

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

23693 e 100

Digi zed by Google

12/08

Valore del presente Volume a forma del Manifesto de'

6.Dicembre 1815.

Fogli 17. eun quarto a  $\mathcal{L} = 6$ . = il F.  $\mathcal{L}$  5. 3. 4.

Legatura

,,= 5. =

Totale £ 5. 8. 4.

23693

6

# MEMORIALE

ALFABETICO RAGIONATO

DELLA

## LEGISLAZIONE TOSCANA

DALLA PRIMA EPOCA DEL PRINCIPATO
FINO AL PRESENTE SECONDO LO STATO
DELLA MEDESIMA A TUTTO
L'ANNO 1815.

TOMO PRIMO.

IN COLLE 1816.

PRESSO EUSEBIO PACINI, E FIGLIO

Con Approvazione.

# AI LETTORI

Ognuno sa che le Leggi Civili son nate tutte dell'occasione, delle vicende dei tempi, e del progresso dei lumi; Quindi ne deriva l'Antinomia che si riscontra fra esse, anche rispetto a quelle che trattano di uno stesso oggetto, ed il bisogno di combinarle, e di ravvicinarne le disposizioni.

Le nostre sono sparse in un gran numero di Volumi, di cui le Collezioni sono quasi tutte difettose, e per conseguenza un gran numero di queste Leggi non sono conosciute quanto meriterebbero di esserlo, e le antiche poi son quasi del tutto ignorate.

Persuaso della necessità di saperle, intrapresi per mio uso, sono già quindici Anni, il presente lavoro, e l'hò poi sempre con facilità tenuto al corrente.

Alcuno crederà forse che allorquando attesi ad eseguirlo, abbia dovuto superare nna noja non lieve. Se ciò fosse aneor vero ne sarei stato ricompensato abbaltanza dalla costante, e quasi giorna-

liera utilità che ne hò ricavato. Ma posso poi assicurare che l'aridità inseparabile da questa specie d'occupazione, fù molto temperata dall'importanza della materia, nel tempo stesso che la prima, ha servito ad imprimere profondamente nella mia memoria, tutto ciò che la seconda offre di più rimarcabile.

Nel rileggere ora di nuovo quest' operetta, sono restato ulteriormente convinto di ciò che allora pensai, cioè che queste Leggi formar potrebbero sotto una penna abile, e per dir meglio sotto la penna di più soggetti capaci, e non avversi alla fatica (giacehè una tale operazione non sarebbe eseguibile da un solo), il soggetto di un Opera Classica per i Toscani. Riunite in libri le Leggi di uno stesso ordine, e subalternamente in titoli, quelle che nello stesso ordine appartenessero a un ramo diverso, come la Legislazione doganale, rispetto alla Finanza, un preludio istorico farebbe conoscere, non più con un cenno come da me si è fatto. ma cun la necessaria benchè non soverchia estensione, le vicissitudini di esse fin dai tempi Repubblicani: renderebbe conto delle Leggi di quell' Epoca, dei loro pregi, dei più numerosi loro difetti additati dall' esperienza, p dall' incremento delle umane cognizioni, dell' organizazione degl' Antichi Tribunali, Magistrati, ed Uffizi delle loro attribuzioni, e cambiamenti: Combinerebbe, e conferirabbe le disposizioni delle diversa Lleggi tanto fra loro, che con quelle dei Popoli più celebri, antichi, e moderni: Stabilirebbe un perpetuo confronto fra la nostra Legislazione, le Leggi Romane del
Testo, e quelle del Corpo Canonico: commenterebbe le prime con utili Annotazioni, col transunto dei Sovrani Rescritti e dichiarazioni interpetrative, col sentimento dei migliori Scrittori, e colle
decisioni dei nostri Superiori Tribunali, in materia Civile, e Criminale; porrebbe finalmente le
principali questioni, e scenderebbe a discuterle;
Una tal opera, che a mio credere si protrebbe contenere in otto o dieci mediocri Volumi, sarebbe per
riascire di sommo vantaggio particolarmente nel
Foro.

Quanto a me, siccome mi feci un dovere dela più assoluta brevità, non hò potuto, ne voluto allontanarmene, ed hò lasciato esistere questo Opuscolo tal quale era nel suo principio. Subito che si trovano qui le disposizioni Legislative vigenti, d'interesse più generale, e subito che il Lettore è in grado di conoscere a colpo d'occhio, il giro, e le differenze della Legislazione, qual bene sarebbe stato il duplicare il numero, e la mole dei volumi per estendere il lavero anche a ciò che rarissime volte, ed a pochissime persone abbisogna? Non basterà egli a queste che il titolo respettivo, faccia loro nota l'esistenza della Legge, la data, e l'argomento, e così somministri il mezzo di trovarla a celpo sieuro nella Collezione autentica? Mi sembra che questa distinzione non abbia bisogno d'esser meglio giustificata: è necessario veder la Liegge sul

testo allorchè è questione d'applicarla; Ed à inquesto senso che con verità suol dirsi, essere cattivo in proposito di Leggi ogni ristretto.

Quei che si prevarranno di quest' Operetta non avranno soltanto in lei un pronto, e fedele indicatore, percui verrà loro risparmiato bene spesso il tedio di lunghe ricerche, ma trovando tutto riunito in un Quadro angusto, potranno maggiormente gustare la saviezza di queste provide leggi, alle quali il Popolo Toscano è debitore, della felicità di cui gode; Vedranno che l'abolizione dei vincoli dei beni, la restrizione la più coartata delle primogeniture, dei fidecommisssi, della feudalità, dei mezzi d'acquistare per le manimorte, e dei privilegi, non era nuova fra noi; che lo scioglimento di tante privative, di tante proibizioni, la soppressione delle matricole, e delle tasse analoghe hanno fatto ficrire l'industria, ed anche il commercio più di quello che permetteva di sperarlo la nostra posizione di fronte ai tempi tanto cambiati dopo le importanti scoperte della nautica; ehe la protezione, e l'incoraggimento accordati all' Agricoltuta hanno saputo farla prosperare, ed avuta la conseguenza di rendere abbondante di tutto ciò che occorre ai bisogni, ed ai comodi della vita, un territorio per cui la natura, in confronto degl'altri limitrofi, aveva fatto pochissimo; che l'assenza di qualunque vessazione, o le facilità concesse agl' Esteri, 'ci hanno sempro assicurato l'affluenza di tutto, anche delle cose superflue; che una polizia dolce mà colere,

rigilante, ed operativa, ha saputo far celebre per i suoi costumi, e per l'estrema sua civilizzazione; un Popolo nel quale due Secoli in dietro i delitti men erano forse più rari che altrove, e rendere ad esso adattabile un Codice Penale, che fù la maraviglia dell' Europa, e che sarebbe sufficiente tuttora, se le rivoluzioni politiche accadute dopo venticinque anni, non avessero tanto influito sul morale; Vedranno che appena queste Leggi stabilirome per base delle contrattazioni dei generi frumentari, la libertà, e la concorrenza, non vi furono più vere carestie... e ne concluderanno che nulla o pochissimo abbiamo avuto da invidiare alle Nazion le più rinomate.

### SPIEGAZIONE

#### DELLE ABBREVIATURE

**B.** -Bando C. Circolare D. Decreto Dich. Dichiarasione Del. Deliberazione -I. Istruzione L. Legge Let. Lettera M. Motuproprio N. Notificazione. O. Ordine, Ordinazione. P. Provvisione R. Rescritto Reg. Regolamento Rif Riforma. Gennajo, Febbrajo ec. Gen. Feb. ec. (i mesi dell' anno.)

La Lettera Iniziale raddoppiata indica il numero plurale. (esempio)

II. LL. Istruzioni, Leggi ec.

# MEMORIALE

#### DELLA

## LEGISLAZIONE TOSCANA.

BBANDONATI V. Esposti. ABBONDANZA V. Generi Frumentarj . Leggi Annonarie . ABIGEATO: Trattano di questo delitto la L. de' Fueti de' 9. Sett. 1681. = E la L. 30. Nov. 1786. \$ 74. (1) ABITO Ecclesiastico V. Ecclesiastici . Maschere . ABORTO Procurate: E' previsto dalla L. 30. 24.18. Nov. 1786. § 71. (1) V. Parto Esposto. ABUSO d' autorità pubblica: sua pena: L. 30. Ago. 1795. 6 19. ACCADEMIA Fiorentina: Una L. 23: Feb. 1541. trasferi nella medesima gli assegnamenti, e i privilegi già appartenenti allo studio Fio-ACCADEMIA del disegno, ora delle Belle Arti: I di lei statuti furon approvati con B. 27. Apr. 1585. = L' Accademia costituiva un Tribunale da se stessa, che era di privativa competenza per i di lei affari.

ACCESSI V. Procedura Civile.

ACCIUGHE V. Pesca.

<sup>(1) (1)</sup> Essendo imminente una riforma della LL. Penali, è inutile riportarne ora l'Estratto: hasta citarle.

ACCOMANDITE Rif. 11. Apr. 1713. sul registro d'esse, e sopra i diritti dei Creditori.

ACCOMPAGNATURE V. Discoli . Dogane : E-secutori .

ACQUASALSA V. Sale.

#### **AC**ŬUAVITE:

1. L' Acquavice, e le bevande con essa composte furon ridotte in Regalia col B. 19. Ago. 1645.

2. Una tal privativa fù abolita con L. 27. Dic. 1768. che ne permesse la libera fabbricazione, vendita, e circolazione, salvo il disposto delle Leggi Doganali.

ACQUE V. Strade.

ADIZIONI d' Eredita con henefizio di Legge, e d'Inventario: secondo la L. 23. Sett. 1788. § 25. la grazia Sovrana per tali adizioni contro il disposto degli Statuti Locali, si concedeva sul parere del Tribunal respettivo. V. Minori.

ADULTERIO e Bigamia: L. 30. Nov. 1786. § 96. = L. 30. Ago. 1795. §. 20. 22. 23. (1)

AFFISSI e avvisi V. Bollo. Stampa.

AFFOGATI V. Annegati.

AGRICOLTURA: Una N. de' 3. Sett. 1784.
concesse delle gratificazioni ai Contadini, a
Possidenti di varie Comunità dello stato che
edificavano nuove Case rurali, o ampliavano
quelle esistenti. V. Arnesi Rusticali = Provincia Inferiore Senese.

ALABASTRO: La N. 13. Lug. 1804. proibì l' Estrazione dell' Alabastro greggio, bianco, o

<sup>(1)</sup> V. la Not. a pag. 9.

colorato sotto le pene delle Leggi Doganali. E' revocata da quella de' 23. Sett. 1815. V.: Pietre dure.

ALBERGATORI V. Osterle.

ALBERI V. Alpi . Boschi . Strude .

ALBIANO Comunità: il suo Regolam. partic. è de' 24. Feb. 1777.

#### ALBINAĞĞIO:

- i loro discendenti non potevan succedere ab intestato in stabili posti in Toscana, nè in cose equiparate agli stabili, nè in denari, o capitali da rinvestirsi in fondi, quali beni passavano in quello che sarebbe succeduto se la persona esclusa non esisteva purchè fosse Toscano, salvo alla donna esclusa, e suoi, sopra tali beni il diritto alla dote; La donna che fosse stata in possesso di averi di tal specie lo perdeva appena sposava un Forestiero. L. 28. Mag. 1591.
- 2. Il M. 1. Giu. 1769. per reciprocità aboli il diritto d' Albinaggio rispetto ai Francesi: S. M. Cristianissima lo aveva abolito rispetto ai Toscani.
- 3. Il M. 3. Ago. 1784. volle che i Forestieri di paesi ove i Toscani sono ammessi a succedere ex Testamento, o ab intestato e ad acquistare, fossero abili a godere di tali successioni, ed acquisti nel Granducato: così fu abolita la Leg. sud. del 1592. ed a ciò è consentanea la L. delle successioni intestate de' 18. Ago. 1814. § 30. 31. V. Forensità. Forestieri. ALLIVELLAZIONI V. Comunità. Livelli.

#### . 12 ALP . ALPI e APPENNINI:

Parte Storica 1. Diverse antiche LL. proibirono i tagli, e semente nel crine dei monti, l'arroncare, sterpare, smacchiare, sapparè, o dissodaré, nelle pendici di essi per un miglio da ogni parte misurabile dalla sommità: Le pené furon severissime poiché s'impose una multă di Scudi 200, e arbitrio fino alla galera inclusive, e contro i recidivi multă doppiă, ê arbitrio fino alla morte. L. 17. Nov. 1559 B. 6. Feb. 1564. B. 23. Gen. 1710. L. 20 Gen. 1776.

2. Secondo quelle LL. la Comunità era tenuta per il delinquente incognito. Tale responsabilità fù ristretta dal B. 26. Apr. 1566. eD.

10 Feb. 1569.

3. Una C. del 1762. senza giorno ordino la presentazione al Giusdicente locale delle Licenze che si accordavano per tali tagli, e lavori onde non se ne eccedessero i limiti, sotto pe-

ne di nullità.

4. Il M. 6. Sett. 1769, e l'altro 7. Ago. 1762. permessero sotto certe condizioni d'arroncare le macchie invecchiate per affrettarne la riproduzione, e di seminarle a grano per una sola volta, coll'obbligo di seminarvi poi la faggiuola, tenute ferme le Leggi preibitive quanto alle macchie non deperienti.

Tegli 5. Finalmente la L. 24. Ott. 1780. aboli tutto le sud. Leg. e permesse ai possessori tagliare senza vernna licenza i loro boschi, e piante auche dentro il miglio dalla vetta dell' Alpi, e degl' Appennini § 1.

6. I Boschi delle Comunità situati in detti Monti non potevan esser tagliati finche fossero al-

liyellati o venduti segondo gl' Ordini S. 6. 7. Permesse pure di lavorar il Terreno con zap- Laveri pa, o altro esclusa la vanga, e l'aratro, e di Seolo per il solo oggetto di ridurre il suolo a pascolo e promuovere la rinnovazione del Bosco, o prato, e mai per sementarvi grani, e biade, sotto pena di Scudi 5. per Stioro divisibile fra il notificatore e la Comunità § 3.

8. La proibizione sud pon comprese i Terreni ridotti a Cultura a quell' epoca \$ 3.

9 Proihi pure arroueare con ferro, e fuoco, e Debbi e far fornelli, e bruciaticci sotto pena di Scudi carure 50. per volta divisibili come sopra \$ 4.

10. Delle Trasgressioni son cognitori i Tribuna-Dispos. li Criminali 3 5.

ALVERNIA Un B. 5. Ott. 1560. concerne la conservazione del bosco, macchia, prati, e altre dipendense di questo Eremo.

AMBITIOSAE (Extravagante) V. Beni Ecclesiastici .

AMMINISTRATORI, e Tutori V. Benefizj. Camçəlinghi Minori.

AMORI: Il B. 9. Ott. 1691. proibì gl'amori disonesti nella case, sulle porte, e alle finestre di esse, sotto pena di Scudi 10 e Cattura anche per i genitori; è ora in desuetudine. ANGHIARI Comunità : il suo Regol. è de' 13.

Ago. 1776. ANIMALI immondi: come porci, oche, anatre,

agnelli, castrati ec. 1. Si posson introdur nelle Città e Luoghi murati soltanto per macellarli: i macellari posson gustodirli nelle loro stalle : se son lasciati andar vagando vi è la pena di L. 2. per animale Regol. 10. Apr. 1782. § 18. (1)

2. Gl'animali neri si posson ritenere in Firenze, e in tutte le Città, e Luoghi murati, nelle stalle, per macellarli dentro 8. giorni, manon per allevarli nè lasciarli vagare sotto pena della perdita ed il prenzo si divide fra lo Spedale, e il Querelante: di tali trasgressioni si conosce sommariamente NN. 12. Mar. e 23. Ott. 1804.

ANIMALI da lavoro V. Arnesi aratorj. Be-

#### **ANNEGATI:**

Soccossi 1. Si posson estrar dall'acqua, e portare in luogo da poterli soccorrere anche prima che i Ministri del Tribunale v'abbian fatta la visita, e prima che sian venute le Confraternite solite esercitare opere di misericordia in tali easi. N. 10. Sett. 1773. e N. 9 Feb. 1778. § 7.

2. In mancanza di persone che abbian qualche diritto sul corpo dell' Annegato spetta a chi lo estrasse dall' acqua il regolare il modo con cui dev' esser soccerso: giunto il medico spetta a questo. N. 9. Feb. 1778. § 4.

3. Il Professore che soccorse un annegato rimetterà al Giusdicente la sua relazione esprimente il tempo che l'annegato è stato sott' acqua, in quale stato ne fù estratto, le diligenze usate, e l'effetto ottenuto. Nel Gennaro

<sup>(1)</sup> Questo Regol, che è per il solo stato fiorentino, riforma la L. degl' 11. Gen. 1744. concernente Firenze, e la C. 6. Ago. 1767. riguardante tutta i Luoghi murati: Essa dava per pena la perdita degl' Animali.

d'ogni Anno i Giusdicenti rimetteranno tali relazioni al Collegio Medico § 6.

4. I Professori chiamati a soccorrer un' annegato che ricusassero d'accorrere saranno sospe-

si 6 8.

5. V'è un premio di 5. Zecchini a chi salva Premi dall' acque un' annegato che non dava segno di vita, se questo ricupera la salute per le cure di chi lo soccorre. Una tal persona chiamerà subito un Medico o Cerusico de' quali il primo che arriva ha un premio simile di Zecchini 5. se l'annegato risorge : se non risorge è pagato delle sue cure, e così la persona che lo estrasse dall' acqua, e due altre che fossero chiamate in ajuto, da essa o dal professore NN. 26. Apr. 1772. e 9. Feb. 1778: § 1.

6. Per esigere il primo premio si dee presentare il Certificato di due Testimoni di vista, e non interessati dichiarante che l'annegato è stato da quel tale tolto dall' acqua senza moto, o segno di vita, e si è riavuto per i soccorsi da esso apprestati, o fatti apprestare al med. = Per il 2.º premio si esibirà un attestato di due Testimonj di vista, e degni di fede che affermino che il tal Medico è arrivato prima d'ogni altro professore, trovò l'annegato senza segni di vita, e l'assistè finchè si riavesse § 2.

7. Questi attestati si presentan al Giusdicento che gli verifica, tassa il premio e ne avvisa il Cancellier Comunitativo che lo fa pagare dal Camarlingo § 3.

8. Le spese utili fatte per soccorrer l'annegato Spese in discreta somma si pagano a chi lo trasse dall' acqua, risorga, o no S. 5.

Dispos. 9. Fuori dei casi contemplati di sopra non si pa-Generali gherà nulla per soccorsi prestati ad annegati o creduti tali, o che fossero in pericolo di annegare. C. 5. Mag. 1784.

10. Non è dovuto ne il premio di 5. Zecchini nè il premio arbitrario e chi estrac un'annegato dall'acqua, se questo quando ne è estratto non era privo di senso, e di moto, e in apparenza morto. Concorrendo tali estremi, se risorge è dovuto il premio di 5. Zecchini, se non risorge il premio arbitrario C. 11. Sett. 1786.

ANNO V. Calendario.

ANNONA La Congregazione dell' Annona fu creata con L. de' 29. Ott. 1768, e soppressa con L. 24. Ago. 1775, e ridotta ad un semplice Scrittojo, soppresso poi esso pure con L. 7. Mar. 1778. V. Generi Frumentari. Leggi Annonarie.

ANTICAGLIE V. Monumenti.

APPELLI: mode d'interporre l'appello, la dazione di sullità, e la restituzione in integrum, e loro effetti. L. 30. Dic. 1771. §. 22. 23. V. Regol. di Proc. § 696. a 793.

2. Appello de Tribuneli Provinciali L. 30. Sett.

1772. S. 6.

3. E per la Provincia Superiore Senese L. 2.

Gen. 1774. S. 6.

4. Sono inappellabili le Cause di merito certo; inferiore a L. 70. salvo il ricorso alla R. Consulta: se questo è ammesso, decide il Tribunale, e Giudice che sarebbe stato competente, se la causa era di merito superiore a L.

APP 70, ma inferiore a L. 200. e da questo giudizio non si da altro ricorso. Rif. 13. Ott. 1815. 6 73. 74.

5. Le Cause di merito certo superiore a L. 200. secondo la domanda, si decidono dai respettivi Giusdicenti, o dai Cancellieri dei Commissari RR. e Auditori del Governo ove sono, radvo l' Appello che dai Potestà si porta ordinariamente al respettivo Vicario, dal Caucelliere al respettivo Commissario R. o Auditor del Governo, e per Livorno al Magistrato Consolare. Se la Causa è stata decisa da m Commissario di Quartiere di Firenze, l' appello si porta parimente al Magistrato Supremo . Rif. sudd. § 33.

6. Per le cause di merito incerto, o superiore a s L. 200. l'appello si porta alla respettiva Ruota Civile. Dai Giudicati di seconda Istansa in cause superiori a L. 70. ma inferiori a L. 200. non si dà altro appello, ma soltanto il ricorso alla R. Consulta, e se è ammesso si porta alla Ruota Civile respettiva, nè vi è più altro ricorso. Dalle sentenze delle Ruote Civili in cause di merito incerto, o superiori a L. 200. vi è l'appello in terza Istanza al Consiglio di Giustizia di Firenze, tanto per il caso di due sentenze difformi che di revisione concessa contro le due conformi della R. Consulta. Le decisioni del Consiglio sud. non sono attaccabili che col ricorso al Trone . Dai Lodi arbitrali l'appello si porta alia Ruota Civile, e per le terze Istanze si osservano le soprascritte regole. Rif. sud. §. 15. 16. 17. 20. 21. 22. 23. 24. 33. 41. 48. 50. 54. 55. 56. 59. 66. 73. 74. 75. 76. V. il Compartimento ivi annesso. V. Revisione.

ARBITRI: Della loro elezione, e de Compromessi volontari, e necessari parlava la L. 30. Dic. 1771. § 20. 21.

2. Le Parti non possono eleggere un Attuario: devono valersi della Cancelleria del Tribu-

nale locale C. 11. Gen. 1777.

3. I Giusdicenti possono essere arbitri negl' affari di persone della loro Giurisdizione Civile: se vi è ricorso contro il loro lodo, decideranno in 2. Istanza col consiglio del savio. Ma se il Giusdicente è mutato può decidere senza tal Consiglio C. 8. Gen. 1798. V. Giudici.

4. Degli Arbitri, e Compromessi tratta anche la moderna Rif. de' 13. Ott. 1814. § 10. e 61. segg. V. Regol. di Proc. Civ. § 1097. e segg.

ARCIVESCOVI, e Vescovi V. Vescovi.

ARCHIVIO Diplomatico: è stato creato colla L. 24. Dic. 1778. per la riunione ed illustrazione delle Carte, pergamene, papir e MMSS. sparsi nei pubblici depositi e in quelli de' LL. Pij e stabilimenti pubblici, e relativi, alla Storia, all' Erudizione, ai diritti privati ec.

ARCHIVIO Fiorentino de' Contratti.

Parte Storica

- Fù creato, e organizzato colla L. 28. Nov. 1559. P. 16. Mag. 1560. P. 15. Dic. 1569. Molte Leggi, e ordini furon pubblicati per raccogliere in esso le Carte depositate nei Conventi, e presso i privati in tempo delle turbolenze Civili.
- 2. La P. 18. Lug. 1572. volle che le mandate

dei Notari dopo la loro morte si custodissero in un locale separato dai Protocolli perchè in caso d'incendio un'originale fosse salvo.

3. L'Archivio avea anche giurisdizione contenziosa: questo Tribunale fu soppresso colla L.

. 27. Mag. 1777.

4. Non si può nell' Archivio accender lumi, nè Regolafuoco, e ogni sera si devon chiudere tutte le mento porte e finestre sotto pena della destituzione e di Scudi 100. P. 16. Mag. 1550. Cap. 1. P. 14. Dic. 1569. Cap. 7. P. 13. Dic. 1596.

Cap. 7.

- 5. Tutti i Notari devon provvedersi di un Protocollo dal med. (si pagava L. 4.) per inserirvi gl'atti che rogano, deutro 10. giorni dal rogito sotto pena di Scudi 50. e dell'inabilitazione: ogni protocollo avrà il suo Repertorio alfabetico per Cognome di Contraenti, e una lettera iniziale: Sarà marcato ad ogni pagina col bollo dell' Archivio, e numerato col Titolo di primo, secondo Protocollo ec. P. 14. Dic. 1569. Cap. 9. P. 5. Dic. 1573.
- 6. E' a tutti proibito contrattare, o cedere Protocolli, e Carte notariali sotto la pena preacritta dalla Legge per quei che non rimetten le mandate all' Archivio P. 12. Feb. 1585.
- 7. Sotto le pene di che al N. 6. i Notari devon rimettere all' Archivio le mandate o copie autentiche degl' atti che rogano dentro 15. giorni, o dentro 40. se abitan fuori della Città e dentro 60. se abitano oltre le 60. miglia: questi termini sono utili, e non continovi. Per esse posson esigere dalle parti il diritto di Copia

20 ARC PR. del 1569. e 5. Dic. 1573. § 6. e del 1596. Cap. 10. B. 29. Feb. 1607.

8. I soli Notari viventi posson dar visto, e copia dei loro atti, salvo il non mostrare gl' atti d'ultima volontà mentre vive il disponente P. del 1596. Cap. 11. e P. 13. Giu. 1578.

9. Tali Copie non facevan fede senza il visto dell' Archivio P. del 1596. Cap. 12. = a tal visto è stato sostituito il sigillo dell' Archivio col bollo = Fides publica = P. 5. Giu. 1701.

10. Gl'atti fatti in stato Estero non posson eseguirsi in Toscana finchè una Copia autentica non è stata archiviata P. 5. Dic. 1573. § 4. 5.

11. I Notari prendon un protocollo separato per gl'atti d'ultima voloatà: questo non si rivede dall' Archivio; al med. rimetton sigillate le mandate di tali atti scrivendovi sull'involto = Testamento di N. rog. li.. da Ser.. P. 13. Giu. 1578.

12. Il visto, e copia degl' atti di Notari morti si dà soltanto dall' Archivio che passa la metà de' diritti agl' Eredi. Se le dà un' altro Notaro incorre la pena di Scudi 500., e la sospensione per 4. anni PP. del 1569. e 1596 Cap. 13.

13. E' lo stesso quanto alle Copie d'atti di Notari infermi, e incapaci a darle da loro stessi, o assenti per lunga assenza. Cap. 14.

14. Ogni Istrumento nel protocollo sara firmato dal Notaro, e sigillato col suo Sigillo, e così il protocollo in fine. Questi Protocolli si mandan dai Notari a rivedere ogn' anno all' Archivio per verificare come sono tenuti sotto pena della perdita de' loro diritti, e arbitrio

**B. 29.** Feb. 1607. c P. 5. Dic. 1573. §. 2. (V. il N. 11.)

15. L' anno della rivista si conta dall' ultima rivista seguita: ha luogo anche se nell' anno il Notaro non rogò nulla P. 12. Feb. 1585.

- 16. Non si deve sul Protocollo lasciar veruno spanio fra un' istrumento, e l'altro nè farvi cancellature, o cassature nè scriver date, o somme in cifra prima d'averle scritte in lettere almeno una volta. Gl'atti si protocollamo per ordine di tempo: le postille si riportano in fondo di esse e si approvano dal Notaro il tutto sotto pena dell'arbitrio P. 5. Dic. 1573. §. 1.
- 17. Allorche muore un Notaro, il Parroco, o Curato dee avvisarne dentro tre giorni il Giusdicente: questo ne darà parte all' Archivio, e dentro tre giorni anderà alla Casa del morto a fare inventario dei Protocolli, e Carte Notariali, che sigillerà, e porterà seco mandandole dentro un mese all' Archivio a spese degl' Eredi. Le omissioni dei Parochi si considereranno dalla Segreteria del R. diritto come mancanze in uffizio, e lo stesso quelle dei Giusdicenti dalla Consulta P. 24. Sett. 1571. N. 20. Gen. 1807. N. 3. Ago. 1814. V. Exequetur. Notariato. Tariffa Notariale.

AREZZO: Regolam. particelare di questa Co-

1. Riunione della Comunità delle Cortine a quel-

la d' Arezzo N. de' 16. Dic. 1772.

2. N. 2. Gen. 1773. che libera la Città, e Contado d' Arezzo dalla Tassa del Sale, o obbligo di levarne una quantità determinata.

2. M. 4. Nov. 1784. (non più in vigore) sulle cause esecutive nel Tribuual d' Arezzo, e sulle vendite di Pegni gravati V. Macelli.

ARGENTI V. Ori.

- ARGINI V. Bestiami: Fiumi L. 22. Apr. 1788. sulla prelazione nelle vendite degl' argini Comunitativi.
- ARMAMENTI in corso fatti nei Porti Toscani: B. 20. Mag. 1683. V. Marina.

#### ARMI

- Parte Sturica
- 1. Sono più di cento le antiche Leggi sull' armi, o universali, per ogni arme, e per ogni paese, o particolari per alcuni Luoghi, e per qualche specie d'arme offensiva o difensiva: proibivano non solo la delazione ma anche la detenzione. La L. del 1737. §. 1. le hatutte abrogate.

Defini-

2. Son armi gl' Istrumenti principalmente inventati per offendere, o a ciò destinati. Son armi bianche quelle che posson offender per loro stesse, o che con molla, arco, colpo d'aria, o altro equivalente posson vibrar nn peso capace d'offendere. I bastoni di grossezza da fare offesa notabile, e più lunghi di due braccia, solo però per le Città, e i bastoni, e Canne Indiane con punta di metallo più lunga di due soldi di braccio Fior. o con palla, o peso in cima di più di tre once si reputan armi L. 22. Gen. 1737. § 12.

 Son armi da fuoco quelle che lo posson produrre per mezzo della polvere. §. 13.

Armi 4. Son proibite l' armi bianche di punta, o di punta, e di taglio, o di punta, e di taglio che abbian la lama dalla guardia alla punta più corta di

3. quarti di braccio Fiorent. Di queste non si etterrà mai licenza, nè la licenza dell' armi giova a poterle portare: non si posson neppur ritenere, nè fabbricare o vendere escluso il pugnale da parata, il Coltello da Caccia, e la Bajonetta che si posson portare collo Schioppo, o colla Spada da chi n' ha la licenza, e i Coltelli serratoj la cui lama è minore d' un quarto di Braccio § 14. Ora il ritenerle è permesso L. 30. Nov. 1786. § 102.

5. Gl' Istrumenti d'arti capaci per la lor struttura di produr lo stesso effetto dell'armi bianche di corta misura, si posson dai respettivi artefici ritenere, e trasportare per giusto uso, e causa, ma involti, e legati: essendo trovati dagl' Essecutori devon dar loro il nome, e dir la causa del trasporto, e se non son veridici, o se commettono con tali istrumenti qualche delitto, si consideran armi proibite quanto alla pena. L. del 1737. § 15.

6. (V. i due NN. preced.) E' proibito portare armi bianche o da fuoco senza licenza della R. Depositeria (ora R. Fisco) §. 2. L. sud.

 Son eccettuati: 1. I Cavalieri d' Ordini riconosciuti in Toscana per l'armi di specie non proibite: 2. I Militari: 3. gl' Esecutori §. 3.

8. I Nobili, e Cittadini Toscani, i Nobili Esteri, i Cortigiani di S. A. R. e le persone addette ad essi Cortigiani, esclusi i Servitori di Livrea, e i Negozianti di Livorno Nazionali, o Esteri posson portar la Spada coll'abito di sui fà parte e per viaggio le Terzette §. 4.

9. Neppure quei che ne hanno licenza posson portare armi bianche o da fuoco per le Città Delazione ( meno che la Spada come sopra ) fuorchè dalla porta all'albergo, o dall'albergo alla porta nell' arrivo e partenza \$. 7.

10, Le persone Civili della Campagna benche non Cittadini per rango posson cingere Spada quando vanno allo. Città purchè abbian la licenza dell'arme, e sian vestiti coll'abito di cui fà parte. §. 8.

11. Gl' abitanti della Maremma di Siena possono deutro i Confini di essa portare, e rite-

nere armi non proibite § 9. (1)

12. Godon della stessa facoltà gl'abitanti di Riparbella, Madrignano, Calice, e Veppo. N. 24. Nov. 1781.

13. E quei di Pontremoli, Fivizzano, Pietrasanta, Barga, Bagnone, e Portoferrajo L. 20. Sett. 1588. N. 26. Mar. 1782. (2) e L. 5.

Sett. 1782.

14. Il porto d' armi per i sud. paesi non comprende la facoltà di cacciare nel divieto C. 20. Nov. 1793. nè s' estende ai Confinati N. 10. Apr. 1788.

15. I Forestieri posson portar l'armi dalla porta della Città all' alloggio, e viceversa nell' arrivo, e partenza, e per la Città la Spade coll'abito alla Civile L. del 1737. sud. §. 10. (3).

(3) IBB. 14. Nov. 1592. 28. Giu. 1610. e 9. Nov.

<sup>(1)</sup> Nasce dal B. 24. Ago 1562. secondo il quale

non poteyan portarle dentro le Terre, e Castelli.
(2) Il Rescritto de' 14. Feb. 1734. avea permesso portarle anche ai Ministri di Cancelleria del Magistrato Supremo percliè godevan tal facoltà il Notaro della Signoria e i suoi Officiali a cui eran succeduti .

16. Neppur colla licenza si può portare il fucile in bandita meno che per le strade, e passi pubblici sotto la pena delle LL. di Caccia §. 11.

17. Parimente neppur colla licenza si possono portare armi nelle veglie di Ballo pubbliche, o private, nelle Chiese, Feste, Fiere, e riunioni di Popolo nè in vicinanza di esse sotto pena di perderle, e di Scudi 25. o d'altrettanta Carcere in caso d'insolvenza. La multa si divide fra l'accusatore, e lo Spedale viciniore. Si può procedere auche per inquisissione. La procedura è economica colla solita partecipazione al Presid. del B. Gov. = Tutto ciò s'applica anche ai Luoghi esenti N. 12. Mar. 1806.

18. Si posson ritenere tutte le armi anche di Detenqualità vietata per tutto anche in bandita §. 14. 16. L. sud. del 1737. e L. 30. Nov. 1786. §. 102.

19. (V. il N. 17.) Le perquisizioni nelle Case Procedur per causa dell' arme son vietate; ma se nel ra epene farle per altra causa si trova un' arme proibita isi sprocederà anche per questo delitto purchè non sia prescritto secondo la Legge.

L. del 1737. § 16. 18.

20. Son cognitori di questi delitti i Tribunali Criminali § 17. 26.

21. Non si può procedere per inquisizione se non vi fù abuso dell' arme per offendere, o per farsi forte nel commettere il delitto, o la traggressione § 26. e L. 30. Nov. 1786. § 102.

<sup>1625</sup> proibirono ai Forestieri entrare in Toscana con armi fuorchè con certe regole, e sotto certe Peac.

22. L'inquisizione dev'essere iniziata dentro il mese: non importa che in detto termine sia citato l'inquisito a risponderci C. 1. Dic. 1766.

23. Per la delazione d'arme da fuoco senza licenza vi è la pena di Scudi 25., di Scudi 10 per l'arme bianca, e di Scudi 50. per l'armi bianche di corta misura: l'abuso dell'arme bianca di corta misura negl'omicidj, o nei ferimenti è circostanza aggravante per accrescere d'un grado la pena nella sua specie non per variarla. L. sud. del 1737. § 21

22. 23. 24. 25. L. 30. Nov. 1786. §. 102. L. 30. Ago. 1795. § 16. V. Fuochi e Spari. Maschere.

Licenze 24. (V. il N. 6.) II. ai Vicari sul rilascio delle Licenze d' Armi de' 19. Ago. 1814. Il S. 6. proibisce accordar attestati di perdita di tali licenze quando non penda processo di delazione contro il richiedente, nel qual caso la licenza si da gratis. Per i SS. 7. 8. la licenza non si da a chi non ha la fede di specchietto, ne ai Contadini serza consenso in soritto del Padrone. V. Caccia.

Colombicidio
25. La fede di specchietto non si esige dagl' abitanti della propria giurisdizione rispetto ai quali non si può perciper nulla per la ricerca a specchietto. C. 7. Sett. 1814.

26. E' proibito comprare o ricevere armi, o efferti militari sotto pena di furto qualificato. Se un disertore ne lascia in qualche luogo i proprietario dec ciò denunziare al Giusdicen

ARM te. o al Comandante locale L. 17. Lug. 1802. § 13. 14. (1) V. Bestiami.

ARMI, o Stemmi: E' proibito inalgare le armi Regie ai Rivenditori di Tabacco, e Prenditori di Lotto: posson indicare la rivendita, o Prenditoria con un Cartello, o insegna C. 31. Gen, 1778. V. Fabbriche. Monumenti.

ARNESI rusticali, e bovi aratori: non ai posson gravare per verun credito nemmeno Regio, o pubblico, sotto pena per gl'esecutori di Scudi 5. di cui un terzo va al notificatore: è pure vietato catturare i Contadini in tempo delle faccende rurali C. 30. Nov. 1631. B. 18. Giu. 1691. B. 6. Apr. 1767. (2)

#### ARNO:

1. Proibisione di navigare in esso da Pisa al mare sotto pena della galera, ed ordine di tener la strada del Fosso nuovo. R. 22. Lug. 1593.

2 Proibizione di tener navicelli fra le due pescaje di Firenze per pescare, o per passar gente pena l'arbitrio fino alla morte B. 12. Ago. 1593. B. 7. Giu. 1653.

3 Imposizione, e Lavori d' Arno a Signa P.

23. Lug. 1681.

4 MM. 6. Giu., e 9. Nov. 1770. 4. Gen. 1774. 5. Nov. 1783. Sull' imposizione di questo fiume nel Valdarno di sopra ; e N. 23. Apri 1784. sopra i lavori ad Arno, e loro spesa.

<sup>(1)</sup> La N. 23. Mag. 1815. ordinò il recupere degl' effetti militari esistenti presso particolari. (2) Così la L. Annonaria de' 18. Sett. 1767. S. 54 40. Lo proibì anche per debito resultante da Trasgressione, e aumentò la pena degl' Esecutori fi-🗠 • Scudi 10. oltre la nullità.

so e danni.

5. B. del Mar. 1742. senza giorno sulla conservazion degl' argini d' Arno nel Valdarno di sotto.

6. E. 27. Gen. 1770. che ordina ai Possessori di tener sgombro il viottolo che serve a quei che tiran l'alzaja con tagliar le vetrici, e tener munite di ponti di legno le fosse che dai loro Campi sboccano in Arno, sotto pena delle spe-

 Proibisione di bagnarsi nel fiame nel tratto che passa dentro Firenze pena la Cattura. B. 6. Giu. 1767. (si ripubblica ogn' anno nell' Estate) V. Fiumi. Scarichi.

ARRESTI: I BB. 7. Mar. 1737. e 26. Apr. 1738

rinnuov. con N. 12. Mar. 1802. ed ora con Istruzioni particolari danno premio Zecchini 10. agl' Esecutori o altri che arrestano un reo d'omicidio ferimento grave e farto, e a quei che fanno arrestare un reo di furto violento celle notizie che danno. Questi premi eran stati aumentati colla N. de'28. Gen. 1804. V. Debitori. Corte. Esecuturi. Ese-

cuzion personale. Processi Crimiuali. ARRUOLAMENTO V. Ingaggiatori.

ARTI: La L. 1. Feb. 1770. soppresse tutte le Magistrature, e Consolati, dell'arti, e quella de' 3. Feb. 1770. d. soppresse tutte le matricole, Tasse, e diritti che si pagavano all'arti, come contrarie al Commercio, vincolatrici dell'

vative.
2. Il M. 26. Mag. 1770. soppresse il Magistrato dell' arte della Seta di Pisa.

Industria, e tendenti a stabilire odiose pri-

3. La L. 27. Nov. 1775. soppresse tutti i corpi d'arti, di Prato, la loro Giuridizione, Ordini, e consuctudini, e tutte le Tasse, e Matricole. La L. 29. Mag. 1781. riuni alfa Camera di ... Commercio l'incombense dell' antiche Magistrature dell' arti.

1 Tatto le arti di Firenze avean ciascuna il lore statuto.

che lavoran in casa, o presso altri) devon' farsi matricolare, cioè dare in nota alla Camera di Commercio (ora Tribunale di Commerciò), e ciò avanti di aprir bottega sotto la pena degli Statuti d'ogni arce, e per tal matricola si pagan L. 2. compreso il Bullettino, o Patenta che si dà all'artefice. In una stessa bottega si posson esercitar più arti diverse. Per ottener la matricola non è necessario giustificare vernos qualità, o requisito. L. 3. Feb. 1770. §. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

7. Le preced. disposiz. non si applicano ai Medici, Chirorgi, Speziali, a Levatrici, per i quali restan ferme le EL. veglianti, e l'obbligo dell' accomandita ingiusto ai Setajoli dagli Statuti dell'aste della Seta, e quello del marchio degl' Ori, e Argenti § 8.

ASSASSINIO V. Omicidj. Sicarj.

ASSENTI V. Contumaci.

ASSICURAZION di Dote, e alimenti V. Regol. di Proc. Civ. §. 1002. e segg. 1014. e segg.

ATTENTATI V. Inibitoria.

ATTI Reconomiei V. Polizia.

ATTI di ultima volontà V. Notari.

ATTI Esteri V. Exequatur.

ATTI impudici: Si puniscono a tenor della L. 30. Nov. 1786. §. 100. e L. de' 30. Ago. 1795. §. 21. 22. 23. (V. la Nota a pag. 9.)

ANDITOR Fiscale: questa carica fu soppressa in Firenze con L. 22. Apr. 1784. V. Presidente del Buon Governo.

2. Vi è tutt' ora un' Auditor Fiscale a Siena.
V. Polizia. Siena.
AUDITORI del Governo: Sono stabilità a Pisa.

Siena, e Livorno colla Rif. 13. Ott. 1815. § 6. Sono Consultori legali del Governo della Provincia, e Giudici di Prima Istanza per gl'affari della Città, e suo Territorio non compreso in verun Vicariato, o Potesteria purchè questi affari eccedan il merito di L. 200., o sia incerto. Le altre loro attribuz. son rego-

late dai §§ 44. e segg. di d. Rif. AVARIA (Giudizi di) = Regolamento: L. 27. Sett. 1701. L. 13. Mag. 1803. N. 13. Sett.

1805.
AVVOCATI: Statuti del Collegio degl' Avvocati de' 18. Ott. 1611. (in lingua latina) =
Spiegati ed estesi con B. 14. Gen. 1611.

2. Sulla loro matricola M. 50. Lug. 1779. (pagavano per questa L. 200. alla Camera di commercio).

3. I. de 18. Feb. 1789. sopra le giustificazioni da farsi dei requisiti necessari per essere ammessi all' Avvocatura V. Procuratori.) Si esigevano gli stessi requisiti che per la Procura, più 4. anni di pratiche dopo il Dottorato

presso un Avvocato, o Gindice.

4. La Rif. 13. Ott. 1815. ha stabilito per tutta la Toscana un solo Collegio d' Avvocati presso il Consiglio di Giustizia di Firenze. Questi possono comparire avanti tutti i Tribunali del Granducato § 67.

Un Regol. de 15. Nov. 1814. concerne i requiniti per l'ammissione all'Avvocatura, l'escrinio, e le prerogative di questa professione. V. Consulta.

MVOCATO Regio: sù istituito con M. 37.

Mag. 1777. per la disesa delle Cause dei Dipartimenti Regj i cui Capi non possono valeri di altro Avvocato: Somministreranno ad emo le notizie necessarie, e lascieranno a lui la direzione della disesa: Le spese delle Cancellerie fatte per queste cause si pagano sulle sotule approvate dall' Avvocato Regio: ma mon posson abbuonarsi spese di copie, e altre strordinarie senz' ordine espresso del Governo. Le minute dei Contratti interessanti gl'Usisj e dipartimenti Regj si rivedon e correggon dall' Avvocato Regio, e non si possono ngare senza il di lui visto (ivi).

2 Un'altra L. dello stesso giorno 27. Mag. 1777. contiene dell' istruzioni sull'esercizio di que-

sta Carica.

3 L' Art. 5. dà all' Awocato Regio sede, e posto distinto da tutti i difensori nei Tribunali.

4 Egli invigila all'osservanza dei privilegi concessi ai Paesi, Corpi, e Famiglie, e che se ne goda a forma della concessione, e ai diritti eminenti della Corona sopra i fendi, e paesi infendati, §. 6. 7.

5 Soprintendente agl' affari di Confini cogli

Stati Esteri § 9.

6. Non può immischiarsi nelle Cause di privati neppur come arbitro senza R. Licenza S. 11. 12.

7. Non può prender la difesa di verun Corpo,

32 AVV BAG Università, o Uffizio, che non dipenda, po tal Capo, da esso § 1. 13.

8. Nou può ricevere veruna remunerazione munuscolo dai Dipartimenti, nè dai partice

lari §. 16.

9. (Secondo questo M. e L. gl'atti si facean di Cancellieri del Dipartimento cui spettava dansa, e per il rogito il Capo del Dipartimento contraente eleggeva ogni volta un Notarca Ora vi è per l'attitazione delle Cause un Procuratore dei RR. Dipartimenti, che roga ara che con privativa i contratti dei Dipartimenti stessi. Vi è pure un'Avvocato ajuto dell'Avvocato Regio, ed altri subalterni.)

10. La L. dell' Interdizione de' 15. Nov. 1814. da diritto all' Avv. R. di provocare in certi

casi l' Interdizione d'ufficio.

AVVOCATO de Poveri V. Difensori dei Rei.

BACHI da Seta: il loro letto, e le fondate delle Caldaje de' Trattori si devon vuotara fuori dei paesi in luoghi remoti sotto pena di Scudi 2. d'oro per cui è tenuto il Capo di Casa, e che spetta per metà al Querelante. B. 1622. (sensa giorno) B. 11. Gio. 1654. V. Bozzoli: Gelsi. Polizia. Trattori.

BADIA Tedalda Comunità: Regol. partic. de' 24. Lug. 1775.

BAGNO Comunità: Regol. partic. de' 19. Ago. 1775.

BAGNO a Ripoli: Regol. di questa Comunità de' 13. Feb. 1773. = Altro de' 25. Mag. 1774. =

2. Consegna di Decima a questa Comunità N. de' 15. Ott. 1781.

MGNOLO: N. 24. Mar. 1772. Sull' Imposizione di questo fiume.

BAGNONE Comunità: Regol. partic. de' 24.

Feb. 1777.

BALENA: Il B. de' 16. Dic. 1656. avea reso di privativa Regale la vendita delle stecche el ossa di Balena.

BALLI: Il B. 14. Mag. 1686. proibi i balli per le strade, piazze, prati, e luoghi pubblici in occasione di Feste Sacre dal levare al tramontar del Sole, sotto pena per gl' nomini che vi ballassero, o suonassero di Scudi 25. ciascuno, di cui il 3º spettava al querelante, di tratti 2. di fune . V. Veglie.

BANCA di sconto: sotto la Ditta Fensi, e Sala. creata in Firenze con N. 18. Ago. 1802.

RANCHIERI: La L. 7. Gen. 1573. voleva che facessero i pagamenti in contante, e senzarane, o mezzi paoli fuorchè per un 20. per 100. sotto pena del 10. per 100.

BANDITE RR. V. Caccia.

BANDITI: Le LL. pub. in gran numero con-tre i Banditi, e ribelli all' Epoca del cam- Parte biamento della Republica in Monarchia son Storica tatte rifuse in quella detta del Compendio del 31. Ott. 1637. Ordinava a tutte le popolazioni dove comparisse un bandito di suonar cam-Pana a martello, riunirsi, e arrestarlo vivo, o morto. Tatti potevan dargli caccia, ed ucciderli. Varj premi eran assegnati a chi li facea arrestare, li denunziava, li arrestava, o uccideva; ed a chiunque comunicava con. essi eran imposte severissime pene, fra le altre alle Donne la perdita della Dote. Tom. 1.

2. Il § Non si vuole, di questa L. impone pona di forca, e squarto a chi con minaccie, ambasciate, o biglietti, estorce denaro o altro (1).

Deroga 3. La L. de' 30. Nov. 1786. § 52. l' ha abrogata.

BARATTERIA: ne trattano gl' Art. 64. 65. della L. 30: Nov. 1786. (V. la Nota a pag. 9.)

BARBERINO di Valdelsa Regol. partic. di questa Comunità, de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima alla med. N. 14. Ago.

1781.

BARBERINO di Mugello: Comunità: suo Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 18. Sett. 1781.

BARGELLI V. Esecutori.

BASTIMENTI V. Legna, Littorale. Marina. Pesca. Prede.

**RECCHINI:** hanno per l'inumazioni le segg. Tariffa mercedi, per ogni becchino, purchè non siano più di tre:

Per i Nobili L. 3. In tutti L. 9. Per i Cittadini 2. In tutti 6. Per gl'altri 1. In tutti 3.

Devon portare ad inumare il Cadavere dalla Parrocchia alla Sepoltura gentilizia, o altrò luogo. Non posson esiger di più sotto pena di restituzione, e dell'arbitrio. Devon inoltre tener registro del nome, e cognome del De-

<sup>(1)</sup> Quest' Articolo si è talvolta applicato anche nei tempi moderni all' estorsioni commesse da particolari; ma si è pronunziata una delle pene permesse dalle Leggi vigenti.

funto, nome del padre, e Chiesa in cui su esposto, e inumato B. 27. Mar. 1749.

2 Per le inumazioni dei poveri non posson esiger nulla. II. del 1773. (senza giorno) § 13. (1)

BENEFIZJ Semplici, e Curati

L Nella vacanna di Chiese di data di popoli, Vacanze Comunità, o Luoghi Pij, o di Regio, o mistopetronato il Cancellier Comunitativo inviterà con Editti i Concorrenti a darsi in nota alla sua Cancelleria dentro 15. giorni, dichiarando, che quelli spirati non si ammetteranno altre istanze. Le istanze dei Preti forestieri, saranno rigettate se non hanno la grazia Sovrana, come pure di quei che non hanno 24. anni compiti, o mancano di qualchè requisito. Spirati i 15. giorni il Cancelliere rimetterà la noa dei Concorrenti alla Segreteria del R. Diritto, al Vescovo della Diocesi ov' è la Chiem, e al Giusdicente del domicilio dei Concorrenti. Se la Chiesa dipende da una Diocesi Estera la nota si rimetterà al Vescovo Decano viciniore: il Vescovo esaminerà i Cencorrenti escludendo quelli cui ostasse qualche canonico impedimento: rimetterà al R. Diritto il resultato degli esami col grado in essi ottenuto da ogni concorrente, e l'informazione sulla loro età, patria, sostanze, costumi, e se hanno altri benefizj: per i non Diocesani richiederanno tali notizie al Vescovo

<sup>(</sup>t) Queste II. volevano che fosser approvati dalla Congregraz. dell' Annona alla quale ogni Lunedi devean presentare il loro Libro.

REN

respettivo. Se hauno escluso alcuno dall' Esame ne diranno i motivi . I Giusdicenti prenderanno d'ufficio, e senz' esserne incaricati, tali informazioni, appena ricevuta dal Cancelliere la sud. Nuta, e la rimetteranno al R. Diritto. Il Segretario del R. Diritto farà la proposizione al Sovrano se la Chiesa è di R. nomina; se è di data di Popoli, Comunità, o Luoghi Pij farà la nota dei soli concorrenti ammessi all' Esame avanti al Vescovo (fosse anche un solo) e la rimetterà sigillata al Cancelliere perchè la mandi a partito, (1) con ordine di non aprirla che nel momeuto del partito. Tutto ciò è per le sole Chiese Curati. Per i benefizi semplici, s' osserveranno, anche quanto a quei del Senese gl'altri ordini veglianti M. 10. Lug. 1781.

2. La C. 2. Mar. 1782. ha esteso il pred. M. anche ai Canonicati, e Dignità Cattedrali di nomina Regia, o di Comunità, Università, e Luoghi Pij, ec. malgrado qualunque disposiz. contraria dei fondatori, e fermo stante l'obbligo che vi è in alcuni Canonicati d'aver riportato la Laurea Dottorale. In quelli, in cui si richiede la nascita nobile questa sarà un titolo di preferenza soltanto in parità di meriti: e a meriti eguali si preferiranno i concorrenti del respettivo paese. L'esame si

<sup>(1)</sup> La C. 12. Mar. 1789, per prevenire l'Ambie to, e gl'intrighi volle che le Chiese Curate di data di Comunita e Popoli si considerassero come di R. Patronato, e si conferissero al Concorso, ma senza partito del Popolo, o della Comunità.

farà sempre sulle materie Teologiche, e Ca-

noniche. (ivi)

3. Tutto ciò comprende tutti i Canonicati anche della Dateria Romana, o di data di Vescovi residenti in stato Estero. Non si accorda il R. Exequatur alle Bolle se non costa che il Cellatario fù approvato all' esame. Son eccettuati i soli Canonicati di Patronato attivo e passivo di particolari, e per quei di libera collazione, il solo caso in cui il Vescovo creda d'ometter l'esame, o per dare il riposo a qualche vecchio Paroco, o per ricompensare i servigj resi nella Predicazione, o altro serservizio spirituale. C. 6. Giu. 1782.

4 Vacando un benefizio di data Regia il Giusdicente ne dee prender possesso per il Governo, far eseguire gl' Inventari, consegnar il mobiliare ad un Economo, deputar persona idonea ad amministrare il temporale, e di concerto coll' ordinario eleggere un Ecclesiatico ad uffiziare L. 15. Lug. 1559. C. 10.

Lug. 1778.

5. La vacanza di benefizi e Chiese di patronato del R. Patrimonio della Corona, sarà partecipata dai Cancellieri Comunitativi all' Amministratore del Patrimonio med. senza far affiggere gl' Editti per il concorso. CC. 6. e

16. Apr. 1790.

6. Il Cancelliere ne pubblicherà la vacanza con Editti alla porta della Cancelleria, e a quella della Chiesa a cui è addetto il benefizio, con indicare le rendite, e pesi, ed invitare i Concorrenti ad umiliar dentro 15. giorni le loro

BEN

Suppliche alla Segreteria della Corona. C. 25. Ott. 1791. § 1.

7. Contemporaneamente farà quanto occorre per

l' Economia temporale, riscontrerà gl' luventari, darà la cousegna ec. §. 2.

8. Subito dopo renderà inteso quel Dipartimento della Corona da cui dipende la Chiesa, o
benefizio vacante, o se non lo sà, la Segreterìa del R. Diritto, della vacanza istessa, rendite, pesi, ed obblighi del benefizio, della
seguita affissione d' Editti, del modo in cui
è stato provvisto all' Economia e di quanto
altro occorra § 3.

g. Eseguirà quanto sopra anche quando dubiti della qualità patronale del benefizio, accennando nella Lettera d'avviso i motivi del

dubbio §. 4.

10. Per l'economico del benefizio durante la vacanza il Cancelliere se l'intenderà col Dipartimento Patrono, cui rimetterà seguita la nomina, l'Inventario, l'obbligazione del nuovo Rettore, e la mallevadoria da esso prestata §. 5.

11. Per N. de' 31. Lug. 1793. l' Economia dei benefizi vacanti fu staccata dai Patrimoni Ecclesiastici, e conferita all' Opere Cattedrali, e dove queste non esistono ad' altre Aziende Laicali ivi designate coll' emolumento del 5. per 100. della rendita al netto per tutto il tempo della vacanza, qual tempo si ragguaglia a 6. mesi se si tratta di Benefizio senza cura d'anime che resti vacante meno di 6. mesi, e ad un'anno, se stà vacante più di sei mei. Una tal Economia comprende i be-

mefizj, e ufiniature di qualunque patronato anche Regio esclusi i Vescovati per i quali si danno gl'ordini in ciascuna vacanza N. sud. § 1. 2.

12. L'assunzione dell' Economia eta in luogo della presa di possesso (V. il. N. 1.) se non vi

è un ordine particolare §. 3.

13. Se il Governo non dispone dei vacanti all' Epoca dell' R. Exequatur alle Bolle di collazione, questi, detratto il 5. per 100. come sopra, e le spese di collazione, spettano al successore. Le questioni si giudicheranno dai Tribunali Locali §. 4.

14. Gl'arredi Sacri, e le Sinodali non entrano nell'Economie: provvederà alla loro comer-

vazione l' Ordinario § 5.

15. L' Ordinario deputa l' Economo spirituale ai benefizj Curati, o residenziali, quando per quest' ultimi lo esigano l' uso, so il servizio della Chiesa. Ei ne fissa l' onorario in cui è compreso quello del Servo della Chiesa. Le spese di Chiesa, e il mantenimento della Fabbrica son d' ispezione dell' Economo temporale che pagherà anche la sodisfazione degl' obblighi delle Messe, se non vi è Economo spirituale, e a tal sodisfazione invigilerà l' Ordinario §. 6.

16. I Parochi denunzieranno alla Caria Vescovile, e questa all' Economia de' Vacanti della Diocesi la morte d'ogni benefiziato che accada nella lor Parrocchia; e se la Curia che riceve tal denunzia non è quella ov'esiste il benefizio, la trasmetterà a quest'ultima. Se un benefizio sfugge all' Economia ne sarà responsabile chi non fece la denunzia, e il nuovo Rettore non otterrà il R. Exequatur se non presenta un certificato dell' Amministrazione dei vacanti della Diocesi portante che il benesizio è stato per qualche tempo in Economia, o almeno che è stato pagato il 5. per 100. § 7.

17. La sud. Amministrazione riceve i Depositi de' Benefiziati della Dioccsi che son autorizzati a reintegrare a rate annue le somme pre-

se a Ceuso § 8.

18. Nei Territori Toscani dipendenti da Diocesi Estere, l'Amministrazione dei vacanti spetta all' Opera, o Luogo Pio più prossima della Diocesi Toscana limitrofa § 9.

19. L' Amministrazioni dei vacanti dipendone dall' Aud. Segretario del R. Diritto §. 10. (1)
20. I Vacanti di qualunque benefizio che non sia di patronato privato Laicale devon restar nella Cassa dell' Economie della Diocesi per esser erogati col R. assenso, in restauri alle Chiese, e Canoniche e altri oggetti Ecclesiastici. Dei vacanti delle Parrocchie la metà sarà riservata al nuovo Paroco purchè non

concedere i vacanti in tutto o in parte ai nuovi investiti secondo le loro circostanze di fronte ai bisogni delle Chiese delle Diocesi. Gl'

ecceda li Scudi 30. S. A. I. e R. si riserva di

<sup>(1)</sup> Sotto la stessa data de' 31. Lug. 1795. vi suno le II. per la Consegna dell' Economie da farsi dai Patrimonj Ecclesiastici ai quali le avea riunite la C. 12. Feb. 1785, e per la gestione degl' Amministratori dei Vacanti.

Amministratori renderanno conto annualmente alla Segreteria del R. Diritto dell' incassato per causa di vacanti, e del' erogazione; ed essendovi un cumulo non disposto si verserà nella Cassa del monte Pio viciniore che pagherà il frutto del 5. per 100. alla Canez Pia finchè occorra di ritirarlo C. 22. Ago. 1815.

21. I Ministri dell' Economie de' Vacanti non

son Impiegati Regj C. 25. Mar. 1815.

22. (V. il N.º 1. e segg.) Nella Collazione di Collabenefizj e Chiese di data di Popolo, i Giusdicenti, ed i Messi non hanno voto perchè la perronali loro dimora è accidentale C. 26. Mag. 1780. 23. Spetta ai soli Vescovi il conferire i benefizi

di libera Collazione, e patronato Ecclesiastico anche residenziali, o concistoriali, e le prime Dignità: altrimenti non si dà il possesso

al Gollatario G. 12. Ago. 1783.

24. Per ogni Chiesa o benefizio vacante e necessario un partic. e separato concorso, tanto se sian di libera Collazione che di qualunque

patronato C. 7. Apr. 1794.

25. Nella Collazione di benefizi di patronato privato specialmente attivo, e passivo, i Vescovi-non esigeranno altri requisiti che quelli voluti dalle Canoniche Sanzioni N. 19. Ott. 1795.

26. Nella Collazione di Chiese Curate di patronato privato i Vescovi si opporranno alla presentazione allorchè cada in suggetti non degni, o non capaci C. 16. Gen. 1782. C. 13. Lng. 1782. § 1.

27. Per le Chiese di libera Collazione, o di Pa-

tronato Ecclesiastico, anche della Dateria Romana i Vescovi presceglierauno il più degno fra gl'approvati all'esame da tenersi avanti di loro, e di questo il patrono Ecclesiastico farà la presentazione C. 13. Lug. 1782. § 2.

28. Sarà lo stesso nella nomina alle prime dignità dopo l' Episcopale che siano di libera Collazione, o di patronato Ecclesiastico, o di nomina di Cattedrali, o della S. Sede, o di riserve Apostoliche; L'esame si farà anche sopra i doveri annessi ai respettivi Uffizi § 3.

20. Resta riservato il diritto d'ozione, che per consuetudine d'alcune Chiese spetta a certe dignità: ma non ne gode chi non ottenne per mezzo di concorso la dignità da se posseduta; l'ozione non si esercita quando alla dignità a cui si volesse passare fosse annessa cura d' anime § 4.

30. In tutti i sud. casi non si darà il R. Exequatur senza la fede del Vescovo che dichiari d' aver prescelto il più degno fra gl'approvati al Concorso § 5. e C. 14. Mag. 1785.

31. Non si darà neppure se quanto alle Chiese Curate tal preferenza non resulti 'dagl' atti del Concorso che si devon sempre unire alle bolle C. 16. Lug. 1782.

32. Tutte le attribuzioni già spettanti al Sen. Soprassindaco nella Collazione di Chiese, e benestzi di patronato di Comunità, popoli, o Luoghi Pii, o del Fisco, son devolute a:l' Aud. Segretario del R. Diritto C. 11. M g. 1782.

33. Se il Populo non ha il vero, e proprio patronato, o diritto d' elezione, ma solo quello d'aderire all'elezione, e presentazione dei Compatroni per conservarai il suo gius, o di presentare il già eletto, talchè si risolva in una formalità, il Magistrato Comunitativo deputerà i Procuratori a presentare, o aderire in nome del popolo, dopo approvati i mallevadori per la conservazione dei beni. C. 6. Giu. 1782. (V. la Nota pag. 36.)

34. Gli ordinari prima d'esaminare i concorrenti a Chiese, Benefizi, Canonicati ec. ammetteranno a d. Esame tutti quei che si presentassero avendo i requisiti opportuni benchè non iscritti nella nota rimessa dal Cancelliere Comunitativo: ma seguito l'esame rimetteranno al med. una nota supplementaria di tali soggetti: il Cancelliere eseguira anche rispetto a questi il M. 10. Lug. 1781. (V. il N. 1. 2. 3.) CC. (dne) degl' 11. Lug. 1782.

35. Tutte le Chiese, benefizj semplici, o Curati e dignità, di qualunque data, di libera Collazione, o di patronato Ecclesiastico, e privato non posson conferirsi che a sudditi altrimenti non si dara il R. Exequatur. N. 5.

Ago. 1785.

36. I Cav. di Malta, e di S. Stefano non posson godere alcuna pensione sopra Benefizi e Chiese di Toscana. I Benefizi semplici di Data R. o Ecclesiastica non si conferiranno che a persone che servano, o abbian servito la Chiesa, o siano in disposizione ed in carriera di servirla, e mai a chi volesse ritenerli come Rendite patrimoniali, I Vescovi posson sospendere le rendite ai benefiziati di Patronato Ecclesiastico che mancassero a tal servizio, e domandare questa sospensione se il be-

nefizio, è di data R. o di Patronato privato. (ivi 37. I Vescovi conferiscono indipendentement da qualunque Potestà, oltre i benefizi di li bera Collazione, e di Patronato Ecclesiastic semplici, o residenziali, e oltre le prime di gnità anche le Chiese di libera Collazione o di Patronato Ecclesiastico C. 15. Gen. 1787 (1) (V. il N.º 40. e segg.)

Obblighi '

38. (V. il N. 36.) Quei che godon benefiz Ecclesiastici semplici, o di patronato devon ri sedere in Toscana e servir la Chiesa, sotta

pena di caducità. N. 27. Sett. 1788.

39. Anche i Canonici devon supplire al servizice spirituale: due devon far da Cappellani, tre da Confessori, e Penitenzieri: uno insegnera la Morale ai Cherici, e uno la Lingua Latina. Ciò comprende tutti i Capitoli fuori che quei delle Città. C. 14. Apr., 1786.

Ammimistrazione,
e Manutenzione

40. (V. il N. 17.) I Rettori d'henefizj Chiese. Opere, Spedali, e Luoghi Pij prima di prender possesso devon dar mallevadore da approvarsi dal Giusdicente, di conservare, e restituire a suo tempo tutto ciò che spetta alla Chiesa, o benefizio e la mallevadoria si dara per l'importar cumulato delle rendite di 5. anni B. 12. Mag. 1570. C. 31. Nov. 1815. V. i NN. 47. e segg. V. Gabella.

<sup>(1)</sup> La N. 51. Dic. 1791. autorizzò la Cessione a favor di particolari che ne facessero istanza, e si sottoponessero a certe Condizioni, d l Patronato delle Chiese di Libera Collazione, o ci Patronato Regio mediato o immediato, escluse quelle di patronato del privato patrimonio della Gorona, che avessero bisogno di pronti resarcimenti per più di Soudi 200.

41. Per i benefizj e Chiese di patronate R. o di Comunità, Popoli, o Luoghi Pij, o di libera Collazione, i Cancellieri Comunitativi, nell' andare a far l'Inventario dei beni ec. della Chiesa, o benefizio, e darne la consegna al nuovo Rettore gli intimeranno di far la sua istanza al foro competente per i risarcimenti che bisoguassero, dentro un mese (1) dalla Consegna, e firma dell'Inventario sotto pena della perdita d'ogni diritto contro l'antico Rettore, e suoi Eredi, e contro il Patrono, e di tal intimazione lo faranno chiamare notificato in calco dell Inventario. Così nelle vacanze i Cancellieri esigeranno dagl' Economi una relazione comprovante lo stato in cui essi Economi ricevono i fondi, e le Chiese, e la manderanno al Magistrato de' Nove (ora Regio . Diritto) dentro un mese, sotto la loro responsabilità. I Cancellieri stessi incaricheranno i Messi locali di denuaziar loro la morte dei Rettori di dette Chiese, e benefizi, e allora se sanno che la Chiesa, la Camonica, o i fondi sono in cattivo stato, e l' Eredità del Rettore insolvente, sequestreranno per via di Tribunale gli arredi Sacri, mobili, bestiami, e quant' altro vi esiste per star in deposito fino a ragion conosciuta N. 17. Marzo 1769. (2)

<sup>(1)</sup> Anzi dentro 40. giorni C. 26 Sett. 1738 § 9. (2) Vi sono delle II de' 28. Lug. 1769. ai Potestà della Prov. Sup. Senese relative alla conservatione degli Stabili di Chiese, o Benefizi di Patromto di Comunità, Luoghi Pij, e Pepoli.

BEN

42 Le alienazioni, allivellazioni, e affitti di beni di Chiese e benefizi a favor di persone congiunte col Rettore fino in quarto grado Canonico inclusive non si posson approvare dai Giusdicenti che ne devon render conto al R. Diritto. C. 8. Ott. 1788. V. Beni Ecclesia-stici.

43. Una C. de' 9. Gen. 1783. invitè i Patroni ad aumentar la Congrua delle Parrocchie insufficientemente dotate, o renunziarne il patronato ad altre Famiglie più comode, o riunirvi de' benefizi semplici di cui fosser pure pa-

troni. V. Decime Parrocchiali.

44. Nelle Chiese di Patronato Ecclesiastico i Parochi son indipendenti dai Patroni. Questi aumenteranno loro la Congrua in LL di Monte, o altre rendite certe; la rendita si valuterà al netto di tutti i pesi e consumi di Chiesa, e del mantenimento di Fabbriche ove questo è a carico del Curato e non del Patrono; nella vendita si comprenderà il corpo di Chiesa, e l'avanzo dei benefizj. I Patroni Ecclesiastici posson aumentare la Congrua alle loro Chiese colla riunione di Benefizji semplici di loro Patronato purchè sia a loro carico il trasporto degl' obblighi: In compenso di tali aggravi posson riformare le loro feste di lusso, e il numero de' loro Canonicati, e Cappellanie e per le Chiese di Patronato misto il Patrono Ecclesiastico è tenuto a tal aumento a rata di Patronato. Il patrono Laico non volendo pagar la sua tangente renunzierà le proprie voci al Compatrono Ecclesiastico, e se questo non l'accet:

farà la renunzia in mano dell' Ordinario: che rendera conto al R. Diritto C. 31, Gen.

1784 (1)

15. Le Comunità son tenute ai resarcimenti, e aumenti di Congrua delle Chiese di loro pa tronato: per quelle di data di Popolo e teauto il Patrimonio Ecclesiastico C. 7. Ago. 1786. (2)

46. Le Comunità son tenute anche per i resarcimentí delle Chiese, e Canoniche di data di Popolo perchè questo è a tutti gl' effetti rappresentato dalle Comunità C. 12. Agosto

1783.

47. I Parochi devon ricevere in consegua per inventario, le fabbriche, stabili, arredi Saeri, e quant' altro appartiene alla Chiesa, e Canonica, e obbligarsi con mallevadore a mantenere il tutto. G. 26. Sett. 1788. §. 5. 6. 7.

48. Mancando d'assumere tal consegna, e dar mallevadore idoneo la Chiesa si mette in economia, e il Cancellier Comunitativo ne renderà conto al Segretario del Regio Diritto.

C. 4. Dir. 1786.

49. Tutto ciò s' applica anche alle Chiese non Curate ove si dice la Messa nelle Feste, o che servon ad esser ufiziate soltanto nel caso

(1) Prescrive anche il modo di esecuzione.

<sup>(2)</sup> Una C. de' 12. Ago. 1786. permesse ai Rettori di cedere i beni della Chiesa al Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi per averne la Congrua in denaro. Le CC. 21. Giu. e 17. Lug. 1684. crearono una Deputazione per provvedere al miglioramento della sorte dei Parochi più bisognosi:

che non possa esserlo la Parrocchia: ma per il mantenimento di queste, e loro Arredi si fissa al Paroco una somma annua C. 26. Sett. 1788. §. 8.

50. La consegna, e Inventario si fanno dai Cancellieri Comunitativi. Non hanno luogo nelle Chiese ov'è un' Opera perchè questa può cau-

telarsi come crede §. 9. 10.

51. Qualunque mancanza o deterioramento non esime il nuovo Paroco dal prendere la consegna, salvo il reclamare contro l'antecessore ed Eredi, nel qual caso il Cancelliere cercherà di metterli d'accordo; e non riuscendovi adiranno il Tribunale S. 11.

52. Affinche il vecchio Paroco, o suoi Eredi non oppongano che le mancanze, e deterioramenti son segniti in tempo dell'economia, il Cancelliere appena notiziato della vacanza col referto scritto del messo, anderà a riscontrar l'Inventario in presenza di Testimonj e si varrà d'un Perito se occorre. § 12.

53. Inoltre i Cancellieri faranno questi visita, e riscontro ogni tre anni, rendendone conto al R. Diritto colla loro proposizione § 13. (1)

54. La copia degl' Inventari fatta dai Cancellieri Vescovili si riterrà nelle Curie Ecclesiastiche. I Vescovi se ne varranno nelle visite Pastorali per assicurarsi dello stato delle fabbriche, fondi, mobili, arredi ec. con avver-

Digitized by Google

<sup>(2)</sup> Derogato con C. 12. Dic. 1791. formo stante nei Cancellieri il dovere d'informarsi altrimenti della gestione dei Parochi, e render conto d'ogni disordine.

tire i Parochi se occorre, e informare il Cancelliere Comunitativo quando bisogni un riparo . S. 14.

55. Esso Cancelliere darà avviso al R. Diritto e alla Curia Vescovile ogni volta che accade qualche variazione notabile nelle fabbriche d' una Parrocchia, o nei suoi assegnamenti per essere stata permessa un alienazione o altra causa S. 15. (1)

56. Per gl' Inventarj e consegne non si esigono che le spese vive, e queste a carico del nuo-

vo Rettore S. 16.

57. La grazia concessa a un Rettore di crear un censo o altro onere sopra i beni della Chiea o benesizio, o distrarne una parte per provvedere a qualche urgente bisogno, o per il maggior vantaggio di essa Chiesa, o benefizio, è sempre unita all'obbligo di versar nella Cassa dei vacanti una somma annua da determinarsi nel Decreto d'approvazione del Vicario Regio se non lo è dal Rescritto, per reintegrare lo scorporo; e di ciò il Vicário R. passerà notizia all' Economo dei vacanti. In case di mora del Rettore l' Economo ne preverrà il Vicario Regio, che prima farà intimare il Rettore a purgarla, e poi lo astringerà per le vie di ragione C. 30. Ago. 1794. V. Beni Ecclesiastici. Curie Ecclesiastiche. Ecclesiastici. Exequatur. Naturalizzazione . Parochi . · Tom. 1.

<sup>(1)</sup> Per questo Art. tutti gl' Inventari furon originariamente rimessi al R. Diritto.

BENEPLACITO Apostolico V. Beni Ecclesia-

BENI Ecclesiastici

50

Alienszioni . 1. Nel Fiorentino, il Magistrato Supremo e nel Senese il Giudice Ordinario di Siena conoscevan di tutto le alienazioni, e contratti di beni stabili di Monasteri, Couventi, Case Religiose, Benefisi, Ufiziature, e Luoghi Pij Ecclesiastici di ogni sorte. Le parti dovean giustificare la necessità, o la couvenienza della contrattazione, e le couvenzioni fatte. Il Magistrato senza ricevere atti fatti fuor di Toscana, e colle formalità proprie dell' alienazioni di beni minori, accordava, e negava con suo Decreto l'approvazione. La mancanza del Decreto, o Rescritto d'approvazione porta nullità; M. 7. Mar. 1773. e M. 14. Giu. 1783. (V. ii N. 2.)

2. Il M. 14. Giu, 1782. autorizzò i Vicarj Regj a conoscere di tutte le alienazioni allivellazioni e permute di *Beni Ecclesiastici*. Devon assicurarsi del valore con stime, e Incanti, eleggendo i Periti se non gli eleggon

le parti.

3. Nell'alienazioni di stabili di Luoghi Pij Ecclesiastici, il Giudice per assicurarsi del valore, oltre le stime, e Incanti sentirà il Ginsdicente Locale, e l'incaricherà dell'elezione dei periti, abili, e onesti, e delle stime. Sa i beni son di henefizi di Patronato è necessario il consenso del Patrono, e se questo resta contumace alla citazione, o ha interesse nella vendita, si darà un Curatore al Benefizio, e se esso è fuori di Firenze si sentirà

il Giusdicente commettendogli d'informarsi aache dal Magistrato Comunitativo. Questo alternativo sistema si tien anche per i beni di beuefisj di libera Collazione, o di patronato Ecclesiastico; e per quei delle mense si sentirà l'Avvocato Regio, e si parteciperà l'affare a S. A. R. come si fà per quei di patronato Regio. Quanto ai beni d'Università, e Corpi Ecclesiastici dopo il loro partito si sentirà il Giusdicente C. 6. Nov. 1779. e M. 14. Giu. 1783.

4. La C. 19. Feb. 1785. avea autorizzati i Vicar; Regj, nelle vendite di beni Ecclesiastici a recedere dall' Incanto, quando non potesse render migliore la condizione della causa Pia. La C. 2. Sett. 1793. restrinse tal facoltà, e volle che nelle vendite di beni di benefizi o Chiese, di libera Collazione, non potesse recedersi dall' Incanto neppur coll' aumento del 10. per 100. sopra le stime, a meno che vi fosse la grazia Sovrana. (1)

5. Le C. 17. Giu. 1793. vieta interperre il De-

Vi sono delle II. Generali de' 22. Ottobre 1785. pubblicate in occasione dell'alienazioni e allivellazioni dei beni di Patrimoni Ecclesiastici, Mouasteri, Conservatori, ec. E' vi è unita la formula dei patti da inserirsi nei Livelli.

Un' altra C. de' 50. Sett. 1786, concerne quelli em à dovuta la prelazione per l'acquisto di tali beni, e il modo di esercitarne il diritto. Dichiara che si può sempre preserir la dazione in Enfiquesi all' Alienazione.

<sup>(1)</sup> In U. 19. Sett. 1786. regolava i diritti dei Ginsdicenti per la vendita di tali beni. Ora è d' uopo riportarsi alle moderne Tariffe.

BEN creto d'approvazione se prima non è parte cipata al Vicario la grazia dell' alienazione

6. Finalmante colle NN. de' 21. e 22. Sett 1815. è stata autorizzata l'alienazione di una porzione di beni già Demaniali, ora Ecclesia stici per Scudi Zoomila V. Benefizi N. 42.

7. La N. 28. Ago. 1784. aboli l' Extravagante Ambitiosae proibitiva dell'alienazione dei beni Ecclesiastici, e proibì ogni formula che appellasse alla med. sotto pena della nullità del Contratto, e di Scudi 100., e privazione del rogito per il Notaro: e volle che in tal alicoazioni bastasserò le solennità volute da Gius Civile, e Municipale.

8. Per gl' Art. 2. 3. il difetto del Beneplacito Apostolico, e altre solennità Canoniche nor

importa verun effetto civile.

9. I SS. 4. 5. proibirono in qualunque, Cattedra e Luogo insegnare e spiegare detta Extrava gante sotto pena della privazione della lettura e per gl' Ecclesiastici costituiti in Dignità della Sovrana indignazione, Esilio dal Gran ducato, sequestro del loro Temporale e altra ad arbitrio.

10. Ogni Giudice, o Ministro Ecclesiastico, Laico che contravveniva alle sud. disposiz. dovea punirsi coll' inabilitazion perpetua, con multa di Scudi 100., e così gli Avvoca ti, e Procuratori § 6.

11. La metà delle multe spettava all'accusatore l'altra allo Spedale di S. M. Nuova, e pel il Senese di S. M. della Scala § 7.

12. Delle Tragressioni eran cognitori i Tribo nali Criminali con farne rapporto al R. Di ritto §. 8.

M Gra la L. 15. Apr. 1802. S. 3. ha rimessa in vigore l' Extravagante Ambitiosac.

I beni già Demaniali furon restituiti alla Ammi-Causa pia, e creata una Deputazione per am-nistra-zione. ministrarli colla N. de' 31. Mag. 1814. che ne determina le attribuzioni.

Le NN. 5. Lng. e 28. Nov. 1814. contengono delle disposizioni rapporto ai dehitori; e fittuari morosi.

La sud. Not. 28. Nov. 1814. § 5. dichiara che fin a tanto che i beni Ecclesiastici saranae riuniti in una sola Amministrazione dipendente direttamente dal Governo, le Cause in. · cmi essa avrà interesse saranno di privativa cognizione, per i Circondari delle Ruoto di Pirense , e Arezzo del Magistrato Supremo , per il Circondario di Pisa all' Auditor del Governo di quella Città, e per i Circondari di Siena, e Grosseto dell' Auditor del Governo di Siena.

7. Vi sono pure le II. ai Ministri della medesima in data de' 17. Dicembre 1814. V. Maninorte. Patrimoni Ecclesiastici.

RNI CIVILI: Per la N. de' 19. Dic. 1782. foron ceduti alle Comunità i beni allivellati che spettavano all' Azienda dei Beni Civili . REPERMIA. Una L. Medicea de' 8. Luglio 1542. puniva la bestemmia con multa, colla Parte perforazione o taglio della Lingua, colla fru-Storica sta sull' Asino colle Galere, o colla morte, econdo le circostanze, e il numero delle recidive.

La C. 10. Lug. 1779. volle che si punisse -conomicamente, in specie nelle persone rez-

Digitized by Google

ze, e quando procedevano da ebrietà, mala abitudine, o irreflessione, perchè un processo accresce la pubblicità, e attribuisce alle parole un senso, che forse il reo medesimo non volle dargli.

Pene. 3. Questa distinzione è seguitata dalla L. 30. Nov. 1786. §. 61. che ne prescrive la pena negli altri casi (V. la Nota a pag. 9.)

BESTIALITA': Sua pena: L. 30. Nov. 1786. §. 96. L. 30. Ago. 1795. § 21. 22. 23. (V. la

Nota a pag. 9.)

BESTIAMI V. Animali. Arnesi Rusticali. Epi-

Parte 1. Una C. 30. Nov. 1631. designava i difetti per cui si potevan rescindere le contrattazioni dei bovi aratori.

2. Una P. 21. Lug. 1683. regolava le contrattazioni del bestiame vaccino, i termini a pagare il prezzo, e rimedi relativi, e il modo di sperimentare le azioni redibitoria, e quan-

ti minoris nei casi da essa previsti.

Contrat- 3. Ora la N. 6. Nov. 1773. porta ciò che segue: Il venditore può agere realmente, o
personalmente per il presso, appena consumato il Contratto colla fissazione di quello,
e colla consegua §. 1.

4. Il compratore che scuopre difetti apparenti nell'animale comprato non ha azione contro il venditore. Per i difetti occulti soltanto se si tratti di pisciar sangue, o mal caduco, o di qualunque altra imperfezione mortale, ha l'azione per la rescission del Contratto, o per i danni, a sua scelta: deve provare la preesistenza della malattia; e deve intentar

la sua asione, rispetto al pisciar sangue dentro 8. giorni, e rispetto al mal Caduco, o altra imperfesione mortale deutro giorni 30. continui dalla ricevuta consegna, e ciò per Tribunale, o per denunzia stragiudiciale al venditore, o alcuno di sua Casa in presenza di Testimoni, il tutto sotto pena di caducità. Quanto al mal caduco se l'asione è intentata dentro il sud. termine, la preesistenza del male alla vendita si presume, e il compratore non è tenuto provarla. § 2.

5. Per i vizì dipendenti da cattivo nmore il compratore non ha azione quanto alle bestie non dome: non l'ha neppure quanto alle bestie dome al lavoro, se prima le provò; se non le provò, e fù insieme assicurato dal venditore che erano esenti da tali vizì, e che si trovasse che esistessero quello di cozzare, tragiogare, o altro che impedisca affatto il lavoro, da provarsi come al §. 5., il compratore può agere per la rescissione, e per il danto a sua scelta purchè denunzì il vizio, e intenti formalmente l'azione come sopra dentro tre giorni dalla consegna § 3.

6. Qualunque azione intentata dal compratore per dette infermità, difetti, o vizj, non impedisce al venditore d'agir per il pagamento del prezzo a tenor della presente L. o del patto: il compratore lo può depositare in contanti o dare un peguo per il totale, per stare al giudicato, o a dichiarazione d'amici, seuza il deposito non può esercitare le sue azioni §. 4.

7. I patti uen posson presumersi, o indursi da

termini generali, ma devon essere espressi; e speciali, e provarsi per scritto, o almeno con due Testimoni presenti §. 5.

8. E' derogato ad ogni statuto, o consuetudine contraria; Le questioni si portano ai Giusdi-

centi Civili. § 6. 7.

9. L'espressione generica di vendere a buoni patti s' intende a ten. della pred. L. e non dà luogo a rescission di Contratto, o riduzione di prezzo che nei casi da essa contem-

plati . C. 7. Dic. 1782.

ni del Bestiame Bovino, e in specie quanto ai vizi d'animo, e di Corpo si posson fare i patti che si vogliono, e in mancanza di patti, tanto per le prove, che per la decisione delle questioni si starà al Gius Comune non agli Statuti Lecali nè all'altre Leggi dello Stato N. 19. Apr. 1788.

11. Sul modo di trattar le azioni redibitoria, e quanti minoris V. il Regol. di Proced. Civ.

§. 568. e segg.

12. E' proibito comprar Bestie da macello, Cavalli, e altri oggetti di servizio militare dai militari Toscani, o Esteri sotto pena di perder la cosa, e il prezzo, e della gabella 6stupla se il bestiame fù introdotto in una Città gabellabile. N. 23. Apr. 1815. V. Mercati.

Pascolo 13. Il M. 25. Apr. 1770. impone varj obblighi agl' abitanti dei paesi di montagna, che nell' Inverno mandano i bestiami in Maremma V. Pascoli. Vergari.

Bestiame 14. Chi trova Bestie smarrite dee renderle al smarrite padrone, esigendo le spese fatte, e il paga-

mento dell' opera impiegata, sotto pena di furto. L. 11. Apr. 1778. (per lo Stato Seneæ)§ 1.

15. Non conoscendo il padrone o custode le denunzierà al Tribunale dentro giorni due, con tutti i contrassegui. Il Tribunale farà bandir la denunzia, e affiggere Editti contenenti tatti i contrassegni delle bestie, e le circostanze del ritrovamento; le bestie si lasceranno in deposito all' Inventore, o allo stabulario, § 11.

16. Nel Bando si assegnerà termine giorni 10: a comparire, e reclamare il bestiame: quelli spirati si venderà all'Incanto, e il prezzo dedotte tutte le spese, e danni fatti da esso si depositerà presso al Camarlingo Comunitavo. Il padrone lo ricupera se dentro tre auni giustifica d'esser tale; passati tre anni perde ogni diritto, e il prezzo stesso si dà per un terzo all' Inventore, e per due terzi alla Comunità. § 12.

17. (V. il N. preced.) E' proibito introdurre, Dannis o far passare bestiame grosso, o minuto, sugl' Argini, Ripe, Scarpe, e Banchine di fiumi, o Fossi, Laghi, e Porti dello Stato Fiorentino, arcampionati, o nò, senza la licenza dell' Imposizione, o dove non è, della Comońità. N. 7. Feb. 1789. § 1.

18. In caso di trasgressione il proprietario, a il guardiano son tenuti in solidum a una multa di £. 1. per bestia grossa, e di £.-6.8. per bestia minuta ogni volta che il bestiame sia trovato in detti luoghi benchè non vi abbia fatto danno: le multe spettano per metà.

all' accusatore, e per metà all' Imposizione o in mancanza alla Comunità. § 2.

19. Se la persona del padrone o guardiano non è certa si procede nelle forme per venirne in chiaro; se lo è, si procede senza formalità di processo assegnando loro un breve termine a difendersi 6 3.

mine a difendersi § 3.

20. Restan fermi gl' ordini per la Chiana, e suoi influenti, e le pubbliche, e private servitù legittimamente acquistate per il passo dei pedoni, bestie e vetture per gl' argini, e ripe. § 4. 5.

21. Questa N. è richiamata in vigore con al-

tra de' 8. Mar. 1815.

Polizia. 22. E' proibita la ritennione di bestiami, e sughi nei luoghi murati: ma i Tribunali non posson procedere Ex Ufficio: rimetteranno le doglianze al Magistrato Comunitativo, che vi provvederà, o farà le necessarie istanze al Tribunale. C. 25. Ott. 1777. V. Polizia. Sardigna.

Estra23. La L. 11. Apr. 1778. abolì tutte le Gabelle RR. e Comunitative sull' introduzione,
estrazione, e transito del bestiame meno quelle alle porte delle Città Gabellabili.

24. La C. 30. Nov. 1631. proibì l'estrasione

dei Bovi aratori.

25. La N. 27. Apr. 1789. proibi estrarre il bestiame pecorino da frutto quando era rivestito di lana sotto pena della perdita di esso, o suo valore, e prescrisse vorie cautele, ed obblighi per il bestiame di tale specie esistente negli spazi Doganali.
26. La N. 27. Giu. 1793. estese la proibizione

Digitized by Google

a qualunque specie di bestiame Vaccino, Bufalino, Caprino, Pecorino, o Porcino domo, o non domo, ed alle carni fresche, e salate, e lardi, sotto varie pene.

27. La N. 31. Lugl. 1793. ordinò le portate del bestiame esistente dentro gli spazi Doganali, e prescrisse altre analoghe misure per impedirne la fraudolenta estrazione.

28. Il M. de 9. Sett. 1797. regolò il modo d' introdurre il bestiame forestiero al Pascolo nel Vicariato di Pietrasanta col benefizio della

ritratta. V. Vergari.

29. Colla C. de' 17. Ago. 1793. il Governo erasi riservato il dar la licenza per l'estrazione delle Pecore, e Capre che non eran più da

fratto, e dei Temporili.

30. In fine la C. de' 31. Ott. 1815. ha dichiarato che in conseguenza delle Leggi Doganali, e di libero Commercio le dette portate del bestiame esistente presso ai Confini non son più necessarie, e che non si dia più corso alle querele per la loro omissione ferma stante la Tassa prescritta per l'estrazione del bestiame dal M. de' 30. Apr. 1804.

BIBBIENA Comunità: Regol partic. de' 2. Sett.

1776.

BIBBONA Comunità: Regol. partic. di essa de 17. Giu. 1776.

BIENTINA. Un B. del 1632. (senza giorno)

regola la pesca in quel Lago.

BIGALLO: Il Magistrato de' Capitani del Bigallo fù soppresso col M. 16. Gen. 1776. che contiene varie disposiz. sul Governo di quel Luogo Pio. V. Esposti. BIGLIETTI: Disposizioni per Cedole, e bi-

glietti: V. Notari.

BIGAMIA: Sua pena. Leg. de' 30. Ago. 1795. S. 20. 22. 23. V. Adulterio . ( V. La Nota

a pag. 9. )

BISENZIO: Non si può mandar legname per questo fiume fuorchè legato in foderi e con una guida che stia sul fodero sotto pena di Scudi 10. per pezzo di legname, e della perdità: la metà di d. pene spetta a chi lo ferma che dee denunziarlo al Giusdicente, e un quarto all' Imposizione del fiume B. 2. Ott. 1741.

BOLGETTE, e Procaccini.

1. Ogni Comunità ha la sua bolgetta: la chiave si tiene dal Giusdicente, o dal Cancetlier Comunitativo (1). In essa si mette tutto il Carteggio degl', Impiegati, per gl' Ufizi di Firenze, e si dà chiusa al Procaccia, che appena arrivato la consegnerà alla posta, e al suo ritorno la riceverà dalla medesima parimente chiusa con entro tutte le Lettere dirette alle autorità del paese. Se la posta trova in bolgetta qualche Lettera per particolari la consegna al Procaccia, che la recapiti a. suo profitto. M. 19. Gen. 1778.

2. I Giusdicenti che fosser in necessità di spedir qualche piego per la posta senza aspettar la Bolgetta, ne terranno nota, esprimendo i

<sup>(1)</sup> La C. 29. Ott. 1784 dichiarò che i Procacci Comunitativi consegnerebbero le Bolgette non più al. Cancelliere, ma al Giusdicente, che solo deve aprirle, e dar corso ai plichi.

motivi, e la manderanno ogni 6. mesi all' Auditor Fiscale (Presidente del Buon Governo) per esser rimborsati del pagato dalle, spese di Giustizia C. 27. Ott. 1781.

3. I Procacci devon portar le bolgette alla posta, ed andare in persona a riprenderle nell' ore in cui vi sono i Ministri. C. 10. Feb.

1781.

4. Nei processi, e fogli Originali messi in Bolgeta si scriverà sulla sopracarta = per consegua = Allora la posta ne tien registro, e esige la ricevuta del recapito C. 7. Giu. 1793.

5. I Giusdicenti godon franchigia di posta per le lettere, plichi, e processi purchè sian marcate colla parola ex officio e col nome del Tribunale che le manda: 00. 1. Feb. 1746.

BOLLA in Coena Domini. E' proibito tenerla affissa nei Confessionari, e pubblicarla nei pulpiti, o dagl' Altari; i Ginsdicenti invigileranno sopra di ciò. C. 20. Mar. 1779.

BOLLO della Carta: Fù introdotto con L. de'
5. Gen. 1645. (ma limitato a pochi atti) Parce
per causa de' debiti contratti nella guerra Storica

contro i Barberini.

2. Fù regolarizzato poi colla L. 8. Nov. 1749. alla quale contengono degli schiarimenti le due CC. de' 15. Gen. 1750. La N. 26. Giu. 1751. quella de' 2. Gen. 1755. e il M. 18. Giu. 1760.

La N. 7. Gen. 1778. pubblicò una nuova Tariffa della carta bollata, e varie disposizioni
sulla vendita accordando ai venditori il 5.

per 100.

4. Questa Regalia fu aumentata con N. 25. Mag.

1804. cui era annessa la Tariffa dei Diritti: l'una e l'altra furon riformate colla N. de'

15. Nov. 1804.

5. Adesivamente a questa la C. 31. Dic. 1804. volle che si tenesse in carta bollata il Libro dei partiti delle Comunità, e che fossero in questa carta tutte le istanze presentate alle medesime da particolari. La C. 14. Dic. 1804. dichiarò esenti gl'atti dell'Uffizio delle Stinche.

Vi è una C. Transitoria de' 29. Gen. 1805. sul

bolla degl' Atti fatti fuori di Stati.

E vi sono in interpetrazione delle sud. NN. o LL. gen. del 1804. Le NN. de' 11. Lug. e 25. Ago. 1805. e le II. de' 16. Ago. 1805.

- La C. 17. Ott. 1807. sulla vendita della Carta hollata incaricò i Giusdicenti di far de' riscontri improvvisi presso i Cancellieri Comunitativi.
- Esen6. Per NN. particolari erano esenti da questa
  Regalia la Provincia Inferiere Senese, Piotrasanta, Barga, la Lunigiana, e Portoferrajo,
  e degl' Atti fatti in carta bianca in quelle
  Provincie si potea far uso in luogo non esente. N. 18. Gin. 1779. N. 16. Apr. 1781. N.
  26. Mag. 1781. N. 25. Gen. 1782. La moderna L. degl' 11. Feb. 1815. non ha ripristinate tali esenzioni.

Legisla- 7. Questa L. gen. de' 11. Feb. 1815. è la vigente. L' Art. 16. assoggetta al bollo i giornali fogli periodici, Carte da Musica, Affissi, e Avvisi, esclusi gl' Inviti Sacri, e gl'
avvisi che emanano dall' autorità pubblica.
L' Art. 11. vi sottopone pure il primo foglio

delle allegazioni, consultazioni, dubbj, motivi, decisioni, Scritture, e Documenti che si stampano nel foro.

8. La N. 1. Mag. 1815, contien varie disposizioni per lo smercio della vecchia carta bol-

lata finchè sia preparata la puova.

9. La N. 19. Dic. 1815, mette in attività dal 1. Gen. 1816, la carta coi nuovi belli assegnando tempo tre mesi da quell' epoca allo smercio della vecchia, dopo i quali gl' Atti in essa scritti si avranno per scritti in carta bianca.

10. Le Fedi d'Estimo presentate dai pubblici querelanti nei processi Criminali, o di Polizia posson esser in carta bianca N. 16. Mag.

1815.

11. Gl' avvisi Teatrali, come fatti per causa di lucro devon esser bollati. Son esenti gl'avvisi con cui si annunziano fra i Nobili le Nascite, Morti, e Matrimoni, come fogli d'urbanità, e di confi enza C. 15. Sett. 1815. V. Interdizione.

12. La C. 19. Lug. 1815. condona le penali per avvisi stampati in carta non bollata fino

al 15. Agosto seg.

13. E la C. 14. Giu. 1815. autorizza i Ministri della Gabella a delegare a loro rischio, e carico in ogni Comunità una persona che rivenda la carta bollata. V. Carte da Giuoco. Processi Criminali.

BOLLO, o marca. La L. de' 6. Feb. 1750. sostituì il bollo colla frusta ed esilio perpetuo alla galera, a vita; E per la galera a tempo il bagno di Pisa. Le nostre LL, non conoscono più questa pena.

BONIFAZIO: Il M. 30. Gen. 1776. soppresse la Deputazione di questo Spedale, e stabili varie disposizioni sul di lui governo.

BORGO a BUGGIANO: V. Buggiano. Mer-

cati .

BORGO S. LORENZO: Comunità. Suo Regolamento partic de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima alla medesima. N. 18.

Sett. 1781.

BORGO S. SEPOLCRO Comunità: Regolamento partic. de' 7. Mag. 1776.

BORSAJOLI: Furto ad uso di borsajoli. Sua pena. L. 30. Nov. 1786. S. 75. (N. La Nota

a pag. g.)

BOSCHI. B. 27. Giu. 1562. sulla conservazione dei Boschi del Senese.

Conser-

vazione, 2. Sulla conservazione di quelli che sono addetti alle Saline di Volterra: 00. 19. Giu. 1592. L. 2. Dic. 1701. E. 11. Nov. 1760. N. 29. Sett. 1762. N. 28. Ago. 1764. M. 15. Lug. 1791. e N. 10. Lug. 1804., trattano anche dei danneggiamenti di questi boschi, e proibiscon introdurre bestiame senza la gabbia nelle Tagliate.

3. I BB. 23. Mag. 1594. 17. Ott. 1597. 23. Mar. 1601. 20. Ott. 1607. alle quali si riferisce una C. de' 22. Agosto 1747. proibivano anche ai proprietarj il taglio di certi alberi come Olmi, Pini, Frassini, Cerri, Istie, Castagni, Farnie ec., sotto varie pene, se non si avea la licenza degli Ufiziali dei Fiumi.

4. Un B. del 1622. (senza giorno) stabilì le regole da osservarsi per il taglio dei boschi

nella Montagna di Pistoja.

Questa L. del 1622. e l'altra de' 12. Apr. 1646. riserbarono varj boschi del Pistojese alla R. Magona, e agl'abitanti della Montagna, e proibirono agl'altri sotto varie pene di tagliarvi, o dissodare V. Magona.

Il M. de' 25. Apr. 1710. proibì raccoglier le-

gna nelle RR. Bandite del Pisano.

Queste disposiz. furon revocate colla L. de'
20. Gen. 1776. che lasciando saviamente ai
proprietari la cura di fare il loro maggiore
interesse, permesse a tutti tagliare i loro
boschi senza alcuna licenza, ad eccezzione:
1. Di quelli posti nel crine degl' Appennini,
dentro un miglio dalla sommita per ogni parte: 2. Di quei riservati alla R. Magona: 3.
Di quei riservati alle Moie di Volterra; E
ferme stanti le proibizioni di seminare, arroncare, o adebbiare nei Monti. V. Alpi.
Magona.

BOTOLE: è proibito tenere botole feritoje, e sperture nelle strade e luoghi pubblici senza che sian munite dell'opportuna difesa, e coll'obbligo di star chiuse la notte, pena £.7. oltre i danni: (1) Per aprirne delle nuove occorre la licenza della Comunità la quale per essa non può esiger nulla. Rompendosi una botola, chi ne ha l'uso la deve assicurare prima che sopravvenga la notte, in guisa che non possa seguir male, e darne parte al padrone del fondo, e alla Comunità sottom. 1.

<sup>(1)</sup> Secondo il B. 15. Giu. 1638. la pena era di Scudi 5. e arbitrio, oltre i danni e accomodatura.

BRA

to pena di £. 7. Regol. 10. Aprile 1782. \$. 10. (1) V. Suolo pubblico.

BOTTEGAJ: V. Servitù . Esecutori .

BOTTINI V. Pozzi neri.

BOZZOLARI V. Pasticcieri.

BOZZOLI di seta: V'è un Regol. de' 27. Apr. 1753, sopra i mercati dei bozzoli: non è in osservanza.

2. Il M. 23. Ago. 1779. abolì le LL del 1651. 1655. 1697. e i vincoli da esse resultanti, e permesse la libera circolazione, e contrattazione dei Bozzoli. Abolì pure l'obbligo di tenere i quadernucci per la Trattura, e compra della Seta, e di render conto della seta tratta a forma della Legge del 1693., come pure quello di pesar tutte le sete contrattate in Firenze alla stadera della Camera di Commercio, e tutte le Tasse relative.

3. La N. 5. Aprile 1788. proibisce estrarli sotto pena della perdita di essi, o loro valore. Ora ciò è regolato dalla L. Doganale de' 19. Ott. 1791. V. Bachi. Gelsi. Seta.

BOVI V. Arnesi rusticali. Bestiame.

BRACCIO Regio: non se ne può far uso senza la licenza del Giusdicente, che la darà per i soli crediti Regj, e pubblici, e mai per quei particolari di quello cui compete, e è stato comunicato per contratto tal privilegio C. 23. Mag. 1782. V. Contribuzioni.

BRACINI V. Tasse .

<sup>(1)</sup> E' per il solo stato Fiorentino quanto all' erogazion della multa V. a STRADE gl' Art. 42. 45. di questo Regol.

RIINO V: Funerali.

BUCINE, e Val d' Ambra: Comunità: suo Regol. partic. de' 13. Feb. 1773. = Altro de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima alla medesima N. 24.

Nov. 1781.

BUGGIANO Comunità: Regol. partic. de' 23.

Geu. 1775. V. Mercati.

BULLETTONI da ruote V. Strade.

BUONOMINI di S. Martino V. Notari.

BUSTI V. Monumenti,

ACCIA V. Armi. Cani. Colombicidio. Patrimonio della Corona.

1. Le antiche Leggi di Caccia sono i BB. de' Parte 24. Lug. 1595. 23. Dic. 1589. 17. Sett. 1612 6. Gin. 1618. 20. Mar. 1620. 6. Ago. 1622. La C. del 21. Lug. 1778. la L. gen. de' 27. Aprile 1782. e la N. di schiarimento de' 30. Giu. di quell' anno, che proibì la caccia dei Colombi domestici, la N. de' 15. Mar. 1783. la N. de' 23. Gen. 1786. che proibì di cacciare con fucile nelle ragnaje de' particolari senza licenza del proprietario, La N. 21. Giv. 1786. sulla Caccia colle Tagliole (V. il. N.º 8.) la L. Gen. o N. de' 22. Gen. 1788. e la C. interpetrativa de' 14. Feb. dello stesso auno . La N. 19. Giu. 1795. sopra i diritti dei Feudatari in materia di Caccia, e dei Vassalli per quella delle Fiere: e la L. gen. de' 20. Ago. 1805. (1)

<sup>(1)</sup> La N. 20. Gia. 1814. §. 1. richiama in vigoro le sole disposiz. veglianti nel 1798.; de' diritti di

2. La L. de' 27. Apr. 1782. S. 11. vietava di procedere per inquisizione (V. il Nº 33.)

Pacoltà cacciare.

ni , e di-Vieto .

3. Chi ha la licenza dell' armi può, fuori del divieto, andare a Caccia in ogni luogo non eccettuato dalle Leggi. L. 15. Feb. 1793. S. 1.

Eccezio- 4. Son eccettuate le Bandite Regie, o concesse dal Sovrano ai privati, e i Terreni coltivati ove esiston uve non raccolte, o sementate, e le Ragnaje piantate, o conservate ad arte dal proprietario: in questi Terreni è anche proibito d'entrare §. 2. (1)

5. Ora la Caccia nel suolo altrui piantato, o non piantato a ragnaja, con sementa, o raccolta, o senza, o anche boschivo, è proibita senza licenza del padrone: si può cacciare senza di essa, nei modi, e tempi, permessi nei Terreni altrui tenuti sempre sodi N. 20.

Giugno 1814. §. 5. 6. E' tempo di Divieto dal 1. giorno di Quaresima a tutto Agosto. In divieto si posson prendere o uccidere nei modiqui sotto notati i volatili, e quadrupedi carnivori, e dannosi. e quei che non si riproducon fra noi; sono dannosi i Lupi, Volpi, Faine, Martore, Puzzole . Istrici , Tassi, e Donnole , c fra i volatili l' Aquile, Falchi, Gufi, Passere, Corvi,

Car 12 ne' beudi trattava anche il 6. 30. della vegliante L. de, 15 Feb. 1793.

Gazzere. e Cornacchie L. del 1793. §. 3.-4. 5.

<sup>(1)</sup> Ta N. 23. Sett. 1793. revocò quest' Art. , 🙃 volle che soltanto il Cacciatore fosse tenuto per i danni fatti ila lui, o dai suoi Cani; proibì stabilii Caccio permanenti, come Ragnaje, Paretaj eq sul suolo altrui senza licenza del padrone. V. il N. 3

7. Non si riproducon fra noi gl' uccelli di mero passo, e la maggior parte degl' animali di Padule S. 6.

& I danuosi si posson uccider, o prendere con qualunque Istrumento fuori del fucile, e delle Tagliole, o pietiche: di queste possono i Giusdicenti dar la licenza secondo i casi purchè non sian tese avanti il levare, o dopo il tramontare del Sole, nè in luoghi, o sentieri praticati dagli uomini, o dagl' animali § 7. 8. e N: 21. Giu. 1786. V. Lupi.

9 La Caccia con armi a fuoco si può fare agl' animali dannosi a richiesta del Magistrato Comunitativo, o di un Possidente, con licenza del Giusdicente locale il quale secondo i casi l'accorderà gratis, o negherà, e ne renderà conto al Direttore della R. Segreteria della

Corona S. 9. L. del 1793.

10. La licenza si darà colle condizioni che la Caccia s' eseguisca in brigata non minore di 8. persone, e senza Cani, e che quello che la chiede sia responsabile delle Trasgressioni alla Legge del Divieto . e di Caccia anche per gl' altri Cacciatori S. 10.

11. La sud. Caccia in brigata minore d'otto persone, o con Cani non può permettersi che

dal Direttore della Corona S. 11.

12. Le Leggi sulla distruzione dei Lupi son man-,

tenute S. 12. V. Lupi.

13. Gl' uccelli dannosi, e loro nidj si posson sempre distruggere fuorchè con arme a fuoco, sempre proibita in tempo di divieto § 13.

14. Quanto agl' animali di padule i Giusdicenti posson dar la licenza della Caccia col facile e per un tempo discreto, con che nell'

accesso, e resesso si porti scarico. Queste licenze non si accorderanno dal 15. Aprile al

15. Lug. tempo delle cove §. 14.

15. Le stesse licenze si posson accordare per la Caccia dei Colombacci dal principio del divieto al 15. Marzo, colla stessa condizione di portar il fucile scarico, da esprimersi nella licenza, di cacciar senza Cani, e di tener sempre sul posto della Caccia un Zimbello, o volantino. Di tutte le licenze si renderà conto dai Giusdicenti che le rilasciano al Consig. Dirett. della Segreteria della R. Corona § 15.

16. I Giusdicenti saranno cauti di non accordarle con tanta facilità, che si deroghi col fatte alla Legge del divieto, e avranno riflesso alla qualità delle persone, alla località, alla stagione, e alla riproduzion degl'animali, esaminando, se piuttosto convenga limitar la licenza a pochi giorni, o alla Cac-

cia in certi luoghi soltanto C. 7. Feb. 1795, 17. Per l'aucupio, ferma stante la proibizione delle panie, lastre, e Reti aperte, o da Paretajo che si usan nell'Autunno, si può da tutti dal principio del divieto al 15. Apr. prendere con qualunque ordigno, e rete di maglia larga, ed esclusa quella, che chiamasi

gna larga, ed esclusa quella, che chiamasi paratella, le Pavoncelle, Pivieri, Storni, e Gambette, con che trattandosi di reti appajate, vi sia sempre in mezzo la stampa di tali volatili, de' quali nel sud. tempo è permesso il trasporto, e la contrattazione. L. gen. sud. del 1793. §. 16.

18. Dal 15. Lug. in poi si posson prendere con qualunque ordigno, e rete sottile, le Tortore,

Quaglie, Beccafichi, Ortolani, e altri minuti Uccelli di quei che si prendon in Estate, e n'è permesso come sopra il trasporto, e la contrattazione §. 17.

19. Le Passere, Rondini, Rondoni, Balestrucci, e loro nidj si posson prender in ogni tempo, e modo, esclusa l'arme da fuoco nel di-

vieto §. 18.

20. Di tutti gl' altri quadrupedi, e volatili non mentovati fin' ora è proibite la Caccia trasporto, e contrattazione in tempo di divieto per tutto il Granducato, benchè venissero dall' Estero, ed è pure proibito prendere; o distruggere i loro vidi, e figli di covo §. 19.

21. E' punito come Trasgressore chi dopo il principio del divieto tien tesi dei lacci, e altri ordigni d'aucupio benchè ciò fosse in nna

ragnaja di sua proprietà §. 20. (1)

22. In tempo di divieto è proibito portar lo schioppo; nei Vicariati di Pontremoli, Fivizzano, Barga, Bagnone, Portoferrajo, e Pietrasanta si può portare per difesa da chi ne ha la licenza purchè non sia carico a munizione, nè se ne abbia indosso, altrimenti s' incorrera nella Trasgressione, a meno che si provi d'andare al padule, o tornare dalla Caccia de' Colombacci con licenza del Giusdicente, e ferma stante la N. de' 10. Aprile 1788. che proibisce il porto d'armi ai Confinati, e a tutti poi nelle Città, Terre, e Castelli § 21. 22., e C. 20. Nov. 1793.

<sup>(1)</sup> Quest' Art. proibiva anche fuor del tempo. di divieto i lacci di più d' un Crino. La N. 29. sett. 1793. vi ha derogato.

23. Le Guardie de' beni Regj, o di particolari, se hanno la licenza dell' arme, posson nel divieto portare le pistole, e l' armi bianche, e mazze ferrate, ma non il fucile: L. gensud. del 1793. § 23. (1)

Luoghi esenti.

24. Son esenti dalle leggi di Caccia, la Provincia Inferiore Senese, la Maremma volterrana fino alla Cecina, e di la fino al Mare, il Vicariato di Campiglia, Rosignano, Chianni, Castellina, Rivalto, Orciano, Riparbella, S. Luce, Pieve a Pastina, Pomaja, Gabbro, e Gazzana, e l'Isola del Giglio: il divieto non s'applica nemmeno alle bandite private, ma il Salvaggiume ucciso in tutti i sud. Luoghi, e ancorchè ciò si provasse non può trasportarsi fuori di essi in luogo non esente, nè contrattare, dal 1. di Quaresima, a tutto Agosto, sotto le infrascritte pene, e il trasporto fuori della bandita per uso del solo banditario non può farsi che con licenza del Direttore della Corona o dei suoi delegati. §. 25. 26. M. 23. Dic. 1794. N. 18. Feb. 1795.

25. Il salvaggiume trovato morto a caso o tratto dai serbatoj si può trasportare in tempo
di divieto con licenza del sud. Direttore, o
suoi delegati che sono in Firenze, e Pisa i
Soprintendenti alle RR. Possessioni, e altrove
i Giusdicenti, i quali, ne daranno avviso al
med. con i motivi. Il difetto di tal licenza
non può esser supplito per equipollenti. L.

gen. §. 27.

<sup>(1)</sup> La N. 6. Feb. 1799. protrasse il fempo del tempo del divieto in quell' anno attesa la scarsita delle carni.

26. I Contadini mezzajoli, e Garzoni con essi Licenze conviventi non posson ottener la licenza dell' arme senza il consenso in scritto del Padrone; o Agente recognita da Notaro; e se ne farà menzione nella licenza §. 24. L. gen. (V. Armi N.º 24.)

27. Il Direttore della R. Corona può dar la li-Patenticenza dal 15. Agosto in poi di rompere le nibrigate delle Starne, e Pernici esclusi gl'altri animali §. 28. (V. i NN. 6. e 24.)

28. Nelle Bandite RR. non si possono introdur Bandites Cani sciolti in tempo di divieto: quelli di chi abita in tali bandite devon aver al collo un raudello in bilancia non più corto d'un braccio & 20. (1)

29. I limiti delle bandite private son descritti nella concessione Sovrana: il banditario non ha la privativa che nei propri Terreni, i quali saranno descritti in una Tavoletta da tenersi affissa nel Tribunal Criminale Locale §. 30.

30. Le licenze di Cacciare nelle bandite si hanпо per spirate al tempo del divieto N. 31. Ago. 1769.

21. Le Bandite, e riservi RR. son enunciati nella descrizione annessa alla sud. L. gen. del 1793.; le avea variate la L. de' 7. Ago. 1804. cui tennero dietro le NN. de' 14. Feb. e 10. Giu. 1806. e la C. de' 18. Gen. 1806. che trattava dei Patentini di Caccia per le RR.

<sup>(1)</sup> Il B. 30. Giu. 1592. e l' E. 25. Giu. 1759. Mitoponeva il padron del Cane alla pena di due scadi, e un tratto di fune.

Bandite del Pisano. Ora sono quali le fistò la L. de' 15. Feb. 1793. colle modificazioni fattevi dalla moderna N. de' 22. Feb. 1815.

32. Esistono delle II. del 1639. (seuza giorno)

per le guardie delle RR. Bandite.

Pene e Procegara. 33. In tutte le Trasgress alla pres. L. del 1793. si può proceder per inquisizione, ma la querela del pub. o priv. querelante dev' esser presentata dentro un mese dalla seguita Trasgressione, e l' Inquisizione trasmessa dentro due mesi, altrimenti, è prescritta. L'esser trovato, a veduto in divieto alla Campagna, o nelle pubbliche strade con fucile, o Cani pone in essere la Trasgressione senza bisogno di provare come fosse carico il fucile §, 51.

34. La pena è di L. 100. e l'inabilitatione a cacciare per tre anni; per i recidivi l'inabilitazione potrà esser perpetua con comminazione di tre mesi di Carcere, non osservando: e sempre si aggiunge la pena della delazione dell'arme per chi manca di licenza.

35. Per la contrattazione e trasporto semplice di salvaggiume di contrabbando, la pena è di L. 70. per ciascune, e per volta è si sconta colla carcere in caso d'insolvenza; nel caso di questo. e del preced. Art. il Trasgressore pagherà di più L. 28. al querelante pubblico, o privato, e vi sarà sempre la perdita del salvaggiume trovato in commissum, fucile, ed ordigni, vetture, bestie, e altri mezzi di trasporto: le multe, e il valore della confische si dividono fra la Cassa delle multe, e i querelanti §. 33.

36. Se il Trasgressore è un famiglio, Esecuto-

re, o Guardia qualunque, la pena è di tre ami di Confino nella Provincia Inferiore, e l' inabilitazione perpetua, a più servire in quel-

la qualità uel Granducato §. 34.

37. Inoltre per la Caccia sul suolo altrui senza la licenza del padrone la pena è di L. 25. a 50. secondo che si tratti di Terreni in allora sodi, o sementati, o con raccolte, e di esser seguito il fatto avanti il levare, o dopo il tramontare del Sole: la multa può accrescersi fino a L. 100., se il Cacciatore entrò in un Terreno cinto scalando la chiusura, e facendovi dei valichi. Inoltre, il reo e sempre tenuto ai danni. Queste pene non si applicano sensa la querela del padron del fondo (1) salva la prescrizione stabilita dall' Art. 31. della L. del 1793. N. 20. Giv. 1814. § 3. 4. 5. 28. Cognitori delle Trasgressioni sono i Tribunali Criminali locali che posson proporre pe-

ne più gravi L. gen. del 1793. §. 35. CADAVERI: I Parochi devon facilitare ai Ministri dei Tribunali le visite, e recognizioni

dei Cadaveri, e la loro esumazione G. 6. Sett. 1777. V. Becchini. Funerali. Morte. Sepol-

ture .

## CALENDARIO.

1. Il B. de' 20. Giu. 1582. comandò l'osservanza del Calendario Gregoriano.

2 La N. 20. Nov. 1749. prescrisse che l'anno ai computasse non più ab Incarnatione, ma dalla mascita del N. S. G. C. e dal 1. di

Parte Storica

<sup>(1)</sup> E per conseguenza la quietanza del padron del findo estinguera questa specie di Trasgressioni.

Gennajo, e le ore di 12. in 12. dalla menza notte al mezzogiorno, e dal mezzogiorno alla mezza notte seguente, notandole negl' atti colla designazione d'antimeridiane, e pomeridiane; volle che si accomodassero gl' orologi pubblici secondo la nuova maniera di calcolare il tempo, e che gl'atti in cui la menzion del tempo fosse contraria a questa L. non si ammettessero da verun Tribunale o Uffizio senza la licenza del Segretario del R. Diritto da cui non si darebbe che per gl' atti provenienti dall' Estero, o da persone in cui si potesse presumere l'ignoranza; il tutto sotto pena di sospensione per i Ministri che li ammettessero, e per i Notari di sospension del rogito per tre mesi. V. Stampa.

CALICE Comunità · Regol. partic. de' 24. Feb.,

1777.

CALLAJE V. Strade.

CALLONE: NN. 22. Ago. 1776., e 27. Mar. 1772. sul modo col quale i Navicelli devon passare questa Pescaja, e pene relative.

CALUNNIA: Sua pena: L. 30. Nov. 1786. 666.

( V. La Nota a pag. 9.)

ed **eb**blighi

Malle- CAMARLINGHI, e Cassieri pubblici, Degl' obblighi de' Cassieri pubblici, e dei mallevadori da darsi dai med. trattavano la L. 7. Apr. 1684. e il B. 11. Lug. dello stesso anno.

2. Non devon servirsi del denaro della Cassa

sotto pena di furto R. 20. Ott. 1622.

3. Nei Contratti di mallevadorla si dichiarera ? che la fidejussione e estesa a tutte quelle somme, che per qualsisia titolo, o nuova branca d'esazione, venissero in seguito per qualunque ordine aggregata alla Cassa a cui

CAM

il Cassiere è addetto M. 20. Mar. 1795. (1) 4. Della sorveglianza sopra i medesimi, e revi-/Vigilan-

sioni di Cassa trattava il B. de' 23. Settembre za, e re-1597.

CAM

5 Le Revizioni annue saranno due invece d'una come si praticava in addietro N. 21. Ott. 1815. = Questa N. prescrive anche varie regole per la contabilità, o per la scrittura.

6. Quanto ai Camarlinghi Comunitativi V. Cam-

biali N. 3. Comunità. Cancellieri.

CAMBI, e Gensi.

1. R. 1. Ago. 1683. R. 7. Lug. 1687. sul Cam- Parte bio di Livorno colle piazze Estere.

2 Il Creditore deve almeno ogni 7. anni noti-Interessi ficare al debitore per atto pubblico, o in mo- Frutti; do equivalente, il preciso suo dare, altrimenti cessa il corso dei frutti fino alla sud. notificazione. 00. de' 31. Ago. 1641. §. 2.

3. Morendo il debitore, tal notificazione si farà agl' Eredi dentro un' anno, e dentro due, se il creditore, o essi son fuori di stato, sot-

to la stessa pena §. 3.

4 La notificazione non è necessaria al debitore, che paga annualmente i frutti, poichè ciò esclude la presunzion d'ignoranza S. 4.

5. Al benefizio di questa L. non si può rinunziare pena la nullità della renunzia, e di ciò

che fosse fatto in conseguenza §. 5.

6. Le presenti disposiz. astringono il Creditor Forestiero a favor del debitore statista, se l' atto fu stipulato in Toscana, ma non astrin-

<sup>(1)</sup> Vi è unito un modello di tali Contratti.

re Estero 6. 7.

7. Il Debitore, o l' Erede, che hanno pagato i fruttti non posson repeterli, atteso il difetto della notificazione. O 28. Mag. 1717.

8. La sud. notificazione, deve ora per forma impreteribile, esser giudiciale. Se il debitore cui non fù fatta nel settennio la denunzia come sopra pagò qualche somma in conto di frutti, il debito seguiterà ad esser fruttifero, qualora l' A-conto pagato in una o più volte, sia eguale ai due terzi al meno dei frutti scaduti; altrimenti la scienza, presunta dal pagamento non supplisce al difetto della notificazione giudiciale per far correre i frutti, senza che però il pagato a conto di frutti, qualunque sia, si possa ripetere, uè imputare nel capitale M. 3. Sett. 1782. V. Cambiali. Frutto del denaro.

CAMBIALI V. Cambi.

Privilegi 1. Sopra i privilegi, accettazione, e pagamento delle Cambiali, vi sono il R. de' 18. Nov. 1673. il B. 26. Apr. 1674. e il R. 28. Feb. 1681. il B. 22. Mar. 1682. e la Lett. de' 4. Mar. 1681. tutti emessi ad istanza dei Mercanti di Livorno. Quest' ultima Lettera vuole che prima d'esecutare i Mercanti debitori di Cambiali si possano avvertire colla dilazione d'una mezza giornata, e dichiara che avendo le Cambiali l'esecuzion parata non si può contradire che dopo il pagamento.

2. La C. de' 28. Mag. 1802. volle che per le Cambiali accettate dai Camarlinghi Comunitativi, e non pagate, i Tribunali ad istanza

del Greditore, procedessero contro il Camarlingo e suo mallevadore come contro ogn'altro debitor di Cambiale in piazza di Commercio.

Le Lettere di Cambio, e biglietti all' ordine, tratte girate, o accettate da non bauchieri, o Mercanti si reputano semplici promesse e non hanno l' Esecuzion parata, nè i privilegi delle Cambiali. Se una Cambiale o biglietto all' ordine, è firmato da Mercanti, e non Mercanti insieme, ne ha i privilegi quanto ai primi, ed è quanto ai secondi una mera obbligazione N. 5. Sett. 1814.

Le scadenze delle Cambiali dalle diverse pias- Scales se Toscane, e Estere sopra una piasza di Toscana son regolate dalle NN. 29. Ago. e 12.

Sett. 1814.

CAMERA Granducale: Fù creata con L. 31. Dic. 1740. e soppressa con L. 1. Dic. 1777. Bra un Tribubal di Finanza, e per gl'affari tra gl' Appaltatori, e i loro Subappaltatori, e i privati. Avea giurisdizion Civile, e Criminale in tutto ciò che interessava la Regalia. Gli successe l' Auditor delle Regalie, e KR. Possessioni.

CAMERA delle Comunità; Fù creata in Firen- Parte se con M. 22. Giu. 1769. che soppresse il Ma-Storica; gistrato della Parte, gl' Ufiziali dei Fiumi, il Magistrato de' Nove, la Congregazione dei Ponti, e Strade, quella dell' Imposizion del Valdarno di sopra, del Bagnolo, de Ceppi di Prato, de' Monti Pij foranci, e altri Magistrati Collegiali, avanzo del regime Repubblicano. Secondo questo M. La Camera avea

80 giurisdizion Civile, e Criminale, e per questà, v' erano in essa tre Auditori: l' Economico apparteneva al Soprassindaco, e suoi Ministri. V. Macelli. Tassa di macine.

2. La L. de' 22. Agosto 1782. soppresse l' Auditore della Camera, e il Mediatore delle Cause, e gli sostituì per il contenzioso, il Magistrato della Comunità di Firenze che decideva col voto d' nn' Assessore da eleggersi da esso per due terzi di voti; l'appello si portava all' Auditor delle Regalie. Le Cause di Comunità, e LL. Pij fra loro, si decidevan dal Giusdicente del Luogo del reo convenuto.

Regola- 3. Un Regol. per la Camera è contenuto nel M. 27. Dic. 1769.

4. Da essa dipendon per l' Economico i LL.

Pij Laicali M. 23. Nov. 1769.

5. Le visite che i di lei Impiegati devon fare per affari, e ad istanza di particolari, non si eseguiscono, se questi prima non depositano presso il Cassier della Camera le spese, e l'onorario dell' Ingegnere N. 12. Agosto 1771. V. Comunità.

Parte Storics. CAMERA di Commercio, Atti, e Manifatture: Fù ereata in luogo della Corte di Mercanzia con L. del 1. Feb. 1770. che ne prescrisse il regolamento, il quale estese le di lui attrihuzioni a tutto ciò che concerneva la prosperità dell' Arti, del Commercio, e dell' Îndustria, con giurisdizion Civile, e Criminale per questi oggetti.

2. Il D. 4. Nov. 1775. conteneva la sua Tarif-

fa per il Contenzioso.

3. La L. 7. Mar. 1778: le aggiunse molte at-

tribusioni del soppresso Scrittojo dell' Annona. V. Tribunale Esecutivo.

4 Il M. 17. Dic. 1801. creò in Livorno un'altra Camera di Commercio, e ne determinò le attribuzioni.

CAMERE Locande: posson tenere all'esterno ma Tavoletta coll'iscrizione = Camere Locande = ma non insegne proprie d'Alberghi come l'Aquila, la Fenice, ec. pena £. 30. per volta B. 27. Nov. 1646.

GMPI: Comunità: Suo Regol. de' 23. Mag.

1774

1 Consegna di Decima alla med. N. 15. Gen. 1782. V. Fiumi.

CAMPIGLIA: B. 16. Ott. 1659. che conferma i di lei privilegi.

2 Regol. partic. di questa Comunità: de' 17. Gin. 1776.

CAMPISANTI: V. Sepoleure. CANCELLIERI Comunitativi:

1. Esi, e tutti i Ministri delle Cancellerie son Nomina eletti dal Sovrano che ne fissa lo stipendio.
L. 23. Gen. 1774. S. 93.

2. Stano in ufficio ordinariamento tre anni L. Eserci-

15. Dic 1777.

3. Non possono scegliersi ajuti senza Rescritto sovrano; ma è lore lecito farsi ajutar provvisoriamente nelle Copie, ed altro a loro spese, e rischio; tali ajuti non hanno firma, nè ustattere, nè diritto d'esser considerati per gl'impieghi. Il Cancelliere impedito, o assente, se non ha Ajuto di R. Nomina, si rimpiessa dal Notaro Civile del Tribunale, o dal Potestà, e se questi non voglion ciò fare gratom. I

tis converranno della rimunerazione col rimpianzato. Ogn' anno a Dic. i Cancellieri rendon conto al Sen. Soprasindaco della condotta, e meriti dei loro Ajuti: propongon al medesimo per i posti vacanti di Ajuti, e Copisti. I Cancellieri istruiscono, e dirigono questi Ajuti: non son obligati ceder loro veruna parte dei loro emolumenti; ma occorrendo gite abbuoneranno ai med. le spese vive da fissarsi una volta per tutte. I Cancellieri posson sospender gl' Ajuti con darne parte al Soprasindaco; se l'Ajuto esercita la Procura non può esercitarla per gli atti da farsi o prodursi nella Cancelleria Comunitativa M. 6. Apr. 1778. pub. con G. de' 22. d.

4. I Cancellieri non devon perciper nulla per i Mandati di pagamento a favore dei Sala-

riati Comunitativi. C. 12. Mag. 1779.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni devon regolarsi secondo le II. de' 16. Nov. 1779. che son divise in §§ 411.

6. Essendo in gita non devon fermarsi in Case particolari, ma all' Osteria C. 2. Giu. 1784.

7. Il M. 8. Apr. 1782. contien la Tariffa dei diritti che posson esigere negl'atti per i particolari.

8. E' loro proibito esigere o accettare diritti maggiori, o diversi, o regali, sotto pena della perdita dell' impiego. M. sud. S. 3.

9. Devon dar ricevuta in piè dell' atto, delle somme che ritirano, e se non si tratta di rilasciare atti, la ricevuta si darà separata, e senza spese ad ogni richiesta, fin'a nuov' ordine prenderanno nota di tutti i loro emolumenti §. 8. 9. 10. no. Devon far vedere ai mallevadori dei Camarlinghi ad ogni richiesta, le carte concernenti l'amministrazione di quelli C. 19. Ott. 1786.

11. I Cancellieri che non rimetton il saldo dentro tre mesi dopo spirata l'annata Economica, incorron la penale di L. 2. per giorno di ritardo: inoltre si manda a loro speso un Ragioniere a compilare il saldo de E' proibito ai Provveditori l'accordar proroghe. I Camarlinghi morosi a rimetter il saldo si costringono a tenore del M. de' 12. Sett. 1786. CC. 23. Lng. 1803. e 28. Ago. 1804.

12. La C. de' 7. Gen. 1806. attribuì ai Cancellieri del Fiorentino, e del Pisano, la privativa del regito in materia di Livelli di Comunità (1) V. La L. del Notariato de' 11.

Peb. 1815. Cap. 1. S. 5.

13. I Cancellieri devono ogni tre mesi rimettere alla Camera, e quella alla Depositeria lo stato delle spese fatte colla Tassa di Redenzione C. 18. Nov. 1815.

14. La Comunità somministra il quartiere al Quartiere Cancelliere, o ne paga per lui la pigione bili.

C. 18. Ott. 1791.

15. For il mantenimento dei mobili della Cancellieria, e del loro quartiere si passa si Cancellieri il tre per 100. del valore di essi. C. 17. Nov. 1784.

16. Un M. pub. con C. 10. Lug. 1792. anmen- Stipendi

<sup>(1)</sup> Secondo la N. del 1. Mar. 1785. non avenn verna privativa, ma dovean riveder la minuta del Contratto per interesse della Comunità.

841 CAN: CAN

tò le prevvisioni agl' Ajuti Residenti da Lo 840. a L. 980. = Agl' Ajuti da L. 420. a

700. ai Coppeti da L. 420. a 504.

17. La L. 15. Dic. 1777. regola le forme del cato . loro sindacato.

> 18. Devon presentare anche il Certificato del Sen. Soprintend. del Monte Comune C. 30. Lug. 1804. V. Comunità. Fisco. Libri Parrocchiali. Provincia Inferiore. Sale.

> CANCELLIERI Vescovili V. Curie Ecelesia-

stiche .

CANI: Il B. 22. Gen. 1607. proibive involure, o nascondere Cani da Ceccia, o di pre-Furti . gio, pena la galera a vita.

2: E' permesso uccidere i Cani vaganti, se non son col padrone, o non hanno il Collare, o segno, o randello: quei che son stati morsi da Cani arrabbiați si posson uccidere hauchè siano col padrone, o abbiano tali segni. I Cinsdicenti faranzo uccidero ammalmente i Cani vaganti nel Dic. Gen. Lug. e Ago. e in ogni tempo quei dei pacci ove averse vagato un Cane idrofoho o sospetto tale presurando che i padroni non li occultino . C. 22. Ott. 1746. C. 18. Sett. 1759. e C. 16t Nov. 1787.

3. Alla prima notizia dell' esistenza di Canf arrabbiati, o sospetti di rabbia il Giusdicente li farà necidere, verificando solamente che sono stati morsi da un Cape arrabbiato o sospetto di rabbia, senz' attendere: la promessa. di tenerli legati, o d'altre cautele offerte dai padroni, essendo meglio che perisca un Cane , che si propaghi il flagello dell' Idrofobia.

C. 16. Nov...1778.

85

4 Per l'avvelenamento o uccisione dei Cani nei sud casi, non si paga agl' Esecutori che la spesa della polvere, o del veleno essendo eiò un loro dovere C. 29. Mag. 1790. (1)

5. I Cani devon aver il Gollare coi neme del proprietario; non si devon lastiar vagare, e non si possen condurre che legati : quei da guardia si possen tenere sciolti di notte N. 30. Ago. 1806. §. 1. 2. 3. 4.

6 In taso di contravvenzione si uccideranno dagl' Escoutori, e il padrone paghera loro

L. 7. per Cane S. 5.

7. Il padrone d' un Cane idrofobo, lo ucciderà, e le denumierà dentro 24. ore al Tribunale, pena la univers come appresso, e i danni: è le stesso se divien idrofobo un Cane lasciato

vagare 6. 6.

8. Lo semo obbligo v'è per il padron di altre bestie morse da Came idrofobo: se son di gran prezzo si posson tener custodite in hogo chiuso, previa la sud denunzia, sotto pena della carrere ad arbitrio della Potestà E-commica, e dei danni §. 7.

9 I parenti di persona morsa da bestia idrofoba la terranno luugamente custodita, e la desausieranno al Tribunale perchè l'invi-

gili 6. 8.

16 Chiunque sia inteso d'uno dei sud. casi ne darà parte al Tribunale, sotto pena della carere di polizia; e questo provvederà, si terrà informato delle più minute circostanze, e

<sup>(1)</sup> Deroga alle CC. de' 13. e 18. Nov. 1788-

CAR

ne darà parte ai superiori, e ai Giusdicenti limitrofi & o.

11. I Massi, ed Esecutori invigileranno all' osservanza di questa L. e faranno i loro rapperti pena la perdita dell' impiego §. 10.

CANONICATI V. Benefizj.

CAPALBIO: Esenzioni, e privilegi per ripopolare quella Terra; de' 18. Mag. 1590.

CAPI di Dipartimento V. Corte di S. A. I. e

R. Uffizj pubblici.

CAPPELLANI de' Corpi Militari. Il M. de' 22. Dic. 1774. contiene un regelamento per l'esercizio delle loro funzioni, modo d'amministrare i Sacramenti., di tener registro delle nazvite, morti, e matrimoni ec.

CAPRE: Spetta alla Comunità il darla licenza di tener Capre a pascolo nei propri beni C. 29. Gen. 1782. e 25. Giu. 1792. V. Pascolo.

CAPRESE Comunita Regol. partic. de' 25.

Gio. 1776.

Sterica

CARBONAJ V. Legna. Littorale.

CARCERI Un R. del 1559. (senza giorno) ordinò che il mantenimento de' Carcerati assoluti fesse a carico del Galunniatore se era condannato per calunnia, altrimenti del Eisco.

2. L. G. 10. Sett. 1568. regolava il regime del-

le Carceri.

3. La C. 29. Lug. 1767, volle che la razione del pane si fissasse non secondo il prezzo che è vario, ma a once 28. il giorno per Carcerato.

Carceri 4. La L. 2. Gin. 1770. contiene un Regol. per ie Carceri Claustrali. Secondo essa è necessaria l'approvazione Sovrana per ogni car-

errato sotto la pena del Carcere privato per i Superiori che non le demolissero dentro due mesi dal preso possesso: sono soggette esse, e i detenuti alla vigilanza della polizia, e alle visite dei Ministri Regj, come le Carceri pubbliche; Ed ogni reclusione deve dal superiore parteciparsi al Giusdicente coll' indicazione dei nomi, e delle cause.

5. Le LI. 30. Sett. 1772. §. 57. e 2. Gennajo Regime 1774. §. 31. raccomandano ai Giusdicenti le Garceri frequenti visite delle Caroeri per la loro santà, e sicurezza, e ordina loro di render sonto delle riparazioni necessarie, in caso di serligenza delle Compuità nell'eseguirle.

La Q. 13. Mar. 1783, dette in accolle ai sopratanti il mantenimento degli strapunti, e esperte per Inventario, e stima, cell'obbligo di consegnarli al successore nel modo che le Comunità gli consegnaron loro.

7. Ai Soprastanti la C. 17. Feb. 1785. assegna il quartiere gratis nel Locale delle Carceri, La N. 31. Mag. 1806. ordinava si Giusdicenti che elargivan un Carcerato di parteciparne il nome, e cognome, e giorni in cui stato in Carcere al Gancelliere della Comunità perchè esigesse il rimborso della spesa di vitto ec.

\$ Un nuovo Regol. gen. sulle Carceri è stato

pub. li 9. Gen. 1815.; vi si tratta = del materiale delle Carceri = Della loro espurga
sione, e altre pratiche sanitarie, e di politia = Della custodia dei Carcerati, ed emolumenti esigibili da essi = Loro vitto = Letti

= Cura de carcerati Infermi = Servizio Re-

ligioso delle carceri = Forniture, Conti, e Pagamenti = Elemosine = Disposizioni generali.

10. La N. 28. Gen. 1815. contiene le condinioni per la fornitura del vitto. (1)

11. Le CC. 23. Sett. e 5. Ott. 1815. riguardano le imbiancature per servinio dei carcerati. V. Condunnati. Dementi. Esseusion personale. Fuga. Pone.

CARESTIA: In quella del 1590. con B. de'

18. Ago. furon capulsi i Foresticti.

2. La C. del 1. Ott. 1782. dette varie Istruzioni ai Giusdicenti per la penuria di quell'anno, per il successo dei poveci, e per impedir la venuta dei quelluanti forestieri. V. Cuccia N.º 23.

CARNI V. Bostiami . Comunità . Generi Fru-

mentarj Macelli.

1. Le LL. 15. Nov. 1698. a 29. Nov. 1742. proihivano le contrattazioni delle carne di bestie morte da morte naturale, sotto varie pene

CARMIGNANO Comunità: Regel partie de'

25. Mag. 1774

2. Consegná di Decima alla med. N. 18. Sett-

CARREGGIO) V. Strade.

Parte CARTE da giueco: il E. 3. Dic. 1619. le set-

2. Questo fù poi rogolato dalle leggi 9. Dic-

<sup>(1)</sup> Per l'aggiudicazione di tal fornitura del 1816. esiste la N. de' 23: Sett. 1815.

Mag. 1806.

3. La N. de' 17. Mag. 1824. conservo provvistriamenté le carte del passeto Governa, applicando loro il diritto di Bollo che si percipeva nel 1798. permesse di vendere sotto certe condizioni, le Carte già fabbricate, o bollate, e conservo fin a mace ordine la privativa ai Pabbricanti allora esistenti (1)

5. La N. 12. Fob. 1780 abeli questa Riegalia nei Territori di Barga, e Porteferraje permettende anche le carce Estere, salve le LE.

sà i giuochi.

6. La N. 7. Feb. 1806. determina il medo di spedir per transito le corte Estere V. Ginochi. CARTIERE V. Cenci.

GASA de Correnione: Pà istituits dalla N. A. Ago. 1782, che ne fissa il Regoli e il modo Parte di repludervi i giovani.

2. La C. S. Man 1784 volle che i Giusdicenti aci Decreti coi quali condamavano alcune ad esservi recluso, dichiarassero, se doves mantenerio la famiglia, o la Cassa R. e in questo caso unissero la fede di pevertà o di miscrabilità del Magistrato Comunitative; il mentenimento costava L. 15. il mose.

S. La G. 19. Sett. 1783. volle che se la femiglia non peteva spendere si mantenessere dal-

le Comunità.

<sup>(1)</sup> Per l'uso ritenzione o vendita di Carte non bollate la pena è di Scudi 10. il mazzo, e non mai più di Scudi 150. : si divide fra l'accusatore e l' Amministrazione L. sud. del 1780.

4. La C. 6. Mag. 1784. velle che Giudicenti rimettessero in copia i Decreti al Commissario di essa enunciando i motivi, e se il corrigendo dovea mantenerei da se, dalla famiglia, o dalla Comunità; in quest'ultimo caso si dovea dirne il nome, e la Cancelleria cui era soggetta. Non vi si peteau mandare persone invalide, o incapaci di lavorare.

5. La C. 29. Dic. 1787. incaricò i Giusdicenti dell'esazione delle somme dovute alla Casa,

dalle Comunità.

6. Le CC. del 16. e 20. Lug. 1791. riguardavano le spese d'accompagnatura.

GASA di Refugio V. Mendicanti. ..

CASALE Comunità: Regel. partic. de' 17. Gin. 1776.

CASELLINA, e Torri: Comunità: Regol. par-

tic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 18. Sett. 1781.

CASI riservati. La C. 4. Gen. 1785. invitò i Vescovi a delegare ai Parochi la facoltà d'

assolvere dai med.

CASSA delle multe: è creata per indennizzar le persone lese da delitto che non posson esser indennizzate dal reo per fuga, miserabilità, o assoluzione. Essa paga, secondo le sue forze, purchè la sentenza dichiari che i danni son dovuti, e li tassi, e il reo, se v'è, sia stato escusso. L. 30. Nov. 1786. §. 46.

2. La Cassa ha azione contro il reo per ciò che pagò per lui sopra i beni acquistati dope la condanna, senz' attendere altre eccezzioni che quella di prelazione opposta da terzi, da decidersi ai termini di ragione L. 30. Ago.

1795. S. 26.

CASSIERI V. Camarlinghi.

CASTAGNETO V. Gherardesca.

CASTEL Franco di sopra Comunità: Regol. partic. de' 13. Febb. 1773. altro de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Gen. 1782.

CASTEL Franco di sotto: Comunità Regol.
partic. 19. Dic. 1774.

CASTEL Nuovo di Val di Cecina. Regol. partic. di quella Comunità de' 9. Sett. 1778.

CASTEL FOCOGNANO Comunità : Regol. partie. de 26. Ago. 1776.

GASTEL S. Niecolò: Comunità. Regol. partic. de' 5. Sett. 1776.

CASTEL FIORENTINO Comunità. Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Ott. 1781.

CASTELLANI V. Littorale.

CASTELLINA: Comunità: Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 24. Nov. 1781.

CASTIGLION della Pescaja E. 30. Giu. 1767. per la conservazione del Canale di Castiglione.

2. N. 12. Nov. 1755. e due MM. 20. Apr. 1768 sulla pesca in quel Lago.

3. M. 31. Ago. 1768. che proibisce la pesca lango il Littorale di Castiglione.

4. M. 31. Ago. 1768. che proibisce far fieni nel Lago.

5. N. 31. Ago. 1768. che proibisce la pesca nella Finmara di Castiglione,

6. N. 1. Ago. 1775. sulla conservazione delle Saline di Castiglione, e loro adiacenze.

CASTIGLION Fiorentino: Comunità: Regol. partic. de' 14. Nov. 1774.

CATI

CASTIGLION Ubertini Comunità: Regel partic. de' 10. Lag. 1775.

CASTROCARO: Sua fiera, e privilegi di coru. B. 22. Giu. 1618.

CATECHISMO: I Vescovi inculcheranne si Parochi d'iasegnarlo al popole poiche istruisce nelle regele della cristiana giustizia, ed è preferibile a quelle Prediche che non s'intondone dalla maggior parte degl' Uditeri, non servono che all' onore di chi le fa, producado qualche volta un passoggiero movimento, e mai rendono chi le ascolta migliori Gristiani, o migliori Cittadini C. 17. Gen. 1782. V. Doti .

CAPTURA; V. Arresti. Corte. Esecuzion per

sonale. Processi criminali.

Delega-

Sommarie , e

pettorali

CAUSE V. Procedura . Reseritor . Termini . Vicari .

1. Aliorehe in una causa delegata un reserito colla formula "faccia sommariamente sensa ,, strepito di giudizio, le dichiarazioni che con-", vengono alla buona giustizia, e amministri " prontz, e sommaria ginstizia " e altre simi-

li, è diretto al Tribunale che sarebbe competente in quella cansa, non importa una del'egazione, ma eccita soltanto l'uffisio del giudice, e la causa deve rignardarsi come ordinaria e non ceme delegata. R. 2. Aprile 1771. C. 8. Apr. 1771.

2. Secondo la L. de' 2. Mar. 1786. S. 4. eran sommarie, pettorali, e inappellabili le couse non superiori in merito certo a L. 100

3. Secondo la N. 3. Sett. 18e2. eran pettorali, quelle di merito non superiore a L. 70.

4. Ora è lo stesso V. Appello.

CAUZIONE del Parto: Gl' Agenti di Giustisia deven dennusiare ai Vicari la gravidanm di donne non maritate, o non conviventi col marito, sotto pena di Scudi 25. Carcere, e erhitrio. Il Vicario farà citane, o chiamare la donna coi riguardi e segretezza, che sono necessari per salvarle la riputazione, secondo lo state, e condizion della famiglia, Arà verificar la gravidanza, e quindi esigerà dalla med il mallevadore idoneo di conservare il parto, e di darne discarico sempre alla giustinia, sotto le pene che comminerà secondo i casi C. 25. Lug. 1791.

CAVALIERI V. Dottori. Ordine di S. Stefano CAVALLI: Il B. 30. Mag. 1591. proibive falsificare il marchio d'una razza sotto pena di Scudi 10. per Cavallo, e della perdita di essi e di risenere marchi falsi setto pena di Scu-

di 100.

2. I BB. 15. Mar. 1590., e la P. 24. Maggio 1505. proihiren cetrarre i muli, e Cavalli indigeni. Quanto ai muli fu revocata con B. - 25. Ott. 1501. e con B. 17. Mar. 1614. V. -**Bestiam**i . Poste .

GAVE: Non si posson aprir cave di Terra, Chiaja, Sassi, e altro materiale senza licen. Apercosa del Ciusdicente che la darà gratis dopo desersi assicurato colla visita del Provveditor di Strade, che non può nuocere alla Strada

N. 2. Ago. 1787. S. 1. 2.

2. La licenza è necessaria per l'escavazione di Escavaquelle gla aperte : il Giusdicente la può sospendere, in caso di pericolo di rovina, o smotta §. 5.

3. I Provveditori di strade ogn' anne nell' Agosto visiteranno tutte le cave della Comunità
aperte presso le strade RR. o Comunitative,
e ne rimetteranno la relazione al Giusdicente che proibirà nel sud. caso l'escavazione.
Il Provveditore a fine d'ufizio non avrà il
benservito senza il certificato del Giusdicente per questa visita annuale §. 4.

4. Esso, e i Messi, devon in ogni tempo denunziare al Ginsdicente gli sconcerti che seguissero relativamente alle cave, e quelli verificarli, anche con accesso se occorre, e

provvedere §. 5.

Dispos.

Gen.

Gölfoli- 5. La N. de' 28. Mar. 1806. contiene un regolamento per le cave di Pietre della Golfolina e sul getto, e scarichi delle medesime

6. Le cave si visitano annualmente dagl' Ingegneri delle Strade: essi ne rendon conto al Provveditore dell' Ufizio di Soprintendenza comunitativa, e al Giùsdicente §. 7.

7. Tutte le ispezioni si eseguiscon gratis dai

sud. Impiegati §. 8. (1)

8. Per l'aperture di cave presso Strade RR. o Comunitative senza licenza, e per la proseguita escavazione, la pena è di Scudi 5. pervolta a favor dell'accusatore, oltre i danni fatti alla strada: son tenuti solidamente l'Impresario dell'escavazione, e il padrone del suolo §. 6. V. Miniere, Pietre dure.

<sup>(1)</sup> Vi sono unite alcune II. per le visite. Questa L è richiamata in osservanza colla C. 20. Ott. 1815.

CDOLE, e Biglietti . V. Natari .

CENCI, e Carnicci

1. L' Estrasione di essi su proibita da-prima Estracolla P. 1. Lug. 1574., col B. 27. Mar. 1628.

e col R. 13. Feb. 1646. L'ultimo contiene delle disposis. sulle Cartiere di Colle.

2 La proibiz. tù confermata colla N. S. Apr. 1788.

- 3. La N. 27. Dic. 1792. §. 13. tenno ferma la stessa proibizione, e volle che i cenci rascolti nelle Città gabellabili; non se ne potessero estrarre che per le Cartiere Toscane con Manifesto della Dogana contenente un' termine a riportare alla Dogana il certificato dell' arrivo firmato dal Ginsdicente del luogo della Cartiera sotto pena di L. 18. per ogni &. 100. Cenci, della qual pena la metà spetta ai Revisori della Dogana, e la metà allo Spedal viciniere degl' Infermi.
- 4. Chi scientemente vende, o consegna a Forestieri, o persone abitanti nell' Estero cenci da carta, o concime, provata l'Estrazione, si punisce come Estrattore §. 18.

5. Gl' Auxiliatori, e complici degl' Estrattori. si puniscon con multa di L. 100. da scontarni, se sono insolventi colla Carcere § 14.

6. Inoltre resta ferma la L. Doganale de' 19. Ott. 1791. nei termini non contrarj alla prosente §. 20. (1)

<sup>(1)</sup> I primi 12. Art. della pres. L. del 1792. ziguardano le Spedizioni per Transito dei Cenci Forestieri, e le cautele, e vigilanza a cui son soggetti finchè restano nel Granducato

CENSI, e Cambj. Sopra i med. per um sole volta fu imposta una Tassa del tre per 1000 con L. de' 28. Dic. 1804 e colle II. annosce: vi sono sà questa L. 1. Diversi Quesiti e repliche de' 31. Gen. 1805. 2. La C. 4. Feb. di d. anno. 3. Le NN. 30. Apr. e 2. Ago. -1805. V. Cambi.

CENSURE Ecclesiastiche, e Monitori: In quanto si ricolvono in pena semporale-non posson pubblicarsi, intimarsi, nè attendersi agl' effetti Civili senza il R. Exequatur CC. 10.

Gen. 1778. e 28. Mag. 1779.

CERRETO Comunità: Regol. partic. 25. Mag. 31764.

2. Cousegna di Decima N. 18. Sett. 1781. GERTALDO: Comunità: Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Ott. 1781.

CERUSICI V. Chirurgi.

CESA V. Tabacco GESSANTI V. Falliti.

CESSIONE di beni: non è ammessa per Libe-

L' Art. 14. proibisce a chi abita negli Spazi Doganali descritti nella Tabella annessa alla L. delle Dogane de' 19. Ott. 1791. meno che si Fabbricanti di Carta, di ritener più di Libbre cento di Genoi nostrali sotto pena della perdita e di L. Joo per volta.

Un' altra L. de' 10. Ott. 1776. proihiva agl' Esteri la contrattazione del Cenci, e Carniccii . von leva che ogni Cartiera avesse un quadernancio per notarvi le compre di essi, sette pena di Sondi 100. e proibiva l'estraz. della Carta nostrale, e l' : introduzione della forestiera.

nre il Debitore dalla procedura del Fallimento, nè dalla carcerazione. R. 10. Feb. 1611.

CHIANE d' Arezzo. V. Valdichiana.

CHIAVARDE, e Bullettoni V Strade.

CHIESE V. Benefizj. Parochi.

CHIODAGIONE V. Magona. Trasgressioni.

CHIODAJE V. Magona.

CHIRURGI V. Comunità, Medici. Firenze.

CHITIGNANO Comunità Regol. partic. de' 14 Gen. 1780.

CHIUSI Comunità. Regol. partic. de' 26. Ago.

CIARLATANI: Il B. de' 5. Dic. 1620. proibì loro di vender segreti, e medicine da pren- Parte derai per bocca pena Scudi 10., la seconda Storica. volta Scudi 20. e tratti due fune e arbitrio.

Il terzo delle multe spettava al Delatore.

2. I BB. de' 3. Nov. 1547. e 21. Lug. 1590. proibirono gli Zingani, Ciarlatani, Vagabondi, e Mendicanti forestieri sotto varie penc.

3. La. C. de' 5. Sett. 1771. proibì di dar licenza ai giocolatori, Saltambanchi, Cantastorie ec. d'esercitare fuorchè nei pubblici Teatri e in tal caso sotto l'approvazione del Governo.

4 L' Editto del 1. Feb. 1780. proibî loro se Legislaerano forestieri di fermarsi in Toscana. Per-zione vimesse ai Giusdicenti d' autorizzare i Cantastorie Statisti, che fossero inabili a guadagnarsi il vitto con altro mezzo. La pena da caso comminata è di 6. mesi di carcere, e l'esilio perpetuo dal Gran-Ducato, e in caso d'insolvenza altrettanta Carcere, e la rinnovazione dell' esilio.

Tom. 1.

5. Quest' E. è richiamato in vigore colla N. de'
22. Lug. 1815. La licenza si da gratis, dai
Vicarj Regj e si può ritirare in caso d'abuso contro la decenza o la morale: posson anche denegarla: ne devon tener registro, e
mandarne la nota mensuale alla Presidenza
del B. Gov. = Per il difetto di licenza la peua è di 4. mesi di Carcere, l'Esilio dal Vicariato, e l'inabilitazione secondo i casi; queste pene s'applicano dai Vicarj colla solita
partecipazione, in via Economica (ivi)

CICERCHIE: molte antiche LL. proibiscono le

2. La N. 31. Dic. 1785. avverte che l'uso prolungato delle cicerchie nostrali panizzate, e altrimenti, fà l'istesso effetto delle forestiere, cioè intorpidisce gl'articoli inferiori, a quindi genera un vero storpio non senza pericolo di vita.

CIMITERJ V. Sepolture.

CITAZIONI Criminali V. Processi criminali. CITTADINANZA V. Nobiltà.

CITTADINI Fiorentini; L' E. 16. Apr. 1784.
tolse loro il privilegio dell'elezione, e variazione del Foro nelle Cause civili. Ciò fù
estesa ni Cittadini dell'altre Città che ne
godevan col M. 25. Nov. di quell'anno. V.
Privilegio del Foro.

CIVITELLA: Comunità: Regol. partic. de' 14.

Nov. 1774.

COCCARDE: E' proibite a chi non è militare il portarne N. 15. Mag. 1814.

COCCHIERI: La N. de' 18. Gen. 1755. (per Firenze) e il B. 9. Dic. 1619. velle puniti

con tratti due fune, e arbitrio i Cocchieri che nel guidare, e nello star fermi in LL. pub. scendessero dalle Carrozze prendessero degl' impegni o facessero dell'insolenze, con accostar troppo le Carrozze al muro, farle correre, levar il posto a chi è avanti, traversare, passare, o dare indietro in modo da far nascere dei disordini: La pena ha luogo benchè il padrone avesse quietata la persona offesa; vi e pena ad arbitrio, per chi senza esser Cocchiere da luogo nel guidare a simili inconvenienti. I pedoni non devon traversare, nè impedir le Carrozze, ma far loro luogo, e ritirarsi in tempo sotto pena di Scudi 10. = Questa pena s'applica pure ai vetturali, e conduttori di Carri, se lasciano andar sole le bestie per la Città. Per la multa è obbligata la vettura, e le bestie, e la metà ne appartiene al notificatore. Inoltre seguendo ferite, o storpi ha luogo per questi la pena legale.

2 Seguendo danni, o disordini a motivo di vetturali o Cocchieri, si può nell' atto, anche sensa quella del leso catturarli esaminando poi se il fatto avvenue per colpa, o a caso.

B. 6. Gen. 1767.

2 E proibito far correre di galoppo molto veloce i Cavalli, e muli sciolti, o attaccati per le Città, e Luoghi murati; dall' un' ora di notte all' aurora le vetture, e Carrozze devon aver il lume pena di Scudi 5. per volta contre il Cocchiere, o altre colpevole a fav. dell' accusatore, e per la multa è tenuto il legno, e bestie. Si conosce di ciò economicamente e basta per la prova un Testimone senz' eccezzione o altro indizio equivalente. Seguendo offesa di persone hanno luogo le pene legali dietro processo. Nel resto è tenuta ferma la sud. N. del 1775. = NN. 3. Feb. 1796. e 14. Mag. 1806. (1) V. Frodi.

CODICILLI V. Testamenti.

COLLAZIONI: V. Legittima. Successioni. COLLE Comunità: Regol. partic. 4. Marzo

1776. V. Cenci.

Parte Storica

COLLEGIO di Sapienza V. Università di Pisa. COLLEGIO Ferdinando: fù fondato dal Gran-Duca Ferdinando II. colla P. 17. Dic. 1593. vi sono rispetto ad esso anche la P. de' 18. Gen. 1593. e i BB. de' 4. Lug. 1595. e 22. Ago 1597.

COLLEGIO Medico di Firenze: esercita le attribuzioni e gode delle facoltà che sono determinate dallo Statuto dell' Arte dei Medici

e Speziali L. 1. Feb. 1770. §. 7.

COLOMBICIDIO: Le antiche LL. punitive di questo delitto sono il B. 23. Gen. 1555. il B. 7. Mar. 1573. (per il Senese) il B. 1. Ott. 1633. il B. 28. Mag. 1743. la N. 18. Dic. 1759. la pena da queste Leggi imposta fu talvolta di Scudi 25. per colombo, talvolta della fune, talvolta della galera, e la multafu finalmente portata a 150. Scudi.

2. L' E. 11. Ago. 1768. le moderò, e ammesse le prove privilegiate trattandosi di delitto di prova difficile. Vennero quindi i MM. 8.

vetture anche alle Cascine, e l'introdursi nei viali destinati ai pedoni.

Gin. 1775. 8. Giu. 1783. la N. 4. Ott. 1783.

e la L. 30. Nov. 1786. § 92.

3. La N. 8. Nov. 1791. permesse di procedere Legislaz. d'ufficio, e per inquisizione : impose pena di Scudi 10. per colombo ucciso, o preso aggiungendovi in caso di recidiva la carcere, o il confino ad arbitrio: Tutti i delitti di questo genere commessi in un giorno si hanno per un solo: i rei insolventi scontano la multa colla carcere : Per gl' Esecutori la pena è di tre anni di pub. lavori, e l'inabilitazione perpetua, anche la prima volta. Si considera per reo chi è trovato con colombi uccisi con arme da fuoco, benchè non abbia seco l'arme, se non indica quello da cui li ebbe. Le multe spettano tutte al querelante. Restan in osservanza gl'ordini che proibiscono il tenere in certi luoghi Colombaje, aperte, e colombi vaganti.

4 Se il reo si è introdotto in una casa, o colombaja si procede colla regola e pena del

forto . L. 30. Nov. 1786. § 92. (1)

COMANDATE: Sono abolite ( come Servitù personale) dalla L. gen. de' Fendi 1749. Quelle per i lavori alle strade eran regolate dal B. 19. Mar. 1580. V. Comunità.

<sup>(1)</sup> Le disposiz. notate ai NN. 3. 4. son richiamate in vigore colla N. S. Lug. 1814., che vieta anche dar la licenza dell'arme ai condannati per Colombicidio, o a quei che non son stati condenatt per difetto di prova de' quali ordina ai Vicarj pussar nota al Presid del B Gov. = Queste LL. comprendon tutta la Toscana anche la Provincia Inferioro. La N. 19. Ago. 18c2. sul Colombicidio non è in osservanza.

COMMERCIO V. Camera di Commercio · Tribunale Esecutivo. Tribunal di Commercio.

COMMERCIO Carnale fra persone di diversa Religione: Sua pena L. 30. Nov. 1786. § 97 V. Ebrei . (V. Lu Nota a pag. 9.)

COMMESTIBILI V. Comunità. Generi Fru-

mentarj. Mercati. Servitù.

COMMINAZIONI V. Confino. Ecclesiastici. Inosservanze.

COMMISSARJ Regj. Oltre quei di Pisa, e Grosseto, la Rif. de' 13. Ott. 1814. stabilì un Commissario Regio a Pistoja, uno a Arezzo, e uno a Pontremoli (§. 8.); e ne regolò le attribuzioni che sono quei dei Vicari, ma

alquanto più estese §§ 52. e segg.

Parte Storica COMMISSARJ dei Quartieri. Furon creati in Firenze dalla L. de' 26. Mag. 1777. S. 17. in numero di quattro, uno per quartiere, coll' obbligo di dimorarvi nel Locale assegnato dal Governo, e sulla porta del quale esiste l'arme Reale § 17. 18.

2. La N. 15. Dic. 1792. li ridusse a due; l' E. de' 27. Giu. 1814. S. 16. li ristabili in numero di tre; e la N. 4. Lug. 1814. contiene là divisione della Città di Firenze fra essi = L' altra N. 7. Nov. 1815. creò sette Coadiutori suburbani, o Potestà minori dipendenti dai Commissari come gl'altri Potestà dipendon dai Vicarj. (1)

Preroga- 3. I Commissari devon esser trattati come Ministri distinti: hanno il passo libero ai Teatri e pub spettacoli. L. sud. del 1777. S. 19.

<sup>(1)</sup> L'Art. 47. della L. del 1777. avea data loro la Giurisdiziono cunsulativa coi Potesta suburbani.

4 Posson far arrestare chi loro perile il rispetto o ricusa d'obbedire, con renderne conto; e il colpevole vien punito economicamente o dietro processo §. 20. 21. 27.

5. Ogni Corpo di Guardia deve loro prestar man forte alla prima richiesta sotto pena della cas-

sazione del capoposto S. 22.

6. Gl' Art. 23. 24. 25. 26. 33. e segg. e il M. Ami-22. Feb. 1778. S. 6. 7. dettagliano le loro Grimiattribuzioni. In materia criminale ricevevano nali, i Referti, facevan gl'atti primordiali, e conoscevano delle cause criminali di lieve importanza e delle miste. Tali ingerenze criminali faron loro tolte, è trasferite nel Supremo Tribunal di Giustizia colla N. 15. Dic. 1792.

7. I Commissari esercitano nella Città la poli-Politia ma come i Vicari in Provincia. Dipendon da essi il Medico, Chirurgo e Levatrice del Quartiere (L. del 1777. S. 28.) E la Guardia del Fuoco, meno che il Capo di essa che dipende dal Presid. del B. Governo. (§. 30. 31.) = Stà a loro disposiz. una cassetta coi rimedjatti a soceorrere gl'annegati, ed assitici (\$ 29.) = In caso d'Incendio le guardie del fuoco devon avvisarli, ed essi accorrere in percons al luogo dell' Incendio ( §. 32.) = Invigilan al buon ordine, e al buon costume della gioventù, ricevon i ricorsi dei genitori, contro i figli, dei Capi di casa, Tutori ec. Impediscono i contratti illeciti: fanno osservare le Leggi Religiose senza permettere però agl' Esecutori di vessare alcuno sotto pretesto dell' inosservanza di esse: Fanno osser-

COM var le Leggi di pub. salute, e quelle sulla polizia, e sicurezza delle strade; sopra i segni, e lumi da tenersi alle fabbriche, sog! incendi, sulla vendita dei veleni, sopra i giuochi, sulla sicurezza del carreggio, sul getto d' immondezze, sulle denunzie de Forestieri, e loro condotta, e sopra i Rigattieri, Rivenditori, e Orefici (§. 40, 68. 70. 71. 72. e segg.) = Hanno l' ispezione sopra i Carrettouaj, e Spazzini delle Strade, sul far mettere, c levar le Catene alle med., sopra gl' ingombri, Pozzi neri, esalazioni nocive ec. M. 22. Feb. 1778. S. 9. 10. V. Supremo Tribunal di Giustizia. (1)

8. In materia Civile secondo la L. de' 27. Mag. 1777. §. 34. decidevan le cause pettorali di merito certo non superiori a L. 100. e poi fino a L. 200. in forza del M. 22. Feb. 1778 § 8. E così ora per la N. 16. Lug. 1814. per la quale decidon anche le cause miste di qualunque somma. V. Appello.

9. I loro Decreti fin al merito di L. 50. non son soggetti ad appello, o altro rimedio; l' appello, quando vi è luogo si porta al Magistrato Sapremo che do decide petteralmente, e senza spese: si deve interporre dentro 5. giorni pena la caducità. L. del 1777. § 35.

36. 42.

10. L'attore deve convenire il reo avanti il Commissario del quartiere ove abita e quivi

<sup>(1)</sup> Gl' Art. 55. e segg. 64. 65. e 66. della L. regolan il servizio degl' Esecutori in Firenze .

si in altro quartiere §. 48.

11. Avanti i Commissarj nou si ammetton Procuratori S. 49.

12. (V. N. 2.) La L. del 1777. § 51. dette a finismi ciascun Commissario un' ajuto. L' Art. 62. permesse loro d'avere uno o due praticanti coll'approvazione dell' Auditor Fiscale.

13. Il M. 22. Feb. 1778. § 1. 2. 3. 4. invece dell'ajuto dette loro un Coauditore che rimpiazza il Commissario assente, o impedito.

14. Hanno anche due Messi equiparati in tutto a quei dei Tribunal di Giustizia L. del 1777. 6. 53. 54.

15. E' proibito ai Commissarj, e loro Ministri Disposricevere emolumenti illectii, e regali setto pena della perdita dell' impiego, e altre secondo le LL. S. 79. V. Firenze.

COMPAGNIE. La L. de' 21. Mar. 1785. soppresse tutte le Compagnie, Confraternite, e Soppres Congreghe Ecclesiastiche, e Socolari d' Uomini, e Bonne, e i così detti terzi Ordini, e riuni i loro assegnamenti al Patrimonio Ecci, clesiastico ordinando che i fondi si vendessero.

2. Questa L. creò în ogni cura una Compagnia di Carità di Fratelfi popolani sotto la dipendenza del Paroco. = vi sono i Capitoli Generali per le medesime de' 22. Mar. 1785 e un Regolamento dello stesso giorno, il quale riguarda pure l'Amministrazione, e Collazioni delle Doti che si conferiscono dalle soppresse Compagnie.

3. Vi è pure la C. 30. Lug 1785. sulla conser-

vaz., e destinaz. degl'effetti dalle soppresso Compagnie, e la C. de' 15. Ott. 1785. sulle

fabbriche che occupavano.

Compa- 4. (V. il N.º 2.) Le Compagnie di Carità noti devon posseder stabili, nè dar Doti, ne far questue, nè far pranzi, Suppliranno alle loro spese di ufiziatura colle Tasse volontarie dei Fratelli, i quali per il non pagato di esse non possou esser convenuti in verun modo, nè cassati dalla Compagnia. II. 7. Dic.
1790. §. 6.

6. Le Compagnie non posson far Pellegrinaggi neppur in Toscana § 7. (1) V. Pellegrini.

6. Non posson fare admange, o Tornate notturne S. 9.

7. Nè farne nelle grandi Solennità perchè in queste il popolo deve andare alla Parrocchia 6. 10.

8. Dovendo le Compagnie esser stabilite presso le Parrocchie non si edificheranno per esse nuove Chiese, nè si restituiranno al culto quelle già profanate. Le Compagnie devon rendersi utili con opere di cristiana pietà \$. 11. 12. V. Feste, Stampa.

COMUNITA' V. Camera delle Comunità.

Magi1. Ogni Comunità ha un Magistrato composto strati, e d'un Gonfaloniere, e del numero di RapGenerali presentanti fissato nel suo Regolam. partic.

<sup>(1)</sup> La C. ai Vescovi de' 6. Ago. 1775. avea loro proibito di farne senza grazia Sovrana ai Santuari posti fuor di stato.

tutti con voto eguale. Regolamento Generale (1) 23. Mag. 1774. §. 1. 2. 13.

2. Ogni Comunità ha pure un Consiglio Generale composto del Magistrato Comunitativo, e dei Deputati di tutti i popoli, o Parrocchie secondo il Regolam. Locale §. 1. 13.

3. I Residenti nel Magistrato, e Consiglio stanno in Ufficio un' anno, con divieto d' un' anno, per chi venisse di nuovo estratto per il Magistrato, e di tre anni per chi avrà riseduto nel Consiglio S. 3.

Per quelle del distretto vi è il Regol. Gen. de' 29 Sett. 1774. il quale è molto conforme al presente a differenzà d' nn' inversion totale degl' Articoli. A questi Regol. son uniti, i Compartimenti gen. coll' indicazione dei Popoli componenti ogni Comunità, dei membri del Magistrato, Consiglio ec.

Per il Pisano il Regol. Gen. è de' 7. Giu. 1776. ; sottopone quelle Comunità all' Ufizio de' Fossi di Pisa.

Per la Prov. Inferiore Senese è degl' 11. Aprile

1778. ed un' altro de' 27. Ott. 1787.

Per La Provincia Superiore è de' 2. Giu. 1777. Vi è anche il M. 20. Sett. 1772. sull'elezione del Deputato Civico della Città, e Provincia di Signa.

<sup>(1)</sup> E' per le Comunità del Contado Fiorentino, cioè Bagno a Ripoli, Rignano, Pontassieve, Greve, Reggello, Figline, Castel Franco di sopra, Terrannova, S. Giovanni, Montevarchi, Bucine, Latérina, Radda Gajole, Castellina, Fiesole, Sesto, Campi, Galluzzo, Castellina e Torri, Carmignano, S. Casciano, Montespertoli, Barberin di Valdelsa, Castel Fiorentino, Certaldo, Montajone, Poggibonsi, Empeli, Cerreto, Montelupo, Lastra, Scarperia, S. Piero a Sieve, Barberin di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Vicchio, Dicomano, e S. Gandenzo.

4. Se due o più Congiunti in 2.º gr. d' Agnazione, o due Coniugi hanno ciascuno separatamente, e in testa propria tanti beni da risedere nel Magistrato o Consiglio s' imborsano tutti, ma il primo estratto fà divieto agl' altri NN. 23. Gen. 1786. e 28. Lug. 1787.

5. Chi ha risieduto per se, o come sostituto nel Magistrato ha divieto d' uu' anno a risiedere per se, o come sostituto nel Consiglio gener. E chi ha riseduto nel Consiglio gen. in una di d. qualità ha divieto di tre anni a risedere nel Magistrato N. 12. Lug. 1785.

6. Per risedere nei Magistrati Comunit. vi bisogna avere 30. anni compiti §. 4. Regol. gen.

7. I membri del Magistrato, e del Consiglio interverranno a tutte le adunanze: mancando seoza legittima causa da conoscersi dal Magistrato, o Consiglio pagano per ogni volta alla Cassa della Comunità un'appuntatura di £. 2. §. 20.

8. Inoltre non intervenendo un numero di residenti bastante per deliberare, il Cancelliere intimerà ai mancati per gl'atti del Tribunal Locale, e a loro spese, che ogni danno che per ciò fosse risentito dalla Comunità, o da altri sarà a loro carico: e terrà registro del tutto S. 21.

9. Il Cancelliere interverrà a tutte le adunanze, e partiti: però si regolecano in modo, che non combinino con quelle d' un' altra Comunità compresa nella medesima Cancel-

leria S. 22.

10. I Residenti devon assentarsi dal Magistrato, o Consiglio non solo quando si partita il

lore nome per un' impiego, ma anche quando si partita quello d'ogn' altro concorrente al medesimo o d'un loro congiunto in 1.º o 2.º gr. Civile se si tratta di Sussidi, doti, Luoghi di Studio ec. Le dispute sulla legittimità delle adunanze, e partiti si decidono dal foro contenzioso, ma il Cancelliere subito renderà conto al Sen. Soprassindaco, e questo a S. A. R. CC. 26. Giu. e 11. Ott. 1784.

11. Prima che l'aduuanza si sciolga il Cancelliere registrerà il partito a libro, e lo firmerà unitamente al Gonfaloniere. È se per il gran numero dei partiti manca il tempo di distenderli, il Cancelliere ne prenderà appunto subito, e lo firmera e fara firmare come sopra, e poi li portera al libro C. 15. Sett.

1784.

12. Il Magistrato, e il Consiglio si formano per Borse via di tratta. S. 5. Regol. gen.

13. Per la formazione del Magistrato vi sarà in ogni Comunità una Borsa contenente in tante pelizze separate i nomi di tutti quelli che posseggono stabili nella Comunità, ahi-

tanti, o non abitanti in essa S. 6.

14. Non saranno però imborsati quelli che non posseggono nella Comunità tanti Stabili che paghino un fiorino di Decima o Lira di Decimico. Non ostante restan soggetti alle Contribuzioni in proporzione delle loro sostanze §. 7.

15. S' imborsano come gl'altri possidenti anche i Luoghi Pij, Corpi morali, e Comunità, il Fisco, l'Ordine di S. Stefano, le Commende

le RR. Possessioni, e tutti i Patrimoni Ecclesiastici purche abbiano la sud. massa di

COM

Decima S. 8.

16. Trattandosi d' Ecclesiastici, o benefiziati, o Corpi, o Amministratori, non s'imborserà il nome dell' Ecclesiastico, o Amministratore, ma quello della Chiesa, Benefizio, o Corpo morale proprietario. Sara lo stesso per le Corporazioni Laiche: ma per i beni patrimoniali posseduti dagl' Ecclesiastici s' imborsa il nome di questi §. 9.

17. Per i beni goduti in comune, e indivisi s' imborsa il nome del solo Condomino più attempato, o che amministra; ma il Magistrato, sull' istanza degl' altri Condomini, può fare imborsare un'altro d'essi in vece di

quello §. 10.

18. Per la formazione del Consiglio generale ogni Comunità avrà tante borse, quanti sono i Pepoli, Ville, Comuni e Opere compresi nel suo Territorio, secondo il Regol. Locale. S. 11.

10. In ciascuna Borsa s' imborserà il nome di tutti i Capi di famiglia, Contadini, Artisti, o Possidenti; quanto a questi ultimi s' imborseranno quelli che posseggono stabili nel Popolo, Villa, o Comune benchè non vi abitino §. 12.

20. Tutte le Borse si conservano nel Locale. designato dal Regol. d'ogni Comunità, e serrate a due chiavi di cui una si tiene dal Gonfaloniere, e una dal Cancelliere &. 4.

21. Le Tratte si fanno in presenza del Magistrato, ma tanto anticipatamente quanto bi-

COM

sogni, per avvisare gl'estratti ed altro § 15.
22. Se vien estratta una persona abitante altrove gli si notifica la tratta con discreto termine ad aver accettato o pagata la penale colla comminazione che per essa si procederà con Braccio Regio, e privilegio Fiscale. La notificazione si ha per provata subito che costa dell'istanza fatta dal Cancelliere al Giusdicente, e della trasmissione dell'atto fatta da questo per la posta, procaccia, o altro canale solito § 96.
23. Inoltre il Cancelliere fara notificar la Trat-

23. Inoltre il Cancelliere farà notificar la Tratta anche al Fattore o altro che rappresenti

l'estratto nella Comunità S. 97.

24. Le tratte non son soggette a veruna approvazione, ma devon essere autenticate con Decreto del Magistrato Comunitativo, avanti di cui si fanno l'imborsazione, l'Estrazione, e gl'altri atti relativi §. 16.

25. Il Cancelliere manderà copia al Sen. Soprassindaco dei nomi stati etratti per risedo-

re nel Magistrato S. 17.

e6. Gl' Estratti per il Magistrato, e Consiglio generale, non accettando, pagheranno la Tassa di rifiuto di £. 100. a favore della Comunità; e se tanti imborsati, ed Estratti rifiutano, che non resti il Numero necessario, si tornerà ad imborsarli tutti, e far nuova Tratta, e nuove intimazioni agl' Estratti, i quali non accettando pagheranno nuove Tasse di rifiuto, e così di seguito finchè si trovi il numero necessario d' accettanti; e intanto continoverà a risedere il vecchio Magistrato, o Consiglie perchè non manchi il servizio § 18.

27. Venendo estratto il nome di una Ghiesa;
Renefizio, o Ecclesiastico possidente in proprio, sarà in facoltà del Rettore, o del sud.
Ecclesiastico di risedere in persona: ma se è estratto un Corpo morale Ecclesiastico, o Laico, come il Fisco, le RR. Possessioni, una Commenda ec. questo corpo surrogherà una persona abitante nella Comunità fra quelle che son abili a risedere nel posto per il quale si surrogano, e che non sia allora di Seggio, perchè non abbia più voti. Lo stesso obblige di snrrogare hanno le Donne, che son incapaci di risedere personalmente §. 19.

28. I Giusdicenti Civili invigileranno che non seguan per frode, sostituzioni indecenti, viziose, o di danno della Comunità, e ne renderanno conto al Presid. del B. Gov. = Però i Cancellieri informeranno i Giusdicenti di tali sostituzioni e dei nomi dei sostituenti. e

sostituti. C. 1. Mar. 1786.

29. I Debitori delle Comunità per Estimo, o altro, oltre le penali sono inabili ad ogni ufficio, ed onore, e venendo estratti devon pagar la penale di rifiuto di £. 100. N. 30. Sett. 1780. (Revocata con L. 18. Luglio

1781.)

30. I Pupilli imborsati nelle Borse dei Magistrati, e Gonsigli, devon produrre alla Cancelleria Comunitativa la fede di nascita dentro 40. giorni da quello in cui hanno compita l'età pupillare, quando non l'avesse prodotta prima il Tutore. Così i minori di anni
30. che succedono in beni per morte dei loro autori, o altro titolo, devono dentro 40.

Digitized by Google

giorni dall'acquisto giustificare la loro età: posson giustificarla anche dopo d. termine ma, se dopo i sud. 40. giorni, e prima della produzione è estratta la loro polizza, e son trovati inabili per l'età, pagano la Tassa di rifuto N. 26. Nov. 1783.

31. Le Donne estratte non incorron la penale per non avere esibito tal fede se non quando sian maggiori d'età, ed abbiano sostituito.

N. 22. Mag. 1786.

32. Gl' Ajuti de' Cancellieri posson risedere nei Magistrati, e Consigli delle Comunità comprese nella loro Cancelleria. C. 7. Lug. 1783.

33. I sottoposti, o interdetti allorchè vengono estratti posson sostituire. N. 29. Ap. 1788.

34. I soggetti imborsati soltanto per i Collegi, nelle Comunità ove ne sono, venendo estratti son dispensati dall' obbligo di risedere, e dalla Tassa di rifiuto N. 3. Lug. 1778.

35. Gl' Ebrei, ed Accattolici son equiparati in tutto agl' altri Comunisti: ma posson renunziare gl' Uffizi senza pagar la penale: II. 20.

Apr. 1789.

Tom. 1.

36. I Forestieri Possidenti nel Gran Ducato venendo estratti son esenti dal risedere, e dal pagar la penale. I Possidenti Toscani residenti o impiegati all' Estero, essendo estratti, devon sostituire persona capace, o pagar la penale. C. 5. Mag. 1798.

37. Son dispensati dal risedere, e dalla penale i malati cronici durante la malattia, e i privi affatto di vista, o d' udito, giustificando la malattia coll' attestato del Medico che si ammetterà dal Magistrato, e si confermerà

Digitized by Google

dal Giusdicente senza spesa, dopo verificati

i fatti, C. 6, Ago. 1798.

38. Quelli che al tempo della Tratta per risodere, o esercitare impieghi in una Comunita, son impiegati al servizio d'un'altra, non posson nè sostituire, nè rennaziare senza pagar la penale, quando non si verifichi l'estremo del contemporaneo effettivo servizio in due Comunità. M. 18. Nov. 1769.

39 I Magistrati non hanno facoltà d'escludere gl'estratti dal risedere a motivo della lora arte, fuorchè quanto agl' Esecutori, Messi, e Guardie in attività, o pensionati, i quali però possono sostituire, e non sostituendo, non pagan la penale (1) C. 2. Mag. 1805.

40. Non possou sonza il R. assenzo ammettere nuovi nomi nella borsa dei Gonfalonieri, nè escludere quelli che vi fossero imborsati. Ca

4. Feh. 1815.

Intervento de' Giusdicenti. 41. I Giusdicenti non devon intervenire alle aducanze in cui si tratti d'affari di Grascia. C. 12. Ago. 1775.

42. Non devon intervenire alle aduranze Comunitative che sull'Invito del Cancelliere, 0,

sno Ajuto C. 5. Apr. 1783. §. 1.

43. La Lettera d'invito si conserverà in Fil-

za . §. 2.

44. Quest' invito avrà luogo per i soli partiti di spese straordinarie che senza tale intervento son nulli §. 3, e Regol. Gen. §. 30.

<sup>(1)</sup> L'Art. 86. del Regol 23. Mag. 1774. permetteva loro d'escludere gli esercenti Arti vilissime.

45 Si hanno per tali quelle che non son comprese nelle note esistenti in piè de' Regolam. gon. o partic. delle Comunità S. 4.

46. L'aprir una nuova Strada Comunitativa, o serrarne una esistente non è spesa straordinaria . 6. 5.

47. E nemmeno quella che si fa per addecimar di nuovo un fondo, o rettificarne l'addecimazione, o per far trascrivere o correggere i Libri Estimali §. 6.

48. Il Giusdicente stato invitato deve intervenire, e presiedere a tutti ma senza voto; si ritirerà quando è finito di trattare della spe-

sa straordinaria S. 7.

49 Paò sospendere il partito, se trova la spe-. sa, che sia straordinaria, e non annuale, trop-

po gravosa o poco utile. §. 8. (1)

50. E utile quella che porta un propornionato comodo o vantaggioso al pubblico, e che non sia momentaneo, o fuori di proporzione con essa: l'utilità si misura a riguardo di tutti i Comunisti, non dei soli Possidenti. S. 9.

51. E' gravosa se mancano gl' assegnamenti per farla, e se converrebbe distrarre dei fondi, o dei capitali, o crear debiti. Qualora per effettuarla si voglia imporre, si osserverà se unita questa a tutte le altre spese ordinarie dell' anno può sconcertare i Possidenti; allora il Giusdicente sospenderà il partito. 6. 10.

52. Sospenderà pure le spese stravaganti, e le

<sup>(1)</sup> Così l' Art. 29. del Regol. gen. de' 23. Mag. 3774.

concessioni di pensioni a vita; o temporario altrimenti ne sarà responsabile nel Sindaca to e sarà tenuto ai danni, e il partito sar nullo . S. 11.

53. Seguita la sospensione, anche il partito si speso si registra al libro dei partiti e il Git sdicente dentro otto giorni ne darà parte t Sen. Soprassindaco coi motivi, e copia de

parti(o. 6. 12.

54. I Gius licenti non devono, nè economica mente, nè giuridicamente in caso di ricor portati ni loro Tribunale ingerirsi nei parti Comunitativi, ne conoscerne, quando si II feriscono ai segg. Capi: 1. Resarcimenti Strade: 2. Medici, e Chirurgi Condotti, M. estri, Procacci e altri Impiegati: 3. Legi timità d'adunanze, e partiti. 4. Reclar per partite non abbonate dai Revisori. Spese, e oggettì di libera amministrazione C. 8. Ago. 1796.

ghi Gomunita-

Impie- 55. Le Comunità posson anmentare o diminu re i loro impiegati, e loro stipendi, ferm stante l'Art. 29. (V. il N.º 62.) nei cougr casi. S. So. Regol. Gen.

56. Il Magistrato dà le Istruzioni ai suoi in piegati, e ne riceve il rendimento di co

ti. § 82.

57. Niuna somma può esser pagata per lave a Strade, o Fabbriche Comunitative se, olt le solite formalità non vi è la firma del Pro veditore. §. 67.

58. Tatti gl' Impiegati Regj son esenti da accettar posti nei Magistrati, e Consigli, altri impieghi Comunitativi, e dal pagare

pesale di rifiato: ma gl' impieghi temporari di Firenze non dispensano dall' accettare, o

pagare la penale. § 84.

59. La sad. esenzione degl' Impiegati RR. è estesa anche a quei che son al servizio di sua M. il Re delle duc Sicilie, di S. M. I. e R. Apostolica, e di S. A. R. il Duca di Parma & 85. e N. 7. Mag. 1784.

6. La necessità riconosciuta dal Magistrato, e confermata con Decreto dato gratis dal Giusdicente di portarsi in Maremma col bestiame scusa dall' accettar impieghi Comunitativi, e dal pagare la penale. N. 8. Maggio 1779.

61. I Cancellieri devon dar gratis e d'ufficio agl' Impiegati Comunitativi la copia dei partiti di loro elezione C. 17. Sett. 1784.

6. I Magistrati Comunitativi non possono sopprimere i posti esistenti di Medici, e Chirurgi Gondotti, Maestri di Scuola, e Procacci, nè variarne i fissati Stipendj, ma posson proporre: la nomina a tali posti spetta al Magistrato che ristede in tempo della vacanza, qualunque ne sia la causa, e così le conferme, benchè l'esercizio dell'Impiego · deva aver luogo in tempo della successiva Magistratura, alla quale spetta il far dette no-1 mine soltanto qualora in tempo della precedente non fossero decorsi i termini, o consumati gl'atti per i Concorsi, e altro voluto dagl OO. C. 6. Lug. 1791.

53. Ogni Comunità ha un Camarligo: Si elegge ' in Consiglio gen. estraendo dalla Borsa degl' abili a risedere nel Magistrato tre polizze, e

mandandole a partito. L'elezione si fà in tina sola admianza. Regol. Gen. 23. Maggio 1774. §. 61.

64. Starà in ufizio tre anni con divieto d' anni 6. (1). L' esazione delle Contribuzioni, e degl' assegnamenti della Comunità, e a suo

carico, e rischio. §. 62.

65. Quello che è stato Camarlingo non può esercitar le funzioni di Camarlingo sostituto, e viceversa, che 6. anni dopo cessato l' Ufficio: lo stesso divieto ha luogo per i figli rispetto al padre, per il padre rispetto a ciascun figlio, e per i Fratelli carnali, o consanguinti fra loro. Ma morendo il Camarlingo a tempo rotto, uno dei suoi Congiunti può continuarne le funzioni col consenso della Comunità, e con mallevadore. M. 7. Sett. 1784.

66. Il Camarlingo eletto che non accetta pagherà la penale di £. 100., e così di seguito fiachè non si trovi uno che accetti il qua-

le lucrera tutte le precedenti penali. §. 63. 67. La N. de' 16. Dic. 1814. riguarda la contabilità dei Camarlinghi; e la C. 9. Marzo 1815. stabilisce il modo di ricevere, ed iscrivere alle ipoteche le causioni di essi è altri Impiegati Comunitativi,

68. Le II. de' 17. Feb. 1815. regolano la lord contabilità quanto alle spese Fiscali. La N. 16. Dic. 1814. prescrive altre misure di con-

tabilità.

69. Il Magistrato elegge pure in luogo degl'

<sup>(1)</sup> Secondo la C. 1. Mar. 1771. i Camarlinghi hanno divieto da ogn'altro Uffizio Comunicativo.

Intichi Viari un Provveditore di Strade, e Fabbriche Comunitative. L'elezione si fa con partito, previa affission d'Editti, e può aver luogo fra tutti i Comunisti. Si preferirà il più abile fra i Possidenti. Starà in ufficio tre anni con divieto d'altri tre. Il Magistrato gli lasserà uno Stipendio, ma non può esigerio, che finito l'ufficio, e ottenuta la quietanza dal Magistrato §. 64. 65. Regol. Gen.

70. Il Provveditore visita le Strade, e Fabbriche, Fosse, Ponti, Canali ec tanto nelle Terre, che in Campagna, e propone i lavori cui assiste approvati che sieno. Lavigila alla conservazione delle fabbriche, e accadendo frante, rotture, o altro ne da parte al Magistrato, per gl'atti della Cancelleria proponendo

i lavori occorrenti §. 66.

71. Questo al fine del suo officio deve consegnare al successore tutte le carte, conti, e notisie sopra i lavori pendenti, e fare con esso
bas gita a tutte le strade, e fabbriche Comunitative. Il Successore dichiarerà d'aver
ricevuto tutto in buon grado, o dove sia bisogno di provvedere: quindi il Magistrato darà
il benservito al Provveditore che sopra di esso ritirerà la provvisione §. 68.

72. Un cottimante, o accollatario d'una strada.

Comunitativa non può esser Provveditore. C.

12. Apr. 1806.

73. Il Consiglio elegge, e conferma i Medici, e Chirurgi Condotti, e fissa i loro Salari, e obblighi §. 81. Regol. Gen.

74. Nel posto di Provveditore, il padre, e un fina di la consanguinei de la consanguinei

con divieto di 3. anni. N. 2. Ago. 1787.

75. I Magistrati non possono senza approvaz. Sovrana stauziare sussidi, gratificazioni, e aumenti di stipendi sulle Casse degli Spedali da loro dipendenti. Prima di confermare i Medici, o Chirurgi, richiederauno il sentimento in scritto del Rettore dello Spedale sul servizio da essi prestato al med. C. 5. Nov. 1703.

76. I Forestieri, appartenenti a paesi posti fuori del Gran Ducato, non posson mandarsi a partito per i posti di Medici, Chirurgi Condotti, e Maestri di Scuola (1) 14. Lug. 1798.

77. La N. 5. Ott. 1814. ristabilì i Medici, e Chirurgi condotti, Maestri, e Procaccia che erano in esercizio nel 1808. coi medesimi

stipendj. (V. il N.º 61.)

78. I Magistrati in luogo de' soppressi Grascieri hanno l'ispezione sull'esattezza dei pesi e misure, e salubrità dei Commestibili: ma non posson fissarne i prezzi specialmente alle Carni macellate perchè chi non è contento d' un macello, può andare a servirsi ad' un altro: esercitan tal ispezione per mezzo di due Residenti Regol. gen. §. 80. 83. CC. 18. e 20 Feb. 1782. (2)

(1) La C. 18. Ott. 1782 volca soltanto che an parita di meriti si preferisse il suddito.

<sup>(2)</sup> Richiamato in vigore con C. 21. Feb. 1815. secondo il M. 17. Mar. 1805. preservava alla R. Segreteria di Finanze due quaderne di persone abilia risodere fra le quali si eleggevan i Grascieri di quell'anno.

79. I Residenti nelle Magistrature Comunitati-Priviles)
ve, o di LL. Pij, possono durante il Seggio
convenire per i loro affari privati, ed esser
convenuti come ogni altro; ma non esser esecutati personalmente per causa Civile nel tempo, e luogo delle Adunanze. Gl' altri Impiegati delle Comunità non godono di verun
privilegio. L. 10. Apr. 1775.

80. I Privilegi delle Comunità non soppressi e non contrari alle LL. son confermati indefinitamente fino a nuov' ordine, compreso quello di tener fiere, e Mercati in certi giorni.

N. 31. Ago. 1779.

81. I denari, e capitali di Comunità, e LL. Pij devon investirsi nei respettivi paesi, quando si possa farlo cautamente. Però allorchè vi saranno capitali da impiegare s'annonzierà con Editti, invitando a presentare le istanze al Caucelliere, o Magistrato, o all' Amministratore del Luogo Pio: Si esigeranno almeno due mallevadori: si esamineranno le istanzo, e quelle trovate ammissibili si ammetteranno con partito per mezzo della Camera delle Comunità prima di celebrare il Contratto. Se non si presentano attendenti se ne darà avviso alla Camera C. 8. Nov. 1771. 🌬 Non son soggetti ad approvaz. i partiti delle Comunità per l'elezione, e conferma degl' Impiegati e inservienti Comunitativi, e pagamento dei loro soliti stipendj nè i partiti per resecare spese superflue NN. 12. Mag. 5. Ago. e 10. Sett. 1772. (V. il N.º 87.)

83. I Magistrati governano, e amministrano gl' affari delle Comunità: i partiti non son sogAmministrazione . getti ad approvazione che nei casi espressi: Regol. Gen. 23. Mag. 1774. S. 24.

84. La Comunità si rappresenta a tutti gl' effetti del Magistrato adunato in numero suffitiente, cioè di due terzi di membri, meno i casi di competenza del Consiglio gen, che pure si ha per composto legalmente se son presenti i due terzi 6. 25.

85. I partiti del Magistrato, e Consiglio si vincono per due terzi di voti dei presenti § 26.

86. Le Comunità hanno la libera amministrazione de' lero beni, entrate e spese: Spetta al Magistrato accrescere quelle, e diminuir queste §. 27.

87. I Salari degl' Impiegati delle Comunità, e LL. Pij dipendenti, e altre spese di loro servizio si possou pagare senz' approvat. §. 28.

88. Le Comunità, e LL. Pij non possono alienare, obbligare, nè consumare i lore fondi, stabili, mobili, capitali, luoglii di Monte, Censi, e crediti colle Casse RR. senza appro-

vazione Sovrana 6. 32.

89. Tutti gli stabili delle Comunità, è Luoghi Pij Laicali, e altri Patrimonj Comunitativi si devon allivellare o vendere a scelta dei Magistrati, o Amministratori, e il prezzo o Laudemio rinvestirsi in luoghi di Monte §. 35. (1) 90. E' proibito il promiscuare l' interesse delle

<sup>(1)</sup> Per il modo di procedere a tali allivellazioni fu con questo Regolamento, e con quello de' 29 Sett. 1774. per le Comunità del distretto pubblicata un' Istruzione a cui è annessa una formula delle Condizioni da inserirsi nel Contratto.

Comunità con quello dei Luoghi Pij, e Patrimonj da esse dipendenti §. 36.

91. Sono, sotto l'immediata amministrazione delle Comunità come spese annue, ed ordinarie: 1. Tutte le provvisioni, e salari, certi, e incerti. 2. Le spese di soddisfazione d'obblighi fissi, e annuali. 3. Quelle dette offerte. 4. Quelle di manutenzione degl'Edifizi pubblici. 5. Le Elemosine solite. 6. I resarcimenti delle strade di Campagna, o interne nelle Terre, e Castelli. 7. Le gravezze sopra i beni patrimoniali delle Comunità, e Luoghi Pij. 8. Le spese dette diverse, non referibili ad alcuno dei sud. Titoli, ma necessarie per la buona amministrazione Comunitativa: Regol. Gen. sud. in fin.

92. Alle vendite, e allivellazioni di beni di Comunità, o Luoghi Pij non possono attende-

re i lero impiegati. M. 23. Gio. 1777

93. I Magistrati, e non più il Soprassindaco danno le Licenze di pascelo nei beni Comunali. M. 2. Mag. 1772. C. 9. Feb. 1782. V. Cepre . Pascolo.

94. Il prezzo di Beni venduti di Comunità, e Luoghi Pij dipendenti, e i Laudemj dei Livelli si devon rinvestire nei Monti Pij Locali, o in difetto, in quello di Firenze, che ne pagheranno il frutto del 4. per 100. C. 18. Mar. 1815.

95. Le Comunità non devon accordar composizioni, o dilazioni ai loro debitori, perchè le imposizioni Comunitative possano calcolarsi sopra dati certi, e non intralciare i conti d' un' anuo con quelli d' un' altro. C. 19. Apr.

1782. (1)

96. Nelle vendite di beni di Comunità, e LL. Pij l'oblatore per persona da nominare, deve farne la nomina nell'atto del rilascio. CC. 24. e 26. Apr. 1783.

97. Le spese Locali d'ogni popolo entrano uella massa di quelle d'ogni Comunità, e si pagano coi loro assegnamenti senza veruna

distinzione: \$ 44.

98. Ogni Comunità a fin d'anno, e ogni Camarlingo o depositario Comunitativo manderà i suoi Libri, e Documenti alla Camera delle Comunità per la Revisione, e saldo. §. 45. 46. 48.

99. E' lo stesso per i LL. Pij dipendenti delle

Comunità S. 47.

100. I Ministri della Camera prestano gratis le loro opera negl' affari di Comunità, meno la Tassa di Revisione per i Ragionieri § 45. 49. 101. Le mura Castellane bastioni Rocche Torri, ec. di Città non gabellabili, e de' Castelli spettano alle Comunità. A lei deve chiedersi la licenza di demolire, appoggiare, o fabbricare. La concessione sarà preceduta da Editti per intimare chi vi avesse interesse: il prezzo, e i materiali spettano alla Comunità, che ne dispone coll'entrata di quell'anno, ma la licenza si dà gratis C. 5. Apr. 1783.

<sup>(1)</sup> Vi è una L. 3. Nov. 1781. sopra i debiti delle Comunità del Fiorentino colla Camera ed altri Ufizi Regj, e loro assestamento.

102. Per i lavori Comunitativi è abolito l' neo delle Comandate: si faranno a opere, e si pagheranno.in contante Reg. Gen. 23. Mag. 1774. \$. 69.

103. Saranno posti i termini al confine fra una

Comunità, e l'altra §. 73. (1)

104. La N. 12. Sett. 1814. ristabili gl'antichi Soprin-Compartimenti Comunitativi, e prescrisse va za, e rie misure per le nuove Comunità create sot-timenti. to il cessato Governo, e conservate.

105. La N. 6. Ott. 1802. avea creato un Ufizio generale delle Comunità dello Stato. Ora ne tien luogo l'Ufizio del Sen. Soprassindaco.

106. Le II. del 1. Ott. 1814. hanno per oggetto la separazione delle attribuzioni fra il medesimo, e i Provveditori delle diverse Camere.

107. Le Comunità Non possono intraprender Ca- Contenuse come Attrici senza la licenza del Sen. So-ziose. prassindaco: ma posson far gl'atti per l'esazione dei loro crediti'. §. 34. Regol. Gen.

108 Essendo i Giusdicenti giudici necessari per le Cause Comunitative i Cancellieri rimetteranno loro tutte le LL. e OO. in materia di Comunità, e una copia di quei manoscritti. GC. 6. e 11. Ago. 1787.

109. Le questioni di precedenze, o preeminenze fra residenti o altri impiegati Comunita-

<sup>(1)</sup> La C. 18. Ago. 1814. contiene varie disposiz. Transitorie per il ristabilimento del sistema Economico delle Comunità. Vi son pure le II. ai Cancellicri de' 15! Ott. 1814. per le operazioni preparatorie.

COM

€ivi, o di particolari contro essi non posson sostenersi a spese della Comunità o Luoga

Pio Regol. Gen. del 1774. § 88.

110. E' abolito ogni privilegio, o esensione di Imposipersone o beni dal concorrere alle Imposizioni RR. e Comunitative fuorche quello de' 12. figliudi. Reg. Gen. 23. Mag. 1774. § 90. 91 V. Privilegio de' 12. Figliuoli.

111. Non si farà in avvenire veruna imposizione annuale col titolo di chiesto, o altro, ma occorrendo per i hisogni dello stato, si destinerà con precedente pubblicazione la Tassa da pagarsi da ciascuna Comunità Reg. aud. S. 37.

112. In luogo di tali imposizioni annuali ogni Comunità paga una Tassa di Redenzione nella somma annua prefissa dal suo regolamento che dichiara pure quali titoli e partite si

comprendon in essa 0. 38.

113. Questa Tassa si paga in tre rate annue. Le rimesse, e pagamenti si faranno in moneta Toscana a rischio, e spese delle Comunità. Il Sen. Soprassindaco nel fissarne le scadenze avrà riguardo alle scadenze dell' annate Comunitative, e delle paghe dei Contribuenti S. 39.

114. Alla Tassa di Redenzione, e alle spese locali si supplirà, prima coll' entrate patrimoniali della Comunità, e poi per mezzo d' Imposizione; è proihito passare l' arretrato d'un' anno in un' altro; e però nel calcolo di previsione si procurerà che vi sia un discreto avanzo. \$. 41.

115. Le Comunità per l'esazione di queste

Tasse, e paghe hanno il Braccio Regio, ed il privilegio Fiscale S. 41.

116. Le Imposizioni Comunitative poseranno in parte con titolo di Dazio sopra i Contadini, e Coloni, e sopra gl' Artigiani, e Testanti, e in parte sopra i Possidenti degli stabili compresi nella Comunità. Sopra i Contadini e Artigiani si repartirà ogn' anno quel Dasio che è fissato in ciascon regol, partic ; e questo Dazio sarà ogn' anno lo stesso non ostante qualunque variazione delle uscite della Comunità: il resto, fino al totale delle Tasse, e spese della Comunità poserà sopra i pessidenti descritti, o non descritti s Decima per lo che le Comunità potranno sempre far nuove addecimazioni, o completare le agtiche. Le poste tanto sopra i Contadini, che sopra i Possidenti posson regularsi Podera per Podere, o popolo per popolo fissando in ogui podere la Passa ferma sul Contadino, e quella variabile sul Padrone, Gl' Artigiani the devon concorrere alla Tassa coi Contadini s' importanno nella proporzione d' una, o più Lire secondo il solito, e anche a meno di L. ma a testa . S. 42. (1)

117 Se un popolo ha entrate patrimoniali, queste si defalcheranno sulla sua Tassa colonica, e l'avanzo và a benefizio della Comunità S. 43.

<sup>(1)</sup> Al contrario il Regol. Gen. de' 29' S. t. 1774. S. 49. per le Comunità del Distretto Fiorentino proibisce che i Contadini Opranti e Artigiani mai collettati sulla testa o sall'industria.

118. Ogni volta che occorra devenir a una imposizione il Magistrato eleggerà due persone probe, e capaci fra le abili a risedere perche facciano il reparto dentre il temine che si assegnerà loro \$. 50.

119. La scelta si fa estraendo 4. polizze dalla borsa del Magistrato, e mandando a partito ciascun nome finchè due sian vinti per

due terzi di voti. §. 51.

120. I Repartitori rimetteranno la loro relazione al Magistrato nel termine prefisso, che non si può prorogare che per giusta causa, e con Decreto di Giusdicente, sotto pena di £. 20. solidamente per ogui giorno di ritardo. §. 52.

121. I repartitori eletti non posson renunziare che pagando la penale di £. 100. = ciò ha luogo anche per i successivi eletti finchè se ne trovin due che accettino i quali lucrano le precedenti penali tutte, e le ritirano dopo la

rimessa relazione. § 53.

gerà due Revisori perchè nel termine che assegnerà loro vedano la Relazione, e si assicurino che le poste sian proporzionate fra i contribuenti: non posson conoscera della qualità, o quantità dell' Imposizione. I Revisori eletti che ricusano pagano la penale di £. 100. come sopra §. 54.

123. Si eleggono come i repartitori, ma da una borsa contenente i nomi di tutti i possidenti di stabili posti nella Comunità senza distinzion di fiorino. In questa, e in ogn' altra tratta i nomi estratti si rimborsano perchè le

borse sian sempre complete. §. 55.

134. I Revisori osserveranno, e referiranno se gl' Ecclesiastici, e gl'altri in addietro esenti alane tassati cella debita proporzione: se la Contribusione è repartita con proporzioni eguali, o quali errori vi sono. §. 56. 57.

125. Il Magistrato approverà il reparto, o la correzione, e lo rimetterà al Giusdicente perchè faccia pubblicare i tempi, e modi del pagamento, pena il 10. per 100. sulle som-

me non pagate alle scadenze §. 58.

126. Il Cancelliere presterà la sua opera in tutto ciò che concerne il Dazio; le penali sud del 10. per 100. si dividono fra lui e

il Camarlingo S. 59.

127. Ogni possessore, o contribuente può vedere in Cancelleria il Libro delle entrate, e spese Comunitative, e i Documenti, e prenderae copia, o farsela fare a sue spese §. 60 V. Crediti RR. e pubblici.

128. Le strade Comunitative son di libera Amministrazione delle Comunità, non già le
strade RR. Tutte le spese di strade, Ponti
ec. son abolite, essendo comprese nella Tas-

n di Redenzione o altri Titoli § 70.

129. Le Strade RR. sono le postali: quelle porzioni di strada Regia che traversano Città, Terre, e Castelli si considerano coma strade Comunitative, e son a carica delle Comunità §. 71.

130. Tutte le strade non postali, sono Comunitative, colle distinsioni seguenti. § 72.

131. I Consigli generali possou abbandonare le Strade inutili, aprirne delle nuove, allargarle, o cambiarne la direzione, salvi i danni ai Tom. I.

Digitized by Google

132. Ogni Comunità avrà un Campione delle Strade Comunitative: Tali sono: 1. Le strade, e Piazzo, Ponti, e annessi dentro le Terre, e Borghi. 2. Le strade che dalle Terre, e Borghi conducono ai Gonfini delle Comunità. 3. Quelle che conducono da una Chiesa Parrocchiale a un'altra dello stesso Territorio. 4. Quelle che dalle Terre, e Borghi conducono alle Chiese de' popoli della Comunità S. 75.

133. I Tronchi di strada, che dalle Case private conducono, e comunicano colle strade pubbliche, non si consideran come strade Comunitative quanto al mantenimento, ma quanto al non poterne impedire il pubblico uso per cui restano soggette alla disposizion di ragione, e agl' 00. veglianti: nè s' intende fatta innovazione rispetto alle viottole, e passi affatto privati. §. 76. (1)

134. Il mantenimento delle strade Comunitatice, Ponti, e annessi è a carico delle Comunita, e fa parte delle loro spese. §. 79. V. Beni Civili. Camera delle Comunità. Camarlinghi. Cancellieri. Forestieri. Retratto. Strade. Suppliche.

CONCIE. La N. 27. Mar. 1772. permesse a tutti eriger Concie salva l'approvazione della Sanità.

2. La N. 23. Nov. 1772. concesse varie facili-

<sup>(1)</sup> Il §. 77. prescrive il modo di accampionare le Strade.

lità di gabella sopra diversi oggetti necessarj a quest' arte. V. Quojami.

CONCIMI V. Bestiami. Polizia.

CONCORDIE V. Giudizj di Concordia.

CONCORSI V. Esecuzioni. Giudizj di Concorso. Proced. Civ.

CONCUSSIONE V. Rapina.

CONDANNATI: Loro trasporto . V: Esecutori. CONDANNE Criminali V. Esposizione de' rei . Infamia . Indizj . Processi criminali .

i. La C. 1. Ott. 1785. proibì ritenere in carcere i condannati a pena pecuniaria, o afflittiva per interesse dei partecipanti alla malta, o del leso. A ciò è derogato. V.

Multe. (1)

t. La L. 30. Nov. 1786. §. 117. prescrisse ad ogni Tribunale d'affiggere in tavoletta i nomi dei condannati in pena arbitraria colle particolarità ivi designate: in seguito furon pubblicate sù questa materia la N. 15. Ott. 1766. e la C. 28. Sett. 1797. (1)

La L. de' 30. Ago. 1795. S. 18. abolisce nelle condanne la formula a beneplacito, e tratta delle condanne ex indiciis. V. Con-

tumaci. (1)

CONPESSORI V. Monasterj.

1570. prescrisse una visita annuale ai Confini. Storica

Le Sopra queste visité vi è pure una C. de' 30. Apr. 1767. del Magistrato dei Nove ai Giusdicenti.

<sup>(1) (1) (1)</sup> V. la Nota a pag. 9.

152 CON CON

3. Nel 12. Ago. 1782. furon pubblicate della II. per i Cancellieri Comunitativi e Giusdicenti destinati ad eseguirle.

4. A queste venne in seguito la C. de' 29. Apr. 1788, che tassà la Diaria ai pred. Ministri,

e ai Notari, oltre i diritti di rogito.

Legislaz. 5. La C. 10. Ott. 1791. sostituì le visite quinquennali alle annuali, dichiarò quali Ministri vi dovean assistere, regolò la loro esecusione, e gl' emolumenti degl' assistenti.

6. Finalmente altre II. sù queste visite furon pubblicate con G. 17. Sett. 1803. V Dogane.

CONFINO, e Esilio: Anticamente il confino si
dava a Pisa, a Livorno, a Portoferrajo, all'
Isola del Giglio, e nelle Maremme, e più
anticamente auche in stato Estero come a
Malta, a Rodi ec.

2. L' E. de' 26. Apr. 1779. stabili i termini di cui godrebbero i condannati alle diverse apecie di confino a portarsi al luogo della pena.

3. La N. 11. Ago. 1787. dichiarò che per le condanne al confino nella Provincia Inferiore s' intenderebbe sempre escluso il Vicariato d' Arcidosso'.

4. La C. 13. Mar. 1788, volle che essendo Inogo a condannare al confiso a Grosseto un' individuo oriendo di quel Vicariato si sostituisse il confino a Massa, anche per la communinazione. (V. il N.º 6.)

5. Il M. 16. Nov. 1789, volle che ai condannati al confino, o Esilio per furti si facesse consumare in Carcere pubblica il tempo a portarsi al loro destino: Fù revocato con N. 5. Ago. 1795. (il N. 97.)

KUN

6 La L. 30. Ago. 1795. S. 25. stabili il modedi permutare la specie del confino allorchè il delinquente fosse oriundo del luogo ove sì dovrebbe confinare.

7. L' E. 26. Apr. 1779., e il M. 15. Ott. 1796 prescrissero pore i termini dentro ai quali i condannati al confino, e all'esilio, dovenno essersi allontanati dal Territorio del Tribunale che l'avea condannati, e il modo di computare i termini tutti in questo proposito; e permesso ai Ministri superiori di Polizia di farli consumare in carcere ai rei quando peteasi temere per loro parte qualche dipordine.

. In ultimo la N. 8. Feb. 1803. regolò nuo-· vamente questi termini, e il modo delle rasregne dei confinati. L' Art. 14. sottopose alla pena della falsità chi faceva ai med. certificati falsi, o si presentava a rassegnarsi

per Inro. (1) V. Inosservanze.

CONFISCA. Creato con P de 9. Feb. 1542. il Collegio della Sapienza gli si assegnò il Patre prodotto delle confische, e s' istituì un Procuratore ed un Prevveditor Fiscale per la ricerca, e amministrazione di questi beni.

k H M. 10. Ott. 1780. e la L. 24. Mar. 1781. Aboliz.

la restrinsero a pochissimi casi.

La L. 30 Nov. 1786. S. 45. l'aboli del tutto. CONGREGAZIONE di S. Gio. L'atta: Gli Matuti di essa son de' 6. Dic. 1731, ed approetati dal Governo. V. Mendicanti. Notari.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> V. la Nota a pag 9. = La L. Ceim. 28. Mag. 1807. S. 26. avez abolita la pena del confine Grossetu.

CONSEGNA di Malfattori: Convenzione reciproca fra la Toscana, e Parma de' 2. Apr. 1756.

2. Altre con Modens, de' 24. Mag. 1756. 10.

Ott. 1761. e 2. Apr. 1767.

3. Altra con Genova de' 21. Sett. 1756.

4. C. 4. Lug. 1761. sull'arresto, e inseguimento de' malviventi nello stato Pontificio.

5. Convenzione per la consegna de' Malfattor colla corte di Roma N. 31. Dic. 1796.

CONSERVATORI di Legge furon soppress

colla L. 27. Magg. 1777.

2. Vi su un' altro Magistrato col titolo di Con servatore delle Leggi che venue soppresso coi L. 22. Apr. 1784. V. Presidente del Buor Governo.

CONSERVATORJ V. Monasteri.

CONSIGLIERI di Stato: portano il titolo d Eccellenza R. 13. Feb. 1758. V. RR. Segre terle.

CONSIGLIO del Savio: Sulla domanda di essi nelle Cause avanti i Tribunali di Provincia eranvi le LL. 30. Sett. 1772. §. 7. e 2. Gen 1774. §. 7.

2. Ora ciò è regolato dalla Rif. de' 13. Ottobri 1814. S. 60. e dal Regol, di Proc. Civ. §

435. e segg. 448 e segg.

CONSIGLIO di Giustizia: Lo ha creato i luogo dell' antica Ruota la Rif. de' 13. Ota 1814. §. 1.

2. E' composto d'un Presidente, e quattro Cor

siglieri S. 13.

3. Conosce delle seconde appellazioni Civili decide in 3. o 5. voti. §. 14. 18.

4 Le sue decisioni non son attaccabili che per mezzo della Revisione. §. 16. 17. V. Revisione.

5. Di questo Consiglio tratta il Regol. de' Tribunali §. 1. a 43. e §. 131 e il Regol. di Proc. Civ. §. 777. e segg. V. Ruota Fiorentina.

CONSOLI di Mare: La P. 4. Giu. 1657. li creò: avea giurisdizione in tutte le Cause mercantili di Terra, e di Mare e risedevano in Pisa. La Rif. de' 13. Ott. 1814. §. 5. ha in loro vece stabilito in Liverno un Magistrato Civile, e Consolare V. Prede.

GONSOLI Toscani nei porti Esteri. Tarif. de' diritti di Consolato, e di Cancelleria de' 5

Ago. 1758.

CONSULTA: Fù soppressa con L. de' 23. Sett. 1788. che ne divise fra altri Magistrati le attribuzioni assegnandone la massima parte al Presid. del Buon Governo.

La L. de' 5. Nov. 1793. la fece rivivere colle antiche attribuzioni più quelle del soppresso Consultore Legale Regio. La Consulta soprintende a tutti i Tribunali Civili, e Criminali del Fiorentino; conosce de' ricorsi contro i giudicati inappellabili civili, e criminali; propone, nelle Suppliche di condonazione, o permuta di pene, e può rigettarle a
voti unanimi; può sospender l' esecuzione delle risoluzioni ordinarie dei Ministri Superiori
di polizia fino a ragion conosciuta, o renderne
conto, o rigettare il ricorso contro di esse, ma
ciò a pieni voti: conosce dei ricorsi contro tali
Ministri: presiede ai sindacati de' Girsdicenti
e loro Ministri: visolve gl' affari con Rescritti

in nome Sovrano: può richieder informazione a tutti i dipartimenti, e Ministri, e il Sogretario rimette per informazione gl'affari, con Lettera, o con commissione firmata: conosce delle domande di Revisione in materia civile, e criminale, ne rende conto, e può rigettarle ma a voti concordi, e può sospendere l'esecuzione della Sentenza fino alla decisione sulla Revisione: è sentita in tutti gl'affari Legali: minuta le Leggi, e ne propone le riforme: si rimetton a lei le proposizioni del Presid. del B. Gov. per gl'impieghi Provinciali perchè dica il sue parere. L. sud del 1793. (1)

3. Stà la vigilanza sopra tutti i Procuratori, e Avvocati Rif. 13. Ott. 1814. §. 82. V. Appello « Revisione. Supremo Tribunal di Giustizia.

CONSULTOR Legale Regio: fù creato con M. 29. Apr. 1789. Eran di sua competenza le accettazioni, e repudie d' Eredità, e remissioni in buon giorno a tali effetti, le adozioni, arrogazioni, liberazione, e mancipazioni da Tutela, o Cura, autorizzazione di Donne, e minori, approvazione di Compromessi, proposizione di revisione di Sentenze, e altri affari importanti deroga alle Leggi; Pù soppressa con d. L. de' 5. Nov. 1793.

CONTADINI II B. 24. Nov. 1595. dichiaro che i Contadini che ricevendo generi per sominare li vendessero sarebbero puniti con tre anni di Galera oltre i danni, e le Donne, e

<sup>(1)</sup> Ne contiene anche l'organizzazione, e il Regolamento, in specie per le Udienze.

s minors collà frustà. Dà le stosse pens al compratone sciente.

2 I BB 26. Gim 1598. e 8. Lng. 1620. volevane che i Contadini, pigionali, e altri che dai padroni o dai bottegaj ricevevan in imprestito, o compta a credenza, grani, e biadene rendessero la atessa quantità, invece di preszo. Fason revocati con B. 20. Ago. 1620. V. Arnesi Rusticali. Disdette.

CONTRABBANDO V. Dogane.

CONTRATTI illeciti V. Minori. Scrocchi.

CONTRIBUZIONI, e Crediti pubblici: I beni delle RR. Possessioni, del Fisco, dell'Ordine Reparte di S. Stefane, e di ogni Università o Corpo Merale, pageno le contribusioni come quei di privati M. 28. Mar. 1770. Regel. 23. Mag. 1774. S. Sec.

2 Per i rialammenti di piani, e altri aumenti di fabbirica si aumenta la decima in propornose dell' numento della pigione R 22 Lng.

e C. 31. Lug. 1771.

5. Per i miglioramenti de' fondi non s' aumenta la Contribuzione, ma erescendone l' estensione per alluvione, o altro, si può addecimare anche la parte accresciuta: chi si sente aggravato può convenir la Comunità avanti il Tribunal Locale. C. 22. Dic. 1789.

4 Della procedura contro i Debitori trattavano Proceil M. e le II. de' 12. Mag. 1797., e la C. dura de' 6. Gan. 1886. ora rifusi nei segg. OO.

5. I Capi di Dipartimento non posson ordinare atti ed esecuzioni contro i Debitori di Contribuzioni, a crediti RR. o pubblici: si deven dirigere al Tribunale M. 6. Mag. 1776. 6. Se il Debitore d'una Comunità per contribuzione è creditor di essa per altro titolo, liquido, e maturo, si fa compensazione per esimerlo dalla penale del 10. per 100. G. 16. Lug. 1782.

y. Al contrario nei crediti RR. e pubblici, e di Luoghi Pij, o Corpi non s' ammettono eccezioni illiquide, o che esigan ispezioni di fatto ma quelle sole che son solite attendersi nei giudizi meri Esecutivi, e sempre se ne darà avviso al Creditore. M. 12. Ott. 1782.

N. 31. Mar. 1815. 6. 9

8. Contro i debitori morosi, anche contro i Contadini per il Dazio si procederà con sequestro de' frutti del fondo, e in mancanza con ogni altro mezzo Legale. I bestiami non vengono sotto il titolo di frutti. M. 17. Ago. 1784. C. 30. Lug. 1785.

q. Ne Rescritti a favor di Debitori, il termine comincia a decorrere dalla notificazione del

Rescritto M. 4. Nov. 1784.

10. La C. 27. Feb. 1789. revocò il R. 10. Lug. 1781, che proibiva molestar tali debitori per debiti al di sotto d' una Lira, come inferieri alle spese d'atti.

11. Il Tribunale non può pretender le spese d' atti dal Camarlingo, ma dal Debitore. N. 21. Dic. 1792. N. 31. Mar. 1815. S. 14.

12. I Ministri, e gl' Esecutori che fossero negligenti nel procurarne l'esazione verranno

sospesi. C. 1. Lug. 1802.

13. La C. 11. Feb. 1806. volle che se un debitore era soggetto a Concorso, il Giudice distraesse un fondo o assegnamento bastante a pagare il Camarlingo sens' aspettare la graduatoria: spirato il tempo del Braccio Regio il Camarlingo deve concorrere con gl'altri Creditori.

14. La procedura si fà avanti i Tribunali Lo-

cali N. 9. Sett. 1814.

15. Godon del Braccio Regio tutte le R. e pubbliche Amministrazioni, gli Spedali, Monti Pij, e le Comunità anche per le loro entrate patrimoniali N. 31. Mar. 1815. §. 1. 2.

16. I Camarlinghi, e loro Eredi ne godon anche per 6. mesi dopo la cessata amministra-

nione S. 3. V. Braccio Regio.

17. Sull'istanza verbale, o scritta del Camarlingo il Tribunale rimetterà ai Debitori unprecetto a pagare dentro tre giorni §. 4.

18. Il precetto enuncierà il titolo del debito, la somma, e la comminazione del gravamen-

to. §. 5.

19. Ma trattandosi di Tassa fondiaria si comincierà dal sequestro de' frutti; e se si trova inutile si procederà a forma del §. 8. e

segg. §. 6.

20. Si hanno per sospetti di frode, e son nulle le anticipazioni di pigioni, e affitti, e il Conduttore dovrà pagar di nuovo, salva la rivalsa col Braccio Regio contro il Locatore §. 7.

21. Spirati i tre giorni dal precetto, o dal sequestro trovato inutile, il Tribunale senz'altra istanza ordinerà il gravamento ancora ni secondi Esecutori nei congrui casi. §. 8.

22. Non si riceverà confessionario di pegno, ma questo si porterà al pubblico Depositario, o si consegnerà a idoneo sequestrario §. 10,

Digitized by Google

vamento, senza bisogno d'altra istanza, e previ affissi tre giorni avanti a forma del 9. 820. del Regol. di Proc. Civ. 9. 11.

24. La vendita si farà pubblicamente ne' Luoghi soliti dal Gursore, o Esecutori, in mancanza di Banditori, coll'assistenza dell'Attuario, o del Giusdicente se non v'è, sulla stima a forma dell'Art. 823. del sud. Regel, e il rilascio a pronti contanti avrà luogo a favor del migliore offerente §. 12.

25. Il prezzo si pagherà subito al Creditore!
non si ascoltoranno altri reclami che quelli
attendibili nei giudizi esecutivi. §. 13.

26. Si osserverà nel resto il Regol. di Proc. Civ., e in specie i §§. 829. 830. e 841. § 15 16. (1) V. Camarlinghi. Cancellieri. Comunità. Decime Granducali. Debitori dello stato. Feriato. Fisco. Tassa.

CONTUMACI V. Processi criminali.

CONVENTI V. Monasterj. Ordini Religiosi: CORDE da Istramenti: la N. 15. Mag. 1773.

aboli la privativa della loro fabbricazione.

CORONA V. Patrimonio della Corona:

CORSARI V. Armamenti in corso.

GORSE di Cavalli V. Cocchieri. Palj, Strade. CORSI Regolati delle Carrozze: son permessi in Firenze dalla piasua di S. Crose a quella di S. M. Novella nei due ultimi Giovedì, e Luaedì, e nel ultimo Martedì, del Carne-

<sup>(1)</sup> La C. 13. Gen. 1815. ordino che l'esazione de residui del 1814 si facesse dai Donzelli de' Camarlinghi, e che percipessero i diritti a Tariffa Toscana.

vale. In Siens e Pisa son permessi ne Luoghi, e giorni soliti N. 29. Mar. 1785. S. 3. CORTE di S. A. I. e R. I privilegi degl' impiegati in essa non han luogo che per quei che sono in servizio effettivo. B. 22. Ottobre 1624.

2. Questi non posson esser catturati per Causa civile, a criminale senza licenza del Principe. Si eccettua il casa di esser sorpresi un flagrante delitto meritevole di pena di morte. L'esecuzion reale è liberamente permesea; ma trattandosi di debiti posteriori alla lamo entrata in servizio, è necessaria la previa assegnazione d'un mese a pagare. P. 31.

Ago: 1700. 3 Le Caves ordinarie : Escentive , e miste interessanti persone di Corte son di privativa coguizione del Magistrata Sapremo, e le Criminali del Tribunale degl' Otto (Ruota criminale) senza pregindizio della Giuriadizion militare, o dell' Ordina di S. Stefano quando v'è luogo. Le Cause criminali prima della resoluzione si parteciperanno al Maggiordomo Maggiore. Gl' Impiegati di Corte come attori devon adire i Tribunali competenti; degl' atti interessanti tali impiegati, in materia civile, o criminale si faranno filze a parte nei Tribunali. Per questi vi è luogo si diritti stabiliti dalle Tariffe. L. 16. Dic. 1765.

4. Per l'arresto di persone di Corte a' usera la forza militare, a meno che vi sia sospetto di fuga: dell'arresto s'informera subito il Maggiordomo. I delitti in danno del patrimouto COSPAJA V. Dogane.

COSTITUTI V. Processi Criminali.

COTTIMI V. Strade.

CREDITI RR. e pubblici V. Contribuzioni.

CREDITI contro il Governo Francese. Nel di 12. Ago. 1814. fù creata una Giunta pèr liquidarli. Con NN. 12. e 14. Sett. 1814. e 11. Mar. 1815. essa assegnò dei termini ai Creditori a produrre i documenti.

CUOJAME V. Quojame.

CURIE Ecclesiastiche: Il privilegio del Foro Dispos.

degl' Ecclesiastici fù abolito con L. 7. Ott. 1784. §. 1. che volle che si portassero al Tribunale ordinario tutte le loro Cause Civili per oggetti temporali.

 Ciò comprende anche le Cause beneficiarie, e quelle fra i Patroni, e i Presentati sul petitorio, o possessorio, percezioni di frutti,

pensioni o altro. §. 2.

2. E le Cause di validità di Sponsali de futuro impedimenti matrimoniali, o divorzio agl' effetti Civili §. 3. (Revocato: V. il N. 8. 9.)

4. Così i giudizi reali, ordinari, esecutivi, o misti per oggetti temporali anche fra Ecclesiastici, e Ecclesiastici. Le Cause si tratteranno

scondo le regole, e Leggi proprie del Tribunal secolare S. 4.

5. Le Curie Ecclesiastiche decideranno le Cau- Compese mere Spirituali. S. 5.

6. In esse è abolito l'uso della Lingua Latina. mento. 6. 8. g.

7. Tutti gl'atti e sentenze contrarie alla pres. L son nulli, e senza effetto, e i Giudici, e Ministri contravventori incorrono la perdita dell' impiego, e l' Esilio perpetuo dal Gran-Docato . S. 13.

& Ora sono di cognizione di queste Curie le Cate di matrimonio rato, e di validità di professioni Monastiche. N. 19. Ott. 1792. S.

8 L. 30. Gen. 1793. §. 7.

9 Senza dipendenza dai Tribunali Laici vi ai fano gl'atti per le Cause matrimoniali per la distinzione nelle Sacre Funzioni, e riti e per la punizione del Clero con pene Canoniche: il Vescovo può in tal proposito ordinare il ritiro di penitenza sospendere l'esercizio del Ministero Ecclesiastico, e anche delle rendite beneficiarie L. 15. Apr. 1802. § 7.

10. I Cancellieri Vescovili devon esser Dottori Canceldelle Università di Pisa, o Siena, e Notari. lieri ve-Si eleggon dai Vescovi coll' approvazion Sovrana per mezzo della Segreteria del R. Di-

ritto 6. 10. L. 30. Ott. 1784.

11. La C. 12. Feb. 1785. contiene un Regol. per queste Cancellerie: aboli la privativa de' Cancellieri per il rogito di Contratti di Conventi, LL. Pij ec. Li sottopose ad avere i requisiti degl' altri Notari, e rinnì loro le funzioni di Cancellieri dei Capitoli Cattedra-

esigevano per le ricevute dei pagamenti.

13. I Messi suppliranse auche al servisio delle Curie Ecclesiastiche per l'affissione degl' Editti di vacanze di benefisi, concorsi, ordinazioni ec e rimetteranno i referti ai Cancellieri di essi. Sarà lo stesse in sussidio di giustinia per gl'atti di competenza di dette Cu-

Li che soppresse : aboli pure le Tasse che si

rie: C. 14. Mag. 1789.

13. Per questi attr i Ministri dei Tribunali Laici posson esigere i diritti delle Tariffe ordinarie se son fatti per interesse di particolari
non se son fatti per interesse pubblico come
per concorsi, ordinazioni ec. C. 6. Agusto

1785.

14. La L. 25. Sett. 1794 stabili una nueva Tarriffa per le Curie Ecclesiastiche (1) da tenersi sempre affissa in esse naitamente a quella dei Tribunali Civili perchè a questa devon ricorrere nei casi omessi dalla prima f. 1. 2. V. Privilegie di povero ec.

15. Gl'emolumenti si percipone per conto delle Curie sud. che pagheranno con essi le spese minute, e le prevvisioni dei Ministri, e Vicarj generali tenendone registro S. 3. 4.5. 6.

<sup>(1)</sup> Questa Tariffa deroga a quella pub. con L. de' 50. Ott. 1784: Vi è unita l'altra delle Tasse per le belle de' benefizi, Oratori, Parrecchie ed Secondo l'Art. 11. della L. del 1784. i Ministri ritiravan la provvisione che il Geverno avea loro fissata dalla Cassa del Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi, cui versavano ogni mese i diritti percetti. Questa Cassa pagava anche le spese minute della Cancelleria §. 12. e C. 12. Feb. 1785.

16. Gl' ordinari posson diminnir il numero dei Ministri, e anmentar lo stipendio agl' altri . § 7. 17. Le nomine di essi devon approvarsi da S. A. R. I Vicari generali ana volta approvati son esenti dalla conferma triennale voluta dalla C. de' 12. Feb. 1785. §. 8. V. Ecclesiastici . Exequatur . Nunziatura . Ordini Sacri . Vescovi .

DANNI e spese derivanti da delitto: Tratta di essi la L. Crim. de' 30. Nov. 1786. § 44. 46. 112. 133. e de' 30. Ago. 1795. §. 26. e della loro tassazione, della prelazione del modo di agire per ottenerne il pagamento, e del ricorso o appello contro le Condanne (V. 14 Nota a pag. 9.)

2 Il Gredito Fiscale s' intende soddisfatto con giorni otto di Carcere se nou passa le 25. L.

con giorni 15. se non passa le 100. con un mese se non passa L. 200., e così con 15, giorai di più per ogni 100. L. §. 112. L. sud.

del 1786.

3. La liquidaz. de' danni, e spese Criminali, in 2. e 3. istanza spetta ai Giudici Civili d'

appello. G. 15. Sett. 1788.

4 In 1. Istanza si fà dal Giudice che conosce del delitto, non ostante il privilegio della L. unica C. Quendo Imperator ec. C. 20. Gin. 1789 DANNI in materia Civile V. Liquidazione. DANNO DATO

1. La prima Leg. Gen. disponente del medesi-Parte mo è quella de 7. Sett. 1688.

2 Ne trattavauo pure gl' OO. Criminali de' 15 Gen. 1744. S. 18. 19. e i MM. 12. Gen. 1775

6 28. Mar. 1779.

K

Digitized by Google

3. Il M. 11. Apr. 1776. aboli la responsabilità delle Comunità per il Danno dato: tenne ferme le pene degli statuti locali, e permesse ni danneggiati d'esigere la stima del danno invece di partecipare a tali pene.

4. La L. 11. Apr. 1778. per il Senese abelì il Monte de' Paschi, e ne trasferì le attribuzioni nei Giusdicenti. Abolì pure li statuti del

Danno dato riducendolo mero civile.

5. Del Danno dato agl' effetti penali si occupò pure la L. Crim. 30. Nov. 1786. §. 87. 88. 89. 90. 91.

Levisla- 6. Ora osservasi la L. o M. 23. Ago. 1794. e îl zione vi-Regol. di Proced. Civ. § 539. e segg.

7. Il Danno dato dolosamento dagl' nomini, o fatto dare da animali con animo di profittar dell'altrui produce azion Civile e Criminale M. del 1794. \$\square\$1.

8. Se è intentata la Criminale si seguiteranno per il processo, e giudizio le regole del furto

qualificato S, 2.

9. L'azion Civile può intentarsi anche per il danno dato senza dolo, ma per colpa e questa si presume se non si prova dal reo il contrario. In via Civile l'asserzione giurata del danneggiato, o di chi per esso, purchè sia maggiore d'anni 18. hasta per la prova del danno in genere e sua stima, e se giuri d'aver veduto commettere il danno, e conosciuto il danneggiatore prova anche il danno in specie §. 3.

1c. Se tal asserto giurato non è distrutto dalla prova contraria basta per la condanna all'

emenda, e nelle pene §. 4.

11. In mancanza di tal asserto vi si può supplire con un Testimone di vista, degno di fede, o con indizi, e congetture equivalenti § 5

12. In tutti i casi il reo si citerà con termine di giorni otto per contestargli l'accusa, e perchè si difenda. Provata l'accusa calunniosa, l'accusatore si condannerà nelle pene in cui doveva condannarsi il reo se era vera, e nei danni, spese, e ingiurie, da liquidarsi sommariamente dal Gindice del D. D. e salva sempre a favor del reo l'azion Criminale per la Calunnia. § 6.

13. Se il reo è contumace concorrendo una delle prove stabilite agl' Art. 4. 5. Si condannerà all' emenda, e nell' infsascritte pene; ma prima di eseguir la condanna gli si assegneranno giorni 5. a purgar la contumacia, e se comparisce si ha come comparso alla pri-

ma citazione. §. 7.

14. Se l'Accusatore confessa il danno, ma nega la stima, che gli dà l'accusatore, dovrà dire a quanto ascenda secondo lui; se l'accusatore accetta tal valutazione si condannerà il reo a pagarla, e nelle pene: Se non l'accetta, l'accusatore dovrà provarne quel di più che crede. Tutte le spese della Causa comprese quelle d'ana tal prova son sempre a carico dell'accusato: non ne va esente se non quando giustifichi la falsità dell'accusa. §. 8.

15. I Magistrati Comunitativi devon eleggere tre Possidenti, comodi, probi, e capaci per Stimatori del D. D. = I primi due son periti in tali Cause ad esclusione d'ogn' altro...

11 terzo è periziore in caso di discordia § 9. 16. Si eleggeranno per un triennio; il Magistrato può confermarli: non hauno stipendio: ma il

Giudice tassa a Tariffu le loro funzioni § 10.

17. Nelle Cause civili di Danno dato la quietanza del danneggiato in qualunque parte del giudizio ottenuta, e verificata giudicialmente, tronca gl'atti, e abolisce la sentenza che fosse pronunziata se non è stata eseguita: ma se si tratti di D. D. agl'Argini, Fiumi, l'ossi, Scoli, ripari, ec. oltre la quietanza dell'Affittuario degl'Alberi, fieni, o altro, è necessaria quella dei rappresentanti l'Imposizione. §. 11.

18. Se il reo prova che il danno seguì per mero caso ha luogo la sola emenda: senza tal prova, oltre l'emenda, si punisce come segue: se accadde di giorno, il duplo della stima del danno; se di notte il quadruolo. Il Giudice può aumentare queste pene in proporzione della malizia o negligenza. Per esse, e per l'emenda è tenuto solidamente il padre per il figlio, il fratello per il fratello seco convivente in comunione, e il capo di casa per la famiglia, Garzoni, e Servità. §. 12.

19. In caso di insolvenza le condanne si scontano colla Carcere a tenore dell' Art. 112 della L. 30. Nov. 1786. (V. Danni) §. 13. 20. Le multe spettano per metà all' accusate

re, e per metà allo Spedale più vicino § 14-21. I Contadini, e Lavoratori che danneggiano in utile proprio i Terreni da loro lavorati, tagliando le piante, o i loro rami, o altrimenti, son tenuti come ogn' altro danneg-

22. Le bestie trovate a far danno senza custode si posson condurre allo stabulario ove si
terranuo a spese del proprietario finchè dia
una canzione da approvarsi dal danneggiato,
o dal Giudice per l'emenda, e per la pena:
in mancanza di canzione si riterranno allo
stabulario, ma solo in numero che basti a pagar il danno, la pena, e le spese. § 16.

23. Si posson pure tradurre allo stabulario le bestie trovate a far danno col custode presente nel solo caso che appartengano a persona non suddita che possa sottrarli al giu-

dizio. S. 17.

24. La pres. L. è generale per tutto lo stato. Ciascuna Comunità può proporte dei provve-

dimenti Locali. §. g.

25. Son tenute ferme le LL. criminali contro i Devastatori, e gi<sup>2</sup> Incendiari, e sulla resistenza al padron del fondo avvenuta in occasione del danno § 19. (1) V Boschi. Vergari. Vicari.

DESITO pubblico: La L. del 1. Marzo 1788. per prepararne lo scioglimento, ordinò la cassazione di tutti i Lnoghi di Monte cantanti in favore di Comunità, Potesterie, Leghe, Popoli, ec., e, che in compenso d'ogni

<sup>(1)</sup> La N. 7. Nov. 1801. volle che per il danno dato all'aperta Campagna, se il tolto ascendeva a L. 30. la pena fosse di tre anni di pubblici Lavori, e l'aumentasse in proporzione. Non è frà le richiamate in vigore dal S. 2. dell' E. 8. Lug. 1814.

di Scudi tre e mezzo.

2. La L. de' 7. Mar. 1788 colla stessa veduta obbligò i Possideuti ad affrancare le loro poste di Tassa di Redenzione in tutto, o in parte per liberarsene in perpetuo. Si poteva ciò fare anche mediante la cessione di Luoghi di Monte, e per ogni Luogo ceduto si estinguevano Scudi 3. e mezzo di detta Tassa. Urdinò pure il rimborso dei loro crediti ai Creditori Montisti.

3. Li 10. Mar. 1788. furon pubblicate alcune II. per l'esecuzione delle due preced. LL.

4. Un'altra L. de' 29. Lug. dello stesso anno equiparò ai mobili, e rese esenti dall'effetta di qualunque privilegio i crediti creati come sopra per la cassazione della Tassa di Redenzione nel modo sopra espresso.

5. La N. de' 30. Ott. dello stesso anno riguarda quelli che si rendevan morosi ad' affrancare le loro poste di Tassa di Redenzione. (1)

6. La N. 9. Sett. 1791. restrinse la commerciabilità delle patenti di cassazione di Tassa di Redenzione, e tolse l'esenzione di gabella concessa dalla L. de' 29. Lug. 1788. per le contrattazioni ove queste patenti si davano in vece di denaro.

7. La L. 26. Sett. 1794. revocò l'affrancazione della Tassa di Redenzione, fece rivivere

<sup>(1)</sup> Lu C. 2. Mag. 1788. permesse agl' operaj de' Monasterj, e Conservatorj di affrancar coi LL. di Monte di questi la propria Tassa di Redenzione.

Vi sono unite delle II. per l'esecuzione di-

rette ai Cancellieri Comunitativi.

8. Le circostanze dello stato avendo aumentato il debito pubblico una L. degl' 11. Gen. 1800: creò un nuovo Monte, e con altra del med. giorno prescrisse delle misure per il di lui assestamento.

- 9. Lo stesso oggetto ebbe la L. degl' 11. Ago. 1802. che riuni il nuovo Monte redimibile al-Monte comune vol titolo di Monte comune consolidato.
- 10. Sopra tale assestamento vi sono pure le'NN.

  20. Sett. 8. Ott. 6. 8. e 18. Nov. e 14. Dic.

  1802. 11. Gin. 15. Lug. 20. Dic. 1803. 6.

  Lug. 1804. e 21. Ott. 1806. Lu L. 2. Gin.

  1802. sud. le CC. de' 14. Ott. e 3. Nov. dir

  quell' anno de' 5. Feb. e 6. Mag. 1803. le

  II. per le Deputazioni Comunitative de' 14.

  Dic. 1802. e il Regolamento de' 14. Gen.

  1803. per l'esazione della doppia Tassa di

  Redenzione assegnata al Monte comune. Vi

  sono pure la N. 6. Dic. 1803. e la C. de' 26

  dello stesso mese sul contenzioso del debito

  pubblico, e la C. degl' 11. Gen. e le II. de'

  20. Feb. 1804. sopra i conti delle Comunità

  collo stato (1) V. Giunta di Revisione.

DEBITORI: V. Cambj. Cessione di beni. Esenzioni. Esecuzion reale. Esecuzion perso-

nale. Stinche.

<sup>(1)</sup> Sono tutte disposizioni che hanno avuta la loro esecuzione.

- 2. Sul debitor forestiero, o sospetto di fuga, e arresto delle loro persone, e cose V. il Regol. di Proc. Civ. §. 663. e segg. 677. e segg. DERITORI dello Stato V. Contribuzioni.
- 1. I Capi di Dipartimento non devon accordare ai med. condonazioni, proroghe, o composizioni, sotto pena di esser riguardati come debitori in proprio: possono seltanto proporle al Governo. M. 12. Dic. 1759. § 1. 4. 5.

2. Tutti i debiti si devon liquidare dentro l'anno, e far il possibile perchè dentro esso sian pagati. S. 2.

2. I Capi, di Dipartimento devon presentare annualmente lo stato del riscosso, a di ciò che resta a riscuotere. S. 3.

DECIME Granducali

1. Vi è un O. del Giu. 1770. (senza gierno) sulle funzioni dei Giusdicenti, e dei Messi nella loro esazione. (1)

2. La L. degl' 11. Mag. 1775. aboli qualunque esenzione di beni dal pagamento delle De-

cime.

2. La L. de' 2. Mag. 1781. abolì le Decime Granducali, e del Contado. Vi è un' altra L. de' 7. Ago. successivo per l'esecusione della preced. e condonazione del debito arretrato.

4. Un' altra L. dello stesso dì 7. Ago. 1781. per il l'iorentino volle che in tutte le mo-derne addecimazioni, cioè di 20. anni avan-

<sup>(1)</sup> Vi è un numero grandissimo d'antichi LL. o 00. sulla decima. Ciò che si è riportato ai Luoghi respettivi contiene quello che importa sapersi.

DEC ti la L. o meno, e in tutte le Tassazioni di beni non addecimati, per equipararle alle add-cimazioni antiche s' imponessero a ragione di quattro unità, o fiorini di Decima per ogni cento Scudi di rendita: Stabilì le regole per fissare una tal rendita nei Livelli antichi e moderai, e nelle compre, e vendite, e proibì di ripeter a vicenda il pagate di più o di meno per il passato.

5. Una terma L. dello stesso giorno consegnò la Decima alle Comanità del Contado Fiorentino. V. Comunità, Contribuzioni. Vol-

DECIME Ecclesiastiche: furon abolite dalla L. 11. Mag. 1775.

DECIME Parrocchiali: Sono abolite nelle Parmechie, che hanno più di Scudi 80. di congrua l'anno, al netto: (1) Nascendo dubbio sulla quantità della Congrue deciderà. ·l' Ordinario sommarimmente, e sulle prove di mero fatto valutando in essa tutti gl' emolumenti e erti, e incerti. Però si hanno per provviste di tal Congrua tutte le Parrocchie incommendate, di cui la cura risegga presso qualche Collegio, o Luogo Pio. . Le Decime si esigon dai Camarlinghi Comunitativi, che ci hanno la partecipazione del 5. per 100. ne tengon conto separato; e le passano ai Parochi respettivi. I populi che son in possesso di non pagar Decime, non son tenuti pagarle benchè la Parrocchia non

<sup>(1)</sup> Preservava il diritto di esigerle ai Rettori di quel tempo:

fosse congruata di Scudi 80. C. 4. Feb. 1783 g. Doveadosi pagar sempre in denaro, il prezzo dei generi si tassa dai Giusdicenti sù quello del mercato viciniore nel mese succesreivo alla raccolta o secondo il prezzo corrente se non può aversi dal mercato, e poi si reparte sopra tutte le famiglie contribuenti. G. sud. e CC. 3. Nov. 1803. e 20. Mar. 1804

3. Questi Decreti si fanno gratis, e si rimetto-· no dal Giusdicente al Cancelliere Comunita-- tivo perchè li pubblichi con termine a paga-

- re C. 14. Pebl 1805.

4. La N. 22. Nov. 1814. ha richiamate in vigore le sole CC. del 1783. e 1803.

5. Una C. 5. Apr. 1815. raccomanda l'esecuzione dei sud. OO. e dichiara che è aperta ai Parochi la via di ragione per ripeter gl' arretrati dal 1. Mag. 1814. in poi.

DELINQUENTI V. Consegna. Dementi.

DELITTI La L. 2. Sett. 1550. nesegnò un premio ai Sindaci dei malefizi per ogni denunzia seguita da condanna V. Corte. Ecclesiastici. Militari. Processi criminali. Prescrizione. Leggi criminali.

2. Quanto mi delitti in cui i Vicari decidevano con partecipazione al Supremo Tribunal di

Giustizia o senza, V. Vicarj

DELITTI di Carne V. Violenza.

DELITTI privati: Sono ennmerati dalla L. de' 30. Ago. 1795. §. 5. 6. (V./la Not. a pag. 9.)

DEMEN'II: alla prima notizia il Cancellier Comunitativo li farà visitare e verificare, se meritano d'esser rinchiusi, e s'informerà se vi son persone, o beni tenuti di ragione al mantenimento del Demente nel qual caso esigerà da chi occorre l'obbligazione in forma, e la dichiarazione del trattamento che vogliono che si faccia nello Spedale al Demente secondo le Classi contenute nella Tariffa; In mancanza di tali persone, e beni la Comunità ne farà partito perchè sia mantenuto a di lei spese, e il Cancelliere rimetterà al Sen. Soprassindaco la fede dei Medici, e l'obbligazione, o partito, e invierà il Demente allo Spedale. Cinscuna classe ha un trattamento diverso: per la 1.º la spesa mensuale è di £. 41. per la 2.º di £. 36. per la 3.º di £. 29. per la 4.º di £. 26. tutto conpreso. C. 4. Ott. 1785.

2. Niun Demente carcerato per delitti può farsi passare allo Spedale dei pazzi senza pri-

ma renderne conto al Governo. (ivi)

8. Seguendo la traslazione la Cassa del Fisco pagherà allo Spedale & 1. 6. 8. al giorne finchè il Giusdicente dia al Comissario dello Spedale le notizie occorrenti per decidere se il di lui mantenimento è a carico della Comunità, o di chi di ragione, e ciò farà al più presto possibile. Lo stesso ha luogo per i Carcerati di polizia C. 20. Apr. 1795.

4. Il Certificato del Magistrato Comunitativo si darà per i soli maniaci, e furiosi non per gl'imbecilli, ed ebeti, e prima di darlo è necessario assicurarsi se il Demente è veramente miserabile CC 18. e 20. Ott. 1791.

5. Le Comunità corrispondono allo Spedale per ognuno dei loro Dementi miserabili £. 1. 6. 8.

al giorno, oltre il dover pensare al trasporto. I Certificati di povertà, e miserabilità si fanno non più dal Giusdicente, che pure non è più incaricato di provvedere al trasporto, ma dai Magistrati Comunitativi ai quali i Giusdicenti daranno tutte le notizie di cui fossero ricercati. I Cancellieri procurerauno che le accompagnature si facciano colla maggior sicurezza, ed economia. C. 24. Marzo 1795. (1)

6. Se non si sà il domicilio legale d'origine d'un Demente, o d'un malfattore, come segue nei Pigionali, Servitori, Contadini ec. il loro trasporto, e mantenimento, è a carico delle Comunità del Vicariato ove abitarono per un'anno avanti alla manifestata mania o delitto, salva la rivalsa contro la Comunità d'origine, o contro il Fisco se questa affrancò tali spese nella Tassa di Redenzione. N. 31. Mag. 1806.

DEPOSITI: I Magistrati Comunitativi posson eleggere i pubblici depositari dei pegni gravati col solo salario dei diritti della Tariffa C. 7. Sett. 1815.

2. In Firenze i depositi di contante, o per Decreto di Tribunali, e per far cessare il corso dei frutti si devon fare nella Cassa del R. Arcispedale di S. M. Nuova N. 27. Dicembre 1814. §. 1.

3. E' confermata la pratica del 1808. sul modo

<sup>(1)</sup> Vi sono delle II. de' 25. Ott. 1815. e una C. de' 26. d. sulla liquidazione, e pagamento del debito delle Comunità collo Spedale di Bonifazio,

di fare e conservare il Deposito, di dargli il legittimo sfogo, e custodire i Documenti relativi. 6. 2.

4. Per le spese di Ministri, libri, requisiti custodia e servizio analogo lo Spedale percipe: Fino in Scudi 200. £. 3. 10. -- e per ogni 100.

Scudi oltre 200. £. -- 15. §. 3.

5. I Depositi son garantiti fino alla somma di Scodi 150mila dal patrimonio dello Spedale §. 4. V. Offerte reali.

DEPUTATO Civico di Siena. (V. la Nota a

pag. 107.)

DEPUTAZIONE Sopra i Monasterj: fu soppressa con M. 20. Nov. 1782. che ne riunì le attribuzioni al Segretario del R. Diritto.

DIACCIO, e Neve: La N. 6. Nov. 1776. abolì ogni privativa di questi generi per la conservazione, e vendita: era per Firenze: fin estesa a tutto lo stato con L. 3. Mar. 1777. V. Neve.

DICOMANO Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegua di Decima: N. 18. Sett. 1781.

DIFENSORI de' poveri Carcerati: a Siena è il Professore pro tempore d'Istituzioni crimina-

li dell' Università M. 7: Nov. 1771.

2. Si eleggono dal Magistrato della Comunità ove risiede ciascun Tribunal criminale sentito il Giusdicente sopra i meriti dei concorrenti: la nomina non è soggetta ad approvazione. Si confermano nello stesso modo d'anno in anno, ma per tal effetto devon presentare il Certificato di buon servizio del Giusdicente. C. 25. Giu. 1784.

boschivi, spettando al nuovo Contadino il potare, lavorare, far frasche ec. § 2.

5. A tutto Febbrajo il vecchio Contadino consegnerà al nuovo le bestie a stima d'amici, o di periti, o periziori, e tutte le altre stime che avrà ricevute, e lascerà libera la Casa colonica § 3.

6. La raccolta de' grani, e altro sementato dal vecchio Contadino spetta a questo, e in tale occasione il auovo gli darà il comode di effettuarla, e della abitazione compatibilmente coi suoi bisogni: in questa circostanza il Contadin vecchio rimettera le paglie, strami ecche ricevè quando entrò a podere, e se ne portò dei propri, e che non gli fossero pagati dal padrone può riprenderli nella stessa quantità. § 4.

7. I contadini, e i padroni possono disdire in tronco la Colonia per frode, malversazione, o altro titolo doloso da giustificami avanti il Tribunale, e anche in tal caso avranno luogo prima del rilascio del podere le stime, o le-

gali, o amichevoli § 5.

8. Perchè i contadini licenziati trovin podere, e i padroni nuovo contadino, quello di essi che dà la licenza dovrà farla registrare dentro tre giorni, cioè dentro il 3. Dicembre, nella Potesteria del luogo in cui è il podere, di cui si noterà nel registro la denominazione, popolo, proprietario, e nome del contadino che lo lascia: questo registro è ostensibile a tutti senza spesa § 6.

9. La mancanza di registro rende nulla la disdetta, o licenza se è impugnata § 6. 10. Il registro dee aver luogo ad istanza d' alcuna delle parti anche per le disdette trasmesse giudicialmente C. 29. Lug. 1805. V. Regol. di Proc. Civ. § 623. e segg.

DISERZIONE. il B. 28. Mar. 1738. accordò il premio d' una doppia agl' Esecutori per l'arresto di ciascun Disertore: impose pena l'arbitrio fin alla galera ai complici, e ausiliatori di essi, e a quelli che loro insegnan le strade, e 10. anni di galera ai barcaruoli che li tragittano, e a chi li riceve, e non li denunzia: Volle puniti come compratori di roba furtiva i compratori di effetti militari, e obbligò chi ne trova a denunziarli: E' disertore chi è trovato senza licenza a più di due miglia dalla sua stazione V. Armi N.º 26.

2. Gl' Esecutori che arrestano un disertore ne renderanuo conto al Giusdicente, e questo al Comandante più vicino: in caso di negligenza saranno puniti colla sospensione destituzione, e altre pene. Il premio è di Zecchini 2. per ogni disertore arrestato, e si dà anche ai paesani. I cooperatori alla disersione si puniranno con 6. mesi di Carcere, e con 4. gl'occultatori. V' è un' altra L. 17. Lug. 1802. sopra i Disertori, ed Emansori. §. 9. e segg. DISPENSE Matrimoniali: La potestà secolare non si mescola nella loro concessione R. 12.

Ap. 1784.
2. Si posson chiedere a Roma sensa preventiva R. Licenza, ma dopo ottenute son soggette al R. Exequatur, meno quelle concernenti gl'impedimenti ex caussa infamiae, ct in forma pauperum. C. 7. Feb. 1795.

Tom. 1

3. Non si accorda il R. Exequatur alle Dispen-/se Pontificie che sciolgon gl' impedimenti Canonici per entrar nel Clero, conseguir benefizj., o Cure, per esser promosso ad Ordini Sacri in difetto d' età, o suor dei termini prescritti, nè a tutte le altre che si risolvono in deroghe alle Costituzioni della Comunità Religiose, o alle disposizioni dei privati ancorchè si pretendessero pie, nè alle composizioni col Tribunale della l'abbrica, alle Coadiutorie, o alle renunzie se prima il postulante non ha ottenuta la permissione di domandarle dall' Aud. Segretario del B Diritto, che la darà, sentiti gl' Ordinari, se vi concorre l' utilità della Chiesa, e del pubblico. Le Curie Ecclesiastiche non informeranno le suppliche del sud genere che si presentassero senza tal licenza. C. de' Ott. (senza giorno.)

4. Si posson chieder a Roma senza veruna liceuza le appresso Dispense, nè son soggette al R. Exequatur, ne a veruna Tassa nella Segreteria del R. Diritto. Tali sono: per professare in Monastero diverso da quello ave si dovrebbe purchè sia in Toscana; per portar Parrucca, dir la messa votiva, dir le preci invece dell' Ufizio divino, per la giubbilazione dal Coro dopo 40. anni di servizio, per ottener Oratori privati, per ritener l'Educande dopo i 25. anni, per la conferma delle Superiore dei Monasteri dopo il Triennio, per quella degl' Abbati dopo il tempo preseritto dalle Costituzioni delle Religioni, per la dispensa dell' età alle menache professe per ve-

larsi, per l'uso delle Carni nei giorni proibiti a motivo di salute, per ricevere a convitto nei Monasteri Vedove, o Maritate, per l'egresso dalla Clausura di Monaci, o Monache a motivo urgente, per render vocale la terza, e quarta Sorella nello stesso Monastero, per introdurre nei Monasteri come Maestre, fanciulle vedeve, o maritate, per entrare qualche volta l'anno le secolari nei Monasteri a motivo di parentela, o amicizia, per le religiose onde uscir qualche volta l' anno dal Monastero, per potersi ordinare da altro Veseovo vacante la Sede Diocesana, per trasferire gl'obblighi da una Chiesa in un' altra, per fare il noviziato in Convento diverso da quello ove si dovrebbe ma in Toscana, per la conferma dei Confessori di Monache oltre il Triennio, per trasferir l'obbligo d'una messa fissa in un'altra Chiesa, a favore d' un Sacerdote cagionoso, per aumentare il numero degl' Educandi nei Monasteri di Religiosi, per affrancare oneri Ecclesiastici con Luoghi di Monte. N. 10. Gen. 1781. 5. A ten. della L. de' 15. Apr. 1802. §. 1. è

permesso di ricorrere liberamente alla S. Sede per qualunque Dispensa, egualmente che iu

tutte le materie Spirituali.

6. L' Art. 6. autorizza i Vescovi a dar le dispense matrimoniali ai termini del Concilio di Trento. V. Curie Vescovili. Ordini Sacri. Vescovi.

DISTINTIVI Militari . V. Servitù .

DOGANE: Le antiche LL. in materia Doga- Parte male son le appresso: 1. Rif. de' 28. Aprile Storica

165

1781. C. analoga de' 20. Giu. 1786. cui sono annesse alcune II. ai Giusdicenti; altre agl' Esecutori, e loro Capi, e altre ai Doganieri. 20. N. 22. Sett. 1786. che abolisce i pesatori delle Dogane, e ne addossa l'ufficio ai reditori gratuitàmente per interesse della Dogana, e con mercede da convenirsi coi particolari quando agiscono per interesse di quelli. 21. N. 23. Apr. 1788. che abolì il fido che si accordava ai Mercanti nelle Dogane di Firenze, Pisa, Siena, e Pistoja, e volle che la gabella si pagasse prima di levar le merci dalla Qogana: abolì pure il deposito che si facca nello pred. Degane per comodo dei Mercauti, o altri e per sicurezza delle gabelle. 22. N. de' 20. Mag. 1788. che aboli tutti i Dazj e LL. doganali nel Territorio di Filattiera. 23. N. 23. Mag. pred. che sbolì le spedizioni condizionate, e volle che si pagame ne' respettivi casi la gabella d' introduzione, o estrazione meno le eccezioni ivi espresse. 24. N. 5. Nov. 1788. che permesse le spedizioni condizionate nella Dogana di Livorno . 25. La N. 27. Mag. 1788. che esentò dalle gabelle il Vicariato di Pietrasanta, e dispose altre cose su quel Territorio. 26. N. 19. Giu. 1788, che abolì il benefizio della ritratta di cui godevan le Telerie Pannine, e Tessuti Forestieri. 27. N. 25. Giugno 1788. dichiarante esclusi dal Territorio riuaito i Territori di Vernio, e Cospaja. 28. N. 21. Lug. 1788. ordinante che le Pannine, e Sottigliumi forestièri si sgabellassero non più a stima, ma a peso lordo secondo la Tarista

ne di Frontiera. 30/ N. 22. Sett. 1788. che regola le strade Doganali per la Provincia Inferiore. 31. B. del 1789, senza giorno nè mese che proibi edificar Case, Botteghe, Capanne, o altro dentro 40. Canne di braccia fiorentine 5. l'una dal Confine, e di far aggiunte alle fabbriche già esistenti in detta distanza, o traversare con archi, cavalcavia, o altro la Linea di confine, pena la demolizione a spese del fabbricante. 32. L. del 2. Mar. 1793. che prescrisse lo stesso quanto al Confine collo stato Pontificio, agginngendo a tali pene il potersi applicare la Carcers ad arbitrio: permesse edificare dentro la sud. distanza Molini, e Edifizi a acqua previa la licenza del Governo per mezzo dell' Avvocato Regio: ordinò che în tutte le Cancellerie si desse comunicazione gratis a chionque per sua regola delle piante, e istrumenti di confinazione. 33. La L. 18. Ott. 1791. contenente un Regolamento, e Tariffa per le Porte di Livorno. 34. Finalmente i BB. de' 21.

Apr. 1702. e 7. Giu. 1746. sul Contrabbando. 2. Vi sono molti ordini particolari concernenti alcuni generi, e alcuni paesi, la loro proibizione, introduzione, o estrazione ec.

Legislaz. 3. Ora la L. gen. de' 19. Ott. 1791. non lascis sussistere più alcuno di essi; e delle disposizioni surriferite, quelle sole riportate ai versic. 17. 31. 32. del N.º 1. posson considerarsi come vigenti in tutta la loro integrità.

4. Non è possibile il dar l'Estratto della L.

gen. dell 1791. per la sua estensione, e più ancora per la sua compilazione che è destituta di dettaglio; contiene la classazione della. Dogane, regola l'introduzione, estrazione, e transito delle mercanzie per il terriforio riunito, e per le Città gabellabili, designa le merci soggette al bollo, e proibite estrarei, tratta delle spedizioni condizionate, del modo di tassar la gabella nei singoli casi, e delle penali per ogni specie di contravvenzione. V' è unita una Tabella delle strade Doganali, Scali, e Ponti, e delle distanze, o raggi delle Dogane in cui oghi Vettore può essere assoggettato alla visita, e mostrare'i suoi recapiti. Vi è pure la Tariffa generale de' Dazi, e altre particolari per le Porte di l'irenze, Siena, Pisa, e Pistoja. Queste Tarifie son state rettificate per alcuni errori Tipografici colla N. 24. Lug. 1792.

5. Una N. 27. Dic. 1792. proibì l'estrazione de'hozzoli, capitoni, bacacci, e altre provenienze greggie della seta, e de'cenci, e carnicci con varie analoghe disposizioni, ed altre per l'introduzione, e Transito dei sud. generi Forestieri, e per la gabella dei pelo-

ni e frenelle.

6. Un' altra N. 18. Gen. 1793. ristabili in A-rezzo una Dogana di seconda elasse.

7. La N. 4. Marzo 1802. accordò la tara del 2. per 100. delle 2. per le merci portate in Sacchi, Sacchetti, o involti.

8: Le LL. 18. Giu. e 20. Lug. 1802. organizzarono il sistema *Doganale* negli Stati dei Presidj e nel 19. Lug. 1802. si pubblicarono del168 DOG DOGle II. ai Castellani delle Torri di quel Littorale.

9. Una N. 8. Mar. 1803. contiene una Tariffa delle accompagnature per le Porte di Firenze e Pisa: tolse la franchigia di cui godevano alle porte delle Città gabellabili i Latti, Sieri, e Latticini freschi, e l'accordò a qualunque genere in cui la gabella di quel trasporto importasse meno di £. -- -- 6.

10. I MM. de' 23. Feb. 1804. e 5. Dic. 1805. imposero la pena del frodo per le false denunzie fatte anche ultroneamente alle Dogane, e alle Porte, se trattandosi di merce vietata o di contrabbando il conduttore le occul-

ta, o nega di averle.

11. La N. 21. Dic- 1804. ristrinse la facoltà concessa dal §. 46. nel Regol. gen. del 1791 di ritener scampoli di tessuti, e sottigliumi forestieri senza bollo, a tre soli scampoli, e a quei soli che si trasportan per proprio uso, non gia ai Mercanti.

12. Li 24. Gen. 1805. fü pub. una 'nuova Tarriffa dei diritti da pagarsi alle *Dogane* per le spedizioni, riscontri, accompagnature en

13. Finalmente la N. 9. Mag. 1814. richiamò in osservanza la Legislaz. Doganale vigente nel 1800., e tutte le Tasse, Dazi, pedaggi, e Proventi che allora pagavansi in Livorno, e nell'altre Città gabellabili: regolò la gabella del vino, pane, e farina. Delle LL. del Gov. intermedio mantenne la sola Tariffa sud. del 1805. (V. il N.º 12.) ed un'altra de' 26. Gin. 1806. per i diritti di Porto, e Patenti: prescrisse pure varie misure transitorie.

14. Un' altra N. 20. Ott. 1814. richiamò in vigore le appresso disposiz. del. Gov. intermedio 1. N. 25. Sett. 1801. che abolì il benefizio de' 4. - 5. della gabella concessa nel 1777 con N. de' 27. Dic. per l'apertura della strada Pistojese . 2. N. 3. Ott. 1801. sulla gabella della birra nostrale per introdurla in Firenze. 3. N. 9. Dic. 1801. sulle spedizioni per transito dei Cenci forestieri. 4. N. 4. Mar. 1802. che fissa la Tara Legale (N.º8) 5. N. 26. Mar. 1802. che trasferisce a Lentada la Dogana del Treppio. 6. M. 18. Giu. 1802. e N. dello stesso giorno, e II. de' 19. Lug. 1802. N. 20. Lug. d. sullo strato dei Presidj (N.º 9.) 7. N. 8. Mar. 1803. sulle accompagnature alle Porte di Firenze, e Pisa, (N.º 10.) 8. M. 13. Dic. 1803. e N. 28 d che costituisce alla Tassa fissa di Scudi 2500. l' anno sopra i Sensali di Livorno una proporzionale del 5. per 100. sopra i loro guadagni. 9. N. 13. Lug. 1804. proibente l' estrazione degl' Alabastri: (revocata V. Alabastro ). 10. N. 21. Ago. 1804. sulla gabella d'introduzione delle Capre, e Pecore, in Pistoja. 11. N. 21. Ago. 1804. sulla gabella de' giùnchi d' India e Canne d' India in striscie. 12. N. 2. Ott. 1804. che rende Doganale la strada del Bercio conducente alla Dogana di Castelvecchio. 13. N. 21. Giu. 1805 che permette estrar le pelli agnelline, pecorine, e caprine nostrali greggie, e ne fissa la gabella, esentandole da essa quando abbian ricevnta qualche manifattura. 14. N. 27: Sett. 1805. sulla gabella dell' oro, e argento buono, e falso, filato, o tratto. 15. N. 19, Nov1805. sulla gabella de' majali per l' introduzione in Pistoja. 16. N. 19. Nov. 1805.
che designa le porte di Firenze a cui può sgabellarsi il bestiame da mecellarsi nella Città. 17. N. 7. Feb. 1806. sulle Bullette di
transito dei Tabacchi. 18. N. 27. Gen. 1807.
che trasferì in Calci la Dogana di Montemagno, e designò la nuova strada Doganale.
19. N. 24. Mar. 1807. sulle spedizioni dei
Tabacchi per Transito. Gl' Art. 2. 3. 4. di
questa N. de' 20. Ott. 1814. riguardano il
modo d' introdurre in Firenze la bestie da
macello, e Carni macellate, e le porte a cui
si posson sgabellare.

15. La N. 16. Sett. 1815. e le II. annesse ai Doganieri hanno organizzato il sistema do-

ganale nello stato di Piombino.

16. E la N. 10. Ott. 1815. ha variate alcune Dogane, e loro posti, attesa la riunione del Feuda dal Monte S. Maria. V. Frodi. Spesa Fiscali.

DOMESTICI V. Servicu.

DONAZIONI: Anticamente s' insinuavano alle gabelle de' Contratti. La N. 2. Lug. 1787. prescrisse che s' insinuassero al Magistrato Sapremo di Firenze.

DONNE: Sulle loro successioni ab intestato vi è in data de' 18. Sett. 1620, una Rif. della Ruh. 130. Lib. 2. dello Statuto Fiorentino. V. Successioni. Albinaggio.

2. I loro diritti alla Legittima, e alla Dote son regolati dalla L. 18. Ago. 1814. §. 32.

e segg.

3. Per le loro obbligazioni vi è la L. 15. Nov. 1814. e la N. 25. Gen. 1815. la prima contiene varie disposiz. Transitorie.

4. La N. del 1775. senza giorno ordinò che le Donne gravide, povere, e malate si ricevessero nello Spedale di S. M. nuova. V. Cau-

tione del Parto. Mondualdi.

DOTI: hanno la prelazione a tutti i Crediti posteriori del marito anche Fiscali Regj, o pub-privilegi

blici . L. 12. Ago. 1550.

2. Quelle che si danno dalla R. Corte alle Donne e Dame di servizio si danno in contemplazione di questo, e non in pregiudizio dei mariti per quanto posson pretendere dalla Casa della Sposa R. 16. Nov. 1584.

3. Alle Doti conferite dai LL. Pij, Comuni- Colletà e Corpi non si ammette veruna fanciulla che oltre le condizioni volute dagl' OO.

veglianți, e dai fondatori non giustifichi con attestato del Paroco la frequenza della Dot-

trina Cristiana. C. 25. Giu. 1782.

4: Le Doti di R. patronato amministrate dallo Snedal degl' Innocenti si conferiscono nel Gennajo. Le Suppliche si devon presentare nel Sett. e Ott. preced. N. 3c. Giu. 1794. Queste Doti son aumentate di 4. per le fanciulle del Principato di Piombino. N. 18. Sett. 1815.

5. E' proibito egni spettacolo, e pubblicità nella collazione di Doti, salvi gl'atti di pietà prescritti dai fondatori. I Vescovi trasferiranno in giorni di maggior quiete, e in forma privata quelle che si conferissero altrimenti per consuetudine, o per mera esorta-

Digitized by Google

mione. C. 12. Mag. 1783. V. Compagnie. Lotti. Inibitorie. Monasterj. Mondualdi.

Parte Storica. DOTTORI: Nelle Ceremonie pub. avean la precedenza sopra i Cavalieri R. 26. Dic. 1565.

Privile- 2. Il Privilegio Dottorale non esime dall' esegio cuzion personale. R. 7. Giu. 1573. V. Magistrato Supremo. Nobiltà.

DOTTRINA Cristiana. V. Catechismo. Doti. DOVADOLA Comunità: Regol. partic. 18. Ago.

Parte Storica

- DUELLI: I BB. 7. Gen. 1569. e 5. Lug. 1572. proibiron a tutti mescolarvisi, portar Cartelli o ambasciate, dar aiuto, arme, o consiglio ai Corrissanti, far loro compagnia o altro, pena Scudi 50., e più il doppio della pena che avesse incorsa il reo.
- 2. La L. 18. Sett. 1634. proibì le disfide a tempo, e luogo certo sotto pena dell' infamia, e confisea de' beni, è lo stesso per i complici: riguardò come tali quei pure che vi assistevan scientemente per curiosità sens' aderenza delle parti, ed equiparò la disfida trasmessa o accettata al delitto consumato.

Parte Storica,

- BREI: Per le antiche LL. dovean portar sull'abito, o cappello un segno di color giallo, pena Scudi 50., e pagare un'annua Capitazione di Scudi 2. P. 6. Mag. 1567. B. 31. Lug. 1571.
- 2. Un D. 26. Sett. 1570. ordinò la loro espulsione, che poi non ebbe luogo, e intanto proibì loro di tener banco, e dar ad usura.
- 3. Il sud. E. del 1571. proibì agl' Ebrei d'abi-

tare fuori del Ghetto, e di farsi trovar fuori di notte dopo la Campana dell' Arme.

4. Il B. 19. Dic. 1575. estese tali OO. agl' E-brei di Siena.

5. Per difenderli dalle insolenze del basso popolo fù a tutti proibito sotto varie pene offenderli o maltrattarli BB. 14. Luglio 1567, 4. Feb. 1607. 14. Gen. 1639. 28. Sett. 1668. 22. Giu. 1735. e per Livorno l' E. del 1766 senza giorno.

6. Altri OO. proibirono ai Cristiani stare a servizio d' Ebrei in case, e hotteghe di questi, e a questi d'aver balie Cristiane sotto gravissime pene. BB. 1. Lug. 1677. 4. Novem-

bre 1683.

- 7. Il B. 20. Feb. 1753. proibì a pena di cattura, e arbitrio di gettar immondezze nelle Corti, pozzi, vicoli, e altro appartenente del Chetto.
- 8. Non furon meno severe le LL. sul commer-Gomcio curnale fra Cristiani, e Ebrei: la pena si Garnale. estese fino alla galera, e alla frusta, e Carcere per le Donne. BB. 26. Giu. 1679. 26. Mar. 1698. M. 4. Ago. 1778. V. Commercio Carnale.
- 9. Bastava che fosse trovato un' Ebreo dentro la porta d' una meretrice, o una di queste presso un Ebreo per lar luogo a una multa di Scudi 300. contro ciascuno dei due che si commutava in pena afflittiva non potendo pagare. La pena di tutti i delitti di carne s' accresceva ad arbitrio se eran commessi fra Ebrei, e Cristiani. (ivi)

10. Era proibito agl' Ebrei abitar in case che

EBR

avesser ingresso comune, o altra comunicazione qualunque con quartieri di Cristiani pena boo. Scudi. B. 20. Dic. 1680.

ECC

11. Nel 1503. furon concessi varj privilegi, e Ebrei di particolarm. quello del Foro agl' Ebrei di Livorno Livorno, e confermati con L. 5. Ago. 1650.

12. Il R. 15. Ago. 1667. creò un Consiglio di 12. Ebrei per la cognizione degl' affari non

contenziosi della Nazione.

13. Una Lett. de', 10. Ago. 1694. al Governator di Livorno contiene vari schiarimenti sul governo degl' Ebrei di quella piazza, sul quale, e sull'amministrazione dei loro affari esiste anche il B. 20. Dic. 1715. ripub. li 19. Mag. 1719, e il M. 19. Mag. 1718, sulla giurisdizione dei Massari nelle Gause de' pupilli Ebrei.

14. Gl' OO. 4. Ott. 1721. vollero che le Cause fa Ebrei ed Ebrei di Livorno fossero di privativa cognizione dei Massari nonostante il privilegio della L. unica C. Quando Impe-

rator.

15. Vi è pure per il Governo degl' Ebrei ai quella piazza il Regol. 19. Nov. 1759. e i

nuovi Provvedimenti 7. Feb. 1769.

16. I Tribunali, occorrendo, deven far prestare agl' Ebrei il giuramento solenne sul Teffelim, Giuramento . e nei casi più semplici, tacto calamo. C. 17 Nov. 1815. V. Feriati. Rivenditori. Tassa di Macine .

Delicti ECCLESIASTICI: Per i loro delitti contrari alle L.L. generali dello Stato ed alla pubblica quiete si procede come verso i secolari senza veruna licenza, Ecclesiastica, neppure per

per gl'arresti perquisizioni, o altro, e senda bisogno d'esser delegati dalla Curia Ecclesiastica. (1) L. 30. Ottobre 1784. §. 15.
2. Per le Trasgressioni alle Canoniche Sanzioni procederà la Curia Ecclesiastica, ma se si
dovesse imporre una pena non Spirituale, come l'Esilio dal Gran-Ducato, la relegazione
in un Convento, il ritiro per più d'un mese, la Carcere, o altro simile, il Vescovo,
pronunziata la sentenza la parteciperà al Governo perchè dia i necessari provvedimenti.
§. 7.

3. Per le Trasgressioni a quanto sopra vi è pena la nullità, e per i Giudici, e Ministri la perdita dell' impiego, e l'Esilio perpetuo dal

Gran-Ducato S. 14.

<sup>(1)</sup> Secondo la C. 10. Gen. 1778. tal delegarione era facoltativa per parte delle Curie Ecclesiastiche, e delle Comunità Religiose. Secondo queste, e due altre CC. degl' 11. Lug. 1778 daveana pronunziare in conformità del voto del Tribunal Criminale, e partecipar la sentenza al Vicario Regio che la facea accendere al Protocollo Criminale. La C. 13. Sett. 1779. S. 2 3. rese necessaria una tal delegazione poiche se non avea luogo dope un mese dall' insinuazione della querela presso la Coria fatta dal Giudice Laico, e dopo una nuova istanza per parte di questo con dilazione d'altri 8. giorni; s' avea per delegato: si avea per delegato ipso jure il Tribunal Laico anche per la verificazione del Corpo del delitto S. 4. Così se dentro un mese dalla trasmissione del voto del Supremo Tribunale di Giustizia, la Cnria, o Superiore regolare non dava riscontro al Vicerio Regio della sentenza proscrita in conformità di esso, questi aveasi per delegato a pronuuziarla pubblicarla, e farla eseguirc. S. 5,

4. I Vescovi, e Superiori di Ordini Regolari posson punir con pene Canoniche le mancanze degl' Ecclesiastici ai doveri del lero stato salvo il ricorso a S. A. R. N. 19. Ott. 1792. §. 6. L. 30. Gen. 1793. §. 7. V. Curie Ecclesiastiche. N.º 9.

5. Venendo presentate querele al Tribunal Laico contro Ecclesiastici per delitto privato, il Tribunale prima di procedere ne darà notizia al Vescovo del nome dell' imputato, e dell'attore, e qualità del delitto, e terrà sospesi gl'atti per giorni 15. successivi: Se in essi il Vescovo gli rimette la confession dell' imputato e la quietanza della parte non procederà oltre senza risoluzion superiore al qual effetto renderà conto dell' affare all' Aud. Segretario del R. Diritto. Nel sud. intervallo il Vescovo può rappresentare al Trono ciò che crede, e le risoluzioni che interverranno saranno partecipate al Tribunale. Se nei giorni 15. il Tribunale non ha ricevuto la confessione, e la quietanza, proseguirà la Cansa in via ordinaria N. 19. Ott. 1792.

6. I Messi avviseranno i Vescovi delle mancanze degl' Ecclesiastici. Se son punibili con pena Spirituale, e riprensione il Cancellier Vescovile può far gl'atti per verificarle sommariamente: Se meritano il corso di giustinia si starà a quanto sopra C. 12. Nov. 1779.

7 Agl' Ecclesiastici s'applican sempre le pene prescritte dai Caueni: la sentenza data come sopra è inappellabile. C. 8. Ott. 1782.

8. Non convenendo che mentre sono sotto processo celebrino la S. Messa, i Ministri Processanti allorchè trasmettono l'Inquisizione, la parteciperanno all' Ordinario C. 15. Mag. 1784.

9. Nei delitti degl' Ecclesiastici per cui i SS. Canoni prescrivono pene Spirituali, e temporali insieme, il Tribunale applicherà le prime, e senza nulla dichiarare sulle seconde parteciperà la sentenza all' Ordinario C. 17. Feb. 1787. V. Vicari .

10. Le comminazioni nei delitti Ecclesiastici son come segue: per l'esilio della Diocesì il ritiro per altrettanto tempo in una Casa di Religione: per l' Esilio dal Granducato agl' Ecclesiastici Forestieri, perpetuo, o temporario, tre mesi di carcere, e rinnuovazione dello stesso Esilio: Per il confino in un ritiro d'osservanza non rigorosa, il ritiro all' Alvernia per altrettanto tempo: per il confino nell' Eremo dell' Alvernia se la condanna fù di minor durata di 5. anni, il doppio del tempo, computato però quello consumato avanti l'inosservanza; e se è per 5. anni o più, un anno di Carcere. Agl' Esiliati dalla Diocesi, o dal Gran-Ducato s' assegnerà termine di giorni 10. e di giorni 15. ai confinati in un ritiro ad essersi portati al luogo della pena. Gl' Ecclesiastici condannati agl' Esercizi, o al ritiro in un Convento, non restano liberati consumato il tempo prescritto se non giustificano d'aver pagati gl'alimenti al Convento med. C. 19. Feb. 1787.

11. Pec i delitti di carne commessi da Ecclesiastici i Tribunali Laici terranno lo stesso sistema che verso gl'altri Sudditi, cioè, non procederanno mai per la fornicazione, e per.

Tom. 1.

gl' Stupri, e Adulteri non procederanno senza la querela della parte se non si tratta d' Adulterio notorio. G. 14. Lug. 1787.

12. I Religiosi si possono per la loro magcanze condanuare alla reclusione nel loro Monastero. Ma se il delitto esige il ritiro in altro Convento di più stretta osservanza, il loro Monastero pagherà a questo gl'alimenti. C. 21. Ott. 1797.

Esecuzioni

cedere a precetti, sequestri, e gravamenti
contro Ecclesiastici Secolari, e Regolari, come contro ogn' altro, ma l'esecuzione non si
farà in luogo immune. C. 30. Nov. 1779.

Tutels 14. Possonogl' Ecclesiastici esercitare senza grazia la Tutela, se son parenti fin in 4.9 grado del Pupillo, o del Testatore. C. 9. Ottobre 1788. V Manimorte. Benefizi, Beni Ecclesiastici. Exequatur. Carceri. Ordini Sacri. Predicatori. Testimoni. Vescovi.

El.BA: Disposiz, relative alla riunione di quest' Isola. del Principato di Piombino, e del Monte S. Maria alla Toscana. N. 3. Sett. 1815. L. 1. Dic. detto. V. Portofarrajo.

EMANCIPAZIONI. L. partic. sulle med. de' 15. Nov. 1815. contenente anche le disposi-

zioni Transitorie.

2. Sull' effetto dell' Empucipazioni quanto, alla liberazione dalla patria potestà ed all' esercizio di questa nell' Emancipato vi è la L. della Patria Potestà della stessa giorno. V. Magistrato Supremo. Repudie.

EMPIETA': Sua pena. L. 30. Nov. 1786. S. 60. EMPOLI Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

4. Consegna di Decima. N. 18. Settem. 1781 ENTRATURA: Questo diritto nasce dagl' antichi statuti dell' Arti (V. Arti). Vi è sopra questo una P. dell' Arte de' Linajoli del 1527. (senza giorno).

EPIDEMIE. II. ai Giusdicenti de' 16. Ottobre 1630. per i casi di sospetto di malattie con-

tagiose . V. Vicarj .

EPIZOOTIA: NN. 24. Mar: 1745., 22. Giu. 1758. 28. Apr. 1777. sul modo di medicare la malattia degl' animali Bovini detta Cancro volante.

2. N. 18. Mag. 1770. e II. annesse sulla cura preservativa nelle malattic del Bestiame.

NN. 22. e 30. Ott. 1796. 15. Nov. 1796. e
 Sett. 1798. H. 20. Ott. 1796., e CC. 24.
 Ott. e 8. Nov. 1796. in occasione d' Epizootia.

EREDITA' Jacenti: V. Adizioni . Albinaggio .
Espilazione . Repudie . Scismatici . Successioni .

2. Dell' Eredità jacenti di Forestieri si dee dar notizia ufficialmente al Ministro della Nazione cui spetta il morto: tal notizia si farà dal Magistrato Supremo inserir in Gazzetta, e però i Giusdicenti la comunicheranno alla R. Consulta che darà le partecipazioni anche alla R. Segreteria degl' affari Esteri. C. 9. Mag. 1804.

3. Morendo un forestiere o suddito che non lasci Eredi noti, il Giusdicente farà inventario dei suoi averi, e ne manderà copia al R.

Fisco. C. 5. Dic. 1775.

EREMITI V. Romiti.

ESECUTIVO V: Tribunale Esecutivo.

ESE Dispos. ESECUTORI La L. de' furti 9. Sett 1681. 15. volle che quelli di essi i quali ricevuta la paga evadessero senza servire fessero puniti ad arbitrio, e colla galera se la somma eccedeva le 14. £.

Servizio

Nomina 2. L'elezione, e remozione dei Bargelli dipende da S. A. R. a proposiz. dell' Aud. Fiscale ( Presid. del B. Gov. ) . I Tenenti, Caporali, e Famigli si nominano dal sud. Ministro: I Bargelli non posson prevalersi d'altre persone, ma posson rimpiazzare provvisoriamente quelli che mancassero all' improvviso con darne parte al sud. Superiore. Le Squadre si passeranno mensualmente in rivista dal Giusdicente, e dal Cancelliere Comunitativo, e sul Ruolo firmato da essi si pagano dal Camarlingo; un duplicato del Ruolo firmato come sopra si manda dal Bargello, o altro Cape all' Auditor Fiscale: I Capi degl' Esecutori posson sospenderli con renderne subito conto.

> 3. Agl' Esecutori son proibite le questue in pubblico, o privato di qualunque genere. I Giusdicenti ne informeranno il suddetto Ministro . (ivi)

> 4- I Bargelli e Capisquadra pagan la patente per la prima nomina, non in caso di muta. M. 1. Sett. 1774. S. 1.

> 5. Non son esenti dalla Tassa di Macine. S. 2.

L. 19. Die. 1756.

6. Son esenti dal pagare le Lettere che ricevo-

no per la posta, o per i Procacci §. 3.

7. Le Comunità somministrano loro gratis la Casa, e il Guardielo S. 4.

8. Possono invece pagarne loro la pigione: im

tal caso il Bargello, ne passerà ai famigli la lore rata, o li provvederà d'alloggio §. 5.

9. Per i Lumi nelle Scale dei Pretorj, e per il suono della Campana, eve son a carico dei Rargelli, si osservera la consuctudine dei Luoghi §. 6.

10. Son soppresse tutte le mancie, e regali in contante, o generi che gl' Esecutori, e loro Capi davan ai Ministri, e loro servitù. §. 7.

11. E' proibito agl' Esecutori, e loro Capi il darne, e ai Ministri, e altri Impiegati e loro Sorvitù il riceverne, sotto pena della perdita dell' impiego: Sotto la stessa pena i Capi degl' Esecutori non ne riceveranno dai loro subalterni §. 8. 9.

12. Gl' Ufizi di Soprastante, Messo, e Cavallaro, son incompatibili con quei di Bargello,

o Esecutore. §. 10.

13. Dovendo toccare il Territorio Estero per accompagnature, o altro, ne chiederanno licenza per mezzo del loro Vicario: ne casi urgenti, questo li munirà d'una Credenziale per i Capi degl' Esecutori Esteri. Contravvenendo a quanto sopra saranno dimessi, il Giusdicento ne renderà conto nel sindacato, e al Bargello si potrà ritirare la patente. C. 1. Luglio 1776.

14. Niuso deve far credenza in roba o denari agl' Esecutori di qualunque grado, Messi, Soprastanti, Scrivani, Guardie ec. per più di L. 30. in una, o più volte, sotto pena della perdita del Credito, e d'ogni azione, quando il Credito superiore a £. 30. e suo titolo, non sia stato approvato dal Vicario, o Com-

missario sul visto del Documento. L. 29. Gen. 1780:

15. La N. 30. Sett. 1780. tolse agl' Esecutori che consegnavan un reo di pena capitale la facoltà di rimettere un bandito, e invece assegnò loro un premio. V. Arresti.

16. Gl' Esceutori devon obbedire ai loro Capi ; posson informare il Giusdicente se ne credon irregolari gl' Ordini. C. 29. Sett. 1781. §. 1.

17. E' lore proibite il garantire, o comportare precettati, trasgressori, o delinquenti pena la perdita dell' impiego, e inabilitazione, e altre prescritte dalle LL. S. 2.

18. Non devon ritardar verun' ordine, o esecuzione neppur civile, altrimenti sul ricorso del Creditore posson esser condannati anche at

danni. S. 3.

19. Non mendicheranno esecuzioni per animosità, o interesse, nè useranno indolenza rispetto a quelle loro commesse sotto le pene delle LL. §. 4.

20. Non riceveranno, neppur dato spontaneamente, verun regalo, o mancia, in denaro, o altro, sotto pena di perder l'impiego, e al-

tre pene Legali §. 5.

21. Si asterranno dal vender fumo, e dal far

sperare impunità. S. 6.

22. Non faranno rapporti falsi, vaghi, o inconcludenti, e si metteranno in grado di poter sempre nominare quello da cui ebbero la notisia. §. 7.

23. I loro Capi leggeranno loro le Istrusioni una volta la settimana, e li avvezzeranno alla

disciplina. §. 8.

24. I Giudicenti daranno parte d' ogni loro ir-

regolarità, e trasgressione: §. 9.

pagano di 10. in 10. giorni. Il Camarlingo può farsi fare un ricordo dal Capo che esige per tutti, e cambiarlo poi colla ricevuta alla fine del mese. C. 15. Ott. 1783.

26. Ove le Comunità non forniscono di Casa i Gaporali e famigli, i Magistrati di concerto voi Giusdicenti troveranuo loro il quartiere. La pigione si pagherà dal Camarlingo, che se ne riterrà la rata mensuale dallo stipendio

di ciascun famiglio. (ivi)

57. Gl' Esecutori, e loro Capi, inattivi nello scuoprire i delinquenti saranno licenziati: all' opposto se i ined., o i Messi fan qualche importante scoperta, o arresto, sarauno considerati negl' avanzamenti in preferenza de' più anziani, e avrauno per ciascun caso delle gratificazioni senz' obbligo di farne parte ad alcuno. C. 17. Mar. 1785. V. Arresti.

28. Gl' Esecutori tutti godono dei diritti propri d'ogn' altro Suddito: non sono infami: si ammettono come ogni altro a far testimonianza

L. 30. Nov. 1786. §. 57.

29. Loro pena se uccidono feriscono, o offendono senza necessifà quelli che devon arrestare. L. 30. Nov. 1786. §. 69. 70. L. 30. Agosto 1795. §. 15. (V. la Nota a pag. 9.)

20. Per l'accompagnature dei Confinati, e vagabondi son pagati come segue: ad ogni famiglio, e per ogni giorno &. 1. 6. 8. Per il mantenimento di quello che accompagnano per Tersa, o per acqua, in Carcere, o all' Osteria, ogni giorno £. 1. compreso tutto, cioè Camera, Letto, Lume, fuoco ec. = Queste accompagnature si faranno da due soli famigli della Squadra che eseguì l'arresto fino al Luogo del Confino, o fino alla Frontiera, e non più di Squadra in Squadra C. 31. Mar. 1787.

31. Ai Bargelli e Capisquadra è devuto il 4.º dei diritti, e accompagnature delle loro Squadre: si calcola defalcate le spese vive: C. 23.

Giu. 1788.

32. Nell'accompagnar condannati, o Carcerati non si darà a questi la vettura senz' un'attestato del Professore dichiarante l'impotenza di viaggiare a piedi approvato dal Giusdicente il quale deve assicurarsi della verità, e della mercede pattuita dagl'Esecutori col vetturale che fà il trasporto. C. 24. Lug. 1794. e C. 14. Ago. 1814.

33. Gl' Esecutori, e loro Capi devon corrispondere per il servizio Criminale, quando occorra, col Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia, per mezzo del Vicario da cui dipendono, e non direttamente. C. 20.

Giu. 1800.

34. Nell'accompagnature terran sempre la Strada più breve: nella firma alle loro note il Vicario certificherà la distanza. C. 14. Ago. 1814.

35. Se una Squadra percorre un Comune o Comune lo vicino alla sua residenza, non l'è dovuto che il rimborso delle spese vive a Tariffa Fiscale, quando le funzioni che ha eseguite son fra gl'obblighi che le apparteugo-

gono ex uficio come le accompagnature di squadra in squadra: ciò si esprimerà dal Vicario nel firmar la Nota. G. sud. 14. Agosto 1814. §. 4. V. Arresti. Carceri. Discoli. Diserzione. Frodi. Messi. Regali. Sale. Tabacco. Vicari.

ESECUTORIE V. Manimorte.

## ESECUZIONI in genere

Sulla procedura per l'esecuzioni reali, e personali vi era il B. 20. Apr. 1744. le II. de', 12. Giu. 1778. e la Tariffa 23. Nov. 1775.

Cap. 7. 8.

2. La sottoposizione volontaria del Debitore al Magistrato dei Papilli, e l'introduzione per parte sua del Giudizio di concorso non pregiudicano al corso delle Cause Esecutive già introdotte nè impediscon l'esecuzione reale, o personale. N. 10. Mar. 1798. V. Corte. Comunità. Feriati.

ESECUZION Reale V. Arnesi rusticali. Depositarj. Poste.

2. Arresto dei mobili del Debitor forestiero V. Regol. di Proc. Liv. S. 663. e segg.

3. Altre Francisconi reali: Regol. sud. §. 793.

4. Esecuzione sopra i mobili. Regol. sud. §. 805. o sogg.

5. Esecuzione sugli stabili. V. Salviano.

6. A tenor degl' Art. 795. e 805. del Reg. sud. Se il Debitore è contumace a rispondere al precetto si può gravarlo senza bisogno di sentenza nè di documento autentico. G. 17. Feb. 1815. V. Arezzo.

Parte Storica ESECUZION personale. Anticamente il Creditore che faceva carcerare il Debitore dovea pagare dopo che era dichiarato miserabile, 4. e poi 5. soldi il giorno per il di lui vitto. Se più erano i Creditori istanti ognuno pagava 5. soldi: di tali somme £. = 5. = andavau a benefizio del Debitore, e il resto nella Cassetta dell' Elemosine R. 27. Lug. 1578.

2. Il D. 18. Ago. 1679. non permettera quest Esecuzione per debiti inferiori a 2. 14.; trat-

ta anche degli accordi coatti.

3. Il R. 23. Ago. 1684. regolò il modo di conoscer della miserabilità de' Carcerati.

4. Il M. 12. Nov. 1777. proibì l'esecuzion personale per debiti Civili inferiori a L. 30. e volle che sempre si sperimentasse prima inutilmente la reale, sotto pena di nullità, e delle spese, danni, e ingiuria, per il Creditore Giudice, e Attuari. Queste disposìs, non comprendevano il debitor forestiero, o sospetto di fuga. Ordinò anche che si destinassero per i debitori, Carceri diverse da quelle dei delinquenti ove fuor della sicurezza non vi fosse altra apparenza di Carcere.

5. Il R. 17. Gen. e la N. 26. Gen. 1778. vollero che per qualunque impedimento, e insufficienza di beni trovata nell' esecuzion resle si potesse procedere alla personale senzi
obbligo di prima escutere tutti i beni, e che
si potesse procedere alla personale senza intentare la reale, contro i falliti soggetti al
sindacato, Debitori di Cambiali accettate,
Confessionari di pegno, Sequestrari, e promessori alle carcerazioni; salvo i' obbligo di

-prima intentar la reale per i debiti Fiscali.

Regi, e pubblici. (1)

6. La L. 26, Ott. 1782. aboli l' esecuzion persossle per qualunque debito civile benchè si trovasse inutile la reale, e proibì al debitore di renunsiare al benefizio di questa Logge, che comprese anche i mallevadori: tenne ferma l'esecuzione personale per debiti mercantili, contro i Forestieri, gl' Amministratori reliquatari, sequestrari, Depositari eca 7. Bentosto si fecero sentire gl'inconvenienti di quest' abolizione, e il M. 17. Mar. 1786. di-

chiarò che il debitore che abusandoue occultasse i propri assegnamenti in frode dei Creditori sarebbe processato per Truffa. La Na 1. Lng. 1788. la rimesse. V. i NN. 15. o

8. Così la L. 14. Mag. 1793. volle che l'esecuzione personale avesse luogo per i debiti Civili superiori a L. 30. dopo intentata la - reale, e in caso d'impedimento, o insufficienza d'essa si potesse passare alla perso-- nale senza escutere tutti i beni §. 1. 2.

9. Tenne fermo che non fosse necessario il pre-· vio sperimento dell' esecuzion reale per i debiti di cni trattava la L. 26. Ott. 1782. (V. il N.° 6.) §. 3.

10. L'esecuzion personale, ha luogo sempre

<sup>(1)</sup> La L. 17. Apr. 1749. proibì a tutti i Tribunali dar bullettini, e salvicondotti per arrestar il corso alle Cause Esecutive, o all' Esecuzion personale, pena l'indignazione Sovrana, ciò spettando solo al Geverno.

dopo la reale per le multe, e spese processali. II. 26. Ott. 1815. §. 26.

Carcetazione 11. I Debitori si traducono alle Carceri di S. Apollinare M. 24. Ott. 1780. §. 1.

12. I debitori per Causa mista, o per azion civile divenuta poi criminale, come Truffe, Falsità, Fallimenti, Stellionati ec. Si traducono alle Stinche; si esprimerà nel mandato ove si devon tradurre. §. 2.

13. Il debitore che si crede aggravato per esser stato tradetto alle Stinche piuttesto che a S. Appllinare può ricorrere al Magistrato delle Stinche, che decide sommariamente sentito il Giudice, che spedì l'ordine. §. 3.

14. I Carcerati a S. Apollinare posson passeggiare nel Cortile in certe ore del giorno, e

trattar i loro interessi. §. 4.

15. Se non hanno di che mantenersi ricevono il letto, il pane, e la loro porzione nell' Elemosine. S. 5.

16. Per la fuga anche attentata con atto prossimo si puniscono come per la fuga dalle Carceri pubbliche, e il Debitore evaso si tradu-

ce poi alle Stinche §. 6.

17. I Debitori carcerati in Provincia posson far istanza di costituirsi a S. Apollinare, o alle Stinche, e ciò s'accorda se danno mallevadore per i danni a favor del Creditore, nel caso, che non si costituissero nel termine assegnato dal Giusdicente. C. 28. Ago. 1781.

18. Il Giusdicente nel rilasciar l'ordine sud.
farà correr citazione al Greditore, o suo sodo
di bauco a comparire avanti il Magistrato delle Stiuche alla prima Udienza dopo spirato

il termine assegnato al Debitore a costituirsi, per accordarsi seco, colla comminazione che diversamente il Magistrato procederà esso all'accordo; e questo si reputerà accettato, se il Creditore non comparirà dentro 8. giorni successivi alia prima udienza a purgar la contumacia, e depositare L. 14. nella Cancelleria delle Stinche per un mese d'alimenti del Debitore, rinnuovando tal deposito di mese, in mese. §. 2.

19. Il Giusdicente nella lettera d'accompagnatura, noterà il nome, cognome, e patria del Debitore, e Creditore, il Credito e sua quantità, e darà riscontro della citazione, e di

quant' altro sopra è prescritto §. 3.

20. In qualunque caso poi il Debitore non si terrà in Carcere dal giorno dell'ottenuta dichiarazion di miserabile, e più di giorni otto per un debito di L. 100., o mene, più di un giorno per ogni 25. L. oltre le 100. fino a L. 1400., talchè qualunque sia l'importare del debito non potrà ritenersi più di 60. giorni dopo la dichiarazione di miserabile, e si dovrà rilasciare non ostante il dissenso del Creditore cui restan salve le ragioni per il credito, esclusi gl'alimenti. §. 6.

21. Quanto al debitor forestiero che non trovi mallevadore per garantir l'accordo volontario, o coatto, si riterrà in Carcere per giorni 16. Se il debito non eccede L. 100., più due giorni per ogni 25. L. oltre le 100. fino a L. 1400., talchè qualunque sia il debito, la carcerazione non ecceda giorni 120. da l'accordo, fermo stante quest'accordo, e le sue

ragioni al Creditore per farlo osservare. §. 7 V. i NN. 4. 25. 26. 27. 28.

Giudizio 22. Il giudizio della miserabilità de' Debitori è di miserapilità e sommario. N. 1. Lug. 1788. S. 1.

23. Dal Decreto non v³ è appello; Il Debitore e il Creditore posson soltanto ricorrere al Giudice che lo proferì per dedur nuove giustificazioni & 2.

24. Ottenuta la dichiarazione di miserabile, se il Creditore non consente al rilascio del Dehitore, deve nel giorno seguente cominciare a passargli gl'alimenti per il rimborso de' quali non ha mai azione centro il Debitore neppur venendo a miglior fortuna. §. 3. V. i NN. 1. 18. 28.

25 Questi alimenti si consegneranno dal Creditore, giorno per giorno in contante all' Ufizio delle Stinche §. 4.

26. Se manca anche una sola volta il Debitore si scarcererà nello stesso giorno. §. 5.

27. Allorche il Debitore è carcerate il Giudice s' interporrà per un accurdo se può pagare, e se è miserabile si osserverà il disposto della N. del 1. Lug. 1788. (V. N.º 22. e segg.)

Dispos L. 14. Mag. 1794. S. 4.

Livorno

28. Quanto a Livorno, se il debito non è per causa di mercatura, o di quei di cui tratta il §. 8. della L. de' 26. Ott. 1782. (V. il N.º 6.) nei quali casi si starà agl' OO. veglianti, si osserverà la N. del 1. Lug. 1788. e dopo il Decreto di miserabilità la carserazione non si prolungherà oltre 60. giorni, nè oltre 120. per i Forestieri; E per gl'alimenti del Debitore si sta al sistema del Tribunale di Livorno.

24 Sull' arresto del Dehitor ferestiere, o so- Nuova spetto di fuga V. il Regol. di Proc. Civ. S. dura 677. e segg. e sul modo d'applicar l'esecuzion personale V. il Regol. sud. §. 948. e segg. V. pure il Regol. pen il Tribunal di Commercio di Firenze de 15. Nov. 1814. S. 13. 14. V. Cambiali. Cession di beni. Comumunità. (N.º 79.) Dottori. Polizia. Stinche. Vicarj. Arnesi rusticali. Esecuzioni.

ESILIO L' Esilia ordinario, o economica da tut- Dispos. to il Gran-Ducato non comprende mai la Provincia Inferiore: M. 1. Giu. 1778. V. Confino.

ESIMIZIONE, e resistenza: Sù questo delitto eravi il B. 26. Nov. 1704. Ora è punito secondo l' Art. 70. della L. 30. Nov. 1786.

ESPILAZIONE d' Eredità: è punita come il forto. L. 9. Sett. 1681. §. 14.

ESPLOSIONE contra hominem : Sua peua L. 30. Ago. 1795. §. 17.

ESPOSIZIONE di Parto V. Parto esposto.

= di oggetti all' esterno delle Fabbriche. Getto. Vasi.

= di rei; La N. de' 28. Sett. 1782. dichiarò i delitti per cui avea luogo con cartello, e volle che un cartello esprimente il delitto portassero pure i condannati si Lavori pubblici.

2. La C. 27. Mar. 1783. vietà l'esmosizione de' rei di contrabbando di Sale, e Tabacco uon

conginuto con altro delitto.

3. La C. 11. Ago. 1785. assoggettà all' espasizione i borsajoli condannati all' Esilio auche economicamente: non volle che si applicasse ai Forestieri condannati per delitti leggieci, e che se fossero stati commessi da un sudditu non darebbero luogo all' esposizione, e ordino dichiarar nella resoluzione dei processi di

essi se dovea aver luogo, o nò.

4. L' Art. 59. L. 30. Nov. 1786. enumerò i delitti in cui il condannato s' esponeva sulla porta del Pretorio, e la C. 28. Sett. 1797. dichiarò che in quei delitti l' esposizione s' applicherebbe solamente quando vi fosse condanna ai pubblici Lavori, e non si fosse ottenuta la grazia.

5. La C. 31. Gen. 1804. ordinò che l'esposizione non s'effettuasse senza l'ordine del respettivo Vicario Regio, e mai in festa, o nel giorno onomastico, o anniversario dei Sovrani, e che se ne prevenisse il capo degl' Esecutori il quale era responsabile degl'incon-

venienti .

ESPOSTI: Si devon portare all'orfanatrofio più vicino, a diligenza della Comunità ove vengon esposti, pena Scudi 10. e arbitrio L. 19.

Ago. 1572.

2. Il B. 17. Mag. 1764. proibì abbandonar fanciulli in Firenze presso il Bigallo, o per le Strade, e Luoghi della Città, e Dominio, pena £. 50. di. cui il 3° spettava al Notificatore, e il resto all' Orfanatrofio più vicino: la 2.º volta v' era di più la Carcere ad arbitrio, e la terza la galera.

3. Posson riceversi negli Spedali per tutto il tempo, che ne dura la causa anche i figli legittimi, se la madre è incapace d'allattarli per malattia, ed è miserabile, e se non v'è altro obbligato alla spesa di farli allattare, e capace di soffrirla. Tali requisiti si provano

con certificato del Giusdicente del Cancelliere Comunitativo, e del Paroco. Durando le sud. Cause il fanciullo resterà nello Spedale fiachè sia divezzato, e allora il Giusdicente sull'avviso del Rettore procurerà che i parenti lo riprendano G. 26. Mar. 1789.

4 Chi dopo aver ricevuto va' espesto in cura, o a balia lo passa ad altri senza il consenso del Rettora dello Spedale perde il salario arretrato e incorre una multa di L. 200. che va per un 4.º al Notificatore, e il resto allo Spedale: la multa si sconta colla carcere; della trasgressione son cognitori i Tribunali Criminali. M. 10. Mag. 1793.

5. I Professori conducti non son pagati per le visité e cura degl' Esposti dati a balia, o in educazione, e esistenti nello Spedale perchè fanno parte della popolazione della Comunità. C. 23. Nov. 1793. e G. 3. Gin. 1815.

6. Nel dì 7. Die. 1805. fù pubblicato un Regol. sugli Spedali d'esposti, e ammissione dei fanciulli in essi. Sono a quello adesive le CG. 15. Feb. 21. Lug. 27. Sett. 1806. e 31. Ago. 1807.

ESPRESSI: Il Giusdicente che ne spedisce li munirà d'un certificate della distanza, e l'autorità che li riceve d'uno indicante il tempo per cui si son trattenuti. C. 14. Agosto 1814. §. 3.

ETA' V. Minori.

ETISIA: L' E. de' 21. Nov. 1754. prescrisse varie precauzioni rispetto a questo male, e per gli spurghi delle rebe dei Tisici. La N. 4. Ott. 1783. lo revocò come causa di vessaTom. 1.

interesse in ciascun caso.

EXEQUATUR (Regio); L'Archivio può sea . esso ammettere gl'atti e documenti di fu di stato purchè non provengano da Giurisdi zione Estera, e benchè vi fosse l'obbligazio Camerale che si avrà per non scritta. C. 21 Feb. 1777. S. 1.

2. E' lo stesso rispetto ai Tribunali per i Contratti, Testamenti, e Atti rogati da Notar

Beteri, a per Atti privati & 2.

3. Per gl' Atti di Superiori Esteri di Religion è necessario il R. Exequatur: si dà gratis devon eseguirei nell' interno dei Chiostri, si esige il diritto se devon eseguirsi fuori, e prodursi nei Tribunali. Son pure esenti da Diritto tutti i documenti citati in quello chi ha bisogno del R. Exequatur, e che fosse no cessurio vedere per sapere se può accordarsi, o nà, come pure l'esibite in affari di ammortizzazione, le Suppliche di Sudditi per comparire in Tribunali Esteri, de Frati per vestirsi, e professare, de' Cherici per ordinarsi a Patrimonio, o Ufiziatura, degl' Ecclesiastici per esercitar Tutela, Cura, o Escutoria. Per questi atti il R. Exequatur non non è necessario, ma si dee domandar la licenza per l'osservanza della L. e si da gratis. S. 3.

4. Son pure esenti da esso, e dalla Tassa gl'Atti di giurisdizione estera da prodursi nei Processi criminali per interesse del Fisco, e quelli di tali atti che fossero richiesti d'ordine del Governo s' intendon sempre ammes-

si salvi i Sovrani diritti: gl' altri Documenti non si ammetton in processo, che dopo esaminati, e visati dal Vicario il quale deciderà se si devon ammetter liberamente, o con detta clausula, o rigettare. R. 2. Mag. e C. 21. Mag. 1777.

63. Senza il'R. Exequatur niuna religione, o Convento può pager Tasse o prestazioni ad autorità Estere, ne imporne, o lasciarne imporre delle nuove. CC. 12. Gen. 1778. 21. Giu. 1779.

NDÒ SC

di il

in

igar

No.

Ьp

Son soggette al R. Exequatur le patenti de' Cancellieri, e altri Attuari delle Curie Vescovili: C. 13. Sett. 1783. V. Censure. Dispense : Manimorte . Monitorj . Regio Diritto .

EVASIONE V. Fuga.

ABBRICHE La L. 28. Gen. 1550. accordò Parte a chi volea fabbricare in Firenze il diritto d' Storica. obbligar il vicino a vendere coll' aumento del 10. per 100: nel modo, e nei casi ivi determinati.

2. Il possessore di Fabbriche, e muri sopra Strade, e Luoghi pubblici deve farli resarcire, o demolire, se minaccian rovina appena intimato da chi vi ha interesse. Regol. 10. Aprile 1782. §. g. (per il Fiorentino)

3. In caso di rovina istantanea, o smotta chi percipe i frutti del fondo remuoverà l'ingombro, salvo il rimborso delle spese contro chi di ragione, e se dentro tre giorni non vi ha posto mano, lo farà la Comunità a spese e danni di chi di ragione. S. 10.

4 Chi fabbrica può tener i materiali nelle stra-

de, e piazze, e fur ponti purche non impedisca il passo, e tenga i soliti segnali; il tutto pena L. 7. per volta, §. 11. V. Dogane. Monumenti. Strade.

FACCENDE rusticali: è proibito ai Toscani andar fuori di stato a segare, o mietere, pena di Scudi 10., e la galera ad arbitrio. B. 1. Lug. 1591.

FALLIMENTI: dei falliti, e cessanti trattavano le LL. 20. Apr. 1582. e 1622. sunza giorno, e lo statuto di mercanzia.

2. Pens del fallimento doloso L. 30. November 1786. §. 79. L. 30. Ago. 1795. §. 7:

3. Procedura per il fallimento doloso quando vi è querela agl' effetti criminali N. 17. Mar. 1789. (V. la Nota a pag. 9.)

FALSA Moneta: sua pena L. 30. Nov. 1786.

S. 94. 95.

2. C. 6. Sett. 1783. portante che la perizia si faccia sempre dai Ministri della R. Zecca.

FALSITA' di Scritture; pene. L. 3q. Novemb. 1786. §. 93.

FAMULATO V. Furti.

FEDI pro Decima: non servono, che alla voltura; i Tribunali non posson attenderle ad altro effetto. G. 6. Lug. 1779.

FELLONIA L. 11. Mar. 1548. sopra questo

delitto.

Parte Storica. 9. Dic. 1554., e il D. 1. Lug. 1583.

2. La L. gen. 23. Ott. 1749. abolì tutti i Feriati soliti osservarsi per consuetudine, o per Legge civile, o municipale. §. 1.

Feriali 3. Son giorni feriati le Feste d'intero precet-

to, e il Mer. Gio. Ven. e Sab. della Setti-

mana Santa. (1) §. 2.

4. E' feriato il giorno di S. Gio. Batta, e 14. giorni successivi per i soli Atti Civili esecutivi . G. 3.

B. Per gl' Ebrei son feriati quei giorni solenni in cui la lor religione proibisce ai medesimi

di trattare affari. §. 4.

6. E' feriato dal 1. Ott. a tutto il 1. Nov. d' ogni anno §. 5. Ora a tutto il 10. Nov.; E per la Provincia Inferiore dal 4. Ott. a tutto Nov. N. 23. Sett. 1815. S. 1.

7. Nel feriato son sospese tutte le Cause, e il corso dei termini & 6. L. del 1749. e N. del

1815. 6. 2.

8. Ma nei primi otto giorni d' Ott. si posson Ecces. eseguire le sentenze pubblicate negl'ultimi 8. di Settembre quando sian eseguibili, e Feriato. pubblicare ed eseguire tatte le relazioni dei Giudici Relatori S. 7. L. del 1749.

9. Nelle ferie autunnali un Giudice dei Magistrati Collegiali risederà una volta la Settimana e più spesso se occorre onde spedir gl' affari che non soffron dilazione §. 8. e N. del

1815. 6. 4.

10. Le Cancellerie staran aperte coi necessarj Ministri S. 9. e N. del 1815. S. 5.

11. I Ministri di polizia non hanno mai feriato 5. 10 L del 1749.

12. Esso non s' applica neppure alle azioni cri-

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Lo eran anche per quest' Art. il giorno Onomestico, e Anniversarie dei Sovrani. Revocato con N. 11. Apr. 1772,

minali, o miste, nè alle reali, o personali che per ragion comune, o Municipale posson trattarsi anche in feriato §. 11. Nè agl' affari urgenti. N. del 1815. §. 3.

13. Restan formi gl' usi locali per cui fossero victate l'esecuzioni in tempo di Fiere, o Mer-

cati. N. 14. Giu. 1763.

14. Non vi è foriato per l'esazione delle Contribuzioni, e Crediti pubblici: C. 3. Novem. 1775. e N. del 1815. S. 3.

15. Le Ferie nou sospendono il corso degl' ordini di Giustizia, e delle Sentenze, nè delle Cause sommarie, Esecutive e di Commercio. Rif. 13. Ott. 1814. §. 81. V. Feste.

FERITE: Loro pena L. 30. Nov. 1786. §. 72. 102. L. 30. Ago. 1795. §. 15. 16. V. Armi.

Arresti. Esecutori. Offese. Referti.

FERRARECCE) La L. 29. Lug. 1780. soppres-FERRO ) se l'aumento di den. S. per &. sul prezzo del Ferro a favor del Monte Comune. V. Magona.

Giorni FESTE: Le LL. 15. Ott. 1547. 23. Dic. 1557. Festivi

e il B: 24. Gen. 1618. trattavan dell' osservanza delle Feste, allora strettissima. I. BB.

10. Sett. 1710. e 13. Gen. 1734. prescrissero l' osservanza del Sabato, e proibiron in quel

giorno gli spettacoli.

2. La L. 18. Sett. 1749. ridusse le Feste intere alle Domeniche, e ai giorni segg. cioè: Natività, Circoncisione, Epifania, e Ascensione del signore: Corpus Domini, Concesione, Natività, Assunzione, Purificazione, e Annunziazione di M: V.SS. = SS. Pietro, e Paolo:

Digitized by Google

Ognissanti: giorno del Santo Protettore di ogni Città, e Luogo. (1)

3. I SS. 2. e segg. i BB. 2. Ott. 1749. 30. Giu. 1767. la L. 27. Nov. 1773. il M. 17. Aprile 1782. e le NN. 5. Gen. 1804. e 24. Settemb. 1803. trattano dell' osservanza delle Feste: sono rifusi quanto alla parte vigente nell'appresso N.

4. Si consideran come Feste, e mezze Feste quelle che eran tali nel 1807. N. 28. Mag.

1814. \$. 1.

5. Nelle Feste intiere, e negl' ultimi 4. giorni della Settimana Santa è feriato, e son proibi-

ti gl'atti giudiciari & 2.

6. Nelle mezze Feste dopo sentita la S. Messa si può lavorare. In Festa intiera è proibito il lavoro manuale, e il tener botteghe aperte, e le fiere, e mercati che si trasseriscon nel giorno avanti, o dopo la Festa §. 3. 4.

7. Posson anche in Festa i Gontadini lavorare alla messe, vendemmia, e altre faccende,

che non soffron dilazione. §. 5.

8. I Mugnaj posson macinare, andare a prendere il grano, e riportarne le farine. §. 6.

9. I Vetturali, e Contadini posson portare a vender commestibili, e materie da fueco. §. 7.

10. I Vetturali, che in Festa si trovassero in

viaggio posson proseguirlo. S. S.

11. In Festa si posson tener aperte le Botteghe de' Fornaj, Panivendoli, Pastaj, Macellari, Pizzicagnoli, Pollajoli, Pescivendoli,

<sup>(1)</sup> Vi è annesso il Breve Pontificio.

FES

Fruttajoli, e Ortolani ma senza tener robe s

mostra. S. 9.

12. I Pasticcieri, Acquacedrataj, Bozzolari, Bruciataj, Vinaj, Canovieri, Speziali, Tabaccaj, Bracini, e Venditori di legna a minuto, possou aprire a sportello, e seuza mostra. S. 10.

13. I Prenditori del Lotto posson tener aperto qualcho ora per pubblicar l'Estrazione, far i piccoli pagamenti, e dare i pagherò ma non per ricevere nuovo ginoco. C. 6. Mag.

1782.

14. Quei che non hanno bottega posson vender comestibili nei luoghi soliti senza grande apparato di mostra, e salve le LL. sugl'ingombri. N. sud. del 1814. S. 11.

15. I Barbieri, Cavadenti, e Manescalchi posson tenere aperta la Bottega soltanto quanto richieda la necessità d'aver lume, e in essa

. lavorare . §. 12.

16. Posson esercitare il loro mestiere, i Vetturini, Postieri, Navicellaj, Navalestri, e Procacci. §. 13.

17. Posson lavorare le Concie di pelli, fornaci da Carbone, Brace, Vetri, Terraglie, e Calcina, purchè non si metta fuoco in giorno di

Festa . S. 14.

18. Gl' Osti, e altri che danno da mangiare posson vondere commestibili, ma non dar comodo di mangiare fuorchè da mezzogiorno s vespro, e dal tramontare del Sole in poi § 15

19. Le Botteghe di Merciaj, e altre non eccettuate soranno chinse sotto la pena della L. de' 13. Sett. 1749. §. 7. (cioè quella stessa del §. 18. N.º 21.) §. 16. 20. In Feste totti i giuochi pubblici saranno chiusi; è permesso fuori di Città in luogo non vietato il giuoco di palla, pallone, e altri soliti. §. 17.

21. I Trasgressori alla pres. N. si puniscon con multa di Scudi 10. divisibile fra l'accusatore, e lo Spedele Locale: La 2.2 volta vi è inoltre, un mese di carcere, e la 3.º volta la multa, sempre divisibile come sopra, sarà doppia, e la carcere potrà aver luogo fin in otto mesi. §. 18.

22. Non si pracederà per inquisizione, nè si faranno catture di persone, o robe: Gl' Esecutori esigeranno la confessione scritta, e testimouiata dal Trasgressore, e. non volendo farla basteranno i Testimoni & 19.

23. Questi affari si risolvon previa partecipazione al Presidente del Buon Governo S. 20.

24. Son proibite le Feste Sacre nelle strade, e Sacre in Tabernacoli, e quelle nelle Case, e Cappelle private ove si ammettono tutti, o fatte con invito, pena Scudi 10. a favor dei poveri della Cura N. 4. Feb. 1786.

25. Le Compagnie Parrocchiali di Carità non posson far Feste straordinarie nè i Preti assistervi senza licenza Sovrana per mezzo del R. Diritto. C. 23. Feb. 1790. V. Funzioni.

Questue.

FESTE di Ballo. V. Veglie.

FEUDI B. 21. Feb. 1669. sul ginramento, e Parce investitura de' Feudatarj della Corona, e Tasse relative.

2. L. 22. Gin. 1747. S. 26. sopra i diritti de' Greditori del Feudatario contro i beni feuda-



li e che dichiara inapplicabile ai Foudi la L. dei Fidecomissi.

3. L. gen. de Feudi de' 21. Apr. 1749.

4. CC. 24. Feb. 1786. 1. Sett. 1787. e 27. Dic. 1794. sulla giurisdizione nelle Cause fra il Feudatario, e i vassalli.

5. C. 1. Lug. 1788. sopra i diritti del Feudatario nelle multe, e emolumenti giurisdiziona-

li provenienti dal Tribunal Feudale.

N. 20. Sett. 1751. L. 10. Lug. 1771. §. 26.
 L. 10. Sett. 1771. §. 18. L. 21. Settem. 1773. §. 36. L. 2. Gen. 1774. §. 3. e C. 24. Feb. 1786. sopra il personale, giurisdizione, requisiti, sindacato ec. de' Ministri, e Vicari Feudali.

7. La L. del 15. Nov. 1814. S. 4. ha abolita la feudalita già ridotta da molto tempo per i surriferiti ordini esente da tutti gl'inconvenienti del vero, e proprio regime Feudale

da cui era molto diversa.

FIASCHI: Un B. del 1626. (senza giorno) soppresse l'antico bollo de Fiaschi che si attaccava alla veste, e vi sostituì quello nel vetro, imponendo funa pena per ogni fiasco non segnato.

Questa pena secondo il B. 2. Ago. 1742. è di £ 2. per Fiasco senza bollo usitato nel-

le vendite. V. Pesi, e Misure. FIDECOMMISSI, e Primogeniture:

Parte Storica

- 1. L. 22. Giu. 1747. che limitò la facoltà, e i modi d'istituirne, e ne restrinse la durata a 4. gradi, con altre disposizioni in questa materia.
- 2. Lett. 4. Dic. 1747. altra de' 15. d. snl mo-

da di eseguir le portate prescritte dalla L. del 1747.

3. R. Normale 21. Giu. 1748. sulle surroghe

dei Fidecommissi. 1. F. 23. Gen. 1748.

4. E. 23. Gen. 1748. che li dichiara scorporabili per le indennità dovute da impiegati alle Casse pubbliche. Applicato ai Camarlinghi Comunitativi con C. 6. Ott. 1784.

5. R. 11. Gen. 1751. sullo scorporo dei Fidecommissi trasversali per debiti del possessore.

6. L. 1. Apr. 1751. sulla nullità degl' atti fatti in contravvenzione alla L. del 1747.

7. M. 14. Mar. 1782. sulla risoluzione de' Fidecommissi dividui allorche n' è resoluta una

parte.

8. L. 23. Feb. 1789. che proibì i Fidecommissi, e le disposizioni a favor di persone non ancor nate, o concepite all'epoca del Contratto, o della morte del Testatore; e dichiarò purificati i Fidecommissi esistenti benchè non avessero percorsi i 4. gr. prescritti dalla L. del 1747., e regolò i diritti dei terzi sopra i beni fidecommissi.

9. M. e C. 7. Apr. 1790. che permesse gratificare i figli nascituri d' un matrimonio certo per atto fra i vivi, o d' ultima volontà purchè ciò si facesse unitamente agli altri già

nati.

 L. 2. Dic. 1791. che permesse istituir fidecommissi ai termini della L. del 1747. sopra LL. di Monte, e prescrisse il modo per gli scorpori, e surroghe.

11. N. 30. Nov. 1792. che permesse crearlianche sopra LL. di Monte da acquistura. dopo morto il disponente con denaro, e prezzo di mobili, nel modo ivi fissato.

12. C. 4. Peb. 1794. sugli scorpori.

13. N. 14. Apr. 1795. che permesse crear fidecommissi anche sopra LL. di Monte acquisibili col prezzo di stabili.

14. N. 21. Lng. 1797 dichiarante che lo scorporo per alimenti ha luogo senza grazia Sovrana.

15. M. 9. Giu. 1797. che dichiara compren nel riservo stabilito dalla L. de' 23. Feb. 1789. a favor de' chiamati viventi anche i corpi morali non soggetti alle LL. di Manomorta.

16. Ora La L. 15. Nov. 1814. §. 4. ha abeliti i Fidecommissi.

FIESOLE Comunità. Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Gen. 1782.

FIERE, e Mercati. I giorni di essi non si posson permutare dai Giusdicenti senza grazia. Sovrana. a meno che cadano in Festa intiera. V. Feste. C. dell' Apr. 1790. (senza giorno) V. Mercati.

FIGLINE Commità: Regol. partic. de 13. Feb. 1773. Altro de 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 24. Sett. 1781.

FIGLI di Famiglia. V. Minori.

PILATICCI greggi. NN. 5. Apr. e 20. Ago. 1788. sulla loro estrazione, e gabella. Oraciò è regolato dalla L. del 19. Ott. 1791.

PILATTIERA: N. 20. Mag. 1788. che aben'i Dazi Doganali, e altri in questo Territorio. 2. Regol. di questa Comunità de' 4. Nov. 1786. FIRENZE Regol. Annonario per questa. Città de' 19. Sett. 1767. V. Generi Frumentari.

Digitized by Google

4. Comunità di Firenze : Regal. partic. de' 20. Nov. 1781. Altro de' 26. Feb. 1782. riguar-" da particolarmente le imposizioni, e l' Economico.

3. Consegna di Decima alla med. N. 2. Marzo

1782.

4. In Firenze vi è in ogni Quartiere un Medico, un Chirurgo, e una Levatrice per l'assistenza de' poveri: devon avere il segno sulla loro porta. Devon senza remunerazione accorrere in soccorso dei poveri in preferenza di gnalungue, chiamata anche lucrosa sotto pena di esser licenziati, e puniti ad arbitrio: ma ciò non dispensa gl'altri Professori, e Levatrici che fossero chiamati dall' ebbligo d'andare. N. del 1775. (senza giorne) V. Commissarj de' Quartieri.

5. M. 31. Ago, 1784. che regola l'apertura e serratura delle porte di Firenze in ogni sta-

gione . V. Mercati . Pontevecchio .

FISCO; Sull'antica organizzazione del Fisco vi sono le PP. 20 Nov. e 22. Dic. 1543. la Rif. Patte del 1570. (senza giorno) e il B. 13. Marzo Storica 1563. contenente la riforma del Fisco e Camera Ducale. Questo creà un Procurator Fiscale per la difesa delle Cause, e degl' interessi del Fisco, persecusion delle multe ec.

2. Nun autorità può accordare ai debitori contro di cui si procede esecutivamente ad istanza del Fisco più di due soprattieni, uno per no mese, e nno per 15. giorni, pena la destituzione. L. 26. Ott. 1562.

3. La L. 7. Mar. 1778. dette una nuova erga-. nizzazione al Fisco riducendolo ad una sem-



4. La C. 30. Mar. 1778. rinnuovò gl'antichi OO. ai Giusdicenti per l'Inventario, e deposito delle robe trovate ai Delinquenti prescrisse una norma per la cancellatura delle Condanne, e la Tariffa dei diritti a cui quel-

la dava luogo.

5. Il R. 30. Dic. 1776. fissò la Lira Fiscale per le multe a £. 1. 13. 4. e tolse ogni partecipazione ai Giusdicenti sulle condanne: la C. 29. Dic. 1787. tornò a fissare la Lira Fiscale per le multe a Soldi 20. V. Contribuzioni. Doti. Eredità. Medici: Multe. Spese fiscali.

Parte Storica FÍUMI: B: 1550. (senza giorno) sulla manutenzione dei *fiumi* Arno, e Serchio, loro ripe, e Argini, e libero corso dell' Acque.

2. PP. del 1581. (senza giorno) e 1716. (senza giorno) sulla giurisdizione degl' Ufiziali dei fiumu, e sopra i lavori intorno a questi. V. Camera delle Comunità.

3. L. 23. Feb. 1587. sul taglio d'alberi, salci e vetrici sull' Arno, Ombrone, e Bisenzio.

4. B. 8. Dic. 1665. sulla conservazione dell' Ombrone, Stella, e altri scoli del Pistojese.

5. L. dell' Aprile 1767. sulla conservazione dei fiumi, e scoli della Provincia Inferiore.

Lavei 6. Il B. 30. Dic. 1589. proibisce lavorare, e seminare gl'argini d'fiumi, e fossi pubblici pena Scudi 50. d'oro de'quali il 3.° va al Notificatore.

 I Possessori limitrofi posson senza veruna licenza far quei lavori, e ripari che vogliono

Digitized by Google

purche non occupino il letto del fiume, o torrente, e non portin danno ai fondi altrui. N.

3. Ott. 1774.

8. Per i Lavori intorno ai fiumi, e torrenti del Piorentino la spesa non si reparte per via d' Estimo sù tutti i Possidenti della Comunità, ma sù quei soli, che ne risenton utile immedisto: Le Comunità non contribuiscono che come possidenti per i loro beni, e per il suolo, occupato dalle Strade RR. e Comunitative. N. S. Gen. 1783. e R. 24. Ott. 1684. (V. i NN. 23 a 39. e 42. 43. 44.

o. La N. 14. Nov. 1772. concerneva l' imposi- Imposizione de' fiumi del Vicariato di S. Miniato; e un'altra de' 20. Feb. 1773. quelle de' sumi dei Territori di Campi, Prato, e Sesto.

10. La N. 2. Lug. 1774. ha reso agl' interessati l' Amministrazione dell' imposizione di tutti i Finmi, Torrenti, e Rii, (1) fuorchè per la Chiana rispetto a cui son tenuti fermi gl' antichi OO. ( V. Valdichiana): ordinò ngl' interessiti d'ainministrarli per mezzo di Deputati, con la facoltà che essi interessati credessero di conferire a questi. §. 1. 2/

11. I Deputati si eleggon alla pluralità de' voti degl' Interessati: il numero dei voti deve esser maggiore della metà degl' interessati

med. S. 3.

<sup>(1)</sup> La N. 9. Gen. 1783. contion le II. ai Giudicenti per tal consegna. Le NN. 14. Gen. 1790 e 26. Ago. 1791. riguardan l'assestamento dei conil anteriori a tal consugua, e il Contenzioso rela-Livo .

(

12. I Deputati delle Imposizioni che morissero si rimpiazzano a nomina dei Giusdicenti se nen vengon nominati dal Corpo degl' interessati. C. 27. Gen. 1783.

13. Le Cause relative ad imposizioni di fiumi sono in prima istanza di cognizione del Giu-

edicente Locale. §. 5.

14. In seguito di tali disposiz. la L. 19. Giu.
1775. sottrasse diversi fiumi, e Torrenti del
Pisano alla Giurisdizione dell' Ufizio dei Fossi, e gli dette in amministrazione agl' interessati; e lo stesso fece per il Pistojese la L. 25
Giu. 1776.

15. La R. Consulta per il Fiorentine, e il Governatore di Siena per il Senese posson dare il Braccio R. alle imposizioni dei fiumi per l'esazione delle Collette e duranti i Lavori, e non più oltre. N. 19. Apr. 1805. (V. N.

21. e segg.) V. Contribuzioni.

Tariffa 16. La L. 27. Mar. 1781. stabili una Tariffa per de i passi di barca nei fiumi del Fiorentino (1) Barca 17. La N. 27. Mar. 1783. avea gia abelito ogni

provento Regio, o Comunitativo sopra i passi di fiumi a dosso d'uomo, e senza barca.

Campio- 18. În egni Tribunale vi è un Campione de' suini, fossi ec. con tutto le notizie relative per
il tratto che passano nella Giurisdizione. L.
8. Nov. 1786. §. 2. 3. 4. 5.

Visite 19. Nel Maggio d'ogni anno il Giusdicente col Provveditor di Strade li visitera per un tal

traito. §. 6.

20. In qualche caso, come trattandosi di nuovi lavori, incanalamenti, colmate ec. può servirsi d'un diverso Perito invece del Provveditore. §. 7.

						_				_			٠,	•			- لنسب		-	_	20	9
		4	11	œ	7	90		00	4		4	œ	œ	IJ		4	90	11	CÎ	~	•	<b>X</b> O
		H	<b>~</b> i	Ħ	EI	ŋ		છ	4		Ę	11	4	ġ	1	છ	4	H	fi	14	ţ	ś
ALTRI FIUM		Ñ	ţŧ	.m	11	.11	٠	n	1)	٠.	11	11	11	11		.11	11	11	ļ	11		u
E E	<b>``</b>	80	8	11	00	- 11		41	. 11		Ħ	11	tı	Ħ		11	•0	άO	10	63		11
T.	A E	11	j	4	٠,	~i	•	ర్త	œ		Ħ	ä	Ļ	5.		A)	છં	m	11	· 11		, 10
AL	(	11	ŧŧ	u	11	-11		#	11		, <del>,</del> i	u	ij	11		11	.11	#1	  -	()		11
																		٠	•			
	· / o	8	8	11	Ó	11		11	4	`,	n	11	90	œ		11	30	တ	4	<b>80</b>	,	4
		11	<b>:</b>	<b>.</b>	<b>;</b>	٦.		ġ	œ		H	ä	Ö	9	-	'n	Ó	ä	11	11	ŧ	15.
A R N O	M	11	.11	ļI	11	"		11	ŧı	•	4	11	. 11	11		ıį	Ĥ	(1	11	11		11
R. A.	ζ.	_		<del>نب</del> 20				-11	11	_	11	<u> </u>	11	11	,	4	11	11	<u>∞</u>	4		71
~ `	13	-	က က	ä	 	,	•	15.	12.		20.	ä	ġ	'n		œ	ó	3	11	ħ,		11
	(*		11	11	11	<b>81</b>			1 1		7.	II	()	<b>.</b>		jı	11	•	'n	0		. ائد
	•	9		<u></u>	-		Ė	<u></u>		7	_		•		•	<u> </u>	Ś	_		-	•	
	/	Lire	•	•	•	•	28.	•	•	8	•	63	•	•	릨	•	Ĭ	. <b>•</b>	•	Ē	peglia	•
× .			•		•	•	<u></u>	•	8	:::	•	paga	•	•.	caval	•	<b>광</b> —	•	•	Ē.	2	•
Ä		. 옆	. •	S	•	٠	Ó		ĕ	8	.*			•	• ⊶	•	9	•	4	<u>۔</u>	â	••
(1) E' come degue (V. il N.º 16.		Ē	•	gni Cavallo da sella senta l' uomo	•	•	Ğ	•	un cevallo solo, carico ec.	cavalli compreso il		cavallo oltre due si	3.		8	•	Ë	•	Ē	a ico, per ognuna	bestie,	•
=		•	٥	9		• .	5	•	3	50	9	ੂੰ ਜ਼	8	<u>3</u> .	an	•	. T	•	.품	ò	ă	•
<b>⊳</b> `	•	9	핕	5	Belie da soma con carioo	•	co	passaggiori, e vetturino	٥	تت:	Serie	5	•	2	•		0	VACOR .	2	Ä	Ħ	
		2	3	<b>5</b>	5	•	三	ţ		쿌	Ö	중	٤.	•	2		ğ	Š	Ş	#	41	
35	•	-	#	9	ğ	٥	VB	¥	릏	S		2	ğ	ż	õ	•	•		Š.	2	Piena	
8	·	ş	9		5	carico	9	•	24		ă	Va	9	8	ğ		Ę	•	9	Ψ.	•	
		100	8	9	Ē	8	<b>J</b> ie	٠	9	즁	31.80	8	Ę	8	•	•	õ	poce, e	. <b>5</b>	8	1.08	
8		Ę	ਵ	Ę	8	1	Ē	ĕ	\$	4	obiere, persone, e	.E	8	9	. <u>.</u>	0		Ā	ine	Ξ.	pa	ġ
M		.0	8	Ę	-8	. 2	.8	ğ	, =	97	5	per ogni	, <u>.</u>	8	ğ	e cerico	Ğ.	Ĕ	Ē	8	4	<b>3</b>
7		E O	ţi	· =	.2.	2	.88	88	<b>.</b>	2	bie	5	61.	=	Ē	3	Ž	•	tie.	9	E .	ogna
·		Pedoni con carico addosso o senza	868	8	å	Dette senza	Calessi con due cavalli col narico di ban	Ď,	Calessi	Carracze a due	ੋਂ -	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Tregge con due bovi, e carico	Carri con due bovi, e carico	Carrettoni, e barrocci a un sol	•	Barrocci, e ceste a due cavalli col	Por ogni	Bestie minute, e pecore ciasonna	E da 20. in sù, fino	Tutta la barca	-3
(a) E' come segue (V. il)  Pedoni con carico addosso o Gri Bestie con nomo a cavalto Ogni Gavallo da sella senta Bestie da sona con carico Dette senza carico .  Calesa con due cavalit cot o						G G WE GO, WE										_	_	. <b></b>	_			
			·-:	٠.										_								

FIU

21. Alla visita de fiumi ov' è un Imposizione interverranno i Deputati, o loro Proculatori per sar le loro reservazioni: si fara una relazione delle visite indicante i Lavori, Iorospesa, o reparto. §. 8.

22. Gl'atti di visita si conserveranno in Tri-

bunale. S. 9.

23. Dopo la visita il Giusdicente intimera d'
Ufficio agl' interessati di resarcire, dentro il termine che assegnera loro i danni trovati nella visita, e se non ne accettano l'impresa assegnera un' egual termine ai Deputiti dell' Imposizione che poi ne ripartiranno la spesa sopra tutti gl' interessati 5. 10. 11.

24. La visita si riguarda come una prova provata, nè vi è luogo sotto verun pretesto a sospendere i Lavori, o l'esazione delle contribuzioni, salve agl'opponenti le loro ragio-

ui. §. 12.

35. Essendo i Deputati contumaci ad eseguire i lavori, il Giusdicente li fara eseguire a loro

spese, e pericolo, §. 13.

26. I più importanti sono l'escavazioni aunue, e la remozione d'ogni impedimento al corso dell'acque, che possa produrre ristagni, cattive esalazioni, incomodo alla navigazione,

abbaveraggio ec. §. 14.

27. Se i danni, e irregolarità riguardon fiumi, e l'ossi non tenuti in Impesizione, il Giusdicente asseguerà un termine al Possessor frontista a resarcirli, e passato quello li fara resarcire a di lui spese, e rischio. §. 15.

28. Gl'altri possessori interessati possono anche in tal caso fare eseguire i lavori, previa pe-

Digitized by Google

rizia, ed esser poi rimborsati dagl' altri inseresati morosi per le loro tangenti §. 16.

29. Ne i deputati, ne in mancanza di essi i Pessessori interessati pesson prendere a cambio, nemenono d'aniversal cousenso, per supplire ai lavori ai quali si supplire con colletta dan esigersi, parte appena cominciati i lavori) e parte quando sono molte inoltrati § 17

30. I Ginadicenti osserveranno le sud regole per i danni scoperti nelle visite, ma avvenuti per

rotte, o altri accidenti. §. 18.

31. I Messi denunzieranno loro tutti i danni che accadensero ai finni ; e Fossi, o fossero imminenti in occasione di piena, o altro; e i Ginadisenti prima di procedere a quanto sopra si assicureranno del fatto con visita in persona, o eseguita da alcuno di loro confidense. §. 19.

22. In tutto le questioni il Giusdicente neuza ritardare ne i Lavori, ne le Collette s'interpotrà per accomodare e non riuscendovi decidera sommariamente, riservate le ragioni agl'opponenti se meritano un'esame regolare. Se 20.

33. I Giusdicenti impediranno che si formin ristagni d'acqua, e se per rimuoverli mancasere delle facoltà necessarie ne renderanno tonto al Soprintendente Comunitativo 5.21 34. Invigileranno, che i ripulimenti, e escavazioni si facciano in regola, e alla profondità necessaria, e faranno le proposizioni occorrenti. 5.22.

35. Tutti gl'atti relativi ai fiumi, si faran-

Ingombri

36. E il Provveditor di Strade L. 3. Questa diarie si pagano dalle Comunità 1 5. 24. 22. 37. Se nella visita annua, o stradinaria occorre un lagegnero la spesa di case ur paga dagli

FIU

interessati. § 25.
38. I ricorsi contro i Giusdicenti in materia di fiumi si rimettono al Soprintendente Comunitativo della Previncia, che li verifica; e se nende conto al Guwerto. § 26.

39. Il pres. M. è per la stato Fiorentino. §. 27 240. I Giusdicenti daranno vista gratis dei loso atti di visita, ma chi no vuol copia devo pagarla. G. 23. Mari 1807.

41. Una N. 12. Sett. 1814. consentance ei preaccomati Reguli concerne l'impositioni de'
fiumi, loro lavari, e contributo ralativo.
42. Un Regul. de' 17. Giu. 1815. riguarda i
fiumi, fossi, e schi del Pianno colarlorò ani-

ministrazione: ve n'è unito il prospetto.

43. V'è sotto la stessa data un'altro Regol.

per la lore polizia, e manuteszione.

44. Non si può variare lo state del fassi, e.Torrenti nè ingombrane l'alveo, farti posti, pescaje, e afreravue le ripe; argini, e parchine, farvi scavi, retture, o piastate; stata licenza dell'Imposizione, e se nen vivalla Comunità pena: al reproduce i danni Regol. (per il Fiorentiso) del po. April 2005. 44.

(1) Ora L. 15. secondo la Tariffa del 25. Pio. 1814. S. 13. 14. La pred. C. del 1807. voleva che le facessero pratti se la distanza della rendenza non coccdeva le dec miglia. Eta : 1227 1227 ED.

Digitized by Google

44 Satta la stessa pena è proibito gettar ne' fiami, e ecoli, calcinacci, e altri scarichi capaci d'interrare & 38. V. Bestiami. Fodezeici Molini.

FIRENZUOLA Comunicà. Regol. partie. de'

FIVIZZANO V. Armi .. Tabacco .

2. Committe Regol. partic. de' 24. Feb. 1772. FODERAJE: Si visiteranno dai Giusdicenti nella visita ai fiumi: assegueranno ai proprietari su termine a farvi i resascimenti, e quello spirato li faranno eseguire a loro spese. L. 27. Ott., 1797. 9. 2.

2. Se nel corso dell'anno restan danneggiate, il Ginedicente sulla dehunzia del Messo procederà come sopra dopo essersi assicurato del fatto son visita fatta im persona, o dal Proveditore, e il proprietario mormo oltre la spesa dei davori pagherà i diritti delle visite a Tariffa 5. 2.

Z. I pademi che non tenessero in buono stato le fideraje, e i Mugna; che vi frapponessero impedimento son tennti ai danni per il ritar-

dordel passo dei leguami. S. 3.

Chi ferma Legnami trasportati dalla corrente devi deutro tra giorni deunziarli al Giusdipata. Locale, indicando la quantità, e qualità, e ne avrà il valore se eran lascinti sciolti e senza guida, altrimenti avrà una gratificzione da tamarsi dal Giusdicente secosdo le circostanza, a la mercede che si da mil Enogo alle guide dei foderi.

de ogni diritto, ed è tenuto per furto di ra-

FOR · FOD bar trovata, e per vero, e proprio furto se dispone del legname, o se lo appropria. L. del 1797: §. 5. 6. I foderi non si faranno, passare di sopra le pescaje ove non è foderaja adattata. Regol. and. del 1782. 1.36. 7. Se il legname è mandato sciolto, e senza guida oltre la perdita (V. il N.º 4.) vi è l'obblige di resarcire il danno che cagionò. § 37 8. Ha luogo la sobs refezione del danno e non la perdita se apparisca che il leguame fu sciolto, e separato dalla guida per mezzo della corrente. E. 20. Ago. 1785. FOJANO: Comunità. Regol. partic. 14. Nov. เรา ว**ส**่าว**ม**ก็ผ 1774.

FORENSITA': La L. del 20. Feb. 4786. Il aboli reciprocamento fra i Toscani e i Saddili della Lombardia: Austriaca .. V. Albinaggià

Parte Storica

FORESTIERI: Sulla denunzia dei forestiesi vi mono i BB. 11. Ott. 1593. 15. Gen. 1738. 6 13. Ott. 1744. L' E. 14. Ago. 1765 e 29 Sett. 1780. La. NN. 27. Novi. 1794.. 20. Lug. 1797. 7. Dic. 1798. 28. Feb. 1802. e In N. 28. Giu. 1806. che esentò dalla denunzia chi alloggiava gratis dei sudditi: le pene faron

sia e vigit inza .

S. 1. 2.

Derun 2. Ora Nelle Città che kanno guardia alle por te i forescieri pedonico in Legnos presente nonno alla medesima lechoro carte perchè presda appunto del nome, cognome, patria, condizione, a provenienza di essi, a del Luogo ove vanno advallaggiare, o se escos della Città, dove son diretti. N. 28: Mag. 1814.

diverse secondo i tempi.

3. Chi alloggia a pagamento deve rimettere la tuota delle persone alloggiate al Tribunale velle sudd. indicazioni, e con quella dell' arrivo, e partenza, spiegando se hanno passaparto, o nò; la denanzia si presenterà amoti la mezza notte della stessa sera, se l'Albergatore e nel laogo del Tribunale, o a un miglio di distanza, e deutro 24. ore se è più lentano. §. 3.

4. Chi affitta quartieri a' forestieri non sudditi, o'li tiene a dozzina, o gratis, o per amicizia, o perentela, deve denunziarne l'arrivo, e partennal dentro 24, ore da tal arrivo, o partenza §. 4. e §. 6. N. 19. Dic. 1814.

5. Chi ricove persone che il loro esteriore, e condotta annunzi per sospette deve subito avvisarne la giustizia. §. 5. N. 28. Mag. 1814

6. Chi alloggia a pagamento deve avere un libro cartolato dal Giusdicente, e registrorvi per alfabeto colle indicazioni prescritte dall' Art. 3. le persone che riceve anche per una notte sola: questo registro è sompre ostensibile alla polizia. §. 6.

7. Si pad enger gratis la ricevata della denuacia. Il registro prescritto dall' Art. 6 non è necessario tenersi dalle persone di cui tratta l' Art. 4. (Nº4.) § 7.

216 FOR

q. L' obbligo prescritto dall' Art. 4. della sud: N. de' 28. Mag. 1814. (N.º 4.) è esteso pogli stessi termini a chi alloggia sudditi d'un'altra Città, o Vicariato, N. 19. Dic., 1814. 6. 1. 3.

FOR:

10. La denunzia avrà luogo anche per le mutazioni d'alloggio della persona alloggiata dopo il suo arrivo nel paese. S. 2.

11. Nou è necessaria la denunzia per chi alloggia i propri Agenti, Contadini, Vetturali, e Garzoni per proprie servizios ma se vengon. da Stato Estero, la denunzia, e necessaria, e ciò anche per le persone della famiglia; a per il capo di essa. S. 4..

12. E' necessaria la denuncia per i servitori, e domestici d'altra Città o Vicariato tantoquando son ammessi al servizio, che quando l'abbandonano. S. 5.

13. Tutte le deputzie si fanno al Tribunale, o ufizio di Polizia, §. 7.

14. Il Capo di casa, e altri responsabili civilmente son garanti delle trasgressioni della famiglia. S. 8.

15. La pena delle Traggressioni quanto si Forestieri sudditi è di Scudi 25, applicabile 👟 forma dell' Art. 8. della N. de' 28. Maggio 1814. (N.º 8.) I recidivi si punispon inoltre colla Carcere a tempo \$ 11.

16. Cognitori di tutto le Trasgressioni sono i Giusdicenti di polisia con partecipazione al Presid. del B. Gov., è si Trasgressori si potranno applicar più forti pene affrittive nei casi gravi. S. 13. N. 28. Mag. 1814. S. 9.

17. Lo sud. autorità invigileranno sulla condotz

FOR 217 :

to quando si rendan sospetti. N. 28. Mag. 1814.

18. I Ministri superiori di polizia pesson necongeni casi diministre le pene ni Trasgumerii

C. 22. Lug. 1797.

19. Occorrendo richiadare un forestiere che abbie un grado: militare i Giusdicenti si pretvarranno per farlo avvisare d' un' ufiziale, o altro militare, se si può, piuttoste che del Melso: II. 15. Mars 1798.

ato. I forestieri per emer ammessi come attoni Contenavanti i Tribumli Toscani devon dar causio sione ne de judicio sisti et judicatum solvi. R. 261. Ago. 1584. V. Regol. di Proced. Civ. § 216. Ce segg. Ciò non ha luego in materia di Idani. mercio. Regol. per il Trib. di Com. de 15. Nov. 1814. §. 17.

21. Agresto de mebili del debitor foresticzo: V. Hegel di Prio. Civ. § 663 e segg.

22. Arresto: dele slebitor forestiere: Regoinandi

5. 677. e segg.

23. Nien farmiere può concorrere a impieghi impie-Civili, o Ecclesiastici. C. 1. Luga 1800. V. shi Albinaggio : Comunità. Ecclesiastici. Eredità jacenti. Roxensità. Militani Manimorto : Monasteri. Maneta. Naturalizzasione. Ori dini Regulari. Questua o Successioni.

PORNACI La. N. 17. Feb. 17830 tolse toguis privativa, e permesse a tutti prigor formed dà vetri.

2. La N. 9. Ott. 1800. contiene un Regolam. per la costruzione delle medesime, e loro ecercizio onde prevenir gl' incendj. 3. L'Art. 8. proibisce aprirne senza licenza del Ginsdicente che la negherà se per le circostanze la Fornace può esser di dame al pubblico, e altrimenti invigilerà che si osservi il pres. Regolam. = Se le precauzioni in esso prescritte son trascurate la Farnace si farà chiudero. V. Vetri.

FORNAJ e Macellari: nelle Città, Terre e Castelli, non devon lusciare il mestiero, o cedero ad altri la bottega senza avvertirae dua mesi prima il Giusdicente: C. 11. Biccurre 1799. (1)

FOSSE V. Strade.

FORZATI V. Lavori pubblici .:

FRATI V. Ordini Regolari.

FRODI: I BB. 5. Marzo 1593. e 14. Gennajo 1653. riguardane i frodi che si commettemero alle porte di Pisa, e di Firenze dai Cocchieri, e Vetturali (V. il N.º 5.)

2. Il B. 18. Gin. 1746. e. la P. 25. Ago. 1746. riguardaván quelli che fosser commessi dalle Truppe.

3. Vi son Gl. OOz 9. Sett. 1746. sulle parquisizioni per causa di frodi.

4. Il M. S. Dic. 1777. toke ai Doganieri la Giurisdizione nelle Cause di frèdo e è attribui ai Vicari Regi con partedipazione se la pena eccedeva d'. 100. e anna, negl'altri casi. Il Doganiere facea da Promotor Piecale e partecipaya per un 4.º alla squita per un 4.º la Dogana, e per il resto l'Acquatore.

ris d'allors.

5. Per la N. i. Ott. 1785! spettava agl' Esecutori il 3.º della multa o valor del frodo, trat-... ta la gabella se tutto il valore dei frodi di Carni; e Farine commessi alla porte delle Città gabellabili, coll' obbligo sempre di ricompensare r delatori, e assistenti, o d'accordo, o a dichiarazione di Giudice.

6. B. B. 2. Dic. 1765. ordinava la visita alle porte di tutti i Legni, e Carrozze, e stabiliva le pene per i frodi commessi dai Coc-chierre Conduttori, e per i padroni che li facenti commettere. Ora questa materia è regolata dalle LL. Doganali. V. Dogane.

FRUTA dei denaro V. Cambj. Liquidazione

2. La G. 26i Sett: 1800. aumentò dal 3. al 4. per' 100. A frutto nelle vendite di Comunità, e-LL. Pij in cul il prezzo si rilascia in mano del Compratore.

FUCPCCHIO: Pesón in questo Lago, e sue as diacenze BB: 5. Lug. 1624. 17. Ott. 1694.

201 Sett? 1745.

2. L. 24. Mar. 1753. sulla conservazione del fosso contiguo alla Gurciana.

3. Regol. partier di questa Comunità: de' 19. Dic. 1774.

4. E' E'-4. Sett. 1780. cedè alle Comunità che circondano il Lago il godimento di esso, e il M. 26. Gin-1796. anche la proprietà.

5. Una No 13- Ott. 1803. hé regula l'ammini-

strazione, e manutenzione.

FUGA dai pubblici Lavori: aux pena: L. 28?

FUN. Mar. 1765. S., 2. 00. de' 15. Gen. 1744. S. 21. L. 30. Nov. 1786. §. 104.

FUGA dalle Carceri L. 30. Nov. 1786. S. 103.

V. Esecuzion personale.
FUNE, o tratti di corda: questa pena fu abolita dalla L. 30. Nov. 1786. \$ 54. V. Patiboli .

FUNERALI: E' proibito esporre i Cadaveri nelle Case parar le Chiese di Rasce, farvi Catafalchi, o altre macchine funerarie L. 16. Ott. 1748, S. 1.

- 2. Ai soli Nobili, e Cittadini son permessi i funerali, e i Bruni, cioè l' caposizione del Ciadavere in Chica la matting fin a mezzo gierno, e per i Nobili con 12. Ceri al più cioè 6. all'altar Maggiore, 2. agl'altri, e A. alle Cappelle gentilizie: e per i Cittadini con 6. Ceri al più cioè 4. all' Altar Maggiore, e 2. alle Cappelle gentilizie se na hanne. 1. 2. 3. 4. 8.
- 3. I Nobili posson ornare la porta di Chiese, ; l' Altar maggiore, e le Cappelle gentilisie. e metter il loro Stemma sull' Altere, o Feretro. S. 5.

4. Ai Cav. di S. Stefano è permena 1º associazione dei Confratri, e agl' Ufiziali gl'ioner militari. §. 6. 7.

5. Tutti gl'altri, che non son Nobilt, nè Cit tadini devon far associare i Cadavari dalla gasa alla Chicsa, por le Città e Loogbi murati a un ora di notte con sole 4. Torce a ven-

6. I Cadaveri si esporranno pei suffragionella Chiesa Parrocchiale. L. 25 Mar. 1773. S. 1.

7. Salva però la pratica attuale per i Cadiveri che si associano o sotterrano dalla Compegnia della misericordia, e altre situili, o da Spedali, Conventi se che eserciano i diritti Parrecchiali sopra i loro morti, e famighe o da quel Cleri secolari, che riconoscon per Parrecchia la loro Cattedrale, e Callegiata 3 2.

8. Le funzioni che precedon l'inquazioni si faranto della Parrocchia (salvo l'Art. prec.) e ad essa spetteranno gl'emolumenti del func-

rale . 5. 7. 8. 9.

9. Il trasporto dei Cadaveri dalla casa alla Chiasa, si da quosta alla Sepolitura si fara qualuque sia la condizion del morto la mattina
dopa il Tevar del Sole, o la sera dapp l'ore
una di notto, e gratis per quel che hanno la
fede di povortà del Ginsdicente. S. 10. e N.
13. Ago. 1789. S. 10. 2.

10. Il Pareco non può esiger tal fedo, prima di levar il Cadavere di casa C. 7. Nov. 1782.

11: I Vescori posson permittere che il traspolto si faccia in ore diverso, ma il Cadavere si portera sempre coperto. L. S. Cin. 1790. e

H.7. Dic. 8. 3.

12. Per i Cadaveri da levarsi da una casa in Campagni, di cui la Barrocchia sia dentro una Catta, o Terra il trasporto può farsi in qualtique ora del giorno. C. 2. Gen. 1790. 38. Il trasporto si fara sempre privatamente col solo Carato, e Fratelli necessari senza lumi, canto, o altra terimonia finebre. I Cadaveri si trasporteranno sempre coperti: le funzioni che prima si facesa sopra di essi ai faranno se pra un Catafalco coperto di Coltre. L. del

1773. S. 10. L. 2. Gen. 1777. S. 4. 11. N.

del 1789. S. 3.

14. Per i funerali dei non poveri non si potrà esiger più del solito della Parrocchia, nè le Compagnie di Carità più di quello che si esigeva dalle soppresse Compagnie N. del 1789.

S. 4.

15. La L. del 1748. si osserva anche nei funcrali in forma d' Esequie S. 6.

16. E proibito alla Compagnia della misericordia di Firenze il trasporto, e associazione dei
Cadaveri, neppur col consenzo del Paroco dovendosi fare dalla Compagnia di Carità della
Cura del morto, anche se la morte segue fuori della propria casa devendo esse accorrer
subito. C. 22. Ago. 1789.

Bruni 17. I Bruni per quelli cui son permessi (V. il N.º 2.) son nistretti ai 4. primi gradi Civili. S. 9. L. del 1748.

18. Il marito, la moglie, il patrigno, le matrigua, i figliastri si considerano di 1.º grado. 6. 10.

19. Per gl'affini si considererà il grado di cognazione che costituisce l'affinità. §. 11.

20. Il Brano di 1.º gr. non durera più di 6. mesi; nei primi tre gl' nomini vestiranzo di nero in Lana senza bottoni all' abito, con scarpe scamusciate, velo lungo pero al Cappello; Spada e fibble d'acciajo brunite. \$\(\)12.

21. Ai soli Nobili son permesas le plarose ai paramani. §. 13.

22. La Donne vestiranno di Lana nergo Seta con velo nero, o trina senza gioje \$ 14. 23. Per gl' altri tre mesi fanno bruno gl' abiti

Digitized by Google

neri di Seta, con uso delle cambraje per le Donne, e veli bianchi, beatiglie, acciaj, e simili ornamenti, escluse le gioje. § 15.

24. E questo costituisce il Bruno di 2.º gr. che rdura tre presi § 16. " "

25. Per il 3.º grado fa bruno qualunque abito nero, o di colore, guarnito di nero. §. 17.

26. E per le Dame anche il drappo di Seta con opera, b tessato, o ricamo nero, e dara un solo mese . §. 18.

27. Il. 4.º gr., è in libertà di portare, to non portare il Bruno purche sia leggiero, e non duri più di 8. giorni. §. 19.

28. Gl' Eredi Universali anche fuoti del 4.º gr. grosson portar il bruno di 1.º gr. per un me-86 · §. 20.

29. E' a tutti proibito abbrunar la famiglia a Livrea, o senza, e gl' Equipaggi, e Carrosze con rascie; veli, nastri; pitture, o vernice nera, o altri segui di bruno. S. 21. 22.

30. Neppur dai parenti dentro i se gr. si porterà biuno per i minori di 13 chui non maritati . 💝 23c: 👝 🚓 🖰

31. I Militari sodisfizanno ist qualinque bruno portando un velo nero al braccio sinistro per .il tempo assegnate a ciascun grado. \$1.24.

32. Le Prasgressieni: alla L. del 1748. si puni pene scon con multa da 50. a 500. Soudi: quelle . glia II. del 1773, con multa di Scudi 300., e spese del Funezale, e se il Trasgressore à Ecclesiastico se ne renderà conto al R. Diritto: quelle alla L. de' 2. Gen. 1777. con multa di Scudi 25., e arbitrio; queste multe si dividano fra il motificatore, e lo Spedale

di SaMa'Nuova, 6 di SaM. della Scular per il finnese a La del 1748a S. 28. 29. 30. Li del 1773. S. 12. da del 1777 S. 13.

scono a forma della LL. del 1789 si puniscono a forma della LL. del 1748 s del 1773. S. 6. N. del 1789 sud.

34. Prime concecevasi di tutte criminalmente.

Ne conceceno ora economicamente i Vicarj

BR. colla solita partecipazione. L. So. Nov.

Dispôs. 1786. S. 109. Gener. 035. cE' a totti le

a35. E. a tutti lecito far i funerali, o porter il abrupo nei modi: permessi; ma è preibito far di più di ciò che è regolato da questa L. S. 25. 26. iL. del 1748.

Bruni posson farsi soppollire come i poveri benedid sian cincoltosi. §. 27. V. Beschini. Gadaveri. Morte. Sepolture.

FUNCHI, e Spari I BB. 29. Lug. 1704. e 8. Mag. 1764. proibivana gli Spari d'armi, mor-

resletti. Ruschi es. in oscasione di Peste Sacre o profene, per allegresse, per Spossitsi, per titam ni diandoni, o altra causa, sotto vario pere assai severe, più quella dell'arme se era sperata da phi men avez licensa di perturla. Per i fuochi, intertaletti ec. se ne potes aver Licenza dal Tribunale.

.2. E' proihito accordar licenza di fuochi e speri acche per feste . G. 5. Ago. 1780.

3. La N. 19. Sett. 1772. proibà far fuochi per le strade di Siena pena C. 100. Cattura, e arbitrio.

🍁 Septo pena di Scudi 20. Cattura, e arbitrio

i BB. 24. Lug. 1738., 7. Ago. 1756. 24. Apr. 1768. e la N. 23. Lug. 1784. proibirono far fuochi, tirar saltarelli, e sparar armi per scherzo, o per tirar ai Rondoni dentro Firenze, lungo le mura, e a 100. braccia dalla linea di esse, nelle strade maestre suburbane, e a 100. braccia da queste strade. E'richiamata in vigore con N. 30. Giu. 1814., e si osserva per la Gittà, e adiacenze come per gl'altri Luoghi si osservano i BB. del 1764. e del 1768. sudd richiamati in osservanza con N. 20. Ott. 1792.

FURTI: Furto in occasion d'incendio, e rovina e compratori dolosi di robe rubate in tali

circostanze B. 27. Feb. 1601.

2. Furti a danno della R. Corte. B. 19. Feb. 1618.

3. Furti in generale, e in particolare e de' complici, e roba rubata. L. 9. Sett. 1681. OO. 15. Gen. 1744. §. 13. e segg.

4. Furto domestico C. 18. Mar. 1747. che ne dichiara reo il manifattore che ruba nella casa, o bottega dove lavora a mercede.

5. Farti semplici L. 3o. Nov. 1786. §. 74. L.

de' 30. Ago. 1795. §. 19.

Furti qualificati e con recidiva L. del 1786.
 75. L. del 1795.
 19. (V. la Nota a pag. 9.)
 V. Abigeato. Arresti. Borsajoli. Peculato. Rapina. Rivenditori. Roba rubata, Sacrilegio. Stellionato. Truffe. Vagabondi.

ABELLA de' Contratti: fù istituita secondo l'ammirato nel 1316.

2. Era regolata principalmente dal suo statu-Tom. 1. P Parte Storics to de' 29. Aprile 1566, contenente una mova compilazione degl' antichi regolamenti.

3. Allo atatuto fanno seguise: il B. 1. Giugno 1566. il D. 11. Feb. 1582. il B. 28. Feb. 1586., e il D. 19. Sett. 1582. sulla cognizione della nullità degl'atti gabellabili.

4. La P. 4. Ago 1617. concerne la gebella dei

Censi, e vitalizi.

5. Il R. 20. Ott. 1661. tratta della aullità dei Contratti per non pagata gabella.

6. Vi è pure l' Q. 31. Ott. 1664, da osservarsi

dai Notari sulla gabella degl' atti.

7. Il B 6. Feb. 1664. sulla gabella delle Dod Condizionate.

8. B. q. Ago. 1670. che riduce a memoria varie LL. e QQ. sulla gabella.

9. La P. 27. Ago. 1715. che diminuì la gabella

de' Censi.

10. La P. 17. Mag. 1719. che dimisuì quella delle permute.

11. La P. 1. Ott. 1735, sulla gabella de Comi,

e permute.

12. Il B. del 1745. senza giorno sulla gabella dell' aggindicazioni.

13. Gl' 00. 2. Dic. 1746. che preihirono per Causa della gabella di disporte per via di

Cedole, e biglietti V. Notari.

14. IIB. 8. Feb. 1751. sugl' obblight de' Notari sottoposti all' ufizio della gabella di Pistoja.

15. Il M. 19. Dic. 1768, che esentò dalla gebella le Doti non superiori a Scudi 300, salvo l' obbligo di denunziarle, e ridusse al 2, per 100, la gabella de' Censi e permute dichiarando che sopra i conguagli in contante ai dovrebbe come per la compra, e vendita. 16. Le II. Ai Giusdicenti, e Ministri per l'eseouzione di d. M. de' 5. Feb. 1770.

17. La L. 30. Ago. 1779. che rese esenti i lasciti a favore di persone povere, e le donazioni quando gl'uni, e l'altre non superavano Scudi 300. in capitale, o Scudi 6. il Mese, e le condonazioni di debito fatte al debitore povero, o al Colono.

18. Il B. 15. Ott. 1779, che ordinà doversi nua sola gabella per le Doti promesse in Contanti, e pagate in stabili.

19. La L. 10. Ott. 1780. contenente varie ordinaz. moderatrici della gabella in diveri casi.

20. Le NN. 17. Mag. e 29. Ago. 1781, che aboliscono la gabella nella Maremma Pisana, e Volterrana, e nei Comuni di Lajatico, e Pomaja.

21. La N. 25. Sett. 1782. che volle che per la gabella di affrancazione di Livello, o di compra di Beni affittati a tempo lungo, si defalcasse quella della concessione livellaria, o dell' affitto.

22. La N. 4. Lug. 1786 che esentò dalla gabella vari Paesi della maremma Volterrana.

23. La C. 16. Sett. 1793, che ordinò ai Cancellieri di rimettere alla Camera delle Comunità ogni tre mesi, perchè la passassero all'uffizio delle gabella, una Nota delle volture fatte nel trimestre.

24. La N. 9. Nov. 1793. sull' interpetrazione dell' ecenzioni di certi Pacci.

25. I MM. 23. Magg. 1786., e 1. Sett. 1787. e N. 29. Ago. 1794. che esentano dalla gabal-le altri Paesi, e Comunità.

- 26. La N. 22. Ago. 1797. sulle detrazioni da farsi sulla stima de' fondi, legati, donati, o
- Ereditati. 27. La N. 18. Ott. 1803 sopra i debitori, arretrati, e sulle Penali.
- 28. La N. 8. Nov. 1803. sopra il defalco degl', oneri nella liquidazione delle successioni, le-
- gati, e donazioni.
  29. Il D. del 1806. (senza giorno) che ordinò, che nei Decreti d'approvazione di liberazione di Fondi si ingiungesse agl'acquirenti l'

obbligo di denunziarli in gabella nel termine statutario.

1.egi ela- 30. Ora la L. 30. Dic. 1814. ha sostituito all'azione via antica gabella, che quantunque gravosissima gente.

- nei casi in cui avea luogo, non portava una cospicua risorsa allo stato, una Tassa di Registro degl'atti, e nuova gabella delle contrattazioni. Alla L. è unita la Tarissa dei diritti.
- 31. La N. de' 27. Gen. 1815. hà dichiarato che il patto apposto nelle scritte di dover la gabella posare a carico di quello dei contraenti, che col fatto proprio desse luogo a denunziarle, è nullo; ma non rende nullo l'atto.
- 32. La C. 20. Feb. 1815. hà esteso alle mallevadorie che si danno dagl' Ecclesiastici per la conservazione dei Fondi dei loro benefizi, l'esenzione di gabella concessa dall' Art. 9. N.º 6. Tit. dei diritti proporzionali della suddetta L. de 30. Dic. 1814.
- 33. l'inalmente le II. de' 21. Feb. 1815. hanno regolato il personale degl' Impiegati di questa Amministrazione, e i loro obblighi; ed Esercizio.

GAI GEN 229 GAIOLE Commità: Suo Regol. partic. de'23.

Mag. 1774.

2. Consegua di decima N. 24. Nov. 1781.

GALEATA Comunità. Regol. partic. 22. Ago. 1775.

GALLERIA. V. Pietre dure .

GALLUZZO: Comunità. Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Gonsegna di decima N. 18. Sett. 1781.

GELSI: due BB. de' 27. Lug. 1576., ed' altro de' 29. Mag. 1655. ne incoraggirono la piantazione, e stabilirono diverse regole per conservarli, brucarli, e potarli, e per le compre della foglia.

2. Il B. de 30. Apr. 1597. impose pena di Scudi 10. e tratti due di fune per i danneggiamenti ai Gelsi, e per i furti di foglia, e queste pene si aumentavano in caso di recidiva.

- 3: Il B. del 1. Apr. 1716. rinnuov. li 2. Giu. 1739. proibì per la conservazione dei Gelsi, di far bozzoli di Seta di tre volte, sotto pena della perdita, Scudi 25. e tratti due di fune.
- GENERI Frumentarj: L'antiche LL. non solo ne proibivan l'estrazione, ma ne assoggettavano auche il Commercio interno a mille restrizioni, e limitazioni, e spesso venivan asseguati i prezzi ai diversi generi. Son da vedersi sopra di ciò gli statuti di Grascia de 4. Mar. 1579. e la L. 30. Lug. 1667.

2. Il B. 20. Ago. 1720. proibi le contrattazioni de' grani di cattiva qualità sotto pena della perdita, e di Scudi 2. per Sacco.

3. La prima L. Annonaria de' 18. Sett. 1767.

Parte Storica GEN GEN

abolì la Tassa del segno del pan venale; quella sulle farine, e pastumi, quella della polizza sopra il pane, farine ec de forni pubblici, e le privative dei proventuari di essi, e d'ogn'altro forno; permesse a tutti l'esercizio del mestiero di fornajo con certe regole, e determinò le diverse apecie di pan venale che doveansi fabbricare, il peso ed il pretzo, che era arbitrario per il solo pan fine: proibì il pane di biade, o mescolo, e

tassò le pene per le diverse contravvenzioni.

4. L'Art. 15. dichiara che niuno può impedire il trasporto del pane da un paese all'altro; e la vendita.

5. Il 16. permette a tutti comprar grani, e biade, conservarli, e tenerli in magazzino a be-

neplacito.

230

5. I segg. Art. regolavano l'estrazione dei grani, che non si permetteva senza l'autorità del Governo, e secondo i prezzi di questi nell'Interno, l'Introduzione dei grani Esteri, e il transito. L'Art. 24. concesse l'estrazione illimitata dei grani, e biade alla Provincia Inferiore.

7. L'Art. 25. e segg. determinarono le pene per gl' Estrattori, e furon poi interpetrati

colla C. 20. Feb. 1776.

8. L'Art. 41. 42. concernevano l'elezion dei Grascieri che invigilavano al regolamento, e approvvisionamento de' Mercati (1) V. Comunità. N.º 78.

<sup>(1)</sup> Vi son annesi i Regol. partic. per Firense, Livorno, Pisa, Siena, e Pistoja.

GEN 4. La N. 14. Mag. 1768. proibi far il Sensale ne' contratti de' generi sensa licenza dell'Abboutlanza sotto varie pene, e con varie regole per quei che avean tal licenza.

10. La L. 29. Ott. 1768. soppresse vari proventi e appalti sopra i generi frumentari, Carni, Olio ec., e tolne vari altri vincoli in

upeste contrattazioni.

11. Per l'Esecuzione di d. LL. e OO. furon pubblicate delle II. ai Giusdicanti, e Grascieri sotto dì 31. Ott. 1768. e nel 1773. senes giorno.

12. Le prime contengon quanto appresso di notabile: Niuno è forzato a vendere i suoi gemeri al Mercato, ne astretto a mandarvene.

6. 5. 6.

13. I prezzi son sempre liberi: La sola concorrenza li fissa . §. 7.

14. La circolazione dei grani devi esser protetta . §. 8.

16. S'invigilerà che le misure, e i pesi sian giu-

sti, e muniti del segno. S. 9.

16. Non comparendo al Mercato grano a sufficienza per l'approvvisionamento del paesa il Ginedicente ne darà parte al Governo, e intanto si asterrà da qualunque misura violents . J. 20.

27. I Graccieri invigileranno che non manchi il pane nel paese facendovene portare da altrove, facendo aprir muovi forni ec. \$. 34. (1)

<sup>(1)</sup> Secondo questa II. assistevan al Mercato il Ginsdicente, il Cancelliere, e i Grascieri. Quelle cominciava cel sueno della Campanella dopo il

18. Il M. 23. Mag. 1770. soppresse in Firenze la privativa del pan fine.

19. Il M. 6. Giu. 1770. abolì le Tariffe del peso del pane stabilite dalla L. del 1767. e permesse ai Fornaj farlo come volessero salva la buona qualità.

20. La C. 18. Ago. 1772. dando nuove II. ai Giusdicenti per la Carestia di quell' anno raccomandò loro di non viucolare i prezzi; nè la libertà delle contrattazioni, e trasporti. Parimente la L. g. Gen. 1800. per la Carestia d'allora dichiarò che l' urtare con colpi d' autorità arbitraria contro i prezzi eccessivi dei generi di necessità potea produrre un male maggiore, quello cioè di far mancare il genere e perciò consigliò in vece di insinuare ai riechi che mandassero le derrate al mercato, di fare che essi e le Comunità aprissero dei lavori per i Poveri, d' istituire dei Forni normali per conto delle Comunità ec.

21. Così le CC. 5. Giu. e 21. Nov: 1815. dichiarano che i Giusdicenti devon limitar la loro ispezione alla salubrità dei generi, e all' esattezza dei pesi, e misure lasciando del resto libero il corso alla concorrenza, e alle spe-

culazioni private. V. Vicari.

22. La L. 14. Gen. 1783. prescrisse la denunzia dei generi guasti, e incapaci di servire al vitto Umano che s' introducessero di sopramare, con varie altre cautele e pene relative perchè non venissero panizzati.

quale potean comprais quei soli che compravano per loro uso, al secondo suono petevano compramo anche i Trecconi:

23. Il M. 8. Giu. 1790. proibì l'estrazione dei grani, Biade, Olio, e Farine: i MM. de' 12. e 17. Gis. 1790. sull'istesso oggetto permessero spedirne a Livorno purchè non s' estraessero. Il M. 27. Dic. 1790. revocò la proibizione d'estrarre, e rimesse il libero commercio. Precedentemente il M. degl' 11. Giu. del med. anno 1700. avea ordinato alle Comunità di tassare i prezzi del pan venale, e Olio sopra quei dei Mercati, e di stabilire dei Forni Normali. Adesiva a quest' ultimo M. ed esplicatoria di mo è la C. 15. Giu. 1790. che fra le altre cose volle che il pan venale trovato per perizia difettoso si distribuisse ai poveri, e si sospendesse il Fornajo dal suo Esercisio salvo il processarlo se il caso meritava maggior pena.

s. In seguito la L. 9. Ott. 1792. proibì l'estrazione de' grani, biade, castagne, e legurati freschi, o secchi, e loro farine, e l'accostursi con detti generi a tre miglia dal Confine salvo che per gl'abitanti in de spazio cole licanza del Giusdicente che limitasse il tempo del trasporto sotto pena, essendo trovati seura di essa di perdita del genere, bestie, e vetture, e anche secondo il caso del

Confino a Grosseto. S. 1. 2. 3. 4.

25. L'Art. 5, dichiara bastar per la prova l'attestato degl' Esecutori, i quali essendo trovato falso devon punirsi con 10. anni di Lavori pubblici; e fissa il reparto delle Confische per una metà fra il delatore se vi è, e per l'altra metà allo Spedal de' malati viciniore al Luogo dell' arresto.

Estra-

26. Il S. 6. regolò le Cautele per l'interna cira colazione per Terra, e per Mare; ed il 7. comprese la Gittà di Livorno quanto agl'effetti della pres. La nel Territorio riunito, così chè i generi potessero in essa introdursi senza gabella. L'Art' 8. trattò delle spedizioni a quella Città per Mare, e per Arno (1)

27. L' Art. 9. proibi i' estrazion per mare delle vettovaglie nostrali, e dell'estere una volta introdotte, fuorche per i bastimenti ancorati a Livorno, con licenza del Governatore, e prescrisse il mode d'estrarre per Terra, e per Mare, il biscotto, e pastumi sotto pena in quest' ultima parte di C. - 2. - per C. divisibile fra il Doganiere, e gl' Escontori.

28. L'Art. 10. volle che si prendesse il manifesto della Dogana per estrar grani onde farli macinare eltre i Confini, e si riportassero le farine pena Scudi 1. per Stajo, divisibile fra gl'Esecutori che fanno l'arresto, e il Deganiere della Dogana per cui doveano rientrare; e lo stesso per i forestieri che portassero grani ce. a macinare in Tocana.

29. L'Art. 11. dichiarò che il Governo avrebbe accordata occorrendo la tratta dei Grani, e Biade ai Possidenti particolari, specialmente della Provincia Inferiore.

Go. Il 12. e segg. permessero l'introdusione; ed estrazione delle vettovaglie estere, senza

<sup>(1)</sup> Per l'escusion di questi tre Art. eravi la N. 18. Ott. 1793. §. 1. 2. 5. 4. 6. e 7. La N. 20. Gen, 1769. avea regulata la gabella de' grani, e biade che si portavan a Livorno.

dan), salve le cautele quivi prescritte per impedire che servissero di pretesto all'astrazione delle nostrali. (1)

31. L'Art. 17. proibì provvisoriamente l'estras zione dell'olio nostrale, sego sodo, strutto, o in Candele; e lo stesso Art. ed il seg. applicarono alla circolazione di questi generi; per Terra, e per Mare, introduzione in Livorno, ed estrazione, le disposizioni, è le pene prescritte per i generi frumentarj. La N. 19. Ott. 1792. volle che per la circolazione dell' Olio per mare, si prendesse la licenza del Giusdicente, e il manifesto della Dogana d'egresso, sotto pena non comparendo nel termine assegnato alla Dogana d'ingresso di Scudi 5. per Barile per l'Olio, oltre la gabella volendo introdurlo, e per il Sego la pena delle LL doganali essendo presentato fuori del termine, e della gabella ctupia d'estrazione non comparendo altrimenti, quali pene applicò ai Revisori delle Dogane. La N. del 6. Feb. 1793. volle che i trasporti di Sego nostrele, dall' interno verso il confine si regolassero a forma delle LL doganali sotto le pene di esse; L'Art. 16. della N. 19, Ott. 1792. permesse estrar per mare il Sego che si giustificame coi recapiti dogunali di prevenienza estera; e la N. 22. Ott. 1793. volle che l'estrazioni di Sego nostrale si punissero colle pene prescritte dalle LL. doga-

<sup>(1)</sup> In esecuzione di quest' Articoli fù pubblicato un Regol. con N. 19. Ott. 1792. ampliato con N. 4. Magg. 1793.

32. L'Art. 19. della pred. L. Gen. de' 9. Ott. 1792. dichiarò che il Governo avrebbe permessa l'estrazione dell'Olio, e Sego per approvvisionare i Bastimenti ancorati a Livorno. Il 20. applicò alle Ulive che si mandavano a macinar fuori di stato, le cautele prescritte nello stesso caso per i Grani, pena Scudi 1. per sacco d'Ulive, e salve le pene delle LL. doganali per le contravvenzioni ad esse. L'Art. 21. tenne fermi gl'antichi Ordini per l'introduzione, estrazione, e transito dell'Olio forestiero.

33. Le NN. 19. Ott. 1792. §. 14. e de' 12. Ott. 1793, §. 8. vollero che per l'estrazione de' generi nostrali si procedesse per inquisizione, e che vi fosse la pena di £. 7. per stajo divisibile frà il notificatore, e lo Spedale degl' Infermi più vicino al Tribunale che pronunziasse la sentenza. E la N. 27. Luglio 1793 dichiarò che le trasgressioni alle LL. Annonarie non sono prescritte che dopo cinque Anni, confermando che si può procedere per inquisizione.

34. La C. 22. Nov. 1792. permesse ai Toscani estrar Grani, e Biade per sementare i loro

Terreni posti al di la dei Confini.

25. Le CC. 20. Ott. 1792. 4. Feb. 1793. e 19. Lug. 1794. vollero che le licenze dei Giucenti si dessero sempre gratis, e ne tenessero registro; E che gl'abitanti presso il Confine non si molestassero per trasporti di gra-

ni, e farine senza licenza in discreta quantità proporzionata al lore consumo. L'altra C. 5. Mar. 1792. ordinò ai Giusdicenti di non dar le licenze che a persone cognite, e incapaci d'abusarne, con esprimervi le quantità da non eccedere i bisogni delle famiglie, e permettere occorrendo il trasporto in più volte.

36. Il M. 30. Ott. 1791. creò i Grascieri, e Presidenti delle Vettovaglie, ne determinò le funzioni, e repartì i distretti. Le II. ai medesimi furono approv. li 23. Feb. 1793. (1) V. Mercati.

37, La L. 6. Mar. 1793. proibì l'estrazione del Biscotto, e Pastumi pena la perdita di essi, Bestie, vetture, ec. salva a chi provava con recapiti di dogana di avere introdotto grano estero, la fiscoltà di estrar per ogni sacco & 150. Biscotto, o 100. di Pastumi, e salve le modiche estrazioni per i bastimenti di Livorno. (2)

38. Il M. 25. Giu. 1794. proibì l'incetta, o compra fuor che per uso proprio dei generi frumentari, e farine, meno chè nei modi da

Esso prescritti, sotto varie pene.

<sup>(1)</sup> La C. 24. Dic. 1793. concerneva l'elezione dei Grascieri; Quella de' 13. Ago 1794. le spese d'ogni presidenza di Vettovaglie.

<sup>(2)</sup> La C. 16. Sett. 1793. cui si riferiscono quelle de' 18. e 22, Lug. 1794. invitò i Conventi, e Corpi morali a vendere a minuto le loro Grasce in natura o panizzate.

240 Parte GIUDICI: Statuti dell' Arte de' Giudici e Notari, de' 30. Mag. 1566. (in Latino); e L. 30. Gen. 1561.

Requi- 2. Per ceser ammessi agl' Impieghi di Giudicatura bisogna provare d'esser Telcano (1), Laureato nell' Università di Pisa, o di Siena per quei del Senese, e d'aver dopo il Dottorato studiato per 6. anni Giarisprudenza Civile, e Criminale in Firenze presso un Auditore, o Giudice, o Avvocato esercente, e di Credito . L. 10. Lug. 1771. §. 13.

3. Son dispensati da quest' ultima prova i Lettori delle due Università che per quattr' anni hanno professato la giurisprudenza §. 14.

4. Con tali prove il Candidato si sottopone all' esame avanti la Pratica sopra le Cause che avrà difese, e le opere che avrà scritte, e sopra punti di Giurisprudenza Civile, e Criminale: trovato capace ottiene il Decreto d' abilitazione. §. 15. (2)

5. Con esso si presenterà alla Consulta, che presa informazione sulla sua probità, e pradenza lo farà descrivere nelle Liste di giudi-

catura . §. 16.

6. Le Liste son di due specie: una per gl'uf-

(1) Si prova colla fede di nascita. II. 5. Aprile

<sup>1772.</sup> (2) Ora l'esame in materia Civile è avanti tre Consiglieri del Consiglio di Giustizia: quello in criminale avanti tre Auditori della Ruota Criminale. Il Presidente del B. Gov. può esaminare egli pure i Candidati come pure quelli per i posti di Giudicatura minore, e Notariati Civili, e Criminali . II. 18. Feb. 1789.

GIU 241

fici minori, una per i maggiori: non si passa a questa che dopo aver per tre anni esercitati gl'uffici minori di giudicatura, ed esser stato assoluto nel Sindacato. I descritti nella Lista degl'uffici maggiori sono abili ai maggiori, e ai minori. §. 17. e L. 30. Settemb. 1772. §. 19. 20.

7. Tutti i Giudici de' Tribunali foranci si prenderanno da queste Liste. L. del 1771. §. 18.

8. Per gl' Impieghi di giudicatura del Senese si esigono gli stessi requisiti prescritti dalla L. del 1771. per il Fiorentino, ma gli studi, e pratiche posson farsi in Siena. L. 10. Sett.

1773. §. 7. 8. 9. 10.

9. Anche questi uffici del Senese son divisi in maggieri, e minori: i minori son quei che hanno giurisdizion Civile, e mista, ma non Criminale, e per questi basta l'abilitazione in materia Civile con soli tre anni di pratiche dopo il Dottorato: gl'abili ai maggiori lo sono qui pure anche ai minori, e i descritti nelle Liste de' Giudici lo sono anche agl'uffici Notariali. Dai minori ai maggiori si passa dopo tre anni d'esercizio de' primi, dietro esame in Criminale, previa la giustificazione d'aver per tre anni studiata la giurisprudenza Criminale Teorico-Pratica. §. 11. 12. 13. 19.

stato arbitro, (V. Arbitri) consulente, o difensore, o in cui abbia interesse egli, o un suo ascendente, o discendente in infinito, o un collaterale fino al 3.º grado canonico inclusive, o un' affine in questi sud. gradi, e Tom. I.

. Digitized by Google

deve astenersi, pana la dessituzione, a inabilitazion perpetua, e Scudi 50. d'oro. L. 12. Fob. 1549. S. Inoltre: cetaca ai Giudici di Mercanzia con Del. 11. Apr. e 7. Gip. 1550.

11. Nelle Città in cui è un Governatere, o delegato Regio Civile, o militare non rivestito del poter giudiciario, vi sarà per tal effetto un Giudice col Titolo d' Auditore, o Vicario, che dipenderà dal Governatere fuorchè nelle funzioni giudiciarie in eni quello non dovrà mescolarsi; avrà il primo posto dopo di lui e lo rimpiazzerà se è asseute o impedito §: 23. R. del 1771. e L. del 1770. §. 33.

12. I motivi di sospetto allegati contro un Giudice di esamineranuo con tutto il rigera pea
nou accordar la variazione del foro competente, se non sono giusti, a Legali. II. per
la R. Consulta de' 30. Die. 1771. \$. 8.

13. I Giudici, sotto pretesto d'esser di sentimeuto contrario a quello sù cui si delibera non posson esimensi di dare il lera voto per ordine, pena la perdita dell'Impiego, s scudi 25. D. 14. Feb. 1569.

14. I Giudici conserveranno nelle Cause la massima imparzialità in guine da non dar conpet-

to alle parti. II. 5. Giv. 1789. 1.

15. Si asterranno dal dar pareri a voce o in scritto, in Cause mosse, o da maoversi: daranno ugual sodisfazione a totte le parti: nem mostreranno più affezione a un diffusore, che un'altro: non si mescolemano in Cause in cui per parentela, o altro possau esser creduti parziali; e si asterranno dalla raccomandazioni. §. 2.

16. Giudicheranno ai termini di ragione, e non per via di Transazione se non ne hanno la facoltà dalle parti: ma trovando disposizione ad accomodarsi potranno, senza troppo insistere, consigliar fore una conciliazione §. 3. 4.

17. Si mostreranno sofferenti, affabili, riservati nel trattare, studiosi, esatti è quali occorre essere per ottenere l'opinion pubblica §. 5.

18. Non permetteranuo atti, informazioni, o sessioni inutili, e ristringeranno le questioni della Causa nei loro veri limiti. §. 6. 7.

19. Invigileranno al huon ordine, e regolamento dell'udienze, e all'esattezza dei Difensori. S. S. 9.

20. Procureranno che i poveri, e miserabili sian

bene assistiti. J. 10.

21. Mostretanno il maggior disinteresse senza accettare più di quel che accorda la Tariffa, ne regali, ne permetter che ne ricevano i lo-ro familiati. §. 11. V. Arbitri. Auditori. Consulta. Giusdicenti. Nobiltà. Potestà. Processi Criminali. Procuratori. Raccomandazioni. Regalt. Segreto. Udienze. Uffizj Provinciali. Ficarj Regj.

GIUDIZJ di Concordia II. 11. Feb. 1773. L. 15. Mar. 1782. e RR. 21. Gen. e 11. Feb.

1773. salla loro forma.

GIUDIZI di Concorso. V. Esecuzioni.

GIUDIZJ d' Avaria. V. Avaria.

GIUDIZJ di Salviano. V. Salviano.

GTUDIZJ di Graduatoria V. Regol. di Proced. §. 914. e segg.

GIUNTA di Revisione: Fù creata von L. 11. Gen. 1800 per l'assestamento del debito pubGIUNTA di Liquidazione delle spese militari: è stata creata con le NN. de' 14. e 23. Sett. 1815. che ne regolano le attribuzioni, unitamente alle altre NN. degl' 8. 16. e 21. Ott. 1815.

Parte Storica.

- GIUOCHI II B. 23. Ago. 1566. proibi i giuochi di Carte, dadi, girelle, forme, Palle, ec. per le Strade, e Piazze sotto varie pene cha comprendevano anche chi stava a veder giuocare.
- 2. Le PP. de' 7. Gen. e 24. Dic. 1569. proibirono giuocare con pegni, e scritte, o a credenza, sotto pena per il vincitore di restituir la vincita, per il perditore di una multa dupla del perduto, e per ambidue la decadenza da ogni officio, ed onere.

3. Parimente i BR. 9. Gen. 1585. 18. Luglio 1594. 4. Mar. 1595. 12. Apr. 1597. e 18. Sett. 1606. proibirono i giuocki di Carte, e dadi, e anche lo stare a veder giuocare.

4. I BB. 18. Gen. 1684. e 30. Dicem. 1698. proibirono il giuoco della Bassetta; e il B. 5. Ott. 1696. proibì i Lotti, ed i giuochi di sorte. La proibizione del Faraone, e della Bassetta fù rinnuovata colla P. 4. Gen. 1737. e col B. 3. Gen. 1743. che ne contengono le pene, e dichiarano che a queste deve unirsi quella delle Carte, se son senza bollo.

5. L' E. do' 4. Nov. 1748. proibì i giuochi di Ruzzola, e Forma nelle Strade, e luoghi frequentati sotto pena di giorni venti di Carce- te, e Scudi 3, a titolo di cattura, e per i minori di 25. staffilate.

6. Ora ogni giuoco di Carte, e dadi, è proibito Legislaz. nei Lucghi pubblici . L. 13 Apr. 1773. §. 1. (1) vigenio

7. Sono Luoghi Pubblici le Strade, Piazze, Osterie, Bettole, Alberghi, e Botteglie tutte, abbiano o non abbiano libero accesso in strada, i Teatri, le Case non abitate familiarmente da un Padrone, ma tenute per uso di ridotto, le Stanze, Casini; Accademie, Arcadie ec ec. §. 2.

8. Nelle Case private è permesso il giuoco di Carte, e dadi per divertimento, ma il Padrone di Casa, è responsabile dell'abuso, e

delle frodi. §. 3.

9. Le case private ove il Padrone fà pagare per le Carte, o per il comodo di giuocare, o dove seuza sar pagare si permette l'ingresso a tutti per causa del giuoco, si considerano come LL. pubblici. \$. 4.

10. La pena delle trasgressioni, e di Scudi 25. di cui il 3.º spetta al querelante: Ne son cognitori, i Tribunali Criminali colla solita partecipazione. (2) S. 5. e 6. V. il N.º 14.

11. Restan ferme le precedenti LL. sù i giuochi in quanto non vi è contraria la presente, la quale deroga a tutti i privilegi, e consuetudini . S. 1. 7.

2. Il M. 29. Mar. 1781. proibì il giuoco della Mora, e del Pari e Casso in tutti i Luoghi

<sup>(1)</sup> Le disposiz, di questa L. son ripetute nella N. 30. Giu. 1803 ( cni è udesivo il M. 10. Die. 1805. (2) Ora se ne conosce economicamente L. 30. Nov. 1786. S. 109.

considerati come pubblici dalla sud. L. del 1773 sotto pena per i giuocatori sorpresi in flagranti della Cattura, e arbitrio economico da aumentarsi per i recidivi, e lo stesso per i Padroni del luogo ove si giuocasse; permesse tali giuochi nelle Case private sotto la responsabilita del Padrone per gl'abusi.

per le Strade, Piazze, e ridotti; e il Regol.

10. Apr. 1782. S. 6. (per il Fiorentino) proibì giuocare in qualunque giorno ed ora, nelle Strade, e Luoghi Pubblici, alla Palla,
Pillotta, Pallone, Ruzzola ec. sotto pena di
£. 7. Lo stesso dispone la N. degl' 8. Apr.
1786. la quale volle che si procedesse anche
ex officio, e per inquisizione, nel modo stabilito dal sudd. Regol. attribuendo la multa
a forma degl' Arr. 42. e 43. del med. (V.
Strado): questa N. del 1786. permesse tali
giuochi nei soliti Luoghi finchè i reclami di
coloro che ne fossero incomodati, esigessero
che vi si provvedesse.

14. La N. S. Mag. 1814. ha richiamate in vigore le sud. LL. sù i giuochi, e permesse quei soli ridotti che eran autorizzati nel 1798:

15. I Trucchi, e Biliardi pagano al Fisco una Tassa anticipata di 6. in 6. mesi, cioè: In Firenze, e Livorno Scudi 24. l'anno ciasco no: in Siena, Pisa, Pistoja, é Arezzo, Scudi 16. Nell'altre Città Scudi 10. e fuori delle Città Scudi 6. I Ridotti di Firenze, Livorno, Siena, Arezzo, Pisa, e Pistoja non possono avere più di due Biliardi, e un Trucco: Quelli degi altri Luoghi un Biliardo ed un

Trucco. I condutto? del giuochi deveno avere la licenza della Polizia da rinnuovarei ogni 6. mesi sulla prosentazione della ricevuta della Tassa che si paga nel Gennajo, e Luglio; uma devon permettere che si facciano i gluochi detti del Ponticino, del Cestino, e simili: Sono responsabili degl' inconvenienti, e in specie se ricevono scientemente delle persone cui sia proibito l'accesso ai giuochi. I gluochi devono essere chiusi la sera a ore 11. nelle Città, e altrove a ore 10. e non aprirsi la mattina prima dell' otto, e nelle Feste inteto don devono aprire che dopo le 24, e nelle messe feste dopo messo giorno. E' sempre proibito giuocare a porte chiuse. Per ogni trasgressione vi è la pena di Scudi 20. che si divide fra l'accusatore, e lo Spedale viciniore, ed inoltre la soppressione del ridotto, e la Carcere ad arbitrio, e se il trasgressore non avea la Licenza paghera di più la Tassa. Onesti affari si risolvono economicamente con partecipazione al Presidente del B. Governo. (1) NN. 24. Giu. e 29. Lug. 1814.

16. La Tassa si paga al Camarlingo Comunitativo che ne corrisponde al Fisco G. 25. Sett.

1815. V. Peste . Österie . Vicarj .

GRURAMENTO V. Ebrei.

PIUSPICIENTI: Il B. 13. Feb. 1545. preseri vève la famiglia che ogni Giusdicanse dovéa condurre e tenere a proprie spese.

Proibite ad essi, e loro ministri comprare, Esercizio

Parte Storica

<sup>(1)</sup> Cohì la L. Sc. Nov. 1806. S. 109.

prendere in assitto, regoziare, sar semente, e soccide, sotto pena della nullità dell' Atto e di Scudi 500. di cui un 3.º spetta al Notificatore B. 19. Mar. 1575. (per il Senese).

E' loro proibito pernottar fuori della residenza sotto pena di L. 500. (1) e arbitrio. B. sud. del 1575. e B. 8. Ap. 1659.

4. Il D. 24. Feb. 1624. prescriveva i titoli da darsi nel carteggio ai Giusdicenti.

 I. Giusdicensi hanno il primo luogo fra le Magistrature del Paese. L. 30. Sett. 1772.
 32.

6. Se non profittano della gita ottenuta dentro un mese dalla data della lettera di partecipazione devono domandarla di nnovo prima di partire. Alla grazia si sottintende sempre la condizione che il servizio non soffra, onde sopravvenendo qualchè affare che esiga la loro assistenza non profitteranno della gita. Per uscire di Toscana è necessaria la una licenza speciale con R. Sovrano. Ogni volta che si assentano devono darne parte con indicare il giorno, e lo stesso allorche ritornano, e ciò faranno nel giorno med. della partenza, e del ritorno. Tatto ciò comprende anche i Ministri dei Giusdicenti. (2) C. 11. Apr. 1780. V. Bolgette . Fiumi . Foderaje . Giudici . Impieghi . Notari . Potestà . Strade . Udienze . Ufficj Provinciali. Generi frumentarj. Vicarj.

(2) Quanto alle gite V. pure l' Art. Vicari.

<sup>(1)</sup> E se avean la licenza pagavano una tassa di L. 5. il giorno.

240 GORGASCURA: Rimione di questo feudo al Granducato . M. 27. Feb. 1798.

GRANI V. Annona. G-neri frumentarj. GRASCE Y

GRASCIERI V. Comunità. Generi frumentarj. GRATIFICAZIONI: quelle ordinarie, e annue son soppresse: Non possono aver luogo che per lavori straordinarj ed estranei all'Impiego. C. 20. Gen. 1814. V. Impieghi -

GRAVAMENTI V. Esecuzioni. Esecuzion Re-

ale . Salviano . Vendite .

GRAVIDANZA V. Cauzione del Parto.

GRAZIE: non si paga nulla a verun uffizio per · l'accettazione di grazie date con R. Sovrano o dai Ministri colle loro facoltà, ma la partecipazione si da gratis. M. 30. Ago. 1783.

2. Il Reo condannato può ricorrere alla R. Consulta, e il Difensore de' poveri deve supplicare dentro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza, se si tratti di condanna a morte, o ai Pubblici Lavori: negl' altri casi non è obbligato. L. 30. Ago. 1795. S. 27. e N. 15. Ott. 1796. . .

3. Tolta la facoltà alla Consulta, e al Governator di Siena, di condonare, permutare, o comporre le pene essi informeranno le suppliche quando le credan meritevoli d'attenzione per esser la condanna inginsta, o gravante, o il reo inabile a soffrirla; in materia di multe non si darà corso alle suppliche. L. 30. Nov. 1786, \$ 119 V. Multe. Pene. Rescritti. Suppliche.

GREVE: Imposisione di questo Fiume NN. 12.

Mag. e 30. Lug. 1772.

ME

2. Committe di Giore: Regoli partic 12. Pele 1773. e 23. Mag. 1774.

3. Consegna di decima N. 24. Nov. 1781.

GROPPOLI N. 10. Mag. 1793. sopra varj diritti feedali concernenti quel Territorio.

3. Comunità : Regol. pattic. 24. Feb. 1777.

GRUMA di Vino il B. 36. Agosto 1962. aves proficito estrarla sotte varie pene.

GUADO: Un O. del 1620. preserisse varie regole per la cultura del Guado 6 le pene per i trasgressori.

GUALCHIERE V. Motini.

GUARDIE Urbune: Suile Guardie Urbane istituite nel 1815, vi sono le NN. de 35, e 31. Mar. 1. è 6. Apr. e 12. Ago. di quell'anno. GUARDISTALLO Comunità. Regol. partic.

de' 17. Giu. 1776.

MPIEGATI): L'Impiegato che ficura por-(MPIEGHI) tarsi al posto a cui è nominato o trasferito s' intende che si diditta è renunzi also Stipendio, e alla pensione. N. 4. Feb. 1807. V. Baratteria. Corte. Forestièri. Giudici. Gratificazioni. Interinati. Processi criminali. Provisioni e Pensioni. Raccomandazioni. Reguli. Segreto. Uffic) pubblici. Uffizi Provinciali.

IMPOSIZIONI V. Contribuzioni . Tassa .

INCANTI V. Vendite.

Estinzione incent): I Gusdicenti soprintenden alla loro estinzione, danno gli erdiai necessari, e accorron in persona se seguono nel Luogo ove ristedono. M. 21. Sett. 1785.

2. Tassano, e fanno pagare dalla Comunità,

sentito il Cancelliere tutti quei che hanno agito per estinguere l'incendie, qualunque ne sia stata l'origine: procureranno di non tassare un namero eccessivo di persone o quelle che hanno fatto poso, o nulla. §. 2.

3. Non tasseranno quelli che agiron per interesse proprio come i padroni del fondo ov'era l'incendio, pigionali, e confinanti, nè quelli

che non son mercenari. §. 3.

4. L'opera prestata in detti casi si tassa al doppio dell'opera ordinaria con un aumento proporzionato per quei che oltre la fatica s'espusero a pericolo. S. 4.

5. La Comunità ha il regresso contro chi di ragione per le Spese in caso d'invendio doloso,
o latamente colposo, o d'un fondo di un benestante, e tale si reputa chi ha 200. Scudi
d'annui assegnamenti. §. 5.

6. (V. il N. 5.) pena dell' incendio doloso L. Incendio

Zo. Nov. 1786. §. 85.

7. (V. il N • 5.) pena dell' incendio colposo. Colpose
L. sud. §. 86. V. Commissurj de' Quartieri.

( N.º 7. ) Fornaci.

INCESTO: Il B. 1. Ott. 1720. sul med. volle che i gr. si computamero serondo il Gius Canonico.

2. Pena: L. 30. Nov. 1786. \$. 96. N. 17. Ott. 1788. L. 30. Agu. 1795. \$. 20. 22. 23.

INDIZ]: Condanue ex indiciis OO. 15. Gen. 1744. §. 2. L. 30. Nov. 1786. §. 110. 111., b L. 30. Ago. 1793. §. 18.

INDULTO: Suol concedersi nelle prosperità pubbliche come negl'avvenimenti, matrimoni, e nascite di Principi. Non si estende ai

delitti gravi ne si furti. I più recenti seno de' 6. Mag. 1791. interpetrato con C. 7. Giu. d. de' 15. Dic. 1794. esteso con C. 29. Gen. 1795. e de' 15. Sett. 1814.

INFĂMIA V. Esecutori (N.º 28.)

1. Le pone son personali al reo, i di lui congiunti non ne rimangon colpiti, e restan abili ad ogni ufficio ed onore: il reo stesso subita la pena non è più infame nè può exergli rimproverato il suo delitto da alcuno L. 30. Nov. 1786. S. 57.

INFANTICIDIO: Pena OO. 15. Gen. 1744-§. 7. 8. L. 39. Nov. 1786. §. 67. V. Aborto.

Cauzion del Parto.

INFORMAZIONI V. Suppliche.

INGAGGI ) La P. 8. Mag. 1551. e B. INGAGGIATORI ) 24. Apr. 1610. proibirono ai Toscani prender servizio militare all'estero sotto pena di 5. anni di galera, e arbitrio fin alla morte.

2. Questa pena fil commutata in multa di Scudi 500., carcere per 5. anni e inabilitazion perpetua, per quelli che eran abili agl' ufficj ed onori, e per gl'altri nella galera a tempo; cessa se vi è la licenza Sovrana d'arruolarsi. L. de' 17. Dic. 1737. §. 1.

3. Per gl' Ingaggiatori, e i Complici la pena è la galera a tempo: ha luogo benchè l'ingaggiato non sia Toscano se l'ingaggio segue in Toscana, e benchè l'ingaggiato non sia uscito dallo stato purchè l'ingaggio sia seguito.

6. 2.

4. Per il solo Trattato la pena è di galera a tempo: E cognitore il Tribunal militare se fra i rei vi è qualchè militare. §. 3.

5. Sempre il denaro dato, promesso, o depositato per tal Causa anche a titolo d'alimenti, viaggi, regali, o altro, ai confisca. §. 4.

6. Il 4.º delle multe spetta al notificatore §. 5. (1)

INGIURIE loro pena. L. 30. Nov. 1786. 6.63. 73. L. 30. Ago. 1795. S. 11. V. Libelli . Of-

fèse .

INGOMBRI V. Scarichi. Strade. Suolo pubblico.

INIBITORIE per assicurazione di Doti. Regol.

di Proced. S. 1014. e segg. (1)

2. La C. 29. Lug. 1780. volle che nei Decreti d' assicurazion di Dote, e inibiteria s' ordinasse il registro di essi in tutti i Tribunali ove son posti i beni colpiti dall' inibitoria, e che il credito Dotale si giustificasse dentro due mesi. dalla data del Decreto, altrimenti l'inibitoria s' avesse per revocata.

INIBITORIE, e Attentati. Regol. di Proc. Civ.

6. 523. e segg.

INOSSERVANZE: Sulla comminazione quando 'il Confino o Esilio eran imposti per delitto irrogante infamia di gius o di fatto vi è il M. 18. Mar. 1802. V. Ecclesiastici.

2. Comminazioni per i casi d'inosservanza di di Confino, o Esilio: L. 30. Nov. 1786. §. 58.

3. La cognizione dell' inosscrvanza di pene economiche spetta ai Ministri superiori di Polizia. G. 29. Gen. 1788.

(2) Prima ne avea prescritta la forma il M. 2. Aprile 1785.

<sup>(1)</sup> Questo B. è rifuso in quello de' 19. Luglio 1742. che però non contiene gl'. Art. 4. 5. V' è pure la L. 17. Lug. 1802. §. 1. = a 9.

INQUISIZIONE V. Processi criminali. Sant?
Ufizio.

INTERDIZIONE V. Monașteri.

2. Quella de' Prodigi e Dementi secondo la L. 23. Sett. 1788. S. 24. si facea con Reseritto a proposizione del Presid. del B. Cov.

3. Ora si regola secondo la L. 15. Nov. 1814. che contien anche le disposizioni transitorie.

4. Quando a forma di d. L. è provocata d'Ufficio dall'Avvocato Regio gl'atti si faranno in carta bollata, di cui la spesa si prenderà dalla Cassetta, e dalla quota del Governo; di tal spesa si terrà registro a parte egualmente che dei diritti di Canpelleria, e dei Carsori, quali tutti si pagan dal Batrimonio dell'interdetto se l'interdizione è ammessa altrimenti non è dovuto che il rimborso della carta bollata. C. 17. Ott. 1815.

INTERESSI del Denaro . V. Cambj . Frutti .

INTERINATI. Il M 10. Ott. 1754, assegnò a chi li faceva la metà dello stipendio del pesto esercitato interinalmente e tutti gl'incer-

ti a quello annessi.

2. Ora l'impiegato interino partecipa pure la metà dello atipendio and, se esercita per commissione Sovrana, ma se è tenuto a rimpiazzare il posto vacante non lucra che gl'incerti, di esso, e se non ve ne sono, una gratificazione, quando non sia promosso. C. 4. Gen. 1806. V. Impieghi.

INTERPETRAZION di Legge. V. Consulta. Leggi.

INVALIDI La C. 3. Sett. 1793. destinò quelli che erau in grado di prestar qualche servi-

sia, a prestarlo negli Spedali. Ora lo prostano nelle Case di Refugio dei Mendicanti. V. Pia Gasa

ANA L. 11. Dic. 1775. sull' introduzione estrazione, e circolaziona della Lano, Pannine, e Sottiglinmi.

2. L. 18. Dic. 1775. salle manifestura di Lapa,

e soppressione degl' antichi vincoli.

3. N. 5. Aprile 1788, che proibì l'estrazione della Lana cruda, V. Aestiame. (N.º 25.) Dogane . Seta .

LASTRA Composità; Regol Partic. de' 23. Maga 1774

2. Consegna di Decima N. 18. Sett. 1781.

LASTRICI ogni volta che è fatta la perizia d' un Lastrica, e il reparto della apesa, a'assoggerà un mese ai Possidenti ad aver pagata la loro quota a obbligarei in scritto di fare deutro un termine la loro porzione del lavora a forma della Perizia, B. 25. Feb. 1767. 2. Sopra i Lastrici, a Fogne di Firenze vi è il Regol di questa Commutà de 20. Novemb.

1781. 5, 35, a, 46, a l'I, de' 14, Apr. 1788. LATERINA Comunità: Regal, partic 13. Feb.

1773. = Altro 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 24. Nov. 1781. LAVORI Rubblici: ha L. 30. Nov. 1786. rese nlaime supplinio i Langri pubblici a vita, e l' Ergastolo per la Donna, a tolas la consuctudina di doversi la grazia dopo 30, anni di

2. Il Soprintendente del Bagno è il Provveditore dell' Ufizio de Foni di Pira. Ad ano i

LEG

**256** Tribonali devon mandar copia delle Sentonze. C. 14. Giu. 1794.

3. Interpelleranno anche il Governatore di quella Città per sapere se il Condannato dee mandarsi al Bagno di Pisa, o a quello di Livorno. C. 11. Giugno 1807.

4. I Forsati liberati si sottoporranno al precetto della Sera, d'applicarsi a un mestiero, e rasseguarsi ogni 8. o 15. giorni secondo la distansa, pena tre anni di Confino nella Provincia Inferiore non osservando. C. 5. Apr. 1806.

Riformata con G. 20. Lug. 1815.

LEGATI: I Legati e Oneri Pij si possou affraucare colla creazione di Censi corrispondenti in frutto al legato purchè il Debitore si obblighi al rinvestimento equivalente nel caso d'estinaione di esso, o della piena evizione del fondo censito ai termini di ragione sotto la garanzia di tutti i suoi Beni. I Vicari rimetteranno ogni sei mesi al Magistrato Snpremo di Firenze e di Siena la copia dei Decreti che interporranno nel conoscere delle cautele dell' affrancazione, dopo la quale resta vincolato al Legato Pio il solo fondo censito N. 6. Feb. 1789. V. Manimorte. Testamenti.

2. Diminuzione dei Legati per Cause della Le-

gittima. V. Legittima.

LEGGI in genera: Le LL. e Atti del Governo si firmano dal Sovrano col Visto del Consiglier Direttore della Segreteria da cui emanano, e la firma del Segretario respettive. C. 28. Dic. 1770.

2. Le LL. e BB: si affiggono dai Cursori dei Tribunali : I Donnelli delle Comanità affiggono i soli atti concernenti il servizio di questa. CC. 12. e 19. Ott. 1782.

3. L' interpetrazione della L. in materia criminale, presentandosi un caso nuovo, si domanda dai Giudici alla R. Consulta L. 30. Ago. 1795. S. 29.

4. Le LL. CG. e Atti del Governo, le decisioni del Consiglio di Giustizia, e l'Almanacco di Corte si stampano privatamente nella Stampana Granducale: Ne è proibita la stampa ad altri, e l'introdurre in Toscana, o vendere ristampe fatte in frode della L., il tutto sotto pena della perdita, e di Scudi 50. e la seconda volta, oltre la perdita, di Scudi 100. e la Carcere ad arbitrio, oltre i danni, in tutti i casi. Un terzo delle multe spetta allo Stampatore del Governo e un terzo al Notificatore. N. 15. Nov. 1814. (1) V. Legislazione.

LEGGI penàli: Un B. 16. Gen. 1699. volle che certi delitti si punissero secondo le LL. comuni, e non più secondo le municipali. Vi è sopra i delitti e le pene una L. generale de' 28. Mag. 1807. ma non è in vigore secondo l' E. degl' 8. Lug. 1814. V. Delitti. LEGGI Annonarie. V. Annona. Generi fru-

mentarj.

. LEGGI Suntuarie . V. Funerali . Lusso .

LEGISLAZIONE Toscana: Per dispacció 21. Mag. 1792. l'Avv. Lampredi fu incaricato Tom. I.

<sup>(1)</sup> La N. de'21. Gen. 1815. hà fisssati i prezzi della rivendita di esse al Pubblico.

LEG

di formarne un Codice: Le CC. de' 21. e 23 Ago. d. vollero che tutti gl' Impiegati, e Amministrazioni si considerassero come associati a quell' opera, e dessero al Compilatore tut-

le notizie che richiedesse.

2. Le II. 14. Mar. 1745; avean già ordinato che si raccogliessero da tutti i Pubblici Depositi i materiali necessarj a formare un tal Codice .

3. Il R. 7. Giu. 1802. incaricò il Sig. Cantini di raccogliere tutte le LL. Toscane. Questa . Collezione non è autentica se non in quanto concorda cogl' Originali autentici. S. 3. del R. sud.

4. Le Illustrazioni del Collettore si considerano come un'opinione privata, e non hanno forza

di Legge . S. 4.

5. Le LL. che fossero omesse nella Collezione non s' intendono abrogate. §. 5. (1)

6. L' E. 9. Mag. 1814. creò una Commissione per la riforma della Legislazione Civile.

7. La L. 15. Nov. 1814. §. 5. richiamò in vigore la Legislazione Civile Toscana osservata nel 1. Dic. 1807. esclusi gli statuti, e le materie à cui fosse stato derogato; e il §. 6. volle che in sussidio si ricorresse al diritto Comune, e Canonico, colle modificazioni, quanto a quest'ultimo osservate nel 1. Dic. 1807

8. Dall'abolizione delle LL. Francesi furono provvisoriamente eccettuati il Codice di Com-

<sup>(1)</sup> Questo R. ordinò a tutte le Comunità di prenderne un Esemplare, e un altro per il Tribunale Locale.

mercie, la Legislatione Ipotecaria, quella sul Registro, e sù i diritti di Cancelleria, (di cui i diritti proporzionali furono ridotti alla meta), sul Notariato, e sulla prova testimoniale, il tutto però in quanto non fosse in opposizione colle nuove LL.; furono pure preservati i diritti quesiti dai terzi, e tenuta ferma l'abolizione della feudalità, e fidecommissi, delle Commende, e d'ogn'altro vincolo di stabili. §. 1. 2. 3. 4. 7. V. Leggi.

LEGITTIMA: E' regolata dalla moderna L. de' 15. Nov. 1814. e da quella de' 18. Ago. 1814. sulle successioni. § 32. e segg.

LEGNA, e materie da ardere: Non si possono imbarcare alli scali di maremua senza licensa del Castellano. N. 12. Feb. 1774.

2. I Bastimenti che carican Legna Carbone non posson depesitarli per venderli, nè costruir le lor baracche altro che presso le Torri, sotto pena della perdita e arbitrio: il 3.º della Confisca spetta al notificatore e il resto alla Sanità. E. del 1766. (senza giorno)

LEGNAME V. Foderaje.

LENOCINIO: Sua pena L. 14. Ott. 1558. OO. 15. Gen. 1744. § 9. L. 30. Nov. 1786. § 101 (V. La Nota a pag. 9.)

LESA MAESTA: sua pena. L. 11. Mar. 1548.

2. La L. 30. Nev. 1786. §. 62. abolì questo delitto. La L. 30. Ago. 1795. lo fece rivivere, e ne prescrisse la pena. (V. La Nota a pag. 9.)

LETTERE: Tariffa postale de' 20. Gen. 1768. per Firenze, Pisa, e Livorno.

2. Altra Tariffa per le 4. principali Città de' 21. Lug. 1803.

Z. Ultima Tariffa de são Mag. 1814. a Ordina che i pieghi per fuor di Stato si franchina altrimenti non hauno corso. V. Bolgesse Li-

LEVATRICI: Non posson casteitare sous esser matriculate: per matricularsi devon prender le lezioni d'Ostetricia nel R. Spedale di S. Maria Nuova, e vi son ammesse giustificando i loro onesti natali, e buoni costumi, di saper legger, e scrivere, e d'aver attitudine al mastiero. B. 19. Mag. 1763. S. 3.

2. Devon frequentar d. Schola per tre anni continovi, e in tal tempo far pratica presso una Levatrice matricolata, e anniana. & 2.

3. Per la matricola subiscono un' esame avanti quattro medici, e due Chirurgi, previs la giustificazione del sud tempo di studio, e pratica, esprimente che hamo assistito a molti parti, e acquistate le cognisioni necessarie. §. 3. 4.

4. Le Levatrici matricolate non possono esercitare che nei parti naturali: nei difficili, e laboriosi, devon far chiamare un Chirurge § 5.

5. Non posson curar le malattie sopravvenute a Donne gravide, o puerpere. 5. 6.

6. Nell'altre Città dello Stato le Levatrici; per la matricola, s' esaminano da due Medici e Chirurgi deputati dal Collegio Medico, nel pretorio, in presense del Giusdiconte, a per esservi ammesse dovranno presentare l'attestato di tre anni di pratica presso una Levatrico matricolata, S. 7. 8, 9.

7. Trovato capaci, il Giusticente rimettera al Collegio Medico l'attestato degl' Esamine.

nopra i requisiti espressi al S. 1. u allora sarà spedita gratis la matricola colle limitarioni prescritte ai SS. 5. 6. S. 10.

8. La matricola non s' otterrà mai che in con-

formità dei precedi Art. S. 11.

9. Per le Lavatrici dello stato Fiorentino l'esame si farà come a quelle di l'irenze previgl' attestati di che al 9. 9. e l'informazione volota dal 9. 10. # 9. 12. V. Firenze.

LIBELLI famosi pens. L. 20. Nov. 1786. §. 63. 73. (V. La Nota a pag. 9.)

LIBRI V. Mercantin Stampa.

LIBRI Parrocchiali. La C. 31. Mar. 1781. prescrive il modo di tenerli, e ordina di rimetterne ogn'anno gl' Estratti alla Curia Vescovile. Le, CC. 10. Mag. 1804., e 11. Giugno 1814. ne hanno raccomandata l'esecuzione.

A. Le CC. 48. Mag. 1814. e 11. Feb. 1815. vogliono che i Parochi rimettano nella forma
ivi praccritta ai Cancellieri Comunitativi la
mota dei natì, morti, e Matrimonj, e questi
ne spediaran un duplicato in carta bianca alla R. Segreteria di Stato rendendo conto ai
Vescovì, e alla Camera delle Comunità de'
Parochi mossi.

LIGEO; Fù creato presso il Museo di Fisica, e Storia Naturale di Firenze, con N. 6. Mar. 1807.

LIGENZIATI: Regol. Transitorio de' 15. Nov. 1814. per l'ammissione de licenziati nella già Accademia Pisana, ne'Ruoli degl' Avvocati, e Procuratori.

LIQUIDAZIONE di frutti da restituirsi. Regol, di Proc. Civ. S. 590. e seg.

2. Liquidazione di danni, e interessi. Regol. sud. §, 598. e seg.

3. Liquidazion di spese Regol. sud. §. 603. e segg.

LIRA Fiscale V. Fisco.

LITTORALE: Regol. 25. Gio. 1757. per la custodia del Littorale, e II. per i Castella-ni, Cavalleggieri, e Soldati. V. Bestimenti. Getto. Legna. Marina.

Regole di diritto I.IVELLI: La C. 7. Giu. 1783. prescrisse varie regole per le Cessioni, ed'affrancazioni dei Livelli di dominio diretto di Comunità, Luoghi Pij, o pubbliche Amministrazioni creati avanti i nuovi Regolamenti del 1774. Era anche necessaria l'annuenza Sovrana.

2. Se in tali Livelli il primo investito pagi a titolo di mallevadore una somma egnal al Laudemio, il succesivo Enfiteuta non è tenuto rinnuovar tal pagamento nè dar mallevadore fuorchè in caso di muova allivellazione per caducità, o linea finita. RR: 7. Cen. e 27. Dic. 1782.

3. Il riparare il deterioramento anche interesante la sostanza del fondo è a carico dell' Enfirenta, non del padron diretto, che des risentire le sole conseguenze della perenzione totale, o parziale del fondo, seguita per caso fortuito, e ciò in ferza dei patti per cui i Livelli moderni partecipan della natura della compra, e vendita. N. 4. Sett. 1788.

'4. L' Affrancazioni si regolan sul Capital del Canone al 3. per 100 dedotto il Laudemio, e quant' altro fù pagato nell'originaria, concessione perchè il Canone stà in rigorosa conrespettività coi frutti del fondo nei Livelli moderni. M. 10. Sett. 1789.

5. Nei Livelli (anche di dominio diretto di particolari) e negl' affitti a lungo tempo i beni devon esser voltati per l'intiera massa estimale in testa del Conduttore. C. 26. Aprile.

1792, (1)

1.17

6. Nelle Cessioni di Livelli di Comunità, Luoghi Pij, e pubbliche Amministrazioni si deve impetrar l'assenso del padron diretto sotto pena di caducità, nel qual caso, fermo stante melle manimorte l'obbligo d'impetrar il R. Assenso prima di prender possesso dei beni, procederanno a riallivellarli dentro un'anno, e un giorno: il padron diretto non paò negar il suo consenso, nè ricusar di proceder al Contratto col nuovo Enfiteuta. N. 30. Ott. 1792.

7. Eguali dirittì a quei dei Livellari di mano morta hanno quelli il cui Livello spettava a mano morta nel 1769., benche poi uscisse dalla loro proprietà. L'obbligo di munirsi del consenso del padron diretto per le alicuani, hà luogo per i soli Livelli moderni: Per gl'antichi i LL. Pij padroni diretti, si uniformeranno alla C. de 7. Giu. 1783. (No 1.)

8. Tal obbligo ha luogo per i Livelli anche antichi nelle semplici cessioni delle ragioni livellarle durante il diritto dei Gedenti, senza alterazione dei patti. C. 19. Mag. 1794.

<sup>(1)</sup> Trutta anche del caso in cui il padron diretto Ecclesiastico avesse affrancata la Tassa di Redenzione.

9. Ha luogo pure sotto la stessa pena di caducità nei Livelli di dominio diretto dell' Ordine di S. Stefano, e la voltura non si eseguisce senza la presentazione dell' atto di consenso. N. 17. Ago. 1782.

10. Spirato il tempo fissato nel Contratto . o stabilito dalla L. a pagare il Canone, il padrone diretto può intimare l'enfitenta con ter mine di due mesi a saldare, e colla dichiarazione che ora per allora s' intenda incorsa la caducità. Se nel Contratto l'enfitenta renunziò anche senza giuramento alla purgazione della mora, il Giudice sull'istanza del Ra-'drone diretto, e senza l'assegnazione del sod. termine dichiarera incorsa la cadacita. In ambi i casi dichiarata la caducità non ha più luogo la remissione in buon giorne o altro rimedio neppore re integra, e benche i beni non siano stati riallivellati. I minori papilli, e sottoposti contro di cui sia incorsa la cadacità devono escutere efficacemente i tutori, e amministratori, e soltanto se non possono esserne indennizzati, o perchè non vi fu loro colpa, o per insolvenza, otterranno la restituzione in integrum ai termini di ragione, ma il padrone diretto sarà indennizzato di qualunque pregiudizio, o deteriorazione dei suoi diritti . M. 22. Mag. 1800. (1) V. Comunità. Manimorte.

LIVORNO: Privilegi del Granduca Ferdinando I. concessi a quelli che vanno ad abitarvi: de' 12. Feb. 1591. = Altri de' 10. Gingng

<sup>(1)</sup> La L. de' 19. Gen. 1804. concerne la sistemazione de Livelli della Comunità di Orbetello.

1503. = R. 14. Ott. 1666. che conferma i

privilegi dei Livornevi.

2. B. 2. Lug. 1693. contenents vary OO. sall' aucoraggio, e altro da onervarsi dai Capitani di Nave che danno fondo in quel Porto.

- 3. Del 10. Sett. 1603. interpetrativa dei privilegi dei Licornesi, a limitativa dell'esenzioni concesse alli stabili per il caso che vengano alienati a favore del forestieri.
- 4. Del. 21. Ago. 1616. che escuta Livorno, e suo Capitanato dalla gabella dei Contratti

5. M. 23. Ago. 1751. concernente la fabbrica del subborgo dalla parte di levante; e M. 23 Nov. 1758. che concede varie esenzioni agl'

abitanti del medesimo.

6. M. del 13. Nov. 1766. che accorda alle Catse de Livornesi il privilegio d' esser giudicate in prima Istauza dal Tribunale di Livorno, anche a fronte di altra persona privillegiata. V. Privilegio del Poro.

7. Regol. Annonario per la Città di Liverno de'

19. Sett. 1767. V. Generi frumentarj.

9. E. 11. Ott. 1768. prescrivente varie regele per la superedificazione delle Gase e l'abbriche di Livorno.

9. N. 20. Gen. 1769. sulle gabelle de' grani e

farine che si portatio a Livorno.

10. L. 10. Giu. 1776. che libera quella Città da vari antichi vincoli sulla fabbricazione, e vendità del pane, e sopra i forni, macelli, Desce ec.

11. E. 20. Mag. 1783. dichiarante che la franchigis accordata dall' Art. 4. de' privilegi de' 10. Gin. 1393. per i debili contracté succidi Tom. 1.

stato, non hà luogo per quelli contratti dentro i 4 mesi anteced. al giorno dell' impetrato salvacondotto, ma soltanto per quelli contratti avanti i 4 mesi: Tutti i salvicondotti si danno con questa clausula.

12. L. del 17. Sett. 1784. sul sido di porto di Lettere, e francatura per i negozianti di Li-

varno.

13. Regol. 15. Lug. 1785. per i Lazzeretti di Livorno.

14. Regol. de' 24. Mag. 1787. per il Perto di Liverno.

15. Regol. e Tariffa de' 18. Ott. 1791. per l'introduzione delle merci in Livorno, e pene relative.

16. N. 21. Nov. 1815. sul modo di punire i danneggiatori del nuovo Acquedotte di Li-vorno.

17. N. de' 26. Feb. 1803. che ordina che tutte le spese; e gravezze, non esclusa quella degl' Acquedotti si repartano egualmente e senza distinzione fra tutti i Comunisti in proporzione della loro massa estimale. V. Ebrei, Manimorte. Mercati. Prede. Sensali.

LONDA Comunità Regol. partic. de' 4. Marzo 1776.

LORINO (San ) V. Tabacco.

Parte Storica LOTTI. Un Lotto in luogo d'imposizione su per la prima volta immaginato da Bartolom-meo Concini Segretario del Gran-Duca Cosimo I. nel 1556. e vi è sù questo una Del. del 1. Giu. 1557. si formò per tal causa una Società con varj mercanti che davano i premi a in denari e gioje. Il profitto delle prime 8.

nistrazione per conto della Finanza. 2. L' Amministrazione è diretta da due depu. Ammitati residenti in Firenze, ed ha la privativa del ginoco in tutta la Toscana N. 1. Giugno 1784. S. 1. e 2.

L' E. de' 16. Giu. 1775. la messe in ammi-

3. L' Amministrazione gode dei privilegi dell' altre Amministrazioni di Finanza. §, 34. (1)

4. L' Estrazioni sono pubbliche; a quelle di Firenze assistono l'Auditor delle Regalie e suo Cancelliere (ora un Audit. e il Cancelliere del Magistrato Supremo ) l' Avvocato Regio, e due Segretari di Finanza: In Provincia vi assiste il Giusdicente (e il Notaro civile, e il Cancelliere Comunitativo) §. 3.

5. Le Liste contengono i nomi di 90. Fanciulle approvate da S. A. R. e questi nomi s' imhorsano ciascuno col suo numero avanti ogni estrazione, S. 4.

6. Le 5. Fanciulle estratte ad ogni Estrazione hanno ciascona una dote di £. 100. Fior. che si paga subito, e senza-la condizion del matrimonio. §.-32.

7. L. Amministrazione può fare il ginoco anche Lotti per l' estrazioni estere, ma le poste, ei pre- Esteri mi si regolano a forma dell' Art. 10. § 5,

Estra-

<sup>(1)</sup> Così i Prenditori secondo l'Art 29. dell' L. 16. Giu. 1775.

8. E' proibito ricever ginoco o denari per Locci privati o esteri, giuccarvi, cooperare al giuoco, o prendere azioni o interesse nel medesimo, senza licenza Sovrana, sotto le infrascritte pene. Queste hanno luogo anche per i prenditori che distribuissero i pagherò senza firma del Ministro autorizzato dall' Amministrazione. S. 6. 7.

g. Le trasgressioni ai due preced. Art. si puniscano con multa di Scudi 400. per i giuocatori, e di Sendi 2000, per i prendituri, cooperatori, azionisti, e interessati, e sempre la perdita del denaro del giucco, e altre ad arbitrio: gl'insolventi sconteranno le multe colla Carcere, e si può procedere ex Officio, e per inquisisione, e sarà indisio bastante per la condanna l'invenzione del pagherò illegittimo. § 8. (1)

10. La metà delle multe spetta all' Amministrazione, e metà all' accusatore. \$. 9. (2)

11. Son proibiti in pubblico, e in privato i Lotti di merci, generi, e altro sotto pena della perdità del genere, e per chi vi giuoca di multa ad arbitrio da repartirsi a forma dell' Art. 9, = Per tali Lotti si pue chieder la licenza dell'Amministrazione. S. 31. (3)

(2) L' Art. 7. dell' E. 16. Giu. 1775. dava l' im ponità e la partecipazione suddettà, a quello dei Rei che zivelesse i complici.

<sup>(1)</sup> Ciò riforma i BB. 16. Meg. 1724, 17. Giu. 1752. 17. Ago. 1757.

<sup>(5)</sup> La N. 15. Ott. 1784. avea già proibiti i Lotti che si faccan da Congregazioni, è Ordini Regolari, per Deti, Indulgenze e altro, permettendo quei soli della Congregazione di S. Gio. Batta.

12. ( V. i NN: 48:20. e seg. ) Le vincite hanno un Poste admento del 20s per 100, negl' ambi e di 80, per 100. aci Terni: L' Ambo di hajocchi 45 dà la vincità di Scudi 120. Romani : Il Ferno di banechi 8. e due quattrini dà la vincita di Scudi 186. Rom. compreso l' aumento: L'estrates di Scudi 7. é baiscchi 60. da la vincka di Scudi 100. Rom. L' estratto dichiarato di Scudi 1. e baiocchi 50. da la vintita di Sendi rivo. Rom. Le poste maggiori, o mineri si regulane salla suddetta properzione, ma l'aumento del giuoco sugl'estratti si regola di seldo in soldo moneta Fiorentina. · Sall'ambo non ai può giuccar mene di baiocchi 2, e 2. quattrini ! Sul Terne - secco non ' meno di baiocchi 2. e 3. quattrini : Sul Terno con Ambo di tre numeri in tutto non meno di bajocchi 2. e 1. quattrino: Sopra Ambo e Terno uniti, e separative composti di quattro numeri non meno di baiocchi 4. e 2. quattrini; e se sen composti di cinque humeri non · meno di balocchi 6. e T. quattrino; se son composti di più di cinque numeri la posta/e la vincita si regoleranno secondo la tavola di ragguaglie approvata neh 1752. : Sull'estrat-· to semplice o dichiarate non si può giuscar meno di baioechi 5. e 1. quattrino . S. 10.

13. L'Amministrazione ha un fondo di Scudi

150mila Fiorentini. §. 11.

14. Le vincite si pagano a chi presenta il pagherò: L'amministrazione ha tempo a pagare 10. giorni dopo l'estrazione per far gli spogli, e riscontri. §. 12.

15. Tre mesi dopo l'estrazione, o se è seguita Preserie

fuori di Toscana 3. mesi dopo arrivata la nuova di essa a Firenze, se non è stato presentato il pagherò l'azione della vincita è prescritta benchè il vincitore abitasse in paese lontano, salvo il ricorso alla grazia in caso di legittime impedimento. §. 13.

Prendi- 16. (V. NN. 7. 35.) I prenditori sono patentori tati dall' Amministrazione che è garante del
loro fatto. \$. 14.

17. Non posson risevere mancie dai vincitori, pena la restituzione, e la perdita della pa-

tente. §. 15.

18. L'Amministrazione età alle note originali del ginoco, rimessele dai suei prenditori, e ciò anche se discordano dal pagherò quanto si Numeri giuecati, alla posta, o alla promessa di vincita, dovendo il ginocatore assicurarsi che il pagherò sia conforme alla nota, ma se scuopre la diversità prima dell' estruzione può riportare il pagherò e fassene dare uno conforme alla nota. Se per caso mancasse la nota originale si atà al pagherò firmato dal Ministro dell' Amministrazione. § 16.

19. Il Archivio, ove si depositan le note originali si chiude a tre chiavi avanti ogni Estranione, e si sigilla: dopo l'Estrazione si apre,

e si fa il riscontro delle note. §, 17.

20. Se il Preuditore fà errore talchè vi sia differenza fra il riscontro MS. che dà al giuocatore, e la nota originale, o l'errore è nei numeri, e si stà alla nota auche quanto al Prenditore, o è nella promessa di vincita, e allora, provato l'errore il Prenditore indennizzerà il vincitore. S. 18. a1. E se il giuentore prova d'aver pagato più della posta seritta nella Nota, può pretender dal Prenditore l'intiera indennità anche per la viocita tanto se si tratti di colpa che di dolo, nel qual ultimo caso perde la patente, e si punisce ad arbitrio: ma l'Amministrazione paga soltanto la vincita resultante dalla Nota originale. §. 19.

22. Il Pranditore darà al Giuccatore un riscontro MS. e firmato del giucco, esprimente il N.º della Prenditoria, il N.º della Nota originale, la somma, e i numeri giuccati, il tutto setto pena di perder la patente: il riscontro resta al giuccatore anche dopo che ha avuto ri il pagherà, ma per segno della consegna il

Prenditore può intaccarlo. S. 20.

2. R' necessario per riscuoter la vincita presentare il pagherò: presentar il riscoutro non hasta sa non quando non vi sia stato tempa di stampare, e dare i pagherò, e anche allora bisogna che non vi sian dubbi sulla legittimità dal riscoutro e che combini colla Nota originale §. 21.

A. In caso di Numeri chiusi, o calati i Prenditori terranno affisso il Manifesto dell' Am-

ministrazione ove son notati . \$. 22.

25. In questo Manifesto è indicato il giorno, ed ora in cui i Prenditori restan di ricever giuoco per quell' Estrazione. Devon tener affissa anche la pres. L. e la loro patente. §. 23.

26. Se per caso un Prenditore foranco non può spedir in tempo il giuoco ricevuto, all' Ammanistrazione, ne farà dichiarazione, e protesta al Tribunal Locale giustificando i moti-

vi e mettendo un uvino alla Prenditoria con cui esibirà ai giuceatori la restituzion del loro denaro. §. 24.

27. I Preuditori affiggerenno la stampiglia tentenente l'Estrazione, tal quale la ricevono \$25

28. Son responsabili all' Amministrazione, e ai Giuocatori d'ogni trasgressione alla pres. La anche per parte dei loro ajuti, salve il regresso contro di questi, e le pene di ragione in caso di dolo. S. 26.

29. Chi facesse pagherò falsi, o alterasse, o viziasse i legittimi, o la firma del Ministro, o altra parte di essi, si punirà secondo le Lla

e così i complici. §. 27. · ·

30. Si può far il giuoco direttamente coll' Autoministrazione anche per Lettera. §. 28.

31. Si posson chieder alla medi tutte le notisie, e riscontri occorrenti sul giuoto : 5,029.

32. Lo storno delle giuccato fatte è permesso prima che sian rimesse all'Amministrazione:

non dopo. S. 30.

33. E' proibita la vendita, e dispensa degli Storni e biglietti di Lotto per le strade, e piazze, e a tutti fuorche ai Prenditori, in ogni luogo, pena la perdita di essi e del denaro, e altre ad arbitrio. N. 2: Ott. 1815. V. idrimi o Stemmi.

Conten-34 Le Cause civili, o miste, coi Ginocatori Frenditori, e altri, si giudicano dai Tribunali Locali, e le criminali dai Tribunali Griminali S. 33. N. sud. 1. Giu. 1784.

Dispos. 35. Le NN. 12. e 29. Sett. 1814. hanno ri-Genes. messi in vigore questi regolamenti; e l' aumento di £. - - 4. per riscoutro a favor dello Suedale di S. M. Nueva . I Prenditori che non si uniformana alle L.L. e alle II, si puniscon con mults di &: 100. a fav. della Spedal viciniore, e la 2ª volta la Trasgressione si presume fraudolenta, e si punisce a tenor delle LL. dello Stato, e col ritiro della patente. (ivi) V. Giuochi.

LUCCA: Convenzione per la reciproca consegna de' malfattori con quel Governo; de' 12. Sett.

LUCIGNANO: Comunità Regol. partic. de' 14.

Nov. 1774.

LUOGHI Pabblici come ripe di fiumi, scali ce. sono inprescrittibili. C. del 1579. (sonza

giorno) V. Fiumi, Strade.

La C. de' 6. Sett. 1815, ha sholite le denominazioni date a Strade, Piazze, ed altri Luoghi pubblisi, sotto i preced. Governi, ed ha ripristinato gl' antichi nomi.

LUOGHI PII V. Camora dolla Comunità. Pri-

vilegio del Foro.

LUPI; I Lupai possono portare spada, spiede, Dierreaccetta, o fucile a palla, ma questo soltanto dei Lupi quando abbiano gl'arnesi necessari alla caccia dei Lupi . B. 22. Lug. 1744. § 1 (1)

s. Le Comunità daranno loro mediante pagamento le bestie necessarie al trasporto de' loro arnesi, il legname, le corde, e quant' altro loro occorra. § 2.

🎩 Sono esenti da ogni pedaggio, e passo di barca per loro, e loro intrumenti. § 3.

(1) Così il M. 21. Mar. 1770.

-

4. Possono fare i taglioni, e stanghe nel kulgo assegnato lore dalle Comunità. § 4.

5. Dal Camarlingo della Comunità dove uccidono un Lupo si pagheranno subito loro Scudi 8. d'oro e Scudi 1. per ogni Lupattino con obbligo di lasciarne le Teste, (1) e fermi stanti i premi statutari per quelli che non sono Lupai. 6. 5.

6. E' a tutti proibite offendere o ingiuriare i Lupai anche a motivo di Cani caduti nelle tagliole: gl' osti sono tenuti ad alloggiarli, e la Autorità pubbliche daranno loro assistenza § 6.

7. I Giusdicenti possono dar gratis la licenza dell' Armi per la caccia de' Lupi in ogni tempo dell' anno, ma in brigate non minori di 8. persone. L. 4. Ott. 1806. V. Caccia. (N.º 9. e segg.)

LUSSO: Le prime LL. suntuarie sul vestire delle donne sono de' 19. Ott. 1546. e 3c Luglio 1568.; proibirono portar pietre, ori, argenti, ricami, o tessuti d' oro, e altri ornamenti dispendiosi, e regolarono il vestire degl' nomini delle diverse Classi, e de' fanciulli, sotto varie pene.

2. Vi sono pure la L. de' 18. Sett. 1558. per Pistoja, e sua Provincia: La Rif. 4. Dic. 1562 La L. de' 4. Mar. 1563. per Pisa: La L. del

<sup>(1)</sup> Secondo la N. de' 22. Mag. 1804. il premio era di Scudi f. per Lupo grosso, e di mezzo Sondo per Lupattino, e il premio statutario per i non Lupai; secondo la L. de' 4. Ott. 1806. il premio è di L. 120. per ogni Lupo o Lupa, e di L. 25. per Lupattino non maggiore d' un' anno.

1563. (senza giorno) per Arezzo. Le PP. de
5. Ott. 1588. e 30. Lug. 1593., e le LL. de
2. Gen. è 26. Ott. 1637. per Firenze.

3. La C. 1c. Ago. 1781. condanna il lusso del vestire, specialmente nelle donne, rilevandone gl' inconvenienti : dichiara che il Legislatore determimato a coartare il meno possibile la libertà de' sudditi, non vuol fare una Legge proihitiva, ma che confida nel loro rispetto: che vedrà volentieri intervenire alle Gale, e appartamenti di Corte in semplice , abito nero, il quale meglio conviene d'ogni ornamento caricato e teatrale: Che uon dal vestire ma dal carattere, dall'educazione, e . dal buon uso delle sostanze misurerà la nobiltà, e valuterà molto la modestia degl' abiti per farsi un' idea dello condotta, e della debolezza, o saviezza di pensare, lo che influirà molto nella distribuzione delle grazie Sovrane, specialmente per gl'impieghi, per cui richiedesi, giudizio, e sicurezza da ogni sconcerto economico.

4. Il M. 29. Lug. 1807. raccomandò la modestia del vestire, specialmente nelle Chiese L'altro de' 18. Ago. d. proibì ai particulari correggere, e redarguire sotto tal pretesto

Fine del Primo Tomo.

ERRORI ESSENZIALI Pag. 17. Lin. 4, di marito certo, superiore a L. 200. 31. 29. Soprintendente 7. Colleterio **5**7. 47. 50. 1684. 50. 14. beni minozi 40cordava e negava 20. come al § 5. 60, 13, 1741. 77. 10. Cambian N. 0. 3. 94. 20. 6. 7. 96. 13. 25. Mag. 1764. 98. , 38. 1*755*. 24. senza quella ivi 27. galoppo molto veloce 102. 14. sono quei 115. 3 6 4. 120. 14. (1) 14. Lug. ivi 18. (V. il N. °61. 1 ivi 31. 1803. preservava 124. 10. § 44. 136. 15. Stà ivi 22. liberazione emancipazioni da tutela o cura 142. 21. 7. Ott. 151. 29. esenzioni 4. requisiti 26. vi è un' altra L. 17. Lug. 1802. 167. 2. dostituta 4. 4. 5. 10. (N. 9 8.) 169. ivi ivi 15. (N. 9 9.) ivi 17. (N. 9 10.) 173. 18. altro appartenente 208. 7. § 5. 26. dalle persone di cui tratta l'Art. 4. 215. 218. 19. (V. il N. ° 3.) 253. 11. (1) 254. 6. Presid. del B. Gov.

CORRECTION di merito certo superiose a L. 76 ma interiore a h. 200 soprintende collatario - · · 1784.· beni di minori, accordava o negava come al § 7. 1741. (revoc. V. Foderaje) Cambiali N. 9 2. 5 7. N. 2. Ago. 1787. . 23. Mag. 1774. ., 1775. senza querela galoppo,o trotto moltoveloce sotio 'quelle · · § 4. Cl. sud. del 1783. (1) C. 14. Lug. (V. il N. 61) I nuovi ordini non ristab. il Prov. di strade 1805. il Magistr. presentava § 44. Regol. Gen. Hà Emencipazioni, liberazione da Tutela, o cura 30. Ott. Esecuzioni registri altre L. 17. Lug. 1802. tutta 4. quinti (N. 9 7.) N.. ° 8. ) N. 9 9. ) altre appartepenze 65 N. sud. de' 2. Lug. 1774 dai particolari che allogy

giano a forma dell' Art. 4

Presid. del B. Gov. ( pe

V. il N. º 6.)

della Consulta )

2 )

Il Secondo Volume che è sotto il Torchio, sarà pubblicato ai primi del prossimo mese di Maggio 1816.

L' Associazione resta chiusa nel mese d' Aprile, e il prezzo sarà quello fissato col Manifesto de' 6. Dicembre 1815.

Le Associazioni si ricevono in Colle dagl' Editori Pacini, in Firenze alla dispenza della Gazzetta, e da Piatti, in Siena da Rossi, in Pistoja da Manfredini, in Arezzo da Becherini; e nell'altre Città dai principali Libraj, al prezzo di Paoli 5. per Volume oltre il porto, e dazio: Chi prende 11. Gopie non ne paga che 10.

Valore del presente Volume a forma del Manifesto de' 6. Dicembre 1815. Fogli 16. e un quarto a £ = 6. = il F. £ 4. 16. 8. Legatura

Totale £ 5. 1. 8.

FRARE SE

1 23693

e,

gitized by Google

# a signori festajoli



DI LOCCIBONSI

OZZ

# VWISSIL!

INV TESTA

Digitized by Google

## MEMORIALE

ALPABETICO RAGIONATO

DELLY

### LEGISLAZIONE TOSCANA

DALLA PRIMA EPOCA DEL PRINCIPATO
FINO AL PRESENTE SECONDO LO STATO
DELLA MEDESIMA A TUTTO
L' A N N O 1815.

TOMO SECONDO.

IN COLLE 1816.

PRESSO EUSEBIO PACINI, E FIGLIO

Con Approvazione.

## 

### MEMORIALE

### D E L L A

### LEGISLAZIONE TOSCANA.

ACELLI: La P. 31. Mar. 1546. volle che Parte tutti i proprietari di poderi in certe Provincie allevassero due Castroni, e non gli mandassero al Macello finchè non eran giunti al loro perfetto incremento.

2. La P. 7. Mag. 1566. inventà gl', appalti de' . macelli, e la loro privativa: fu seguita dalla

L. 29. Nov. 1704.

3. Il B. 10. Sett. 1569. e la N. 21. Lug. 1770. per Firenze proibirono macellare vacche da frutto.

4. Una L. 1, Dic. 1771. concerne la libertà di macellare in Livorno: quella de' 3. Dic. e la N. 10. Dic. 1771. detto hanno lo stesso oggetto perArezo; e la L. 10. Dic. 1771. per Pistoja: vi è pure la L. 14. Giu. 1773. sulla vendita delle Carni in Siena.

5. La N. 3. Ago. 1778. permesse ai Pizzicaguoli e Osti provvedersi di Carni fresche al macello che loro piaceva, ma volle che prendessero quelle salate, o da salate dal loro

Proventuario.

6. La N. 17. Mag. 1781. soppresse i proventi de' macelli, e il Sigillo delle Carni nella Maromma Volterrana, e Pisana; e così la N.

29. Ago 1781, per Lajatico, e Pomaja. (1) Proven. 7. I Proventuari dei Maselli, ju viata del Canone che pagano hanno la privativa di vender Carne macellata nel loro Circondario, e mandarla alle case, e d'esigere i diritti di Sigillo, e aumento delle Carni dai Piasiesgnoli, Bottegaj, e particolari che macelian hestie, e per le Carni freache, e salate che s' introducon nel Circondario loro dall' estero, o di fuor del Territorio riunito per ivi consumarsi, oltre la gabella; (2) Ma per le Carni macellate in un Circonderio anche non tassato, che fresche, o salate, si pertane in un altro Circondario per proprio uso resta ferma l'esenzione concessa dal R. 2. Giugno 1777. e N. 1. Log. d. come pure le facoltà concesses agl' Octi, e Bottegaj dalla N. del 1778. (V. il N.º 5.) = L. Gon. de 6. Dic. 1783. 5. 1. 2.

8. Ogni Maebllo ha un Conduttor particolare; il Canone è fissate in properzione della popelazione, e smercio, e si paga alla Comunità. §. 3.

9. L' Amministrazione provvede al servizio de pubblice nel caso che resti vacante tranichi Macello senza che vi sia chi sia tenuto a con-

(1) Per N. 4. Ing. 1726. è scente anche Castel Nuovo della imisorinordina e Specialetto.

<sup>(2)</sup> A tenore della sud. P. del 1566. la pena per i Trasgressori è di Scudi 5, per bestia ; e di Scudi 5. per i maiali a forma della II. del 1704., oftre la confisca delle Carni trovate in frodo: il 4.º delle multe spetta al notificatore: il resto al Preventuario

MAG tinuarlo: fissa la Cautele da darsi dai proven-

inarj (t) e può liberare dal dar mullevadore quelli che pagan anticipata la metà del

Canone . S. 5. 6.

10. Gl' appulti ai fanno per un' anne, ma s'intendon sempre confermati d'anno iu anno, colle stace condisioni, e senza nauvo contratto ogni volta che due mesi prima dello spisare della Condutta corrente i Proventuari abbian pagato tutto il Canone, e fatta in scritto al Giusdicente (2) l'istanza per la coutinuazione: Il Giusclicente le riceve gratis e le simelte na mese almeno avanti la spirar della condotta all' Amministrazione indicando se alenno dei concorrenti ha pregiudizi gravi volla giustizia per cui meriti di essere escluso . S. 7.

11. L' inosservanza de' patti fà decadere dall' appalto senza Decreto di Giudice. §. 9.

12. Son esenti dalle Tasse, e Proventi le Cothunità che le sono state finora, o che hanco.

redeuti questi pesi. §. 10.

13. I Tribunali Locali son cognitori delle Cauce civili, è Griminali, salvo l'appello per le prime, e dd essi spetta l'ispezione sulla salabrità delle Carni (3) S. 11. e L. 21. Mar. 1789. 5. 6.

<sup>(1)</sup> Quest' Art. accordo la prelazi ne ai Proventuari a allora .

<sup>(2)</sup> Ora in forza delle nnove scritte al Canc. Comunitativo: Il Giusdicente dà il Certificato di

en tratta lo stesso Art. 7.
13) La N. 4. Feb. 1806 (occasionale) prescriso vario precauzioni per assicurar la salubrità della Cerne porcina, in specie da insacrarsi.

14. I Proventuari devon provare le contravvenzioni per cui agiscono: le perquisioni nelle case, e botteghe particolari, essendo di ninua prova, ed effetto non si autorizzeranno fuorchè nei casi di ragione, e come negl'altridelitti. CG. 12. Lug. 1788. e 29. Sett. 1789. Un'altra C. 30. Mar. 1790. dichiara che basta per autorizzarle ogni probabile congettara, e riscontro benche non sia della classe dei prossimi, e concomitanti: posson autorizzarle auche i l'otestà con renderne conto al Vicario.

15. La riscossione de' canoni de' Macelli è a carico, e rischio delle Comunità per mezzo del Camarlingo, L. 21. Mar. 1789. §. 1. 4.

16. L' Amministrazione de Macelli dipende dal Capo dell' ufizio di Soprintendenza Comunitativa. §. 2. (1)

17. Le Comunità per i rischi, e onere delle rimesse del denaro hanno il 4. per 100. §. 5.

18. Le Comunità posson prendere in appalto i Macelli pagando il canone col defalco del aud. 4. per 100. C. 5. Giu. 1794.

19. Il contenzioso in materia di Macelli, è di cognizione dei Vicari Regi. I Potestà compileranno i processi, e dopo concluso in Causa li parteciperanno al Cancellier Comunitativo, e poi li rimetteranno al Vicario perchè decida. M. 7. Lug. 1795 (2)

(2) VI son annesse delle II. ai Giusdice: Biagistrati Comunitativi.

<sup>(</sup>t) La L. 18. Giu. 1802. avoa creato un Dipar-timento per l'Amministrazione delle Tasse di Macine o Macelli. La N. 26. Sett. 1814. le ha di nuo vo rinnite agl' Ufizi di Soprintendenza Comunitativa (2) Vi son annesse delle II. ai Giusdicenti, e

20. La G. 23. Die. 1814. e la N. 3. Feb. 1815 riguardano i nuovi appoliti, canoni e altri patti, e i Circondarj d'ogui provento e i diritti di Sigillo in ogni Comunità, e riconducon questa branca all'antico sistema. (1) V. Osterie. Polizia.

Mala Carne

21. La N. 30. Mar. 1793. concerneva la macellazione, e vendita della mala carne. La N. 20. Mar. 1805. permesse a tutti i macellari tener Macello di matacarne ma separato dall'altre Garni, e con Cartello indicante la qualità della mala carne che si vende, il tutto a pona di Scudi 10 di cui metà al Fisco, e metà al notificatore.

MAGISTRATO de' Pupilli: Era regolato secondo la L. 19. Lug. 1560., Statuto de' 31. Gen. 1565. O. 16. Lug. 1567. P. 27. Apr. 1577. OO. 15. Dic. 1638. Rif. 24. Gen. 1647. Rif. 19. Lug. 1680. B. 28. Gin. 1717., e E. 8. Giu. 1767:

2. Fà organizzato con L. 27. Mag. 1777. e composto d'un Provveditore due Senatori, e tre Auditori; ricompose pure la Cancelleria e ne regolò i diritti, l'udienze, e il servizio. L' E. 28. Giu. 1782. gli confermò la soa giurisdizione che era privativa per tutti quei che godevan il privilegio della L. Unica C. Quando Imperator, e la stessa ai Vicari Regi di Provincia per l'economico, e contenziose dei papilli, e sottoposti salvo il ricorso al Magistrato.

3. La Rif. 13. Ott. 1814. non lo ha fatto rivivere.

<sup>(2)</sup> Un modello delle scritte è unito a detta N.

MAGISTRATO Sepremo: ha ha precipiarense sulla Ruota (i Scustori) R. 19. Gen. 1684. MM. 21. Lug. 1690. e 30. Apr. 1791. e Del. 2. Dic. 1698. ma non sugl' Auditori del Principe. R. 14. Giu. 1584. CC. 28. Gen. 1588. e 1589. (senza giorno).

2. Il D. 13. Sett. 1725. designe le Cause di sua

privativa cogniziene.

3. Ora questa privativa giurisdizione ha luogo per le Cause della Religione di S. Stefano, e sue Commende, per quelle delle persone addette alla R. Carte, e per quelle di deroghe di Fidecommissi e ultime voloatà: interpone, i Decreti d'Ammortizzazione, e le altre dichiarazioni in ordine alle LL. di manemorta in seguito dei Sovrani Rescritti, e licenze della Segreteria del R. Diritte; sospende, quanto a Firenze estanto il privilegio Dottorale previa l'assegnazion d'un termine ai Dottori a pagare i loro debiti, e appreva l'età dei settuagenari. L. 30. Die. 1771. § 15. Riceveva puve l'Emancipazioni e Repudie. (V. questi Tit.) M. 28. Mag. 1777.

4. Il M. 3. Gen. 1777. prescrisse un nuovo Regolamento interno per il Magistrato Supremo, e sua Cancelleria e distribuzion di incerti dei quali tolse ogni pattecipazione agl'Auditori assegnando 700. Seudi l'anno al primo

600. al secondo, e 500. al terzo.

5. Ora è composto di 6. Auditori divisi in due Turni, ed esercita le funzioni di Tribunale di prima istanza per Firenze e per il Territorio assegnatoli nel Compartimento annesso alla Ric. 13. Ott. 1814. il di cui §. 30. e segg. riguardano il medesimo e sua competenza. 6. Il Regel. di Proc. Civ. & 455. e segg. assegus le regele particolari per la trattativa delle Cause avanti di esso.

7. Il Regol. interno del med: è compreso nel Regol. gen. de' Tribunali de' 15. Nov. 1814.

§. 60. e segg.

MAGISTRATO Civile, e Consolare: creato a Livorno in luogo dei Consoli di Mare di Pisa (V. questo Tit.) colla Rif. 13. Ott. 1814. §. 5. Si regola a tenore degl' Act. 37. e segg. di questa Rif. E' composto d' un Presidente, di une Auditori Consoli, e di due Negozianti Consoltori. E' il Tribunal ordinario per le Cause di merito incerto, o superiore a £. 200, ed è pure il Tribunal di Commercio di Livorno, e suo Capitanato: Soprintende all'economico, o contenzioso dei pupilli, e sottoposti, e conosce degl'appelli inferiori a £. 200. (ivi).

MAGONA: Il B. 28. Apr. 1622. sulla privativa della R. Magona proibisce il ferro greggio forestiero pena la perdita, e multa eguale al

suo valore.

2. Il B. de' 16. Feb. 1725: rinnuovato li 11. Lug. 1741. sulla conservazione dei Boschi della Magona proibisce il taglio, addebbiamenti, semente braciaticci ec. in essi e in loro vicinanza, e il pascolo dei bestiami sotto varie, pene: proibì anche introdur di fuori di stato chiodagioni, e bullettame, e di fare, o ritemer chiodaje: in quest' ultima parte è stato revocato dalle NN. 1. Lug. 1776. e 9. Dic. 1780. salvo l'obbligo di servirsi per far chiodi ec. di ferro della Magona proibito il l'orrestiero.

3. La N. 21. Ago. 1779 S. 1. aboli la privativa della vendita del ferro a favor di quei che pagavan la Tassa alla Magona, e creò ( §. 2. 3.) vari magazzini per la vendita del Ferro. e chiedagione. Chi compra da essi se riceve un bullettino indicante la provenienza, e può rivender detti generi all' ingrosso, e a minuto, ma in botteghe pubbliche ( §. 4. 5. 6. ). Ma se altera i prezzi fissati dalla Tariffa ( stampata in calce di questa N.) incorre in pena di Scudi 20. divisibili fra il notificatore, e la Magona oltre le pene legali se inganna nel peso (§. 6.) = L' Art. 7. tien ferma la proibizione dell'introduzione, e vendita delle ferrarecce forestiere di cui contien il Catalogo.

4. La L. 24. Ott. 1780 aboli la privativa che la Magona avea sopra tutti i Boschi situati dentro le 8. miglia dai suoi edifizi, e permosse ai proprietari usarne e disporne a beneplacito.

5. La N. 12. Feb. 1780. permesse il Ferro Forestiero nei Territori di Barga, e Portoferrajo. V. Boschi.

MAJORASCATI. V. Fidecommissi.

MALAGARNE. V. Macelli.

Defini-

MANIMORTE: Son manimorte tutti i Corpi, Collegj, e Università Ecclesiastiche, e Laiche, e tutte quelle persone imaginarie che per esistere deven necessariamente esser rappresentate da Amministratori, o legitumi, o lusciati con atti fra i vivi, o d'ultima volontà. L. 2. Mar. 1769. §. 1.

Mode di 2.º Ogni disposizione di Sudditi che trasferispe in disporte majomorta dominto, o possesso di mobili che

11

passino il valore di Zecch. 100. e di stabili, LL. di Monte, e Crediti pubblici, è nulla senza la licenza Sovrana d'ammortizzazione: i beni restano nel disponente, o passano in chi sarebbero passati non esistendo la disposizione. L. 11. Feb. 1751. §. 1.

3. Ciò comprende tutti gl'atti frà i vivi e d'
ultima volontà, che a titolo lucrativo, correspettivo, e oneroso anche resolubilmente, e a
tempo faccin passare in mano morta dominio,
possesso, comedo, uso, usufrutto, o servitù,
come pure le locazioni a lungo tempo, vitalizi,
e altri atti capaci di tal traslazione. §. 2.

4. S'applica pure alle disposiz, pendenti di cui non fosse purificata la condinione. §. 3.

5. La grazia d'ammortizzazione non è necessaria per i seli acquisti inferiori a Zecch. 100. Si accorda da S. A. R. e dopo di essa il Magistrato Supremo, o il Giudice Ordinario di Siena, verificato ciò che è da verificarsi interpongono il Decreto, che si dee inserire nell'atto, altrimenti niun Notaro se ne può rogare, e se è rogato fuor di Stato non può essere Archiviato nè ottenere il R. Exequatur. S. 4.

6. Negl'atti di ultima volontà da restare occulti, basta che il disponente dica di voler disporre ai termini della L. e incarichi l'Ese-

cutore di impetrare la grazia. §. 5.

7. In tal caso esso, o l'Amministratore della ... Manomorta onorata presenteranno la supplica dentro due mesi dall'apertura del Testamento... §. 6.

. Spirato tal termine i beni passano a forma

dell' Art. 1. no si attenden i rimedi concessi dalle LL. ai minori ai quali si seglion equi-

parare le Manimorte. \$. 8.

9. I sudditi devon disperre dei lore beni a forma dei S. 4. 5. della L. del 1751. me se non hanno verun Agnato, o Cognato fra gl' ascendenti, e descendenti, ne nian collaterale dentro il 3.º grado Civile inclusive posson disporre per ultima volontà a favor d'Opere Pie interessanti la pieta pubblica fondate, o da fondarsi nel Gran-Decato, como Case d' educacione, Doti di fanciulle, e l'abbriche Sacre, o profiae, rispetto alle quali Opere la grazia Sovrana si dovrà per disposizion della Legge, e si ricerchera solo per aver la sicurenza che sien Laiche, sotte la R. protexione, wche non si defraudi la L., ma i beni di Suole si venderanno dentre l'anno, e un giorne per rinvestirli in LL di Monte, o si daranzo a Livello perpetuo a Laici. & 5. L. del 1769.

10. Ma se hando parenti come sopra non posson disporre a favor di dette opere che della
mona dell' Eredità al notto dei peri, e debiti fermo stante l'obbligo di vendere i beni
di suolo, e con che tal vigenima non ecceda
Scudi 500. surrogati ai 100. Zecch. di eni
parla l'Art. 1. della L. del 1751. e ferma
stante la libertà di disporre in qualunque altro caso di Zecch. 105. a favor di monomolta purchè questa somma non soc da la soma
dell' Eredità libera del Disponente. 9. 6.

11. L'Anno e giorno assegnato alle manimurte per vendere, e allivellare i beni di suole si

centa dal giorne in eni ottongon il possesso pacifico di d. beni; Spirato tal termine senza che i beni sian etati venduti, a allivallati, l' Erede Laico del Disponente ha regresso sopra detti beni. \$ 7.

12. Gl' Eradi fishciari, o escoutori, se la fiducia, o escoutoria si risolve a favor di mano morta devono dentro il termina prescritto dalla L. del 1751, presentar la supplica, e spirato quel termine la fiducia, o escutoria cessa, e l' Erede, o Escoutora se si provi essersi in esta ingerito incorre una multa di Sondi-500, divisibile fra l'accesatore, e le Spedale di S. M. Nuova. §, 8,

33. I godenti privilegio Clericale, o per qualunque titolo sottopusti all' Ecclesiastico non posson essere Evedi Educiari, Escentori, Tutori, Amministratori, o Economi d' Eredità di Laici, o d' Ecclesiastici senna grania Sovrana. 9. 9.

14. Se s' ingeriscon prima d'averla estenuta i loro atti son nulli, e si poniscon come espilatori d' Bredità. S. 10.

76 Posson però il Magistrato Supremo di Firense, e il Giudice Ordinario di Siena e altrove i Governatori, e Giudicenti accorder provvisoriamente tal licenza per due mesi, ritirando però l'obbligazione in valida forma di dimettessi avanti il Tribunale neu esibende la grazia dentre d. termine, e di render conto a chi di ragione. §. 11.

26. Si hanno per valide le solite disposizioni a favore di manimorte se son fatte colle solennità del gins Commes, e Manisipale, e colla

protesta di voler diisporre a tenore delle LL.

6. 20.

17. Quanto alle ultime volentà soltante la mancanza di tal protesta, e formula non visia tutto l'atto, ma soltanto ciò che è proibite dalla L. restando fermo quante concerne persone e Corpi capaci d'acquisto. Se la mallità cade sull'istituzion dell'Erede l'Eredità passa agl' Eredi intestati coi med. pesi che fossero scritti in un Testamento anteriore. § 21 V. i NN. segg. V. Masse.

Reli-

18. I Religiosi, finchè non hanno professato si considerano come Laici tanto all' effetto d'acquistare, che di disporte: pesson disporre anche nell' atto della professione purchè ciò importi la renunzia abdicativa di tutti i loro beni salva la facoltà di riservarsi un' annuo Livello vitalizio coi patti propri dell' atto, ed altri che credan di loro interesse purchè non vi resista la volontà del Testatore cui non s' intende di derogare, e purchè ciò che si riserva non ecceda la 20ma dell' Eredità al netto, nè Scudi 100. l' anno: per assicurarsi il pagamento posson condizionare a lor favore tanti LL. di Monte, o Crediti pubblici che producan un egual frutto. §. 12.

19. Se prima di professarel non remnziano, e non si riservano alcun Livello, la professione equivale, all'effetto delle successioni, alla morte Civile, e i loro beni, e azioni passan subito per ministero della L. in quelli nei qualisarebbero passati in caso di loro morte natura-

le. 6. 13.

20. I Religiosi professi son capaci senza biso-

gno di grazia, di ricever legati che par una volta, o vitalizi venissero loro fatti per atti fra i vivi, o d'ultima volontà dai loro congiunti paterni, e materni dentro il terzo grado Civile, e non più oltre, purchè si paghino in contante, e non eccedano in tutti, anche se son fatti da diversi parenti gli Scudi 100. §. 15.

21. Il Convento non ha azione per esigere i Livelli, e vitalizi maturati in vita dei religiosi, e non esatti: questi azretrati passane in chi di ragione. §. 16.

22. Non son compresi nelle LL di manamerta Eccezi i patrimoni, delle Città, Comunità, e LL. ed esenzioni Pij Laicali, R. 19. Apr. 1769. M. 23. Nov. 1769.

23. Son compresi nella consura di questa L. i
Patrimoni Ecclesiastici che si fauno per promuovere una persona agl' Ordini Sacri. Non
ostante se ne otterrà la grania Sovrana quando costi dalla fede degl' Ordinari della necessità assoluta di promuovere i supplicanti agl'
Ordini Sacri per supplire al servizio della
Chiesa, quando il fondo da sottoporsi al Patrimonio Ecclesiastico sia capace della rendita anuna fissata nella Diogesi, e quando con
fede d' estimo o del Monte comune, se si
tratti di Luoghi di Monte si giustifichi che
son nel pieno dominio del Gostituente. § 23
L. del 2. Mar. 1769. (V. il 30.)

24. E' permesso acquistare alle manimorte che dentro due mesi avvenire esibiranno al R. Diritto la grazia d'Ammortizzazione. §. 2. 25. I Mercanti di Livorno capaci di goder dei

Digitized by Google

-privilegi concessi lere nel 1593. possen dunorre dei propri averi pesti nel Gran-Ducato, o fuori, a favor di manimorte Suddite, e Retere a condinieue che i beni di suolo possi in Toacana si vendane dentra l'anno e un giorne così chè la manomorea: riceva il volo preszo in contante sempre però a forma di ragione per ciò che concerne l'interesse dei termi 6 3.

26. I Forestieri tutti godon della stema libertà per i LL di Monte, a altri Crediti pubblici che possedon nel Grun-Ducato; ma sadon potto la L. i beni di suolo di cui avenere il dominio dirette, o utile, o fosser leso ipotesse

ti. S. 4.

27. Nella Segretoria del E. Diritto zi serud un registro delle Manimorte esenzionate che si saranna uniformate al S. s. della pres. L. per conservarei l'escuzione; un duplicate si trasmettera agl' Archirj dei Contratti di Piren-"ne, e di Sona: in questi registri si noteranno rutte le esenzioni enccessive. 5. 34.

28. Una N. del 1764. (comp giorno) estende l' Esonz. all' Opera de Bagni di S. Giuliano.

29. I MM. de' 21. Gin. 1781. permetteno alle manimorte di acquistare sensa grasia Case, e Terreni nella Provincia Inferiore, e nel Pisano.

30. Sono escati i Patrimoni Ecclesiastici Disce-

sani . C. 6. Ago. 1785. V. Messe .

Acquisti 31. A titole onereso, o correspettive le meni morte posson acquistar honi, LL di Monte, e Crediti pubblici nei Gran-Ducate . 9. 17. L. del 1769.

\$2. I beni di suelo di diretto dominio di ma-di mano numerosi, di cui il dominio, o possesso a ti-morta -: vole d' Enfitonei, Livelle, precario, e uffitto - perpesuo sia in mano di Laici all' Epeca di questa L. auche revolubilmente per i patti del Contratto, el consideran come apposiati. - c quast a Mediali du possessori, i quali ne pos-: son disperre come de propri, fra i vivi, o per ultima volontà, salvi i diritti, prerogative, e interesse che per disposizion di ragiome di competencal padrene diretto, e all'Enfitenta per natura del Contratto, per la retaducità, vinnovazion necessaria a favor di quei che hanne il diritto di domandaria, re-· recogniziono in Dominum, investituta, Canone, a Landemio attuali convenuti nell' ultimé Centratto per cui il dominio utile passò nei Laici seasa poterlo acerescere direttamente se indirettamente; q i miglioramenti; e accrescimenti di qualunque genere, che avvenissero dope la pubblicazione della pres. L. nei beni Livellari saran sumpre del patrimonio libero dell' Enfrenta, e suscettibili di tutti i vincoli di ragino permessi non estante qualuaque patte fu contrario. §. 48.

33. E se vegliante l'ultimo Contratte, é avanti la pres. L. son seguiti miglioramenti e accrescimenti, che mentan aumento di Canonone, e Laudemie in tal caso, può la manomores demina diretta accrescere l'une, e la altro nel enecessivo Contratte soltanto, e

unicamente per quella volta. §. 19.

34. I Livelli panionati di dominio directo di monimore, et il Possesore non ne dispene Tomo II.

per atto fra vivi, o di ultima volontà non passano ai di lui Eredi intestati, ma al prossimiore compreso nell' investitura, e se il morto era l'ultimo chiamato si fà luogo alla caducità per linea finita. G. 30. Nov. 1778.

Affren- 35. Ogni Possessore Laico, Corpo, o individuo cazioni . può non ostante qualunque patto, disposizione di Testatori, o proibizione, affrancare i fondi obbligati per Legati o Cause Pie, surrogando tanti Luoghi di Monte o crediti pubblici del Gran-Ducato eguali in rendita alla prestazione angua. §. 24.

36. Così il debitor Laico di prezzo di beni può assegnare alla manomorta creditrice tanti Luoghi di Monte valutati a presso corrente \$ 25

37. La voltura dei LL. di Monte nel caso dei due preced. S. fatta con gl' opportuni Decreti libera i beni, in qualunque caso contingibile, da ogni molestia per l'onere, o debito affrancato. S. 26.

Azioni 28. Le manimorte posson sperimentare avanti ai Tribucali Laici tutte le azioni reali, e che .

personali loro competenti. \$. 22.

Interpe- 39. Nei casi dubbi la pres. L. come favorevele trazione al pubblico bene s' interpetra estensivamendella L. te. 6. 12. L. del 1751.

> 40. Tutte l'espressioni della L. del 1751. e della presente devono intendersi nel senso più naturale, comune, e conveniente al sno spirito chè è quello d'assicurare il Commercio de' fondi che sono presso i Laici, e di restituire alle Contrattazioni quei delle Manimorte per quanto sia possibile senza offendere la giastizia, e diritto pubblico. S. 35. L. del 1769

tr. L'interpetrazione è riservata al solo Sovrano: I Tribunali non possono che rappresentar l'occorrence at medesimo. 6. 36.

42. (V. i NN. 5. 7. 8: 12. 13.) Le suppliche che, in ordino a questa L. si presentano al R. Di- Grazie ritto, e il giorno dell' Esibita prova a tutti gl' effetti il tempo in cui si è chiesta la grania. Non si ammettono negl' atti suppliche per dichiarazioni, o grazio preventive centro o in favor di manimorte, se non sono rimesse al R. Diritto con Rescritto Sovrano, munito della Clausula = Non ostante = . Il Segretario del R. Diritto spedisce senza partecipazione le appliche in oui la grazia è dovuta per disposizione della L. e rimette le altre alla R. Segreteria di stato colla sua informazio4e . S. 32.

43. Le une, e l'altre si conservano registrate colla resoluzione nell' Archivio del R. Diritto, e sepra di esse sì spediranno le licenze con obbligo di esibirle al Tribunale compe-

tente . (. 33.

44. Le questioni sopra i termini assegnati a domandar la grazia, si risolveranno malgrado qualunque R. o O. col puro fatto, cioè con vedere se la grazia è stata chiesta nel termine o nò, ne alle manimorte si accorderà veruno dei rimedj ordinarj o straordinarj di cui parls l'Art. 8. della L. del 1751. senza un Rescritto speciale, munito della Clausula = non ostente = . S. 37.

45. Nelle disposizioni per cui si lasci a mani morte la nuda proprietà, e a Laici l'usufrutto, il termine a chiedere la grazia decorre

non dalla consolidazione della prima cel 46. rondo, poichè l'asofrutto non fit condizione, ma dall'apertura del Festamento, e Gadicitlo, 6. 28. (1)

46: Non è meccentrio Detrete di Giulite per l' osecusione de RR. d'Ammortizzazione ba-- stando la licenza del R. Diristo apadita gratis · dietro i medegimi t R' lo stesso per la licenze . cho sema Rescritto si accordano dalla Segreteria del R. Diritto per l'esecutorie; e tutele degl' Ecclesiastici , costituzione di Patrimonj Ecclesiastici, cadreita di Livelli, affrancazione d'unari, esecusion di sentenne d'immissione in Salviano, aggiodicazioni di beni in pagamento di Orediti, e colla condinione . d' alienare, o allivellare altrettanti lieni, per l'acquisto oneroso, o correspersivo di Comi, Luoghi di Monte, e altre gianie devute per disposizione della L. del 1769. Tante nelle grazie spedite con Rescripto, che dal Segrerio del R. Diritto colle me facoltà, questo darà le licenze previe le sole verificazioni necessarie per impedir le fredi ; o se l'écemzion della grazia dipende da qualche condizione da giustificarsi in giudisio, sella licenza si farà la commissione si Tribunali competenti . Quando nell' zlientzione di beni Ec-

<sup>(1)</sup> L'Art. 10. riguarda le Canse decise, o pendesti. In virtà des Artid. 41. 42. l'Alchivio de' Contratti di Firenze compilò un I. in. data de' 12. Dic. 1771. Tatti i Notari devono prenderla, onde soppiano di quali atti possono rogarsi: Viè in fine la Nota delle Manimorre esenzionate. La N. 9. Sett. 1814. rimesse in vigore le LL. di manomorta.

clesiastici, il prezzo, o il conguaglio in contaute . se ni tratti di permuta, non ecceda Scudi 50., si può accordarne dal R. Diritto la permissione, senza apesa e sena atti, previe soltanto le verificazioni stragiodiciali, che saranno eredute necessarie, e tal licenza starà in luego di Decreto di Giudice. M. 10. Gen. 1784

47. (V. il N.º 12) Le fredi alia pres. L. con e pens simular atti persone o altro per far pessar beni in manamorta senza il R. Assenso, e Decreto d'ammortizzazione si puniscon con pena pecaniuria, o afflittiva ad arbitrio. S. q. L. del 1751.

48. Per i Notari che contravvenimero a quanto sopra la pena è l'inabilitazion al rogito, e was musica di Scudi 200. di cui metà alle Spedal di S. M. Nnova, un 4.º all' accusatore, e un 40° al Giudice che condanne, e in casa d' incolvenza, la Carcere per un' anno. §. 10. 40. I Tribusali, e Ministri non posson far verun caso d' atti a favor di manimorte, nè eregais velture sense vader il Decreto d'am-

impiego, ed altre. 6: 11. 50. In symento della pene imposte dalla L. de' 1751. le manimorté possane essere sempre spogliste degl' acquisti illegittimi con dover reudere a chi di ragione i frutti percetti come pomonori di mala fede: Se i beni, e frutti appartenessero al Fisco questo darà la metà di tutto sil' accusatore \$. 27. L. del 1769.

mortissezione pena la nullità, la perdita dell'

51. Per la contravvenzione alla L. possono agire tutti quelli a di cui favore si è aperta la

MAR

successione testata, o intestatà secondo la prerogativa del grado, e in difetto il Fisco. 6. 28.

62. Il termine per intentar l'azione è di un' anno e un giorno per eiascun grado, e per il Fisco: Per il primo grado decorre dal giorno

della trasgressione; per gl'altri da quello in cui è spirato per il grado precedente \$29.

53. Ma contro le manimorte l'azione non perisce mai posson sempre esser convenute dagl' Eredi, o dal Fisco non ostante la prescrizione

centenaria o immemorabile. §. 30.

54. Anche passati i termini sud. avrà luogo la prevenzione fra gli Eredi e il Fisco: Gli Eredi in 4.º grado in linea descendentale, e in 2.º in linea trasversa, qualora competa loro la purgazione della mora, o a restituzione in integrum escludono il Fisco ancorchè avese prevenuto, e in tal caso quelli in cui passa l' Eredità daranno all'accusatore la partecipazione assegnatali dall' Art. 27. §. 31. V. Messe.

MANNA: Per farne la raccolta non si possono intaccare le piante prima del 10. Agosto, pena un mese di Carcere, £. 20., e la perdita della Manna. M. 18. Giu. 1748.

MARCHIO di Zecca .. V. Ori.

MARCIANO Comunità: Regol. partic. de' 19.

Dic. 1774.

MAREMMA: V. Bestiame. Gabella. Macelli.

Manimorte. Provincia Inferiore. Vergari,
MARINA: Gapitoli de' 28. Feb. 1552., per la

Marina militare.

a, Regol. Gen. di Marina e navigazione de' 10 Ott. 1748. 3. 90. de' 6. Giu. 1750. sulla Marina di Guerra . 4

4. M. 12. Mar. 1761. sopra i bastimenti con bandiera Toscana. V. Armamenti in cerso. Getto, Legna, Littorale, Livorno, Pesca. Porti . Prede . Sanità .

MARMI: N. 9. Ago. 1773. sulla loro Gabella. e franchigia.

MARRADI Comunità: Regol. partic. de' 4.

Dic. 1775.

MASCHERE: E' proibito alle Maschere portare o far portare ad altri di loro seguito, a piede, o în vettura armi d'ogni sorte benchè ne avessero licenza, sassi, bastoni, mazze ferrate ec. sotto pena della L. dell' Armi, più l'arbitrio se non ne hanno licenza. E' proibito imitare il vestiario religioso, o Ecelesiastico, pena tratti due di fune, e la perdita dell'abito, o Scudi 10. E' proibito alle maschere uscire dopo le ore 24. (derogato,) insultare, offendere, o percuotere, anche per scherzo, e fermarei a far strepito avanti le Chiese, e Conventi di Monache, pena tratti due di fune e Scudi 10., e si procede ex Of-: ficio e per inquisizione. BB. 11. Gen, 1600. 10. Gen. 1738. e 1744. (senza giorno).

2. Son proibite le Maschere fuori del tempo in cui la Polizia le permette, pena Scudi 100. di cui un 4.º và al querelante. B. 6. Feb. 1731.

3. E' proibito il suono del tamburo dopo le ore 1. di notte pena la cattura, e Carcere. N. 8. Gen. 1799. C. y. Gen. 1802. (1)

<sup>(1&#</sup>x27;) La N. 29. Mar. 1785. regolò i tempi in cui eran permesse le Maschere, e le proibi in tutte le

MAT

MASSA e Cozzile: Compunità: Regolf, Partie 23. Gen. 1775.

MATITA nera, e rossa: quella di Toscana è esente da ogni gabella d'introduzione, pel Territorio riunito, e nelle Città gabellabili, e da ogni dazio d'estrazione purchè sia accompagnata da un Certificato del Giusdicente Locale dichiarante i origina, pero, e qualita. N. 10. Ing. 1792.

MATRIMONJ: I Matrimonj segreti sono proibiti: Se i Vescovi ne credono necessario alcuno, ne renderanno conto al Trono coi motivi. Si asterranno anche dal dar con troppa facilità le dispensa dalle dennazie. C. del

Sett. 1788. (senza giorno).

2, Le promessa di Sponsali non danno asione per obbligare al matrimonio, ma soltanto per i danni e spese. L'attora può domandare che l'altro Sposo sia esaminato in Tribunale per assicurarsi se vuol recedere di sua volontà, o se vi è costretto. N. 9. Nov. 1790.

3. Le promesse di Sponseli, di pupilli, e figli di famiglia sono nulle se non sono in scritte con tre Testimoni, e col consenso del Padre, o Tutore, salvo il ricorso al Tribunale in caso, d'ingiusto dissenso: per quelli che sono faori della patria potestà, e maggiori di anni 20. la questione è rimessa a disposisi di ragione. L. 30. Gen. 1793. V. Curie Ecclesiastiche. Dispense, Libri Parrocchiali. Militari. Stuppri.

stagioni fuoti che nelle quattre principali Città; ora ciò vien determinato ogn' anno con N. partic, della Polizia.

MEDICI: Sull' arte de' Medici e Speziali vi so- Parte no 1.º li Statuti de' 24. Lug. 1556. 2.º la Del. 17. Dio. 1556. sull'inesigibilità dei couti per non osservanza delle formalità prescritte dalli Statuti. 3.º La P. 23. Feb. 1559. sulle Tare . 4.º L' E. 20. Ago. 1552., che ordina agli Speziali di uniformarsi al Ricattario approv. dal Gov. 5.º Le PP. 5. Sett. 1561. due degl' 8. Mag. 1562., e altra de' 12. Mag. 1564. . addisionali agli Statuti . 6.º La.Rif. dagli Statuti de' 30. Sett. 1664. V. Arti.

2. I Medici, e Chirurgi non devono esercitare Eserciultre i limiti dell' Arte, e della matricola (cioè i primi per l'interno, i secondi per l' esterno del corpo umano) pena l'arbitrio, e Scudi 25. di cui un 3.º và al notificatore: Le Ricette devono essere scritte, e firmate da lo-: 70. altrimanti gli Speziali non possono eseguirle setto pena di Scudi 10. e devon conservarle in filza. P. 12. Ott., 1560.

3. Per esser pagati delle loro, mercedi deveno dentro tre anni dalla visita, e cura produrre in Tribunshe la Notula giurata, e fa piena prova: apirato tal termine, il Credito deve provarsi nei modi ordinarj. O. 10. Ott. 1767.

4. I Medici e Chirurgi condotti devono curare grotis i Militari distaccati nol Paese perchè fanno parte di quella popolazione. C. 4. Nov. 1815. V. Comunità N.º 55. e segg.

5: La C. 12. Dic. 1815. ha ristabilito i Medici, e Chirurgi Fiscali, e ne hà fissasi gl'obblighi, ed i diritti. V. Esposti. Firenze. Referti .

MENDICANTI: Il B. 27. Ott. 1621. proibì di Canto

MER

questuare in Firenze, e creò un Reclusorio à S. Marco vecchio: i BB. 3. Ago. 1671. 22. Giu. 1688. 13. Gen. 1701. e 24. Apr. 1727. proibirono questuare in Firenze senza la licenza della Congregazione di S. Gio. Batta, e sempre ai Forestieri, il tutto sotto gravi pene.

2. L' E. 16. Ago. 1765. proibì accattare sopra sedie, carrucci, e letti, o mostrando piaghe, e mutilazioni sul motivo che per gl' infermi eranzi gli Spedali, e proibì questuare dopo le ore 24., il tutto sotto pena di Carcere, e arbitrio.

3. La N. 31. Ott. 1793. §. 1. e 2. hà proibite parimente il questuare in Firenze senza il segno della Congregazione, ed a tutti dalle ore 24., al levar del Sole, e per le Chiese sotto le pene ivi espresse.

4. La stessa N. indicava le qualità necessarie per ottenere il segno. Ora la N. 18. Dicem. 1815. ha creato in Firenze una Pia Casa di Refugio, e proibita la questan nella Città, e Parrocchie Subalterne pena la reclusione in detta Casa, e per i recidivi la Carcere da 3. giorni a un mese. (1) V. Ciatlatani. Questus.

MENSE. V. Beni Ecclesiastici. Curie Vescovi. MERCANTI, Bottegaj, e Artefici: i loro Libri per oggetti relativi alla Mercatura, e Artefanno fede contro i Mercanti, e Artefici. Contro i non Mercanti, fanno fede se il debitore, è convenuto dentro un' anno dal gior-

<sup>(1)</sup> Questa N. ha per gl'altri paesi la richiamata in vigore gl' 00. veglianti.

no in cui su scritta la partita, o dalla scadenna se nella partita era fissato il termine à
pagare: passato l'anno non fanno fede, salve le altre prove. L. 15. Feb. 1789. (1)
V. Servità. Ufficiali.

MERCANZIA: Suoi Statuti de' 26. Mar. 1585

E per la Corte di Mercanzia di Siena, de'

2. Apr. 1644. = Rif. degli Statuti di Mercanzia di Firenze de' 11. Apr. 1713.; conferma della med. O. del 1733. (senza giorno)

2. La L. del 1. Feb. 1770. soppresse il Magistrato o Corte de' sei di Mercanzia.

3. Tariffa del Nuovo Tribunale o Corte di Mercanzia de' 4. Nov. 1775.

4. L. 12. Ginguo 1778. sulla Giurisdizione di esso. (2)

5. L. 4. Ago. 1782. che lo sopprime, e ne affida le attribuzioni ad altri Tribunali. V. Arti. Camera di Commercio. Tribunale Esecutivo.

MERCATI: R. 28. Ago. 1741. sulle Contrattazioni del bestiame al mercato del Borgo a Buggiano.

2. B. 8. Mar. 1643. che assegna il posto ai venditori di ciascun genere nei Mercati di Firenze.

3. B. 23. Giu. 1770. che circoscrive il Circondario dei *Mercati* di Firenze, e assegna il posto ai venditori come sopra.

ý

Ú

(2) Vi son annesse le II. per i Tribunali in materia Esecutiva.

<sup>(1-)</sup> Bisposia Pransitorie per i casi anteriori NN. 9. Feb. e 24. Ago. 1790. . Ora ciò è regolato dal Codice di Commercio.

HER

4. N. S. Gen. 1789. elle proibisce il Mercato di paglia, Carbone, ec. presso la Chiasa di S. Gio. e lo transcrisce sulla piazza vecchia ( idi S. M. Novella.

5. N. 21. Dic. 1792. sopra i Mercetti di Firen-

ze in esecuzione delle LL. Annonarie.

5. Regel. per i med. e altri deutro le 25. miglia (1) de 26. Mar. 1793. e Ci 19. Luglio 1794. dichiarante che esse non derega. alle privativa dei Proventuari dei macelli.

7. I MM. 26. Apr. e 13. Sett. 1773. abolizone ogni divitte di preferenza nelle compre ai Merenti. e ogni vincelo di Luego ed ora.

8. E. 20. Feb. 1796. sul Mercate di Bustiame fuori della Porta alla Croce di Firesse.

9. Ai mercati di Commestibili soprintende la polinia per la salabrità dei generi, ed canttonna
dei pesi, e misure: ad essa i Grassicni faranno i loso rapporti. Chi insulta i Grassicni in
esercizio si punisce colla Carcere fin in giorni 1% e inabilitazione a poter vendere, o tener hottega fin in tre anni. I Giusdisenti, e
a querela dei lesi, o sull' avviso dei Canceieri visiteranno le hotteghe di tempo in tempo: e trovata ma delle sud. Contravvenzioni, la puniranno economicamente con multa
da d'. 20. a 100. e carcere fin in 1% giomni, o inabilitazione a vendere per 6 mesi,
o un' anno; e quanto ai recidivi cea imbilitazione per tre anni o Esilio dal Lnogo, e 6,

Digitized by Google

na e frode nel peso, o misure: e velle che i pressi si tenessero affasi dai venditori.

miglia intetito fine in m' anno, a sempte se vin inogiala restituzione del presse mel percetto, il sottopramente del grindro insulabre, e la Gonfista delle Stadero noti giuste; o non seguato; salvo il ricorso ai Ministri Saperiori di Polizia. M. 17. Mare 1803. V. Geniunica. Ricre. Genera frumentari.

MERETRICH La L. 1. Ott, 1558, proible comprar robe de esse penché éssendo forestiere non defendamero i Creditori.

2. Nos godon della tollevanzaves non in quanto non idian seendalo, no sinu causa di rieso e disordini: non posson abitane dentro baccia zoti dei Genventi di Mansohe. Le 29.

. Lug. 1561.

3. I BB. 6. Mar. 1579. 8. Mag. 2628. 23. Ago. 1680. e 15. Giu. 1639. 1' obbligavano botta gravi peme, ad abitare in certe etrade: proibivan lare di pirter certi evantmenti, e d'andar di giorne in vettura, e Garrezza per l'ifeaze: de attrinere a cassagnarei periodical mente all'ufizio dell'ouestà, e vistason loro il masthorarei, senta licentà di esso, uscit di notto, o assentarsi, ritener, seco verusa donna mente per serva o beachà fotse parente, at non ora descritta all'afizio come merutrice, e di tenet giucce; le dibligarone a portar un segno giallo nel velo, o altro ornamento de testa; regolarone i loro atti, e contretti, e preibirene a sutti offenderle, o insultarle.

4. La P. 3. Lug. 1625. ammesse le meretrici dette private, cioè non descritte all'unzio, e le sottopose a una Tassa.

5. Ora questa materia dipende liberamente dalla polizia nel doppio aspetto della pubblica salute, e dell'ordine pubblico:

MESSE, e Suffragj: i lasciti per tal capo se eccedono il valore di Zeoch. 100. o la zosima dell' credità non possono essere eseguiti senza la grazia Sovrana, esistano, o non esistano congiunti in qualunque grado del disponente. MM. 18. Ago. 1777. e 6. Giu. 1778.

Nomina MESSI: Devono avere 25. anni compiti, saper leggere, e scrivere, esser di buoni costumi, e senza pregiudizi colla giustinia. L. 8. Feb. 1775. 6. 1. (1)

2. Agl' eletti si spedisce il Decreto di nomina e danno le solite mallevadorie, e sodi sene

za spesa. S. 6.

Incompatibiliil. Non posseno esercitare nello stesso Tribunale il Padre, e il Figlio, il Nipete e il Zio
Paterno, o Materno, due Fratelli o Cugini,
il Suocero, e il Genero. §. 7.

4. I Messi non possono essere Burgelli o Fa-

miglj. §. 8.

Stipendi 5. I Messi hanno Scudi 4. il mese fuorchè a Campiglia e Liverno eve ne hanno 5. e ai Bagni di S. Giuliano eve ne hanno 2. Regel. 11. Ott. 1783. §. 1. 2. 3. (per il Fiorentino).

6. Si pagano dal Camarlingo Comunitativo de-

po il dì 20. d'ogni mese. §. 4.

7. Se il Messo è anche donzello della Comunità, questa li pagherà per tale ufficio un Salario a parte. §. 8.

<sup>(1)</sup> Balla loro elezione anticamente V. i §§. 2 ° 3. di questa L. e la C. 7. Ago. 1779. Ora si nominano dal Presid. del B. Gov.

8. Si mutano dopo un discreto tempo secondo i Mute ricorsi che vi saranno senza lasciarli troppo in un Tribunale, e con lasciarveli quanto basti perchè prendano la necessaria pratica dei Luoghi: se ne mutera ogn' anno un piccole numero e non si faranno muta a troppo gran distanza. §. 4. L. sud. 8. Feb. 1775.

9. Nei Tribunali eve ne è più d' una non si muteranno tutti in un tempo senza gravi cause, perchè rimanga sempre una pratico del Pa-

esc. 6. 5.

10. Selle loro attribuzioni vi è una P. 6. Giu. Eserci-

11. Deveno ad ogni richiesta accompagnar gl'

Escentori alla Casa delle persone da esceutarsi, o arrestarsi, pena se ricusano la dimissione: nen devono però nè portar armi, sè prender parte nell' esceusione, o arresto sotto la
stessa pena, ma unicamente assicurare alla
persona da arrestarsi, che quelli sono gli Esccutori. C. 9. Mar. 1769.

12. Non possono tenere ajuti non approvati, ne si approveranno mai che a loro rischio, e coll.

obbligo di pagarli. S. 9. L. del 1775.

13. Dove è l'ajuto il Messo principale risiederà presso il Tribunale, e il Giusdicente invigilerà che presti il servizio che può, e non

divenga un ozioso pensionato. §. 10.

14. Non possono fat questue nè ricever regati in denaro, o generi, pena la perdita dell'Impiego: i Cancellieri Comunitativi e i Giusticenti ne daranno parte. §. 11. e Regol. 11. Ott. 1783. §. 11. V. Questue.

15. Devone risiedere dove risiede il Gausdicou-

te. S. 12. L. del 1775.

Digitized by Google

16. Le Comunità di concerto col Giudicente, gli provvederanno l'alloggio ma essi ne pagheranno la Pigione. 5. 13. e Regol. 11. Utt. 1783. 6. 10.

17. Stamo personalmente a sindaeato a fin d'anno per rispondere ai ricorsi avanti l'Astorità che gli ha eletti presentando i Bouserviti del Giusdicente, de' Magistrati delle Comunità Locali, e degl' Unis Superiori della Città Capoluogo della Previncia, e son seggetti alla conferma annuale. L. del 1775. §. 15. 16. 17. è Regol. 11. Ott. 2783. §. 7. e 12.

18. Ove son più Messi il Ginsdicente divide le gite, e le funzioni, ma devono supplirsia vicenda, e l'uno può sempre essere incaricato del servizio attributto all'altre. §. 19. L.
del 1775.

19. Sono riunite a Messi le funzioni di Sindaci de' malefizzi, e retteri de Popoli, a Gavallari che sono soppressi, e servono i Grassicri nelle loro ingerenze. §. 21. 25. e Regul. 11. Ott. 1783. §. 9.

20. Tutti gl' Incerti civili, e criminali si mettono in una Cassetta, e si dividono ogni mese fra tutti i Messi del Tribunale. S. 22. 26. 6

Regol. del 1785. §. 6.

21. Ove le funzioni di Soprastante si fanno dai Messi, ciò spetta al messo più atamo, e gl'altri lo suppliramo mentre è occupato si questo servizio: Anche gl'Incerti di Soprastante si mettono nella Gassetta. §. 27. 28. L. del 1775.

22. Il Giusdicente può sespendere i messi con renderne conto e destinare un interine. Si

30. 31.

3.-Un Messo inabilitato a servire in una Giurisdizione non vi può andare neppure come

famiglio. & 33.

24. I Messi non possono fare atti civili fuori della Giurisdizione civile del lore Tribunale nè oriminali fuori della Giurisdizione criminale. pena la nullità, speso, e danni. S. 34.

25. Sutto le stesse pene non posseno far atti neppure nel loro Territorio senza mandato del Giusdicente o del Notaro, e nemmeno per ordine d' un altra autorità dovendo ricevere tutte le commissioni da detti Ministri. §. 35.

26. Il Giusdicente si varrà de' secondi Escentori se il Messo referisse nulla da gravare, o anche in vece del Messo se la parte istante lo

allega a sospetto. §. 36.

27. I Messi per i loro affari possono essere vonvenuti ed esecutati come ogn' altro avanti il

Tribunale eve servono (1) §. 37.

28. Le nuove LL hanno dato ai Messi il titolo di Cursori: Sopra i loro atti V. il Regol. Gursôri di Proc. Civ. 5. 1023. e 2022. = La C. 23. Nov. 1814. prescrisee varie disposizioni provvisorie sulle loro funzioni, e salari fino al 1815. V. Curie Ecclesiastiche. Esecutori · Privilegio di povero. Regali. Tariffe. Vicari.

MILITARI: Non posson contrar matrimonio senza licenza Sovrana: e senza la presenta- Matrisione di essa i Parochi non daranno lore la

Tomo 11.

<sup>(1)</sup> II 6. 58. dave alla parto l'ozione di convesirli avanti i Tribunali di Firence; è unito a queste L. il Ruole dei Messi del Fierentino, e lero Salarie .

Benedizion Nuziale. C. 14. Nov. 1752, MM.

21. Nov. 1764. e 24. Lug. 1765.

2. Così le promesse di Sponsali di Militari son nulle senza il R. assenso anche dopo il congedo del militare, e beuchè precedute de Stapro: L. 7. Lug. 1778. N. 30. Ago. 1815.

Delici 3. I Vicari dopo che è stato compilato un processo contro persone godenti del privilegio militare, lo rimetteranno all' Auditor Miktare. Se vi son implicati anche altri non militari la Copia che serve per la partecipazione al Supremo Tribunale di Giustizia si rimetterà da essi all' Auditor Militare che dopo statuito l'occorrente, quanto ai Militari, la passarà per gl'altri al Tribunal di Giustizia. C. 24. Gen. 1794.

Militari

Arrivo 4. I Militari Tossani, o Esteri che giungono in Toscana devono dentro 24. ore far visare le loro Carte dal Comando della Piazza; senza tal visto niun albergatore può alloggiarli, e saranno arrestati. N. 24. Nov. 1814. V. Cappellani . Disertori . Ingaggj . Invalidi . Medici. Truppe. Ufiziali.

MINIERE: E' abolita ogni Regalia, e privativa sulle med.; tutti possono senza licenza scavarle, e far suoi i metalli scavati, semime: talli, e Pietre dure, e preziose. L. 13. Mag.

1738. §. 1.

2. Ma se si fà lo scavo nel suolo altrui, o con pericolo`di danneggiare gl'altrui Edifisjo fondi, si dee riportare il consenso degl' interessati, e adempire le condizioni sotto cui fi prestato, e se sono in prossimità di Strade R. o Comunitative s' osservi la N. 2. Agosto 1787. (V. Cave.) §. 2.

3. Son abolite tutte le grazie contrarie alla pres.

L. meno quelle date a titolo correspettivo o oneroso, e quando esse pure sian estinte per lasso di tempo si osserverà la pres. L. S. Z. V. Cave. Pietre dure.

MINISTRI: V. Abuso d'Autorità. Baratteria. Ingiurie. Giudici. Impiegati. Ufizj pubblici.

MINORI: Il B. 12. Ago. 1731. e la C. 13. Nov. 1745. vollero che le obbligazioni de' minori, e Donne maritate si facessero avanti i Capitani d' Orsanmichele colle solennità statutarie.

2. I Messi daranno notizia ai Giusdicenti, e i Potestà al Vicario della morte di quei che lascian minori senza Tutore. C. 6. Giu. 1568

II. 8. Giu. 1782.

3. Agl'effetti Civili si avean per maggiori quei che avean compiti i 20. anni; ai criminali, quelli che ne avean compiti 18.; i minori d'anni 12. non potevan punirsi per verun delitto. B. 23. Lug. 1561. OO. 15. Gennajo 1744. \$: 1.

4. Vi son dell' II. ai Giusdicenti de' 21. Sett. 1621. oltre le sud. degl' 8. Giu. 1782. assai dettagliate sul loro ufizio negl' affari contenziosi, ed Economici: di pupilli minori, e sottoposti: bisogna combinarle colla moderna L. de' 15. Nov. 1814. sulla minor' età che vi ha in parte derogato.

5. Vi è pure una L. sulla Tutela e cura de' 8. Gin. 1767. L' Art. 13. e segg. vogliono che sian riguardati come miserabili, e esenti da ogni spesa i pupilli che non hanno più di 500 Scudi di Patrimonio netto, e fruttifero.

6. Una L. 26. Sett. 1802. sopra i Contratti de'

figli di famiglia, minori, o sottoposti dichiarò che non davan azione civile nè criminale contro di essi, e stabilì varie pene contro i contraenti, complici, e meszani. La G. So. Setti di sulla di lei esecuzione volle che si tonesse registro nei Tribunali delle obbligazioni già contratte. Ora ciò è regolato dalla L. 15. Nov. 1814. che contiene anche la disposizioni Transitorie.

7. I ricorai contro i Giudici rispetto all'economico dei patrimoni di minori, e sottoposti si portano alla respettiva Ruota Civile. Rif.

13. Ott. 1814. S. 27. 76.

MISERABILI: V. Privilegio di povero ec.
MISSIONI: I Giusdicenti non le permetterapno
senza licenza del R. Diritto: in essa si ordinerà di farle nella Chiesa, senza spettacolo.
in tempi da non distrarre i Contadini, e altri dal lavoro, e di finirle al tramontar del
Sole. I Giusdicenti posson derogare a alcuna
di tali condizioni ove le circostanze locali lo
esigono. C. del Nov. 1776. (senza giorno)
MODIGLIANA Comunità: Regol. partic. del

21. Ott. 1775. MOJE: V. Boschi . Sale .

MOLINI: La licensa per costruire Mediai, e Edifizi a acqua si da dalla Comunità, osservati i metodi veglianti, e col pegare le solite tasse. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Figrentino). §. 35.

2. Per ogni molino uuovo o aggianta di doccia, o palmento ad uno vecchia, senza deuunziarlo a decima vi è la penale di 2. 21. a favore dell' accusatore. Non hà luogo la penale es

MOL

le trasgressione è scoperta dal Tribunale, o dal Cancellier Comunitativo, o denunziata apontaneamente dal trasgressore. C. 23. Ago.

1782:

2. Allorche è domandato d'erigere nuovi molimi, il Magistrato Comunitativo farà affiggere gl' Editti, con un termine ai Possessori, e abitanti interessati alla deviazione delle acque a dar il loro consenso, o ricusarlo con i motivi in scritto. Oqindi il partito e tutte le Carte si rimetteranno al Sen. Soprassindaco che le ritornerà per l'esecuzione, se la cosa è regolare, e se i voti dei consenzienti a fronte dei dissenzienti sono eguali ai due terzi, o me renderà conto a S. A. R. se occorre; se l' apposizione è relativa al solo interesse privato si rimetton le parti al Tribuuale competente. C. 9. Ott. 1795.

La C. 17. Nov. 1815. ha rimesse in vigore dopo il 1. Gen. 1816. le Tasse sopra i moli-

ni, e Edifisj a acqua. V. Privative.

MONASTERJ, e Conservatorj: 1 Vestimenti, Vestie Professioni si faranno di mattina, e finiran-menti e Professioni a messo giorno. L. 29. Nov 1753. § 1. (1) sioni.

Non possono vestirsi neppur come Converse enelle che non hanno 20. Anni compiti ne esser accettate che tre mesi prima di delta età. M. del 4. Mag. 1765. §. 2.

<sup>(1)</sup> Questa. L. ne regola il modo e proibisce ogni Dempa, sotto pena di Scudi 500 a favore dello Spe-Pale di S. M. Nuova La preibì pure la N. 24. Ago. 1784. S. 1. 2. che soppresse sutti al' emolumenti soliti di queste oceasiqui.

MON

3. La monacande prima d'essere accettate deve star sei mesi fuori di qualunque Monestero. §. 4. (1)

4. Tutto il presente M. s'applica anche si Con-

servatori senza voti ne clausure. §. 3.

5. Per l'ammissione di quel numero di Monache che ogni Convento può mantenere si preferiranno sempre quelle del Luogo, e poi le saddite : le forestiere non si accetteranno mai

come Converse. M. 30. Lug. 1782. S. 8. 6. Nei Monasterj dopo l'anno del novisiato, la novisia invece di Professione potrà promettere l'osservanza delle Costituzioni depo di che sono abili a tutti gl' Uffisj delle Monache professe e godono de' medesimi diritti, ma possono sempre tornare alle foro Case. Tal promessa si farà privatamente in mano della Superiora senza alcuna funzione Ecclosiastica e colla Clausula che la novisia non intende di far verun voto ne semplice ne solenne ma di restar sempre nella sua libertà. N. 28. Mar. 1785. S. 6. e C. 16. Sett. 1789.

7. Non si può professare che compiti i 30. anni; prima di questa età sono proibiti anche i voti semplici sotto pena dell' Esilio per chi li consigliarse, e se fossero le Monache della proibizione di più vestire nel Monastero. §. 7. 8.

<sup>(1)</sup> I seguenti Articoli, la C. 7. Gen. 1777. le II. ai Giusdicenti, e Operaj de' 18. Mag. 1775. e la C. 19. Lug. 1777. riguardano l' esame delle monavande avanti l'accettazione, e sua forma, e le licento dei Giusdicenti per la vestizione.

8. Ne' Conservatorj i vestimenti saranno privati, e senza funzioni di Chiesa; gl'abiti saranno uniformi, senza velo, o altro segno monustico; non vi si fanno Professioni, nè Voti.
6. 11.

9. Le suddite non possono monacarsi in Conventi Esteri, che previo il solito esame, e il pagamento a uno Spedale di Toscana dei doppio della Dote che si dovrebbe se si mosacassero in Toscana: Auche se vien concessa la dispensa Sovrana devono pagare la dote semplice allo Spedale Toscano. N. 4. Sett. 1708. e C. 30. Gen. 1790.

30. Sono esenti dall' obbligo di star 6. mesi fuori del Convento prima della vestizione le obla-

te dei Conservatorj. C. 2. Lug. 1789.

11. Per le Oblate de Compervatori non è necessario l'Esame avanti la Vestizione. G. 19. Nov. 1791.

12. Niuna fanciulla può essere ammessa a fac le prove se non hà 18. anni compiti. C. 30.

Nov. 1792. (V. i NN. 21. 24.)

12. La Dote delle forestiere per monacarsi in Doti
Toscana sarà doppia di quella delle suddite:
non si diminuirà che di consenso dell' Operajo in vista delle circostanze del Monastero,
ma in gnisa che sia sempre molto maggiore di quella delle suddite: Tal consenso è necessario per diminuire la dote anche a quest'
ultime. C. 15. Feb. 1777. e M. 30. Luglio
1782. §. 8.

24. Per le Converse non si può esiger dote ma solo un corredo del valore di Scudi 25. e non più: Ne' Conservatori senza voti, se la Con-

Digitized by Google

versa vuole uscire non è tenuta pagar gl'alimenti che si hanno per compensati col servizio. Alla dete sud abolita non si sostituira altro peso a titolo di Livello o altro, nè si diminuira ciò che i Conventi erano soliti somministrare alle Converse. M. 4. Mag. 1775. e C. 18. Mag. 1775. S. 6.

15. Il M. 30. Lug. 1782. abolì le Doti per le Converse e Oblate, e invece sostituì una elemosina allo Spedale Loçale, e in mancanza a quello che riceveva i malati del Luogo: questa Elemosina fù fissata a Scudi 25. per le Converse; e per le velate in una somma eguale alla Dote; e ciò anche per l'oblate dei Conservatori. §. 1. 2. 3. 4.

16. Per le serventi negli Spedali, non avea luogo nè Elemosina, nè Dote: Lo Spedale può sempre congedare quelle che per impotenza o cattiva volontà non fanno il loro dovere § 5.

17. Lo Spedale che riceve le Elemosine delle monacande doves renderle in tutti i ensi in cui il Convento avrebbe dovato rendere la Dofe . §. 6.

18. Alle suddite S. A. R. accorda secondo i rasi condonazione, o diminuzione d' Elemosina, ma con gran riserva, e dopo essersi assicurato della vocazione onde il sacrifizio della monacanda non serva di compenso economico alla famiglia. S. 9.

19. Il Convento nou può esiger nulla dalle monacande nè a titolo di Livello, esenzion d' ufizi, regalo, corredo, mobili, o altro titolo anche correspettivo, sotto pena di restituire, MON 41 MON 41 e arbitrio fino alla soppressione del Monaste

ro. S. 10.

20. Le l'amiglie posson assegnare alle monacande un' annuo Livello per i loro bisogni personali, ma il Monastero non può intervenire a pattuirlo sotto pena dell' Art. preced. §. 11.

21. Gf Operaj son responsabili delle contravvenzioni: fisseranto per ogni Monastero una ristretta somma per le vestizioni e Professioni comprese le mancie, e regali, e oltre questa somma la famiglia della monacanda non

potra far veruha spesa. §. 12. (1)

22. L' Elemosine allo Spedale son tassate come segue. = Per le velate o Oblate Nobili di Firenze Scudi 750. = Per le Nobili di Provincia Scudi 450. = Per le Cittadine di Firenze Scudi 200. = Per le Cittadine di Provincia Scudi 100. = è come per le Cittadine di Provincia per le ragazze delle Città di famiglie che vivon civilmente con Patrimonio, Impieghi, o Industria: Per le ragazze di famiglie di ' Terre e Campagne, che posseggano quanto basta per esser imborsate nelle borse della Comunità Scudi 80. = Per le Artiste di qualunque Luogo Scudi 50. E per le Forestiere, che non posson accettarsi se non che come velate, sempre il doppio = Per le Converse Scudi 25. = L' Elemosina si paga allo Spedale prima della vestizione che non si permette se non n' è presentatata la ricevuta all' Opejo. M. 26. Gen. 1784. N. 1. Sett. 1798.

<sup>(1)</sup> Vi è una N. Transitoria del 5. Nov. 1782.

23. Nascendo dubbio sulla condizione della monacanda si chiederà sempre la somma maggiore per lasciare che la famiglia produca al Giudice competente le giustificazioni necessarie onde pronunzi secondo la giustizia. CC.

27. e 28. Ago. 1794.

24. Si restituisce la Dote alle ragazze che prima di professare escano dal monastero: devono restituirla anche i Conservatori, se escuno per maritarsi, o se vi sono restate meno di 10. anni: se vi sono state più di 10. anni e non escono per maritarsi, la dote si compensa in tutto, o in parte con gl'alimenti, e si concerta col Soprintendente dello Spedale a cui fù pagata la somma da restituirsi. N. 28.

Mar. 1785. S. 9.

25. Per l'elemosine si posson consegnare allo Spedale le Cartelle di Doti ricevute da LL. Pij con supplir in contante ciò che manca. O ritrar ciò che avanza, e ciò quando lo Spedale le riscuote. La cessione si fà colla firma di chi di ragione in calce della Cartella. La vestizione purifica la condizione del pagamento senza aspettar la professione ancorchè fossero conferite sotto la condizione del Matrimonio temporale, perchè le Oblate possono sempre contrarlo. C. 30. Lug. 1785. e N. 30. Gen. 1786.

26. Se nelle Cartelle date allo Spedale vi è un eccedente questo si rende subito in contanti quando la Dote fosse stata pagata in contanti almeno in somma eguale all' importar della Cartella che forma il sopravanso: diversamente quest' eccedente non si rende che depo la

professione, e se non segue; tutta la dote si restituisce al Luogo Pio che la conferì. C. 24.

Mag. 1793.

27. La Dote ricevuta dallo Spedale si lucra da esso se la monacanda muore dopo un' anno dalla vestizione benchè senza professione: Se muore prima si rende a chi di ragione; e si rende sempre se esce dal Monastero prima di giungere all' età della professione. N. 28. Mag. 1795. (1)

28. Non possono collocarsi in educazione e con-Educanvitto ne' Monasterj, ragazze minori di anni dieci compiti: meno che nei Conservatori senza voti. M. 4. Mag. 1765. S. 1. M. 30. Dicem.

1779. N. 15. Gen. 1780.

29. Nei Conservatorj ove ciò è possibile si farà scuola gratuita alle Ragasze del Paese.

N. 28. Mar. 1785. S. 16. (2)

30. Gl' Operaj annunzieranno al R. Diritto la vacanza de posti gratuiti con rimettere le suppliche delle Concorrenti, e il loro parere. C. 18. Giu. 1803.

31. Il servizio Spirituale dipende dagl' ordina- Governs rj: Il temporale, ed Economico dagl' Operaj de' Mo-' P. 17. Apr. 1545.

32. Gl' Operaj devono tenere lo stato attivo, e passivo del Monastero. 00.3. Lug. 1766. §. 1

(2) Sir questa L. vi è una C. Transitoria del 15 Ago. 1785.

Digitized by GOOGLE

<sup>-(1)</sup> Una N. 18. Ago. 1804. riguarda le Doti per T Conservatori ripristinuti in Monasteri per Decreto degl' Ordinari La C. 5. Magg. 1786. o N. 4. Mag. 1807. tolsero agli Spedali, e resero ai Conservatori la Dote dell'Oblate.

33. I Ministri del Convento conseguerano all' Operajo ad ogni richiesta tutti i libri, soritture, notizie ec. 5. 2.

34. Gl' Operaj devono egn' anno farsi render conto de tali Ministri, e so sono in deficit

darne parte. S. 4.

35. Tutti gl' Impiegati temporali devone essere confermati ogn' anno nel Dic. dall' Operajo, altrimenti si hanno per congedati. §. 5.

36. Essi dipenderanno unicamente dall'Operaje pena la perdita dell'Impiego e i danni, e non eseguiranno altri ordini. S. 6. e C. 18.

Mag. 1775. \$. 8.

37. Gl' Operaj faranno ogni tre anni almene visitare da Periti probi, e capaci gli stabili rustici, e urbani (1) del Convente, e se ne faranno rimettere la relazione. OO. sud del 1766. \$. 7. e C. 18. Mag. 1775. \$. 9.

38. Niuno può esser Operajo di più di tre Monasterj. S. 8. 00. del 1766 e S. 12. C. del

1775.

39. Gl' Operaj invigileranno che gl' Ecclesiastici addetti al servizio spirituale del monastero facciano il loro dovere. C. 13. Maggio 1775. S. 1.

40. Questi non s'ingeriranno nell' Economico che spetta si soli Operaj, come l'ammini-

<sup>(2)</sup> La N. 5 Sets. 1782. ordinà la vondita o allivellazione di tutte la Caso, a bottoghe spettanti a Conventi , e Conservrori e non insetvienti all'uso di essi, o loro impiegasi e Terreni. La spingazione di assa, e salla proluzione nell'acquisto vi sono le NN. 23. Sett. 1782. 1. Lug. 1783. e le GG. 26 Pen. 1783. e 20. Ott. 1784.

strazione degl'effetti, riscuotere, pagare, re-

golare le spese ec. 9. 2. 3.

41. L' Operajo elegge gli Scrivani, Procuratori, Fattori, Ortolani, e altri Ministri, e le Camarlinghe procurando quanto a queste di combinare il gradimento delle monache: Vacando il posto di Medico, o Chirurgo presenterà alle monache una Nota di più soggetti capaci. §. 4.

42. L'Operajo si fa render conto e fa i saldi col Procuratore, Fattore ec. e cerchera che si aumentino l'Entrate, e diminuiscapo le

spean . §. 5. 6,

43. La conforma annua di esso non è necessasaria per le Camarlinghe, e per i Medici, e

Chirorgi . S. 7.

44. Per alienare, allivellare, e ipotecare stabili, è necessario il Decreto del Magistrato Supremo. § 10. e C. 7. Ago. 1775. V. Beni Ecclesiastici.

45. Lascieranno alle monache la nomina ai benefizi di lor patronato, insinuando loro se si tratta di Curati di assicurarsi dall' Ordinario dalla capacità dei concorrenti; e se per regola la nomina spetta a loro, e che il benefiziato deva esercitare qualche funzione nel monastero, procureranno di combinare il gradimento delle monache. C. 18. Maggio 1775.

§ 11. V. Benefizi.

46. Non promiscueranno i loro interessi con quei del monastero, ne si varranno dei di lui be-

ni, e Ministri per uso proprio. §, 14.

47. Gl' Operaj, Confessori Procuratori, Predicatori ec. hanno diritto all'onorsaio cui possa esser luogo, ma non a regali in commestibili, o altro dal monastero o monache. C.

18. Feb. 1778.

48. Son soppressi i Direttori Ecclesiastici dei monasteri, e rimpiazzati nelle sacre funzioni dai Vescovi, o dal Confessore, o dal Paroco. N. 24. Ago. 1784. S. 3.

49. In tutti i monasterj si introdurra la vita comune, e se l' Economia lo impedisce non si ammetteranno altri individui finchè si pos-

sa introdurla. S. 4.

50. Introdotta questa restan aboliti tutti i Livelli, e prestazioni che le famiglie pagavan

alle monache. S. 5.

51. Ogni monastero avrà un solo Operajo, § 6. 52. I Vescovi iuvigileranno sulle buone scelte dei Confessori, e lore condotta, e affinche non faccian conferenze colle monache alle Grate. E' abolito ogni regalo che ritiravan dal monastero, o dalle monache: Avranno una provvisione da fissarsi dall' Operajo e dal Vescovo, in proporzione delle forze del monastero numero degl' individui, incomodi, tempo, e gita necessaria, se il monastero è fuori di Città, ma non occederà Scudi 4. il mese. Fisseranno pure un discreto trattamento da non poterai eccedere, per il med. quando debbasi trattenere nel monastero. Invigilerauno che le monache non gli dian regali neppur per Messe o altro, essendo ciò contrario alla vita comune, e che non ne riceva, fuorchè per la Messa cantata in occasion di vestimenti, Professioni, e Mortori neppur dalle famiglie delle monache. C. 18. Dic. 1784-

MON 47

53. Si considerano come monasteri quei soli ove si pratica la vita comune: gl'altri sono Conservatori. N. 28. Mar. 1785. §. 1. 2.

54. I Conservatori dipendono da Vescovi quanto alla Chiesa, funzioni sacre, e elezione di Confessori, e nel resto dal R. Diritto: devon aver un Operajo secolare. N. 28. Margo

1785. §. 10.

55. Nei Conservatori si ammettono anche le Vedove; non vi si fa verun giuramento o promessa d'osservare le Gostituzioni. La Comunità può disfarsi dell'oblato che ne disturbassero la quiete, o nou si prestassero ai loro doveri, e ciò con partito formale, col consenso dell'Operajo, o partecipazione al R. Diritto. Le oblate possono uscir sempre, ma in tal caso non saranno più ammesse in quel Conservatorio. §. 12.

56. Nei Conservatori non entrano altr' nomini che i Parenti più prossimi dell' oblate, col consenso dell' Operajo, e della Superiora, col quale possono audare qualche volta alla loro casa purche siano accompagnate da alcun' altra oblata, e ritornino la sera al Conservato-

rio. §. 13.

57. Vi si ricevone anche le Vedove, e le Donne separate dai mariti, e le ragazze in educazione sempre con pagar la dozzina . § 14. 15

58. Gl' Operaj decadono dal loro ufficio quando vengono sottoposti al Curatore; Il Giusdicente ne informerà la Segreteria del R. Diritto C 2. Apr. 1791.

53. GP Operaj non devono trascurare nersuna delle cautele che si praticano nell' Amministrazioni pubbliche. Devono esigere mulleva-

Digitized by Google

dore da quei che maneggiano denari o rebe del Convento, e conoscere della di lui ideneità. Ogni 5. anni nel mese di Giugno rimetteranno al R. Diritto lo stato attive, e passivo firmato dal Procuratore o Computista con indicare le variazioni seguite nel Sennio: Rimetteranno pure nel Feb. d'ogn' anno il bilancio d'entrata e uscita dell'anno scorso in capi separati, e una tabella a parte degl'Individui distinguendo le Professe dalle non Professe, le Converse, quelle che fanno le prove per Velate o Converse, le Secolari, Convittrici, o Serventi, e i l'attori, e altri Inservienti che ricevono il vitto dal Convento: Così il Convento conoscerà se può vestire altri Individui. C. del Nov. 1793. (sensa giorno) (1) V. Debito pubblico, Deputazion de' Monasterj, Beni Ecclesiastici. Manimorte. Ordini Regolari . Vescovi . Vicarj Regi .

MONDUALDI: BB. 30. Log. 1568. e 1589. sensa giorni) che danno faceltà ai Capitani

d' Orsanmichele d'interporli.

<sup>(2)</sup> Vi è un Regol. Gen. de' 6. Sett 1785. in 24. Capit. per i Conservatorj; è spiegate solle CC. 22. Ott. e 5. Nov. 1785. e 9. Gen. e 4. Mag. 1786 la N. 13. Ago. 1804. riguarda pare il regime dei Conservatorj, e l'accesso degl' Estranei ai med. = Secondo la N. 30. Lug. 1807. ogni Monastero , o Conservatorio doves aver due Operaj i quali mon potoan agir che insieme : une poteva castr Ecclesiastico, s a nomina del Vescovo. Gl'Art. 2 e 8. della L. 15. Apr. 1802. rimetten in vigore le Costituzioni Canoniche, e Conciliari, e voglion che gl' Operaj non dispongan di cosa notabile senza il Consenso dei Vescovi.

2. M. 18. Apr. 1776. che ordina un registro gen. dei mondualdi nella Cancelleria del Magistrato Supremo sulle portate rimesse dai Tribunali. V. Donne. Minori.

MONETE: Sono in grandissimo numero le disposizioni occasionali che proibiscono, o permettono secondo i tempi diverse specie di monete forestiere, o ne regolano il corso.

2. La prima moneta d'oro fi battuta dai Fio-

rentini verso il 1252.

3. Il B. 9. Mar. 1537. proibì foudere, o strugger le monete Toscane fuor della Zecca, tosarle, sfogliarle ec. e coniare, o far coniar monete fuori della Zecca, o in Zecche Estere, e ritener arnesi atti alla monetazione, il tutto sotto pena della perdita, e arbitrio; e i BB. 18. Mag. 1552. 5. Gen. 1563. 18. Mar. 1614. e molti altri proibirono le monete Estere e Toscane Tosate.

4. Il B. 28. Mar. 1597. regolò il peso, e valuta delle monete Toscane di quel tempo.

5. I BB. 12. Dic. 1684. e 21. Giu. 1692. proibicon l'estrazione della moneta nostrale, e il far la professione di Cambiamonete a tutti riducendola di privativa della Zecca.

6. Il B. 7. Mag. 1768. permesse ricusar le monete molto Tosate come fino al cordone dell'

impronta.

7. La C. 22. Ago. 1788. proibisce inquietare i Forestieri di passaggio per la ritenzione di monete proibite descritte pella Tariffa ivi annessa, fino al valore d'una Lira, ferma stante la proibizione di spenderle.

8. La N. 18. Apr. 1796. pubblicande una lun-Tomo II. D

MON.

ga Tarissa delle monete estere permesse, loro peso, e corso, proihisce introdurre, e spendere tutte le altre pena la perdita a favore della R. Zecca, che paga il valore intrinseco divisibile fra l'accusatore, e lo Spedal più vicino degl' Infermi. Le monete proibite si possoq contrattare come mercanzia, ma se si vendon per più del valor intrinseco vi e la pena di chi vende merce falsa, o alterata (ivi) V. Falsa moneta. Monumenti.

MONITORJ: V. Censure.

MONSUMMANO, e Montevetturini. Comunità:

Regol. partic, 23. Gen. 1775.

MONTAGNA di Pistoja Comunità: Kegol. partic. de' 24. Apr. 1775.

MONTALE: Comunità: Regol. partic. de' 7.

Giu. 1775.

MONTAJONE Comunità: Regol. partic. 23.
Maggio 1774.

2. Cousegna di Decima N. 15. Ott. 1781.

MONTEVARCHI: Comunità Regol. partic. 13. Feb. 1773. = Altro 23. Mag. 1774-

2. Consegna di Decima N. 24. Nov. 1781.

3. N. 12. Dic. 1783. che fissa i siti de' Macelli per le Comunità comprese in questa Cancelleria.

MONTEVETTURINI V. Monsummano.

MONTESPERTOLL: Comunità: Regol. partic.

23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 14. Ago. 1781. MONTELUPO: Comunità: Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 18. Sett. 1781.

MON MON -

MONTE S. SAVINO Comunità: Regol. partic. 14. Nov. 1774.

MONTE S. MARIA: Riunione di questo Feudo alla Toscana. N. 3. Sett. 1815. V. Dogane . Tabacco .

MONTEPULCIANO: Comunità: Regol. partic.

de' 14. Nov. 1774.

MONTE CALVOLI Comunità: Regol. partic. de' 19. Dic. 1774.

MONTEGARLO Comunità: Regol. partic. de' 23. Gen. 1775.

MONTECATINI; Comunità. Regol. partic. de' 23. Gen. 1775.

MONTECATINI di Val di Cecina Comunità:

Regol. partie. 1. Apr. 1776. MONTEVERDI: Comunità. Regol. partic. de'

1. Apr. 1776.

MONTERCHI: Comunità. Regol. partic. de' 25. Giu. 1776.

MONTEMICNATO Comunità. Regol. partic. de' 5. Sett. 1776.

MONTESCUDAJO: Comunità. Regol. partic. de' 17. Giu. 1776.

MONTE de' Paschi di Siena: Fù soppresso con L. 11. Apr. 1778. V. Danno dato. Siena.

MONTE COMUNE. Fù creato verso il 1400.

per Causa del Debito pubblico.

2. Le PP. 16. Ott. 1591. 27. Lug. 1629. 2. Parte Giu. 1643. e 23. Ago. 1725. e altre fanno ve- Storica dere che in diversi tempi furon creati per i pubblici bisogni dei Monti vacabili con frutto fino al 9. per 100., e poi estinti quando le circostanze lo permettevano.

3. Le PP. de' 3. Mar. 1738. e 1. Mar. 1739.

e il M. 17. Mar. 1779. sulla diminusiene del Debito pubblico prescrissero la dimissione de' Creditori Montisti.

4. L' E. 3. Lug. 1739. ordinò che i frutti de' LL. di Monte si pagassero a tutto Mar. a tutto Lug. a tutto Nov. cioè in tre rate, e che le Contrattazioni di spessature non si ammettessero, che per un 4.0, una metà, e 3. quarti di Luogo salvo il ridurle a detto proporzioni con supplire in contante, restando infruttifere le spezzature inferioria un 4.0 di Luogo.

5. Il lasso di qualunque tempo non fa perdere ai Creditori montisti ne il capitale ne i fratti. Ma se un Greditore stà senza esigere i frutti, più di 36. anni, non può esigeri fruti arretrati che per 36. soli anni. E. 15. Nov.

1768. \$, 1. 2.

6. La natura, carattere, e privilegi dei Luoghi di Monte non pessono esser variati, nè i le ro frutti diminuiti, o gravati d'imposizione, salvo al Governo il restituirli volende a 100 per 100. L. 2. Dic. 1791.

7. I LL. Pij, e Amministrazioni publi nea par sono senz' approvazione alienare i loro LL di Monte neppur per rinvestirli a frutte mar

giore. M. 23. Lug. 1792.

g. Le due LL. degl' 11. Gen. 1800. crearon un nuovo Monte redimibile per estinguere il Dobito publi: Fù riunito con L. 11. Agesta 1802. al Monte Comune che così prese il me di Monte Comune consolidato. V. Dese to pubblico. Giunta di Revisione.

MONTI di Pieta: Rif. del Monte di Pietà di

Digitized by Google

Firenze del 1573. (senza giorno): regola le Regolaincombenze di tutti gl'Impiegati. Il Cap, 3. gl' obbliga al segreto sù tutti gl' affari del Monte pena 2. anni di Carcere. Questa Rif. Cap. 5. e quella del 1583. (senza giorno) Ruh. 15. regolano le vendite de' Pegni, e loro formalità: il Cap. 8. della prima proibisce vendere i Pegni a perdita senza il consenso dello Stimatore, e del Padrone che non possono negarlo altro che redimendo il Pegno con pagare la sorte e i meriti. Queste perdite sono a carico dello Stimatore col regresso contro il Proprietario, e del proprietario se dipendono da peggioramenti eventuali seguiti uel Monte Cap. 11. e N. 14. Dicemb. 1773. S. 2. 3.

2. I Massai sono responsabili de' pegni che mancassero se non costa del reo: Cap. 12. e N.

14. Dic. 1773. §. 6.

3. Gl' oggetti falsi portati a impegnare si distruggono e poi si vendono a benefizio del Monte, colla partecipazione del 4.º allo Stimatore che scuoprì la falsità Cap. 16. e Rif. del 1583. Rub. 8.

4 Si avverta che il Pegno costi un terzo più della somma che si da, e il doppio se è di

Gioje Rub. 9.

5. I Ministri non possono fare o riscuoter Pegnì, e per i loro bisogni devone ricorrere ad un altro *Monte* Rif. del 1573. Cap. 18. e N. 14. Dic. 1773. S. 7.

5. I Pegni non possono levarsi dal Monte, pena la perdita dell' Impiego, multa del 10. per 100. della stima del Pegno, e arbitrio. 54 MON Cap. 20. e Rif. del 1583. Rub. 13. e N. 14. Dic. 1573. 6. 8.

7. I Ministri non possono esser mallevadori in verun affare in cui il Monte abbia interesse.

Rif. del 1583. Rub. 7.

8. Non devono neppure ricevere polizze dagl' oppignoranti per riscuotere, esigere i resti, far riscoutri, o altro pena l'arbitrio e fiorini 50. di cui un terzo và al notificatore. QO. 4. Dic. 1591.

9. It B. de' 7. Lug. 1671. regola il servizio de' così detti Vetturini.

10. I Massai de' Monti di Pietà non possono prestare sopra i Pegni più di Scudi 60. senza licenza del Provveditore . N. 14. Dic. 1773. 6. 1.

11. Non possono ricevere Pegni di cose Sacre senza licenza del Provveditore, nè scampoli di seta, nè pezze di drappi mancanti di tirella sotto e sopra, nè panni lani in pezze o scampoli senza licenza dell' Arti respettive, ne Seta o Laua in matasse al di sotto di &. 10. S. 4. 5. L. 19. Sett. 1800.

12. Dai Sarti uon si riceveranno Pegni di aLiti non cuciti, nè da tappezzieri e altri Artefici pegni di lavori impersetti, nè dai Pupilli, figli di famiglia, o sottoposti cosa alcuna. L. sud. del 1800.

13. I Ministri non possono prender regali per verun titolo a causa del loro uffizio. N. 14. Dic. 1773. §. 11.

14. Saranno diligenti nel riporre i Pegni onde non soffrano, e nell' attaccarli perchè non seguano sbagli: Terranno scrittura con diligenratterano i ricorrenti con cortesia, li spediranno subito, e saranno all' Uffizio all' ore debite. §. 9. 10. 12.

15. I meriti sopra i Pegni di più di 50. Scudi sono del 5. per 100. N. 20. Dic. 1773. §. 1,

16. Nei Pegni per più di 10. Scudi oltre i meriti come sopra, chi li redime paghera per la Polizza £. = 5. 4. e nei Pegni di 10. Scudi o meno £. = = 8. §. 2.

17. In ciascuno de' presti di Firenze non si passerà mesi 40. per l'impegnatura, e mesi 20 per la vendita, così chè in 5. anni ogni presto abbia finita l'impegnatura, vendita, e revisione. 6. 3.

18. Frà gl' Impiegati de' Monti Pij foranei sono proibite le sopravvivenze e le sostituzioni.

C. 5. Mag. 1789.

19. E' proibita la loro conferma se hanno debito col Monte per causa di uffizio. C. 8. Lug. 1797. (1)

MONTIERI, e Boccheggiano: M. de' 18. Ott. 1794. che stabilisce una Potesteria in questo Lnogo già feudo della Casa Salviati.

MONTOPOLI Comunità: Regol. partic. de' 19.

Dic. 1774.

MONUMENTI: E' proibito togliere, cancellare, coprire, alterare, o ledere in tutto o in Conserparte l'Armi, iscrizioni, busti, insegne, e altre memorie esistenti sull' esterno delle fabbriche, pubbliche, o private, o aggiungervene unitamente a quelle del Fondatore, ben-

<sup>(1)</sup> La N. 27. Lug. 1815. ha ripristinati gl' anzichi Regol. del Monte di Pieta di Firenze.

56

chè la di lui Linea fosse estinta: Ma non essendovene alcuna del Fondatore il Proprietario può mettervi la sua: il tutto sotto pena di Scudi 2000. d'oro, di cui un quarto spetta ai Padroni dell'Arme, o Monumento, e loro Eredi; L. 30. Mag. 1571. Ma chi hà collocato l'Arme, o monumento può sempre levarlo. R. 26. Mag. 1628.

2. Si posson anche remuovere per resarcir la Fabbrica, ma con obbligo di rimetterveli. Se la fabbrica si demolisce si metteranno in altra fabbrica pubblica a dichiarazion del Giusdicente, e sempre in luogo apparente. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino)

J. 12.

3. E' proibito ai Ministri della R. Zecca, agl' Orefici, Argentieri ec. stroggere medaglie, Monete, e altre cose rare, ed antiche, senza licenza del Fisco da prendersi direttamente, o per mezzo del Giusdicente, pena l' arbitrio, e la perdita di esse, o loro valore, di cui la metà spettera all' accusatore. B. del 1766. (senza giorno)

Invenzione

- 4. E' a tutti permesso far scavi, per trovare Monumenti d'antichità, e altre cose preziose, ed antichie col consenso del padron del fondo, e dei fondi contigni se posson esserne danneggiati, e adempiendo le condizioni setto le quali si è ottenuto. L. 30. Ago. 1780.
- 5. Chi scava senza tali consensi, è tenuto ai danni, e per il turbato possesso e ingiuria rivilmente, e criminalmente, e le cose trovate spettano al padron del suolo ove si tro-

varono senza nemmeno poterne dedurre le spese. Se l' Invenzione segne a case le cose trovate si dividono fra i' Inventore, e il padron del fondo. S. 2.

6. Gl' oggetti rari, e antichi si possono acquistare a prezzo rigoroso dalla R. Galleria § 3.

7. E' permessa la libera contrattazione ed estrazione di tuli oggetti rari, ed antichi salvi i diritti Doganali. §. 4. (1)

8. Le questioni sul diritto di dar il consenso o sulla proprietà delle cose trovate sena esso, o a caso nel suolo altrui quando più vi abbian diritto si decideranno secondo il gius Comune cui si ricorrerà in tutti i casi omessi dalla pres. L. S. 5.

 Giusdicenti conoscon sommariamente delle questioni relative all' interesse privato.
 6.

V. Tesori.

MORTE: La pena di morte fù abolita con L. Pena di 30. Nov. 1786. §. 51. 53. V. Lavori pubbli- Morte ci. Patiboli.

2. La pena di morte ignominiosa ed infama fù ristabilita coll' E. 30. Giu. 1790. e L. 30. Ago. 1795. §. 9. per i Capi di ribellione, e sedizione, e altri gravi delitti.

MORTI: V. Libri Parrocchiali.

MULTE: Per esse i beni de' rei sono obbligati, e tacitamente ipotecati al Fisco dal giorno del commesso delitto, senza pregiudizio de' Creditori anteriori. P. 5, Mar. 1565.

2. La Del. 1. Mag. 1568. volle che i Rettori

<sup>(1)</sup> L' Estraz. era proibita dal M. 26. Dic. 1754.

nel rilasciare gl' Imputati prendessero mallevadore di pagar le multe in cui fossero condannati altrimenti fossero tenuti del proprio, come pure se accettavano un mallevadore non idoneo.

3. Le multe si scontano colla Carcere, in caso d'insolvenza, come i danni in materia criminale. V. Danni N.º 2.

4. Le multe ora si esigono colla procedura stabilita per esigere le spese Processali. (1) II. 26. Ott. 1715. §. 28. V. Tabacco. Privilegio di povero. Grazie.

5. La condonazione per grazia non comprende le rate assegnate dalle LL. ai partecipanti

L. 15. Mar. 1542. V. Suppliche.

6. I Tribunali criminali devon partecipare ai Rettori degli Spedali a cui le LL. attribuisco-no porzione delle multe, le Condanne relative CC: 31. Ago. e 4. Sett. 1793.

MUTILAZIONE: Questa pena fu abolita colla

L. de' 30. Nov. 1786. §. 54.

ASCITE: V. Libri Parrocchiali.

NATURALIZZAZIONE: Non abilita l' impetrante nè i suoi figlj a conseguire benefizj Ecclesiastici, nè dà esenzione dalla L. de' 30. Lug. 1782. sulle Doti delle Monacande quando non si abbia il domicilio decennale nel Gran-Ducato, posteriormente alla naturalizzazione, o quando non siano con grazia spe-

<sup>(</sup>t) Prima eravi sopra di ciò il D. 18. Marzo 1554. e la G. 10. Giu. 1788.

 $N \Lambda T$ 

NOR ciale abilitati a godere de' diritti degl' altri sudditi . N. 27. Gen. 1795.

NAVIGAZIONE: V. Marina.

NEOFITI: Un B. del 1720. (senza giorno) stabiliva varie misure di sorveglianza rispetto ai Neositi di Livorno.

NEVE: E' proibito tirar neve per le strade, e piazze di Firenze pena la cattura, e altre pecuniarie, e afflittive ad arbitrio: per le prime, e per i danni è tenuto il Capo di casa. BB. 5. Gen. 1738. 10. Gen. 1747. e 20. Gen. 1767. e N. del 1803. (senza giorno)

2. Appena cessato di nevicare ogni Capo di ca-. sa farà spalare, e pulire avanti la sua abitazione, con ammontar la Neve in mezzo della strada, e staccare i diaccioli dal tetto, pena la cattura, i danni, ed Arbitrio. E. 20

Giu. 1767. V. Diaccio.

NOBILTA' e Cittadinanza: Son Nobili quei Nobili che posseggono, o hanno posseduto Feudi no- Patrizi. bili, che sono ammessi ad Ordini Nobili, quei che banno ottenuto diploma Sovrano di Nobiltà, e la maggior parte di quelli che sono abili a godere il primo onore delle Città Nobili loro patrie; quelli che sono abili a tutti i suddetti onori fuori del primo, sono Cittadini (1) L. 1. Ott. 1750. S. 1.

2. Nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, Cortona, Borgo S. Sepolcro, Montepulciano, Colle, S. Miniato, Prato, Livorno, è Pescia, le famiglie Nobili si

<sup>(1)</sup> Sull' ammissione alla Cittadinanza Fiorentiri era la P. 11. Apr. 1691.

descriveranno in un libro a parte come tali, e tutte le altre ammesse nelle borse, in altre Libro come Cittadine §. 1. sud.; E' Città Nobile anche Pontremoli. M. 1 Ago. 1778.

3. Nelle prime 7. delle suddette Città i Nobili si distingono in due Classi cioè in Patrizi, ed

in Nobili . L. del 1750. §. 2. 3.

4. Le Città non nominate di sopra non fanno Nobili, perchè in esse attesa la poca populazione tutti sono ammessi ai primi onoti \$4.

5. Sì descrivono come Patrizie le Famiglie di cui le prove sono state ammesse per giustikia nell' Ordine di S. Stefano, e l'altre che per alcuno de' requisiti espressi all' Art. 1.º proveranno la continuazione della propria Nobil-

tà per 200. anni compiti. S. 5.

6. Gl' Individui di Paesi, o Città che non fanno Nobili, ma che si possono riguardar come tali si registreranno al Libro d' Oro della Città Nobile più vicina: ma non vi saranno ammessi alle Magistrature, se non vi pagano le gravezze, e non vi acquistano domicilio a forma delle LL. statuti Locali, e consuetudine. §. 6.

7. L'ammissione nelle sud. Classi, dei Patrizi e dei Nobili, avrà lungo purche le famiglie respettive vivano col dovuto aplendore: Ne sono escluse quelle che hanno derogato alla Nobiltà coll'esercizio d'arti vili, o in altro modo designato dal Art. 25. e seg. § 7.

8. Fra le famiglie e persone ammesse ai primi onori delle Città Nobili da 50. anni in poi si riconoscono per Nobili quelle solle che acquistatovi domicilio e imparentatesi nobilmenta vi posseggono tanti beni da poter coll'entra-

te vivere decorosamente. S. 8.

9. I Registri della Nobiltà si conservano nell' Archivio di Palazzo, e na duplicato nella Cancelleria Comunitativa di ciascuna Città Nobile . §. 11.

10. Ogni volta che a un Nobile, o Patrizio nasce un figlio, o figlia legittimo, e naturale lo farà descrivere in detti Libri presentando la fede di Battesimo: La filza di queste fedi, e la nota de Nati, e descritti come sopra si rimettera ogn' anno dai Giusdicenti (Cancellieri Comunitativi) all' Archivio di Palazzo. §§. 12. 13.

11. I soli decritti in questi Lihri sono riconosciuti Nabili a Patrizi: fra gl' uni e gl'altri vi è la sola differenza che i primi hanno la precedenza nelle pubbliche cerimonie. §. 14.

16. (1)

12. În avvenire la Nobiltà și accorderă dal Sovrano, e si proverà giustificando l'iscrizione del diploma al Libro d'Oro: e lo stesso per il pasaggio dalla Nobiltà al Patriziato mediante il godimento per 200. anni del primo onore . §. 18. 29.

13. I Nobili esteri durante il loro soggiorno in Nobili Tescana sono trattati in conformità del loro Esteri. grado: Possono ottenere dal Sovrano l'ammissione al Patriziato o Nobiltà Toscana §. 21. 14. I Toscani fatti Nobili da' Sovrani esteri non

<sup>(1)</sup> L'Art. 15. trattava dell'elezione, funzioni o prerogative dei Rappresentanti Nobili.

sono riconosciuti tali in Toscana senza il diploma di conferma. §. 22. V. il N°. 37..

15. I sudditi fatti Nobili per Grazia Sovrana o di Sovrani Esteri, confermata da S. A. R. pagheranno alla Comunità alla di cui Nobiltà son ascritti, la Tassa fissata dal Regol. partic. di quella Comunità. N. 28. Lug. 1794. S. 1.

Cittadioi bisogna avere a decima tanti beni per fior. 10. l'anno di decima. §. 33.

> 17. Quei che vi sono già descritti resteranno Cittadini purchè tutta la famiglia anche divisa in più rami addecimi per 6. fiorini l'

anno. S. 34.

18. Nell'altre Città per essere Cittadini bisogna pagare almeno £. 50. l'anno di decima, o altro peso reale sopra i beni posti uel Comune di quella Città, e i già ammessi per conservare il rango almeno £. 25. in tutto come sopra. §. 35.

19. I Cittadini seguiteranno a godere i soliti onori della loro patria, e possono usare l' Armi colorite in semplice scudo, senza Cimiero, Corona, σ altro fregio Nobile. §. 38.

20. I Dottori Laureati nelle Università Toscane godono del rango di Cittadini. §. 39.

21. La Cittadinanza si perde solamente per delitto, nel modo che per tal capo si perde la

Nobiltà. S. 40.

22. Gl' esclusi per mancanza di fondi dai registri dei Cittadini, e i loro discendenti restan capaci di tutti i Sussidj, Doti, Luoghi di Studio ec. concessi ai Cittadini sulla presentazione della fede del loro rango passato, da

darseli gratis . §. 41.

23. (V. il N.º 12.) Le fedi di Nobiltà e delle Prove sue prove non si danno che dal Archivio di Tasse. palazzo: E proibito a tutti i Ministri il darne, e il rilasciar copie, pena la nullità e la perdita dell' Impiego: E pure proibito ad ogni Magistrato il conoscere delle prove di Nobiltà, o altro riguardante la Nobiltà delle famiglie ciò spettando al solo Archivio di Palazzo. §. 23. 24.

24. Per la prova della Nobiltà si comincia dall' esibir l'Albero, colla discendenza provata per mezzo dei Libri d'Estimo, Decima, Squittini, Gabelle, Battesimi, e altri Registri pub notando per quanto si può i Matrimoni delle persone descritte nell'Albero.

II. annes. alla L. S. 4.

25. Le sentenze si attendono, se essendo state proferite in contradittorio con una famiglia Nobile esistente resulta da esse esser stato dichiarato che il richiedente, o suoi Autori appartenevano a quella famiglia, ma se con esse vuolsi provare d'appartenere a una famiglia Nobile estinta, o bisogna che sinu state proferite in Contradittorio fra il richiedente, o suoi Autori, e gl' Eredi di quella famiglia, o loro Procuratore, o che sian passati 100. anni dalla di lei pubblicazione, e che in tal tempo il richiedente faccia costare d'essersi imparentato nobilmente egli, ed i suoi, ed esser vissuto, e poter seguitare a vivere nobilmente colle proprie rendite. §. 5.

26. Si esibiranno pure le armi colorite colle

proprie insegne; e i Diplomi, copie autentiche di Rescritti e altro per provare la Nobiltà delle persone descritté nell' Albers. S. 6. 7.

27. Quando occorra provare il proprio stato di fortuna si esibiranno le fedi d' Estimo, Con-

tratti, Testamenti ec. §. 8.

28. Si predurra pure la fede di godimento, e abilità al primo onore estratta per i Fiorentini, e per i tempi anteriori al Principato dal Priorista, o dai Libri degli Squittinj ai tre maggiori Ufizj, e loro annessi, e si ammetteranno tutte le famiglie provenienti da individui squittinati e vinti per le Arti maggiori; ma degli squittinati, e vinti per le minori quelle sole che proveranno d'aver giustificata la propria Nabiltà per l'ammissione ad ordini Nobili, d'essersi sempre imparentate, e trattate nobilmente e di poter seguitare a farlo; e per i tempi posteriori al Principato dal solo registro dei Senatori che è il primo onore. §. 9.

29. Le antiche famiglie, che non possono fare la prova dell'abilità a tali onori per esser state descritte ai Libri dei Grandi, basterà che provin ciò con fede estratta dai Libri pubblici come quei delli statuti, degl' ordi-

namenti di Giustizia ec. § 10.

30. Le famiglie Nobili d'altre Città Nobili ammesse già anche alla Cittadinanza Fiorentina si noteranno fra i Nobili o anche fra i Patrisj Fiorentini se appertengono a Città che abbian Patrizj e se fanno le prove richieste § 11.

31. Si avrà sempre special riguardo all'attual

domicilio, parentele Nobili, e stato di fortuna. §. 12.

32. Le domande si risolvono dalla Deputazione della Nobiltà a pluralità di voti; sù quelle rigettate si scriverà in calce il motivo: il richiedente può sperimentare la via di grazia. 6. 13.

33. Nell' Archivio di Palazzo; gl'alberi dopo verificati si copieranno ai registri delle respettive Glassi, come pure le armi, e si faranno delle Filze distinte delle domande approvate, e delle non approvate, ciascuna coi

suoi Documenti. §. 16.

34. I Giusdicenti non devon dar fedi di Nobiltà, e Cittadinanza, ciò spettando alla sola Deputazione di Firenze, ne aggiunger Titoli alle famiglie Nobili o fregj ai loro Stemmi poichè ciò non può farsi che per Sovrana concessione, e con iscriverlo ai registri : è lo stesso per l'ammissione alla Nobiltà. I Capi delle famiglie Nobili in occasion di Nascite, o Matrimonj devono rimetterne la fede al Cancellier Comunitativo perchè la rimetta alla Deputazione ove si registra ai Libri Originali, e poi essa ordina al Cancelliere d'iscriverla sul registro esistente nell' Archivio della Comunità. L' Avvocato Regio è l' Assessore Legale della Deputazione: interviene alle-Sedute con voto: rende conto a S. A. R. per mezzo della R. Segreteria di Stato, di tutte le petizioni per ammissione alla Nobilta, che sembrassero attendibili. N. 14. Giu. 1793.

25. I Nobili d' una Città che ottengon per grazia l'ascrizione alla Nobiltà, o Patriziato d'
Tomo II. E

un' altra pagan la Tassa secondo il Regoli di

questa, S. 2. N. 28. Lug. 1794.

36. I Nobili Esteri ascritti alla Nobiltà d'usa. Città Tuscana pagan la Tassa come i sudditi, a meno che S. A. R. la condoni per l'opulensa della persona, o altre circestanze che ridondino in vantaggio della Città a cui à ascritto. S. 3.

Perdita 37. Si perde la Nobiltà per delitto, e per l'edella sercizio d'Arti vili, e meccaniche § 25. L.

1. Ott. 1750.

38. Se si perde per delitto in quello solo di Lesa Maestà, la perdita si estende anche ai figli, e nipoti del reo nati avanti, o dopo la condanna che tutti si cassano da Registri. § 26.

39. Negl'altri delitti, dopo la sentenza anche contumaciale, il solo nome del reo si cassa dai Registri, a ciò nuoce ai soli figli nati dopo la condanna, non a quelli nati avanti nè agl'altri parenti. §. 27.

40. Il deliuquente graziato, ha hisegno di grazia speciale per la riabilitazione sua, e dei figli nati dopo la condanna, in tal caso questa grazia si inscrive ai Registri. §. 28.

41. Gl' Impieghi di Giudicatura non derogan alla Nobiltà la quale anzi da essi riceve lustro, e splendore. R. 16. Nov. 1682. V. il N.º seg.

42. Non derogano, alla Nobiltà la mercatura all'ingrosso, purchè si tenga un ministro al Negozio, nè la prefessione di Banchiere, Giudice, Avvocato, Medico, Pittore, Scultore, e Architetto, §. 29.

43. Deroga alla Nobiltà il tener bottega, o ven-

dere a minuto, o a taglio, e il mestiere di Speziale, Chirurgo, Notaro, (1) Procuratore Attuario, e Cancelliere, e ogn'altra Arte meccanica. Ne' sudd. casi hà luogo la radiazione dai registri, e non si può esservi inscriti di nuovo senza un nuovo diploma \$.30.

44. La Donna Patrizia o Nobile che sposa un ignobile, non si cassa dai Registri, ma costante il matrimonio si reputa della condizione del marito: Il Nobile che sposa una donna ignobile, conserva la propria qualità, e così i Discendenti. §. 31.

45. I Giusdicenti devono denunziare al Segretario di Stato le condanne, e gl'altri fatti che fanno perdere la Nobiltà. §. 32.

46. Le professioni di Cancelliere, e Notaro Civile non derogano alla Nobiltà. N. 9. Nov. 1790. L. 11. Feb. 1815. Cap. 1. §. 4. (2) V. Funerali.

NOMI: V. Luoghi pubblici.

NOTARI di rogito Sull'abilitazione al Nota-Abilitariata. e suo Esercizio eranvi le PP. 10. Feb. zione.

1569., e 4. e 29. Gen. 1582.

Sull'abilitazione al Notariato, e requisiti a ciò necessari eravi pure la L. 10. Lug. 1771.
 1. 2. 3. 4. 5. l' I. 5. Apr. 1772. §. 1. 2.
 5. 6. la L. 23. Sett. 1788. l' I. 18. Feb. 1789. e per il Senese la L. 10. Sett. 1773.
 1. 2. 3. Ora è in ciò da consultarsi la moderna L. geù. 11. Feb. 1815.

3. Il M. 20. Lug. 1779. sottopose i Notari che

(1) Derogato V. il N.º 46.

<sup>(2)</sup> La N. 9. Sett. 1814. hà rimesse in vigore queste LL.

NOT si matricolavano a una Tassa di L. 167. a favor della Camera di Commercio, e di £. 192. per quei che non eran Dottori.

Beerci- 4. (V. il N. 1.) Son abili a tutti gl' ufficj e onori della loro patria. L. 1. Giu. 1565.

5. La Del. 26. Giu. 1569. prescrive l' intestatura dei loro atti come si usa al presente,

pena Scudi 25, per volta.

6. Ogni Notaro che roga atti d'ultima volonta, deve domandare al disponente se vuol lasciar nulla alla Congregazione di S. Gio. Batta, e far menzione di tale interpellazione, e della risposta, sull'atto, nel Luogo ove si parla della Tassa all' Opera di S. M. del Fiore, e dopo di essa, pena Scudi 25. di cui un terso va al notificatore, e il resto alla Congregazione e la sospensione del rogito per tre anni, e quella della falsità se roga non ostante tal sospensione. Se è lasciato qualche. cos alla Congregazione, deve sotto pena della stessa multa, e arbitrio, farne la denunzia in scritto alla med. dentro un mese dalla data copia del Testamento, o atto. BB. 27. Gen. 1701. 22. Mag. 1702. 1. Lug. 1706.: i due ultimi applican quanto sopra ai Notari del Pisano rispetto ai poveri degl' Ospizi di Pisa. Il B. 30. Mar. 1730, riduce a Scudi 10. d' oro la multa per la non fatta denunzia dentro un mese dalla morte del Disponente.

7. E' proibito ai Notari apporre negl' atti d' ultima volontà clausule che ordinino, preghino, o consiglino, l'esecusione di cedole, biglietti, o altre disposizioni separate, se nell' atto di cui si rogano non si enuncia la data,

la somma, e la persona onorata con esse. O.

2. Dic. 1746. §. 1.

8. Il totto sotto pena di Scudi 25. e la seconda volta di Scudi 50. e privazion del rogito per tre anni, e altre più gravi ad arbitrio in se-

guito . §. 2.

9. Inoltre tali clausule son nulle come pure tutti gl'atti giudiciari e tutte le convenzioni particolari che intervenissero sopra di esse, non ostante qualunque renunzia alla nullità per parte degl'interessati. Chi profitta della nullità della Cedola o biglietto, pagherà la gabella della disposizione in essi contenuía. §. 3.

10. Se tali Cedole, e biglietti si eseguiscono volontariamente son solidamente tenuti per la gabella anche quei che ne senton vantag-

gio . S. 4.

11. Sotto pena di Scudi 10. i Notari devon dentre un mese dalla morte del Testatore dar notizia ai Buonomini di S. Martino dei lasciti fatti a d. Pia Casa. OO. del 1766. (sen-

za giorno:)

12. Il M. g. Ott. 1779. contien la Tarissa dei Notari, e Archivio Fiorentino e proibisce eccederla, sotto pena d'inabilitazion temporale, o perpetua, ed altre afflittive ad arbitrio. Ora una nuova Tarissa degl' Emolumenti Notariali è stata pubblicata li 12. Giu. 1815.

13. La. L. 12. Lug. 1781. prescrisse le condizioni sotto le quali i Notari Fiorentini potevan rogar nel Senese, e viceversa. La nuova organizzazione del Notariato l'ha resa inutile. (V. il N.º 20.)

 Dopo soppresso il Conservator delle Leggi, i rogiti, e firme dei Notari si legalizzan dal Cancellier dell' Archivio de' Contratti. N. 8. Mag. 1784.

 La C. 23. Sett. 1788. che soppresse la Gousulta avea la data soprintendenza al Notaria-

to al Presid. del B. G.

16. Gl' atti rogati dai così detti Notari Imperiali non abilitati a forma delle LL. Toscane, siano tali Notari, Toscani, o Esteri sono nulli e non possono ammettersi da verun Tribunale Toscano. N. Ott. 1788.

17. I Notari devono rimettere all' Archivio colle mandate degl' atti d'ultima volontà la Tassa di L. 3. 10. = dovuta all' Opera di S. Maris del Fiore R. 22. Feb. 1785: e C. 28. Gen.

1790.

18. Il M. 6. Giu. 1803. organizzò il Notariato

negli stati dei Presidi.

19. I Giudici e i Cancellieri che esercitano funzioni giudiciarie non possono essere Notari. R. 13. Ott. 1814. §. 80. L. 11. Feb. 1815. §. 5. Cap. 1.

20. La L. generale degl' 11. Feb. 1815. contiene una nuova organizzazione del Notariate e regola tutto ciò che lo concerne; e la N. de' 10. Mar. 1815. contiene alcune disposis Transitorie. V. Archivio de' Contratti. Nobiltà.

NOTARI de' Vicariati Regj: Per essere Notari Civili bisogna avere studiato le Istituzioni Civili per due anni, in Pisa, e presentare la fede del Professore, e delle rassegne di due intieri anni scolastici: Per i Notari Crimina-

li e necessario di più, una simil fede del Professore d'Istituzioni Criminali. L. 10. Lug. 1771, 6. 6.

- 2. I Notari Civili devono implere giustificare lo studio dell' Arte Notariale, e gl'altri requisiti prescritti per i Notari di rogito, e passando per li stessi esami, ottengono la patente di Notari, e il Decreto d'abilitazione agl' uffici civili; per i Notari Criminali si esige di più la fede di due anni di pratica nel Sapremo Tribunale di Giustizia, o presso un Assessore, e un esame sulle materie Criminali, §. 7.
- 3. Con tali patenti e decreti la Consulta se avra buone informazioni sulla condotta del Candidato, e se sara in eta di 24. anni compiti lo farà descrivere sulle liste degl' Uffici Provinciali. §. 8. (1)

4. I Notari Criminali sono abili anche ai notariati Civili perche ne hanno i requisiti, ma
non i Notari Civili ai notariati Criminali.
5. 12.

5. I Notari che passano nelle liste de' Giudici restano abili a tutti gl' Uffici notariali civili e criminali maggiori e minori.

6. Sull' abilitazione ai Notariati Civili, e Cri-

<sup>(1)</sup> Queste liste erano di due sorte cioè per gl' Uffici notartali civili, maggiori, e minori: e per gl'Uffici notartali criminali, maggiori, e minori: I descritti nelle liste dei maggiori erano abili anche ai minori, ma non viceversa; e non si passava ai maggiori che dopo esercitato lodevolmente per 3 anni almeno i minori. §. 9. 10. 11. 12. L. end. del 1771. e L. 30. Sett. 1772.

minali del Senese, vi è la L. de' 10. Sett. 1773. S. 4. 5. 6. 19. Le di lei disposiz. 2010 simili alle precedenti salvo che gli studi, e le pratiche possono farsi nell'Università e nel Tribunale di Siena, e gli Esami si subiscono colà avanti il Giudice Criminale, il Giudice Ordinario, e il Lettore di Giurisprudenza Criminale: I Notari Civili di quello stato devono avere li stessi requisiti de' Notari Criminali e subire li stessi Esami, ed i Criminali quelli de' Notari Civili perchè possano supplirsi a vicenda. V. Uffici Provinciali.

NUNZIATURA: Fù soppressa con L. de' 20. Sett. 1788. §. 1. 2. S. che tolse ogni ginris-dizione al Nunzio Apostolico, dichiarando che si dovea riguardare come gl'altri Ministri Esteri.

2. Le Cause di competenza del Nunzio son devolute agl' Ordinarj Diocesani: Le risoluzioni de' Vescovi di Fiesole, Pistoja, Areszo, San Sepolcro, Cortona, Montepulciano, Colle, e della Romagna nelle parti soggette a Diogesi estere si portano in Appello all' Arcivescovo di Firenze: Quelle dei Vescovi di Pescia, Volterra, S. Miniato, e della parte di Toscana soggetta alla Diocesi di Lucca, Brugneto, e Sarzana, si portano in Appello all' Arcivescovo di Pisa; Quelle dei Vescovi di Grosseto, Massa, Chiusi, e Pienza, Montalcino, e Sovana all' Arcivescovo di Siena. §. 4. 5. 6. 7.

3. Dopo due Decisioni conformi non si da ul-

teriore Istanza. §. 9.

4. In caso di due difformi si può appellare ad

uno degl' altri due Arcivescovi a scelta dell' Appellante; e così dalle sentenze di prima istànza di un Arcivescovo per gl' affari della sua Diocesi; e in caso che abbia luogo un nuovo appello si porta avanti l' Arcivescovo che rimane. § 10.

5. Ciò comprende tutte le Cause che si portavano a Roma, o si delegavano ai Giudici Sinodali che restan soppressi, e tutte le Cause di nullità di professioni e simili. §. 11.

FFERTE reali. V. il Regol. di Proc. Civ. §. 995. e segg. V. Depositi.

OFFESE e ferite leggiere: Loro pena. L. 30. Nov. 1786. §. 72. 91. (V la Nota Tomo I. pag. 9.) V. Ferite. Risse. Sicarj.

2. Offese contro i Magistrati, e Ministri. V. In-

giurie.

OLIVE: Non si possono introdurre in Firenze senza licenza del Proprietario, o Fattore, altrimenti l'introduttore si accompagna avanti il Commissario del Quartiere ove se non giustifica la provenienza si rimette al Tribunale Criminale. N. 24. Ott, 1803.

2. La C. Zo. Ott. 1815. dà varie II. ai Vicarj

per prevenire i farti d'Olive.

OMBRONE: N. del 1773. (senza giorno) sull'

Imposizione di questo Fiame.

OMICIDJ: L. degl' Omicidj degl' 11. Marzo 1548. L. 30. Nov. 1786. §. 67. e segg. e §. 102. L. de' 30. Ago. 1795. §. 13. 14. 15. (V. La Nota Tomo I. pag. 9.) V. Armi. (N. 23.) Arresti. Assassinio. Sicarj.

2. Negl' omicidj, e ferimenti si prenderanno

ORDINI Sacri: I Vescovi, e Arcivescovi; ut mese avanti d'amministrar gl'ordini sacri devon rimettere alla Segreteria del R. Diritto la nota degl'Ordinandi Secolari, e Regolari coi loro nomi, patria, e Ordini da conferirsi, per ottenerne il R. Exequatur. E' proibito ai Toscani Secolari, o Regolari ricevore gl'Ordini Sacri da Vescovi Esteri. E' proibito vestir l'abito Ecclesiastico, o professare in qualunque Istituto senza licenza Sovrana. I Contravventori si consideran come forestieri, e son incapaci d'ottenere qualunque benefizio, o prerogativa in Toscana. N. 25. Sett. 1788.

2. Si farà dai Vescovi una sola nota di tutti quelli cui voglion conferire gl' Ordini minori, Diaconato, e Sacerdozio, e la rimetteranno un mese prima al R. Diritto. Faranno un' altra nota dei Tonsurandi, e degl' Ordinandi a Suddiacono, e la rimetteranno due mesi prima, e in questa uniranno le informazioni sulla condotta, studj, talenti, e vocazione di ciascuno non esclusi i regolari. C. 12. Giagno 1789. V. i NN. 4. 5. 7.

2. La C. 15. Gen. 1778. raccomando ai Vescovi di esser cauti nell'amministrare gl' Ordini Sacri, di non ammettervi persone non dotate de' necessarj requisiti e di vera vocazione, e di proporzionare il numero dei Preti piuttosto al merito dei postulanti, e al bisogno spirituale dei popoli, che alla necessi-

<sup>15.</sup> Nov. 1814 6. 6. 4. L' Ordine è stato ripristinato con M. 15. Ago. 1815.

tà di sodisfare gl' obblighi Pij; e gli autorzzò a ridurre il numero di tali obblighi per aumentare l'Elemosina delle Messe, e migliorare la sorte de Parochi.

4. I Vescovi pesson accordare gl' Ordini Minori senza R. Exequatur. N. 19. Ott. 1792. S. 1.

5. Il R. Assenso è necessario per il Suddiaconato. Nell' impetrarlo, rimetteranno al R. Diritto le informazioni del Tribunale Laico ottenute allorchè l' Ordinando ricevè gl' ordini minori. Dopo il Suddiaconato posson promuovere liberamente agl' Ordini maggiori. §. 1. 2. e L. 30: Gen. 1793. §. 4.

6. Posson dispensare dagl' interstizi per sollecitare la promozione al Sacerdozio. N. del 1792

§. 3. e L. del 1793. §. 4.

7. Ora La L. de' 13. Apr. 1802. § 6. permette ai Vescovi d'amministrar liberamente gl'Ordini Sacri. V. Ecclesiastici, Ordini Regolari.

ORDINI Regolari: I Forestieri non possono essere ammessi nei Conventi Toscani d'uomini Profes-

C. 17. Gen. 1782.

sioni .

2. Niuno può vestir l'abito di Frate, o Monaco in Conventi con professione, o voti, e neppure come Converso, se non ha 18. anni compiti, nè far professione se non ne ha compiti 24. M. 4. Mag. 1775. § 1.

3. L' Età si giustifica in Firenze av. l' Aud. Segretario del R. Diritto, in Siena av. il Luogotenente, e altrove av. il Giusdicente, de'

quali è necessaria la licenza. §. 2.

4. I Toscani che si vestiranno in Conventi Esteri si considerano come figli di essi e come, Esteri per escluderli dalla Nazionalità, o

Disci- 5. Salvo l'autorità de' Superiori per la disciplina interna, e osservanza della negola, i Vescovi esercitano sopra i Conventi la stessa autorità che sopra le altre Chiese, ed Ecclesiastici Socolari, ne visitan le Chiese, s' assicuran della sodisfazione degl' obblighi, permettono, o moderano le loro feste e processioni, approvano i Predicatori di esse, invigilano che i Religiosi ajutino i Parochi nell' istruire il Popolo, assister gl'informi, amministrare i Sacramenti ec.; e soprintendono ai loro studi; Per le mancanze dei Regolari negl' Ecclesiastici Ministeri, e per la loro condotta nel Chiostro possono ammonirli, correggerli, e punirli come gl'altri Ecclesiastici: possono anche senza concerto col Superiore rimpovere dalla Diocesi qualunque Religioso che lo meriti, mandandone l'ordine al Superiore, e se non l'eseguisce domandar l' assistenza del Governo. Per i Conventi Toscani dipendenti da Diocesi Estera le sud. attribuzioni si esercitano in nome del Vescovo dal Vicario Foraneo esistente in Toscana. Le Trasgressioni dei Regolari a quanto sopra si puniscon coll' Esilio, e colla soppressione del Convento, di cui i Superiori facessero opposizione ai sud. ordini.

6. I Religiosi Forestieri son esclusi dal Governo dei Conventi Toscani se non hanno la gra-

zia Sovrana. L. 30. Gin. 1781.

7. Le CC. 19. Giu. 1784. e 21. Ago. 1793. riguardano la figliolanza, e l'amministra8. I Regolari per celebrar la S. Messa, e amministrar i Sacramenti fuori della Diocesi ove furon ordinati hanno bisogno della licenza del Vescovo Locale, o del Vicario foranco, sa il Vescovo risiede fuor di stato: non si accorda senza l' attestato del Vescovo dalla di cui Diocesi vengono, benchè vi a-. vessero dimorato per breve tempo: i Vescovi possono esigere altre giustificazioni, e accordar la licenza per quel tempo, e con quelle limitazioni che credono. C. 19. Giugno

1784.

9. La L. 2. Ott. 1788. soiolse i Conventi Toscani da qualunque dipendenza da Superiori Esteri, o Tassa pagata fuor di stato; proibì sotto pena d' Esilio perpetuo dal Gran-Ducato l'intervenire a Capitoli Generali e Diete fuori di stato, e riceverne gl'atti, o obbedirvi, e li sottopose totalmente ai Vescovi, ai quali si devon rivolgere per ottenere le dispense dalla regola nei casi occorrenti. L' Art. 6. ordinò un' annua visita Episcopale ai Conventi, e ne prescrisse la forma, e l' oggetto. L' Art. 8. e segg. regolarono le attribusioni dei Provinciali, e Definitori, e i Capitoli generali. L' Art. 13. esclude i Regolari Esteri non naturalizzati, dai Conventi Toscani, fuorchè per l'ospitalità in caso di passaggio; e l' Art. 14. considerò come tali anche i Toscani che si vestono, fanno Noviziato, Professione, o gli Studj, o ricevon gl' Ordini Sacri fuori di Stato. L' Art. 15. permette ai Religiosi ricorrere contro i Superiori quanto allo spirituale al Vescovo, quanto al temporale al Giusdicente.

10. Una C. 4. Apr. 1789. contiene una lunga I. ai Vescovi sulle loro ispezioni nelle visite

ai Conventi di Regolari.

11. La L. 15. Aprile 1802. § 2. rimesse gl' Ordini Regolari sotto la dipendenza dei loro Superiori, e sotto l' obbedienza immediata della S. S. e ripristinò la libertà dei Vestimenti, e Professioni a tenore del S. Concilio di Trento.

 La C. 14. Ago. 1814. contiene delle II. per la ripristinazione delle Religioni Mendicanti V. Ecclesiastici. Exequatur. Forestieri. Manimorte. Parochi. Questue.

OREFICI: Il B. 20. Sett. 1703. proibì ammetter ad apprender quest' Arte, Giovani che non fossero d'onesti natali, e costumi. V. Monumenti. Ori. Pontevecchio. Rivenditori.

ORI, e Argenti: La L. 18. Mar. 1655. e altre antiche sul marchio di questi metalli furon abolite colla L. 10. Lug. 1781. Chiunque può far marchiare alla Zecca i Lavorid' Oro, e d' Argento: Essa non percipe altro che il metallo grattato per applicare il marchio §. 1. L. del 1781.

2. Il Marchio è per l' Oro un Giglio, e per l' Argento un Leone: non si applica che dopo il saggio a coppellazione, e dopo trovato l' Oro a 18. Carati di fine, e l'Argento a oncie 10per & colle tolleranze descritte nell' I. data al Ministro, per le saldature, e altro. 6 2-

3. Si posson vendere liberamente anche i La-

veri non marchiati. Il compratore può garantirai come crede sulla loro finezza, salve le pene legali per il venditore nei casi di frede § 3. 4.

4. La Zecca può vendere agl' Orefici l' Oro, ed Argento allegaté alla sud. bontà, e per ora l' Oro a £. 80. 5. l' oucia, e l' Argento a £. 73. 12. 4. la libbra. §. 5.

5. La presente L. è per tutta la Toscana.

6. Nei lavori di più pezzi saldati, egui pezzo si saggierà, e marchierà separatamente sempre che sieno tutti della bontà legale. Altrimenti non può marchiersi neppure il pezzo trovato di bontà legale. N. 20. Ottobre 1787. V. Orefici.

ORTI ponsili: V. Vasi.

ORTIGNANO Comunità Regol. partic. de' 2. Sett. 1776.

OSTERIE, e Bettole: Gl'Osti possono nello Regolementi stesso locale esercitare altri mestieri ( era proibito dalla L. del Sale del 1704.) N. 24. Gen. 1778.

2. Devono esser chiuse nell' ore delle Sacro Funzioni, della Dottrina, e del Catechismo N. 16. Mar. 1782.

 L' este è debitore della cattiva condotta degl' inservienti; il Tribunale può astringerlo a mutarli. N. de' 27. Dic. 1785. §. 2.

4. Gl' osti sono soggetti all' infrascritte pene se ricevono persone soggette al precetta delle Osterie dopo esserne prevenuti dal Tribunale. \$. 4.

6. Il giuoco è proibito nell'Osterie, e nelle Tomo II.

Stanze, e Case annesse all'Osteria, e con essa comunicanti. §. 5. (1)

6. Per le contravvenzioni a quanto sopra si procede ex Officio, e per inquisizione. § 6.1 V. il N.º 5.)

7. L'Osterie e hettele delle Città saranno chinse a ore 10. di sera in tutte le stagioni, e altrove a ore 8. dal 1.º Nov. a tutto Aprile, e negl'altri tempi a ore 9. §. 7. (2)

8. Quanto al giuoco avranco luogo le pene delle LL. sù i giuochi de' 13. Apr. 1773. e 24. Mar. 1781. e vi sono soggetti gl'osti che anche senza premio danno il comodo di giuocare, oltre il dover rifare tutte le perdite che seguiranno nell' Osteria, o Bettola: Per l'altre trasgressioni la pena è di £. 25. per ciascuna applicabili agl' Esecutori che querelano, e l'inabilitazione ipso facto a tener Osteria. S. 8. e N. 17. Ott. 1795.

c Tasse

Licenze 9. Il M. 7. Dic. 1778. aboli la L. del 1. Ott. 1720. che proibiva in Firenze a tutti quei che non erano descritti all' Uffizio del Sale e pagavan la Tassa di tenere Osteria, e Bettola e locare quartieri ammobiliati.

> 10. La N: 24. Ago 1784. abolì per tutto lo · Stato fuorche per Liverno le Tasse che pa-

> (1) Cosi le LL. 14. Dio. 1565. e 15. Aprile 1778. S. 1. 2.

<sup>(2)</sup> Ciò era prima regolato dall' E. 14. Agosto 1765. L. 27. Nov. 1775. S. 9. e N. 23. Gen. 1775. Il primo permette ricever in tutte le ore i Forestieri . Il B. 1. Nov. 1570. avea proibito agl Osci di Firenze di ricever persone della Città sotto pena di multa.

gavano all' Uffizio del Sale, o altre Casse, e i vincoli a cui erano soggetti gli stabili destinati a tal uso. L'abolizione non comprese li stabili destinati ai siti dei deschi, e macelli in campagna, e alle Porte delle Città non gabellabili. Nelle Terre e Campagne chi vuol aprire Osteria o Bettola deve darsi in nota al Giusdicente, o promettere con mallevadore di tenerla sempre provvista a sufficienza; e di non chiudere che previa dichiazione un mese avanti. Quest' obblighi sono stati in parte tolti colla L. 16. Nov. 1785.

C. 10. Ott. 1795.

11. Alla mancansa di licenza si applican gl'
Art. 6. 8. della N. 27. Dic. 1785. (ivi)
(V. i NN, 6. 8.)

La N. 27. Dic. dello stesso anno 1785 vuole che si prenda la licenza del Giusdicente Criminale che si darà gratis ed in scritto, ma soltanto alle persone di buoni costumi. § 1. e

12. La licenza non è necessaria per dar da mangiare e bere in occasione di feste, fiere, e mercati. L. 30. Sett. 1786.

13. Non si permetteranno Osterie in numero superiore al bisogno del paese: I Giusdicenti
le faranno invigilare e in caso di trasgressione alle LL. ritireranno la licenza. Questa
non si darà a persone sospette, o che per far
l'oste volessero abbandonare un altro mestiero: Nè si permetterà che i venditori di vino
diano anche il comodo di beverlo. N. 17. Ott.
1795. C. 27. Nov. 1795.

Bettole

14. Bettola è quella ove si vende il vino e si da il comodo di beverlo. N. sud. de' 27. Dic. 1785. §. 9.

Digitized by Google

Dispos. 15. Delle trasgressioni alle LL. sull' Osterie a conosce economicamente con partecipaz, al Presid. del B. Gov. L. 30. Novembre 1786.

§. 119. V. Feste. Macelli . Fetturini. (1)
Comerc. Locande.

ADRI di 12. Figliuoli: V. Privilegio di

PAGGI: Due MM. de' 20. Ago. 1775. riguardavano l'elezione, e servizio dei Paggi magistrali presi dell'Ordine di S. Stefano.

PALAZZUOLO: Comunità. Regol. partic. de'

4. Dic. 1775..

PALCHI: Per costruir palchi in Furenze in occasione di spettacoli è necessatia la licenza della Comunità che indicherà fi luogo, e la dimensione del palco; questo sarà finito il mezzogiorno anteriore alla Festa. L'ingognere Comunitativo visiterà totti i palchi, e farà demolire i mal sicuri. Finita la Festa, il padrone del palco, lo disfarà, e non petendo portar via tutti i materiali avanti la notre vi metterà un lume. NN. del Giu. 1804 (senza giorno) e 30. Ago. 1806. V. Palj.

PA. J. E proibite impedire i Cavalli che corrono, percuoterli con bacchette e altro, far

<sup>(1)</sup> Una L. 8. Gennajo 1806. aven sottopostad un'annua Tassa le Locando, Ostaria, Bettole Caffè, Trattori, Quartieri mediliati, a Casse ou si tiene a dozzina: si pagava anche per la servici domestica: la Provincia Inferiore ne era esence. Su questa L. vi sono le CC. 10. e 19. Mag. e Giu. 1806. e 30. Dio. 1807. e le II. 26. Dic. 180

PAR . loro paura col Cappello, e altrimenti, trattenerli, o sollecitarli, pena tratti due di fune, e multa ad arbitrio a favor del querelante: vi è pure la perdita della bandiera per chi l'avesse vinta in tali modi. Sotto le stesse pene, è proibito ai Cocchieri, e altri che guidano l'attraversare il Corso, o fermarvisi mentro devou arrivaro i barberi; sotto le stesse pene è proibito fermare, o ripigliare questi ultimi, fuorchè dopo che hanno passata la meta, e per quei soli che ne hanno la commissione dai proprietari: per meta s' intende quella ov'è appesa la bandiera. B. 12, Ago. 1741. (per la Città, e Contado di Firenze ) e N. de' 22. Giu. 1789. V. Cocchieri. La N. 4. Sett. 1787. proibì agl' abitautidelle Case sulla piazza di S. M. Novella di Fimaze, il lasciar salir gente sopra i Tetti in occasion di Feste sotto pena economica di £. 50, e di cattura, e Carcere per tre giorni per quei che vi salissero . V. Palchi . Spet-Bacoli ...

ALLONI Arcostatici: Son proibiti nelle Città, Terre, e Castelli, seuza la licenza, la quale non ai darà che colle debite cautele per prevenir gl'incendi, e per causa di far utili esperimenti, sotto pena ad arbitrio, oltre i danni e spese. N. 13. Apr. 1784.

MANNINE, e Sottigliumi. LL. 11. e 19. Dic. 1775. sullá loro introduzione, estrazione, circalazione, e gabelle. Ora ciò è regolato dal-

LL e Tariffe Doganali.

AROUHI: La C. 15. Gen. 1778. ordinò ai Vescovi d'oronparsi di migliorar la sorte dei Parochi, con unire alle Cure benefizi semplici, o altrimenti, e fire che ogni Paroco avesse almeno Scudi 80. di congrua. V. Be-

nesizj.

2. La C. 20. Mar. 1779. volle che le Parrocchie dipendenti da Conventi di Frati ma staceate da quelli, e fin' allora amministrate da Religiosi, avessero un Paroco Prete Secolare con congrua di Scudi 100. almeno, e che fosse affatto indipendente dal Convento salvo il di lui Patronato. V. Benefizj. Cadaveri. Eoclesiastici. Funerali. Libri Parrocchiali. Ordini Sacri. Testimonj.

PARTO Esposto : Sua pena: OO. Criminali 15. Gen. 1744. S. 7. 8. Quest' ultimo dice che non scusa l'essersi delinquito per salvar l'onore della madre, o dei Parenti. V. La nota Tom. 1. pag. g. V. Cauzione del Parto.

PASCOLO: Si può proibire in qualche Territorio par farne prosperare l' Agricoltura. L. del 1532. (senza giorno) V. Bestiame N.º 13.

Capre . Vergari .

PASTICCIERI. La N. 25. Nov. 1774. aboli la Tassa dei Pasticcieri, e Bozzolari, e permesse a tutti l'essercizio di quest' Arte con darsi in Nota all'Ufizio del Sale, e pagar L. 35. l'anno, pena L. 20. per ogni volta che alcuno fosse trovato in Contravvenzione.

V. la nota a pag. 84. PASTORI: V. Vorgari.

PATIBOLI: La L. 30. Nov 1786. §. 54. ordinò che fossero tolti i patiboli dalla pub. vista, a che si remuovessero da tutti i Pretorj le carracolo destinate a dar la Corda ai rei. V. Fune . Pene .

PATRIA Potestà, suoi effetti, e durata: peculi: Usofrutto Legale ec. L. 15. Nov. 1814.

PATRIMONJ Ecclesiastici: Gl' Amministratori Parte Scorica potevan convenire a prezzo giusto, e una volta per tutte, coi Livellarj e vendituri il pagamento det Ganoni in generi . G. 16. Feb. 1785.

- 2. Il M. 30. Ott. 1784. creò in ogni Diocesi un Patrimonio Ecclesiastico per il soccorso dei Parochi, e per gl'altri bisogni della Diocosi. Vi son unite le II. per gl' Amministratori, e altre ve ne erano de' 22. Ott. 1785.
- 3. La G. 27. Feb. 1787. ordinò che i beni dei Patrmonj Ecclesiastici si alienamero all' Incante, o coll' aumento del 10. per 100. sulle stime a favor di quelli che avean un titolo di prelazione.

4. La C. 2. Mag. 1789. rese indipendenti dalla Segreteria del R. Diritto i Patrimoni Ecclesiastici di Firenze, Siena, e Pistoja.

- 5: La G. 30. Gen. 1793. per preparame do scioglimento volle che le RR, e pub. Amministrazioni affrancassoro i pesi di essi colla consegna dell' 1. e mezzo per 100. oltre il Gapitale.
- 6. La C. 10. Gen. 1794. li soppresse, e ridusse quello di Firenze a un semplice Scrittojo dei Resti.
- 7. La N. 23. Sett. 1797. riguardava l'appuramento dei loro Conti. V. Beni Ecclesiastici. Manimorte.
- PATRIMONIO della Corona. La L. 6. Aprile 1789, separò la di lui Amministrazione da

88 Quella delle RR. Finanze e l'affidò ad ma Amministrator Gen. dipendente soltanto dal Sevrano. Ordinò che gl'interessi di questo Patrimonio si trattassero come quelli dei privati, e av. li stessi Giudici. V. Corte.

2. La N. 10. Lug. 1789. attribuì al sud. Amministratore gl'affari di Caccia e Pesca.

PECULATO: Sua pena. LL, 4, Feb. 1560. 15 Giogno 1562. L. de' furti de' 9. Sett. 1681. 6. 8. L. 30. Nov. 1786. § 75. V. La Nota Tomo 1. pag. 9.

PECULI: L. della Patria Potestà de 15. Nov.

1814.

PELLEGRINI: L. 18. Nov. 1751. sugli Spedali dei Pellegrini, e loro regolamento. IL analoghe de' 26. Sett, 1757. V. Compagnie. PELLI V. Quoja.

PENE. La Carcere non si può applicare per più d' un' anno. L. 30. Nov. 1786. S. 55.

2. I Condannati alla Carcere per più di 2 mesi la subiranno nell' Ergastelo delle, Stinche ove saranno fatti lavorare: i condannati in minor tempo nelle Garceri locali. C. 12. Gen. 1787.

3. L' Art. 55. della L. 30. Nov. 1786, enumera tutte le specie di pene che è permesso ai

Tribunali d'applicare.

4. L' Art. 118. dichiara che nei casi omessi si ricorrerà alle LL. partic. del Gran-Ducato ma coerentemente allo spirito di essa.

5, I Giudici nel pronunziarle devon uniformarsi alla L. E' loro proibito l'accrescerie; Nell' applicar le pene straordinarie osserveranno la necessaria degradazion legale secondo le cir-

contanne del delitto, e la quantità della prova. L. 30, Agg, 1795. & 28. V. la Notz Tom. 1. pag. 9. V. Grasie. Infamia. Loggi nenali . Morte . Multe..

PENE Economiche: I Vicari Regi sotto la loro responsabilità anche per i danni non devono applicarne, nè proporne alcuna sonza prima contestar sommariamente fall' Imputato i suei addebiti con un termine a giustificarai. C. 122 Mar. 1790. V. Polizia. Presidente dol B. .Governo •

PENSIONI: V. Proevisioni.

2. Per il ritira delle pensioni Ecclesiastiche bisogna giustificare la sudditanza con attestato del Gindicente, l'affiliazione, o vestizione : in un Convento Toscano, con attestato del Superiore dell' Ordine legalizzato dalla Curia Vescovile, e per le Monache il pagamento, in Toscana della Dote con attestato degl' Amministratori dei beni Ecclesiatici: I Religiosi Esteri de' due sessi son eselusi dalla pensione: Si hanno per tali anche i Toscani figli di Conventi Esteri. C. 17. Dic. 1814.

PERDUELLIONE: V. Fellonia. Lesa Maestà. PEROUISIZIONI: Gl' 00. de' 9. Sett. 1746. prescrivevano il modo di farle per causa di frodi. V. Macelli (N.º 14.) Processi.

PESCA: E' proibito pescare gettando ai Pesci, Modi calco, filiggine, pasta, Mallo di Noce, Erha, Esca, fungo di Levante, o altra materia qualunque che possa attossicarli, o nuocerli salvo il far uso di cose attraenti come i Lombricki. BB. 21. Giu: 1565. 26. Agosto 1582. e N. 30. Mar. 1759. (V. i NN. 4. 5. 6.).

2. Nell' Arno la pesce è proibite con reti fitte più del Modano esistente per modello in tutti i Tribunali. BB. 21. Giu. 1594. e 13. Mar. 1611. E' pure proibite la pesce degl' Avan-notti dal 1. Apr. a tutto Sett. ed in tal tempo è a tutti proibito ritenere tali pesci, o venderne. NN. del 1745. (sonza giorno) e 1. Apr. 1758. (1) (derogato V. il N.º seg.) 3. E' permessa la pesce in tutti i tempi dell'anno fuorchè con Tramagli, o reti per la cui

anno fuorche con Tramagli, o reti per la cui maglia non passino i Modani, che si conservano nei Tribunali Griminali, e escluse le bandite RR, e private. L. 27. Aprile 1782. S. 9. (2)

4. E' pure proibite gettar nell' acqua Colcina; o altra mestura velenosa e nociva, o di mare qualunque messo per trattenere il pesce, deviare l'acque, o altro in modo che il pesce resti in secco, o rinchiuso. §. 10.

5. Nelle contravvensioni non si può procedere per inquisizione, ma è necessaria la sorpresa inflagrante delitto, nè il reo si catturerà se non quando manchino Testimonj, ed esso reo ricusi di far la confessione inscritto, o non sapendo scrivere di rilasciare gl' Istrumenti della Trasgressione. §. 11.

6. La pena per le contravvenzioni alla pres. L

(2) Sulla pesca in bandita eravi la N. 30. Mar.

<sup>(1)</sup> La N. 7. Nov. 1772. abolt l'appalto della vendita del pescr in Firenze conservando il rilascio all'Incanto di 12. Siti di vendita sotto le Loggie di Mercato.

è di L. 50. applicabili si Monasteri delle Convertite di Firenze, Siena, e Pisa: i Giudici possono anmentarla secondo i casi; per chi pesca nei serbatoj, e vivaj privati vi è la pena del furto. S. 13. e 16. V. Castiglione. Lucecchio .

7. La pesca di Mare è regolata dalla L. de' 5. Pesca di Mar. 1767. che proibì il farla in certi modi Mare sotto le pene ivi prescritte.

8. Vi è pure un Regol. de 17. Feb. 1772, sulla pesca dell' Acciughe.

g. Vi e una N. de' 30. Mag. 1815. sulla ban- Bandiss

dita di pesca di Montecchio.

10. La N. 15. Feb. 1805. (1) permette a tutti la pesca nell'acque bandite, fuorche ai gamberi neri, ed escluse le reti proibite, e veleni, il lasciare il pesce in secco, e altri modi vietati dalle LL. V. il N.º 3.

PESCIA Comunità: Regol. partic. de' 23. Gen.

1775.

PESI e misure: il B. 5. Mag. 1705. cni tenne- Storica ro dietro alcuni altri, regolarono il peso, e misura pubblica, la loro privativa, (ora abolita) e le tasse da pagarsi. V. Privative.

2. La L. de' 21. Ago. 1742. fissò i pesi e misure di cui deveano esser provvisti i diversi venditori, con obbligo di farli risegnare ogn' anno con proibizione di ritenerne altri, o dei non segnati: Lo stesso oggetto hà la L. de' Zo. Gia. 1767. che tenne fermo l'obbligo

<sup>(2)</sup> Non è richiamata in vigore dalla N. de' 25. Giu. 1814. S. 5. devesi osservare quella del 1782. ( V. il N. 3. sud. )

di far segnare anche i fiaschi ad eccessions di quelli destinati ai liquori, e vini forestieri, sotto pena in caso di usarsi nelle contrattazioni fiaschi non segnati di L. 2. per fiasco e per volta: I Fiaschi portati a segnare e non trovati giusti si rompono § 11. 12. V. Fiaschi.

3. I Barili nuovi devono tenere fiaschi 21. perchè nell' usarli scema la loro tenuta, e l'anno dopo non sarebbero più baoni. Se tengano più o meno di fiaschi 21. non si seguano § 14.

4 I Giusdicenti invigileranno che non si usino pesi e misure non segnati, e perciò faranno fare delle perquisizioni. §. 34. e M. 7. Dic.

1770. S. 3.

5. Per l'uso di pesi e misure non seguati si applicano pene pecuniario ed afflittive ad arbitrio, oltre la perdita del genere venduto § 35.

6. Il M. de' 7. Dic. 1770. tenuta ferma la proibizione per gl' Artefici di usare o ritenera pasi e misure non segnate gli liberò dall' obbligo di provvedersi dell' assortimento prescritto per ciascuna Arte dalle suddette LLcoll' obbligo di pagare per quelli che facevano riseguare le Tasse enunciate nella Tarista annessa a d. B. de 20. Giu. 1767. La segnatura dovea farsi all'epoche prescritte dalle sud. Tarisse, ma si segnavano anche dopo senza multa se non erano stati querelati (ivi) V. i NN. 8. 9. 10.

7. Ora i Venditori con Bottega o ne mercati pubblici posson tenere, e usare pest e misure non segnati purche sidno giusti. L. 7. Log. 1777. S. 7. e. L. sud. del 1782. S. 4.

8. E' derogato al B. de 30. Gin. 1767. e al M.

1770., ma per Firenze restano ai per ora gl' 00. veglianti sull' Uffizio del segno. \$ 10. L. del 1777.

9. I venditori pubblici devono usare pesi e misure conformi ai Campioni delle Comunità.

L. 11. Lug. 1782. S. 2.

10. Chi inganna nel peso o misura è sottoposto Frodi alle pene di quelli che defraudano i terzi. L. del 1777. §. 8. e L. del 1782. §. 5.

11. I Magistrati Comunitativi invigileranno che non seguano tali frodi nei Mercati e le deaunsieranno al Tribunale. S. 9. e L. del

1782. \$. 6.

22. Si farà uso del Braccio a Panno Fiorentino Minuce anche nelle misure de Terreni, e di Braccia di super-ficie. quadre, deche (o 10. Braccia quadre), pertiche (o 10. deche) tavole (o 10. pertiche), quadrati (o 10. tavole): Negl' atti pubblici non si ammetteranno altre misure. L. 13. Marzo 1781.

13. Tutte le Comunità, e tutti i Tribunali han- Campieno un assortimento completo di pesi e misure, stadere, e bilancie per servir di campioni e custodirsi serrati onde non vengano alterati.

L. 7. Lug. 1777. § 1. L. 11. Lug. 1782. § 1. 7. 14 Ognuno può far verificare i suoi pesi e misure coi Campioni delle Comunità in presenza d' un residente del Magistrato e trovati conformi, farli marcare dalla persona che la Comunità avrà designato. S. 6. L. del 1777. o L. 11. Lng. 1782. 9. 3.

25. Ad ogni muta del Magistrato Comunitativo l'assortimento dei campioni si paragonerà con quello del Tribunale e trovatili corrispon-



denti o fatti ridurre tali se ne prenderà attestato dal Giusdicente. S. S. L. del 1782.

16. Lo stesso confronto si farà ogni volta che si dubiti che i Campioni delle Comunità siàno stati alterati. S. 9.

17. I Giusdicenti passeranno il loro assortimento al successore ritirandone ricevuta senza di cui non saranno ammessi al Sindacato. §. 10.

18. In tutti gl'atti pubblici, e contrattazioni si farà uso di pesi e misure conformiai Campioni, e delle loro denominazioni §. 11. (1)

19. Son legali le sole stadere che danno il peso conforme ai Campioni, abolito l'use di alcuni luoghi del peso alla grossa, cioè maggiore del 2. per 100. N. 30. Giugno 1783. (2) V. Fiaschi. Uffizio del segno. Vicarj.

PIA Casa del refugio: V. Mendicanti.

PIAN di CASTIGLIONE Ubertini Comunità: Regol. partic: de' 10. Lug. 1775.

PIAZZE: V. Luoghi pubblici. Strade. Suolo Pubblico.

PIETRASANTA Comunità: Regol. Partic. de' 17. Giu. 1776.

PIETRE DURE: Il B. 10. Lug. 1602. ne attribui la privativa alla R. Galleria, e proibi sotto gravi pene estrarle dallo Stato, scavarle, contrattarle, o disporne. Il M. de' 31. Ott. 1758. proibi estrarre o raccogliere agate, di-

<sup>(1)</sup> Con questa L. furono pubblicate delle tavole di ragguaglio fra gl'antichi e nuovi pesi e misure.

<sup>(2)</sup> Le NN. 51. Mag. e 23. Lug. 1814. hanno rimesse in vigore le nostro LL sopra i pesi e misure.

aspri, ametiste, trasparenti, calcedoni, e altre Pietre dure del Territorio Volterrano sensa licenza della R. Guardaroba, sotto gravi pene. Ora quest' OO. son revocati. V. Miniere.

2. Il M. 11. Giu. 1806. proibi farne lavori fuorche nella R. Galleria, e contrattarne fuorche con essa pena la perdita e di Scudi 300. a favore del querelante; Ne sono cognitori i Tribunali Criminali che possono procedere anche d' Ufficio (ivi) V. Miniere.

PIEVE S. Stefano Comunità: Rogol. partic. de'

13. Ago. 1776.

PINI: I BB. 6. Sett. 1569. e 18. Age. 1601. vietavano il taglio dei Pini nella Provincia Pisana perchè non mancasse mai il legname per la Marina. Il M. 3. Mar. 1769. lo permesse, e permesse dissodar le Pisete sotto certe condizioni. V. Boschi.

PIOMBINO V. Dogane. Doti. Elba. Tabacco. PISA: L. 24. Nov. 1546. che contiene varj graziosi provvedimenti per quella Città onde ripopolarla: Altra P. 20. Dic. 1547. D. 26. Mar. 1548. e P. 25. Lug. 1562. sulle stesso

oggetto.

2. Fiere di Pisa e loro regolamento P. snd. del 1562. Rif. 17. Feb. 1570. PP. 9. Nov. 1574

8. Lug. 1588. e 26. Mag. 1596.

Z. L. 29. Apr. 1572. che accordava varie esenzioni a chi andava ad abitare a Pisa e suo distretto per lavorarvi la Terra.

4. Regol. Annonario per Pisa de' 19. Settemb. 1767. Altro per il Magistrato di Grascia di quella Città de' 26. Sett. 1770. V. Generi Erumentari.

POL

5. L. 12. Ott. 1762. che sopprime l'Anditor dell' Ufisio dei Fossi, e orea un Auditor del Commissariato, e un Vicario dell'Auditore coll'appello ai Consoli di Mare, fissando le attribuzioni di quest' ultimi.

6. Tariffa delle gabelle alle Porte di Pisa. N.

16. Giu. 1783.

7. N. 2. Giu. 1794. sulle Cause av. l'Auditore e il Vicario di *Pisa*, lero spese, appelle, e procedura, e reperto dell' attribusioni giudiciarie fra i due sud. Magistrati.

8. In Pisa il Ministro Superiore di Polizia è il Commissario R., gl'altri dipendon da lui.

N. 2. Gin. 1794. V. Pini.

PISTOJA: M. 10. Lug. 1739. sulle Cause Civili, miste, e di Banso Dato della Città Contado, e Montagna di Pistoja.

2. Regol<sub>4</sub> Annonario per Pintoju del 19. Sett.

1767. V. Generi Frumentarj.

3. M. 14. Giu. 1775. che sopprime la Pratica segreta di Pistoja.

4. Tariffa delle gabelle alle Porte della Città. N. 16. Giu. 1783. V. Macelli. Mercuti.

PLAGIO V. Ingaggi.

POGGIBONSI: Comunità Regol. partic de 23. Mag. 1774.

2. N. 18. Sept. 1781. per la Consegue di Deci-

ma alla medesima.

Polizia materia-

POLIZIA: La P. 10. Giogno 1617. ordinò sì Macellari di tener politi gl'ammanatoj dal sangue degl'animali, e altre immondense, di non scannare, o aventrar bestie per le strade, di vuotarne gl'avanzi nell'Arno fuori delle Porte pena Scudi 3. e tratti 2. di fune.

a. E' proibito depositar nelle strade, e piazze, delle Città, e LL. murati masse di letame, e farvi scorrere pozzi nerì, acque putride, e altre immondezze pena la remozione e pulitura a spese del reo, e Scudi 10. di cui il 3.º spetta all' accusatore. C. 6. Agosto 1767. V. Pozzi nerì. Strade.

3. La N. 20. Ott. 1815. vuele che le spese Polizia negl'affari Economici sian refettibili a favor formale del Fisco, e si tassino sulla Tariffa Criminale, ma non mai a meno di C. 2. Tal condanna ha luogo nei Decreti punitivi, e non nei provvedimenti diretti a preveniri delitti come sono i precetti Economici: è solidale contro tutti i condannati: queste spese si esigono nel modo regolato da detta N.

4. Vi sono altre II. ai Vicarj Regj de' 29. Nov. 1815. sul modo di formar gli stati di spese processali negl' affari Economici, e di esiger-

ne il pagamento dai rei.

5. Gl'atti Economici fatti di commissione del Dipartimento di Polizia dai Commissari, e Giusdicenti si ricevon come primordiali nei processi Ordinari toltone tutto ciò, che non

fosse regolare . C. 27. Ago. 1791.

6. I Vicari RR. nel partecipar gl'affari Economici indicheranno il nome, cognome, età, domicilio, condizione, stato, e rapporti di famiglia degl' Imputati, e Dolenti. C. 18. Ott. 1815.

7. Essi Vicari posson condannare economicamente nella Garcere da poche ore fin in tre giorni, a pane, e acqua con render conto dei motivi nei rapporti settimanali.

Tomo 11.

8, I Minutri Superiori di Polizia cioè il Presid del B. Gov. i Governatori di Siena e Livorno, e Portoferrajo, e i Commissarj di Pisa, e Grosseto posson condannare in multa fin in 100. L. Carcero fino in un mese, Casa di correzione, staffilate in privato, Esilio dal luogo e 5, miglia attorno fivo in 6. mesi . e Esilio dal Granducato per i Forestieri, e v .gabondi: coll' obbligo sempre della compilazione degl'atti e delle contestazioni, e salvo il ricorso al Trono, e il domandar processo formale nel qual caso si sospeude la condanna Economica L. 30. Nov. 1786. §. 56.

9. Dell' Esercizio della Polizia trattava anche la L. non vigente de' 28. Mag. 1807. \$ 116. e segg. V. Pene. Economiche. Presidente

del B. Gov. Vicarj.

Regalla POLVERI, e Salnitri: erano una volta di privativa regale e si davano in appalto. L. 9. Giu. 1742.

2. Il M. 18. Giv. 1773. aboli la privativa, e appalto, e permesse a tutti fabbricarne, venderne, estrarne, e introdurne salve le LL Doganali.

Riten- 3. Nelle Città, e LL murati niuno può ritenere più di & 5. di polvere da fucile ne i venditori più di &. 20, e ciò per questi purchè non la tengano compressa, e ristretta, e in modo da far danno in caso d' una disgrazia. Nelle case della Campagna se ne può ritenere fino in &. 20. colle stesse cautele. L'eccedente dette proporzioni deve depositarsi nei pubblici Magazzini, posti nelle Fortezze, e in luoghi isolati sotto pena della per-

dita di esso a fav. del Fisco. Conoscon delle Trasgramioni i Commissari di Firenze, e i Giusdiceuti Locali . M. 16. Ott. 1779.

4. Il Magazziniere ha diritto di ripesar la polvere nel riceverla; egni collo si sigilla a cera forte: il Magazziniere ne da al proprietario una ricevuta coll' impronta del Sigillo. La spesa di Magazzinaggio è fino a & 9. nulla: per ogni 10. &. L. = 3. 4. Da &. 100. in sù L. 3. 6. 8. sempre a favore del Magazziniere. Regol. (per Firenze) de' 24. Nov. 1779. POMARANCE: Commità: Regol. partic. de'

1. Aprile 1776.

PONTASSIEVE: Comunità: Regol. partic. N. 13. Feb. 1773. Altro de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Ott. 1781. PONTEVECCHIO: Gl' OO. 5. Lug. 1616. proi-

bivano che vi fossero botteghe di macellai, Pizzicagnoli, o altro, dovendo esser tutto occapato da quelle dei soli Orefici.

PONTI: V. Strade.

PONTREMOLI M. 14. Giu. 1775. che sopprime la Pratica segreta di quella Città.

POPPI Comunità: Regol. partic. de' 2. Sett. 1776.

PORTATE V. Bestiame. Generi Frumentarj:

PORTE V. Dogane. Firenze. Pisa. Pistoja. Siena.

PORTI di Mare: E' proibito a tutti, e in spe- polizia cie ai Capitani di Nave di gettar Zavorra nelle Darsene, Moli, e Spiaggie, sotto pena afflittiva, ad arbitrio fino alla morte, o al Confino secondo il caso. L. 16. Ago. 1753. § 1. B. Vi è la stema pena per quei che dalla Ter-

OOK "POR POS ' ra, o dai bastimenti vi gettano immendana o altro capace di interrare. S. 2.

3. Oltre la pena vi è sempre l'obbliga della referione de' danni a meno che abbia luoge la Confisca per il quale obbligo è tenuto il

bastimento, e gl'altri averi del reo. S. 3. 4. E' proihito sparar cannonate nel Molo di Livorno sotto pena di L. 100. per tiro. \$.4. PORTICO: Comunità Regol. partic. 23. Sett.

. 1775,

PORTOFERRAJO: La L. 14. Sett. 1556., e quella del. 1567. (senza giorno) dope la fabbricazione di questa Città concessero vari privilegi a chi andasse ad abitarvi o commerciarvi, ed altri ne accordò al Porto, e alle Navi del med.

2. Il Ministro superiore di Pelizia a Portofer-.. rajo è il Governatore gl'altri dipendon da lui; negl' affari di difesa militare, nentralità, sanità, e pesca dipende egli stem dal Governator di Livorno come Comandas-

te del Littorale Toscano. M. 1. Gis. 2778. 3. La N. 20. Sett. 1815. contiene delle disposiz. Transit. sull'occupazione di Portoforra jo nella di lui restituzione alla Toscana. V. Elba. Saline.

POSSESSIONI: V. BR. Possessioni.

Parte Storica. POSTE V. Lettere: Non posson gravarsi per dehito i Cavalli dei Postieri. R. 18. Singa 1621. V. il N.º b.

2. Sulla privativa delle Poste di dar Cavalli a quei che viaggiano per cambiatura, regolamento, e Tariffa Postale vi sono le LL. 16. Giugno 1746. ripub. nel 1762. (senza gior:

no), de' 30. Apr. 1752. per la strada Bolognese, de 26. Mar. 1757. per la via Pisaun, e Livornese, de' 22. Mar. 1788. per tutto lo Stato, la C. 1. Lug! 1788. che proibisce ai Postieri dar Cavalli a quei che arrivan in cambiatura a meno che lasciu la strada postale, la N. 7. Lug. 1788. sull' arrivo, c. partenza dei Corrieri Toscani per Roma, e Napoli, la N. 10. Mag. 1793. addizionale all' ultimo regol. gen: e un' altro Regol: e Tariffa de' 27. Giu. 1803.

3. La N. 25. Mag. 1779: aboli la Tassa chè i Postieri, e Vetturini pagavano all' Ufizio del Sale

4. Ora il Regol. vegliante è de 12. Ago. 1814. Legislez. rui è annessa la Zariffa, e il prospetto delle strade Postali di Toscana. Mantiene la privativa dei Postinri, e proibisce loro dar Cavalli ai viaggiatori che non hanno passaporto . 1. Vieta il cambiar la vettura in Posta o viceversa nelle strade postali a meno che il \* viaggiatore si fermi per 24. ore, e meno i casi fortuiti con licenza del Giusdicente, e neppur coi propri Cavalli, sotto pena di pagar la cor-. sa a tutte le Poste percerse avanti, e dopo , il cambio dal luogo di partenza a quellordel termine del viaggio, e di giorni 8: di Carcore per il Cocchiere, o Vetturino de permet-¿ 'te' proceder per inquisizione, e a quercha purchè questa sia presentata dentro 15. giorni altrimenti non se ne fa conto: il querelante ha la metà della multa, e il resto và si Postieri defraudati. §. 2. 3. 4. 5.

Non posson esser gravati i Cavalli, Legni,

102 foraggi, e attrezzi dei Postieri ne semestrare le somme che loro pagansi dagl' Ufizi Postali : S. 11.

6. Per le contravvenzioni al Regolam. pestale che non esigon un processo criminale è competente il Tribunal Locale. §. 38.

timento

- Compa- POTESTA': La L. 30. Sett. del 1772. S. 8. divise le Potesterie dello Stato Fiorentino in maggiori, e minori: non vi era altra differenza che le prime aveano un Potesta più graduato, e un Notaro Civile. Il & 17. ennmera le maggiori; e il S. 18. le minori.
  - 2. La L. 12. Giu. 1784. aboli la distingione delle Potesterie in maggiori, e minori, e le divise per lo Stato Fiorentino in tre Classi. secondo le stesse basi che avean servito di norma alla classazione dei Vicariati: tolse il Notaro ai Potestà, e volle che facessero anche da Attuari.
  - 3. Le LL. 14. Giu. e 10. Sett. 1773. e 2. Gon. 1774. organizzarono le Potesterle nella Proviucia Soperiore Senesa colle stesso facoltà che nel Fiorentino.

huzioni ed Escreiziu

- Ann- 4. Secondo la L. 10. Lug. 1771. S. 22.; e secondo le altre più antiche i Potestà avean anche una limitata giurisdizion Criminale, e per queste cran: assistiti da uno, o due Notari.
  - 5. Ora i Potestà hanno soltanto Giurisdizione civile e mista. Nel criminale non si devono ingerire che per gl'atti commessi loro dal Vienrio . L. 30. Sett. 1772. \$. 4.
  - 6. I Potestà fanno le visite, e atti primordiali nei casi di morte improvvisa e altri urgenti di delitto, e li rimettono al Vicario Regio

da cui dipendono, cui denno avviso dei fer-, ti . omividi ec perchè sia eseguita la visita. In 26. Mag. 1777. S. 47.

P. Il Potestà assente, o impedito si rimpiazza dal Potestà più vicino, dal Cancellier Comunitativo, o altro a scolta del Presid. del B. Gov. (R. Consulta) L. 12. Gia. 1784. § 11 V. Commistasj de' Quartieri (N.º 2.) Giudici. Giusdicenti . Úficj Provinciali . Vicarj .

POVERI: V. Congregazion di S. Gio: Batta. Mendicanti. Privilegio di povero e miserabile.

POZZI Neri: I BB. 9. Mar. 1643., p 1729. '(senza giorno) contengon degl' ordini sulla loro vuotatura.

2. I padroni di Case posson costruire nelle stra- Convede, e piazze sterrabe Bottini, Pozzi neri, e smaltitoj, ma finito il lavoro rimetteranno la ettada come era, e se è selciata, o lastricata ne preverratno la Comunità prima di comiticiare il lavoro, e questo finito rimetteranno tatto come prima. Regol. 10. Apr. 1782. ( per il Fiorentino ) §. 13.

3. V. il N.º 1. La vuotatura de' Pozzi neri si co- Vuosamincierà a mezza notte, e si finirà av. il levar del Sole. L. 2. Ago. 1780. § 1. (per Firenze)

4. I vasi s' introdurranno al serrar delle Porte. e si depositeranno in quelche magazzino presso le med. e lungo le mura per non trasportarli che nell' ora della vuotatura. & 2.

5. I vasi appena empiti si porteranno al magazzino, o lungo le mura, es estrarranno. dalla Città dentro mezz' ora dall' apertura delle Porte sotto le infrascritte pene. S. 3.

6. Le acque de' Pozzi neri inutili al governo

Digitized by Google

dei Terreni non si scaricheranuo nei Pozzi bianchi, strade, piazze, cortili, fogne, orti ec., ma nelle fogne maestre, o in Arno. § 4.

7. Nelle Feste intiere, e nei 4. ultimi giorni della Settimana Santa non si faranno vuota-

ture nè trasporti di vasi. §. 5.

8. Il vuotatore avviserà della vuotatura i confinanti a braccia 50. avanti il mezzogiorno preced. = Essi posson opporre avanti il Commissario del Quartiere le ragioni che hanno per far ordinare che la vuotatura non segua, some se hanno de' malati ec. §. 6.

9. I vuotatori useranno vasi huoni: rompendosene alcuno, laveranno e pulitanno la materia versata fino alla fogna più vicina. \$. 7.

10. Se i Pozzi neri son nelle strade, nel vuo-

tarli vi si terrà un lume. S. 8.

11. E dopo vuotato il vuotatore li chiudera, lavando la strada, corte, o altro luogo dove è

il Pozzo nero. §. 9.

12. Lo stesso avrà luogo per i bottini, e acquaj le di cui materie solide si posson trasportare con terra o coperte di calcinacci, ma non travasarle, nè scaricarle fino al posto. §. 10.

13. Per le vuotature da farsi all' improvviso se ne chiedera licenza al Commissario. 6 11.

14. Per le Trasgressioni vi è pens la cattura, e £. 25. di cui metà spetta all'accusatore, salvo l'appello dentro tre giorni al Tribunal Criminale. 6. 12. V. Polizia N.º 2.

PRATICA Segreta V. Pistoja . Pontremoli . 2. L' E. 15. Apr. 1784. soppresse la Pratis

2. L' E. 16. Apr. 1784. soppresse la Pratica segreta di Firenze.

PRATO: Comunità: Regol. partic. de' 29. Sett.

2. Consegna di Decima. N. 18. Ott. 1781.

PRATO Vecchio: Comunita; Regol. partic de' 16. Sett. 1776.

PRECEDENZE V. Magistrato Supremo."

PREDE Marittime: Sulla validità di esse decide il Governatore di Liverno Comandante generale del Littorale col voto dell' Aud. del Governo: L. di neutralità del 1. Ago. 1778. (che ne prescrive il modo) H. 1. Giu. 1792 e Rif. 13. Ott. 1814. §. 49.

PREDICATORI: Non sono ammessi a predicare Ecclesiastici Forestieri se non son naturalizzati, o domiciliati in Toscana. o se essendo-Regolari non son figli di Conventi Toscani. C. 27. Apr. 1784. (1) V. Gatechismo: Ordini Regolari. Vescovi.

PRELAZIONE, e Retratto nelle vendite di stabili: Furon aboliti egualmente che tutte le LL. Statuti, e Consuctudini da cui resultavane con L. 22. Feb. 1778. che prescrisse il modo, e il termine per intentar l'azioni che si riferivano ad alienazioni già seguite. Gosì il M. 21. Mar. 1778. preservò i diritti quesiti dal terzi.

PREMIECORE Comunità : Regol. partic. de' 21
Ott. 1775.

PRESCRIZIONE: In materia Criminale era regolata con L. 22. Lng. 1562. (a 5. e 10. anni) Era pure regolata dai diversi Statuti locali

<sup>(1)</sup> Revocato con L. 15: Apr. 1802. 3. 42

per certi delitti. Lo sù in seguito dal M.21. Giu. 1774. L'Art. 5. dichiara che per i condannati a morte, o ai Lavori pubblici la sentenza interrompe la prescrizione, non ostante qualunque nullità incorsa nelle citacitazioni o altra parte del processo, e che in questo caso il corso della prescrizione si misuri secondo il gius Comune. L'Art. 6. vuole che non ostante la prescrizione, i Tribunali Criminali conoscan del delitto perciò che concerne i diritti dei lesi; e l'Art. 7. dichiara nullo il fatto contro il disposto della L. sulla prescrizione, e commina una peas ai Giudici che avessoro dispressata una tal Eccezione.

2. Il M. 15. Ott. 1777. vuole che per i delitti comuni, e uon di ufficio commessi dai Rettori, e Ministri la prescrizione si misuri come

contro ogn' altro suddito.

3. Tratta della prescrizione anche la L. de 30. Nov. 1786. S. 114. 115. (V. la Nota Tom. I. pag. 9.) V. Lavori pubblici. Salarj. Servità. PRESIDENTE del Baon Governe: Questa carica fù creata con L. 22. Apr. 1784. Soprintende alla Polizia: fa i salvocondetti ai condannati, e può prolungar loro il termine ad andare al luogo della pena. Soprintende all' Ufizio del Fisco, e ai Commissari de' Quartieri: Sono a lui sottoposti tutti gl' Esceutori, Messi, e Soprastanti di Toscana, e può licenziarli, ma quanto ai Bargelli, Tenenti, e Capisquadra soltanto sospenderli: ordina tutti i pagamenti di spese di giustizia: soprintende a tutte le Carceri, e Bagni di Forzati:

107.

son passate nel Presid. del Buon Gov. le attribuzioni del già Conservator delle Leggi quanto ai Giusdicenti Provinciali, e loro Ministri : esamina gl' abilitandi a tali Ufizi, ed è sentito sulle loro qualità personali, e sulledispense da qualche requisito necessario per esser descritto sulle Liste; propone a tutti i sud. Impieghi per lo stato Fiorentino ( ora anche per il Sonese) egualmente che sulle mute, Ruoli, provvisioni ed emolumenti, accorda le gite ai Ministri, e provvede al loro rimpiazzo: (ora la R. Consulta sul di lui parere ) : conosce de' ricorsi contro i Ministri stessi, può richiamarli av. di se, e sospenderli: può impor pene economiche fino in 100. L. di multa, staffilate in privato a un mese di carcere, o 6. mesi d' Esilio dal luogo, e 5. miglia attorna, Esilio dallo stato per i Forestieri, la reclusione in Casa di correzione, e il servizio militare come discoli, il tutto dietro processo sommario, e salva la facoltà al condannato di chieder processo formale, nel qual caso si sospende la condanna economica; nei casi che esigon pene maggiori; partecipa le notizie che hà al Tribunal di Giustizia per-- che proceda in via Ordinaria, e da questo vien informato dell' esito della Causa: può sempre spedir in Provincia un Ministro a verificare qualche fatto: Interviene con voto all' annuo Squittinio degl' Avvocati e Procu-, ratori, evi ha il primo posto uguale a quello del Presid. del Supremo Tribunal di Giustizia L. sud. del 1784. e L. 30. Nov. 1786. §. 58. 2. Si deve rendergli conto di tutte le Condanne

ex Indiciis, e di tutti quelli contro i quali è lasciato il processo aperto perchè li faccia invigilare. L. 30. Nov. 1786. §. 111. V. Consulta. Pene Economiche. Polizia. (1)

PRESIDENTE del Supremo Tribunal di Giustizia. V. Supremo Tribunal di Giustizia.

PRESTI: V. Monti di Pietà:

PRETORJ: I Mobili dei Pretorj si consegnata con Inventario, e stima ai Giasdicenti: Sulla stima originaria la Comunità paga ai medi il 3. per 100. l'anno, e mediante tale abbuono essi devon conservarli, e tener conto al Successore delle deteriorazioni, o resarcire i mobili deteriorati, e rimpiazzare i mancanti: allorche un Ciusdicente, o Ministro di Provincia è mutato si riscontra l'Inventario dei mobili. M. 16. Dic. 1776. e C. 17. Novem. 1784.

2. Gl' affissi si consegnan con Inventario, ma non

a stima. C. 25. Gen. 1777. (2)

3. Il Ministro che parte prima dell'arrivo del Successore darà la consegna dei mobili al Cancellier Comunitativo, e deputerà nel luogo

<sup>(1)</sup> La L. 23. Sett. 1788. sopprimendo la R. Consulta attribul al Presid. del Buon Gon. la revisione delle sentenze Criminali, l'informar le Suppliche per permuta o condonazion di pena, la Soprintenza alla Curia, e Notariato, e il properre sull'interdizione dei prodigi e dementi.

<sup>(2)</sup> Secondo essa consegnavansi al Giusdicente anche i mobili de' quartieri dei suoi Ministri salvo a lui il prender le precanz, che voleza per garantir il proprio interesse, e così secondo la C. 17. Nov. 1784. Ma ora in pratica si consegnano a loro stessi.

una persona che lo rappresenti per convenire col Successore dentro tre giorni dal di lui arrivo della stima dei deterioramenti, e pagarglieli. C. 7. Lug. 1804.

PREVARICAZIONE: Sua pena: L. 30. Nov. 1786. S. 64. 65. (V. la Nota Tom. 1. pag. 9.)

PRIMOGENITURE: V. Fidecommissi.

PRIVATIVE de' Molini, e Frantoj, proventi di piazze, e Mercati, pesi, e misure : furon tutti soppressi con L. 11. Dic 1775. in qualunque possessore di essi fosse stato anche il R. Erario o un Corpo privilegiato, salvo l' agire per i dauni coi messi, e ne casi di ragione. In conseguenza tutti posson esporre in vendita ai mercati le loro robe senza pagar verna provento, valersi dei pesi, e misure che piace ai Contraenti d'usare, mandar a macinar i grani, biade, e olive ai Molini e Frantoj ove vogliono, e costruir tali Edifizi colle debite liceuze per prender l'acque. V. Molini.

PRIVILEGIO Fiscale; V. Braccio Regio. Contribuzioni . Fiscox

PRIVILEGIO de' 12. Figliuoli: Gl' 00. del 1765. (senza giorno) enumerarono i pesi pub. Seories da cui eran esenti i padri di 12. Eigli.

2. Ora il padre di 12. figli viventi, è esente da Legislada 2. quinti dell' estimo, e imposizioni Co-gente. munitative: Lo godono, dopo la di lui morte anche i figli viventi in comune, per i beni paterni. Questo privilegio s' accorda con semplice partito Comunitativo. M. 25. Sett. 1775. C. 25. Feb. 1791.

3. Avendo luogo l'esecuzione dai soli 2. quinti della Tassa semplice di Redenzione, e dalle spese locali Comunitative, non si estende alle Contribusioni di guerra, e altre straordinarie.

PRIVILEGIO del Foro. Le CC. 5. Ago. 1685.

Parte
Storica

e 14. Feb. 1701. raccomandarono, che non
si ammettessoro al privilegio della L. Unica
C. Quando Imperator che quei soli cui competeva, e permesse ai Giudici, nel Conflitto
fra più privilegiati di non accordarlo a nes-

2. La L. 6. Mar. 1783. tolse il privilegio del Foro, di cui godevano, ai Monasteri, Spedali, e Luoghi Pii. V. Cittadini Fiorentini. Corte. Curie Ecclesiastiche. Liverno. Magistrato Supremo. Magistrato de' Pupilli.

Z. La L. 26. Mag. 1777. seguitando le antiche mantenne ai Cittadini Fiorentini il privilegio d'essere in materia Criminale giudicati soltanto dal Supremo Tribunal di Giustizia:

Legisla- 4. La Rif. 13. Ort. 1814. §. 77. ha aboliti tutzione vi- ti i privilegi di questo genere.

PRIVILEGIO di povero, e miserabile: Il D.

8. Feb. 1548. ordino che le loro Cause si trattassero sommariamente.

2. La Rif. 21. Lug. 1568., il B. 31. Luglio 1568. e la Rif. 29. Apr. 1572. prescrissero delle regole per la loro difesa.

Legisla- 3. Il privilegio di povero, e miserabile si accorzione vigente da ora con D: del Tribunale ove pende la
Causa: i poveri pagan la metà dei diritti, e
spese giudiciarie: i miserabili nulla; e devon.
essere assistiti come gl'altri. L. 30. Dic.
1771. §. 55.

4. I Procuratori che mancassero nel prestare

la più pronta ed esatta assistenza ai poveri, e miserabili vengon sospesi. §. 56.

5. Per ottener il privilegio bisogna presentar al Tribunale la fede del Magistrato Comunitati-

vo, (1) e del Paroco. M. 5. Giu. 1777.
6. I miserabili son esenti da ogn' spesa d'atti,

6. I miserabili son esenti da ogn' spesa d'atti, Cancellerie, Procuratori ec. I. de' 5. Giugno 1777. §. 1. e L. 11. Mar. 1779. §. 9.

7. I poveri ne pagon solo la metà I. sud. §. 2.

L. del 1779. S. 9.

8. Si avvertirà di dar gl'attestati a quei soli . che li meritano, e di non darli di miserabilità, a quei che sono soltanto poveri. I. sud. S. 3. 4.

9. E' povero quello che quantunque abbia qualche assegnamento patrimoniale, o personale, non può senza grave incomodo soffrir le spese della lite avuto reflesso alle sue circostanze di famiglia, e altre, ma che può in qualche modo soffrirne la metà senza restrar prive del necessario. §. 5.

10. E' miserabile chi nulla possiede, e non ricava dal suo personale tanto da vivere sufficientemente, secondo la sua condizione, nè può soffrir, neppur in parte le spese della lite senza privarsi non di qualche comodo ma delle cose necessarie, §. 6- e 15.

11. Il privilegio esenta da tutte, o dalla metà

<sup>(1)</sup> La C. 21. Feb. 1778. ordinò che i partiti relativi dei Magistrati si rendessero col Concorso del Giusdicente, e in caso di scissura il Cancelliere rimettesse tutte le Carte, e i motivi respettivi al Conservator delle Leggi.

PRI PR

.312

delle marcedi dei Messi. C. 28. Ago. 1781. 12. Si osserva questo privilegia anche nelle Curie Ecclesiastiche. C. 12. Ott. 1782.

13. Quanto alla Carta bellata per gl'atti non contenziosi di paveri, e misenebili pei Tribunali si osservi la stessa regola che per gl'at-

ti Contenziosi. C. 19. Ott. 1782.

14. Spetta ai soli Vicari il decidero sull'ammissione a d. privilegio anche per le Potestarie sottoposte, dopo sentito il Potestà; La fede del Paroco, e il partito della Comunità acreiranno loro di Documenti, ma posson risolvere anche senza essi; e dalla risoluzione affermativa, o negativa si può ricorrere al Tribunal Superiore = In Firence il privilegio s' accorda dal Magistrato Supremo sentito il Comissario del Quartiere, o Potestà Suburbano, e salvo il ricorso alla R. Consulta, Tali pronunzie son sempre pettorali, e seasa spesa. Si accorderà più facilmente nelle cause lunghe, d' indagine, e dispendiese, e quando l' Avversario è facoltoso. Il Decreto di sovero, e miserabile vale per quella sola Causa. II. 7. Sett. 1784.

15. La Tariffa de' 24. Dic. 1814. conferma gl'

effetti di questo privilegio.

16. Non è però applicabile alle multe e apose processali. II. 26. Dic. 1815. §. 17. V. Escuzion personale. Minori. Vicari.

PROCACCI: V. Bolgette.

Parte PROCEDURA Civile: L. del 1532. (senza. storica giorno) sul modo di trattare l'eccessioni d'incompetenza.

Digitized by Google

Ruota, Sportule.

3. Rif. di Procedure de' 21. Lug. 1568.

4. O. 23. Geu. 1572. sull'esercizio dell'azione della L. Si contendet, e della L. Diffamari.

5. P. to. Lug. 1579, portante la nullità del Processa, e della sensenza per il non fatto

pagamento dei diritti.

6. C. de' 26. Sett. 1581. che raccomanda ai Giudici d'esser cauti nell'accordar proroghe e sospensioni di termini, e che i loro accessi si facciano ne' giorni feriali perchè non pregiudichino al servinio.

.7. R. de' 28. Gen. 1582., che ordina ai Trihumali in caso di conflitta di Giurisdinione di ricarrere alla Pratica (Real Gonsulta) per-

chè decida.

8. R. G. Gen. 1584, sull' istanza delle Cause frà i Congiunti.

9. D. 7. Gen. 1591. sul modo di citare i con-

tumaci,

- . 10. B. 10. Ott. 1620. dichiarants che dopo introdotta una Causa in Tribunale, il comprometto, o qualanque convenzione delle parti son culli, e non scapendono i termini dell'istanza.
- 11. Rif: de' Magistrati de' 28. Feb. e 12. Ago. 1678.
- 12. B. 27. Lug. 1702. sull'anticipazione dello
- 13. M. 5. Lug. 1722. che proibisce ai Tribuna-., li di Firenze di avecare le Gause pendenti su Tomo II.

Digitized by Google

114 PRO PRO PRO quei di Livorno per motivo della L. Unisa. Cod. Quando Imperator.

14. M. 9. Gen. 1722. sugl' Appelli dai Triba-

nali di Livorno.

15. Rif. della Gueia Fiorentina de' 30. Dic. 1771.

16. M. de' 25. Geu 1776. sopra i termini del-

le Cause e loro proroghe.

17. M. 5. Giu. 1777. sulla commissione delle Cause di merito incerto, e maggiore di Scadi 300.

18. L. 11. Mer. 1779. sulla procedura avanti i Tribunali Provinciali del Fiorentino; Altra de' 20. Ott. 1777. per la Curia di Pisa.

19. C. de 23. Apr. 1781. sulla sospensione dei termini per morte di un Giudice avanti cui pende, o è commessa la Causa, fino al preso possesso dal successore.

20. M. 26. Giu. 1781. il quale ordina che le Suppliche di proroga di termini, remissione in buen giorno, revisione, caltre concernenti Gause civili passino per il canale della Re-Consulta, e respettivamente del Gov. Gen, di Siona.

21. M. 28. Giu. 1806. sul mode di trattare le

Cause pettorali.

22. L. 2, Mar. 1786. sulla trattativa delle Ca-

use av. i Tribunali di Firenze.

23. L. de' 23. Sett. 1788. in occasione della soppressione della Consulta sulla trasmissione delle di lei attribuzioni rispetto agl' affari Civili.

24. M. 17. Dic. 1788. sulls, restituzione in in-

56. N. del 29. Gen. 1794. sul Consiglio del Savio nelle Cause av. i Tribunali Provinciali. 26. L. de' 13. Sett. 1806. sopra i giudizi di Concerso.

27. Nuovo Regol. di Procedura Civile per tutti i Tribunali di Tescana de' 15. Nov. 1814. a cui è unito un Regol. per la riassunzione delle Cause pendenti, per la quale riassunzione il termine è stato prorogato con C. de' 13. Gen. 1815. La C. 16. Nov. 1814. ordina ai Tribunali di far. conoscere al fine d'ogn' anno alla R. Consulta le loro osservazioni sopra i cambiamenti che l'esperienza suggerisse utili al Regol. di Proced. Civ. e altri annessi.

28. C. 17. Feb. 1815. che permette negl' affari sommarj, ove non è espressamente ordinato di procedere per istanza scritta, l'agire per domanda verbale apud acta senza ministero de' Procuratori.

29. C. 22. Mag. 1815. interpetrativa dell' Art. 517. del Regol. sul giorno da cui corre il termine dell' istanze nelle Cause sommarie.

30. N. 13. Giu. 1815. per la prosecuzione delle Cause già appellate av: la Ruota di Firenze. V. Appello. Arbitri. Arezzo. Cause. Consiglio del Savio. Esecuzioni. Giudici. Livorno. Magistrato Supremo. Privilegio del Foro. Privilegio di povero. Salviano. Tariffa.

PROCESSI Criminali: D. del 1547. (senza

giorno) sopra i confronti.

2. D. 26. Mag. 1548. sulle Cauzioni da esigersi nell'abilitare i Carcerati. V. il N.º 9. 22.

3. P. 14. Dic. 1548. sul medo d'assicurare le

Rifor



cose trovate agl' Imputati nel lore affecte. V. il N.º 8, 12, 13,

4. D. 14. Giu. 1549. e C. 14. Oft. 1558. Eta. designano gl' Atti dei quali deve costare il processa prima di parteciparlo.

5. D. 16. Sett. 1558, e Dich. 3. Giu. 1559. ec-

pra i Contomaci.

6. C. 16. Ott. 1559. che indiea quali processi i Rettori devous partecipare al Tribunale degl' Otto . V. Vicari .

7. C. 2. Mar. 1559. che proibiva ammettere alle difese i contumaci venuti in forze sensa

prima parteciparlo al Governo:

8. R; del 1559. (senza giorno) sul rilascio del Mandato di cattura, e assicurazione delle robe trovate agl' arrestati, V. i NN. 12, 13.

79. C. 5. Giu. 1561, che proibisce abilitare i Tarcerati senza partecipazione, a meno che " sinuo confersi, o costi della loro innocenza.

10. PP. (due) de' 19. Nov. 1569. sul mode di

compilare i pracessi.

11. D. de' 15. Mag. 1579. sal moda di tenere il protocollo Criminale.

12. C. 29. Gen. 1582. sugl' Inventari de Beli

degl' Imputati d' omicidio.

13. U. 26. Ott. 1598, sulla conservazione fless Armi trovate agl' arrestati.

14. G. 14. Dic. 1663. salle Citazioni criminal li, e altro concernente la compilazione de Processi ,

15. C. 28. Nov. 1664. the proibisce riceved attestati non riconosciuti in giudizio, e reg la il medo di sentire i testimoni a repulsa.

16. B. 21. Apr. 1679, che probì dere il giud

pena la perdita dell' Impiego, e l' indignazione Sovrana.

27. R. 16. Nov. 1682 pulls facoltà degl' Imputati di dare interrogatori ai Testimoni Fi-

. scali:

18. G. 4. Ott. 1688. che permette di Giusdicenti di farsi pagare i Processi dai contumaci colla sola escontinne reale.

19. 00. de: 15. Gen. 1744. §. 3. 4. 5. 6. sulla toutura, confessione de rei, partecipazione de Processi, e facoltà ai Giudici di condantare in certi casi a pene maggiori delle Legali.

20. C. della Camera Granducale de 25. Giu. 1759. sulla compilazione de Processi per de-

litti, interessanti la Regalia.

ni, e Notificazioni criminali, e loro formule, ni, e Notificazioni criminali, e loro formule, e. C. 6. Lug. 1782, sull'abilitazione dei Carcerati con cauzione, o ginramento quando il delitto non porta a pena dei Pubblici Lavori; si raccomanda di non accordaria subito, nei delitti fumorosi, o di scandolo, nei furti ec. 2. N. 20. Mar. 1772, che abolisce l'uso della

Carte Bollata ne' Processi Criminali.
24. L. 13. Sett. 1774. che ordina tenere il Protacollo criminale, e ne prescrive la forma, e
and rivista. C. 20. Dic. 1775. per l'esecuzione di questa L. e sulle note mensuali delle
Cause da rimettersi dai Tribunali Criminali.

26. L. de' 26. Mag. 1777. che ordina che dopo la notificazione della sentenza, e spirati i termini, si affigge alla Porta dei Pretorio, o alla Colonna, il Nome, Cognome, e Patria del Condannato, il titolo del delitto e la

репа. §. 80.

26. L. de' 2. Ott. 1780. che aboli gl' incerti resultanti a sav. de' Ministri da Processi criminali, e prescrisse il modo di liquidare, e riscuotere le spese processali.

27. C. 26. Feb. 1781. che ordinò ai Vicari di rimettere ogn' anno, o nel tempo del sindacato al Fisco la nota delle condanne, e de Processi finiti per grazia Sovrana, ò per quietanza secondo i modelli annessi.

28. II. degl' 8. Nov. 1781. sopra gl' arresti, accompagnature, mandati di cattura, speri-

mento di testimonj ec. ec.

39. C. 11. Gen. 1782. che ordina agl' Assessori del Supremo Tribunale di Giustizia, di render conto dell' irregolarità trovate ne' Processi, e Disegni.

30. B. de' 21. Ago. 1700. che proibiva arrestare i Capt di dipartimento, e i Giudici per qualunque causa civile, o per delitto non portante a pena di morte, senza licenza Sovrana.

31. C. 21. Mag. 1777. che permette, ammettero nei Processi criminali senza Regio Exequatur gl' atti fatti nei Tribunali esteri. ma colla Clausula = Salvi i Sovrani diritti =.

32. C. 5. Sett. 1781. che ordina esigersi per il Fisco le spese degl'atti anche nei processi cui è troncato il corso dalla quietanza, o dalla grazia Sovrans.

33. Trutta pure della compilgzione de' Processi la L. 20. Nov. 1786. S. 1. a 50. e la L. (non vigento) de' 28. Mag- 1807. S. 1. 2 32.

1795. \$. 1. 3. 4. 5. 6. 8. e 24. il moderno E. degi' 8. Lug. 1814. \$. 1. a 20. e le II. annesse de' 12. Lug. seg. \$. 1. a 63,

34. C. del Dic. 1786. contenente varie massime e formule per le citazioni, e notificazioni

criminali.

33 C. 16. Mag. 1797. che ordina si Vicarj di scrivere i loro voti non nei Processi, ma in fogli staccati perchè si possa separarli doven-

do essere segreti.

36. C. 14. Ago. 1807. che ordina ni Giudici d'assistere ai costituti d'imputati di delitti Capitali, o meritevoli di Pubblici Lavori. V. Arresti. Condanne. Corte. Ecclesiastici. Exequatur (N.º 4.) Indizi. Militari. Minoiri. Ordine di S. Stefano: Pene. Prescrizione. Referti. Ruota Criminale. Spese processali. Supremo Tribunale di Giustizia. Tariffa. Testimonj. Vicarj. Regj. (V. la Nota Tom. 1. pag. 9.)

PROCESSIONI: O. 12. Gin. 1596. sul Regol. e buon ordine della Processione del Corpus Domini. Altro del 1784. (seuna giorno).

B. C. ai Vescovi de 28. Mag. 1773 che proibisce le Processioni notturne dei flagellanti.

PROCONSOLO: L. de' 27. Mag. 1777. che no regolò le attribuzioni le quali in sostanza consistevano nella soprintendenza alla Curia, Giù-dicenti, Notari, e loro Ministri, con diritto di Censura: E' stato soppresso.

PROCURATORE de Reg Dipartimenti: V.

Avvocato Regio!

Parte Storics PROCURATORI: P. 10. Feb. 1269. sulla lero abilitazione, ed esercisio: il Cap. 6. attribuire ai med. il titolo di Messere. Vi è un B. 26. Ott. 1736. sul loro squittinio, e approvazione. 2. Il M. de' 28. Mag. 1777. suppresse i Procu-

ratori di Palazzo e dei Collegi...

Requisiti, ed Esercis zia.

5. I soli Procuratori approvati possono essere ammessi avanti i Tribumili: Agli altri nuzi può essere tassata cosa alcuna e gli si procederà contro a tentre della Legge: M. 30. Sett. 1751.

4. I Procuratori si squittinano annualmente si se ne rifa il Ruelo L. 30. Dic. 1771. & 45.

5. I Procuratori sostituti non passone tener studio aperto, nè far atti in nome proprio, ma in nome dei loro principali; i Procuratori Dottori possono avere due esstituti; gl'altri uno: il principale è responsabile tielle loro mancanzo. \$. 46.

6. Per esercitare la Procura hisogua essere dattori laureati a Pisa, o a Sieva, aver fatts pratica per 4. auni estés un Procuratore, e suhire un Esame! Bisogua pure essere di onesti natali, e di huoni costumi! L' tesame si
raggira sugl' estremi delle azioni, e quant'altro occorre per la difesa delle Cause. §. 47.
48. 49. (1) Il M. 20. Lug. 1779. sottoposti
la loro matricola a una Tasse di El. 180.

<sup>(1)</sup> Secondo quest' Art. 49. gl'esaminatori erano due Procuratori estratti a sorte fra quelli scelti dalla Consulta: Per i Procuratori presso il Tribunale di Mercanzia non evan tenessari pli stessi requisiti. S. 50. L'I. 18. Feb. 1789, indica il modo di ginstificare i sud. requisiti per l'ammissione.

7. I Proquestori per le loro mancanze si puniscono con la saspensione, cull'inabilitazione, e colla condanna dei danni e spese. §. 52.

8. Se un Prograsore manos di rispetto al Tribunale, o al preprio dovere, i Gindici possono sespenderlo temporariamente dal comparire avanti di loro con renderne conto alla R... Consulta. S. 52.

9. Nella stesse, guisa i Giudici di Provincia possono suspenderli, se per insbilità, o poca onestà maccano si lore deveri. C. 24. Giu.

1773.

to. Il Ruolo dei Procuratori di Firenze primad'essere approvato si manda in giro ai Tribunali-della Città, perchè dicano se alcunodi essi ha pregindizi azanti di loro. M. 10.

Giu. 1775.

11. Se i Giudici denascono che un Procuratore non procede regalarmente nell'attituzione, o intenta azioni vaghe, e incerte, o le varia intempestivamente, o ritarda le produzioni necessarie, o ne fà delle inutili, o usa altre arti-per protuzure le liti, devinto d'ufficio avvertirlo, e riceavenirlo, e possono astringerlo a non-percipere o a restituire la mercele per gl'atti instili, o irregolari con renderne conto alla R. Consulta, perchè provveda. I Giudici sono in ciè responsabili di qualunque indolanza, e al contrario il loro zelo gli farà merito per le promozioni. C. 25. Ott. 1777. e Li hi Mar. 1779. § 14.

12. I Procuratori tratteranno le cause col mecodo più spedito, e ristretto, con spirito di verità, senz'atti inutili, e si asterranno dal. fomentar le liti, e dal sostenerue male a proposito. L. 11. Mar. 1779. §. 10.

13. Finita la Gausa daranno al Cliente, aucorchè non lo richieda, il couto firmato. §. 11.

14. Non chiederanno sotto verna titolo più di quello che loro accorda la Tariffa. §. 12.

15. Le trasgressioni ai preced. Art. si puniscono colla sospensione, o inabilitazione a comparire avanti il Tribunale ove segui la mancanza, o avanti tutti, e con maggiori pene occorrendo; e sempre colla restituzione dell' indebitamento percetto, spese, e danni. §. 13.

16. La Tariffa dei Procuratori sarà affissa in

tutti i Tribunali. §. 15.

17. La C. 17. Feb. 1781. riduce a memoria dei Giusdicenti tutti i sud. OO. e aggiunge che si astenghino da un' amicizia troppo intima coi Procuratori, che non si facciano aiutare da essi nel loro impiego, non diano sospetto di parzialità e invigilino sulla loro condotta, dovendo tutto ciò esser considerato per le promozioni.

18. La L. de' 23. Sett. 1788. sopprimendo la R. Consulta attribui la soprintendenza alla Curia, e Ruolo de' Procuratori, e Avvocati al Presidi del B. Gov.; tra le disposia relative alla loro ammissione l' Afti 15. autorizza l'abilitazione per postulare avanti i Tribunali di Provincia di quelli che non sono ne Dottori, ne Notari purche abbiano la necessaria capacità, e si abilitino a tempo, salvo il confermarli.

19. Ora i Procuratori addetti al Consiglio di Giustizia posson comparice avanti tutti i Tri-

- banali di Toscana : Ouelli addetti a una Ruota avanti tutti i tribunali del Circondario di quel-. la Ruota; e quelli del Magistrato Civile, e Consolare di Livoruo avanti tutti i Tribunali . di quella Città . Rif. 13. Ott. 1814. §. 12.

. 68. e segg.

20. I Procuratori addetti ai Commissar), Vicari Regi, e Potestà devono esser Dottori, o . Notari: si approvano dalla consulta; possono : attirare avanti tutti i Vicari, e Potesta del Circondario della loro Ruota. S. 13. e 72.

21. Un Regol. de' 15. Nov. 1814. concernente Nuovo . l'esercizio della Postulazione prescrive i re- Regol-

- quisiti per esservi ammessi, le iacompatibi-· lità ed altro, e contiene varie misure transi-

- torie. V. Commissari de' Quartieri. Consul-- ta . Licenziati . Privilegio di povero . Tariffa .

PROVE La L. 30. Nov. 1786. S. 27. proibì in - tutti casi le prove privilegiate come irrego-- lari ed ingiuste. V. Indizj. Processi Criminali.

PROVENTI: V: Privative ...

PROVINCIA Inferiore: P. g. Lug. 1588. con--: tenente varj ordinamenti sulla Maremma Sei nese.

- 2. E. t. Dic. 1746. che dà varie benefiche disposizioni per la ripopolazione e cultivazione . di essa .
- 3. M. de 10. Nov. 1765. che crea la Provin-. cia Inferiore Senese separandola dalla Superiore .
- 4. L. de' 18. Mar. 1766. che regola l'amminietrazione di questa Provincia: M. 10. Dic.

124 edello etesso anno; che la divide in 8. Poiseterie senza alcun Vicariato:

B. L. de' 9. Feb. 1769. e M. 16. Dic. 1760. aulla saulficazione, e coltivazione di casa, e concessione di vari premi ed esenzioni a chi coltivava, e dissodava i Terreni. M. 3. Giu. 1760, portante altri analoghi provvedimenti. L. 11: Apr. 1778, the adotta situa misure per accrescerat la prosperità. Altra d. di d. giorno e Le de 16. Apr. 1778, abditise di varie Tasse, e delle Regalie del Sale, Tabacco, Ferro, Cabelle de Contratti, Galielle Doganali in molti casi, Bollo della Carta, Proventi di Maccili, Tasse d'Osterie, Prina-R libera corrazione delle Legna, e Carlone, il porto d' Armi (V. Armi No 11.) ed altre graziose concessioni, immunità ai Forestieri che vi'si stabilissero, franchigia per qualunque delitto, ed assegno di turpuni ai medesimi, e di una somma per le Case che vi si fabbricassero, e conferma dei privilegi dei Pastori, e Vergaj

6. Altra L. 11. Apr. 1778. contenente l'iorganizzazione giudiciaria della Provincia che venne divisa in 8. Vicariati, e varie Potantes rio, e preseriese la Procedura avanti i Tribunali di essa, soppresse il Magistrato dell' Uffizio de Fossi, e attribuì il Contenziose delle Comunità, e LL. Pij ai Ginsdicenti

Locali.

7. Questa L. S. 3. eves un Giudice Superiors della Provincia col titolo di Commissacio. gli dà un Cancelliere.

4. Il Commissario propone tutti i Ministri, al ... Escenturi, ed è scatico in tutti gl'affari della Provincia. S. 33.

ge Ist Comunità, e.E.L. Pij null possono far lici dense la di lui approvazione: prima di darla descon di concitare le parti. § 6.

tro gl'ahitanti della Provincia, per debiti non maggiori di &. 200

-31. L'Art. 31, proibi di Giusticenti, e Miniitri sotto pena di destituzione il far da Procilitatori anche avanti di un Tribunale diverso dal loro.

12. L'Art. 37. volle che per le Cause Civili.
Criminali, e thiste si osservasse la Tariffa de'
10. Dic. 1766. I Ministri avesno allora solo
stipendio fisso: gl' incerti andavano a benefizio della Gassa Regia, ma bon si potevano
asigere con l'escruzione personale: Era loro
proditto ricevere regali. § 40. 41. 42. (1)

(4) Il 6. 45. riguardava gl'affari de' poveri, e miserabili: il 6. 44. a seg. regolava il sindacata de' Cinclinati a Ministii

Giusdicenti e Ministri.

Gl'appelli dei Vicari si purtavano all'altro Vicario più vicino, quelli dei Potestà i e Vicari fondali al respettive Vicario Regio i e in 5.4 istanza al Commissario di Grosseta: Contro due sentenzo conformi non vi era altro rimedio che quello della Revisione. S. 8. 9. 11. 15. 16.

I Processi Criminali si partecipavano dai Vicari col loro disegno al Commissario di Grosacto, e col di lui voto risolvevano quelli che non portavano a pena maggiore di L. 100. di multa; gl'altri si partecipavano dal Commissario che vi naiva egli pu-

13. I Giusdicenti ne' loro dubbi, specialmente anll' Ordinatorio delle Cause consulteranno il

Commissario. §, 35.

14. Il M. de' 3. Mar. 1788. soppresse nella sud. Provincia i diritti di Legnatico, e Macchietico, e gli riunì al Patrimonio dello Comunità, prescrivendo il modo con cui i Possidenti petevano liberare i loro fondi da tali servità.

15. La L. de' 3. Mar. 1788. sottopose di nnevo la Provincia alle Regalie, del Sale, Tabatco, e Dogane dichiarandola far parte del Territorio riunito, e in vece l'esentò dalla Tassa di redenzione.

16. Il M. de' 10. Ott. 1804. la dichiarò esente soltanto dalla Tassa doppia di redenzione . (1) V. Manimorte. Ruota Criminale. Siene. To-

riffa.

PROVVISIONI, e Pensioni: non possono sequestrarsi che per Rescritto, o per decreto, o sentenza, i quali in tal caso deputeranno un solo creditore, ad esigere, e repartire la somma fra le persone e nel modo ivi stabilito. Ciò non comprende le ritenzioni e favore di Casse RR. M. 15. Dic. 1781.

2. Le provvisioni, pensioni, e altre paghe sul Regio Erario, o sulle pubbliche Amministrazioni, non si possono ipotecare, cedere, obbligare, sequestrare, staggire, o ritenere;

re il suo disegno e parere all' Auditor Fiscale di Siena a cui rimetteva le Note mensuali delle Cause, e de' Carcorati ricevute dal Vinarj S. 35. 54. 56. (1) La L. de' 9. Nov. 1804. regola il Sindacato de' Cancellieri Comunitativi di questa Provincia.

meppur col consenso del debitore, fuorene per-Doti, e alimenti jure sanguinis e ne casi di ragione. Ciò si applica a quelle degl' Impiegati della R. Corte, del Militare, della Marina, de' Patrimonj Ecclesiastici, delle Comunità, e degl' Esceutori, salvo ai Creditori l'agire senza veruna licenza sopra gl'altri beni, e assegnamenti dell'impiegato; si applica pure ai crediti partic, del Cassiere, o Camarlingo, contro detti Impiegati, ma non a quei delle Casse RR. e Pubb. contro di essi. L. 7. Giu. 1786.

3. Le Pensioni sono tutte a carico della R. Depositeria. Niua Impiegato più esser gravato di pensione a favor di un'altro, sua Vedova, o figli. OO. 8. Apr. 1784. §. 3. 5.

4. Niun Impiegato può coprire più impieghi, specialmente in diversi Uffizj, nè essere pagato da diverse Casse. §. 6.

5. Gl'aggregati, e supplementari non possono destinarsi che dal Governo. §. 7.

5. Se un Impiegato muore avanti la metà del mese, si paga agl' Eredi la metà della provvisione, o pensione del mese stesso, se muore dopo il di 16. si paga tutto il mese. C. 21. Gen. 1797.

7. La L. de' 28. Dic. 1804. stabili una ritenzione sulli stipendi per le pensioni, e ne regolò la misura secondo il tempo del servizio. fù revocata col M. 31. Ott. 1805., che ritornò le pensioni di grazia, e secondo i casi. In seguito la N. 4. Feb. 1807. dichiarò che in caso di giubbilazione la pensione sarebbe eguaie a un 3.º dello stipendio per 10. suni

CHE

di servizio a u. terzi per zo. auni, e di intiero dopo 30. auni.

8. Gl' Impiegati soppressi che essende rimpiaznati segnitassero a percipere l'antico susidio provvisorio seranno privati di autto, e desttuiti. N. 19. Ago. 1814.

9. La G. del 9. Feh. 1815, vuele che per ritirare gl'acretrati delle pensioni gl'. Eledi de pensionati giustifichino la lore qualità constto di notorietà che si dà gratis dai Giudicenti Griminali sulla presentazione della feda di miserabilità. V. Gratificazioni. Impieghi. Inscrinati. Pensioni. Uffici Provinciali. Uffizi Pubblici.

PUPILLA. V. Mogistrata de Pupille Minai.

UERELE: L. 30. Nov. 1786. §. 1. 2. 3. L. 30. Ago, 1795. §. 5. (V. in non Tone L. pag. 9.) V. Processi Criminali. Floar.

QUESTUE: Il B. 24. Dic. 1764. panihi le quistue di grano, vino, olio, a altri generi o
denaro, anche per Feste sacre o opere piò,
setto pena della frusta, e aucora dei Pubblici
Laveri ad arbitrio: eccettue le Religioni mendicanti ammesse, e gl'accatti della Compagnie nella loro Cura per il SS. Sacrametto,
e quelli che hanno la licenza di questuare da
darsi gratis dal Giusdicente, qualo se è per
titolo Religioso non la darà senza l'autoriazazione dell'Ordinario che riterrà in filsa, e
ne farà menzione nella licenza. Le licenza
saranno sempre per tempo limitato, e coll'
obbligo di render conto del prodetto della
questua al Magistrato che presieda all'Opera

OUE par cui si fà o all' Ordinario se è per un titolo Religioso. Se il trasgressore è un Ecclesinatico di riterranno le cose questuace, e to hestic inservicati alla questua, e gl' Escoutori ritireranno da lui la confessione scritta. e se non può o non vuol farla la faranno ecrivere da na terso in presenza di due Testi-

2: La questua è proibita, alle Religioni non mendicanti, tenza la grazia Sovrana. C. 12.

Geb. 1778.

meni. (ivid)

3. I Giurdicenti non permetteranno altre questuz, che quelle autorizzate dal Vescovo per le sua Diocesi, senza attendere licenze di altre autorità Ecclesiastiche. C. 20, Nov. 1778 4. La questus in denaro, o generi per Feste saore, o profane, o altre , sono tutte proihite:

si permettono per una Messa di più nelle Feste, o per la sussistenza del Cappellano, o Curato dove ciù è in pro, e di necessità, come puro por i poveri, Spedali, Ordini mendicanti, e altre Opere Pie, ma sempre con licensa del Giudicente perchè non nascano abusi si permettono pure per il Culto del SS. Sacramento, per il mantenimento de' Catecumeni, a quelle auterissate con Resoritti particolari. I Giusdicenti invigileranno che per l'abolizione delle questue, non si aumenti la Tassa delle Compagnie, e Congreghe, pena la loro soppressione. G. de' 19. Luglio 1783.

🟂. Son proihite pure per Feste sacre, Suffragi, o altro, o il genere questuato si darà alle Tomo 11.

6. Son permesse alle Compagnie di Carità vella respettiva Parrocchia per i poveri di cesa, per il SS. Sacramento, e per l'accompagnatura del Viatico agl' Infermi. Si distribuiranno a forma de' Capitoli gen. di esse Compagnie: Si terrà una Cassetta per tali questue, e per tutto ciò che è assegnato ai Parrechi per limosine ai Poveri. Sono permesse pure alle Religioni mendicanti e non possidenti, Spedali, e altri stabilimenti di Cafità, ma per questi con la licenza del Giasdicente, che la darà gratis, temporaria, o assoluta per la sela Giurisdizione. E' pere permesso ai poveri il questuare per vivere. Ogni questus non fatta come sopra è proibita pena la Carcere, e Arbitrio per chi è trovate a questuare, e la perdita del denare, o generi questuati da distribuirsi ai poveri della Cura; (1) e per gl' Ecclesiastici che vi avessero avuto parte, o ne avessero dato l'ordine. dell' Esilio a beneplacito. N. 2. Gen. 1786.

7. I Parrochi affiggeranno ogni mese alla Porta di Chiesa una nota contenente. 1.º la somma delle elemosine percette dalla Compagnia di Carità in denaro, o generi, e il restante in Cassa delle elemosine de' mesi precedenti. 2.º La somma erogata in elemosina distinguendo il modo cioè in Letti, Vesti, Medicine, Denaro ec. 3.º Il numero tetale

<sup>(1)</sup> Secondo la C. de' 22. Ott. 1776. la confissa era a profitto della Comunità.

de' poveri stati soccorsi. 4.º Gl' oggetti diversi, ed estranei al soccorso de' poveri in cui si fossero legittimamente erogati i denasi delle elemosine, distinguendo ciascuno Articolo, e la somma; Tal diversa destinazione non può aver luogo neppur per una Messa di più, faorche per necessità, e con Sovrana aunuenza: C. 15. Mar. 1786. V. Esecutori-Messi. Mendicanti. Romiti.

QUIETANZE: Loro effetti. L. 30. Nov. 1786. §. 3. 4. 5. L. 30. Ago. 1795. §. 5. e 6. V. Processi Criminali.

QUINDENNJ: V. Spoglj.

QUOJAMI, e Pellami: Statuti dell'arte de' Quojai, e vajai de'26. Mar. 1585.

2. BB. 10. Giu. 1735. e g. Ott. 1742. che proihivano si Macellari di Firenze e dentro le 10. miglia di seccare le quoja vaccine.

3. OO. del 1559. (senza giorno), che proibiscono introdurre nello Stato quoja concie forestiere. L. de' 28. Ott. 1775. contenente varie franchigie doganali sul quojame. N. 14. Apr. 1783. sull' introduzione del quojo concio forestiero, e sua Gabella. L. de' 17. Set. 1766. sull' introduzione del quojo estero, estrazione del nostrale, transito ec. N. 16. Ago. 1769. e MM. de' 30. Ago. e 28. Settembre di d. Anno, sulla circolazione, e gabella de' quojami. N. 5. Apr. 1788. che proibisce estrarre pellami, e quojami pena la perdita di essi, o loro valere (ora tutto ciò è regolato dalle LL. Doganali.)

NN. 27. Mar. 1772. che accordano a tutti la libertà di savorrare, e conciare i pellumi 5. N. 15. Maggio 1782, che aboli il Bollo del quojo nostrale, e l'obbligo di farne la de-

nunzia e le Tasse relative.

L'ACCOMANDAZIONI: E' proihite assert ne da Cortigiani, Segretari, e altre persont d'autorità, a da alcuno della lora famiglia per ottenere Uffisi, pena la perdita di essi inabilitazione perpetua, e Scudi 100. d'ero, e per il raccomandante la destituzione, e l'inabilitazione; e se è alcuna della famiglia di persona d'autorità la pena della L. sopra i regali. B. 19. Dic. 1576. (tratta degl' Uffizi Provinciali.).

E. Le raccomandazioni con proibite malle Cause Civili, e Criminali pena la perdita dell' Ulfizio, e l'indignazione Sovrana tanto per i raccomandanti che per i Gindici, che pon me randon conto. D. 10. Ott. 1635. V. Rageli.

RADDA; Comunità; Sno Regol, partie, del 24. Mag. 1774.

2. Consegue di Decima. N. 24. Nov. 1781. RAGGIULO: Comunità: Regol, partic. de' s.

Sett, 1776.

RAPINA Sua pena. L. 30. Nov. 1786. 6. 76 77. (V. la Nota Tama I. pag. 9.)

RAPPORTI Settimanali. V. Vicari Regi. RATTO: Sua pena. L. 30. Nov. 1486. 6. 100 L. 30. Ago. 1795. S. 20, 22, 23. (V. la Not Tomo I, pag. 9.)

REALI Possessioni: Ordini per i Fattori di es del 1642. (senza giorno) V. Argaile,

BALI Segreterie: Ib M. 6. Apr. 1789. riuni in un solo Gonsiglio gl'affari di Stato, e Finanno con un Gonsigliore primo Direttore, due Consigliori Direttori, e due altri senza Dipartimento ma con voto al Consiglio.

Le RR. Segreterie sono quattro cioè degl' infari esteri, dell' Interno, ossia di Stato, di Pinante, è di Guerra: A ciascuna presiede un Direttere Consiglier di Stato, è sono fra loro indipendenti: È 28. Dic. 1770. § 1.2.3.

J. I Rescritti, e Biglietti contenenti ordini, te resoluzioni d'affari sono visati dal Direttore della Segretaria, è firmati dal Segretario, ed hanno lo atesso vigore che se fossero muniti della R. firma Si S. V. Rescritti.

REDIBIORIA: V. Bestiame:

EFFERTI: Quei che medican feriti ne devon far referto col nome, è cognome del ferito, humero, è qualità delle ferito sotto pena dell' inabilitàzione, è dell'arbitrio, e rinunovarlo ne il ferito muore: (1) BB. 2. Gem. 1351. e 12. Feb. 1684.

le I derubati devon far il referco dentro tre giorni beache il deliaquente fosse ignoto; il referco conterra tutt' gl' indizi, il tutto a pena di multa, e arbitrio: L. 21. Nov. 1629., e. L. de' furti de' 9. Setti 1681. §. 25. (2) V. Robe rubata:

REGALI: E' proibito, intro pena di destituzione agl' Impiegati di ricever doni, regali, e intinucoli per qualuque titolo: L. 12. Feb. 1549. B.

(2) Così pure la sude L. del 1807. §. 100-

<sup>(1)</sup> Cost disponeva la L. de' 28 Mag. 1807. S: 98.

REG.

19. Dic. 1570. ripub. li G. Dic. 1764 e richiamato in vigore per gl' Esecutori, Impiegati del Supremo Tribunal di Giustizia e Commissari de' Quartieri di Firenze con L. 26 Mag. 1777. §. 79. (1) L. 15. Mag. 1579. e OO. 8. Apr. 1784.

2. A Tutti i Servitori, e dipendenti d' Impiegati Civili, Militari, e altri, è proihito chiedere o accettare mancie, o regali per affari, spediti, trattati, o informati, o da trattarsi, spedirsi, o informarsi dai loro padroni, o principali: è pure proihito loro ricever mancie in qualunque solennità da chi abbia, o abbia avuto rapporti per se, o per altri soi loro padroni. C. 21. Lug. 1777.

5. E' proibito a tutti i Ministri, e Impiegati, e loro famiglie ricever regali pena Scudi 25. e la seconda volta Scudi 50. la perdita dell' impiego, e l' inabilitation perpetua, e sempre la restituzione. BB. 15. Mag. 1576. e 6.

Dic. 1764.

4. E' proibito agl' Esecutori, Messi, Serventi et ricever regali anche dati spontaneamente, e tanto in denaro che in commestibili, o altre,

<sup>&#</sup>x27;(1) Aloune di d. antiche LL. permettevan recver doni di bevande, e commestibili in poca quantità fuorche da persone che avessero aci montente qualche affare con essi Ministri: altre delle sod. Lla proibiron assolutamente anche questa specie di regali fuorche fra parenti, e amici non aventi affari in quel tempo col Ministro. Queste LL. imponevan pene assai severe anche per quei della famiglia de' Ministri, per i Sensali, e mediatori; e per chi davaregalo la perdita del diritte, o della lite.

pena la restituzione, una multa del valor del regalo, e arbitrio, e di più la 2.º voita la galera a tempo; e per chi li fà di Scudi 10.; e di Scudi 25. in caso di recidiva: il 3.º delle multe spetta al notificatore. B. 23. Luglio 1710. V. Baratterla.

REGALIE e Reali Possessioni: L'Auditore di cesso, e il suo Dipartimento furon creati con L. 1. Dic. 1777. in laogo della Camera Granducale; e soppressi con L. 6. Apr. 1789. che me attribuì le ingerenze ai Magistrati Supremo, e de' Papilli.

REGGELLO Comunitàr Regol partic. de' 23.

Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 24. Nov. 1787.

REGIO Diritto: Una C. 19. Dic. 1776. contiene la Tariffa dagl' Emolumenti che può esigere questa Segreteria.

REGIO EXEQUATUR: V. Exequatur.

REGISTRO: V. Gabella.

RELIGIONE: Delitti contro di essa. L. 30. Nov. 1786. §: 60: 61: 78. L. 30. Ago. 1795 §. 9. (V. la Nota Tomo I. pag. 9.)

RENDIMENTI di Conti: forma di procedere in questi giudizi Regol di Proc. Civ. §. 494.

e segg.

REPUDIE ed emancipazioni: Si pubblican dal Magistrato Supremo, e poi se ne affiggono Editti. N. 8. Gen. 1782. Prima si pubblicavano al Consiglio dei 200. soppresso col M. 20. Nov. 1781. V. Emancipazioni. Magistrato Supremo.

REQUISIZIONI Militari: Loro forma, e Regolamento. C. 7. Sett. 1799. (occasionale) RESCRITTI: Quelli omessi alle preci di particolari non formano una norma costante, na solo per quel caso, e fra quelle persone : quelli poi che fossero in opposizione alle LL. OO. Statuti ec. son sempre inattendibili se non vi è la Clausula = Non ostante = L. 29. Luglis 1561.

2. Quando l'impetrante dentre un mese de che gli fà notificato, o che altrimenti ebbe cognizione del Rescritto, non si presenti al Tribunale o Ufizio cui appartiene l'affare per prevalersene, e fare le sue incombenze, il Rescritto si ha per annallato, e si precede oltre nella Causa, o nell'affare. D. 1. Nev. e C. 5. Dic. 1561.

3. Cio s' applica anche ai Rescritti di grazia in materia Criminale. L'autorità competente li notificherà subito al graziato. P. 12. Dicem. 1561.

4. I Rescritti concessi alle preci di particolari non pregiudican mai ai diritti dei tersi. R. 4. Lug. 1584. V. RR. Segretorie. Suppliche.

RESISTENZA ed esimizione. BB. de 3. Ott. 1606. e 26. Nov. 1704. sopru questi delitti s L. 30. Nov: 1786. S. 70. (V. In Nota Tom. 1. pag. 9.)

RESTITUZIONE in integrum. V. Appello. RETRATTO: I beni delle Comunità son esenti dal med. qualunque ne sia la dérivazione. M. 4. Mar. 1751. V. Pabbriche. Prelatione.

REVISIONE: Contro le due conformi non si accorderà mai, che per valide ragioni, e dictro maturo esame. II. per la Consulta de' 31. Dic. 1771. S. L. 2. ..

2. La Bevisione contre le due conformi si des destinamentales al Trone dentre 90. gierni dalla notificazione dell'altima sentenza il presentante la sopplica ne prenderà riscentre, e le factà visaria da un Segretario di Stato. Questa supplica è rimessa alla R. Consulta che la rigetta se la trova immeritevole d'attetizione, e in caso diverso la informa, e può ordinar la sespensione dell'esecuzion della sentenza: nella proposizione designa anche i Giudici revisori. N. 24: Nov. 1815. V. Appello.

3. Revisione di giudicati Griminali. E. S. Lug. 1814: S. 43 e segg. II. 12. Lug. 1814: S. 91 e segg. (V. la Nota Tomo 1. psg. 9.)

REVISIONI, e Sindaesti: invece di questo Usisio vi era anticamente quello detto dei Sindaci sulle cui attribusioni vedi il M-17. Sette 1730:

2. La L. 12. Die. 1759. creò un Magistrate delle Revisione, e Sindacati, e gli attribui la seprintendenza a tutte le Casse e Contabili, ed il riscentre di tutti i Conti delle State.

3. La L. 24. Ott. 1780. soppresse quel Magistrato, e lo ridusse a semplice Ufizio, togliendogli la facoltà d'approvare i mallevadori dati per interesse R. é pub. e trasferendola nei Capi delle respettive Amministrazioni.

4. I MM. de' 2. e 23. Ago. 1806. sopprimende:
1' Ufisio and crearone una Camera dei Consi.

5. Il M. s. Apr. 1815. lo fà rivivere, e contiene diverse disposizioni regolamentarie sul med. e sue attribuzioni. V. Camarlinghi.

RIBELLIONE: Sus pens. L. 30. Ago. 1795. S. 9. (V. la Nota Tomo I. pag. 9)

RIGATTLERI: V. Rivenditori.

RIGNANO: Comunità. Regol. partic. 13. Feb. 1773. Altro 23. Mag. 1774.

2. Cousegua di Decima N. 15. Ott. 1781.

RISO: La gabella d'introdusione di esso è ridotta a d'. = 16. 8. il 100. delle & N. 26. Ott. 1815.

RISSE: I Notari de' Tribunali non devon obhligare i Corrissanti a far la pare sensa autorizzazione in scritto del Vicario Regio, che non la darà se non quando vi sian da temere maggiori disordini. C. 18. Feb. 1790.

RIVELAZIONE: BB. de' 22. Nov. 1629. e 1. Gin. 1633. che davano l'impunità e vari premi a chi rivelava, e varie pene a chi non ri-

· velava i rei di più gravi delitti.

RIVENDITORI: Gl' Ebrei, Rigattieri, e chinnque compra per rivendere, non posson comprar niuna cosa mobile da persone non conoscinte, o non attestate quali si fanno da due
Testimonj: è lo stesso per i Sensali, e per
quei che comprano, e vendon per altri, il
tutto a pena di Scudi 10. di cui un 4.º va al
Notificatore, e di perdita delle robe da rendersi al padrone. Gio non si applica a chi
compra da Botteghe, o Mercanti, o sù pubblici Mercati. BB. 10. Apr. 1562. 10. Apr.
1569. 3. Marso 1573.

2. Tuttociò è esteso anche agl' orefici, e a chiunque compra ori, e argenti, pena la perdita e Scudi 50. di cui il 3.º va al Notificatore.

B. 19. Feb. 1618.

3. In Firenze in esecuzione di questo B. tutti i sud. Rivend tori devono descrivere in un libro ben legato, e cartolato che riceveran-

da persone cognite, o attestate da due Testimonj che si firmino sul libro, sotto pena di Scudi 50. e della perdita della roba o suo valore, di cui un 3.º spetta al Notificatore. L.

. 26. Mag. 1777. S. 74.

4. Quanto sopra si osserverà pure dagl' Ebrei anche per le compre d'altri oggetti di maggior valore d'al. 10. I libri pieni si riporteranno al Fisco, e così ancorhè non pieni quando si lascia il Commercio, o dagl' Eredi se il Commerciante muore pena Scudi 50. da repartirsi come sopra. §. 75.

5. Questi libri si presenteranno ad ogni richieeta ai Commissari e Ispettore di Polizia. § 76.

BOBA rubata. V. Rivenditori.

2. I compratori di roba rubata si puniscono ad arbitrio, che si può estender fino alla pena applicata al ladro, se si tratta di furto semplice. La buona fede nen scusa se appena comosciuto il vizio della roba non se ne fà referto. L. 9. Sett. 1681. §. 12.

ROCCA S. CASCIANO: Comunità: Regolam.

partie. de' 23. Sett. 1775.

ROMAGNA: V. Strade.

ROMITI: Le CC. 4. Nov. 1776. e 8. Aprile 1777. li proibirono tutti.

RUOTA Fiorențina: Rif. della medesima de

MIO. 14. Mag. 1532. 00. dello stesso giorso . P. 25. Ago. 1541. Rif. 31. Mag. 1542. P. S. Feb. 1547 L. 18. Giu. 1560. L. del 1571. (Mass gior-. 10 ) D. 6. Oth 1614 L. 26. Ott. 1621. R. 15 Luglio 1626 Rif. 1. Sett. 1678. L. 30. Dic. 1771. S. 24. a 33. II. per la R. Consulta de 31. Die 1771. S. 3. titté concernenti l'organizzazione è regolamento dell' Alma: Ruote Fiorentina, il mode di trattare le Gause Rotuli, e loro sportule; il servisio do' Giudici, i Cansidici avanti di essa ec. ec. 2. La Ruota riceve il nome di Consiglio di Glu-

stisia, e fù divisa in due Torni per le seconde: 8 terne Istanze, composti ciascone di tre Auditori Giudici delegati dal Seviano; in forsa della L. de' 30. Dic. 1774. 5: 24 6 seg. Vi Consiglio di Giustizia i

RUOTA Grissinale: Il R. de 15. Mag: 1680. creò una Ruota criminale comporta di tre Auditori , un' Avvocate fiscale, un Provveditor fiscale, ed tin' Avvocato e Procuratore de' poveri oltre la Gancelleria! Conasteva degl' affari trimmali più importanti, filasciati gl' altri al Magistrato degl' Otto, che comtinuò ad esistère: Ciascoti Auditore avea uno stipendia di Scudi 700: La L. 28. Giu. 1683. cambio il lei regolamento. E finalmente venno soppressi ...

Ruom

Stories

2. L' E. S. Lug. 1814. l' ha fatta riviveré ; & provvisoriamente composta, di un Presidente, 9. Auditori, un Avvocato fiscale, s. Avvocati sostituti, 1. Cancellier maggiore, e altri Ministri di Cancelleris, e d' un Avvocato de' poveri con un Ajuto. Le-II. per la me-

designa sono de 12. Lug. 1814, e vi è nua Notifiona :teansituria de' 19. Ago. seg.

& Si divide in 2. Turni N. aud. 19. Ago. 1814. 4. Conosce di tutti gl' affati criminali, fuorche Compeper la Provincia Inferiore, ave la Ruota Civile di Grossota presieduta da quel Commissario R. fà le veci di Ruota criminale, emendovi perciò in quella Città pa enstituto dell' Avvocato fiscale, N. J. Nov. 1814. o Rife

13. Ott. 1814. §. 25, 26, V. Suprema Triba-

nale di Giustizia. RUOTE di Vetture; V. Carri, Strade.

RUOTE Civili di prime appellazioni: La Rif. 13 Ott. 1814. no ha stabilite 5. cioà a Firenze, Pim, Siena, Arenso, e Grosseto; Sono composte di 4 Auditori, fuori che quelle di Pirense, e Grometo, che ne hanna 3.: Conacono dogl'appelli de' Potestà. Vicari e altri Gindici compresi nel loro compartimento aunesso alla Rif. e inappellabilmente degl' ani concernenti l' Economico de Pupilli, settoposti ec. salvo il ricorso ul Trono, S. 20, e egg.

n Il loro Regol è contenuto nel Regol de'

Tribunali. 5. 43. e eeg., & 131.

ACRILEGIO: Sua pena. L. 30. Nov. 1786 §; 60. 75. 78. (V. la Nota Tomo, 1. pag. 9.) SALAMI: Il B. del 1685. (sensa giorno) proibi sotto gravissimo pese di far Salami, o salciccia d'altra carpe che di majale fuorchè per uso proprio.

SALARI di Servità, Gargoni, Balio, e altri mercenarj; si prescrivoso in 5. Anni dal laSALCICCIE: V. Salami.

Perte SALE: L. 13. Mar. 1561. sull'antica gabella del Sale.

2. B. 26. Ago. 1586. prescrivente varie cautole per impedire i furti di sals nei trasporti.

3. BB. de' 20. Ago. 1588. e 14. Dic. 1590. e L. 21. Ott. 1681. che proibirono il sale forestiero.

4. B. de' 23. Feb. 1594. e O. 24. Mar. 1732. che proibirono usare o vendere il sale avanzato nei bariglioni de' salumi, pena Scudi 10.

B. del 1623. (senza giorno) che impose diverse pene pecuniarie, e afflittive secondo la quantità, per i furti di sele commessi nelle Moje di Volterra, o da Vetturali nei trasporti.

6. L. Gen. del sale de' 2. Dic. 1701. (1)

<sup>(1)</sup> I primi 9. Cap. riguardano la conservazione de Boschi delle Moje (V. Boschi): il 10. riguarda i furti di sale; 3 seque e materie satifere commessi alle Moje: 6 .11. i trasporti dalle Moje a Volterra, e a Firenze, ed i furti commessi in quest' occasione: il 12. tratta della condotta del sale, da Firenze alle Comunità: il 13. del sale rosso e sali di basso prezzo: il 14. proibisce il sale forestiero: il 15. tratta degl' obblighi delle Comunità e loro Cancellieri, sulle tasse del sale; il 16. de' Salajolt o Canovieri delle Comunità: il 17. contiene delle dichlarazioni diverse, e proibisce prendere l'acqua salata per verun uso, lo chè era pure proibito dal B. del 1625. (senza giorno) Vi è unita un I. si Giusdicenti de' 23. Gen. 1701.

7. E. 4. Sett. 1704. che proibisce raccogliere il sale che si forma negli scogli del Mare.

8. M. de' 22. Giu: 1778. proibente ai sudditi d'interessarsi in Botteghe di sale e Tabacco poste fuori di Stato dentro 3. miglia dal Confine.

9. Pene delle trasgressioni, e contrabbandi in materia di sale L. 30. Nov. 1786. §. 105. 106. 107. 108.

10. Nelle trasgressioni di sale, e Tabacco ai forestieri condannati all' Esilio, si comminerà la Careere a tempo per non più d'un anno.

11. Le LL. del 1682. e 1701. svila Gabella Nuova del sale, che obbligavado le Comunità a le Regalia varue una quantità determinata, sono abolite

L. 3. Mar. 1788. S. 1.

12. La fabbricazione, e vendita del sale è di privativa regale, meno quello delle Moje di Volterra, cha si fabbrica per conto della Comunità, la quale però deve venderlo tutto all' Amministraz. Gen. per il preszo fissato. E' a tutti proibito fabbricare, o raccogliere sal naturale, e artefatto, introdurre, contrattare, ritenere, o usare sale forestiero § 1. 2. 3

13. El proibito prendere trasportare o ritenere per qualunque uso, acqua di Mare, o altr'acqua, o materia salifera, o introdurne nel Granducato; Volendone fare uso per medicina, o per esperienza fisica, è necessaria la licensa del Direttore della Dogana. §. 4. (V. la Noca a pag. 142. in fin.)

24. La R. Amministraz. non vende altro sale che di Volterra, e Portoferrajo. E' proibito mescolarne con qualunque altra materia. § 5.

Digitized by Google

.25. Il sele si vende nen a misura, ma a & e frazioni inferiori . 6. 6.

26. Il presso è pertutto uguale: Ne' Vicariati di Portoferraje, Pietrasanta, e Barga, nella Lanigiana, e nell' Isole del Giglio, a della Gorgona l'Amministras, può vendere anche sale forestiero: In detti Territori il presso del sale è più basso, ad è seconde il solito per la pesca di Mare, S. 7. 8. 9.

.17. E' derogato ad egui concessione a consuetane per cui qualanque persona, a Corpa merale riceveva del sale gratia; e a minor pres-

mo . S. 10.

18. Vi sono de Magassini RR. in Liverno. Volterra, Castiglion della Poscaja, Pontromoli, Fivimano, Pertoferrajo, e Empoli. §. 11. c C. 56. Mag. 1778.

to. I Magassini lo vendono alle sole Comunità che devono rivenderie al Pubblica per messo de' loro Canovieri. §. 12, 13. L. Gen. del 1788.

ee. Le Comunità non possoné astringere nessune a levare una certa quantità di sele nè a prenderle alle lara Caneve essende libere a tutti provvederne quante vogliche, a dove vogliche, fuerche nei Territori essettuati come sopra che a quest'effetto si considerane come Passe estero. §, 14.

21. Le Comunità pure pessono levare dai Regi Magazzini il sale di cui hanno hiseguo, e l' Amministras, darà a propria socita sale di Volterta, o di Pertoferrajo; darà pure a propria scelta alle Comunità eccettuate, sale Toccano, o Porestiero, 6, 15, 16.

Digitized by Google

22. I Canovieri si eleggone dai Magistrati Comunitativi previ Editti: Il salario di essi, e il trasporto del sale dai Regi Magazzini, alle Comunità, è a carico di queste. § 17. 18.

23. Spetta alle Comunità il fissare il numero dei loro Canovieri, e posti di rivendita, aumentarli, diminuirli, e cambiare i Posti.

S. 19. 20.

24, I Magistrati invigileranno sù i Canovieri onde non manchino al servizio del Pubblico,

nè al loro dovere . 🦫 21.

25. Le contravvenzioni agli Art. 3. e 4. della L. del 1788. si puniscono quanto alla contrattazione del sale fra i privati con multa di Scudi 30. e quanto all' introduzione del sale forcețiero, a dei Territori eccettuati nel resto del Granducato, vi è una multa di Scudi 150., se la quantità introdotta non occede le &. 10. e sè l'eccede si aumenta fino a Scudi 300.; Inaltre se l'introduttore è furestiero si applica anche l' Esilio. Chi compra, usa, o ritiene sale forestiero, senza precedente concerto con l'Introduttore, si punisce con multa di Sendi 60, e se la quantità eccede le 2. 10, la multa a accresce in proporzione . fina a Seudi 150. Se poi tal compra segui con precedente trattato con l'introduttore quello che hà comprato, usato, o ritonuto, sale forestiero, si punisce come l'introduttore, escluso l'Esilio so è suddito. Se l'introduzione del sale forestiero segui con violenza, Armi, o riunione di gente, la pena sarà dei pubblici Lavori a tempo, oltre la perdita del sale, bestie, vetture e istrumenti. Non si può pro-Tomo II.

cedere per inquisizione, ma è necessatis la sorpresa in flagrante delitto. Il reo forestiero, o suddito se non è conosciuto deve dar mailevadore, altrimenti sarà catturato. Se la quantità è modica la pena potrà essere economica. §. 22. 23. e L. 20. Nov. 1786. §. 105. 107. 108.

26. Nelle suddette pene incorrono, i Canovieri, e loro sostituti che vendono sale diverso da quello dato loro dall' Amministraz. ancorchè mescolato con questo, e quei che vi mescolassero qualunque altra materia. L. gen. del 1788. §. 24.

27. Un 3.º delle multe spetta all accusatore, a 2. terzi alla Cassa delle multe. §. 25. (1)

28. I Canovieri si eleggon per un' anno: possono confermarsi se nè fanno istanza alla Comunità, un mese avanti le spirare dell' anno.

I. anness, alla L. del 1788. §. 2.

29. Un Canoviere non può aver più d' una Canova principale. S. 3.

30. Oltre le Canove le Comunità posson stabi-

<sup>(1)</sup> Il §. 27. cred varie Doti per le Comunità aggravate dal nuovo sistema: e per la loro Collazione vi è un Regolam. de 8. Giu. 1789.

I 88. 28. 29. contengono varie misure d' indemnizzazione per la Provincia Inferiore: i 88. 50. 51 traitan del modo di provvedere ai reclami delle Conunità, e dei particolari rimasti pregludicati.

Un altro M. 3 Mar. 1788. parla delle disposis-Transitorio per l'esecusione della nuova Legge.

La 16 Sett. 1815. 6. 15 e segg. introdusse questa Regalia nello stato di Piombiuo con vari analoghi provvedimenti.

lir tanti rivenditori quanti ne credan utili al pubblico. S. 6.

31. Il Salario de' Canovieri si fissa dai Consigij generali secondo le Località. §. 7.

32. I Magazzini RR. non consegnano il sale che a quei che presentan la Credenziale firmate dal Cancelliere Comunitativo. §. 9. (1)

33. I Magistrati Comunitativi invigileranno che le Canovo, e rivendite sian sempre ben provviste: e però prescriveranno al Canoviere, quanto tempo avanti deve annunziare che è per mancargli il sale, e ciò verificato ne autorizzeranno la levata. §. 10. 11.

34: Invigileranno sulla gestione dei Canovieri, e a fine d'anno faranno i saldi con tutti quei che rivendono il sale, comprato con i denari della Comunità: possono fare questi conti anche a tempo rotto, e possono sempre farsi

consegnare i denari. §. 12.

35. Esigeranno dai Canovieri uno o più mallevadori, quali si dichiarera uell'atto che resteranno obbligati anche per gl'anni successivi in cui il Canoviere fosse confermato, a meuo che facciano una dichiarazione in contrario. §. 13.

36. I Magistrati approveranno questi mallevadori, e conosceranno della loro idoneità § 14.

37. I Canovieri confermati non riceveranuo la nuova Amministrazione prima d'aver reso conto della precedente. §. 15.

<sup>(1)</sup> Queste oredenziali non saranno in bianco, ma esprimeranuo le qualità di sacca di sale da levarsi in tutte lettere, e saranno sigillate col Sigillo delle Comunità. C. 7. Dio. 1815.

38. Sulle spese del trasporto del sale da' magazzini alla Comunità, e sù tutta le altre, possono i Magistrati convenire coi Canovisi come vogliono, §, 16.

39. I Magistrati invigilerano che i Canovici non commettano contravvenzioni alla Legge, che diano ai compratori il giusto peso, e sia pronti a vendere a tutte le ore; per meza di un residente visiterano le Canove una volsa il meso, e il sale che vi si trova § 17. 18.

40. E'accordato alle Comunità un fido di du mesi a pagare il sale che levan dai Magaraini RR. coll'obbligo di pagare dentro i dee mesi successivi allo spirar del himeatre, e ed defalco delle somme pagata dai loro Camarlinghi, sul posto, per il R. Servizio. Il fide non si estende ai Canovieri dai quali le Comunità devonsi far render conto nei più hevi termini possibili per valerai del denaro che ritireranno nell'approvisionamenti di sale, e nell'altre loro spase C. 26. Mag. 1788.

41. Gl' Esseutori che scuoprono à arrestano contrabbandi di sale oltre il 3.º della multa lista no anche il 3.º del valore delle Bestie. Ver ture, e Arnesi e la metà del valore del sale, oltre il rimborso delle spese che giusti cheranno aver fatte per il trasporto del sale al Tribunale; queste partecipazioni si reputono come le altre dovute agl' Esecutori. Il 23. Ing. 1793.

42. I Giusdicenti devono per mezzo degl' Es cutori invigilare i Canovicri, e fare all' in provviso, ad epoche saltuarie, e specialust te nei casi di sospetto visitar le Canova d

loro Ministri per vedere se vi è sale diverso da quello de' Regj Magazzini, mescolato, o alterato: in caso di dubbio sulla qualità del sale, se ne nigillera una porzione in presenza di due Testimonj, e se il Ministro è un Potestà rimettera questa mostra per tal effetto al Vicario. Le spese di gita fatte per le visite si rimborsano discretamente sulle note rimeste dai Giusdicenti, al Presid. del R. Gov. o all' Amministrator Generale. C. 16. Mar. 1794.

43. I Rivenditori che alterano il sale, o il prezzo si puniscono con Scudi 20. di multa, divisibilo fra l'accusatore e la Cassa delle multe; la 2ª volta si aggiungo l'inabilitazione per tre

anni. N. 2. Lug. 1800.

44. La L. de' 18. Gin. 1802. ebbe per oggetto la rivendita del sale e Tabacco negli stati

dei Presidj. (1)

5. Il salario che le Comunità pagano ai Canovieri non è ora più fisso, ma proporzionaso alla quantità di sale che vendono, e in esso è compresa la spesa del trasporto. C. 7.
Gen. 1806. V. Trasgressioni.

ALINE: N. 3. Sett. 1773. per la conservazione delle Saline di Portoferrajo. V. Bos-

chì. Castiglion della Pescaja.

ALNITRI: V. Polveri .

ALUMI: E' proibito ritenere, o vendere salumi guasti, e nocivi, pena la perdita, e Scudi 10. per balla, o barile, e tratti 2. di fu-

<sup>(1)</sup> Vi è anche una L. gen. del sale de' 50 Lug.

SAN . ne, o Scudi 2. per le quantità minori. B. 7.

Apr. 1699. V. Sale. N.º 4.

SALVIANO (Giudizio di ): L. Provvisoria sulla di lui forma de' 21. Lug. 1814. e C. de' 2. Sett, seg. V. Regol. di Proced. Civ. §. 848. e segg. e 1034. e segg.

SAMBUCA: Comunità: Regol. partic. de' 22.

Dic. 1814.

S. MARCELLO: Comunità: Regol. partic. de' 24. Apr. 1775.

S. MINIATO: Comunità: Regol. partic. de' 14

Nov. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 18. Dicem. 1781. V. Fiumi.

S. GIOVANNI: Comunità: Regol. partic. de' 13. Feb. 1773. Altro de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 15. Gen. 1782.

S. PIERO A SIEVE: Comunità: Regol. particde 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 18. Set. 1781.

S. CASCIANO: Comunità: Regol. partic. de 23. Mag. 1774.

2. Conseguá di Decima. N. 14. Apr. 1781.

S. GAUDENZO: Comunità: Regol. partic. de 23. Mag. 1774.

2. Consegua di Decima. N. 18. Sett. 1781.

S. LORINO: V. Tabacco.

S. GIMIGNANO: Comunità: Regol. partic. de

4. Mar. 1776.

Speed

SANITA': Tutte le spese che non riguardan la salute pubblica dello stato, ma quelli partic. d'un paese, come costruzione di Lam pi Santi, spurghi di Tisici, uccisione di Can idrofebi, o sospetti tali, visite di Medici

Epizootie, interri di Cadaveri, premi a chi soccorre annegati ec., sono a carico delle Comunità locali: Quelle d' utilità generale, come per l'Uffizio, a Guardie di sanità, Torri, e Posti del Littorale, e Lazzeretti, sono a carico del R. Erario. L. 23. Gen. 1777.

2. Ai Medici, e Chirurgi condotti si ingiungerà nel rinnuovamento della Condotta l'obbligo di fare coi solo rimborso delle spese vive, le visite, e Perizie dei Vittuali, ed altri og-

getti sanitarj. C. 26. Giu. 1807.

- 3. La L. de' 29. Feb. 1778. aboli il Magistra- Uszi di to di sanità di Firenze, e gl'altri dello Stato, ad eccezzione di quelli di Livorno, e Portoferrajo: Attribuì gl<sup>5</sup> affari generali di sanità, e la corrispondenza coll' autorità estere, alla R. Segreteria di Stato; e tutte le altre ingerauze sanitarie interne, ai Giusdicenti, riservandosi di disporre particolarmente mei casi d' Epidemie, d' Uomini, e d' Animali.
- . 4: Il M. de' 29. Apr. 1806. fece rivivere in Firenze una Deputazione Suprema di sanità, per la quale vi sono le II. de' 28. Sett. seg. Vi è pure un' altro M. de 9. Sett. 1807. concernente la medesima.

5. I Giusdicenti danno tutte le licenze relative Actiad oggetti sanitarj interni, e conoscono di de Giututte le questioni che insorgono a motivo di sdicenti. essi. II. 22. Feb. 1778. S. 1. 2. 3.

6. Procureranno che non seguano trasgressioni dannose, e dissimuleranto quelle che non pos-.. Dono avere consegueuza, nè permetteranno che

per esse si diano vessazioni, o querele, o si

facciano catture. §. 4.

7. Se trovano che la L. non provveda a qualche caso importante per i respettivi Territori ne faranno la proposizione. S. S.

8. Insorgendo dubbi d' Epidemie d' Uomini, o d'Animali provvetleranno all'urgenza, e refideranno subito conto di tutto, rimettendo le

relazioni dei Periti. S. 6.

9. Parteciperanno pure tutte le notizie interessanti la salute pubblica, Epidemie, e altro che accadesse ne limitrofi Territori esteri. corredandole, colle pessibili verificazioni. 4.7.

10. Includeranno nei Rapporti settimanali tutto, ciò che è occorso in materia sanitaria, e le risoluzioni che averanuo prese. S. 8. V. Littorale . Vicarj Regj .

SANTACROCE: Comunità: Regol. pattie. de'

19. Dic. 1774.

SANTAFIORA: M. de' 25. Age. 1797. sopra i diritti del Feudatario in questo Feudo.

SANTA MARIA DEL FIORE: M. 30. Aprile 1807. contenente varie disposizioni in sollie-

vo di quest' Opèra. V. Notari.

SANTA MARIA NUOVA: La L. Je' 23. Apr. 1805. e la N. 14. Mar. 1806. contengono varie disposizioni per sussidiare questo Spedalt. Precedentemente erasi ordinata la supensione di tutte le molestie giudiciarie contro di esso; e il M. 1. Nov. 1805. dichiarò inalienabili i beni che li si l'ascissero sotto pena di reversione agl' Eredi del Disponente.

2. Non si ammettono in questo Spedale che iteri malati bisognosi d' una cura, secondo la vi-

bita: quelli che vi sono trasportati dalle Compagnie di Carità della Città, o delle Campagne devono avere la fede di miserabilità del Paroco, dichiarante anche se hanno ricevuto gl' ultimi Sacramenti, e quella della malattia, del Medico, o Chirurgo Condetto. Chi esporrà malati nelle strade, è presso le case o botteghe, e cagionera tumulti per obbligare a mandarli allo Spedale irregolarmente, pagherà le spese del loro rinvio alla propria casa, oltre l'arbitrio del Presid. del B. Gov. e l'istesso arbitrio da estendersi fino all'inabilitazione, avrà luogo per i Medici, e Chirurgi che si lasciassero sorprendere, è facessero attestati contrari alla verità. N. 10. Ott. 1788. V. Depositi . Spedsli .

S. MARIA IN MONTE: Comunità: Regolam.

partic . 19. Dic. 1774.

SANT UFFIZIO, o Inquisizione! Fà abolito con Parce Storica L. de' J. Lug. 1782., e le di lui carte passate alle Curie Vescovili, e i fondi dati in sussidio alle Parrocchie più povere. §. 4, 5.

2. Le Cause di fede sono di cognizione de' Vescovi, e si trattano come le altre Cause criminali Ecclesiastiche: si ricorda loro che spesso un Processo da maggior scandalo di un orrot passeggiero, e che molte volte è preferibile la via della carità, e dell' ammonizione: ma ciò non servendo possono ricorrere al rigore, ed implorare il braccio secolare . § 6. V. Nunziatura .

SAPJENZA: V. Università di Pisa.

BARDIGNA: Nel caso di morte naturale, 6 procurata di bestie muline, cavalline, o somarine, in Firenze, e nelle 5. miglia attorno, se ne darà notizia all' Appaltatore della
Sardigna, che anderà a levarle e le sotterrerà scuza altra mercede, che la pelle; Chi
non fà la denunzia o spella tali bestie da se,
incorre pena di Scudi 15. per bestia, divisibili fra il detto Appaltatore, e l'accusatore.
Le pelli fresche di tali bestie non si lasciano
entrare in Firenze, se non si giustifica che
vengano d'oltre le 5. miglia. NN. 31. Ott.
1792. 9. Ago. 1804. e 23. Giu. 1814.

SASSETTA: Comunità: Regol. partic. de' 17.

Giu. 1776.

764·

SASSI detti di spugna della Terra del Sole: ne è proibita l'estrazione, sotto pena di multa, e cattura, oltre la perdita. E. del 1762. (sen-

sa giorno).

SCARICHI di calcinacei e altro: Son proibiti in Firenze nel letto d'Arno, lungo le mura, e nelle piazze, e strade, pena Scudi 5. per cui è tenuto il Cavallo e Carrettone, e tre giorni di carcere a pane, e acqua per il trasgressore, che dovrà sbarazzare il tutto a sue spese, sotto la sud. obbligazione del Cavallo, e Carrettone. L. 31. Ago. 1790. (1)

2. E' proibito gettare nel letto d'Arno in Firenze, e in Pisa, e fuori di esse Città, in distanza d' un miglio al di sotto, e al di sopra, pietre, rottami, terra, e altre materie capa-

<sup>(</sup>t) La N. 11. Giu. 1814. adesiva alla sud. proibisce li scarichi anche nelle strade, e luoghi pubblici delle Comunita limitrofe alla Capitale. e riduco la multa a L. 14.

ci di riempire, pena Scudi 10. e giorni 10. di carcere segreta, e la perdita del Cavallo, e Carrettone oltre la remozione dello scarico come prima: si può procedere anche per inquisizione: le pene pecuniarie spettano a chi fà l'arresto, e per esse è tenuto il padrone pel suo garzone. L. 9. Gen. 1793.

3. E' proibito fare scarichi negl' alvei de' Fiumi, e Torrenti. C 29. Ott. 1803. V. Fiumi...

Strade.

SCARPERIA: Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 18. Sett. 1781.

SCISMATICI: Sono abili a raccogliere eredità in Toscana. R. 6. Feb. 1748.

SCOMMESSE: B. 6. Giu. 1550. e L. de'21. Parte Feb. 1562. che regolavano i modi ne' quali Storica potevano esser valide le scommesse fatte dalle doune sulla nascita di maschio, o femmina. Il B. 6. Nov. 1585. le proibì.

2. BB. 7. Giu. 1574. 16. Feb. 1587. e 4. Apr. 1591. che proibiron le scommesse sulla vita, o morte de Pontefici, e sulla promozione al Cardinalato, e al Pontificato sotto varie pene.

3. BB, 24. Mar. 27. Gia. e 15. Nov. 1589. so-

pra i sensali di scommesse.

4. Sono proibite le scommesse di qualunque som-Proibite, ma o cosa, per il giucco del Ponte di Pisa, sotto pena di non aver azione onde farsi pagare, potendo il perditore ripeter sempre il pagato. M. 16. Mar. 1761.

5. Sono proibite le scommesse di qualunque cosa, e per qualunque oggetto. Non danno azione ne in Tribunale, ne fuori per ripetere la vincita ancorche fosse depositata, e in per-

Digitized by Google

ditore può sempre ripetere il pagato provatdo il pagamento, e la causa di esso. Il depositario, e chi in qua unque modo tien mano a scommesse, incorre pena afflittiva ad arbitrio, e si può procedere anche economicamente; Il tutto ferme stanti le antiche Leggi, specialmente se nella scommessa, è intervenuta frade. M. 4. Gen. 1776.

SCOMUNICHE. V. Censure.

SCROCCHI, e Contratti illeciti: LL. 13. Apr. e 8. Ott. 1545. e 19. Ago. 1561 D. 21. Feb. 1550., e B. 3. Ap. 1687. Tutti abrogati, ia materia di scrocchi.

2: Ora questa materia, è regolata dalla L. de' 30. Nov. 1786. § 80. 81. 82. 83. 84. ( V. la. Nota Tomo 1. pag. 9.)

SEGNO: V. Piaschi. Pesi, e Misure. Uffizio del Segno.

SEGRETARIO delle Tratte: Pù soppresso con M. 14. Sett. 1782.

SEGRETERIA del R. Diritto V. R. Diritto .

SEGRETERIE: V. Reali Segréterie.

SEGRETO: Tutti i Ministri Superiori, e subalterni de' Magistrati, Tribunali, ed Uffiz, osserveranno il più inviolabil segreto di quanto vi si tratta, pena la destituzione, l'arbitrio, e Scudi 100. di oro, di cui il 4.º spetta al Notificatore. P. 17. Giu. 1572. M. 16. Apr.

1722. §. 4. 2. La C. 25. Gin. 1803. raccomando pero il segreto rispetto a tatti gl'affari trattati nei Regj, e pubblici Dipartimenti.

SENATORI: V. Magistrate Supremo.

SENSALI: Regol. supra i sensali di Livorno

Digitized by Google

del 21. Nov. 1758. soncernente i loro requisiti, abilitazione, privative, onorari, e pene, per chi esercita senza essera approvato o si prevale di sensali con approvati : vi è appessa la Tariffa; e vi gono pura in aggiunta a d. Regol. il M. 23. Lug. 1759. e la L. Gen. de' 24. Gon. 1769.

SENTENZE: La C. 20. Feb. 1815. prescrive la formula per le Copie autentiche delle sentenze. V. Condanne, Processi criminali.

SEPOLTURE: Que non esiste un Camposanto con obbligo di sotterrarvi i Cadaveri, chiun come sique può per atto frà vivi, o d'ultiena vo messe le lontà eleggerei la sepoltura. La 25. Margo Inumes. 1773. S. 3.

2. In mancanza d'elezione i morti si tumuleranno nello sepoltura gentilizia, e se ne hanno più d' una si starà a qualunque dichiarazione anche verbale del Defunto, e in difetto alla scelta degl' Eredi, o esecutori. S. 4. 3. Non essendovi sepoltura gentilizia si tumu-

lerà alla Parrocchia, S. 5.

L. Opelli che hanno il Governo della Chiesa, o Cimitero si presteranno a quanto oceorre per la tumulazione, senza veran emolumento § 10. 5. E permesso tumulare e sterro nelle Cappelle

annesse alle Case di Campagna non nelle Chiese quotidianamente ufiziate. Ogni possessore puo ridurre un suo Terreno a Campo anto osservate in ciò, e per l'inumazione le solite pratiche religiose. I proprietari di dette Cappelle, e Campisanti posson permettere che vi sian innmate anche persone estrauce alla loro famiglia. M. 12. Apr. 1793.

6. I Proprietari di sepolture gentilizie, e quei che hanno il loro consenso possono inumarvi i Cadaveri a sterro con licenza del Giusdicente. e coll' Elemosina di Zecchini 15. a favore dello Spedale viciniore. L. 19. Mar. 1803. § 1.

7. La tumulazione a sterro è permessa nei Chiostri, Sacrestie, e a altre adiacenze delle Chiese spettanti a Conventi colla licenza dei Superiori di essi e del Ginsdicente, e con Elemosina come sopra di Zecchini 5. almeno § 2.

8. Tutte le spese di sterro, e restauro son sempre a carico di chi fà eseguir l'inumazione. 6. 3.

9. I Commissari, Giusdicenti, e Potestà prima di dar la licenza esigeranno la ricevuta dell' Elemosina, o il deposito di questa. \$. 4. 5.

10. Rimetterannó tali somme allo Spedale ogui quadrimestre colla nota delle licenze date, e

delle tumulazioni. §. 6.

11. I Parochi di Chiese, e Oratori pubblici, e i Superiori dei Conventi, manderanno pure allo Spedale ogni 4. mesi la nota dell' inumazioni seguite nella loro Chiesa, e Oratorio . 🐧 7.

12. I Rettori degli Spedali, ogni 4. mesi, spediranno duplicato di tali note alla Segreteria del R. Diritto, e questa alla Segreteria di

Stato. S. 8.

13. La pena per i Trasgressori è il triplo dell' Elemosina dovuta secondo il caso. Nelle Cappelle private presso le Ville si può inumare senza pagar l' Elemosina. Le suppliche per deroghe alla pres. L. non avranno corso: Non sono in essa comprese le Parrocchie ove per

cagione del suolo, o altra non si posson cestruir Campi Santi a sterro: ma l'eccezione

s' applica ai soli popolani. §. 10.

24. I Cadaveri non si possono inumare se non Tempo passate 24. ore dalla morte, e trattandosi di i Gadamorte compendiosa, e subitanea, come per pa- ven deralisi, epilessia, apoplessia, catalessi, sincope, state poconvulsioni, esalazione di vapori venefici, Aria prasens non respirabile, emorragie, e altre Cause capaci di produrre l'apparenza della morte, si aspetterà un maggior tempo, a discrezione degl' intendenti, o di quelli che hanno la custodia del Cadavere . L. 2. Genuajo 1777. §. 1. (1)

35. Nel tempo in cui è come sopra sospesa l' inumazione, è proibita la sezione del Cadavere: ma ad essa si può procedere senza limitazione di tempo nel casi straordinari, come d' Epidemie incipienti, o morti per incoguita cagione, purchè a giudizio di due professori, siano indubitati i segni della mor-

te . §. 2.

16. Nel tempo che i Cadaveri sono sopra terra, si lascieranno per quanto e possibile nel loro stato naturale. §. 3. (2)

<sup>(1)</sup> Il M. 30 Nov. 1775. esigeva la licenza del Tribunale, e prescriveva altre cautele per i casi di morte improvvisa henchè apparentem naturale

<sup>(2)</sup> Vi è un' I. de' 2. Gen. 1777. del Magistrato di Sanità di Firenze rispetto alle diligenze da usarsi sopra i Cadaveri, mentre sono depositati nella casa, o stanza mortuaria, e nel trasporte, perchè possano risorgere se la morte fù soltanto apparente.

17. Non si esporranne nelle Chiese, ma si depositeranno nella stanza mortuaria che starà chiusa a chiave. S. 5.

, 18. Le famiglie possona ritenere i Gadaveri in tutto il tempo in cui è permessa che restine

sopra terra; S, 19,

19. I Parrochi destineranno ad uso di stanza mortuaria qualche Oratorio, o Compagnia annessa alla Chicea, o una stanza della Canonica, ma sempre sarà proibito l'accesso ad esse per tuiti suche per i fratelli mentre vi sono i Cadaveri, S. 6. 7. Q.

eo. Le Chiese non Parrocchiali che hanno il diritto di ritenere i Cadaveri per i apffragi, o per l'inumazione, destineranno una stanza mortuaria, o perderanno il loro diritto. § 8.

21. Le Chiavi delle stanze mortuarie, Oratori, e altri luoghi ove si depositane i Cadaveri si ritongon dal Paroco cui i Giusdicenti le faranno consegnace ritirandone ricuruta. Essi posson dare in scritto, e gratis la licenza d' inumare i Cadaveri prima cha sia decorso il tempo prescritto dello LLu sa dei segni apparisca che la morte è indubitata. C. 12. Mar. 1782. (V. i NN. 17. 6 27.)

**d**i sepol−

Vuota- 22. Per le sepolture che non posson riempirai, v murarsi totalmente i Giusdicenti ordineranno, che sian restaurate quando occorre, ma in ore da non incomodare il pubblice. La vuotatura non si permetterà che in case di nocessità, e quando sia dall' ultime inumazioni desorso tanto tempo che i Cadaveri sieno assolutamente consunti; si preferirà la stagione d' Inverno, e si sontiranno i Medici, e Periti del Luogo da cui si faranno indicare le regole per l'esecuzione. Occorrendo costruir
nuove sepelture, i Giusdicenti procureranno
di persuadere piuttosto che si costruiscano
Campi Santi a sterro cinti di mura e in ogni
caso invigileranno che le sepolture si facciano fuori di Chiesa, e coperte d'un portico;
e se fosse necessario farne in luogo serrato,
avranuo cura che sian costruite a regola d'
arte, che non sian umide, e caperte da doppia lapide, da ingessarsi dopo ogni tumulaaione. CC. 5. Gen. e 25. Ago. 1780. (1)

23. (V. il N.º 12.) I trasgressori alle preced. Pene disposiz. della L. 2. Gen. 1777. Ecclesiastici o Laici si puniscon con multa di Scudi 25. di cui metà spetta al notificatore, e metà a S. M. Nuova, e per il Senese a S. M. della Scala. §. 13. L. sud. del 1777.

34. Ne son cognitori i Tribunali Criminali colle solite partecipazioni. §, 14. (2)

25. Inoltre delle Trasgressioni di Ecclesiastici alle LL. sulle inumazioni si rende conto alla Segreteria del R. Diritto per attenderne le resoluzioni Sovrane. L. 25. Marzo 1773. 6. 12. 13.

Toma 11.

L

<sup>(1)</sup> Dalla Tarif. per le Curie Ecclesiastiche annes. al M. 25. Sett. 1794. §. 6. si raccoglie che per
l'esumazione di Cadaveri, vuotatura di Sepolture,
e rottura del suolo di Chiese, è necessaria l'approvaz. del Gov. e la licenza dell'Ordinario.

<sup>(2)</sup> Ora se ne conesce economicamente con pare tecipas, al Presid. del B. Gov. L. 50. Novembre 1786. §. 109.

Eampi 26. (V. il N.º 5.) The del 1783. (senza giorto)
santi 7 sulla Gostruzione dei Campi Santi a sterro, c
sua spesa, e sul modo di sotterrarvi Cadavera
27. La custodia, e mantenimento dei Campi
. Santi, e stauze mortuarie son a carico del Paroco respettivo. C. 25. Mag. 1770.

28. Due CC. de' 3. Mar. 1804. raccomandat la costruzione dei Campisanti a sterro. Un' altra de' 26. Mag. 1804. concerne il meci di devenire a poco per anno alla costruzione de' Campisanti a sterro a spese delle. Comi-

mita.

20. La C. de' 5. e la N. de' 21. Gen. 1805. ch chiarano che la costruzione de' Campisan. presso le Chiese che erano di data di popoli o di Comunità, e mancanti di giusta congrue. deve essero a carico delle Comunità, bechè tali Chiese si considerino di data Regi. : . Che a carico pure delle Comunità sia la c.struzione de' Campisanti delle Città, Terre. e Castelli: Che nelle Chiese ove la rendisupera la congrue di Scudi 100 compreso ti " to ciò che vi s' imputa per ragion caneai: La costruzione del Camposanto sia a spese co. parroco; per lo chè se la rendita è in Car ni pagati in aatura questi si stimino a contate col sistema tenuto per ridurre a contar. i Canoni di Livelli. V. Becchini . Cadavei : Funerali . Parrochi .

SEQUESTRI: Regol. di Proced. Civ. S. 642

SERAVALIE: Comunità. Regol· partic. 1. 7. Giu. 1775.

SERAVEZZA: B. del 1635. (senza giorno) sopra i tre Fiumi di questa Comunità.

2. Regol. partic. della medesima de' 17. Giu.

1676.

SERVITU': I Bottegaj, Fornaj, Pesciaioli, e altri venditori a minuto che danno a credenza commestibilì a gente di Livrea, cuochi, a spenditori, devono dentro il mese dalla consegna, ottenere il pagamento, o la recognizione del debito dal Padrone, e così di mese in mese, altrimenti non lo possono astringere al pagamento benchè provassero che i commestibili sono serviti per lui, e benchè ciò costasse da partita di libro, salvo l'agire contro il consegnatario, o suoi Eredi. B. 8. Lng. 1754

2. E' proibito far portare alle persone di servizio, Cacciatori, e guardaportoni alcun distintivo militare, come dragone, spalletti, tracolle, scudi, nappini auche di seta o di lana, penuacchi di colori usati dal Militare fibbie ec. sotto peua di Scudi 50. divisibili fra l'accusature, e lo Spedale più vicino. NN. 20. Giu. 1803. 18. Gin. e 1. Ago. 1804.

 E proibito guarnir le livree di gallone d'oro aotto la stessa pena applicabile come sopra.
 N. 25. Apr. 1807. V. Regali. Salarj.

SESTINO: Comunità: Regol. partic. de' 24.

Lug. 1775.

SESTO: Comunità: Regol. partic. de 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 15. Cen. 1782. V. Fiumi.

SBTA: La N. 24 Nov: 1779 abeli tutti i vin-Pare coli resultanti dalli Statuti e LL. antiche dell' Storica

SET

Arte della Seta, sulle contrattazioni e fibbricazioni de drappi, e sopra i Setaioli. (1)

Battezione cazioni de drappi, e sopra i setatori. (1)
2. La, N. de' 27. Dic. 1772. proibì l' estrasione (2) de bozzoli sfarfallati, bozzolacci, e altre provenienze greggie della seta, sotta pena delle LL. Doganali. I S. 14. 15. e 16. astrinsero gl' abitanti delli apazi prossimi al Confine, che volessero attendere alla trattura della seta ad uniformarsi a certe regole per impedirne l'estrasione fraudolenta sotta la pene ivi comminate. Il S. 18. vuol punito come estrattore chi vende scientemente a forestieri, e altri abitanti funri di Stato, bozzoli, seta, a sue provenienze; e il S. 19. impone pena di L. 100, o altrettanta carcera a chi presta ajuto, a apera agl' estrattori.

Mani- 3. Le NN. de' 29. Dic. 1787. e 28. Gen. 1788. concessero varie temperarie esenzioni di Ga-

concessero varie temporarie esenzioni di Gabella, (3) per animare le manifatture della seta, e un premio per i drappi spediti faci di Stato.

Trufe 4. I manifattori che vendeno, impegnano, per-

<sup>(1)</sup> Vi era anche un B. de' 15. Feb. 1764, sull'esercizio della professione di trattore di sesse di cui è vigente la sola parte sanitaria per oui fu preidite stabilir trattorie in luoghi ovo l'esalazioni possione nuocere, e ordinata che le lavature, e macerature si facessera in luoghi remoti, e le acque fetide e fondate, non si lasciassero scorrere per le strade, ma nelle fogne, o altro luogo destinate.

<sup>(2)</sup> Cost la N. 5. Apr. 1788. (3) Sù questa Gabella vi era anche la N. de 20. Ago, 1788.

mutano, si appropriano, o altrimenti distraggino sete, o lane ricevute per le respettive lavorazioni, si puniscono come rei di furto qualificato, e così i compratori dolosi, e si può procedere contro gl'uni, e gl'altri exe officio, e per inquisizione. M. 18. Giu. 1793 L. 30. Ago. 1795. S. 5. e M. 19. Feb. 1796 V. Bachi. Bozzoli. Gelsi.

SFRATTO: Forme di questo giudizio Regol di Proced. Civ. 5. 623. e segg.

SCRILLETTAMENTO d'arme da fuoco; sua

pena. L. 30. Ago. 1795. §. 19.

SICARJ: L. de' 15. Giu. 1556. contro quelli che per denaro percuotono, o altrimenti offendono alcuno. V. Assassinio.

STENA: Rif. del 1. Feb. 1560. sulla prima organizzazione del Governo di Siena. PP. 1. Giu. 1571. 6. Dic. 1588. t. Mag. e 19. Giu. 1590. sullo stesso oggetto, e sopra i Magistrati di Siena, e suo Stato.

2. Capitoli, e obblighi dell' Operajo eletto sopra i bottini e bagni di Siena, e suo stato,

del 1590. (senza giorno)

i. B. de' 24. Apr. 1598. contenente varie II. per i Giusdicenti del Senese: altre II. del 1692. (senza giorno, e P. analoga de' 25. Gen. 1691.

. Regol. annonario per Siena. e suo stato de'

19. Sett. 1767. V. Generi Frumentarj.

M. de' 14. Giu. 1773. che sopprime il Magistrato del Sale di Siena, e ne devolve la Giurisdizione civile, e criminale ai Giudici Camerali della Città e Provincia.

M. de' 26. Lug. 1773. sul mercato settima-

nale di bestiame fuori di Porta Fontebands. 7. L. de 28. Ott: 1777. sull' Auditore Fucalo

di Siena, e sue attribuzioni.

8. N. de' 16. Giu. 1783. contenente la Tariffa delle Gabelle alle Porte di Siena.

9. C. de' 20. Ago. 1791. dichiarante che in Jie na il Ministro Superiore di Polizia, è il Governatore, e non più l' Auditore Fiscale. V. Maccili .

SINDACATORI di Ruota, soppressi con M. de

28. Mag. 1777. SINDACATI: V. Cancellieri Comunitativi. Revisioni, e Sindacati. Uffici Provinciali. Vi carj.

SINDACATO agl' effetti oriminali. L. de' 36 Ago. 1795. S. 7. (V. la Nota Tomo 1, pag. 9)

SINODI Diocesani: La C. 2. Ago. 1785. 167110 i Vescovi a tenerne ogni due anni con i Prin cipali del Clero, e con i Parrochi per pin vedere agl'abusi che s'introducessero nella disciplina Ecclesiastica; ma gl'atti di est non si possono pubblicare senza il Regio em quatur.

SODOMIA: Sua pena. L. 8. Lug. 1548. Lug. Nov. 1786. S. 96. L. 30. Ago. 1795. \$ 21 · 22. 23. (V. la Nota Tomo I. pag. 9.)

SOPRASTANTI: V. Carceri: Messi.

SORBANO: Comunità: Regol, partie 19 4 1775.

SOSTEGNO: Regol. de' 4. Dic. 1789. Per sostegno de' Navicelli fuori della Porta all re di Pisa .

SOTTOPOSTI: V. Esecuzioni. Interdizioni Minori .

SOVANA: Privilegi de' 5. Apr. 1588. accoldati a questa Città per ripopolaria.

SPARI: V. Fuochi.

SPRDALI: Gl' Amministratori devon rimetrere ogn' anno alla R. Segreteria di Stato la dimestrazione d' Entrata, e Uscita, bilanciata col confronto degl' anni preced.; non possono alienare i Capitali dello Spedale 2 C. 2. Mar. 1790.

2. Non posson fare spese, o innovazioni straordinarie, nè prendere a Censo, o cambio, nè consumare i Capitali, o prezzo di beni senza approvazione Sovrana. C. 2. Lug. 1792.

3. I Rettori di Spedali non dichiarati esenti dagl' Uffici Comunitativi son soggetti alla conferma di S. A. R. ogni 5. anni per mezzo della R. Segreteria di Stato, e a proposizione dei Magistrati Comunitativi sentito il Senator Seprassindaco. G. 27. Dic. 1791.

4. Gl' Spedali di Provincia che non hanno un deficie annuo pagheranno a quello di S. M. Nuova per i-malati che vi mandano una discreta tassa fissata a giornate, ed individui fra il respettivo Commissario, e Rettori, sall' approvazione Sovrana. C. 9. Mag. 1794.

3. I Rettori procureranno una discreta remuinerazione a favor dello Spedule dai malati Sudditi, o Esteri, che uon sono veramente poveri, e miserabili. C. 1. Ago. 1794.

6. L'Amministrazione dei Forni normali che in qualche luogo è tenuta dagli Spedali è soggetta alla revisione come gl'altri loro Contiz. A. 2. Ago. 1794. V. Luoghi Pij. Santa Maria Nuova.

SPERGIURO in materia Civile: Sua pena: La 30. Ago. 1795. S. 2. (V. La Nota Tome 1. pag. 9.)

Spess SPESE minute. V. Ufficj pubblici. Ufficj Pre-

Spese Piscali e Giudiciazia

2. II. de 17. Feb. 1815. ai Camarlinghi Comunitativi, e Cassieri delle Dogane incaricati di pagar le spese Fiscali, e Giudiciarie sul regolamento della loro contabilità.

3. Le spese Fiscali non si pagano se la notula non è tassata dall' Archivista del Fisco. C.

30. Giu. 1815.

4. La C. 20. Dic. 1815. contiene altri Ordini ai Camarlinghi sul pagamento di queste spate, e sulla remissione dei conti. V. Fisco.

5. Sulla tassazione ed esazione delle spese processali criminali, e delle multe vi sono le II. de' 26. Ott. 1815., e quelle de' 29. Nov. seg. V. Carceri. Polizia. Privilegio di povero. Suppliche.

Spese 6. Sulle spese pubbliche fatte col predotto della pubblishe. Tassa di Redonzione : V. Cancellieri Comu-

nitativi .

Spese di 7. Lett. 17. Ago. 1722. che ordina di condan-Cause nare sempre il soccombente nelle spese.

8. Spese delle Cause civili: Regel. di Proced. Civ. S. 223. 425. 538. 544. 550. c segg. 584.

e §. 603. e seg. 727: 751.

9. Sulle spese, e anorari dei Procuratori. V. in oltre il Regol. per i med. de' 15. Nov. 1814. S. 16. e segg.

20. Sulle spese dell' Esecuzioni civili. V. Esecuzioni. Esecuzion Reale. Esecuzion personale. Giunta di Liquidazione.

SPETTAGOLI: Nella Capitale la Comunità ha la direzione di tutti, i pali, e Feste pubbli-

"ahe: L. 27. Apr. 1782. 5. 1. 2.

2. Per il palio di S. Giovanni vi è un premio di Zecch. 15b. in 5b. Rusponi: per quello di S. Piero di Zecch. 36. in 12. Rusponi! per quello di S. Vittorio di Zoschi 48, in 16. Rusponi: per quello di S. Lorenzo Scudi 10: E per il palio de' Cocchi si stà ai RR. de' 13. Ago. 1768. e 17. Feb. 1777. 6. 3.

3. La Comunità soprintende anche ai Corsi regolati delle Carrozze nel Carnevale. S. 4.

4. Non può variare i tempi di detti spettacoli che per qualche vircustanza straordinaria 6 5.

5. Oltre le Bandiere che le furon cedute e che non si danno ai vincitori, ma si tengon per la pompa, la Comunità ritira dal Governo per gli spettacoli 2. 1000. l' anno. S. 6. 7.

6. Gl'altri spettacoli straordinari sono a spese di chi li dà, ma sempre col consenso della Comunità, e sotto-la di lei direzione. S. 8.

7. Ai pali di S. Gio. S. Piero, e S. Vittorio . presiede un Residente Nobile del Magistrato Comunitativo da eleggersi con partito per tutte tre le Corse: agl' altri presiede un Ministro della Cancelleria Comunitativa. & u.

8. Le apese di Spettacoli si repartono dalla Comunità sù i possidenti come l'altre. §. 10.

9. Essa invigila che i palchi sian stabili, e a regola d' arte. S. 11. V. Palchi.

30. Le questioni in materia di spettacoli si decidoun dall' Auditor della Camera delle Comonità 6, 12.

11. Egli assiste alle riprese dei tre primi palj:

negl' altri vi assiste un Ministro della Cancelleria. §. 13. V. Palj. Teatri. Veglie.

SPEZIALI: V. Medici,

170

SPEZIERIE: Saranno una volta l'anno visitate all'improvviso dal Giusdicente con un Medico, non condetto, se è possibile; i medicinali guasti, o di cattiva qualità si sigilleranno in presenza dello Speziale e si manderanuo al Collegio Medico di Firenze cui ri rimetterà pure la relazione della visita. Il
Medico che concorre alla visita, ( se non è
condotto) ha £. 2. per Spezieria dalla Comunità ( 1 ) CC. 23. Apr. e 28. Giu. 1782.
e 11. Sett. 1815.

SPOGLI, quindennf, e vacanti: La C. 18. Mag. 1782. ordinò che fino a nuovo ordine non si rimettesse più nulla a Roma per tali titoli, e si ritenessero le somme a disposiz. del Gov. = La C. 15. Giu. 1782. abolì definitivamente tali corresponsioni.

SPOGLIO: V. Turbato possesso.

SPONSALI: V. Matrimonio.

SPORTULE: Due BB. 19. Dic. 1590. le abslirono, e vietarono pagarne ai Giudici.

STALLAGGI delle merci provenienti di sopra a Mare: Loro Tariffa de' 20. Mag. 1734.

STAMPA: E' proibito pubblicare, vendere, e introdurre in Toscana libri contrari alla Religione, o ai buoni costumi, e stampare, o far stampare a Torchio, o a mano qualunque feglio di carattere, o incisione senza licenza del R. Revisore. L. 28. Mar. 1743. 6. 1.

<sup>(1)</sup> E il Giusdio ha L. 10. per rimborso di apesò ma soltanto in caso di gita. Tarif. de'24. Dic. 1814

3. Per ottenerla si dee presentargli l'originale firmato col proprio nome . §. 2. 3.

Z. L. originale si esaminerà dal Revisore Ecclesiastico, e dal Revisore Regio, e quando venga reso colle loro firme si potrà stampare colla sicurezza di nonjessere nè molestato nè impedito. 

§. 4.

4. I Revisori RR. sono i Giusdicenti Locali: posson valersi dell' ajuto di qualche persona, ma essi soli son responsabili dell' Esecuzione delle LL. e OO. veglianti. C: 7. Giu. 1791.

5. La stampa di Calendari si può permettere liberamente quando non contengano novità, e non vi sian riportate disposizioni procedenti dall' estere Potestà, nel qual caso il Revisore ne rimetterà l'Originale al R. Diritto per attendarne il R. Exequatur. C. 9. Sett. 1791.

6. I Censori RR. non approveranno la stampa di sommari d' Indulgenze concesse alle Compagnie ripristinate, come succedute alle Compagnie soppresse, perchè ciò porterebbe a varie erronce conseguenze, e fra le altre a far crèder nulla la soppressione: L'approveranno se l'Indulgenze son concesse ex integro. C. 17. Sett. 1794.

7. Senza la licenza de' Vescovi, o loro delegati non sarà permessa veruna stampa pena la perdita delle stampe, e Scudi 50. divisibili fra l'accusatore, e la Cassa delle multe. L. 30. Gen: 1793. §. 6.

8. Ma tal licenza è necessaria per le sole stampe interessanti marerie Teologiche, o Religiore. N. 5. Feb. 1797. (1)

<sup>(1)</sup> Fer L. 15. Apr. 1802. y. 5. 1 approvaz.

Sampe- q. Le Stamperle private, cioè non approvate dif Gnv. son proibite. §. 5. L. 28. Mar. 1743. io. Per aver l'approvazione si esporrà nella supplica il proprio nome, e cognome, l'insegha che si elegge, il luogo del Negozio, di cui la porta dovrà corrispondere in una atrada, e star sempre aperta con libero ingresso nei giorni feriali come quella dell' altre botteghe, e se vi son altre stanze dovranno comunicare liberamente colla bottega pubblica! si esprimerà; pure il numero dei Torchi che si vuol avere, e si esibirà una mostra di tutti i Caratteri anche majuscoli, e cifrati poi loro nomi a regola d' arte. S. 6.

11. E se in seguito si alterera la forma di essi. o se ne alienerà una qualche specie, se 'ne darà parte, altrimenti lo Stampatore che li denunziò sarà sempre a tutti gl' effetti conside-

rato come possessore di essi. S. 7.

12. Acquistando nuovi alfabeti, sostituendone ai vecchi se ne esibirà mostra come sopra prima di farne uso, e di trasportarli al nego-

zio . 6. 8.

13. Non si comprendon nella pres. L. gl'Istrumenti, e macchine atti a imprimere, ma che servono ad altre manifatture, come a stampar tele, drappi, carte da giuoco, panni oc. S. 9.

14. Ma in caso di abuso è di aver con essi stampato, caratteri, o incisioni si hanno quanto alla pena, per Stamperle private. S. 10.

de Vescovi è nocessaria per le stampe d' ogni genere sotto le pene della L. del 1743.

15. Gli Stampatori anche approvati non possono ritenere in casa, se non comunichi liheramente colla hottega e non ahhia gl'altri sud requisiti, Torchi, caratteri, o altro da stampare sotto pena d'esser considerati come Stamperle private. § 15.

16. Dentro tre giorni dalla pubblicazione di qualunque stampa a carattere, o incisione lo Stampatore ne conseguerà quattro Esemplari cioè 1. per la Libreria Palatina, 1. per la Libreria pubblica, e se nel paese non ve n'è nessuna per la Magliabechiana, 1. per il Revisore Ecclesiastico, 1. per il Revisore Regio. §, 16.

17. Un' esemplare di tutto ciò che si stampa deva rimettersi alla Libreria Magliabechiana sotto le pene della sud. L. 28. Mar. 1743. e di quella de' 27. Ott. 1801. = N. 12. Ottobre

1815. (1)

18. Tre giorni dopo la pubblicazione, l'originale si depositerà nel luogo che sarà destiusto dal Governo con ritirarne ricevuta gratiz sotto un frontespizio stampato. § 17. della L. del 1743.

39. Per chi stampa senza licenza, se è il prin- Pera cipale, o Ministro del Negozio che ha ordinata, o permessa la stampa, vi è pena la per-

<sup>(1)</sup> Le NN 19. Apr e 29. Giu. 1815. hanno concessa la privativa dell' inserizione degl' avvisi giudicieri nei fogli pubblici per Firenze a Augiolo Bargigli, per Pisa, a Sebastiano Nistri, e per Siena ad Oporato, Porri, e fissato il prezzo dell' inseriione, e le pene dei Contravventori.

174

dita delle stampe, l'inabilitazione a benepiccito a tener Stamperia da per se, o per mezzo d'altri, e Scudi 500.; 'per il Compositore sciente tre tratti di fune, e la scienza si presume se non prova il contrario dovendo egli assicurarsi che in fondo all'originale vi sia la firma dei Revisori. §. 18.

20. E se ciò che su stampato senza licenza è contrario alla S. Religione, o ai buoni costumi, sarà bruciato per mano del Carnesice:

L' Autore decadera da tutti gl' ouori, e impieghi, e si punirà con multa di Scudi milla e arbitrio fino alla galera inclusive; e il Compositore con tre tratti di fune e la galera per

5. anni. §. 19.
21. Tutte le Composizioni referibili al genere dei Libelli famosi, e contenenti ingiurie, e contumelie contro alcuno anche sotto il nome di risposte, Gazzette, Note, Memorie letterarie, o altro o con date di diverso parte, o inserite in altre opere, con qualunque pretesto ancorchè non vi sì nominassero le persone purchè sì possano riconoscere si hanno per Libri contrarj alla Religione, e ai buoni costumi, e vi è luogo alle pene del §. prec. §. 20.

22. Se i Libri contrarj alla Relig., e ai costumi son stampati fuori di stato, e se ne ignora l'autore, gl'introduttori, venditori, e propagatori, si hanno per autori se nen nominano persona reperibile, e certa da cui gl'abbiane avuti, o non concludano la prova d'una giusta ignoranza nel qual caso solo il Giodice può recedere dalla pena ordinaria. §. 21.

23. La Stamperte cite non hanno i requisit delle pubbliché, e dove non si obbedisca agl' Art. 5. 6. 7. 8. si confischeranno unitament ai Terchi, carta, carattere, libri, stampe, e quant' altre vi si troverà. §. 22. 23.

24. Per le multe tutti i correi son solidali. § 24. 25. Di esse la metà spetta al Notificatore, e se è uno dei Complici avrà auche l'impunità purchè sia il prime a denunziare, e uou sia l'autore d'opere cadenti sotto la Ceusura degl' Art. 19. 20. 21. nè il principale o Manistro della bottega in cui son state sampa-

te, vendute, o sparse. §. 25.

26. Nei casi in cui il gius Comune impone una pena maggiore di quella della pres. L. si starà ad esso. (L'art. 23. ammetteva le preve privilegiate. Ora abolite. V. Prove.) § 26. 27. Cognitori seranno i Tribunali Criminali col-

In solita partecipazione. S. 27. V. Stamperia

Granducale. Leggi.

STAMPERIA Granducale: Privilegio, e Capitoli della med. B. 4. Giu. 1688., e 27. Mar. 1726.

2. Essa ha la preferenza nel servizio di tutti i Dipertimenti RR. nella stampa e vendita delle Leggi, Bandi, Almanacco di Corte ec. N. 10. Ago. 1768. V. Leggi.

STANZE Mortuarie: V. Sepolture.

STATO: V. RR. Segreterie.

STATO dei Presidj: Amministrazione Comunitativa del med. L. 10. Feb. 1803.

2. Organizzazione giudiciaria, e della polizie

in quello Stato. L. 1. Feb. 1806.

3. Vendita dei beni di R. proprietà cola situa

mamini, constitui di

FTATUTI: eran soggetti di tempo in tempo alla conferma del Sovrano. Le NN. 12. Mag. 1772. e 5. Ago. 1777. li confermaropo indistintamente fino a nuovo ordine.

2. L' R 9. Lug. 1814. e la L. 15. Nov. 1814

S. 6. li hanno tutti aboliti.

STAZEMA; Comunità; Regel, partic, de' 17. Giu. 1777.

STELLIQUATO: Sun pena: L. 30. Nov. 1786. §. 79. = E' delitto privato. L. 30. Ago. 1795. §. 5. (V. la Nota Tomo I. pag. 9.) V. Truffe. STIA: Comunità: Regol. partic. de' 16. Sett.

1779.

STINCHE: Il Magistrate delle Scinche è composta di un Provveditore, e due Residenti eletti da S. A. R. frè gl'Avvocati. (1) L. 14

Sett. 1779. S. 1.

2. Il Magistrato è ora composta d'un Provvedscelto frà i Senatori, e di 4. Ruonomini di S. Martino estratti a sorte egui 4. meni, tutti can voto. Il Cancelliere, e il sotto Cancelliere non hanno più l'obbligo di dare il veto come prima. Contro le deliberazioni del Magistrato non vi è altro rimedia che il ricorso al Principe per mezzo della R. Consalta. N. 7. Feb. 1794.

3. Son aboliti gl' emolumenti che sell' Elemosine spettavano ai Ministri della Cancelleria, a inservienti alle Carceri, e non si posson per-

<sup>(1)</sup> Le L. 22. Apr. 1784: lo soppresse. La N. 7. Feb. 1794. lo ristabill.

mosina, dovendosi erogar per intiero a benefizio dei Carcerati, S. 2. S. L. 14. Sett. 1779.

4. Tutti gl'atti fatti per i Carcerati per debito con esenti dell'obbligo della Carta bolla-

ta. S. 3. (1)

5. Questi atti saranno del tutto gratuiti. §. 4. 6. Ma quei fatti dai Graditori contro i debitori esrocesti si pagano a Tariffa: il prodotto della Cassetta della Cancelleria (2) si versa al Fisco: i ministri di casa Caucelleria non han-

, no che la stipendio fisso. S. S.

7. Trattandosi d'atti fatti dal Greditore di cui la spesa sia refettibile dal debitore, se ne rendera a questo l'importare perchè non soffra spese neppure indirettamente. §. 6.

8. L'Unio da gratis gli strapunti ai Carce-

rati. S. 7.

g. Chi fà l' Elemosine può portarle personalmente a quel carcerate che vuole, o se le porta alla Cancelleria dirà come vuol che s' impieghino altrimenti ciò si determina dal Magistrato. §. 8.

10. il Magistrato dispone pure dell' Elemosine che si fanno per pie istituzioni da Confrater-

nite, Luoghi Pij, ec. S. 9.

11. Onde cessi l'abuso di farsi passare dai carcerati una polizza a un Procuratore che ac-Tomo II.

<sup>(1)</sup> Così la L. del Bollo degl' 11. Feb. 1815.

<sup>(2)</sup> I diritti che percipe questa Cancelleria son gegolati dalla N. 7. Nov. 1795.

catti per loro, il quate lucrava sull' Elemenine, tai questua è affidata ai Fratelli della Compagnia del Tempio. Otto Fratelli si nominano da S. A. R. sulle Terne fatte dalla Compagnia: ogni carcerato può far passar la sua polizza a quello di essi che vuol acegliere, o a un sno parente purchè non vi sia sospetto che lucri sulle Elemosine. §. 10.

12. Gl' assegnamenti dell' Ufizio delle Stinche non addetti al soccorso dei carcerati si verseranno alla Cassa del Fisco, che soffre le spese di esso Ufizio. S. 11. V. Esecusion per-

sonale.

Parte Storica

STRADE: Sulla loro conservazione, scarichi, ingombri, visite, getti, lastrici, muri, fosse, Ponti, ed altro concernente le med. vi sono i BB. 14. Giu. 1578 e del 1719 (senza giorno) gl' OU. del 1596. e del 1735. (senza giorno).

2. Nel 30. Mar. 1772. furon pub. di nuovo tali antichi OO. del Magistrato de' Viaj, cui successero gl' Ufiziali dei Fiumi sul ricavamento delle Fosse, corso e radunate d' acqua, getto, e deposito nelle Strade, ingombri, occupazione di Suolo pubblico, muri, Fabbriche minaccianti rovina, e visita annuale alle strade.

2. ha P. 3. Nov. 1734. per la conservazione delle strade Urbane messe un diritto di 10 soldi alle porte di Firenze per ogni Carro che entrava con Ruote armate di bullettoni, e chiavarde Il B. 20. Lug. 1747. proibi totalmente i sud. Carri, in tutta la Provincia Fiorentina, e Pisana, pena la perdita del

Garro, e Scudi 10. di cui metà spettava al querelante. (V. il N. seg.)

4. Sono ora proibiti tali Carri, e vetture con Conservuote armate di bullettoni, e chiavarde, (1) vazione dovendo avere il Cerchione piano, e i chiodi polizia incastrati nel medesimo, pena £. 7. Regol.

10. Apr. 1782. (per il Fiorentino) §. 17.

5. La L. 5. Ago. 1771. impose una Tassa prediale per il mantenimento delle Strade del

Senese.

6. Ognuno può far pascere bestiami sù i margini delle strade RR. o Comunitative, e farvi il fieno, ma è tenuto ai danni se danneggia la strada. §. 21. Regol. sud. del 1782.

7. I Lavoratori devono ricavare, e tener pulite le fosse lungo le strade, a fronte de'loro Campi, ed averle ricavate ogn' auno a tutto Settembre, con gettare le materie ricavate nel loro Terreno, pena £. = 2. = per Braccio andante oltre la ricavatura. §. 23.

8. E' proibito fare anche nei propri terreni callaje, callereccie, e altri ritegni d'acque, e e lo scavare troppo profondamente le fosse per ritenerle, variarne il corso, e mandarle nelle strade, o sopra altro suolo pubblico, o di particolari, pena £. 7. e i danni §. 24.

9. E' proihito macerare Lino, e Canapa nelle fosse lungo le strade RR. e Comunitative, e fare per tale effetto radunate d'acque presso d'esse, o presso i Luoghi abitati, pena £.7. e i danni. §. 25.

<sup>(1)</sup> Sono permessi nella Romagna, N. 19. Giu. 1782.

acque delle strade, verso i punti dove consatate dirette, o dove vanno naturalmente, a di voltarne altre sulle strade, loro fosse, à acquedotti, o di far passare l'acqua di fosta attraverso le strade senza licenza della Camunità, che non l'accorderà se non quando non vi sia danno per la strada, pena 1, 7 5, 26.

11. E' proibito gettare, o spargere sassi, dai Campi nelle strade, pena L. 7. e la remo-

zioue . J. 27.

12. E' proihita fare ponti murati sulle fosse lango le strade RR. e Comunitative, senza liceuza della Comunità, che la darà gratis dopo assicuratasi che la luce del Ponte sia della larghezza, e profondità della fossa, §. 28

13. I Consigli generali della Comunità possona far chiudere le strade vecchie, aprirpe delle nuove, allargare la esistenti, a variarno la direzione, purchè occupanda suolo di particolari, a faccuda lora altra pregiudizia vengeno indenaizzati. §, 29.

soppressione, o alterazione sostanziale delle strade, a piazze Comunitative, S. G. N. 22.

. Apr. 1788.

15. Il Cancelliere esibirà in Tribunale i partiti che ordinassero tali abolizioni, o variazioni sostanziali: Il Giusdicente assegnerà con Editti un termine a dedurre le opposizioni, e quello spirato autenticherà con Decreto seaza veruna formalità nè citazione le seguità variazioni, quande le trovi convenienti.

Essendovi opposizione, o altra ragionevolo difficoltà, il Giusdicente rimettera l'affare al Consiglio generale perche deliberi di nuovo. 6. 8.

17. I Consigli generali possono senza veruna solennità renunziare alle strade vicinali colle cantele convenienti alle servitù acquistate dal Pubblico sopra di esse. S. 9.

18. E proibito removere, alterare, o danneg-Termini giare, i termini delle miglia, nelle st nde RR. e quei di confine fra una comunità e l'altra, sotto pana dei danni, e di L. 7. per tiascun termine. § 19. Regol. sud. del 1782.

19. Quanto ai termini Ginrisdizionali colli Stati esteri, oltre i danni la pena sarà ad arbitrio, e se ne farà processo Ordinario. §. 20

La L. 30. Nov. 1750. permesse di piantare Piantagelsi, è altri alberi lungo alcune strade del Territorio Pisano nei modi ivi espressi; ve n' è una simile per alcune strade del Pistojese, de' 10. Mar. 1752. = E un M. de' 24. Mar. 1752. per alcune strade dell' Aretino.

21. Ora è a tutti permesso piantar alberi da cima, o da frutto, sù i margini delle strade

RR. o Comunitative larghe 8. braccia almono, senza veruna licenza e soltanto con avvisarne la Comunità perchè invigili che la piantatione sia in regoia: Le questioni sà tal regolarità si decidono dai giusdicenti sommariamente e sulla semplice visita. M. 6. Peb.
1781.

22. I Possessori adiacenti, o confinanti alle strade RR. o Commitative possono piantate sul margine di esse senza veruna liceuza, alberi 189 STR

da cima, o da frutto, con darne notizia alla Comunità per gl' atti della Cancelleria Comunitativa perchè il Provveditore di strade invigili che non si danneggi la strada, e si pianti soltanto ove essa è larga B.º 8. almeno, e mai avanti le Case: Le Comunità possono permettere di piantare lungo le strade di Collina non earceggiabili, benchè più strette di B. 8. purchè resti il passo per le bestie da soma §. 22. Regol. del 1782.

23. Il Possessore che pianta alberi sù i margini delle strade ne perciperà il frutto, ma non ha nessun diritto sul terreno che non può chiudere, nè farlo di sua privativa proprietà, e nemmeno le di lui produzioni anche natu-

raliN. 22. Apr. 1788. §. 1.

24. La piantazione non pregindica all' uso che in qualunque tempo deva farsi del suolo ove

esiste per ragione della strada. S. 2.

25. La Comunità può sempre alienarne l'utile, o pieno dominio, coll' approvazione Sovrana. In quest' alienazioni, si preferiranno i preprietari di terreni adiacenti, o contigui, purchè dentro otto giorni dalla liberazione all' asta, parifichino le condizioni, per cui fi fatta. §. 3. 4.

26. In tali alienazioni, chi fece la piantata serà indennizzato dall' alienatario, e del preszo degl'alberi, o del danno sofferto, o delle spese di piantazione, cultura, custodia ec. 65.

zione ( ingom-

Occupa- 27. (V. il N.º 34.) I Particolari che volemen occupere qualche parte di strada, Piassa, e altro suplo pubblico ne converranno colle Comunità, è tratteranne seco del prezzo in coi en avra riguardo al suolo soltanto, e nou all' aria occupata, e nou si esigerà nulla per la licenza: trattandosi di strada Regia it consenso della Comunità deve essere approvato dal Sen. Soprassindaço, ma il prezzo spetta sempre alla Comunità. §. 16. Regol. sud. del 1782.

28. I Magistrati concederanno le occupazioni di strade, e piasze Comunitative a quei che ne avessero bisogna per le loro fabbriche contigue, ma sensa alterare sostanzialmente l'uso di tali strade, e piazze; e queste deliberazioni si eseguiscono senza veruna solennità.

§. 10.:

89. E' permesso ai venditori di Commestibili stare a vendere nelle strade, e piazze, purchè non le restringano, nè ingombrino con fabbriche, baracche, tende, o altro che impedieca il passo alle bestie, vetture, e pedoni, a purchè per stare sopra i muriccioli e marciapiedi, o sotto i Loggiati, o avauti le porte ottengan il consenso del padrone, il quale per esso non può esiger nulla, e purchè non si stia a vender Commestibili, o altro d'uso profano presso le Chiese, e Luoghi destinati al culto Divino, uè negl' Atri. Cimiteri, Sca-Linate, e Loggiati di essi, a braccia 8. di di--: atanga per ogni parte pena L. 7.; questi venditori non acquistan verun possesso, o prelazione anl anolo che occupano, oltre il tempo che vi si trattengono nè posson vendere, o cedere il loro diritto, pena la nullità del Contratto. N. 25. Gen. 1796. e Regol. 10. Apr. 1782. ( per il Fiorentino, §. 2. 3.)

30. Per la penale di L. 7. nel sud. e in tetti gl'altri casi d'ingombri è teunto il padrone per il Garzone, è anche, se trattasi di materiali, il Cavallo, e Carrettone che li pertarono. N. 14. Dic. 1785.

Servicu. 31. Il passo del SS. Sacramente, de morti, o delle Processioni non dà servità sopra i fondi dei Particolari! quanto alle servità già indotte in Consigli generali lo posseno cedere ai Proprietari de Fondir, e transigere sopra di esse, salvo il diritto al confinante di mantenersene in possesso in caso di assoluta :ne-

cessità. §. 30.

Laveri 32. Le II. ai Cancellieri Comunitativi dei 30. Apr. 1767. e la C. 12. Dicembre 1784. TE guardano i Lavori alle strade. Vogliono che non si adoprino Muratori, o Lastricatori nei Lavori di cui son capaci anche i semplici. opranti sotto la direzione di un capo Maestro; che s'impieghino a preferenza i poveri braccianti di ciascuna Parrocchia per cui passa la strada, e anche i Vecchi, Donne, e Invalidi, proporzionando la paga all' opera che prestano; che si astringano a forta a lavorare alle strade, i vagabondi, e oziosi i quali in questo cano avranno il 5.º o il 6.º meno degl' altri volontarj; e che i Capi Maestri tengas le note di tutti i Lavoranti, e paghe respettive. .

> 33. Le strade devon sempre tenersi in buone stato. Le Comunità possono servirsi degl' peranti che vogliono, e repartir la spesa, anche prima che siano finiti i Lavori. Uga'anno gl' Ingegneri della Camera delle Comunità

de hanno bisogno di risarcimenti, e quale ne è la spesa: Però il Gancelliere di concerto colla Comunità preparerà la neta delle strade che hanno bisogno d'essere visitate, e la passerà all'impegnere al suo arrivo, ritirando poi la relazione per sottoporla al Magistrato; e se questo ordina il lavoro la spesa si repartirà per imposizione, e si dichiarerà se vuole che l'Ingeguere aella gita dell'anno seg. visiti i Lavori fatti. C. 11. Mag. 1774.

34. I Possidenti possono riattare a loro spese, con licenza delle Comunità, le strade, e piazze svanti le loro Case, purchè il Lavoro sia a regola d'arte; e uniforme al rimanente, sotte pena di esser rifatto a carico loro. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentiuo) §. 14.

35. In occasione di Lavori nelle strade, o d'ingombri di esse, si terra per tutta la notte, uno, o più lumi secondo il bisogno, pena £.7. oltre i danni. §. 15. (1)

36. La N. 27. Mag. 1786. abolisce le LL. de 18. Marzo 1580., e 1578. (senza giorno) e vuole che il mantenimento ed escavazione delle fosse lungo le strade sia a carico dei proprietari dei terreni, e non più dei Coloni, costituendo ciò una servitù personale,

<sup>(1)</sup> La N. del 1765. (senza giorno) prescrive le stesso anche in occasione di fabbriche, e vuole che il lume si metta a ore 24., pena la cattura, e are bitrio.

e per conseguenza abolità come tutte le altre . (1)

37. Le strade Poetali sono date in accollo alle Comunità per cui passano, mediante un' annua somma fissa. Sono a carico di esse tutti i lavori, e solo trattandosi di Ponti grandiosi, si può escludere dalla convenzione il mantenimento delle pile, e archi, restando però a carico delle Comunità quello de' ghiarati, lastrici, e spallette; le Comunità non possono cambiar la direzione di queste strade, nè render più ripide quelle di Montagna, e nemmeno renderle più agevoli mediante un giro senza l'approvazione Sovrana. I Maestri di Posta denunzieranno al Cancelliere della Comunità, e al Direttore delle Poste, le franc, buche, e altri danni che avvenissero. Le Comunità invigileranno che queste strade non si restringano, e non seguano usurpazioni di suolo. Se una Comunità dopo avvisata dal Soprassindaco non mette mano ai lavori si fanno a di lei spese. La responsione alle Comunità ai paga in tre rate annue, e l'ultima soltanto dopo che gl' Ingegneri della Camera, o Uffizio de' Fossi hanno visitata la strada, e · trovata ben tenuta. L. 4. Mar. 1776.

38. Non si faranno più Cottimi a lungo tempe per il mantenimento delle strade RR.: per farli a breve tempo è necessaria l'approvazione Sovrana. Se le Comunità trascurano il

<sup>(1)</sup> Sù questa materia eranvi anche gl' E.B. de' 19: Lug. e 13. Sett. 1680., e quello del 1716. ( ser za giorno) per il Pisano.

mantenimento di tali strade, non sara loro pagata la responsione annua che ritirano per tal titolo. C. 27. Fab. 1702.

tal titolo. C. 27. Feb. 1792. 39. Le Comunità posson dare in cottimo il mantenimento delle strade Comunitative, e i primi resareimenti per la loro consegna; il cottimo per il mantenimento si farà per non più di 9. anni, salva la conferma, e con facoltà di rescinderlo a tempo rotto, di consenso delle parti. Preferiranno per cottimanti i possessori Frontisti, o adiacenti. Tutta una strade si potrà dare a un solo possessore se i suoi possessi sono in vicinanza o dividerla in tronchi, e assegnarla a diversi, purchè non si suddivida tra troppi Cottimanti: Si preseriranno i grandi ai piccoli possessori. Una volta l'anno un Perito eletto dal Magistrato, il Provveditor di strade, e il Cancelliere visiteranno insieme (1) dette strade, e assegneranno un termine al Cottimante, a risarcire i difetti, e quello spirato senza che lo abbia fatto, o abbia giustificato di esser aggravato dalla perizia, o di non esser tenuto a forma del suo Contratto, la Comunità lo farà fare a sue spe-

<sup>(1)</sup> Secondo la C. 18. Gin. 1805. il Cancelliere non vi interviene senza la licenza del Provveditore della Camera Le visite si fanno anche fra anno se occorre. Il deputato si elegge volta per volta e ha L. 6. al giorno, e L. 4. se è uno del Magistrato. Il Cancelliere ha L. 4. = il Provveditore di strade niente: non posson prender cibo ne alloggio presso i Cottimanti fuorche per necessità urgente pena la sospensione per il Provveditore di strade, e la perdita della Diazia per il Deputato (ivi)

so : e così nei ricorsi sopravvenuti fra anbo, is materia di resarcimenti dopo avere verificate il bisogno. Al Deputato, che siz estranco al Magistrato si darà un' onorario da tassarsi da questo, e al Cancelliere, e Provvediture di strade il rimborso delle spese. I Giusd. nelle visite annue delle strade daranno parte del cattivo stato di esse alle Comunità. Non son comprese in quanto sopra, le strade interna delle Città, Terre, e Castelli, alle quali le Comunità posson provvedere colle loro facoltà. I Cancellieri rimetteranno copia de' Contratti, e partiti di Cottimo al Provveditori dell' Ufizio da cui dipendono per l'approvazione: il pres. M. non comprende la Provincia Inferiore . M. 22. Feb. 1798. (1)

40. Al Cottimante si darà gratis una copia del Contratto di Cottimo. C. 3. Mar. 1798.

41. I Residenti ne Magistrati Comunitativi posson ottener tali cottimi purche si assentino mentre se ne delibera. Non lo possono i Provveditori di strade. C. 21. Mag. 1798.

Visite. 42. (V. i NN. 33. 37. 39.) Ogn' anno i Ginsdicenti visiteranno le fosse lungo le strade RR. e Comunitative con annunsiarlo prima per mezzo d' Editti, e rimetteranno Copia dell'atto di visita alle Comunità, ritirandone ricevuta, che presenteranno nel Sindacate: Il tutto gratis. (2) C. 24. Feb. 1781.

<sup>(1)</sup> Vi sono pure le 11. annesse, e : CG 5. Mar. e 12. Giu. 1798; per la prima consegna delle strade ai Cottimanti.

<sup>(2)</sup> La Tariffa de' 24. Dic. 1814. S. 13. 14. ac-

43. Dentro l'Ottobre d'agn' anno il Giusdicenté, o un suo Ministro, e il Cancelliere Con munitativo, visiteraono insieme tutte le strade RR. e Comunitativo per verificare le trasgressioni al presente Regol. e ne faranno una Relazione che si depositerà in Tribunale: mancando il Giusdicente di far detta visita il Cancelliere ne informerà il Senatore Soprassindaco. § 31. Regol. sud. del 1772. (1) 44. I Cancellieri nel Sindacato giustificheranno d'aver fatte tutte le loro incombenze in ma-

teria di strade, e loro visite. § 33. 45. Vi sono le II. del 1792. (senza giorno)

per gl' Ingegneri che visitano le strade.

46. (V. i NN. 4. 7. e seg. 18. 19. 29. 30. 35. Trus-53. 54.) Le Trasgressioni scoperte nelle visi- gressiote annue delle strade, e delle fosse lungo di esse si giudicano sul semplice atto di visita del Giasdicente previo un breve termine al Trasgressore a giustificarsi, se la contravvenzione riguarda le Fosse. Il Magistrato Comunitativo può condonare o diminuire le penali: dalle condanne dentro cinque giorni si può ricorrere al Sup. Tribunale di Giustizia. E. 5. Sett. 1780.

47. Per le Trasgressioni scoperte nella visita è

corda L. 10. il giorno ai Giusdicenti per il rimborso delle spese di gita nelle visite.

· Alla C. 24. Mar. 1815, son uniti i modelli de' Contratti d' Accollo .

<sup>(2)</sup> La N. 12. Sett. 1814. richiama in vigore gl' ordini in materia di visita di strade, a sulla loro conservazione.

100 tenuto il Lavoratore del terreno contiguo, es non costi chi ne sia l'autore. §. 32. Regol. sud. del 1782.

48. Per la non fatta escavazione delle Fosse non si ammettono querele, dovendosi procedere sommariamento sul resultato della visita. C. 22. Apr. 1789.

49. Cognitori delle azioni civili promosse da un particolare contro l'altro sono i Giudicenti, e delle azioni criminali i Tribunali lecali, colla solita partecipazione. § 41. (1) Regol.

sud. del 1782.

60. Per le traugressioni, meno quella concernente i termini colli stati esteri (V. il N. 19.) si procedera sommariamente, assegnando un termine al trasgressore a difendersi: Le multe si dividono frà l'accusatore, e la Comunità, ove non sia altrimenti disposto; ma se si procede ad istanza del Cancelliere, o altro impiegato della Comunità, la pena spetta tutta a questa: E i Magistrati possono sempre condonarla, o diminuirla. §. 42. 43.

51. (V. i NN. 3. 5.) In tutte le strade Postali del Granducato è imposta del 1. Gennajo 1816 una Tassa da pagarsi dai Gonduttori de' Carri, Legni, e vetture alle Dogane di frontiera nell'ingresso, e egresso dallo stato fuorche alle Porte di Livorno: è come segue:

Per ogni Cavallo, o Mulo attaccato a Carrozza, o altro legno sulle molle £. 1. 6. 8

<sup>(1)</sup> La partecipaz. vi è ora necessaria. C. 13. Lug. 1782.

Par ogni Cavallo, o Mulo attaccato a Barroccio, Carro, o altro legno

52. Gl' abitanti dentro le tre miglia dal Confine si muniranno d' anno in anno d' un attestato del Giusdicente dichiarante la loro qualità, e domicilio, e lo presenteranno alla Do-

gana ad ogni richiesta. §. 5.

53. Chi frodasse la Tassa, o staccasso bestie - per tal motivo, incorre pena il sestuplo di essa. S. 6.

54: Cognitori sarango i Tribunali che conoscono delle cause di frodata gabella, e cumuleranno gl'atti verificandosi ambedue le tras-

gressioni nel med. soggetto. §. 7.

55. La pres. N. starà affissa in tutte le Dogane di Frontiere. S. 9. V. Botole. Cocchieri. Comunità. (N.º 128. e segg.) Fabbriche. Fiumi: Getto. Giuochi. Lastrici. Polizla. (N-º 2.) Scariohi. Suolo pubblico. Tettoje. Vasi e Orti pensili.

BTUDJ: Una P. del 1589. (senza giorno) e il B. 13. Ott. 1626. per favorir lo Studio Pisano proibiron ai Toscani d'andar a studiar fuori di stato pena Fiorini 500. d'oro, e l' indignazione Sovrana.

STUPRI: 00. Criminali de' 15. Gen. 1774. §.
2. e 6. (il padre era tenuto per la multa di

L. 300. incorsa dal figlio. I Maestri, Serviterri, e Salariati che seducevano una Giovine della famiglia ove esercitavano il loro ufficio si punivan come rei di furte vialento): pena degli stupri. L. 30. Nov. 1786. §. 98. 99. V. Fiolenza,

a. Il Matrimonia ultronea della stupratore colla stuprata libera il primo dalla multa nello stupro semplice, purche segua prima che il Fisco l'abbia riscossa. G. 9. Giu. 1788.

3. Effetti della quietanza e del matrimonio. della stupratore colla stuprata. L. 30. Ago. 1795. S. 6. (V. la Note Toma I. pag. 9.)

SUBBIANO: Comunità: Regol. partic. de' 26.

SUBURNAZIONE di Testimoni; Sua pena. L. 30. Ago. 1795. S. 2. V. Testimoni.

SUCCESSIONI intestate: L. sulle med. de' 18, Agosto 1814. V. Adizioni. Albinaggio. Collazioni. Eredità. Espilazioni. Forestieri. Scismatioi.

SUDDITI Toscani: N. 13. Mag. 1815. che richiama quelli che si trovavano al servizio militare di Napoli. V. Faccende rusticali. Ingaggi. Studi.

SUOLO Pubblico: E. de' 23. Leg. 1776. che proibì d' ingombrare le strade di Firenze con Tettoje di legno, hotole, muriccioli e altro, e ne ordinò la remozione.

2. E' proibito occupar suolo pubblico, e altra cora pubblica, o d'uso pubblico, il ristringe-re, o occupare strade, piasze, o altri luoghi pubblici con fabbriche, baracche, e altre cose mobili, o immobili, auche temporariamen-

193

te, pens la remozione a spese del reo, ed i danni. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino) §. 1. V. Luoghi pubblici. Strade.

SUPPLICHE: I Vicarj Regj nell' informare quelle de' condannati per aver la grazia, indicheranno il delitto, la pena, la data della sentenza, le cause di grazia che concorrono, le circostanze di famiglia, e se il condannato hà quietato la parte lesa. C. 28. Sett. 1560.

2. Le Informazioni si rimetteranno sigillate, col sigillo dell'informante. C. 3. Dic. 1568

3. Le suppliche delle Comunità devono essere firmate dai rappresentanti, e legalizzate col sigillo Comunitativo, altrimenti non hanno corso, e vi è la pena di Scudi 50. per ciuscuno de supplicanti. L. 19. Dic. 1567. D. 23. Mag. 1572. e Dich. 15. Ago. 1748.

4. Non si può esiger nulla per l'informazione delle suppliche, neppur per esibita o registro di esse, e de' Documenti annessi, o sotto altro titolo, pena Scudi 2. di cui un 4.º spetta al notificatore, oltre la restituzione del tolte: In caso di recidiva vi è la destituzione. D. 15.

Mag. 1579.

5. Ninn Regio Dipartimento può ricevere suppliche non firmate dal supplicante, o suo Procuratore. Le informazioni de Magistrati Collegiali devono essere firmate anche dal Provveditore, o Capo di essi, e legalizzate le firme dal Cancelliere. Dich. de 15. Ago. 1748:

6. Le suppliche non ritardano il corso agl'atti
per l'esazione di multe, e spese processali
criminali: In caso di grazia il Fisco rende
ciò che su pagato. IL de' 26. Ott. 1815.
Tomo II.

7. I Dipartimenti e Ministri RR. risolvono elle ordinario facoltà, se vi si estendono, le
suppliche rimesse loro colla codetta, e non
faranno conto di quelle che contengono demande notoriamente inattendibili; riuniranno in una sola informazione quelle che hanno lo stesso oggetto, come Impieghi, Doti,
sussidi, ec. e informeranno a parte quelle che
meritano una speciale resoluzione. C. 12. Gin.
1780. §. 1. 2.

8. Se ricevono con commissione una supplica che possono risolvere colle loro facoltà, in vece d'informarla daranno parte di ciò alla Segreteria da cui fù loro rimessa, perchè quando tali affari sono dal Principe avocati a se, verranno loro rimessi per informazione con lettera, o d'ordine speciale di S. A. R. §. 2. 3.

9. Tutto ciò si osserva anche nelle suppliche rimesse dalla R. Consulta. C. 6. Lug. 1780.

10. Quando una supplica è rimessa a un Ministro con semplice codetta egli può risolverla colle sue facoltà, e se non vi si estendono la informerà e qualora non meriti attenzione vi scriverà sopra = Non merita attenzione = e la ritornerà alla Segreteria con prenderne registro. C. 17. Lug. 1802.

11. Le suppliche per altri affari contenniosi o concernenti i diritti de' terni si devono informare dentro due mesi, e se non lo possono perchè le parti non si sono presentate a dare gli schiarimenti necessari, basta che l'informante lo dichiari di proprio pugno. C. 27. Giu. 1803.

12. I Vicarj Regj devono informare da per lo:

ro le suppliche che vengono lorò rimesse: Se sono firmate dai loro ministri non verranno ricevute, meno il caso d'impedimento o agsenza. C. 7. Gen. 1806.

13. Le suppliche fatte da particolari devono essere individuali; quelle collegiali, o in nome collettivo non hanno corso. N. 11. Luglio

1814. V. Grazie. Rescritti.

SUPREMO TRIBUNALE di Giustizia: Prima di esso ne faceva le veci il Magistrato degl' Otto, creato nel 1375. e così detto perchè era composto di due Cittadini per quartiere. Esercitava solo la Polizia; nel 1415. fu riformato, e gli fù attribuita anche la Giustizia Criminale, e la Custodia delle Porte della Città.

Parte Stories

- 2. Fù suppresso con L. de' 26. Mag. 1777. unitamente al promotore Fiscale, e Cancelliere di Campagna, e tolta-ogni Giurisdizione criminale alla Camera della Comunità, e quella del Commercio, alla Camera Granducale agl' Uffiziali de' Pupilli, Magistrati di Sanità, Conservatore di Legge, Archivio, Monte Comune, Monte di Pieta ec. ec. e fù creato per gl'affari criminali il Supremo Tribunale di Giustizia di cui contiene il regolamento.
- 3. L'Art. 3. abolì l'uso di partecipare i Processi al Sovrano per la resoluzione; e l'Art. 6. soppresse la privativa Giurisdizione del Magistrato degl'Otto in certi affari e li sottopose tutti ai Tribunali Ordinari.
- 4. Il Supremo Tribunale era composto di un Auditore che era uno de' Giudici, dirigeva la Cancelleria, e soprintendeva alle Carceri,

306 di tre Assessori, un Cancellier maggiore ed una Cancelleria divisa in tre Dipartimenti. 6. 6. 8. g.

5. Gl' Assessori erano Giudici essi pure; tutti i processi arrivati in un mese si passavano al 3.º Assessore; Quelli venuti nel mese segueste al 2.º e quelli del termo mese al 1.º Arsessoro, e così di seguito. S. 10.

6: Il M. de' 22. Feb. 1788. organizzò diversamente la Cancelleria, e dette un altro giro, alle attribuzioni del Supremo Tribunale; ma poi si tornò ad osservare la L. del 1777.

7. Le Lettere si firmavano dal Cancellier maggiore, ma se contenevano ordine d' arresto, o rilascio di persone, o resoluzione d'affari vi era il visto dell' Auditore. C. 17. Giugna

8. La L. de' 22. Apr. 1784. in vece dell' Auditore Fiscale che ne era il Capo, creò un Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia, che messe alla testa di tutti gl'affari criminali del Granducato: Dava il voto l'ultimo, e le sentenze si proferivano a pluralità dei tre voti del Presidente, dell' Auditore, e dell' Assessore di turno, ma a nome del Sapremo Tribunale: Se il Presidente non concorreva nei voti uniformi dell' Assessore, e dell' Auditore, o sè erano tutti e tre difformi si decideva dalla R. Consulta, Dal Presidente dipendevano gl' Impiegati delle Carceri, per ciò che concerneva la custodia dei Carcerati, e le Cause criminali, e poteva sespenderli con darne parte al Presid. del B. Gov., o chiedere che li mutasse i dipendeva-

no pure da lui quanto al Criminale tutti i Ministri, e anche l' Auditore Fiscale di Siena, e il Commissario di Grosseto; non si ammettevano al Sindacato senza la sua approvazione, e li poteva sospendere con darne parte al Presid. del B. Gov. Questo partecipava a lui tatte le gite, surroghe, elezioni, e mute de' Ministri Provinciali: Il Presidente del Supremo Tribunale, invigilava sulle Carceri, dovea visitarle ogni mese, e straordinariamente occorrendo: Richiedeva i delinquenti ai Governi esteri per i soliti canali: Interveniva alle sedute della Consulta negl' affari Criminali, e di Grazia, e negl' Esami per gl' Impieghi, ed era uno de' Giudici per gl'affari che erano di competenza della Pratica Segreta: Interveniva pure alli squittinj degli Avvocati, e Procuratori, e vi avea il primo posto, uguale a quello del Presid. del B. Gov. I Commissari dei Quartieri erano da lui indipendenti. (ivi) Tali attribuzioni sono ora passate nel Presid. della Ruota Criminale.

D. La L. 30. Novem. 1786. §. 117. voleva,
 che quando la decisione del Supremo Tribunale correggeva il parere de Vicari Regi si rimettesse a questi per loro istruzione, una copia del voto.

20. La L. 23. Sett. 1788. §. 8. 9. sopprimendo la Consulta, attribui al Presid. del Sup. Tribunale il dar la dispensa per esaminare i Testimouj che la L. proibisce esaminare per ragione di parentela, e devolvè la revisione delle Cause, quando esse faceva scissura dagl'altri Giudici, al Presid. del B. Gov. V. Ruota Criminale.

Parts Storida . ABACCO: Fù ridotto is privativa Regale, coi BB. degl' 11. Mag. 1645. e 14. Marso 1698.

2. Vi è nna Li. generale sul medesimo degl'11

Mag. 1769.

8. La N. de 16. Lug. 1777. stabili varj Magazzini, e permesse la rivendita ai prezzi della Tariffa con un abbuono ai rivenditori.

4. La N. 21. Lug. 1778. esentò dal dazio alcune specio di tabacchi introdotti di sopra a mare.

5. La N. 7. Lug. 1779. concerneva la rivendita

nella Romagna.

6. Le NN. 12. Feb. e 17. Nov. 1780. abolirone questa Regalia nei Territori di Barga, Portoferrajo, Bagnone, e Fivizzano, e vi per-

· missero anche il Tabacco estero.

7. Le NN. 16. e 20. Mar. 1781. permessero coltivare il *Tabacco* nei Territori della Trappola, Cesa, e S. Lorino del Conte.

8. La. N. 20 Mag. 1783. riguarda la rivendita

e prezzo dell' avana d' Olanda.

9. Il M. 5. Ago. 1783 fissò le proporzioni, secondo le quali i trasgressori scontan le multe colla Carcere: è la stessa che su poi fissata per tutte le multe dalla L. 30. Nov. 1786; la cattura si paga £. 2. ma per questa, e per l'interesse de partecipanti non vi è lango che all'esecuzione reale. (ivi)

10. La stessa L. de' 30. Nov. 1786. \$ 106. 108. prescrisse le pene delle Prasgressioni di

Tahacco .

11. La L. 18. Mar. 1789, permesso a tutti di

piantarlo, e coltivarlo con che si vendesse all' Amministrazione.

- 12. La L. 18. Giu. 1789. soppresse in tutta la Tescans questa Regalia che fu poi ripristinata con N. 18. Ott. 1791. perchè la coltura del Tabacco non avea prosperato in Toscana, e perchè ciò aves portato che si eran messi in rommercio dei Tabacchi di cattiva quali-: tà . Un' altra N. 18. Ott. 1791. e una de' 25. Nov. 1791. contengono il regolam. e la Tariffa .
- 13. La N. 7. Feb. 1806. concerne la apedizione per transito dei Tabacchi Esteri.

14. Il Tabacco fù dato in appalto con M. de' 9. Ago. 1803.

15. La N. 22. Giu. 1807. sottopose a questa

Regalia tutti i paesi già esenti.

16. (V. il N. 7. 19. 24.) La coltivazione del Coltiva-Tabacco è proibita nel Vicariato di Sestino, Sorbano, e Val di Pierle, ma restano condonate le pene incorse da quelli abitanti per il passato. N. 18. Ott. 1815.

17. Le NN. 18. Ott. e 9. Dic. 1815 contengono Nuova varie misure Transitorio per attivare questa Regalia Regalia nel Principato di Piombino, all' Elba, e al Monte S. Maria.

18. La N. 27. Sett. 1814. dette di nuovo il Tabacco in appalto, ma in un modo diverso, e colla Tariffa annessa regolò i prezzi della rivendita nei diversi paesi.

19. Sopra questo stesso appalto vi è la L. de' 15. Nov. 1814. L' Art. 4. e segg. riguardano l' introduzione dei Tabacchi in Livorno, e loro estrazione per l'estero: il S. 10. trat-

ta del transito, e dell' introdusione dei Tebacchi destinati all'appalto: l' 11. e segg. della Coltivazione dei Tabacchi permessa nei soliti Territori, e sue condizioni; il 21. e 22. dell' introduzione dei Tabacchi, e loro gabella . e delle gabelle d' introduzione : il 22. 23. vietano ngl' Appaltatori d'aumentare i prezzi : il 24. concerne la manipolazione de' Tabacchi: il 25. i Tabacchi in bastoni: il 26. proibisce le così dette barche vinacciere che vendevano il Tabacco nel Porto di Liverno. Il 27. accorda un' Elemosina di Tabacco alle Religioni mendicanti, invece della coltivazione di questa pianta che prima veniva loro permessa: il 28. e segg. trattano della rivendita, e degl' impiegbi, e impiegati dell' azienda: il 41. proibisco di subappaltare.

Trasgressioni e pene 20. Per l'introduzione dei polviglj in Toscana, o in Livorno, e suo molo la pena è di Scudi 6. In 2. fino a 2. 10. e da 2. 10. in sù Scudi 3. la 2. ma la multa non passerà mai Scudi 180. Per l'introduzione d'altri Tabacchi la pena è di Scudi 3. per 2. fin in 2. 10. e da 2. 10. in sù Scudi 1. 3. 10. = purchè non passi Scudi 150., e sempre la perdita del Tabacco, bestie, e istrumenti cae duti in commissum. L. sud. 15. Nov. 1814. 6. 42:

21. Per l'introduzione in attruppamento, e coa arme, o violenza anche per lasciare il Tabacco, o amerciarlo in Toscana, la pena sarà afflittiva fino ai pubblici Lavori inclusive. 6. 43.

Digitized by Google

22. Per la detenzione di Tabacco proibito la pena, è della metà di quella degl' Introduttori. §. 44.

23. Per le frazzioni inferiori alla &. la multa

si ragguaglia in proporzione. §. 45.

24. Per la coltivazione del Tabacco in paesi diversi da quelli ove ciò è permesso vi è pena Scudi 2. per pianta fino a 100. piante, e da 100 in sù Scudi 1. per pianta trovata non recisa dal suolo, e C. 10. per Lib. di foglia in erba trovata separata dal suolo, oltre la perdita sempre. §. 46.

25. I Navicellaj, Vetturali, e altri Conduttori che s' appropriano in tutto, o in parte il Tibacco, che trasportano per l' Amministrazione, o per particolari incorrono la pena degl' Introduttori, e ineltre si procederà contro di

essi per Furto improprio. §. 47.

26. I Lavoranti, e Stipendiati della Azienda che s'appropriassero, o trafugassero qualchè quantità di *Tabacco* incorron la pena degl' Introduttori, e quella del furto domestico. \$\circ\$. 48.

27. Chiunque, non esclusi i Rivenditori, ritenesse ordigni nuovi, o vecchi, da pestare; macinare, o manipolare *Tabacchi*, incorre pena la perdita di essi, e Scudi 20. § 3. e 49.

28. Vi è pena Soudi 20. e la perdita della patente per i Rivenditoti che alterano i Tabacchi, mescolando una qualità coll' altra, o in altro modo, o non stanno ai prezzi delle Tariffe. §. 50.

29. Per tutte le altre contravvenzioni alla presente N. la pena è quella prescritta dal J. 44. contro i detentori del Tabacco di Ca-

trabbando. §. 51.

30. Le Cause s' introdurranno ad istanza degli dura . Appaltatori, o a querela degl' alcri autonizati dalle LL. C. 52.

> 31. In caso d'arresto di Tabacchi di Contrabbando, e di querele, il Querelante rimetterà copia della Comparsa al Direttore dell' Azi-

enda. §. 53.

22. I Tribunali Criminali rimetteranno al Direttore dell' Azienda dentro giorni otto, copia delle sentenze da essi fatte notificare per Trasgressioni, ed eseguiranno la C. del Presid. del B. Gov. de' 17. Dic. 1804. (1) 6.54.

33. I corpi di delitto si rimetteranno sigillati da chi fà l'afresto al Tribunal più vicino per

restarvi fino alla sentenza. §. 55.

34. Il Giusdicente invigilerà che non sian distratti, e dopo la sentenza di Condanna li iuvierad al Magazzino più prossimo: ma se son soggetti a deperire prenderà le cautele necessarie per impedir ciò, e potrà farlo trasportare al Magazzino sud. salve le solite pratiche per assicurarne l'identità fino alla senteuza. §. 56.

35. La metà delle multe già spettante al Fi-

<sup>(1)</sup> Essa rammenta l'esecuz. degl' 00. che son uniformi a quelli contenuti in questa N. = Gl' Art. 2. 3. voglion che gl' Esecutori rimettan all' Appaltatore copia delle querele, e i Notari Copia delle condanne = L' Art. 6. dichiara che non ostante l' appalto des riguardarsi sompre la Regalia come iptoressante la Cassa Regia.

, eco spettano agl' Appaltatori, e posson impiegarla in gratificare gl' Esecutori. §. 58.

36. Trasmessa l'inquisizione gl'Appaltatori posson transigere col reo; e la loro quietauza tronca il processo se si tratta di semplice contrabbando, senz' altra odiosa qualità. S. 59. 37. Si permetteranno le perquisizioni domiciliari domandate in scritto dalle persone che hanno come sopra il diritto di querelare, purchè sian autorizgate in scritto in Firenze dall' Auditor di Turno della Ruota Criminale, e in Provincia dai Vicari Regi, e Potestà, sotto la pena della calunnia manifesta per chi l'avrà domandata, e sotto la responsabilità degl'eccessi commessi nell'esecuzione: La licenza uon si darà che nel concorso di fondati sospetti cantro le persone prese di mira, e solamente sulla semplice richiesta degl' interessati. Si concederà quanto ai rivenditori, e alle persone, e Case dei Coltivatori di Tabacco nei paesi ove ciò è permesso. S. 60.

28. Non saranno molestati i forestieri provenienti dall' Estero per detenzion di non più

di Lib. tre di Tabacco. \$. 61.

29. Con nell'Introduzione, o detenzione di Tabacco di contrahbando, qualunque sia il reo,
se non eccede le Lib. 3. l'affare si risolvera
economicamente, senza processo, e colla perdita del Tabacco, e multa proporzionata alla quautità, a forma dell'Art. 45. Quello
che fù sorpreso con Tabacco creduto di Contrabbaudo si riterrà in Carcere quanto basti
a identificare la persona se è Toscano, e se
estero finchè abbia data Cauzione di pagar

ila multa corrispondente. S. 62. V. Arna . Stemmi. Sale. Trasgressioni.

PAGLIOLE: V. Caccia. Lupi.

Crimi-

TARIFFE: La prima Tariffa Criminale fu pub-- blicata con B. del 1680. (senza giorno) Un' · ultra è dell' 1766. (seoza giorno)

2. La Tariffa Criminale vigente è de' 14. Sett. 1773. rimessa in vigore colle II. de' 26. Ott. 1815. Lè proibito eccederla sotto pena di destituzione e arbitrio; si devo tenere affissa in luogo visibile nei Tribunali. M. 14. Settem.

1773. V. Spese.

3. La L. 10. Ott. 1707. contiene una Tariffa Civile per la Provincia; e il B. 9. Peb. 1725 quella delle Cause delegate : Altra Tariffa per i Tribunali della Provincia Inferiore è del 10. Diet 1766.; vi era pure una Tartifa del Magistrato de' Pupilli annessa all' E. de' S. Giu. 1767. E alcune Disposizioni sulle Teriffe Civili si contengono nella L. 30. Dia 1771. S. 54. e segg. La Tariffa per gl' affari, e Cause mercantili o di commercio è de 4. Nov. 1775. Una nuova Tariffa per i Tribunali Provinciali del Fiorentino fu pubblicata nel 23. Nov. 1775. Una per i Procuratori negl' 11: Mar. 1779. e per Firenze ne' 12. Ott. 1779.

4. Un' altra Tariffa per i Tribunali di Firenze

fu pubblicata li 2. Feb. 1786.

5. Vi è pure la C. de' 22. Ago. 1797. sopra i diritti dei Tribunali provinciali nelle poste di Crediti pubblici, e la C. 10. Ott. 1801. sopra i diritti nelle vendite di stabili all'asta.

6. La Fariffa de 24. Luglio 1804. riguarde

particolarmento la Curia negli Stati dei Pro-

7. La Tariffa Civile vigente per tutti i Tribunali di Toscana è de' 24. Dic. 1814. Comprende anche i diritti dei Procuratori, Cursori, secondi Esecutori, Randitori, Depositarj, Stabularj, Periti ec.

8. La G. 11. Feb. 1815. e II. annesse sul modo di tenere un libro di Cassa nei Tribunali

fanno parte di questa Tariffa.

9. La Tariffa de' Cursori de' 18. Feb. 1815.

modifica quella de' 24. Dic. 1814.

10. Ve n'è un' altra di detto giorno, correttiva della precedente per le Cause che non su-

perano il merito di L. 700.

11. E' proihito ricevere cosa alcuna oltre la Tariffa, enche a titolo di mancia, o altro, pena la restituzione, perdita dell' Impiego, • Scudi 100. di cui il 3.º spetta all'accusatore. La Tariffa si terrà sempre affissa in luego visibile ne' Tribunali, e Cancellerie: ogni Ministro, Esecutore, o altro, darà ad ogni richiesta ricevuta gratis de' diritti che percipe pena Scudi 25. divisibili come sopra. M. 23. Nov. 1775.

19. La Tariffa de' Notari, e Archivio Fioreuti-

no è de' 9. Ott. 1779.

33. Una nuova Tariffa de' diritti de' Notari, e dell' Archivio de' Contratti è stata pubblicata li 12. Gip. 1815. V. Stallaggi.

TASSA de' Testamenti. V. Notari.

TASSA di Famiglia. V. Tassa di Macine.

TASSA delle Vetture: V. Strade.

TASSA di Redenzione: Spese fatte col di lei pre-



206 TAS TAS dotto. V. Cancellieri Comunitativi. Confribuzioni. Debito pubblico.

= De' Molini . V. Molini .

= Straordinaria di guerra: imposta per una volta con N. 28. Apr. 1815. a cui son adesive le II. 11. Mag. le NN. 15. e 16. Giu. e la C. 19. Giu. di detto anno.

= De' Biadajoli, Pollajoli, e Trecconi: abolite

· con N. 19. Ago. 1771.

= Delli sportelli, e farinajoli abolita con R. 12

Luglio 1769.

TASSA di Macine, o Testatico: Fù introdotta in luogo dell'antica Tassa sulle Farine, con L. de' 29. Ott. 1776. spiegata colla C. S. Apr. 1777.: si pagava in tre rate annue, e s' imponeva sulle denunzie delle bocche che doveva fare ogni Capo di Famiglia.

2. Si doveva esigere in contante e non in gene-

ri . N. 18. Mag. 1778.

3. I Deputati di questa tassa; e i concorrenti al posto di Camarlingo, doveano assentarsi dal Magistrato quando si partitavano tali posti. N. 8. Giu. 1784.

4. Non potevano essere contemporaneamente Deputati, o uno Deputato, e l'altro Camarlingo, due congiunti, o affini in linea retta in infinito, e in linea trasversa fino al 2.º gr. civ. inclusive. N. 22. Giu. 1785.

5. Pagavano questa tassa anche gl' Ebrei. L.

12. Agosto 1785.

6. La C. 27. Mag. 1786. regolava la procedura contro i Contribuenti morosi, e i diritti de' Giusdicenti, ed Esecutori; ora si procede come per l'altre Contribus. V. Contribusioni:

7. Le CC. 10. e 11. Mag. 1791. revocando quella del 1786. vollero che i Giusdicenti facessero gratis e d'ufficio tutti gl'atti e Decreti relativi a questa tassa.

8. La L. Gen. del Sale de' 3. Mar. 1788. §. 26. esento da questa tassa, varj popoli, e Comuni.

9. Sull'amministrazione, e reparto di essa classazione, de' Contribuenti, e percezione vi era la L. de' 9. Mar. 1789. e la C. de' 24. Dic. 1790.

10. Il M. de' 22. Gen. 1794. dichiarò che le cause di questa tassa, e de' proventi de' Macelli, Sigillo, e aumento delle Carni, come di Regalia, erano di competenza privativa del Magistrato Supremo di Firenze, a cui i Giusdicenti doveano rimettere i processi dopo concluso in Causa, potendo il Magistrato far supplire se voleva.

11. Un M. de' 7. Lug. 1795. e le II. annesse riguardano pure il contenzioso, e i defalchi

di questa tassa.

12. Con M. de' 18. Giu. 1802. e II. annesse questa tassa, e quella de' Macelli furono separate dall' Amministrazione Comunitativa, e affidate a un Dipartimento particolare. La N. 26. Sett: 1814. le ha riunite di nuovo agl' Ufizj di Soprintendenza Comunitativa.

13. La C. 17. Giu. 1803. prescrisse anove regole per il reparto di questa tassa, e clas-

sazione dei Contribuenti.

14. La N. 19. Apr. 1805. riguardava le portate delle bocche, i termini a farle ec.; la C. degl' 8. dello stesso Mese concerne la contabilità dei Camarlinghi, e l'altra C. de' 6. Marzo 1807. la percezione, pedali, e defalchi.

glis .

Tana 15. Ora la L. 11. Feb. 1815. bà sostituito alla tassa di macine una tassa di Famiglia che si percipe dai Camarlinghi Comunitativi sal chiesto assegnato a ciascuna Comunità, e si reparte dai Magistrati per famiglia, esclusi i poveri, e i miserabili; a questa si applicano le LL. e OO. sull'altre contribuzioni, sulle penali, e loro reparto frà il Cancelliere, e Camarlingo: Vi sono annesse delle IL Le penali non sono incorse che 15. dopo la consegna del Dazsajolo al Camarlingo. C. 22 Maggio 1815.

76. I contribuenti alla tassa di famiglia non devono pagare la spesa dell' avvise. N. 24.

- Giugno 1815.

17. I defalchi, e spese d'escaione non devono eccedere il 10. per 100. assegnato per tal ca-

· po alle Comunità. G. S. Nov. 1815.

Stories ,

TEATRI: La L. 1. Feb. 1780. § 1. avea coclaso i Comici, Istrioni, Saltatori, e giocolate ri esteri esclusi dai Teatri Toscani, e permesi solo i Ballerini, e Musici d' ogni paese, e i Comici Francesi. (1)

La N. 29. Mat. 1785. proibì eucho i Testri nelle Case private, se erano a pago, nomina, o highietto; e sempre nei Collegi, Conventi, e Conservatori, neppure con rappresea-

<sup>(1)</sup> Gl' Art. 2. 3. 6. proibivano aprire nell' Avvento, e Quaresima anche con Opere Sacro, e fueri del Carnevale: il Biglietto aon doveva essere micore di due paoli.

TEA gog

fanse Sacra. L'Art. 10. proibi tutte le beneficiate, a favore di Attori, Musici ec.

3. Seconda la C. 6. Apr. 1796. i Teatri potevano aprire due volte l'anno, nelle Città, e una nelle Terre, colle debite license.

4. Le N. de' 18. Ott. 1787. ordinò la demelizione, o destinazione d'altr' uso dei Teotri

dei piccoli Villaggi, e Terre.

5. Dell' apertura de Teatri, e loro Regolam. Aperutratta la N. de' 20. Dic. 1814. succeduta a golam. quella de' 4. Mag. 1807. I primi cinque Art. trattano dell' apertura dei Teatri di Firense, e degli Spettacoli, e divertimenti che possono darvisi.

se, e degli Spettacoli, e divertimenti ene possono darvisi.

6. L'apertura dei Teatri di Siena, Pisa, e Livorno può aver luogo a forma del M. 18. Ott. 1787. (1) e volendo aprire in altre Stagioni, o con Spettacoli diversi se ne potrà chie-

dere liceusa al Governatore, fuorche per l'Avvento, e Quaresima. S. 6.

7. I Teatri dell'altre Città possono aprire due volte l'anno compreso il Carnevale, e nelle ... Terre, e Castelli una volta l'anno. 6. 7. 8.

8. Nei casi dei due preced. Art. è necessaria la liceuza del Presid. del Buon. Gov. anche per la qualità degli Spettacoli, se la Stagio-Tomo II.

<sup>(1)</sup> In Pisa la Primavera con prosa senza balli: Il Carnevale Opera Busta senza balli § 6. z In Siema l'Estate con Opera seria, a busta con Bulli: Il Carnevale con prosa senza balli §, 7. z In Liverno l'Autunno, e Carnevale con Opera Busta, o Seria con balli: la Primavera con prosa senza balli §, §

"gione, non è il Carnevale. Si chiederà per mezzo del Giusdicente, che vi unirà la su informazione I Commissarj RR. possono accerdarla direttamente, ma con renderne conto. § 9. 10.

9. Il Pubblico non potrà esser defraudato nelle qualità, titolo, e parti dello Spettacolo, o nell' aspettativa dei principali Attori, il tutto a forma delle promesse fatte cogl' avvisi, e in caso di giusto impedimento, se ne renderà conto al Giusdicente che le verificherà, e obbligherà chi occorre a mantenere il promesso, se vi è luogo, e in caso diverso ne sarrà avvertito il Pubblico. §. 15.

10. Non può aver luogo a disposizione dell' Impresario più d' una beneficiata per Stagione, e una dovrà farsene a favore de' Poverì. § 19.

11. Ferme stanti le consuetudini locali di non aprire in certe sere, i Giusdicenti di Pelixia, possono derogarvi per circostanze non ordinarie con renderne conto. §. 20.

Politie 12. La Polizia interna de' Teatri durante lo spettacolo, appartiene all' Accademie, che l'esercitano per menzo dell' Accademico d' Ispetaione. 6. 11.

> 13.. Quesso adotterà i provvedimenti occorrenti per il buon ordine, e la pubblica decenza fino all'arresto con renderne conto nei rapporti de' quali parla l'Art. 14. §. 12.

> 14. Se poi i disordini esigono la cognisione dei Tribonali, o della potestà economica l'Accademico rimetterà sollecitamente il suo Rapaporte al Giusdicente. §. 13.

15. Lie Accidemie, e per messo dell' Accede.

mico d'Ispezione, o altrimenti, rimetteranno sempre, ed in ogni giorno, al Giusdicente un rapporto di ciò che è accaduto di notabile, o un rapporto negativo se non vì fù nulla di nuovo. §. 14.

16. Gl' Impresarj di Firenze presenteranno alla Presidenza del B. Gov. due mesi prima dell' apertura del loro *Teatro*, la nota di tutte le persone che vi devono agire. §. 16.

17. Non sarà permesso di passare sul Palco scenico di verun Teatro a persone che non debbano, o prestarvi servizio, o esercitarvi la

Polizia. S. 17.

18. Le rappresentanze prima d'essere poste in Scena, devono essere riviste e approvate in Firenze dal Censore delegato dal Presid. del B. Gov., e in Provincia dal Giusdiceute, o dal Censore da esso scelto, con previa approvazione. §. 18.

19. In mezzo alla Platea de' 3. principali Teatri di Firenze, si terrà una Lumiera accesa a spese dell' Accademia. N. 7. Feb. 1806.

20. Le contravvenzioni al Regol. sud. del 1814 Pene possono essere punite con arresto, e Carcere fino in 3. giorni, e con multa fino a £. 300. salve le più forti pene nei congrni casi. I Ministri di Polizia, ne conosceranno economicamente, con partecipar le risoluzioni. §. 21. Regol. sud. del 1814.

21. I Regol. nou comprendono i Teatri di Ca-Disparse private, dei Collegj, delle Ville ec. ma Generali è necessaria anche per essi la permissione. L. 1. Feb. 1780. S. 8. V. Spettacoli. Veglia.

TELERIE: La L. 5. Feb. 1770. e la N. 27. Ago. delle stess' anno esentavano dalla Gabel-

Digitized by Google

la le telerie nostrali, di lino, canapa, e con tono, e regolavano quella delle foresticue.

( Ora ciò dipende dalle LL Doganali.)

TEMPO: V. Calendario.

TERMINI di Cause: La Consulta non li prorega che per giusti, e gravi motivi, IL 31. Dic. 1771. §. 8.

TERMINI di Confine: V. Strade N.º 18. 19. TERRANOVA: Comunità: Regol. partic. 13.

Feb. 1773. Altra de' 23. Mag. 1774.

2. Consegua di Decima N. 15. Gen. 1781. TERRAROSSA: Comunità: Regol. partic. 24-Feb. 1777.

TERRA DEL SOLE: Comunità: Regol. par-

tia. de' 21. Ago. 1775;

TESORI: L'Inventore di tesori, ripostigli, a altri depositi antichi, deve farne la denunzia al Fisco, o al Tribunale locale e lucra il 3.º delle cose trovate, o lora valore se queste si acquistano per la R. Galleria: Un altre 3.º spetta al Padrone del fondo, e un'altre al Fisco dedotte le spese di scavo, e invensione: Per la mancanza di denunzia, a per lo scavo fatto senza le debite permissioni, Inventore perde il suo 3.º B. del Sett. 1762. (senza giorno) V. Monumenti.

TESTAMENTI: Testamento dei figli di famiglia. V. la L. sopra gl'atti dei modesimi

de' 15. Nov. 1814.

2. L. Gen. dei Testamenti della stessa giorne.

V. Successioni

Testim nl
falsi. Altra de' 10 Gen. 1680, sopra i Testimonj falsi, a subornazione: la pena della subornazione, non ha luogo, per chi induce il

Testimone, se questo depone fuori dei vapitalato, o articolato, nè quella della faintà contro l'imputato sentito come Testimone, contro i correi, quando altrimenti deponendo avrebbe dovuto manifestare il proprio delitto, nè contro i congiunti the si sarebbero dovuti dispensare dal deporre. L. sud. del 1680.

2. Pena attuale de Testimoni falsi. L. de 30. Ago. 1745. (V. la Nota Tom. 1. pug. 9.)

3. la materia criminale non si può esaminare il figlio contro un gentitore, e viceversa, il eccettusuocero, o suocera, contro il genero, o nuora, e viceversa, nè un conjuge contro l'altro, nè un fratello, o serella contro il fratello, o la sorella, senza la grazia Sovrana da non chiedersi che quando il delitto sia grave, e il deposto indispensabile. BB, 1. Sett. 1716. 1. Sett. 1766. L. 30. Nov. 1786. § 28. Ora la liceasa si da dalla Consulta sentito il Presidente del Supremo Tribunale di Giusti-Bin : L. 23. Set. 1788. §. 8.

4. Si possono esaminare gl' Ecclesiastici, e Parrechi secondo la prudenza del Giudice ne' delitti gravi, o se la prova non può aversi altimenti: Essi non possono esimersene allegando l' immunità Ecclesiastica pena l'esilio dal Granducato . C. 31. Mar. 1792. V. Or-

dine di S. Stefano N.º 8.

TETTOJE: Nelle Città e LL. murati, è proibito far tettoje, terrazzi, portici, cavalcavia, e altro che dalle mura sporga sulle strade e piasze, e ue occupi una parte, e il far Torri, o Castelli di legnami, il tutto senna licenza delle Comunità pena la remozio-

ne, e i danni. Regol. 10. Apr. 1782. ( per il Fiorentino) §. 4.

TIZZANA: Comunità: Regol. partic. 7. Gin. 1775.

TORRI; V. Littorale.

TORTURA: Abolita colla L. 30. Novembre 1786. §. 33.

TOSCANI: V. Sudditi.

TRASGRESSIONI: Se un Suddito è trovato con Tabacco di contrabbando per uon più di 4 oncie, Ferro forestiero fino a Lib. 5. Chiodagione forestiera fino a Lib. 1.0 Carte senza Bollo fino a 2. mazzi, nen si arresterà a meno che ricusi di consegnare il genere di contrabbando, e farne la dichiarazione, o che faccia resistenza: Seguendo la condanna gl' Esecutori in vece della cattura avranno dal trasgressore una recognizione da tassarsi dal Tribunale. N. 21. Ago. 1777.

2. Ne contrabbandi di Sale e Tabacco, gl' Recutori hanno la metà delle multe e del valore degl' oggetti arrestati, oltre la spese del trasporto di essi al Tribunale. Trattandesi di Sale, invece della metà del valore, hanno una crazia per libbra. N. 28. Gia. 1783.

3. I Ministri de' Tribunali nelle trasgressioni di Sale, e Tabacco cercheranno di acoprine se la spia fu, come spesso segue, une degl'introduttori, o amerciatori, il quale in tal gui sa sacrificando i complici luera in due maniere; e però faranno dire dagli Esecutori i motivi por cui domasdano l'ordine di perquisire. C. 15. Lug. 1783.

4. Nelle trasgressioni di Sale, e Tabacco, la

Perisia si fa ex officio dai Ministri dell' Azienda, e nei luoghi dove non ne sono, da altri Periti i quali soli si pagano a Tariffa Fiscale. C. 6. Sett. 1783.

TRATTORI: V. Osterie. Seta.

TREDOZIO: Comunità: Regol. partic. de' 21.

Ott. 1775.

TRIBUNALE Escoutivo; Fù creato con M. 14.

Mag. 1793. per gl'affari escoutivi che furono
separati dal Magistrato dei Pupilli, e per gl'
affari mercantili: Conosceva dell'escoutivo
anche dipendente da sentenze d'altri Tribunali. Avea un solo Auditore, che si rimpiazzava occorrendo da un di quelli de' Pupilli.
Secondo la N. de' 9. Lug. 1794. questo noteva sospendere l'escouzione delle sentenze ne'
casi di ragione. V. Mercanzia. Tribunale di
Commercio.

TRIBUNALE di Commercio: E' stato creato, organizzato, e hà ricevuto un Regol. partic. con L: de' 15. Nov. 1814. in luogo del Tribunale esecutivo. V. Feriato. Mercanzia. Tribunale esecutivo.

PRIBUNALI in generale: Rif. de' medesimi de' 13. Ott. 1814. e Compartimento Territo-

riale annesso.

2. Regol. interno per i medesimi de' 15. Nov. 1814. Altro di d. giorno per la riassunzione delle Cause pendenti: e C. de' 23. Nov. 1814. che contiene delle disposizioni provvisorie per fino al 1. Gen. 1815. V. Giudici. Notari. Potestà. Procuratori. Raccomandazioni. Regali. Segreto. Udienze. Ufficj provinciali. Vicarj.

TRO

TRIBUNALI Provinc'ali: Il Compartimento di quei del Fiorentino, era contenuto uella L. de' 30. Sett. 1772.

2. Le branche attuarie e di danno dato sono riunite al respettivo Giusdicente. L. sud. 9 9.

e segg.

3. Il Compartimento dei Tribunali del Senese è contenuto nella L. de 2. Gen. 1774. V.

Ufficj Provinciali . Vicarj .

TRÜFFE: B. de' 15. Giu. 1593. sulle pene de' Ministri, Agenti, e Mandatari che si servono dei denari, crediti, o nome di negozio, e di Società in pregiudizio de' loro Soci, e principali.

2. 00. de' 15. Gen. 1744. §. 13. portante che l'accordo, e quietanza anche giurati non tolgon l'azion Criminale fluchè siano stati a-

dempiti.

3. M. de' g. Lug. 1782, che ordinò, che nelle truffe, e stellionati si procedesse ex officio come nei furti non ostante la quietanza della parte. (1)

4. Pens: L. 30. Nov. 1786. §. 79. L. 30. Agr. 1795. §. 5. (V. la Nota Tom. I. pag. 9.) V.

Seta. Stellionato.

TRUPPE: N. 11. Nov. 1814. C. 30. Gennajo 1815. sopra i viveri, foraggi, e razioni devute alle Truppe Austriache nel loro passo.

2. N. 19. Apr. 1815. che estende a tutta la Toscana le attribuzioni della Deputazion degl'

approvvisionamenti di Firenze.

<sup>30.</sup> Ago. 1795. S. 5.

TRU UNI 217

6. CC. 28. Mar. e 27. Sett. 1815. sulle razioni, e sù quant' altro deve fornirsi alle Truppe Toscane nelle loro maroie. V. Giunta.
Militari. Ufiziali.

TURBATO possesso: Forms di questo giudinio. Regol. di Proc. Civ. S. 561. e sogg.

TUTELA: V. Minori.

DIENZE di Uffizi, e Tribunali: Chi nel luogo di esse userà minaccie, e pressioni ingiuriose, o irriverenti contro la parte, o altri
per motivo della lite, o per altra causa si
punirà con multa da £. 20. a 50. e dupla se
ciò seguì in tempo della seduta, e presente
il Magistrato; in ambi i casi la multa è respettivamente doppia, oltre l'arbitrio; se l'
ingiuria fù diretta contro il Magistrato, e
tno dei suoi membri, o Ministri. E cognitore il Tribunale ove segue il delitto meno chè
nei casi gravi che spettano ai Tribunali Criminali. P. 1. Feb. 1567.

2. 1. 30. Ott. 1778. sul turno, regolami e huon ordine dell' *Udienze*. Il S. 4. proibì agl' assistenti di preudere posto nei Sedili destinati alle parti, o loro difensori, di parlare, o ca-

gionare disturbi.

5. La L. 18. Ago. 1778. velle che i Giudici dessero le Udienze, anche a solo e sentissero le informazioni, sessioni ec. non in casa ma in Tribunale.

4. L' Udienze sono pubbliche, meno i casi it cui la decenza non lo permette. Raf. 13. Ott. 1814. §. 78.

5. Le Udienze hanno mogo a forma del Regolde' Tribunali de' 15. Nov. 1814.

UFFIZI Pubblici: L. 25. Gen. 1549. che ordina che in tutti i giorni feriati, e tanto nella mattina, che nel dopo pranzo suoni per mess' ora la Campanella. Durante il suono di essa tutti gl' Impiegati degl' Uffizi di Firenze devono essere al loro posto. S. 2.

2. In mancanza, si appuntano in un libro di specchietto, e paganò un'appuntatura di uno Scudo, messo Scudo o Lire una secondo il loro grado, e con ritenzione sul loro stipendio . §. 3. e M. de' 10. Apr. 1723. §. 1. 2. 3.

3. Gi' Impiegati non devono stare all' Uffizio meno di 7. ore fra mattina, e giorno. M.

10. Dic. 1805.

4. Regol. de' 17. Dic. 1814. e C. 13. Febbrajo 1815. sulle spess minute de' Dipartimenti RR. per mobili, riparazioni, lavori, lume, fuoco, carta, libri ec. V. Impieghi. Provi-

sioni . Segreto . Ufizi Provinciali .

Biezione UFFIZJ Provinciali: La L. 10. Lug. 1771. aboli l'uso delle tratte, e volle che gl' Impiegati provinciali si prendessoro delle Liste ove si facevano descrivere gl'aspiranti, dopo adempito il prescritto dalle LL. per ciascuna specie di Posti, e senza aquittitio perchè la descrizione delle Liste facea presumere l'idoneità; e così per il Senese la L. de' 10. Sett. 1773.

> 2. Per la Provincia Superiore le proposizioni si facevano dal Segretario delle tratte, al Governatore di Siena, e da queste al Sovrapo.

L. 2. Gen. 1774. S. 13.

3. I Ministri eletti devone subito andare al loro destino. L. 30. Sett. 1772. § 34. e L. del 1774. § ., 20.

4. In luogo della credenziale che prima si davo ai Giusdicenti, e Ministri si rimette al Magistrato Comunitativo della loro residenza copia del M. d'elezione, e si accompagnano dalla R. Consulta al Cancelliree con lettera dichiarante che sono quelli stessi di cui parla il M. C. 18. Giu. 1794.

5. Vi erano le PP. de 27. Sett. 1627. 21. Nov. Ruoli e 1629. 6. Ago. 1636. sull' organizzazione, e simente.

regolamento degl' Impieghi Provinciali .

6. Alla L. de' 30. Sett. 1772. e per la Provincia Superiore de' 2. Gen. 1774. è unito Compartimento de' Vicariati, e Potesterie, la distribuzione di queste sotto i respettivi Vicariati, il Ruolo de' Ministri, stipendi, obblighi ed emolumenti. (non è più in vigore)

7. La L. de' 12. Giu. 1784. contiene il nuovo

Compartimento per il Fiorentino.

8. Negl' stipendi sono comprese le prestazioni che i Giusdicenti ritiravano dalle Comunità, per indennizzarli degl' Emolumenti criminali

già soppressi. C. 17. Nov. 1784.

9. Il Ruolo attuale degli stipendi, e rata d'incerti spettanti ai diversi Giusdicenti, e Ministri è annesso al M. 17. Gen. 1815., e alla G. de 7. Feb. seg. cel carico respettivamente delle spese minute. Il soldo fisso cumulato alla rata d'Incerti, non può servir di base per le pensioni, le quali si regolano dalla Sovrana munificenza secondo i casi. (1vi)

10. Non si può in essi Impieghi sostituire senza Eserceizio
l'approvaz. Sovrana, pena la destituzione, Mute

v arbitrio . O. 2. Gen. 1551. v L. 30. lpk. 1613.

11. I Giusticenti e Ministri staturo in Ufficiun anno, dopo il quale vengono sottoposti al Sindacato, e non riportando l'assolutoria destro tre mesi perdono l'Impiego: Ottenendola possono essere confermati fino in tre anni, dopo i quali devono essere mutati. L. del 1771. S. 25. L. 30. Sett. 1772. S 44. L. de' 2. Gen 1774. Per la Provincia Superiore. S. 13.

12. Gi Ufficj Provinciali non derogano alla Nobiltà: anzi i descritti nelle Liste hanno il rango di Cittadini Fiorentini, quando le loro famiglie non lo abbiano, desiderando S. A. R. di trovare nelle mederime Liste persone di nascita nobile, per lo che tali Uffici sono stati resi convenientemente decorosi, e corredati di buoni appuntamenti. Quelli che si distingueranno otterranno tutta la considerazione Sovrana, anche per gl'Impieghi della Capitale. L. del 1771. §. 29. L. 10. Sett. 1773. per il Senese. §. 20.

13. La L. 30. Sett. 1772. §. 45. e seg. e par la Provincia Superiore, la L. 2. Gen. 1774 §. 24. e segg. moderarono le Tasse, e manuscolì a cui erano soggetti i Givadicenti, e Ministri, ma ne lasciaron sussistere alcuni, e conservarono a loro favore, le prestanismi che ritiravano dalle Comunità e LL. Pij, ia carta, inchiostro, legna, denaro, e altri generi, come pure gl'onorari, per le visite dei Fossi, Alpi ec. (1)

<sup>(1)</sup> I Giusdicenti avenno in accollo il mantenie

24. Ora le Provvisioni si pagano direttamenta a ciascun Giusdicente e Ministro abolite le antiche Tassa, ed aggravi, ed abolite al contrario le prestazioni in denaro q generi, che ritiravano dalle Comunità o LL, Pij. L. 12. Giu. 1784. S. 3. 4. (ne conteneva il Ruolo)

a.5. La spesa della Carta bollata quando non è a carico delle parti si prende dalla Cassetta.

L. del 1771, S. 54, a de, 2. Gen. 1774, per

la Provincia Superiore. §. 29.

16. I Giusdicenti, e Ministri hanno dello stato il Quartiere, e mobilia grossa, e gl' utensili da Cucina. L. del 1771. §. 56. V. Pretorj.

17. La L. de' 2. Gen. 1774. per la Provincia Superiore S. 9. dava ai Giusdicenti la soprintendenza ai Patrimon) Comunitativi e le funzioni dei Cancellieri che eraque stati soppressi; L'Art. 11. raccomanda di migliorare nele le mute la condizione dei Ministri.

18. I Giusdicenti, e Ministri devono continuamente risiedere nel Paese, e attenendo la gita, provvederanno che il servizio non ne soffra. La del 1772. §. 41. per la Provincia Superiore. La gita si chiedeva al Governatore.

1. dol 1774 \$ 21.

19. I Ministri adempiranno l'obbligo, ov' è di andare a rendece ragione in certi Paesi ne giorni prefissi Le spese di Gita sono a carico del Ministro, e se il Tribunale ne ha più d'uno, della Cassetta. L. del 1772. § 42. 43. L. del 1774. § 22. 23.

mento de' loro Ministri, Attuari, Messi, Famigli, Gavalcature secondo il Ruolo d' ogni Tribunale.

go. I Giusdicente, o Ministro mutato a tempo rotto se vuel ritirare la Provvisione nel moro o Ufficio deve munirsi di un attestato del Cancelliere della Comunità da cui parte, dichiarante l'epoca, fino alla quale hà riscosse e la somma che gli resta ad esigere. C. 5. Gen. 1784.

21. I Giusdicenti, e Ministri essendo in Glia si fermeranno all'Osteria se vi è, piuttosto che in case particolari C. 1. Giugno 1784.

23. Le mute non si danno più a tempo fisso, ma quando l'esige il servizio. L. 12. Gin

1784. S. 8.

23. Nell'assenza di un Ministro quello che le rimpiazza non può spedire che quei soli affari che non si possono differire fino al di lui ritorno. L. 12. Giu. 1784. S. 12.

24. I Giusdicenti, e ministri si cambiano per il solito ogni tre anni salvo il confermarli se occorre, come il mutarli avanti il triennio: la muta non da diritto a vernna indennissasione

N. 29. Sett. 1794.

45. In caso d'impedimento o assenza d'un Potestà ò Notaro, il Vicario ne darà parte alla R. Consulta, e così i Notari se è impedito il Vicario, affinchè sia provvisto alla surroga; e l'interino possa percipere la Provvisione che gli è dovuta per l'interinato. C. 7. Febbrajo 1795., e 23. Feb. 1804.

26. Si applicano alle Gite de' Notari. e Ministri le disposizioni concernenti quelle dei Giu-

sdicenti. V. Giusdicenti.

27. La C. de' 14. Apr. 1803. e le II. annessa prescrivoua gl'. obblighi de'. Giusdicenti, e

Ministri in caso di muta, e nel loro Sinda-

28. Nigno può essere Giusdicente, o Ministro di un Tribunale in patria, nè dove abbia la sua abitazione ordinaria, nè in luogo vicino per 10. miglia alla sua Patria o domicilio, eccettuati i nativi di Firenze che possono servire nelle Potesterie Suburbane. Niuno può escreitare Uffizj in un Vicariato dove è nativo, o domiciliato, benchè il Tribunale fosse lontano dalla Patria o domicilio più di 10. miglia: Niuno può tornare in Ufficio nel Tribunale ove è stato, che con intervallo di 3. anui: Niuno può esercitare impiego in un Tribunale ove abbia parentela col Vicario, o con i Notari fino in 4.º grado civile: Niuno può prender moglie nativa della Giurisdizione in cui serve attualmente sotto pena d'inabilitazione a conservar quell'Impiego. L. 30.

29. Quando si scopra che si verifichi il caso di uno dei sudd. divieti se ne renderà conto a S. A. R. e si prenderanno i suoi Ordini. L.

Sett. 1772. S. 27. L. 2. Gen. 1774. per la

Provincia Superiore . §. 15.

del 1772. 6. 28.

30. (V. i NN. 11. e 27. Le LL. de' 21. Sett. Sinda. 1773. 9. Gen. 1774. la C. de' 30. Gennajo 1776. la L. 12. Giu. 1784. S. 13. e segg. e la C. 21. Giu. 1788. sopra i recapiti da presentarsi regolano le forme del Sindacato de? · Giusdicenti, e Ministri. V. Giudici. Giusdicenti. Notari. Potesta. Tariffa. Vicarj.

UFFIZIALI delle RR. Truppe: I loro Credito Debiti. ri devono nel Dicembre d'ogni anno presenta-

Digitized by GOOGLE

te al Comandante del Corpo, la cota de cesditi, cou indicarne il tempo, e la proveniensa, e il Comandante vi farà il visto, e la data, e li farà pagare: In mancanza di ciò il . Creditore anche privilegiato perde ogni anione, e non è più sentito. M. 22. Mar. 1777.

2. Ciò non comprende i Generali, e gl' Ufiziali di Stato maggiore, e in tutti i casi la perdita di diritto per la non fatta presentazione del conto, si referisce soltanto alle paghe dell' Uffiziale debitore, e non agl' altri di lui beni, ed assegnamenti. M. 3. Ott. 1777.

3. Le ritanzioni sulle paghe, a pensioni degl' Uffiziali si ordinano al Cassiere del Commissariato di Guerra, con Decreto che deputerà una persona ad andare mensualmente a riscotere le somme ritenute, e repartirle nel moda ivi designata. M. 19. Ott. 1779.

>cevett0

Usziali 4. Permo stante l'uso antico per gl' Ufiziali forestieri, i Toscapi che hauno da Posessa estere il distintiva d' Uffiziali di brevetto, non sono ammissibili nel Ceto, e Casini dei . Nobili salvo il possesso contrario. E proibite in avvenire domandare tali brevetti a Soyrani esteri, sequa il Regio assenso, sotto pena di non poter portar l'uniforme, nè godere di alcun distintivo nel Granducato. N. 22. Feb. 1796. V. Matrimonie. Militari. Sudditi . Truppe ,

UFFIZIO de' Fossi di Pisa: Le II. e Regolam. del med. si contengono nel B. de' 31. Gen. 1561. nel M. de 28. Ott. 1767. e nella L.

19. Giu. 1775. V. Fiumi.

UFFIZIO de' Fossi di Grasseto: II. pel Ragio-

niere del med. de' 25. Giu. 1796. V. Provincia Inferiore.

UFFIZIO del Segna di Firenze: Il suo Regal.
è contenuto nel B. de' 30. Giu. 1767. V. Pesi, e Misure,

TILIVE: V. Olive.

UNIVERSITA' di Pisa: Rif. del Collegio della Sapienza de' 24. Ott. 1636.

2. Tutte le spese dell' Università vanno a carico del R. Erario. L. 11. Mag. 1775.

3. La C. 7. Nov. 1814. hà reso nota la riapertura dell' Università con gl'antichi Regol. V. Studi.

URBECH: M. 8. Ago. 1778, che riunisce questo feudo al Granducato.

USUCAPIONE: V. Lucghi pubblici: Strade.
USUFRUTTO Legale: Trattano di esso le LL.
della patria Potestà, e dell'emancipazione
de' 15. Nov. 1814., e gl'Art. 50. e segg.

contengono le disposiz. transitorie. USURA: V. Frutto del denaro. Sorocchi.

UVA: P. 20. Ago. 1583. che proibiva vender in Firenzo Uva e Agresto senza licenza degl' Ufiziali di Grazia,

2. I Possidenti fuori del Territorio riunito, è presso il Confine sono esenti dalla Gabella d'introduzione per le loro Uve ammostate. N. 1T. Sett. 1783. V. Vendemmia.

UZZANO: Comunità: Regol. partic. de' 23. Gen. 1775.

V ACANTI: V. Spoglj.

VAGABONDI: Per ogni minimo furto anche Tomo 11. P.

VAS

attentato si condannano alla Galera a tunno OO 15. Gen. 1744. S. 11. V. Ciarlatani. 7AGUA: Comunità: Regol. partic. de v.

VAGLIA: Comunità: Regol. partic. de z. Dic. 1814.

VAGRA: E. 6. Giu. 1764. sulla conservazione degl' Argini di questo Fosso.

VALDARNO: V. Arno

VALDICHIANA: M. 25. Apr. 1770. sulle col-

2. N. 21. Giv. 1783. sullo stesso oggetto sopra i lavori al Fiume Chiana, e consegna dell'. imposizione di esso, al corpo degl' interes-

sati.

3. M. 19. Ago. 1783. sulla conservazione dell' alveo della Chiana, scarichi, ingombri ec. e peue.

4. P. 15. Nou. 1715. sulla conservazione de' fos-

si, argini, antifossi ec. della Chiana.

5. NN. 6. Giu. e 18. Sett. 1772. sopra il corse d'acque e pesca della Chiana, e sopra i passi di questo Fiume.

6. N. 31. Ott. 1805. sulla conservazione degl' argini, de' Fiumi Musarone e Foenna in Val-

dichiana.

VALDINIEVOLE: E. 25. Mag. 1757. sal prosciugamento e sanificacione di questa Pro-

vincia.

VASI, e Orti pensili alle finestre, e all'esterno delle fabbriche che guardano sopra strade, e luoghi pubblici: E' proibito teneme dai BB. 1. Lug. 1732. 12. Giu. 1775. 2. Apr. 1767. e Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fierentino) § 7. e ciò ancorchè siano assicurati con legno, fascia di ferro, o altrimenti, s

ancorche abbiane sotto un tetto, subito che cadendo sopra a questo, possono poi venir a cadere nella strada, o altro luogo frequentato; Il Regol. sud. impone la pena di £. 7. e la remozione.

regule di Ballo: Le veglie a pago, o a no-Licenze mina nelle Gase particolari non si possono fare senza licenza del Giusdicente, quale non si darà che a persone sperimentate, e di prudenza, e sotto la responsabilità del Capo di casa per tutti i disordini che usando della massima premura, poteva impedire. N. 29. Mar. 1785. S. 11.

Si tollerano le piccole veglie che si facessero dai Contadini, o fra amici, e conoscenti nelle Case, all'improvviso, e per passatempo, senza pago, higlietti, nè invito. C. 29. Mar.

1785.

Terre e Campagne vivono d'entrata possono far nelle proprie case delle piccole veglie senza licenza purche non siano pubbliche, ma con accesso ai soli Contadini loro, o ai vicini e conoscenti. C. 20. Mar. 1789. §. 1.

. Seguendo disordini per negligenza, o colpa del padrone, oltre la pena che merita il caso

gli si proibiră di più farne. S. 2.

Per tutte le veglie di Contadini, Artigiani o altri non eccettuati nei due precedenti Art. anche senza pago, o biglietto, è necessaria la licenza del Giusdicente da non accordarsi che a persone di cognita probità, in tempi in cui non servano d'eccessiva dissipazione, e mai per farle nell'Osterie, e Bettole. §. 3.

c pene.

Tras 6. Per la mancanza di licenza quando èses saria vi è nna multa di £. 30.; ma non in plicherà sè per caso seuza preparativi, am provvisamente si faccia un qualche ballo le sud. case coi vicinì, e amici: Seguendo m rò sconcerto per negligenza del padrone luogo la multa, e le altre pene secondo ile so . S. 4. 5.

> 7. In tutte le veglie con licenza o seuza è per ibito il giuoco, e la vendita del vino. 6. 8

8. Chi volesse entrar per forza, o facesse del insolenze velle veglie, o presso la Casa et sono si punirà ad arbitrio del Giusdictata S. 7. V. Balli , Teatri .

VELENI Ne è proibita la vendita sensa è cenza del Giusdicente pena l'arbitrio. C. s

Luglio 1549.

2. E' projhito ritener veleni, o comprarve st za la sudi licenza, quale pure è necessarà , per venderli, e non si possono vendere che s persone che ne abbiano bisagno per il loro 🛋 stiero; Comprende anche le Canterelle set plici, e non preparate in medicamento. Se applicata una multa, il 4.º spetta al Netifiatore . L. 1. Sett. 1590.

3. I medicamenti velenosi uon si possono vende re senza ricetta d' un Medico approvato, de tre la sud. licenza, nè donare, prestare o sor ministrare in qualunque mode neppure a par sone cognite, o in piccola dose, sotto pen d'inabilitazione al mestiero, e dell'arbita come sopra. L. 26. Mag. 1777. §. 70.

VELLANO: Gemunità: Regol. partic. de' 🕏 Gen. 1775.

ENDEMMIA: Un D. de' 15. Lug. 1583. permetteva ai Giusticenti di concerto con i Magistrati Comunitativi in certi paesi, di fissare ogn' anno con Editti il tempo della vendemmia, e tassare le pene per i trasgressori: Il M. de' 18. Mar. 1776. lo hà revocato, e ha permesso ai proprietari di vendemmiare nel tempo e modo che vogliono. V. Uva. Vino.

ENDITE: V. Fabbriche. Salviano. Comunità: Minori. Incunti.

- . La L. 30. Ott. 1784. aboli la privativa dell' incanto del Magistrato de' Pupilli per le vendite de' mobili, e regolò quant' altro concerneva questa materia.
- La N. degl' 11. Ott. 1790. regolò i diritti. dei Giusdicenti nelle vendite volontarie, o coatte di stabili; ora in ciò conviene stare alle moderne Tariffe.

JENDITORI a minuto: V. Servitù . JENDITORI Ambulanti: V. Strade .

- VENEFICIO: Sua pena. 00. 15. Gen. 1744. §. 10. I. 30. Nov. 1786. §. 67. (V. la Nota Tomo I. pag. 9.) V. Veleni.
- VERGARI: Allorchè vanno in maremma col Bestiame o ne tornano, possono fermarsi per due notti continue dove vogliono, e per tre nelle mortinete, non contato il giorno in cui laveranno le pecore, senza che il proprietario del terreno possa impedirlo. B. 23. Mar. 1745. S. 1.
- Devono rifare a stima i danni cagionati dal bestiame, ma non sono tenuti a veruna pena se non vi fu dolo: La stima avrà luogo den-

tro 15. giorni dal seguito danno altrineni non se ne può più conoscere: Non serà pre ferita veruna condanna senza citarli. 6. 11 4. V. Bestiame. Dannodato,

VES

VERGHERETO: Comunità: Regol. partie de

24. Lug. 1775.

VESCOVI, e ARCIVESCOVI: I Vescovi est ri che hanno parte della Diogesi in Toscan non possono esercitarvi veruna Giurisdixia se prima non presentano le loro bolle al L Exequatur; è lo stesso per i Vicari Capitole si quando non partecipino prima la loro ele zione al R. Diritto. Sono soggette al R. Esquatur auche le patenti date dai Vescovi specialmente esteri ai loro Vicari Foranci. C 7. Dic. 1781.

2. Non può esser pagata ai Vescovi esteri ch hanno parte della Diogesi in Toscana, ned le loro Curie, Ministri, e familiari dai Prrochi Toscani veruna Tassa a titolo di Catte dratico, Seminario, recognizioni, o altro, nemmeno a titolo di pene, le quali ne' Cai di ragione si applicheranno ai LL. Pij, e Spedali del Granducato. I Giusdicenti invigite ranno a quanto sopra, e non daranno verus assistenza a tali esazioni. G. 30. Ago. 1781

3. La relazione che i Vescovi, e Arcivescoi rimettono ogni tre anni a Roma sullo stati della loro Diogesi, si parteciperà a S. A. I prima di spedirla. C. 12. Dic. 1736.

4. I Vescovi possono permettere gl' Esercizi Spi rituali, e le missioni, ma nelle chiese, e d giorno, e visitare la loro Diogesi senza vere na licenza. N. 19. Ott. 1792. S. 4. L. 30.

Gen. 1793. S. 4.

5. Ma di tutto ciò ne daranno parte alla Segreteria del R. Diritto otto giorni prima. L. del

· 1793. §. 5.

6. Gl' Arcivescovi di concerto con i Vescovi, a previo in quanto occorre il R. Exequatur possono autorizzare la conferma, o istituzione, di Compagnie, Processioni, Uffizi, Funzioni Spirituali, riedificazione d' Altari, associazioni, e trasporti di Cadaveri. L. 8. Giugno 1790. (I)

7. La L. 15. Apr. 1802. avea dichiarati i Vescovi indipendenti nell'amministrazione de' Sacramenti, e permesso loro di pubblicare le loro Pastorali senza revisione, e sceglier liberamente Ecclesiastici anche forestieri per la Predicazione, Missioni, Esercizi, Confessione ec. S. 4. 7.; avea pure permesso ai me-

<sup>-(1)</sup> L'I. de'7. Dic. 1790. attribuisco tali facoltà anche ai Vescovi e dispensa gl' Arcivescovi dal concertarsi coi medesimi rendendo arbitri gl'uni, e gl'altri in tutto ciò che concerne il Culto, e la disciplina Ecclesiastica, purche dovendosi adottare qualche cosa di nuovo, o contrario agl' OO. VV. aspettino prima il R. Exequatur. S. 1. Le funzioni in tutto le Diogesi saranno uniformi. f. 2. I Vescovi procureranno che l' Esposizioni, Novene, Uffizi, ec. non si facciano con troppo lusso, nè si prolunghino oltre le ore 1. di notte. Gl' Arcivoscovi non permetteranno altre Processioni che quelle approvate dalla Chiesa, o richieste dai Vescovi purchè non si rendano troppo frequenti, e non si fucciano con troppo apparato, e pompa profana. §. 5.

desimi di conferire gl' Ordini Sacri sensiveruna licenza, e dar le dispense matriconsali a tenore del S. Concilio di Trento: S. 6. V. Dispense:

8. L'Art. 8. avea dichiarato che i Monasteri, Conservatori, e LL. Pij eran soggetti neilo Spirituale ai Vescovi, e nel temporale agl'Operaj. V. Curie Ecclesiastiche. Benefizj. Beni Ecclesiastici. Ecclesiastich. Missioni. Nunziatura. Predicatori. Ordini Sacri. Sant'Uffizio. Stampa. Vicari Capitolari.

VETRI: P. 20. Apr. 1547. che proibiva l' introduzione de vetri forestieri. V. Fornaci.

VETTURE: V. Cocchieri. Strade. Vetturini. VETTURINI: B. 20. Nov. 1574. che proibisce loro far società con Osti sotto pena della nullità. e di Scudi 25.

2. Abolizione della Tassa che pagavasi all' Uffizio del Sale dai Vetturini, e presta Cavalli. N. 25. Mag. 1779. V. Cocchieri.

St. rica

VICARJ Regj: La L. 30. Sett. 1772. S. 14. 15. e 16. divise i Vicariati in maggiori, e minori: In quei del Senese non avea lungo questa distinzione.

2. La provincia Superiore aveva, ed hà 7. Ficariati, compresa Siena. L. 2. Gen. 1774. che ne contiene il Compartimento.

3: Lo Stato Fiorentino era diviso in 40. Vicariati. L. 30. Sett. 1772. §. 2.

4. La L. de 12. Giu. 1784. aboli la distinzione de Ficariati del Fiorentino in maggiori, e minori, a li divise in 5. Classi secondo la popolazione, numero degl'affari, e importanza dell' Impiego, di modo che tutti quei d'una

Classe fossero presso a poco eguali. L'Art. 5. voleva che la cassetta si dividesse fra tutti i Notari, e che da essa si preudessero le spese di gite, copie èc. ma quelle di carta, legature di fitze, e altre midute del Tribunale fossero a carico del Vicario. L'Art. 6. voleva che i Notari d'Arezzo, Cortona, Pescia, Pistoja, e Prato avessero un Coauditore nominato dal Vicario, approvato dal Presiddel Buon Cov. e pagato dalla Cassetta. L'ultimo Compartimento è annesso alla Riforma de' 13. Ott. 1814.

5. 1 Vicarj amministrano la Giustizia Civile Aminella propria Potesteria, e quella Criminale, buzioni e di Polizia in essa, e nelle Potesterie loro

sottoposte. L. 30. Sett. 1772. §. 2.

6. Occorrendo ai Vicari di Consultare l' Autorità superiore rimetteranno le carte in copia, ritenendo gl'originali perchè non si perdano C. 26. Ago. 1785.

7. Ai Vicari sono soggetti nell' economico, e nel contenzioso, anche per le Potesterie loro dependenti, i minori, interdetti, e sottoposti

Rif. 13. Ott. 1814. §. 58.

8. Il Vicario invigilerà sulla condotta dei No-Ministri tari, e altri suoi sottoposti perchè siano attenti, e disinteressati. II. 28. Apr. 1781. § 10.

9. 1 Vicarj, meno che per gl'affari civili, hanno in tutto il resto, la vigilanza sopra i Potestà, e procureranno che in quanto loro spetta osservino le pres. II. e che si regolin bene: occorrendo li avranno a se, li ammoniranno, e provvedendo ai ricorsi, rendendone conto al Governo. S. 70. IL

10. I Vicari ogni 6. mesi per messo dell' Aud. Fiscale (Presid. del B. Gov.) daranno conto a S. A. R. della condotta dei Potestà loro

VIC

sotroposti. § 71.

11. I Vicari ogni 6. mesi renderanno conto alla R. Cousulta della condotta de' loro Ministri, Potestà, e Vicarj Feudali, individuando se siano imparziali, ed esatti, e se godano, e meritino la stima pubblica; e ciò non li dispensa dal farne le solite informazioni al Presid. del B. Gov. C. 7. Feb. 1795.

12. Devon invigilare sopra i loro Notaci, e Ministri, correggerli, e se occorre renderne couto, setto pena di doverne riscondere nel Sin-

dacato. C. 15. Mag. 1777.

13. (V. il N.º 57.) Invigileranuo sulla condotta dei Bargelli, Capisquadra, Esecutori, e Messi, li riprenderanno in caso di mancanze, e ne daranno parte §. 39. II. del 1781.

14. Esigeranno che per età, saluto, e costituzione fisica, sian atti al servizio, che facciano il loro dovere, tengano una buona condotta, non si rendan dipendenti da alcuno del paese, che non faccian mangerie, nè soprosi nel prezzare i generi, non prendan mance, non facciano questue, non abbiano troppo lusso, non si permettano perquisizioni, arresti, rapporti, e altri atti insussistenti, non ritardino le citazioni, e esecuzioni, non usino durezze inutili nel loro ministero, non eccedano le loro commissioni, non prendano più di ciò che dà la Tariffa, non abusino del loro posto, e non faccian nascere sconcerti, e invigilino, e sian responsabili loro stessi dei loro subalterni. S. 40.

15. Rilevando che un Esecutore per qualsisia causa non è adattato al servizio, il Vicario gli proporrà la remozione, o muta: Se commetiono estorsioni, falsità, arbitri ec. li farà mettere in prigione, li sospenderà, e li astringerà alle restituzioni, e danni, e se occorre ne farà far processo, rendendo conto di tutto all' Aud. Fiscale. (Presid. del B. Gov.) § 41.

16. Terranno, e faranno tenere in buon ordine Archil' Archivio del Tribunale, i Copialettre, Pro-

tocolli, Filze, Registri ec. §. 74. 17.º I Vicari devono tenere nell' Archivio segreto il Carteggio, e gl'affari Economici, Governativi, e di Polizia, e consegnarli legati in filze al Successore, e non mandarli colle filze d'atti alla Cancelleria Comunitativa: del carteggio coll' Auditor Fiscale ( Presid. del B. Gov. ) e dell' altre carte dell' Archivio segreto non daranno visto, e copia a nessuno senza espressa licenza. L. 13. Sett. 1774 : \$, 25.

18. I Vicarj e loro Ministri non prenderanno mai il cattivo partito di esigere delle distinzioni per loro, e per le loro famiglie. II. 28.

Apr. 1781. §. 1. (1)

19. Colla loro condotta, e con quella delle loro famiglie daranno agl' altri l' esempio. Si asterranno dal lusso. Il loro abito di ceremonia è nero: Saranno affabili, accessibili, e pazienti, specialmente con i poveri: Si asterraono dal tuono imperioso fuorchè quando de-

<sup>(1)</sup> Per i Ginsdicenti della Provincia Inferiore vi è un I. do' 27. Sett. 1793.

vogo fare rispettare con fermezza i lore Or dini . §. 2.

20. La dignità e l'onore della loro rappresentanza dipende unicamente dalla loro onestà, buon costume, imparzinità e zelo. \$. 3.

21. Le loro insinuazioni non avrebbero a cuna forza se in essi, o nelle loro famiglie si riscontrasse alcuno dei difetti che devono riprender negl'altri .. \$. 4.

22. Si asterranno dall' avidità del guadagno, dal far debiti, creare imprestiti, e ricevere regali. S. 5. 6. V. Regali.

23. Essi e le loro famiglie saranno circospetti nel trattare, non si legheranno troppo con alcuno, e specialmente con Procuratori, e Notari, o con persone prepotenti, e arbitrarie, e si conserveranno liberi da ogni dipendenza, sia d'interesse, sia di costame, sia d'ami-Cizia. \$. 7: 8: 9.

Udienze 24. Anche faori dei giorni d' ndienza riceveranno, e sentiranno per gli affari economici, e pettorali: saranno sempre reperibili alla lore residenza. S. 11. 12.

25. Nou potranno avere che 40. o 45. giorni di timpiazgita per triennio, in una o più volte, e con condizione che il servizio non ne soffra, e che vi sia un individuo non paesano da sostituire, del quale faranno la proposizione, e di

cui saranno responsabili. §. 13.

26. Se per morte di parenti, o altra causa hauno bisogno d'assentarsi ciò sarà loro accordate in qualunque tempo. per 10, o 12. giorni, ma questi si contano lero nel tempo di cui posson disporre nel Trienuio. S. 14.

- 27. Il Vicario assente, o impedito si rimpiazza dai Notari, ciascuno per la sua branca: Il Notaro Griminale, dal Notaro Givile, so è abilitato in Griminale, altrimenti dal Vicario. Il Notaro Givile, dal Notaro Griminale, e ambedue insieme dal Vicario sempre però quando il Presid. del B. Gov. non abbia eletto un interino.
- 28. Se ottengono la Gita, devono renderne conto al Presid, del B. Gov. e informario della persona da loro surrogata, del giorno della partenza, e di quello del ritorno C. 16. Giu. 1795. V. Uffizj Provinciali.

29. Presentandosi al loro Tribunale Cause civili Civili.

mosse, o sostenute per emulazione, e per igno ranza, o mancanti d'ogni fondamento cercheranno d'accomodar le parti senza spesa.

5. 15. II. del 1781.

30. Impediranno i dissidj frà i Congiunti, e persone conviventi insieme, e cercheranua conciliarle. §. 16.

31. Nelle Liti invigileranno che non si facciano atti inutili, e non si protraggano inutilmento. \$. 17.

32. Invigileranuo sopra i Procuratori: li sospenderanuo se trovano la loro condotta poco regolare, o poco onesta, con darne parte alla R. Consulta, e obbligarli a rifare i danui. §. 18.

23. Avranno sempre a cuore gl'interessi dei pupilli. Morendo un Capo di casa ne assicureranno gl'averi: faranno elegger in Tutori delle persone probe; ne invigileranno la gestione, come pure l'educazione dei pupiti: procureranno, che non siau angariati con lia ingiuste, o inutili, e che nelle Cause di papilli, e vedove segua il minor dispendio pos-

sibile . S. 19.

34. Non ammetteranno con troppa fàcilità, al privilegio di povero, e miserabile, quando si vuol usarne per liti inutili, o vessatorie; e all'opposto gli daranno tutta l'estensione, auche maggiore di quella che ha naturalmente quando si tratti di favorire l' interesse apparentemente ben fondato di poveri, contro persone ricche, e potenti. §. 20.

35. Ne giudizi di danno dato, e altri misti, ove si tratti di piccolo delitto, e di lieve dance non meritevole di esemplar castigo, preferiranno la via dell' accomodamento anche dopo intrapresi gl'atti. §. 24.

zioni .

36. Invigileranno che gl' Escontori nelle Escouzioni non commettano vessazioni, é arbitri, e non gravino le cose, che la Legge proibisce di gravare: che il pegno si consegni a un depositario fedele, e non resti presso gl' Esccutori: che nella vendita se ne ricavi il maggior prezzo possibile: che il debitore soffra il meno di spese che si può. §. 21.

37. Avranno cura che non seguano esecuzioni personali faorchè nei casi, e modi permessi dalle LL. e dopo aver tentato di procurare al debitore accomodamento, e comporto: avvertiranno che seguano nel modo, e tempo il meno dannoso pel debitore, come evitando per i Contadini i tempi delle faccende ec. **9**. 22.

38. Solleciteranno gl'accomodamenti dei Carce:

rati per debito, valendosi però delle persone più adattate: procureranno, che sian ben alimentati, e partecipino all' Elemosine dei Luo-

ghi Pij, e dei benefattori. 6. 23.

39. Negl' affari Criminali non permetteranno la Cattura che nei casi gravi, e quando vi sia nali, pericolo nel ritardo; e mai nei casi di semplici trasgressioni, e contrabbandi. § 25. 26.

40. Quando è luogo ad abilitar l'imputato faranno che ciò segua nel più presto possibile con mallevadore, o cauzione giuratoria. § 27

41. Proporranno tale scarcerazione al Sup. Trib. di Giustizia, ogni volta, che per la debolezza degl' indizi non possa esservi luogo ad altro, che a pena leggiera. §. 28.

42. Non sperimenteranno i Testimoni colla carcere senza necessità, nè oltre la necessità.

**§. 29.** 

43. Dirigeranno la compilazione dei processi della quale son responsabili, e si terrauno continuamente in giorno sul corso, degl' atti. **6.** 30.

44. Non introdurrauno Cause criminali sopra querele mal fondate, o presentate per animosita, o avidità di guadagno: in caso di dubbio sull'ammissione interpelleranno il Sup-Trib. di Giustizia. 31. 32.

45. Non ammetteranno nei processi nuove istanze tendenti a prolungare inutilmente la Cau-

sa, e moltiplicare gl'atti. §. 33.

46. Avranno la massima che nei processi si cerca la verità, e non il reo: però faranno che ne sia bandita ogni animosità, e calore, e che si dia luogo a tutto ciò che può favorire

il discarico dell'imputato. S. 34. V. Ruota Criminale. Processi Criminali.

47. Terrauno in ordine il Protocello, e Carte criminali a forma delle LL. e OO. §. 38.

48. Per il pubblico servizio, e persecuzione dei rei, e vagabondi, e affari di sanità, e polizia corrisponderanno con gl'altri Vicari, e coi Giusdicenti esteri, ma non s' impegneranno a consegnar rei, nè altro che non sia nelle loro facoltà senza renderne conto. § 76. (1)

49. I Vicarj risolvono senza partecipazione, le Cause d'ingiurie verbali, risse, e ferite senza storpio, o pericolo, le trasgressioni alle LL, della Magona, Tabacco, e altre che son diano luogo a pena maggiore di £. 100. di multa salvo sempre l'appello dentro 10. giorni al Sup. Trib. di Giustizia: Tutte le altre il di cui titolo porti a pena maggiore e quelle per delitti proibiti dalla ragione comune qualunque ne sia la pena, si risolvono colla sotita partecipazione. In caso di dubhio sul partecipare o nò ne domanderanno schiarimento. M. 21. Mar. 1780. (2) e C. 13. Lug. 1782.

Carceri 50. avranno cura che le Carceri sian sane, sicure, comode, ventilate, e pulite: mancando qualche cosa intimeranno la Comunità a far-

(2) Ora di tutti gl'affari Criminali conosce la Ruota Criminale. V. Ruota Criminale.

<sup>(1)</sup> E in occasion di fare o ricevere tali consegne non manderanno i lero Ministri fuori della propria Ginrisdizione ma ricorreranno con sussidiaria al Vicario Locale. C. 12 Ott. 1761.

.. lo; e se non vi si presta ne daranno parte all' Aud. Fiscale (Presid. del B. Gov.) § 35. 51. Se vi son carcerati li visiteranno e sentiranno ogni Settimana, procurando che non manchi loro il vitto, nè gli strapunti, che siano ben trattati, e se ne abbia cura in caso di malattia. § 36.

.52. Faranno che sia addetto al loro Tribunale

un Difensore de' Rei. § 37.

53. I Vicari visiteranno spesso le Carceri, invigileranno che il vitto sia buono, o nella quantità legale, e le Carcerazioni più hrevi che sarà possibile: Che le Carceri siano restaurate quando occorre, e rese sane, e ne daranno parte occorrendo: che gl' Esecutori facciano il loro dovero, con attività, senza estorsioni, e arbitri, non ricevano mancie, nè regali, non comportino i delinquenti, contumaci, e precettati, assistano al Tribunale, e al corso delle Cause criminali, eseguiscano subito le commissioni, non facciano arresti, nè perquisizioni senz' ordine, e non introducano Cause sopra vani sospetti per non vessare indebitamente: Che i Soprastanti trattino bene, e visitino spesso i Carcerati, e posano sospenderli con darne parte: Che i Messi non questuino, servino esattamente, facciano i referti occorrenti, e portino subito le Citazioni: e renderanno conto delle loro mancanze: Faranno sentire ai Potestà, loro sottoposti, ed ai Messi che non essendo esatti nel rimettere i rapporti settimanali, ciò servirà d' ostacolo al loro avaozamento. C. 11. Mag. 1784.

Tomo 11.

Polizia 54. Faranno invigilare sugl'oziosi, vagabondi, Forestieri, e sospetti: non tollereranno Ciarlatani: procureranno che le Osterie servano al comodo, e non al vizio; preverranno le divisioni fra paese, e paese, famiglie e famiglie, castigando chi le fomentasse: faranno osservare i regolamenti sù i Teatri, e le LL sopra i giuochi, e impediranno gl'abusi anche nelle Case particolari. 6. 42. 43.

55. Ammoniranno, riprenderanno, e pomiranno i prepotenti, le persone di mal' esempio, di mal costume, e di cattive massime, e ne renderanno conto nei rapporti settimanali: invigileranno sopra quei che danno a credenza ai figli di famiglia, e dissipatori, sugli Scrocchi, Truffe, e loro complici, compratori di roba rubata ec. regolandosi come so:

pra. S. 44.

56. Saranno attenti sull'educazione della gioventù, avvertiranno i Genitori, e chi ne fà le veci, e sullé loro istanze puniranno i figli economicamente: procureranno, che i giovani s'applichino ad un mestiere: saranno vigili nell'assicurare il parto delle Donne non

maritate che fossero gravide. §. 45.

57. Sull' avviso dei Capi di casa, e di bottega, o dei Curati provvederanno ai disordini gastigando economicamente il reo, o precettandolo: I Vicarj invigileranno sopra i Notari, e Potesta loro sottoposti, e sopra gli Esecutori onde non essere responsabili delle loro mancanze. §. 46.

58. Come pure sulle stalle d'animali neri o pecore nei Luoghi murati, sulla polizia del-

le strade, scoli, macerazioni, ammassi di concime ec., e si faranno proporre dal Magistrato Comunitativo le misure più adattate alle località, o le suggeriranno ai medesimi, e provvederanno come conviene al Paese, anche allontanandosi dai regolamenti generali affinche nei luoghi ove questi sono poco adattabili non servano a dare delle vessazioni, a togliere l'industria ai poveri, e far lucrare gl' Esecutori. §. 58.

59. Faranno eseguire gl' Ordini sull' inumazioni, e stanze mortuarie, osserveranno che le sepolture siano in luoghi ove la loro esalazione non possa nuocere: Che si resarciscano subito quando occorra, obbligando a ciò in caso di disputa la Comunità per rivalersene contro chi di ragione; e persuaderanno che in vece di nuovo Sepolture, si costruiscano i Campisanti a sterro fuori dell'abitato. § 59.

60. Procureranno che le Doti, e i Sussidj si diano ai veri poveri, e non per parzialità, e renderanno conto degl' inconvenienti, ma senza mescolarsi nella Collazione: in caso d' incendio, rovine, e altre disgrazie procureranno ai poveri tutti i soccorsi possibili dalle Comunità, LL. Pij, e Conventi, e ne renderanno conto al Governo. §. 68.

61. Avranno cura che sian tenute in buouo stato le fabbriche pubbliche, e le Parrocchie.

**§**. 69.

62. Ogui uno, o due anni, in occasione di Fiere, è Concorsi, e quando il Tribunal del Vicario ha meno d'affari, questo si portera nelle Potesterie, e altri Luoghi principali del

Vicariato, ascolterà i ricorsi, e rileverà ilsogni di ciascun paese: farà tali gite stratdinariamente ogni volta che occorra per tr
multi, dissensioni, sconcerti ec. §. 72.

63. In caso di tumulti, violenze, o resistema agl' Esecutori provvederanno colla massima fermezza, punirauno economicamente se occorre, e ne renderauno conto. \$. 73.

64. I Vicari provvederanno ai disordini delle famiglie, all' insubordinazione dei figli, indolenza de' Padri, o altri Capi di esse, tresche scandalose, disordini della gioventù ece renderanno conto nei rapporti settimanali di ciò che hanno fatto. C. 1. Ott. 1770.

di ciò che hanno fatto. C. 1. Ott. 1779. 65. Saranno solleciti dell'esecuzione di tatte le LL. 00. e II.: non soffriranno i contumaci agl' ordini del Tribunale, nè la resistenza alla Giustizia: Invigileranno sopra i vagabondi, avventurieri, questuanti, forestieri, pellegrini, e persone sospette, e li faranno partir subito appena conosciuti tali. Faranno mantenere l'ordine e la decenza, nelle Peste, Fiere, e concorsi: Invigileranno sulla condotta de loro Potestà, ne verificheranno le mancanze, e ne daranno parte: Verificheranno i ricorsi contro i giovani da destinarsi al militare prima di proporli, e non li proporranno se sono di disappunto alle famiglie: Invigileranno sopra i giuochi, ridotti, e postriboli, e quei che vi tengono mano: sopra i Procuratori, mozzorecchi, venditori di fumo, imbroglioni, compratori di roba rubata, sensali di scrocchi, e gente che tieu mano ai figlj di famiglia, e conterranno tali persone,

Digitized by Google

con precetti, pubbliche riprensioni, e anche con Carcere, e Casa di correzione; conterrand pure i prepotenti, e arbitrarj: dovendo prendere qualchè resoluzione contro alcu-, ni dei suddetti, prima verificheranno i fatti, poi li contesteranno sommariamente all'imputato, e se non si rileva, applicheranno alcuna delle pene di loro competenza, come Carcere fino a 3. giorni anche a pane ed acqua, il sequestro in Pretorio, i precetti della sera, delle Osterie, dei ginochi, di non praticare una data persona, o di non riceverla, di applicarsi a un mestiere ec., con rendere conto di tutto, e dei motivi, nei Rapporti settimanali: E tali provvedimenti si possono applicare benchè non vi sia una prova piena, ma soltanto dei fondati sospetti. Occorrendo una pena maggiore i Vicarj dopo dato campo all' imputato di giustificarsi pettoralmente rimetteranno gl'atti al Governatore della Provincia, o al Presid. del B. Gov. colla loro proposizione: E quando questa sia per là destinazione al militare, o alla Casa di correzione, o per Carcere, o staffilate, riterranno l'imputato in Carcere fino dalla contestazione, a disposizione dell' Autorità Superiore, ancorchè facesse istanza per un Processo formale, e questo Processo gli si accorderà ogni volta che si tratti di punire dai Ministri Superiori di Polizia colle loro ordinarie facoltà, un vero delitto; Ma se invece si tratti di cattiva condotta, o di persone pericolose, la domanda di Processo altro non fà che dar luogo a naove produzioni, e difese da esaminarsi sempre cameralmente, e parteciparsi di nuovo coi precedenti atti, si Ministri Superiori di Polizia. CG. 11. Mag. 1784. e 13.

Feb. 1787. §. 1. 2.

66. Trattandosi di ricorsi segreti della moglie, contro il marito, dei Genitori contro i figli, de' Parrochi contro i popolani, e simili, la contestazione si fara in genere sensa manifestare il nome del ricorrente, ma individuando la mancanza, e dando luogo a giustificarsi. C. 13. Feb. 1787. S. 3.

67. I vagabondi verificati tali cogl' atti camerali, si condanneranno all' Esilio perpetuo dal Granducato: ai semplicemente sospetti basterà intimare la partenza dal medesimo. 5. 4.

68. Anche per le trasgressioni alle III. sui funerali, giuochi, osterie, e altre nelle quali non si può procedere senza la sorpresa infragante delitto, sè il trasgressore non sorpreso in tal goisa, è altrimenti verificato tale, si farà luogo a una qualchè economica coercizione. §. 5.

69. Negl' affari economici frà particolati s' in-

terporranno per accomodare. S. 4.

Confini 70. Nei Vicariati di Frontiera il Vicario vinicell' Estero gu'anno i Confini coll' estero, e renderà conto di tutte le irregolarità, e variazioni. §. 75. II. del 1781.

Ecclesianiei. 71. I Vicari saranno attenti che si eseguiscano gl' 00 sopra i delitti degl' Ecclesiastici, che il Vescovo, o Superiore regolare deleghi loro la Causa, e non s' eseguisca nessuna sentenza non conforme al voto del Supremo Tribunale di Giustizia. S. 47.

72. Non ezigeranno la delegazione nei delitti ineri Ecclesiastici, e non contrari alla quiete e
zicurezza pubblica, ma se è fatta, l'accetteranno, e rimetteranno gl'atti col loro voto
al Superiore Ecclesiastico senza parteciparli
al Sup. Trib. di Giustizia. §. 48.

Non esigerance delegazione neppure per i delittiche non sono direttamente contrarjalla quiete pubblica, come frodi, contrabbandi, trasgressioni, porto d'armi, contravvenzioni alle LL. di Caccia, di Pesca, di Manimorte ec., ma verificheranno sommariamente la trasgressione, e no renderanno conto alla Potetà Economica perchè punisca economicamente. §. 49. (derogato. V. Ecciesiustici)

74. Anche nei casi in cui la delegazione è necessaria, la Curia Ecclesiastica, o il Superiore dell' Ordine possono verificare sommariamente il fatto per conoscere il corso che
merita, e non diffamare un Ecclesiastico in-

nocente. S. 50. V. Ecclesiastici:

75. Invigileranno sul costume degli Ecclesiastici, Secolari, e Regolari, e dei Parrochi, e avviseranno i Vescovi delle loro mancanze: Invigileranno che i Parrochi non diano scandalo, istruiscano il Popolo, amministrino i Sacramenti, assistano gl' Infermi ec., e renderanno conto di tutto nei rapporti settimanali. §. 51.

76. Invigileranno che gl' Operaj di Conventi di Mona-Monache faccian l' ufizio loro, e non l'abbandonino al Fattore, o Procuratore: che attandano a sedare le dissensioni, ed a procu-

tare la quiete. S. 63.

Digitized by Google

77. Faranno eseguire gl. 00. sulle vestizioni, e. Professioni dei Frati, e. Monache, sull comme delle Monacando, limitazione della dete per le Converse, Asilj, Carceri Claustrali, Manimorte, e altre materio Giurisdizionali. §. 64.

78. Ecciteranno la vigilanza dei Saperiori per la correzione dei Frati che dessero scandato, o fomentassero la discordia, e perchè sian adottate delle misure di disciplina Ecclesiatica, e ciò non seguendo ne daranno parte.

**§**. 65.

79. Visitevanno ogni tre- mesi (1) i Conservatorj, renderanno conto della Senola che vi si fà, del numero delle ragazze che vi intervengono e se vi si osservan i Regolamenti. C. 2. Mar. 1787.

Feste Sacre •

- 80. Di concerto coi Superiori Ecclesiastici impediranno che le Feste Sacre si moltiplichito eccessivamente in guisa da servire ai visjue alla dissipazione più che alla pietà: ristringeranno più che pessono le questue per tal capo: e sederanno le gare fra le compagnie, di concerto col Cancelliere della Comunità se son Secolari, o cell' Ordinario se son Eccle-
- sinstiche. S. 66. II. del 1781.

  Spedali. 81. I Giùsdicenti sono i primi Operaj degli Spedali di malati, e trovatelli: però conferiranno con gl' Amministratori di essi sulla buena economia, e sul buon trattamento dei malati, e fanciulli: li visiteranno una volta il mese

<sup>(1)</sup> Ura una volta l'anno. C. 21. Ing. 1788.

per vedere se gl' Infermieri fanne il loro dovere con carità, interrogheranno i malati, rimedieranno ai disordini, e ne renderanno conto al Governo, se le loro premure non son attese: \$. 60.

\$2. Invigileranno sulle Scuole, e stabilimenti Scuole, Gollegi d' Educazione onde i Maestri sian onesti, abili, ed attenti: le visiterano, e renderanno conto degl' abusi colle loro proposizioni. S. 67.

83. Si asterranno dal volnerare il sistema di li- Libertà bertà delle contrattazioni dei generi frumen- di Comtarj, ma invigileranao al buon ordine dei Mer- Contratcati, ad impedire le frodi, e la vendita dei tazioni. commestibili insalubri. \$. 55.

84. Faranno che i Grascieri, ed Esecutori invigirino sù i pesi, e misure, e salubrità dei com-

mestibili . S. 57.

85. In Caso d' Epidemia d' Uomini, o Anima- Epideli provvederanno per impedirne il progresso, e renderanno conto di tutto alla Polizia con rimettere le loro proposizioni, e le relazioni dei Periti; ma si regoleranno in guisa da non produrre vane apprensioni, e da non incagliare il commercio de' Bestiami, bastando impedire che le bestie malsane non servane al vitto umano, e che il morbo non si propaghi. 6. 56.

86. Non prenderanno parte nelle deliberazioni Affari dei Magistrati Comunitativi, e si asterranno tativi. dal raccomandare chiunque alle Comunità: Nelle adunanze alle quali intervengono, si mostreranno imparziali: Metteranno in vista ai Comunisti il loro vero interesse, e prosu-Tomo 11.

reranno di estingueré le gare private, le alterazioni e i disordini. §. 52.

87. Saranno moderati nelle domande di mobi-

li, e lavori al Pretorio. 6. 53.

88. Non riguarderanno come loro dipendenti i Cancellieri Comunitativi, ma anderanno di concerto con essi, invigilando però sulla loro condotta e rendeadone conto se non sono imparziali, e non fanno il loro dovere. 6. 54.

Medici 89. Invigileranno, che i Medici, e Chirurgi Condetti assistano come devono i malati specialmente poveri: li avvertiranno, e uon ba-

stando ne renderanno conto. S. 61.

90. Preverranno il Governo, se prevedono che per parzialità sia per esser confermato un Professore, che non lo meriti, o escluso uno meritevole, o ne renderanno conto dopo che ciò è accaduto. \$. 62.

manali .

Rappor- 91. Riceveranno settimanalmente i rapporti dei Potestà, e se ne varranno per il loro: questo non si farà per lettera ma a parte, e senza mettervi cose inconcludenti: non si dispenseranno dal farlo con dir che non vi è nulla di nuevo, poichè a ten. delle pres. II. non può

mai maucar materia. §. 77.

92. Questi Rapporti comprenderanno non solo ciò che è relativo a delitti, ma anche ciò che concerne la Polizia, come affari di galanteria, prepotenze, satire, dileggi, discorsi ia danno altrui, divisioni, partiti, arbitri commessi, o attentati, abusi, scandali, cattivi regolamenti, e quant' altro potrebbe nuocere al pubblico, o privato bene, senza riguardo a veruna persona di qualunque stato o condizione, ancorchè si trovasse nel Paese di passaggio, e con dichiarare in che modo ne sono informati cioè se per voce pubblica, denunzia, referto, o querela. GC. 21. Lug. e 10. Nov. 1777.

93. Anche i Messi faranno il rapporto settimanale come sopra al Capo della Squadra locale (ora al loro Giusdicente). Altra C. de'

10. Nov. 1777. (1) 94. Avvertiranno che i Rapporti settimanali non siano sterili, e inconcludenti: Non mancherà loro mai materia se non perderanno mai di vista le persone di cattiva condotta, o di cattive massime, i prepotenti, i fomentatori di liti, e discordie, la gioventù che riceve cattiva educazione, gl'oziosi, i libertini, i discoli, le persone, e famiglie che si rovinano con liti, lusso, giuoco, debiti, scrocchi e mal costume, il contegno in impiego de Medici, e Chirurgi condotti, Maestri di Scuola, Parrochi, Cancellieri, e altri Impiegati Comunitativi, Spedalinghi, e Amministratori di azziende di Comunità, e Luoghi Pij, la conservazione delle Fabbriche pubbliche, etrade, e scoli, le LL. Funerarie, ec. Il Rapporto si manderà infallibilmente egni settimana. Il Vicario renderà conto dei Potestà che omettono di farli il Rapporto, e all' opposto vi unirà le loro lettere originali se contengono qualche cosa d'interessante. I Rapporti passando sotto gl' occhi del Sovrano, l' A. S.

<sup>(1)</sup> Vi è annessa un' I. o modello per la compilazione di questi Rapporti.

giudica da essi del selo, ed attività dei Vicarj, e della loro capacità, dai provvedimenti che hanno adottati; E mentre ciò serve di
regolà per le promozioni, sai all' opposto sono responsabili della negligenza, e degl' inconvenienti a cui non hanno rimediato, anche
se non li seppero, quando avrebbero davato
saperli per essere stati notorj. C. 19. Feb.

95. Uno de' più essenziali doveri de Vicarj, è quello di trasmettere ogni settimana il loro

Rapporto . G. 16. Gin. 1787. §. 1.

96. Devono inserirvi tutte le notizie concernenti i fatti, che si opponessro alla volonta Sovrana, la quele è di rendere tutti i Sodditi egusli in faccia alla Legge, le trasgressioni commesse, e tentate, scandali, partiti, dissensioni, cattivi regolamenti, discorsi sediziosi, persone sospette, equivoche, e quant' altro può nuocere al bene pubblice, o privato, con individuare i provvedimenti presi, ed eccitare la vigilanza de' Potestà, Messi, ed Esecutori. §. 2.

97. Dall'escennione di questi deveri dipenderà

il loro avanzamento. §. 3.

Relagion triennale.

98. Alla fin del triennio del loro Governo i Viearj rimetteranno a S. A. R. una relazione,
in eni omessa ogni descrizione dei paesi, faranno le loro osservazioni sopra questi, sull'
indole degl' abitanti, aumente, o diminusione della popolazione, stato dei Fossi, Canali, Strade, e Traffico, colle loro analoghe
proposizioni: queste Relazioni, e i Rapporti
settimanali passano sotto gl'occhi di S. A.

R. e pomon far merito per le promonioni. §. 78. (1) II. del 1781.

Triennio rimetteranno alla R. Censulta una Relazione dello stato del Vicariato, Popolazione, Agricoltura, Commercio, industria, e loro specie, indole degl'abitanti, vizi, e delitti più comuni, apmentò, o decremento della popolazione, traffico, cultura ec. e loro cause, rilevando l'influenza delle Leggi, e facendo le loro proposizioni. C. 15. Nov. 1802.

V. Giudici. Giusdicensi. Potestà. Notarò. Tribunali Provinciali. Uffici Provinciali.

VICARI Fendali: V. Feudi.

VICARJ Capitolari: La loro nomina è soggetta all'approvazione Sevrana, e ogni tre anni deveno domandare: la conferma, (revocato. V. Curie Ecclesiastiche. N.º 17.): eran pagati dai Patrimonj Ecclesiastici. CC. 7. Dic. 1781 12. Feb. 1785. V. Vescevi.

VICCHIO: Comunità: Regol. partic. de' 23.

' Mag. 1774.

2. Consegna di decima. N. 18; Set. 1781. VINGI: Comunità: Regol. Partic. 22. Dicem. 1814.

VINI: La rivendita non era permessa che a Vendita quelli che pagavano certe Tasse all' Uffizio del Sale, e ne prendevano la licenza: I vendita ditori acquistavano una servità sù i siti che

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Quest' Art. è raccomandato con C. 14. Mar. 1781. Secondo essa la relaz. si rimette al Presid. del Buon Governo.

Giu. 1772. abolì tutto ciò.

2. L' altra L. de' 12. Feb. 1778, revocò quella del Sale del 1704. e altre che proibivaco l'incetta de' Vini, e stabilivano le privative de' siti di rivendita, e ne permesse il libero Commercio, coll' obbligo per quei che dessero il comodo di beverlo di uniformarsi alle LL. sulle Osterie, e Bettale.

3. I BB. 4. Ago. 1604. 31. Lug. 1625. 23. Age. 1692. e 7. Feb. 1772. proibirono la vendita de' Vini guasti, e ne ordinarono la denunzia sotto varie pene. La N. 1. Ott. 1793. volle che il detentore li denunziasse al Giusdicente, il quale deve prendere registro della quantità, e del nome del denunziante e proprietario, ed indicare al denunziante lo stillo a cui deve portarli, per il prezzo di L. 1. 10. = il Barile, più la Gabella se vi e luogo. Lo Stillatore deve pagare subito il presso, e tenere registro del Vino, e del nome del venditore, rimettendo nel Dicembre d'ogn' anno al Giusdicente la Nota de Vini stillati, e questo l'invierà all'Azzienda de' Tabacchi perchè la passi alla Segreteria delle RR. Pinanze. Per le trasgressioni vi è pena Scudi 6. per barile, e la perdita del Vino, o sue valore, da repartirsi frà il querelante, e lo Spedale viciniore al Tribunale che condanna; o per i recidivi si putrà aggiungere la Carceré, esilio, o confino a tempo. La denunsia è necessaria anche per chi stilla da se il pro-Prio Vino. (ivi)

4. I Vini guasti si possono anche ridnere in

Acoto. C. 3. Sett. 1795. (1) V. Uva. Vendemmia.

VIOLENZA Pubblica, e privata: Sua pena. L. 30. Nov. 1786. S. 62. V. Rupina.

VIOLENZA no delitti di carne: L. 2. Dicem. 1558. L. 30. Nov. 1786. \$. 99. e 100. L. 30. Ago. 1795. \$. 22. 23. (V. la Nota Tomo I. pag 9.)

VISITE: V. Cadaveri . Confini . Fiumi .

VOLTERRA: Comunità: Regol. partic. 21. Sett. 1772. Altro de' 15. Mag. 1779. Altro de' 24. Sett. 1772. sulle Tasse, e Contribuzioni della medesima. V. Boschi.

VOLTURE: I beni sono tenuti per gl'obblighi contratti da quelli in testa di cui sono voltati. BB. 20. Nov. 1532. e 14. Ott. 1694.

2, Sulle pene della non fatta voltura vi era anche il B. de' 4. Mag. 1594. ripub. con E. de' 3. Ago. 1768.

3. Quelli che non faceano le volture erano inabili a tutti gl' Uffici Comunitativi, e se erano estrattì doveano pagare la penale di rifiuto di £. 100. N. 30. Sett. 1780. revocata con L. 18. Lug. 1781.

4. Le volture non si fanno senza il consenso, o presenza degl'interessati: ma s'intimeranuo a farle appena è noto un passaggio di Beni stabili. L. 7. Ago. 1781. (per il Fiorentino)

5. In esse si esprimera il nome di quello in testa di cui si voltano i beni, coguome, nome

<sup>(1)</sup> La N. de' 29 Nov. 1814. esentò dalla Gabella, e altri diritti fino al 1. Ott. 1815. i Vini bassi forestieri.

256 VOL VOL del Padre, e Avo, e Confini de' Fondi; Per ogni Carta di scritturato si pagano 2. = 6. 8. . e coel per le Fedi, sempre oltre la Carta bollata: Tali emolumenti spettano ai Ministri. Quelli che dentro 50. giorni dal passaggio in loro di beni stabili non ne fanno la voltura incortono una pena di £. 21. per Fiormo, e sono incapaci di qualunque Ufficio. Comunitativo finche l'eseguiscano: Sono esen-. ti dalla penale quei che si presentano spontaneamente a fare la voltura salvi i diritti dei partecipanti nei casì di ragione. Le scritte private importanti passaggio di stabili non hanno valore a favore dell' Acquirente finchè non hà fatta la voltura, e i beni restano affetti a tutti gl' oneri e vincoli che l' antico possessore v'imponesse dopo il sud. termine di 50. giorni : si hanno per alienati però contro l'alienante ad effetto di misurare la quantità del Censo che abilita agl' Uffici Comunitativi. I Notari che si rogano di Atti, Decreti, o sentenze portanti passaggio di dominio, o possesso di stabili, e i Giusdicenti che ne danno il possesso trasmetteranno dentro 30. giornicorrenti al Cancelliere della Comunità in cui sono i Beni, una fede colla loco descrizione esatta, e nome del nuovo possessore, pena Scudi 3. per volta: Sopra questa fede si farà la voltura allorchè le parti si presentino. Quelli che hanno l' obblig, di denunziare i malefizi, denunzieranno al Cascelliere Comunitativo ove sono i beni, i passaggi di essi dentro giorni otto continui pens-£. 7. Cosi i Camarlinghi daranno si Cancellieri tutte le notizie che avranno sopra tali passaggi. Due terzi delle penali spettano alla Comunità che può di essi accordare condonazione o stralcio, e l'altro terzo all'accusatore. Cognitori delle tragressioni sono i Tribunali Criminali. (ivi) e L. 6. Lug. 1782.

6. Chi non si presenta a far la voltura prima di essere scoperto di non averla fatta pagherà per penale il doppio dell' imposizione dell' anno in cui scuopresi la trasgressione, e nelle Comunità del Fiorentino, e del Pisano che non hanno imposizione, la penale sarà del decimo della rendita del fondo, valutata al 3. per 100. del prezzo per cui è addecimato. N. 18. Mar. 1783. R. 2. Gin. 1783. (1) V. Decime. Livelli.

VOTI: V. Magistrati. Monasteri. Ordini Regolari.

ZI'AVORRA: V. Porti.

ZECCA di Pisa, e sue Monete: P. 21. Luglio 1595. V. Ori. Monete.

ZERÍ: Comunità: Regol. partic. 24. Dic. 1814 ZINGANI: V. Ciarlatani.

Anche il M. de' 12. Sett. 1805 imponeva delle pene per le non fatte volture; e la N. 10. Sett. 1806. concerneva le volture di beni litigiosi, o d' Eredità jacenti.

<sup>(1)</sup> Vi è una C. de' 20. Mag. 1782. sul modo di tenere i libri delle volture, e un'altra de' 21. Mar. 1787. sul modo di eseguirle, ne contiene le formule. La N. 27. Giu. 1815. ordinò che non si procedesse a tutto Ago. seg. per omissione di volture, quietato discretissimamente, quanto alle querele gia presentate il querelante, coll'intervento del Giudice occorrendo:

## AGGIUNTA.

Di alcune Leggi omesse. (\*)

GANGELLIERI Comunitativi Tom. I. pag. 89. (al N.º 5.) E per la Provincia Superiore Senese secondo l'II. de' 1. Sett. e 10. Nov. 1777 che riguardan pure il loro Sindacato.

Ibid. pag. 84. (al N.º 17.) vi era pure sul loro

Sindacato la L. de' 11. Ott. 1804.

COCCARDE: Tom. I. pag. 98. E proibito pertar Coccarde di Potenze estere a tutti quelli che non sono al loro servizio. L. 7. Gin. 1736

ESECUZIONI in genere: Tom. I. pag. 185.
(N.º 1.) Son proibiti nei Luoghi e tempi di

Fiere, e Mercati. M. 23. Ott. 1749.

GIUOCHI: Tom. I. pag. 245. (dopo il N.º 11.) Alla pena del giuoco si cumula quella delle Carte se son sensa bollo. L. 3. Gen. 1743.

GORGONA: Tom. I. pag. 249. L. 24. Mar. 1777. contenente varie disposizioni per populare, e ridurre a coltivazione quell' Isola.

MASCHERE: Tom. II. pag. 24. (alla Nota). Vi era pur sulle Maschere la N. 25. Gen. 1864 PROCURATORI: Tom. II. pag. 120. (dopo il

N. 3.) I Procuratori matricolati hanno il mandato presento dalla Legge. L. 7. Sett. 1678.

<sup>(\*)</sup> Ciò è accaduto per la difficoltà di trovare delle Collezioni complete delle nostre Leggi. I diversi riscontri stati eseguiti hanno fatto rilevare queste omissioni.

STATUTI: Tom. II. pag. 176. Per L. 27. Lug. 1546. tutti i paesi dovettero rimettere all' Archivio delle Riformagioni Copia autentica dei loro statuti, i quali non eran attendibili se aon concordavano con essa Copia.

Fine del Secondo ed Ultimo Tomo.

## ERRORI ESSENZIALI~

## Pag. 15. Lin. 15. N. 0 22.

26. 22. Sabalterne

44. 31. impiègasi

48. 2. di lui

66. 1. Regol.

ibid. 28. V. il N. o seg.

67. 16. Notaro Civile

70. 12. N. Ott. 1788. ibid. 22. R. 15. Ott. 1814.

75. 25. fra

81. 9. la Toscana

87. 7. venditari

91. vers. ult. 1814. §. 5.

93. 11. (ivi) V. Miniere.

97. vers. ult. settimanali

98. 16. Pene . Economiche

119. 20. Vicarj . Regj

## CORREZIONI

N. 0 22. V. la nota a pag. 20. §. 24 L. del 1769.

Suburbane implegati

di loro Regol. Comunitativo

V. il N. o seg. V. Ufficj Pro-

vinciali Notaro Civile, a di rogito

N. 6. Ott. 1788.

Rif. 13. Ott. 1814.

la Toscana. S. 6.

renditary

1814. S. 5. come nemmeno un'altra L. de' 7. Ago. 1804 sulla Caccia, e Pesca

(ivi)

settimanali . L. 30. Novem

1786. S. 56.

Pene economiche

<u>V</u>icarj Regj

ibid. 29. Giusdicenti, No- Notari, Grasdicenti, e le :
tari e loro Ministri
125. 10. attirare attitare
141. 18. degl' appelli di merito ince

151. 52. qualità 164. 5. 27. Dic. 1772. 172. vers. pen. de' Vescovi, à ibid. vers. ult. 1745.

182. 51. V. il N. 54.
184. 15. 5. 50.
189. 9. 1772.
190 vers. penult, vi è
191. vers. penult. 1774.
225. 504. Site
ibid. 32. V. Giusdicenti
252. 26. compresa
255. vers. pen. provvedendo
ibid. vers. ult II.
257. 10. interino.

240. vers. ult. conosce la Ruota Criminale

Ministri attitare degl'appelli di merito idet : to, o superiore a L. 200. quantità . 27. Dio. 1792. de' Vescovi, era 1745. secondo la N. prevvisoria de' 20. Mag. 1814. ... ricerca la sela approvazio dei Censori Regj , e la me "canza di essa si punisce c multa di Scudi 50. alme divisibile fra l'accusator. e gli Spedali Locali, co. 1 confisca delle Stampe, e confisca la Carcere ad arbitrio ses . do il caso V. 1 N. 9 35. § 30. Regol. 10. Apr. 178 م .1782 non è .. **1744**. gito, o mute V. Giusdicenti . Vicarj . non compresa pro**v**vederanno II. sud. del 1781. interine. L. 12. Gin. 17f. S. 10. conosco la Rugta Criminis e colla sud. partecipazione

Peregrin scendea are, e sea agion ritorno.

tade adorno man traea li dicea Empj a scorno:

ù bella, renne Vena, pizia Stella,

conforto ghiam, deh mena ilvezza al porto.

1816.

(Con Approvazione.)

"格"来各种各种的

A forma del Manifesto de' 6. Dicembre 1815. e degl'avvisi inscriti nella Gazzetta universale essendo chiusa l'associazione fino dal 30. Aprile prossimo passato 1816., il prezzo della presente Opera è fissato a Lire dieci Fiorentine tutto compreso.

Si pubblicherà per associazione il Poema Eroico intitolato
= lL CONQUISTO DI GRANATA = del celebre Sig. Conte Girolamo Graziani; l' Opera stampata in ottima carta,
e caratteri sarà divisa in due
Tomi. In seguito escirà = LA
CLEOPATRA = del medesimo Autore.